COLLEZIONE

DELLE RECENTISSIME

DECISIONI FIORENTINE

EMANATE DALL' ANNO 1798. FINO AL 1808.

E CORREDATE

DI ARGOMENTI, SOMMARJ ED INDICI

Tomo I.

FIRENZE MDCCCXVI.

NELLA STAMPERIA BONDUCCIANA

A SPESE DI FRANCESCO ALESSANDRI E RICCARDO TONDINI.

AGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI

I SIGNORI GIURECONSULTI DELLA TOSCANA.

Se a Voi, Illustrissimi Signori, offriamo in tributo questa Collezione delle recentissime Decisioni dell'alma Ruota Fiorentina, non facciamo che rendere i frutti a chi gli ha originariamente prodotti. Le acque che si parton dal mare, per dovere al mare tornar si debbono. Ma nel pubblicare i tesori della Scienza legale che si

accumulano di giorno in giorno per opera dei Giureconsulti della Toscana noi speriamo di procurare un mezzo, onde anche i Dotti Legali degli altri Popoli ammirino la profondità della Vostra dottrina, e l'imparziale Giustizia. Gradite pertanto, o Signori, l'omaggio doveroso, che noi Vi facciamo col più vivo sentimento del cuore, e proteggete un opera che è tutta Vostra, e che nel Vostro patrocinio pienamente confida.

L'EDITORE AI LETTORI

Invalso è omai da lungo tempo nella nostra Toscana l'uso di ricorrere nei casi occorrenti, e principalmeute ove la Legge non sia chiara abbastanza, ed ove anco nulla abbia disposto, alle Cose Giudicate pei nostri Tribunali; cosicchè non piccola utilità arrecano le Raccolte di quelle, divenute già necessarie all'esercizio forense, come chiaramente apparisce dall'avidità, colla quale generalmente dai Curiali si cerca non solo il *Tesoro Ombrosiano*, che le altre più accreditate Collezioni di quelle. Perlochè, nell'offerire al Pubblico Legale questa nostra, siamo lusingati a sperare, che dessa possa risquotere l'approvazione dei migliori, ed il generale aggradimento dei molti, ai quali soltanto abbiamo avuto in animo di giovare. In questa saranno contenute le Decisioni, così dette, Volanti, in parte già stampate, ed in parte inedite, emanate dai nostri Tribunali dall'anno 1798, nel quale ridusse a compimento la sua Collezione Antonio Dal Prato, fino a che non venne da straniero Dominio alterata la forma dei nostri Tribunali. Oltre di che saranno in questa inserite alcune altre Decisioni antiche, le quali già furono omesse nella Collezione non solo del Tesoro Ombrosiano, come anco in quella del Dal Prato, della qual diligenza speriamo, che i nostri Lettori ce ne sapranno buon grado. A ciascuna Decisione vien premesso un breve Argomento, ed il Sommario. Allorchè sarà pubblicata tutta la Collezione, daremo finalmente l'Indice Generale compilato colla maggiore accuratezza, onde la medesima non lasci cosa da desiderare.

Nel por mano a questo nostro qualunque siasi lavoro, nel compilare cioè gli Argomenti, i Sommarj ec. abbiamo alquanto esitato, se meglio fosse tornato in acconcio il prescegliere la Lingua Latina, o sivvero il moderuo Idioma volgare. L'esempio del dotto Compilatore del Tesoro non poteva esser valevole ad indurci a seguitarlo, poichè la maggior parte delle Decisioni in quello comprese, sono scritte in Latino. Questa lingua finalmente essendo stata da sì lungo tempo bandita dal nosrro Foro, e le Decisioni della nostra Collezione essendo tutte scritte in Volgare, abbiamo preferito il moderno all'antico linguaggio.

Sono stati taluni, ed ancora vi sono, i quali indotti per avventura a ciò dalle massime di certi moderni Pubblicisti Filosofanti, credono,

che meglio sarebbe l'annullare l'autorità delle Cose Giudicate, e vietarne l'uso nel Foro, affine, dicono eglino, di rendere tutto il suo splendore alla reverenda santità delle Leggi, le quali sole debbono esser la norma e la regola nel Giudicare *del mio e del tuo*, e non mai la volontà dell'Uomo sempre incostante ed incerta. Nè vanno in ciò sempre o nel tutto errati dal vero; ma spesse volte a molti addiviene, che l'appetito di segnalarsi, e di acquistar fama in tempi, nei quali vi è stata una manìa così grande di compilare Codici nuovi, ed intere Legislazioni, gl'inebria di tanto zelo a prò del pubblico bene, e gli fa talora esclamare su gli abusi introdotti nel Foro. Non hanno eglino per avventura abbastanza considerato quante e quali difficoltà sieno d'inciampo a ben riuscire in Opera di tal fatta, e sì grave; ed anco concedendo loro, che una, qualunque siasi, Legislazione si possa far più perfetta; fino a tanto che gli uomini saranno mossi dalle passioni, e ne abuseranno, fino a che non avranno imparato a non sentire, e a disprezzare l'interesse, che è l'unica e principal molla di tutte le azioni loro, non vi sarà Legge, per giusta e santa ch'ella sia, che non possa essere elusa dalla umana perversità. E siccome la Legge, quell'ente muto e morale dato per norma alle azioni umane, non può prevedere tutti i casi possibili, che nuovi nascono quasi ogni giorno col mutare de' costumi, degl' interessi, e del commercio, la Legislazione per questo lato sarà sempre difettosa, e imperfetta. Dimodochè l'autorità delle Cose Giudicate invocata nei casi solamente, nei quali si rende necessaria, o pel silenzio, o per la oscurità della Legge, che abbia o taciuto, o non abbastanza preveduto, non può a meno di non recare una grande utilità nelle questioni, che si agitano nel nostro Foro, o sia col fissar qualche massima, sulla quale sovente i Giudici penderebbero incerti, o sia col porre in certo modo a quelli un freno da un lato per non discostarsene, ed uno stimolo dall'altro per internarsi più profondamente nella questione, avanti di proferire. In conferma di ciò noi riferiremo quì l'ammaestramento di *Callistrato* nella nota *L.* 38. *ff. de Legibus* = *In Ambiguitatibus vero, quae ex Lege proficiscuntur,*
„ *rerum perpetuo similiter judicatarum vim Legis obtinet auctoritas.* „ Al che possiamo anco aggiugnere il sentimento del Gran Cancellier d'Inghilterra *Bacone da Verulamio*, che nella celebre sua Opera *De Augmentis Scientiarum Aphor.* 73. e 74. così scrive = Judicia reddita in Curiis
„ supremis, et principalibus, atque in Caussis gravioribus praesertim
„ dubiis, quaeque aliquid habent difficultatis, aut novitatis, diligenter,
„ et cum fide excipiuntur. *Judicia enim Anchorae Legum sunt, ut Leges*
„ *Reipublicae.* =

DECISIONE I.

FLORENTINA CONFIRMATIONIS DISDICTAE

Diei 30. Septembris 1779. cor. Gaulard.

ARGOMENTO.

Si esamina, se la Locazione fatta per tre anni col patto, che non disdicendosi un anno avanti s' intenda raffermata per un' altro triennio, essendovi compresi i figli e descendenti del Conduttore fino alla terza generazione, sia una locazione a lungo tempo obbligatoria fino alla estinzione delle generazioni chiamate, e però atta a trasferire il Dominio Utile, ed il Possesso nei Conduttori; o se sia una Locazione a triennio da rinnovarsi, non essendo fatta libera Disdetta dalle Parti.

SOMMARIO.

1 *La semplice Locazione a breve tempo, come il triennio, non trasferisce nel Conduttore nè Dominio Utile, nè Possesso.*

2 *Il Conduttore non ha, che la semplice detenzione onde percipere il frutto, e possiede a nome, e per la persona del Locatore, in cui resta il pieno dominio.*

3 *La Locazione a breve tempo differisce dalla Locazione, o sia Affitto perpetuo, dall' Emfiteusi o Livello, per i quali il Dominio Utile, ed il Possesso si trasferisce nell' Emfiteuta, Livellario, o perpetuo Affittuario.*

4 *Nel Precario; beni vengono locati in perpetuo coll' obbligo coattivo di fare la Rinnovazione ogni cinque*

anni, e non ogni ventinove come nell' Enfiteusi, e nei Livelli.

5 *La Legge de' 2. Marzo 1769 si limita a quei contratti nominatamente espressi, per i quali il Dominio Utile ed il Possesso siasi trasferito nei Laici.*

6 *Questa Legge non può comprendere le Locazioni a breve tempo, nè qualunque altro contratto, che non trasferisca il Dominio Utile, ed il Possesso.*

7 *Quando è chiaro la lettera del Contratto, e della Convenzione, non è lecito il dipartirsi da quella.*

8 *Non si può dar Contratto ove non è Obbligazione Assoluta induttiva di un vincolo di ragione, e di una precisa necessità in tutti i Contraenti.*

9 *Il Contratto di Locazione obbligatorio, e induttivo di un vincolo di ragione è sempre limitato e ristretto ad un solo triennio.*

10 *Quando le Parti manifestano la loro volontà col non fatto della Disdetta, sono tanti Contratti separati, e distinti l'uno dall' altro, rinnovati di triennio in triennio.*

11 *La Costituzione Paolina proibisce, sotto l' assoluta irritazione del Contratto, qualunque locazione dei beni della Chiesa per più di un triennio.*

12 *La Locazione ristretta al solo triennio, o quinquennio va esente dalla gabella prescritta dalli Statuti.*

13 *La Gabella non è dovuta, non ostante la convenzione, che non facendosi la disdetta avanti la fine del triennio ec. s' intenda raffermata per un' altro triennio o quinquennio.*

14 *Il contratto riman sempre limitato ad una Locazione triennale, perchè le rafferme dipendono dal libero consenso nuovo dell' uno e dell' altro contraente.*

15 *Ai termini dello Statuto delle Gabelle ciò procede non ostante, che mediante il patto della non fatta dis-*

detta, la Locazione fosse continuata per cento, e mille anni.

16 *Lo stato della obbligazione primordiale la segue sempre, nè si muta col tempo nemmeno dalla persona del Successore.*

17 *Essendo in facoltà del Conduttore il poter disdire l' affitto avanti la terminazione del quinquennio, non si può dire affitto a lungo tempo.*

18 *Non è dovuta la Gabella dell' affitto d' un podere da durare di tre in tre anni fino in anni cento, col patto della disdetta.*

19 *I patti e le convenzioni inserite in un contratto possono farlo passare in un contratto diverso dal nominato, quando si oppongono e distruggono i requisiti sostanziali del contratto nominato.*

20 *Quando i patti e le convenzioni, fermo stante il sostanziale del contratto nominato, riguardano cose accidentali, e dependenti dal libero volere delle Parti, ancorchè deroghino a ciò, che è naturale a questo contratto, non possono farlo passare in un diverso.*

21 *I requisiti sostanziali del contratto di compra e vendita sono la cosa certa, il prezzo certo, il reciproco consenso certo in una cosa certa, per un certo prezzo concordato.*

22 *Naturale del contratto di compra e vendita è l' obbligo dell' Evizione, o sia della refezione dei danni e interessi in caso, che resti evitta al compratore la cosa al medesimo venduta.*

23 *In quali casi il contratto di compra e vendita o passi nel contratto di donazione, o si abbia per non fatto.*

24 *Resta il contratto nel carattere di compra e vendita non ostante, che sia aggiunto il patto accidentale.*

25 *Tutti i patti accidentali, e non opposti ai sostanzia-*

li della compra e vendita, non fanno passar la medesima in un contratto diverso.

26 *Se sia pattuito il venditore non esser tenuto all' evizione, sebbene questa sia di natura del contratto, non ostante detto patto, questo rimane nel carattere di vendita.*

27 *E' permesso al padrone, sebbene non prometta l' evizione, il vendere con questo patto validamente le cose sue.*

28 *Il contratto di locazione in molte cose è simile alla compra, e vendita a riserva della traslazione del dominio, e del possesso, che non passa nel Conduttore a breve tempo.*

29 *I requisiti sostanziali della locazione sono il fondo certo, la certa mercede, ed il consenso reciproco ed informato dai patti, fra i quali il principio, ed il termine della locazione.*

30 *Tutti i patti, che sono considerati in contrario nulla alterano la certezza della cosa locata, la mercede convenuta, nè il consenso ristretto al tempo dei tre anni.*

31 *Nè sono capaci di far passare una locazione a triennio in un contratto sostanzialmente diverso, quale è il livello, o locazione obbligatoria in perpetuo.*

32 *La necessità di continuare la locazione è opposta alla libertà manifestabile con la convenuta libera disdetta.*

33 *La proroga della locazione per un altro triennio, mentre si può colla disdetta recedere da essa, come dipendente dalla libera volontà, non induce coazione.*

34 *Non si può dar vendita non ostante il concorso della cosa certa, e prezzo certo, se questa sia rimessa nella libera volontà del Compratore, o del Venditore.*

35 *Non può darsi locazione dopo un triennio, quando la raffermà è rimessa nell' arbitrio di ambedue i Contraenti da spiegarsi col non fatto della disdetta.*

36 *Il Laudemio fu introdotto dall' uso nella vera emfiteusi, che porta la concessione del dominio utile di un fondo sterile da migliorarsi con un annua tenue prestazione.*

37 *Quella prestazione annua suol pagarsi in semplice recognizione del dominio diretto nell' ingresso del contratto in premio della* Laudazione, *o sia consenso, ed approvazione di un tal contratto.*

38 *Nella vera emfiteusi il laudemio si paga per il consenso, che si presta dal padrone diretto nell' alienazione dell' utile dominio riconosciuto da chi riceve l'emfiteusi.*

39 *Nulla è più contrario alla naturale libertà dei beni, quanto il pagamento del laudemio, e la necessità di chiedere il consenso altrui.*

40 *Il laudemio riconosce la causa dalla traslazione del dominio.*

41 *Quando non si pagano i laudemj, la concessione si deve giudicare una locazione perpetua, nella quale non sono dovuti.*

42 *Il laudemio che si paga per la vera e propria emfiteusi, non è dovuto per natura del contratto, e senza un patto espresso, neppure nella locazione perpetua.*

43 *Non repugna all' indole della locazione, che in quella venga apposto il patto di pagare un laudemio, o entratura.*

44 *Nell' emfiteusi nei diversi casi, nei quali secondo l'uso il laudemio non sarebbe dovuto, è permesso per un patto accidentale il convenirlo.*

45 *Il vero e proprio laudemio, come dovuto in premio del consenso, o sia laudazione non è soggetto a restituzione.*

46 *La refezione dei miglioramenti nel caso della disdetta non trasforma la locazione a breve tempo in un affitto perpetuo.*

47 *L'emfiteusi sebbene sia un contratto a migliorare, non dispensa il Concedente dal rifare agli eredi del migliorante, in caso di qualunque resoluzione del contratto, gli eccessivi miglioramenti.*

48 *L'obbligazione di migliorare, ch' è di natura dell' emfiteusi, non si estende ai miglioramenti di gran valore, ma si ristrigne ad una spesa modica.*

49 *I miglioramenti appartengono, e sono propri dell' emfiteuta, e passano ai suoi eredi.*

50 *Nell' emfiteusi i miglioramenti grandiosi si acquistano al Concedente non per natura del contratto, ma per un patto accidentale, e per una libera convenzione.*

51 *Il patto che le spese ordinarie e straordinarie sieno a carico del Conduttore sta a favore del Locatore, che ha conceduto il fondo a più tenue prezzo.*

52 *Quando siamo certi di ciò, che i Contraenti non solo hanno voluto fare, ma ancora di quello che hanno fatta, sono affatto inutili le congetture.*

53 *Il patto stipulato, che il non fatto della disdetta spieghi il reciproco consenso nella rafferma, senza la qual dichiarazione, non ha forza alcuna quanto ai figli, e successori;*

54 *Il qual patto sarebbe personale, e ristretto alla persona di quello con cui fu stipulato, e perciò capace di obbligarlo con una semplice azione personale* ad factum *non transitoria nei di lui eredi.*

55 *Il detto patto non muta in cosa alcuna la natura del contratto, nè rispetto alla cosa da alcun gius, ma da soltanto l'azione personale* ad factum.

56 *Il patto predetto non obbliga il successore singolare, nel quale non passa l'azione personale.*

57 *In vigore del detto patto non si può agire contro il successore singolare nel dominio della cosa locata, nè contro il terzo successore nei beni.*

58 *Un tal patto di rinnovare non induce l'obbligazione reale, ma soltanto l'azione personale* ad factum, *e però non obbliga il successore.*

59 *Sebbene il contratto di locazione obblighi i successori nel benefizio, non è così in quei patti, che stabiliscono la forma, con cui spiegare fra i Contraenti il loro consenso per un nuovo contratto di locazione, e conduzione.*

60 *Ciò che riguarda la volontà, e la determinazione di un segno concordato fra le parti per manifestarla è meramente personale, e non può oltrepassare la persona con la quale fu convenuto.*

61 *La detta dichiarazione non può mai dirsi inutile, quando era opportuna per tuogliere detta eccezione, o (quanto basta) il dubbio della medesima.*

62 *La verità dei fatti, della quale costa dagli originali contratti, non può mai restare variata, nè alterata per gli erronei supposti.*

63 *La descrizione erronea fatta nell' inventario dalla Tutrice non pregiudica al pupillo, ed anco accettata non dee attendersi, perchè l'errore non può pregiudicare alla verità.*

64 *Qualunque fatto, o asserzione di un ministro, o semplice individuo di un corpo morale, non può irrogare il minimo pregiudizio, o all' ammiuistrato, o al diritto acquistato da quello.*

65 *La voce livello usata in alcune ricevute, per spiegare l'annua mercede, è in uso ancora quanto alle locazioni stipulate col patto di rinnovazione.*

66 *E' livello quando si da fino ad un tempo determinato col patto di rinnovare, e differisce dall' emfiteusi, perchè si dà in perpetuo, o fino alla terza generazione.*

67 *Quello ch' è chiaro e manifesto non ha bisogno di dichiarazione, poichè questa dee soltanto spiegare una disposizione di senso dubbioso ed ambiguo.*

68 *Le confessioni, siccome fatte ad un solo ed unico fine, non ne devono produrre un' altro.*

69 *Non deve farsi questione sulla formalità di alcuna parola, quando costa dell' uso promiscuo della medesima, e della vera idea diretta soltanto a spiegare una data cosa.*

70 *Sempre dee attendersi la vera mente dei Contraenti, e non la corteccia delle parole.*

71 *Quello che fu fatto per la maggiore validità di un atto non dee mutare la natura della precedente disposizione.*

72 *E' inallegabile l'osservanza interpretativa, che fosse stata patentemente erronea, e però inutile a stabilire cosa alcuna attendibile.*

73 *Una tale osservanza, come erronea non può pregiudicare alla verità.*

74 *La Sentenza contiene un errore quando il Giudice esprime in quella un motivo, che riferito agli atti apparisce erroneo e falso, ed allora ell' è nulla.*

75 *L'erroneità del supposto toglie la forza a qualunque Rescritto.*

76 *Secondo la celebre Costituzione del Granducato del 1561. è proibito allegare verun Rescritto emanato in una Causa fuori del preciso caso, al quale fu diretto.*

77 *La simulazione nei contratti non si presume, se non sia provata concludentemente.*

78 *Si può recedere dalla presunzione, quando v' è una morale dimostrazione, che il contratto nominato fu simulatamente concepito, e veramente inteso un contratto diverso.*

79 *Mancando la causa di simulare non v' è bisogno di ricorrere alle congetture, sebbene infinite, poichè queste rimangono inconcludenti.*

80 *La causa di simulare per esser congrua, e da pro-*

porsi per rendere allegabile l'uso delle congetture, devo avere questi tre sostanziali requisiti:

81 *Che non possa egualmente esser causa di far l'atto vero e sincero, per il quale sta la presunzione.*

82 *Che la medesima sia verisimile almeno in rapporto all' opinione dei Contraenti.*

83 *Che sia adattata a conseguire il fine inteso con la pretesa simulazione.*

84 *La causa di simulare si dee provare concludentemente, e deve essere probabile, sufficiente, e idonea.*

85 *Le Leggi proibitive dell' alienazione del dominio utile dei beni delle Chiese, inducono la nullità degli atti, nei quali le medesime non siano state osservate.*

86 *Si dee presumere la volontà di fare la locazione triennale, attesa la proibizione delle Leggi di locare senza il beneplacito per un tempo più lungo.*

87 *Non può esservi la verisimiglianza nell' alienazione del dominio utile dei beni delle Chiese senza le solennità ricercate, perchè proibita non solo dalle Leggi Civili, ma ancora dalle Ecclesiastiche.*

88 *Quando il contratto manca delle solennità necessarie per la validità, tanto è opporre alla disdetta, che il contratto inteso è di livello, quanto è l'allegare l'assoluta nullità di esso.*

89 *La locazione eccedente il triennio, e molto più a tre generazioni è* ipso jure *nulla fino a principio, se non si prova il copulativo concorso dell' utilità evidente, e delle solennità ricercate dalle Leggi.*

90 *Nell' alienazione dei beni della Chiesa si richiedono copulativamente due cose, la causa cioè, e la solennità.*

91 *La locazione è nulla per mancanza della solennità, e della causa, che copulativamente si ricercano per la validità dell' alienazione dei beni della Chiesa.*

92 *Non si ammette equiparazione tra i contratti fatti*

dai minori senza le debite solennità, e le alienazioni fatte dei beni ecclesiastici.

93 *Un contratto destituto delle debite solennità, non solo non è atto a trasferire dominio utile, ma neppure possesso, e perciò compete alla Chiesa il rimedio della manutenzione nel possesso.*

94 *Dalla nullità dell' atto resulta, che il dominio sempre continua nella Chiesa, come se mai fosse stato fatto il contratto, che anzi la Chiesa non perde il possesso.*

95 *Il principale effetto della nullità dell' alienazione si è, che non solo non si trasferisce il dominio nel Contraente colla Chiesa, ma neppure l' istesso possesso.*

96 *La manutensione è il rimedio competente alla Chiesa, in cui sempre rimane il possesso, a cui non può pregiudicare fatto alcuno del Rettore.*

97 *Tanto al successore, che al medesimo alienante, che agisca però in nome della Chiesa e non proprio, compete l' interdetto di ritenere il possesso.*

98 *Se si tratta di privar la Chiesa del suo diritto per il fatto nullo del Vescovo o di un' altro, la Chiesa non si dice privata, ma sempre si può intentare la manutensione, e le si dee concedere.*

98 *Il Motuproprio de' 7. Marzo 1773 ordina, che per la validità delle alienazioni dei beni della Chiesa si richiede il Decreto del Supremo Magistrato, e il Rescritto del Principe, senza di che sieno nulle..*

99 *Secondo la Bolla di Urbano VIII. non è allegabile il Beneplacito presunto, se non dopo il lasso di cento anni.*

100 *Il Motuproprio de' 7. Marzo non è allegabile, perchè, come Legge induttiva di nuovo Gius, non è atto a comprendere, o variare cos' alcuna quanto ai contratti fatti precedentemente.*

101 *La Legge posteriore non comprende mai gli atti, e contratti precedenti, nè toglie il Gius in forza dei medesimi acquistato ad alcuno.*

102 *Regolarmente la Costituzione, o sia la nuova Legge riguarda le cose future, e non già le passate.*

103 *L'atto precedente alla Legge non può rimaner compreso in quella, e molto più quando ella è ristretta agli atti, che saranno fatti in avvenire.*

104 *Si richiede, che la cosa conceduta in emfiteusi sia così sterile, che non renda alcun frutto, o almeno così tenue, che sia affatto inutile al padrone diretto.*

105 *Non si può allegare la centenaria, se almeno non son passati anni 90.*

106 *Non ha luogo la presunzione della centenaria, quando costa, che la locazione è ristretta al triennio col patto della libera rafferma nel caso della non fatta disdetta.*

107 *Pagando il Conduttore ogni anno la stessa pensione, egli ha prescritto il gius di colonìa perpetua, che allora non si presume, ma bensì si presume fatta la riconduzione passati i termini della prima.*

108 *Allo spirare di ogni anno, o di ogni termine facendosi una nuova riconduzione, finito quello può il colono recedere, ed il padrone espellere il colono.*

109 *Costando, che la locazione è stata fatta a breve tempo, sebbene si sia continuata per cento o mille anni; mai da questa continuazione resulta un affitto perpetuo.*

I Molto RR. PP. di S. Maria del Carmine di questa Città di Firenze fino dell' anno 1695. per apoca de' 12. Luglio locarono, e diedero in affitto per l'annua risposta di scudi sessanta, e para tre capponi ad Antonio Mori per tre anni un Podere posto nel Popolo di S. Donato di Val di Botte l. d. la Villa nnova, con patto, che non disdicendosi detto Affitto sei mesi avanti la terminazione del triennio s' intendesse raffermato per altri tre anni.

Non ebbe prosecuzione detta Locazione oltre il primo triennio, e convenendo risarcire la Casa vecchia da lavoratore, e fabbricarne una nuova nel luogo da determinarsi dai Padri, procederono fino sotto dì 16. Luglio 1698. ad altra locazione triennale con Piero Pini coll' istesso patto della rafferma per altri tre anni, non fatta dall' una, o l'altra parte la disdetta, per l'istessa annua prestazione, e con obbligo al Conduttore di fare detto risarcimento, e nuova Casa da lavoratore con spesa di scudi 300. per essere rimborsato dello speso a ragione di sc. quindici l'anno, con che però detti Padri fossero tenuti a rimborsarlo per l'intiero nel caso della disdetta fatta dai medesimi, ed all' incontro con non dovere poter pretendere il Conduttore il rimborso di dette spese, che alla convenuta ragione di sc. quindici l'anno, nel caso di disdetta fatta dal detto Conduttore, obbligandosi inoltre i detti Padri locatori fare buoni per il primo triennio altri scudi cinque l'anno per coltivazioni da farsi nel detto Podere.

Passati due triennj di questo secondo affitto, e così quando i Religiosi avevano fatta buona al Pini conduttore per spese e coltivazioni la somma di scudi centocinque, fu per apoca de' 25. Novembre 1704. devenuto dalle Parti alla celebrazione di una nuova Locazione a triennio, coll' istesso patto, che non si disdicendo e l'una, e l'altra Parte un anno avanti, s' intendesse raffermata per altri tre anni, e così seguitare di triennio in triennio, con patto ancora, che potessero subentrare in detta Locazione i figlioli di detto Piero Pini, e figlioli de' suoi figlioli maschi legittimi, e naturali ec. e morendo d. Piero Pini senza figli maschi legittimi, e naturali, potessero subentrare in detta Locazione Giovanni di Paolo Pini suo nipote, e figlioli di detto Giovanni fino in terza generazione ec. con gl' infrascritti patti, e condizioni.

1.° Che dovesse rilasciare al Convento detto Piero Pini,

e suoi eredi tutto lo speso nella fabbrica della Casa nuova, e resarcimento della Casa vecchia, e coltivazioni per laudemio, o entratura.

2.° Che in termine di due anni dal dì della presente Locazione dovesse fare due stanze da padrone, e la capanna da riporre lo strame.

3.° Che per annuo canone dovesse pagare ducati 60. di contanti di lire 7. per ducato, e para tre di capponi per carnevale.

4.° Che se il Convento per causa alcuna avanti la terminazione di detta terza generazione volesse ripigliare detto Podere fosse obbligato a rifare a d. Pier Pini, o suoi Eredi tutte le spese, che giustificatamente mostrerà aver fatto tanto nella fabbrica della Casa nuova, e resarcimento della vecchia, e coltivazioni, con bonificare però al Convento li ducati centocinque già fatti buoni a d. Pier Pini dal Convento, ma licenziandosi da per se, o da' chiamati prima che terminasse detta terza generazione, non potesse pretendere detto Pier Pini, o detti suoi eredi, o chiamati cosa alcuna, ma tutto vada in benefizio del Monastero, benchè fossero miglioramenti eccessivi.

5.° Che facendo debito due annate, o di tanta somma che ascenda a scudi centoventi, fattali prima l' intimazione giudiciale, e non pagando s' intendesse ricascato detto Podere a detto Convento, nè possa in tal caso nè d. Pier Pini, nè suoi Eredi pretender cosa alcuna dello speso come sopra.

6.° Che terminata detta terza generazione ritornasse detto Podere al Monastero con tutti i bonificamenti etiam eccessivi, senza che detto Pier Pini, o suoi eredi possa pretendere cosa alcuna come sopra.

7.° Che durante la detta locazione fosse obbligato detto Pier Pini conduttore, e chiamati a tutte le spese ordinarie, e straordinarie, imposizioni, ed altro che potessero occorrere

per detto Podere, eccettuata la Decima, quale detti Padri intendono e vogliono pagare di proprio.

Nell' anno 1778. valendosi i Padri del Carmine del patto espresso per cui veniva reciprocamente tanto ai Conduttori, che ai Locatori permesso di terminare l'affitto, con una disdetta precedente di un anno, alla terminazione di ciaschedun triennio, didissero per gli atti della Camera del Commercio sotto dì 17. Marzo, e 13. Aprile il detto affitto per doversi rilasciare detto Podere a' forma del convenuto, libero, vacuo, e spedito a tutto Ottobre 1779. in cui terminava il triennio corrente del tempo della fatta disdetta, offerendosi di rifare lo speso a forma del convenuto.

Si opposero i Pini alla disdetta, pretendendo che detta locazione non dovesse giudicarsi una locazione a triennio soggetta a libera disdetta dell' una, e dell' altra Parte, di triennio in triennio, come era il convenuto, ma una locazione a lungo tempo, o sia a terza generazione obbligatoria per l'una, e per l'altra parte fino al termine delle convenute generazioni, e come tale capace di trasferire dominio utile, e possesso nei Conduttori. Onde venisse a rimaner compresa nel disposto della Sovrana Legge de' 2. Marzo 1769. per la quale resta comandato al §. 18. = ivi = Che „ tutti i beni stabili di suolo di diretto dominio delle Ma„ ni morte, veruno eccettuato, dei quali *il dominio utile*, „ *ed il possesso* con titolo di *emfiteusi*, *livello*, *precario*, „ *o affitto perpetuo*, sia attualmente in mano dei laici, „ ancorchè resolubile, per i patti, e condizioni apposte nei „ contratti, si considerino come appodiati, e quasi allodiali „ dei Possessori, all' effetto che abbiano il pieno arbitrio di „ disporne come Beni proprj per atti tra i vivi, e di ulti„ ma volontà, salvo sempre l' interesse, e tutti i diritti, e „ prerogative, che per disposizione del Gius comune si „ competono *al Padrone diretto, ed all' Enfiteuta*, o *Li„ vellario* per natura del contratto *di emfiteusi*, o *livello*

„ *perpetuo* per la recaducità, per la rinnovazione necessa-
„ ria a favore di quelli, che hanno diritto di domandarla,
„ per la recognizione nei tempi convenuti per l'investitura
„ e per il canone, e laudemio. =

Ma comecchè questa eccezione era distrutta dalla chiara lettera dell' apoca de' 25, Novembre 1704. contenente espressamente una locazione a triennio col semplice patto della libera rafferma per un altro triennio, e così di triennio in triennio nel caso della non fatta disdetta, veniva perciò ad essere della più notoria insussistenza la detta eccezione, onde quella non ostante, fu da me confermata la disdetta per Sentenza proferita ne' 30. Settembre 1779.

Venendo ora ad esporre le ragioni del mio giudicato;

Non era, nè poteva essere in questione, che per la semplice locazione, o sia affitto a breve tempo, quale è il tempo del triennio, non si trasferisce dal Locatore nel Conduttore nè dominio utile, nè possesso, ma resta il pieno dominio, ed il possesso medesimo nel Locatore; altro non conseguendo il Conduttore a breve tempo, che la semplice detenzione per l'effetto di percipere il frutto, e possedendo a nome, e per la persona del Locatore, come per i *Testi espressi nella L. Qui ex conducto C. de usucap.* = ivi =
„ Qui ex conducto possidet quamvis corporaliter teneat, non
„ tamen sibi, sed domino rei credit possidere = *L. Qui universas ff. de acquir. vel omitt. possess. et L. Generaliter ff. eod.* fermano senza contradittore *Menoch. de recup. possess. remed.* 1. *n.* 63. *Posth. de manut. observ.* 16. *n.* 12. *Pacion. de locat. et conduct. cap.* 27. *n.* 30. *vers.* deducitur ita-
„ que ex praedictis juribus, quod locatio proprie nullam
„ transfert possessionem in conductorem, sed tantum opera-
„ tur eum habere detentionem corporalem, et pro domino
„ retinere = *Rot. Rom. cor. Coccin. dec.* 36. *n.* 3. *et cor. Buratt. dec.* 424. *n.* 5. *et cor. Cavaler. dec.* 446 *n.* 1. *t.* 474. *n.* 5. *et cor. Falconer. tit. de fideic. dec.* 30. *n.* 2. *vers.*

1

2

„ Conductor quippe non sibi, sed domino possidet = *et tit. de locat. et conduct. dec.* 3. *n.* 2. *et in rec. dec.* 351. *n.* 6. *part.* 11.

Nel che sostanzialmente differisce la locazione a breve
3 tempo dalla locazione, o sia affitto perpetuo, dall' emfiteusi, o livello, per i quali il dominio utile, ed il possesso resta trasferito nell' emfiteuta, livellario, e perpetuo affittuario, come bene avvertono *Fulgin. de jur. emphyt, prael. qu.* 1. *n.* 18. *Pacion. de loc. et conduct. d. cap.* 27. *n.* 30. = ivi = „ Secus autem in locatione ad longum tempus, quia ea cum „ transferat dominium utile in conductorem, ut dictum est „ supra *n.* 4. utique transfert in eum etiam possessionem „ naturalem, et tribuit, ut sibi tamquam utili dominio de- „ tineat = *Rot. dec.* 190. *n.* 1. *par.* 3. *rec. Sperell. dec.* 41. *n.* 26. *e* 27. *e nella Pisana Nullitatis Sententiae, et Locationis Conductionis* 13. *Gennajo* 1770. *av. Beltramini art.* 9. §. 129.

Le che succede ancora nel *precario*, o come altri chiamano *precaria*, della quale parla la Legge dei 2. Marzo 1769. contratto conosciuto dalle canoniche Leggi, esornate dal dotto *Gonzalez. in lib.* 3. *decret. tit.* 14. *cap.* 1. *de praecar. n.* 7. e solito praticarsi in molte regioni per cui i
4 beni vengono locati in perpetuo, con l' obbligo coattivo di fare la rinnovazione, non di ventinove in ventinove anni, come è di natura dell' emfiteusi, e dei nostri livelli, ma di cinque in cinque anni, secondo che bene fu avvertito, e deciso in interpetrazione della detta precisa Legge dei 2. Marzo 1769. nelle due conformi Decisioni emanate nella *Volaterrana Locationis quoad Praetensam Allodialitatem*, ed in specie nella prima del Supremo Magistrato dei 20. Giugno 1775. *Rel. il già Sig. Canc. Mansilli pag.* 24. §. *l'altra difficoltà ec.* confermata dal secondo Turno Rotale per Sentenza dei 18. Giugno 1776.

Nè parimente poteva essere in questione, che trattan-

dosi come sopra di una locazione triennale, non traslativa di dominio utile, nè di possesso nei laici, inallegabile rimaneva il disposto della Legge de' 2. Marzo 1769. che è limitata a quei contratti nominatamente espressi in d. Legge, per i quali il dominio utile, ed il possesso fosse stato trasferito nei laici, nè può comprendere le locazioni a breve tempo, nè qualunque altro contratto, mediante il quale non sia seguita la traslazione del dominio utile, e del possesso, come fu magistralmente deciso nella sopra accennata *Volaterrana Locationis nelle due Decisioni de' 20. Giugno 1775 e 18. Giugno 1776.* e prima era stato fermato nella *Florentina Intraturae 31. Marzo 1772. av. il già Sig. Audit. Rossi pag.* 12.

5

6

L' unica questione adunque, che si sarebbe potuta fare, se la lettera medesima del contratto, come sopra, non ne avesse rimossi i termini abili, sarebbe stata se il contratto, che cadeva in esame, fosse una locazione perpetua, o sia a terza generazione, come si pretendeva per parte dei Pini, o piuttosto una locazione a triennio, rinnovabile nel caso della non fatta libera disdetta dall' una, o l'altra parte.

Ma era troppo chiara l' insussistenza dell' assunto preso a sostenere dai Difensori dei Pini, che si trattasse di un livello obbligatorio dell' una, e dell' altra parte fino alla consumazione della terza generazione, quando il contrario veniva reso manifesto dalla più chiara lettera del contratto, e della convenzione, dalla quale non è lecito mai il dipartirsi, come ai termini del Testo nella *L. Ille aut ille ff. de leg. 3. §. Cum in verbis* = ivi = Cum in verbis nulla est „ ambiguitas, non debet admitti voluntatis quaestio = *et L. non aliter 67. ff. de legat. 3. De Valent. de ult. vol. vot. 39. n. 5. et Rot. cor. Molin. dec. 982. n. 15. e 16.*

7

Le parole con le quali era concepito il contratto di affitto di locazione riportate di sopra come si è osservato erano le seguenti = Dichiarasi per la presente ec. come la ve-

„ rità è, che il Molto Rev. P. Priore e PP. di S. Maria del
„ Carmine di Firenze danno, e concedono *in affitto* a Piero
„ ro Pini da Sivigliano il Podere ec. *per tempo, e termine*
„ *di tre anni*, e non si disdicendo l'una, e l'altra parte
„ un anno avanti s' intenda raffermato per altri tre anni, e
„ così vada seguitando di tre anni in tre anni, con patto
„ ancora, che possino subentrare in detta locazione i figlioli
„ di detto Piero Pini, e figlioli dei suoi figlioli maschi le-
„ gittimi, e naturali, con gl' infrascritti patti, e condizioni =

È proposizione tanto certa di ragione, secondo i principj più elementarj del gius nostro, quanto frequentemente
8 stabilita dai Dottori, e dai Tribunali, che siccome non può darsi contratto, ove non è un obbligazione assoluta induttiva di un vincolo di ragione, e di una precisa necessità, tanto nell' uno, che nell' altro contraente, *princip. tit. instit. de oblig. et L.* 108. §. 1. *ff. de verb. oblig. Connan. comment. jur. civ. lib.* 7. *cap.* 9. *n.* 3. *Pothier des obligations tom.* 1. *par.* 2. *chap.* 3. §, 2. *n.* 204. *et Rot. Rom. in rec. par.* 4. *tom.* 2. *dec.* 358 *n.* 1.

Così quando la locazione, e respettiva condnzione per un reciproco consenso obbligatorio è ristretta al solo termine del triennio, dopo il quale niuno dei Contraenti è nella necessità di continovare nella locazione, ma resta semplicemente convenuto, ohe volendo l'una, e l'altra Parte continuare per un altro triennio deva manifestare la sua volontà col non fatto della disdetta, cui le Parti diedero per convenzione un tale significato, in questo caso, siccome non vi è obbligazione assoluta, che per il triennio, e le rinnovazioni di triennio in triennio dipendono da una libera volontà da spiegarsi reciprocamente nel modo convenuto, o
9 sia col non fatto della disdetta, così il contratto di locazione obbligatorio, e induttivo di un vincolo di ragione è sempre limitato, e ristretto ad un solo triennio, e le loca-
10 zioni che piacesse di triennio in triennio di rinnovare, ma-

nifestando le Parti la loro reciproca volontà col non fatto della disdetta, sono tanti contratti separati, e distinti l' uno[10] dall' altro, posti in essere di triennio in triennio con un nuovo libero consenso spiegato col non fatto della disdetta, come opportunamente esaminando la natura di simili locazioni, o per occasione della Paolina Costituzione contenuta nella celebre *Extravag. ambitiosae de reb. eccl. non alien.* che proibisce sotto l' assoluta irritazione del contratto, qua-[11] lunque locazione dei beni della Chiesa per un tempo maggiore del triennio, o per occasione di portare all' esame, se sia dovuta la gabella prescritta dalli Statuti, per le loca-[12] zioni eccedenti il quinquennio, dalle quali và esente la locazione ristretta al solo triennio, o respettivo quinquennio, cui fu determinata per patto, che nonostante che si aggiunga la convenzione, che non facendosi la disdetta dall' una, o dall' altra parte un certo tempo avanti la terminazione[13] del triennio, o quinquennio, s' intenda raffermata per altro triennio, o quinquennio, il contratto rimanga sempre limitato ad una locazione triennale, o quinquennale, per l' accennata ragione, che le rafferme dipendono dal libero consenso nuovo dell' uno, o dell' altro contraente, manifestato di tempo in tempo nella forma convenuta, parlando ai termini della *d. Extravag. ambitiosae*, egregiamente spiegano *Bald. in L. Plurib. §. De hac stipulat. ff. de verb. oblig. et in Leg. Voluntas n. 6. vers. idem puto ff. de fideic. Alexand. cons. 50. n. 13. lib. 5. Riminald. sen. cons. 16. n. 9. Pignattel. cons. canon. 93. n. 234. e 235.* ove che più fortemente = ita dicendum est, quia alias fieret fraus Legi, „ quae prohibet locationes ultra triennium = *De Luc. de locat.*[14] *disc. 22. sub n. 3. vers.* = Aut conventio obligatoria est ad „ solum tempus permissum unius triennii, futura vero con„ tinuatio reposita est in libera utriusque contrahentis vo„ luntate, et tunc nulla videtur adesse prohibitio, vel frau„ dis ratio, quia in effectu finita prima locatione, et par-

„ tibus contrariam voluntatem non declarantibus, relocatio
„ pro novo triennio inducta dicitur, tamquam contractus
„ omnino novus, nunc oriens per novam, ac liberam volun-
„ tatem, ita tacite, ac per actum facti explicatam, itaut
„ praecedens pactum in prima conventione contentum aliud
„ in effectu continere non dicatur nisi explicationem futurae
„ voluntatis, ita cum silentio, seu non facta disdicta demon-
„ stratae etc. = *Pacion. de locat. et conduct. cap.* 14. §. 2. *n.*
4. *et seq. Constant. vot. dec.* 181. *n.* 5. *vers* = Quia obie-
„ ctum procederet, quoties locatio prorogata ad aliud trien-
„ nium esset praecise arctatoria, et obligatoria Ecclesiae, ac
„ loci ecclesiastici, itaut volens ab illa resilire non posset,
„ tali quippe casu subiaceret solemnitatibus dictae extrava-
„ gantis ambitiosae, et sine illis facta non subsisteret, secus
„ dum prorogatio locationis ad aliud triennium hoc casu,
„ ut dependens a mera, ac libera voluntate ecclesiae non
„ inducit aliquam coactionem, vel fraudem, unde non su-
„ biicitur dispositioni *Extravag. ambitiosae etc.* =

Ed ai termini delli Statuti delle Gabelle *Cepparell resol. civ. cons.* 85. *n.* 7. *e* 8. ove che ciò procede non
15ostante che mediante il detto patto della non fatta disdet-
ta, la locazione fosse continovata per cento, e mille anni
„ ivi „ Nam si constet primo loco locationem ad breve tem-
„ pus factam fuisse, licet brevi tempore terminato, in ea
„ per centum, et mille annos continuatum fuerit, ut supra
„ dictum est, numquam ex tali continuatione affictus perpe-
„ tuus resultat, quia ut in nostris terminis ait *Bald. cons.*
16„ 116. *n.* 1. *vers. status enim vol.* 1. status primordialis
„ obligationis semper eam sequitur, nec tractu temporis mu-
„ tatur etiam ex persona successoris, quia ut tradit *Card.*
„ *De Luc. d. disc.* 22. *n* 2. *vers* = Aut conventio L. si
„ prima locationis conventio est solum obligatoria ad tem-
„ pus promissum unius triennii, futura vero continuatio re-
„ posita in utriusque contrahentis libera voluntate, nulla

„ tunc videtur adesse fraudis ratio, quia in effectu prima
„ locatione finita, et partibus contrariam voluntatem non
„ declarantibus renovatio pro novo triennio inducta dicitur
„ tamquam contractus omnino novus, tunc oriens per novam,
„ ac liberam voluntatem, ita tacite per actum facti explica-
„ tam L. et dictam distinctionem sequuta est *Rot. etc.* = E
questo è ciò che costantemente è stato risposto dal Tribunale Camerale delle Gabelle de' Contratti, come apparisce fermato dal celebre *Aud. Fiscale Vinta in una sua Relazione de- 2. Giugno* 1592. *in filza* 19. *di referti al n.* 714 *in Causa Scorzini, e Medici vers.* = non quando si con-
„ viene, che non si disdicendo si abbia per rilocata, poten-
„ do ciascuna delle Parti disdirla dentro a sei mesi per co-
„ modità loro, perchè in questo caso non si può considera-
„ re alienazione, ma una semplice locazione di cinque anni
„ a breve tempo ec. = *dell' Audit. Fiscale S. Cosci in una sua Relazione de'* 18. *Marzo* 1651. *in filza* 47. *al n.* 134 *in Causa Alberghetti* = ivi = E' da avvertire, che precisa
„ mente le Parti non hanno voluto che detta locazione du-
„ ri più di cinque anni, mentre hanno fatto il patto di
„ poterla disdire, il qual patto è contrario alla parola *pre-*
„ *cisamente* ec. nè ostano le parole *altrimenti s' intenda*
„ *durar sempre*, poichè durar sempre se non sarà disdetta,
„ talmente il durar sempre dipende dalla condizione di non
„ disdirla, e se non si disdice durava, ma disdicendosi fini-
„ va, dimodochè quel *sempre* è sotto condizione ec. =

E similmente ne' 30. Aprile 1738. fu detto = stante 17
„ l'essere in facoltà del Conduttore di poter disdire il det-
„ to affitto avanti la terminazione del quinquennio non po-
„ tersi dire affitto a lungo tempo ec. =

E finalmente dalla Camera Granducale ne' 17. Marzo 1773 in Causa Gabelle, e Clemente Domenico Gherardi fu deciso non esser luogo alla gabella dell'affitto di un podere 18 concesso al fu Clemente Gherardi seniore dal Capitolo di

S. Lorenzo, sotto dì 5. Gennajo 1710. da durare di tre in tre anni fino in anni cento, col patto però, che potesse disdirsi dall'una, e dall'altra parte, sul riflesso che questo affitto mediante il patto della disdetta poteva essere un breve tempo, mentre era in facoltà de' Contraenti di farlo cessare ad ogni loro arbitrio, a forma delle convenzioni etc.

E sotto dì 29. Settembre di detto anno dai Residenti Legali nel Magistrato de' Pupilli fu dichiarato, che la Scritta celebrata dai Sigg. Canonici, e Capitolo di S. Lorenzo col Sig. Clemente Gherardi seniore sotto dì 5. Gennajo 1710. contenesse un semplice affitto triennale, non ostante l'eccezioni state opposte per parte del Sig. Clemente Gherardi ec.

Ed al preciso effetto di determinare, se la locazione potesse dirsi perpetua, o a lungo tempo, e capace di trasferire il dominio utile, o possesso necessario per rimanere compresa nella sopra lodata Legge delle Manimorte, la *Rota nostra* nella più volte accennata Causa *Volaterrana Locationis quoad praet. allodialitatem*, ed in specie nella *prima Decisiome de'* 20. *Giugno* 1775. *av. i Sigg. Auditori Luci, Vinci, e Mansilli pag.* 9. §. = E siccome è fuori di „ controversia, che la nuova locazione, che si pretende in- „ dotta in forza dell'accennato patto è un contratto del „ tutto nuovo posto in essere da un nuovo consenso = e nella *seconda de'* 18. *Giugno* 1776. *av. i Sigg. Audit. Brogiani, Buratti, e Morelli Relat.* §. *E perciò non potendosi ec.*

Non potendo i Difensori dei Pini plausibilmente impugnare proposizioni sì certe, e notorie si rivolsero a sostenere.; o che la locazione della quale si trattava, sebbene come ristretta al triennio col patto della rafferma nel caso della non fatta disdetta, dovesse giudicarsi a forma di ciò che si leggeva convenuto una locazione triennale, e così incapace di trasferire dominio utile, e possesso, e rimanere compresa nel disposto della Legge del 1769. ciò nonostante un diverso giudizio dovesse formarsi nel nostro caso, e credere

una locazione sostanzialmente opposta alla convenuta, e induttiva di una obbligazione perfetta, e irretrattabile fino alla terminazione della terza generazione, perchè in un contratto diverso, ed obbligatorio fino a principio alla necessaria continuazione fino al termine della terza generazione di Piero Pini conduttore, venisse trasformato dai patti, e convenzioni inserite nella detta locazione; o perchè in ogni caso la locazione a triennio, col patto della rinnovazione nel caso della non fatta disdetta, dovesse credersi simulata, e fatta per semplice apparenza in frode delle Leggi, non meno civili, che canoniche proibitive della locazione a lungo tempo dei beni delle Chiese, ma che veramente fosse stata intesa, e convenuta una locazione, o livello coattivo fino in terza generazione.

Ma tanto il primo, che il secondo assunto facilmente si scuopriva destituto di ogni legale fondamento.

E quanto al primo è massima costante di ragione, che allora i patti, e le convenzioni inserite in un contratto possono farlo passare in un contratto diverso dal nominato,[19] quando si oppongono, e distruggono i requisiti sostanziali del contratto nominato, non già quando i patti, e le convenzioni, fermo stante il sostanziale del contratto nominato,[20] riguardano cose accidentali, e dependenti dal libero volere delle Parti, ancorchè deroghino a ciò che è naturale del contratto nominato, come bene avvertono *Salycet. in Leg. fin. n.* 4. *e* 5. *C. de contrah. empt. Gloss. in Leg. In vendentis vers. accidentale autem, ibiq. Salycet. n.* 3. *vers. oppono quinto etc. Bald. n.* 23. *vers. sed dic. q. Gloss. et n.* 15. *vers. quarto oppono C. de contrah. empt. Casareg. de commerc. disc.* 34. *n.* 56. *Pacion. de locat. cap.* 16. *num.* 30. *Rot. Rom. dec.* 37. *n.* 6. *e* 7. *par.* 4. *tom.* 2. *et dec.* 172. *n.* 21. *e* 22. = ivi = Veraque est, et „ debet intelligi doctrina *Socini* quando remissum fuit ali„ quid accidentaleo ontractus in arbitrium tertii, ut puta

„ mensuratio praestatio fidejussorum etc. tunc enim con-
„ tractus cum sit perfectus semper valet, et remissio huju-
„ smodi qualitatis accidentalis, quae non substantiat con-
„ tractum. =

Così requisiti sostanziali del contratto di compra, e
21 vendita sono la cosa certa, il prezzo certo, il reciproco consenso certo in una cosa certa, per un certo prezzo concordato, *Leg.* 1 *e* 2. *ff. de contrah. empt. Leg.* 8 *ff. eodem Leg.* 72. *Cod. Heinecc. instit. tit.* 24. *de empt. et vendit.* §. 900. *et in rec. dec.* 32. *n.* 1. 2. *part.* 4. *tom.* 2. Natu-
22 rale poi del contratto di compra, e vendita è l'obbligo dell' evizione, o sia della refezione dei danni, e interessi in caso che resti evitta al compratore la cosa al medesimo venduta *Leg. Non dubitatur Cod. de evict. Leg. Exempto ff. de act. empt.*

Se in un Contratto nominato di compra, e vendita resterà convenuto, che il compratore non deva pagare alcun prezzo; o che venga trasferito il dominio della specie inestimata senz'obbligo di pagarne alcun prezzo, o se si farà dependere la vendita di una cosa certa stimata un certo prezzo, della libera volontà del venditore, o compratore, o di uno di essi, nonostante che il Contratto sia nominato di compra, e vendita, o passerà nel Contratto di donazione, cu
23 conviene la gratuita traslazione del dominio di una specie estimata, o inestimata senza veruna correspettività al pagamento di certo prezzo concordato, o mancando di un reciproco simultaneo consenso assoluto obbligatorio, nulla porrà in essere, e si avrà per non fatto *L. Si merces in princ. ff. locati*, *Altograd. cons.* 10. *n.* 8. *Barbos. in L. in vendentis*, *Cod. de contrahend. empt. Harprect. in instit lib.*3. *tit. de empt.* §. *Pretium. et* §. *emptio*, con i concordanti presso *l'Altimar. de nullit. contract. tom.* 2. *rub.* 1.
24 *par.* 2. *qu.* 15. *n.* 72. Ma resterà il contratto nel carattere di compra, e vendita, nonostate che sia aggiunto il patto

accidentale, che il compratore sia obbligato a retrovendere dentro un certo termine; se il venditore imporrà a suo favore una servitù sul fondo venduto; se per patto il Compratore deva oltre il prezzo concordato dare una somma o per ragione del comodo, che esso riceve nell' acquisto, o dell' incomodo, che ne risente il Venditore nello spogliarsene; patti tutti, che come accidentali, e non opposti ai sostanziali della compra, e vendita, non fanno passar la medesima in un contratto diverso. *Gabriel. cons.* 168. *qu.* 2. *n.* 15. *lib.* 1. *Rot. Rom. cor. Ottobon. dec.* 121. *n.* 14. *De Comitib. dec. Senen.* 9. *n.* 22. ove i Concordanti; e l'istesso procede se per un patto accidentale liberamente convenuto, sia pattuito non dover essere tenuto il Venditore dell' evizione, sebbene questa sia di natura del Contratto, quale rimane nel carattere di vendita, non ostante detto patto. *L. Emptorem* 12 §. *fin. vers. ibidem ait ff. de act. empt. Mangill. de evict. qu.* 160. *num.* 20. *Rot. in rec. dec.* 138 *num.* 37. *part.* 17. = ivi = Absque eo quod repugnet pactum, „ quod de evictione non teneatur, quia permissum est do„ minis sub tali pacto res suas valide alienare. =

25

26

27

Con la scorta di queste notissime teorie, immuni da ogni questione, facile era il discoprire la manifesta insussistenza del primo assunto.

I sostanziali requisiti del contratto di locazione, che come è di gius notissimo, in molte cose è simile alla vendita a riserva della traslazione del dominio, e del possesso, che come sopra non passa nel Conduttore a breve tempo, *Altimar. de nullit. contract, tom.* 4. *rub.* 1. *part.* 2. *qu.* 17. *num.* 41. *et num.* 77.

28

I requisiti sostanziali, dissi, sono il fondo certo, la certa mercede, per la quale sia fatta la locazione, ed il consenso reciproco, ed informato dai patti nei quali concordarono i Contraenti, fra i quali il principio, e il termine della locazione *Altimar. loc. supr. cit. num.* 2. *sub num.* 98

29

Surd. cons. 400. *num.* 9. *Carocc. de locat. et conduct. tit. de substant. locat. num.* 9. *Pacion. de locat. cap.* 16. *n.* 8. *Adden. ad dec.* 420. *n.* 22. *part.* 4. *tom.* 2. *rec.*

Tutti i patti, che sono considerati in contrario nulla alterano la certezza della cosa locata, la convenuta pensio-30ne, o mercede, nè il consenso ristretto al tempo dei tre anni con il semplice patto della libera volontaria rafferma di triennio in triennio da spiegarsi dall'uno, e l'altro contraente nel modo concordato, dunque per se era manifesto, che 31non potevano detti patti proporsi come capaci di far passare una locazione a triennio, e dal reciproco consenso dei contraenti limitata al tempo di tre anni, in un contratto sostanzialmente diverso, quale è il livello, o locazione obbligatoria in perpetuo, o sia fino alla durazione della terza generazione.

Che anzi, essendo non solo limitato il consenso al solo tempo di tre anni, ma per patto espresso convenuta in ogni triennio la libertà dell'una, e dell'altra parte di disdire la locazione con la chiara convenzione, che solo s'intendesse raffermata per un nuovo consenso ad altro triennio nel caso, che non fosse fatta la disdetta; tanto era opposto alla volontà per consenso reciproco passata in contratto il pretendere, che dopo il triennio ci fosse un obbligo di con-32tinovazione, ed un contratto induttivo di vincolo di ragione, quanto la necessità di continuare la locazione è opposta alla libertà manifestabile con la convenuta libera disdetta, come bene avverte il *Constant. vot. decis.* 181. *n.* 5. *vers.* = Secus dum prorogatio locationis ad aliud triennium „ est prorsus voluntaria, dum ecclesia per disdictam potest 33„ ab illa recedere per secundum triennium ut dependens a „ mera, ac libera voluntate ecclesiae non inducit aliquam „ coactionem = e come si è accennato, che non può darsi ven-34dita, non ostante il concorso della cosa certa, e prezzo certo, se questa sia rimessa nella libera volontà del compratore, o del

venditore, così non può darsi locazione dopo un triennio quando la rafferma per altro triennio è rimessa nella libera volontà, ed arbitrio, non di uno, ma di tutti due i contraenti da spiegarsi col non fatto della disdetta, come generalmente per il Testo nella detta *L. Si merces ff. locati*, e nella *L. Sub hac condit. 7. ff. de oblig. et act.* fermano *Gratian. cap.* 534. *Rot. Florent. cor. Magon. dec.* 49. *n.* 18. con altri presso l' *Altimar. de nullit. contract. rubr.* 1. *part.* 2. *qu.* 17. *n.* 100. *e* 101. e considerando la libera volontà rilasciata all' uno, ed all' altro contraente, dal patto della rafferma, nel caso di non fatta disdetta, precisamente stabiliscono le autorità sopra riportate al §. *E' proposizione ec.*

Ma oltre questa risposta per se bastante a concludere l' insussistenza del primo contrario assunto, prendendo in esame particolare ciascheduno dei patti rilevati dai Difensori dei Pini.

Il patto che il residuo del danaro speso da Pietro Pini dovesse rilasciarsi presso i Religiosi per durante il tempo della nuova locazione, o sua volontaria rafferma, nulla affatto si oppone al sostanziale consenso limitato al tempo del triennio col patto della libera rafferma nel caso di non fatta disdetta; che anzi confermava semprepiù la restrizione del detto consenso obbligatorio per il solo triennio, quando nel caso della disdetta, che fosse fatta dai Religiosi locatori, si conviene della restituzione delle spese secondo la giustificazione da farsene.

Ed era notabile, che questo patto non solo era un accidentale non distruttivo del limitato consenso, ma era ancora assistito da tutta la giustizia; perchè a misura delle fatte spese, o in coltivazioni, o nei comodi della Casa, sarebbesi dovuto crescere l' annuo affitto; onde quando si teneva ferma la mercede annua di scudi sessanta, convenuta nella prima locazione di detto Effetto fatta nel 1695. con Antonio Mori, era della giustizia, che non dovessero i Padri obbli-

garsi a rimborsare il Pini del danaro speso in detta Causa, quando per tutto il tempo, in'oni fosse stata di triennio in triennio rinnovata la detta locazione, l'utile di questa spesa rimaneva al conduttore senza un proporzionato aumento di mercede.

E nulla concludeva, che questo rilascio di esazione dello speso fosse convenuto con l' espressione *per laudemio*, o *entratura*.

36 Perchè è vero, che il proprio laudemio fu introdotto originalmente dall' uso, nella vera, e propria enfiteusi, che porta la concessione del dominio utile di un Fondo sterile, dato a migliorare con un' annua tenue prestazione, in som-37plice prestazione, in semplice recognizione del dominio diretto, e che suol pagarsi nell' ingresso del contratto in premio della *laudazione*, o sia consenso, ed approvazione di un tal contratto, e questo è ciò, che soltanto fermavano le Autorità in contrario allegate, come dal riscontro delle medesime.

Poichè il *Fabbro in Cod. lib. 4. tit. 43. defin. 1. n. 18 e defin. 4. n. 1.* parla in astratto, e nulla di più ferma, se 38 non che nella vera enfiteusi il laudemio si paga per il consenso che si presta dal Padrone diretto nell' alienazione dell' utile dominio riconosciuto da chi riceve l' enfiteusi, e così il *Fabbrò* suppone fuori di questione il contratto di vera enfiteusi.

La *dec. 791. av. Lancetta n. 15. tom. 2.* nel caso della quale la questione era se il diretto dominio dei beni esistenti in un certo Castello, appartenesse al Feudatario del medesimo, o sivvero il pieno, e libero dominio di tali beni fosse appresso i Comunisti, decise in favore del Feudatario, e fra le altre congetture, ed argomenti che si adducono in detta Decisione per provare che il dominio diretto era appresso il Feudatario, e per escludere la libera pertinenza dei suddetti beni ai Comunisti al *n. 15.* adduce la seguente = ivi = nihil

„ enim magis adversatur naturali bonorum libertati, et allo-
„ dialitati, quam solutio laudemii, et necessitas petendi al-
„ terius consensum. =

Nel caso del *Valenti de contract. vot.* 11. *n.* 20. *tom.* 1. *et n.* 37. era certo che il contratto del quale si trattava era di enfiteusi, onde la questione si riduceva unicamente a riconoscere, se atteso l' essere la detta enfiteusi ereditaria trasmissibile in tutti gli eredi, e successori, dovesse pagarsi il laudemio dall' estraneo, nel quale col titolo di donazione *inter vivos* era stata la medesima trasferita, e sostenendo il *Valenti*, che il laudemio era dovuto, perchè si trattava di traslazione fatta nell' estraneo per un atto fra i vivi, passa inoltre ad accennare, che l' istesso sarebbe dovuto procedere ancora nel caso, che la traslazione fosse stata fatta nell' estraneo per ultima volontà, ed in questa occasione al *n.* 20. *et seq.* ne adduce la ragione con le appresso parole, che sono quelle, che si portavano dai Difensori del Pini = ivi =
„ et recte quidem, nam laudemium causam habet a trans-
„ latione dominii. =

Nel caso delle due *dec. cor. Ratto dec.* 64. *n.* 1. *tom.* 1. *et dec.* 127. *tom.* 2. una confermatoria dell' altra, non vi era dubbio, che il contratto portasse una concessione perpetua, il dubbio si riduceva a determinare se il contratto fosse di locazione perpetua, o piuttosto di vera, e propria enfiteusi. Diede causa alla questione la pretensione che dal Luogo Pio concedente fu promossa contro l' altro Luogo Pio in cui erano passate le ragioni del contratto, dei laudemj, e quindemj arretrati; e la Rota decise, che appunto perchè non erano stati pagati i laudemj, e quindemj si doveva giudicare la concessione una locazione perpetua, nella quale non sono dovuti i laudemj, e quindemj, come si premette nell' una, e nell' altra *dec. al n.* 1. e che concludono, che il laudemio che si paga per la vera, e propria enfiteusi, non è dovuto per natura del contratto, e senza un patto espresso, neppure nella locazione perpetua.

Tutte queste autorità adunque nulla concludono di più se non che nella vera, e propria enfiteusi è dovuto, ed è solito pagarsi il laudemio.

Ma non è però che alcuno abbia mai asserito, che per un patto accidentale non possa convenirsi una specie di laudemio, o entratura ancora nella locazione, o che abbia negato che possa nella locazione ancora esser dovuto un laudemio, o alcuna entratura in forza della convenzione, come bene osserva il *Pacion. de locat. et conduct. cap. 3. n. 55* = ivi = sed non multum urget, quia non repugnat naturae 43„ locationis, quod in ea tale pactum (solvendi laudemium) „ apponatur. =

Onde è che anche nell' istessa enfiteusi, nei diversi casi, nei quali secondo l'uso, il laudemio non sarebbe dovuto, è permesso per un patto accidentale il convenirlo, come osserva il *Fulgin. de jur. emphyt. tit. de laudem. qu. 8. n. 51.* = ivi = Sed si cautum sit ut in casibus, in 44 quibus, laudemium non debetur, nihilominus solvatur domi„ no laudemium, mediante tali expressione debebitur, quia „ tale pactum afficit promittentem, et ejus haeredes. =

Lo che più fortemente procede nel nostro caso, nel quale, ciò che fu nominato laudemio fu detto impropriamente e fu spiegato col termine alternativo, o *entratura;* perchè 45 il vero, e proprio laudemio, come dovuto in premio del consenso, o sia laudazione non è soggetto a restituzione, dove all' incontro queste spese, che si dicono di rilasciarsi per laudemio, o *entratura*, si conviene che siano restituite ai Pini nel caso della disdetta, che di triennio, in triennio fosse stata fatta al Conduttore, o suoi figli, o nipoti maschi, dai Religiosi locatori.

Dell' istessa natura di patto mero accidentale era l'altro, che dovessero cedere a comodo del Convento le dette spese, e miglioramenti, nel caso, che la triennale locazione fosse rimasta disdetta dal Conduttore, o espressamente, o

equipollentemente con non pagare il convenuto affitto di due anni, nonostante l'intimazione, o quando i Padri si fossero contentati, con non fare la disdetta, di raffermare di triennio in triennio la locazione per l'istessa annua mercede per tutto il tempo della vita del detto Pini, e suoi figli, e nipoti maschi.

Perchè questa convenzione pure nulla interessa la sostanza del contratto, e del consenso limitato ad una locazione triennale, e rinnovabile di triennio in triennio per una libera volontà di ciascun Contraente; e non contiene che una accidentale convenzione importante una donazione condizionale non proibita convenirsi colla Chiesa nel tempo dell' apoca, come nonostante detto patto rimanere la locazione meramente triennale, e bene stabilisce col *Pacion. de locat. cap.* 54. §. 3. *n.* 1. *il Cepperell. d. resol. fiscal.* 85 *n.* 11. *et* 12. §. = Quod attinet ad melioramentorum refe-„ ctionem in casu disdictae, id locationem ad breve tempus, „ in affietum perpetuum non transformavit *Pacion. etc.* = Ed è notorio che tuttogiorno un simil patto viene praticato nelle locazioni a breve tempo col patto della disdetta, con l'oggetto nel Conduttore di farsi quei comodi, nei quali non si indurrebbe altrimenti a spendere il locatore, e di facilitare la continuazione per libera rinnovazione di tempo in tempo per il mezzo della non fatta disdetta, alla quale più facilmente s'induce il locatore per la speranza di lucrare i miglioramenti, dei quali ne sia fatta una donazione, e rilascio dependente dalla condizione della non fatta disdetta, e nonostante il qual patto costantemente dai Tribunali sì camerali, che deputati alla decisione delle controversie frà i Privati, è stato risposto la locazione rimanere triennale, o quinquennale, come dalle soprariferite sentenze del Tribunale delle Gabelle, e fu risoluto nel caso del *Cepperell.* secondo che egli attesta.

46

E male si proponeva, che questo patto del rilascio dei

miglioramenti anche eccessivi fosse almeno connaturale all' enfiteusi.

Perchè oltre il non esser ciò di veruna rilevanza all' effetto di che si tratta, come sopra si è osservato, non è neppur vero, che la perdita dei miglioramenti anco eccessivi, sia di natura dell' enfiteusi, essendo di gius volgato, che 47 quantunque l' enfiteusi sia un contratto a migliorare, non dispensa però il Concedente dal rifare agli eredi del migliorante in caso di qualunque resoluzione del contratto, gli eccessivi miglioramenti, come per il Testo nella *L. colonus ff. locati* fermano *Pacion. de locat. et conduct. cap.* 34. §. 2. *n.* 13. = ivi = tamen haec obligatio meliorandi ex natura „ contractus emphyteutici non extenditur ad melioramenta 48 „ magni valoris, sed restringitur ad impensam modicam, „ *Barbos. ec.* et proinde si fecerit meliorationes magnas in „ fine emphyteusis eas retinet, deducta illa parva quantita- „ te ad quam tenebatur = *Rot. Rom. in rec. par.* 2. *tom.* 1. *dec.* 349. *n.* 1. *vers.* = ratio fuit quia melioramenta sunt „ propria emphyteutae, et transeunt ad quoscumque haere- 49 „ des, et successores = *dec.* 116. *n.* 25 *par.* 6. *Rot. Rom. cor. Molin. dec.* 1222. *n.* 26. ove i concordanti.

Onde è che nell' enfiteusi ancora i grandiosi miglioramenti, e spese non si acquistano al concedente per natura del contratto enfiteutico, ma per un patto accidentale, ed 50 in forza di una libera convenzione, quando sia stipulata nel contratto, come bene avvertono *Pacion. de locat. et conduct. d. cap.* 34. §. 2. *n.* 16. = ivi = necessaria igitur est „ expressa conventio quod domus, seu alia res emphyteutica „ devolvatur cum melioramentis, et tunc debentur domino „ tamquam pars pretii ec. adeout ad hoc ut devolvantur om- „ nia, necesse sit ut exprimatur in pacto = *Cyrocc. d. cept.* 57. *n.* 21. *Rot. cor. Duran. dec.* 338. *n.* 20. *Rot. in rec. dec.* 60. *n.* 8. *et seq. par.* 5. *tom.* 1. *vers.* = non obstat „ quod in re emphyteutica fuerint facta melioramenta, quae

„ regulariter refici debent, *L. ec.* quia non procedit quando, „ prout in casu nostro fuit adpositum pactum reversionis una „ cum melioramentis, tunc enim non pertinent ad haeredem „ melioramenta, sed efficiuntur domini directi =

Dell' istessa irrilevanza era il patto, che i conduttor fossero obbligati durante la locazione triennale, e sua libera rinnovazione a tutte le spese ordinarie, e straordinarie che potessero occorrere per il podere locato a riserva della decima; perchè questo patto, sebbene non conforme al naturale della locazione a breve tempo, si riconosce compatibilissimo con la sostanza di esso, e frequentemente praticato, attesochè il pagamento di tali spese portato nel conduttore, stà in luogo di parte dell' annua pensione, o sia annuo affitto, che per detto patto viene a rimanere diminuito di quella maggior somma, che senza il detto patto sarebbe stata concordata, e convenuta, come avverte il *Pacion. de locat. et conduct. cap.* 12. *n.* 19. *et cap.* 14. §. 10. *n.* 26. *Constant. ad Stat. urb. adnot.* 22. *art.* 2. *n.* 116. *vers.* = tamen contrarium tamquam verius tenendum, et interpretari debet 15 „ pactum praedictum potius favore locatoris, nam stante assumptione talis oneris reficiendi viam, videtur domus data „ conductori in locationem pro minori pensione =

Lo che nel nostro caso si riduceva ad una positiva evidenza di fatto, perchè avendo i Religiosi nei due triennj, nei quali in vigore dell' altra scritta di locazione triennale con il medesimo Pini stipulata sotto dì 16. Luglio 1698, e che non era in questione contenere una mera locazione triennale, ottenuta dai Locatori la somma di scudi 105. per nuove coltivazioni, e spese fatte nella casa, sarebbe stato della giustizia commutativa, che a proporzione della detta spesa dai Locatori fatta in detti miglioramenti, si aumentasse nella nuova scritta di affitto del 1704. l' annua mercede; onde se questa fu tenuta ferma nella stessa somma di scudi 60, voleva la giustizia che i Padri fossero corrisposti del mag-

gior frutto dovuto per i fatti miglioramenti, almeno con portare a carico del conduttore le dette spese, e gravezze a riserva dell' annua decima.

Si proponeva finalmente per un riscontro di locazione a principio obbligatoria fino alla terza generazione, la dichiarazione che nella detta locazione triennale è da doversi intendere raffermata di triennio in triennio, nel caso di disdetta non fatta un anno avanti alla scadenza, potessero subentrare i figli, e nipoti maschi di detto Piero Pini, quasichè questa facoltà di subentrare rimanesse altrimenti inutile, e superflua.

Ma oltrechè quando è chiara la lettera della locazione ristretta al triennio col patto della rafferma, nel solo caso di non fatta disdetta, l' istessa facoltà di subentrare accordata ai figli, e nipoti non veniva a contener altro, che una facoltà di subentrare in una locazione così qualificata, e condizionata; onde in forza dell' istessa facoltà venivano essi pure a conseguire il medesimo diritto di liberamente disdire l' affitto in ciaschedun triennio, ed oltre la risposta, che contro la chiarezza della letterale restrizione al triennio, non prorogabile che con una libera volontà, inutile rimaneva qualunque raziocinio, come oltre i Testi soprallegati, beno rispondono *Polit. de detract. dissert.* 1. *n.* 55. *tom.* 1. *vers.* „ dumque certi omnino sumus de eo non tantum quod fa-
52 „ cere voluit, sed quod inter ipsos revera fecit, inutilis ple-
„ ne redditur ad conicturas, et argumenta recursus = *Rot. Macerat. apud Vinciol. dec.* 78. *sub n.* 5. *vers. constito*, *Rot. cor. Peuting. dec.* 483. *n.* 7. non sussisteva il supposto della pretesa inutilità della detta dichiarazione.

53 Egli è fuori di ogni dubbio, che il patto stipulato con Piero Pini, cioè che il non fatto della disdetta spiegasse il reciproco consenso nella rafferma per un altro triennio, senza la detta dichiarazione, non avrebbe avuta veruna forza quanto ai figli, e successori di Piero Pini, col quale fu con-

cordato; essendo altrimenti un patto personale, e ristretto alla persona di quello con cui fu stipulato, e perciò capace di obbligare la di lui persona con una semplice azione personale *ad factum*, non transitoria nei di lui eredi, e successori, come puntualmente fermano *Ruin. cons.* 167. *n.* 13. *lib.* 1. *Gabriel. cons.* 72. *n.* 1. *et cons.* 68. *n.* 10. *lib.* 2. *Mantic. de tacit. lib.* 22. *tit.* 23. *n.* 16. *Pacion. de locat. cap.* 63. *n.* 15. *et seq. vers.* = praeterea praedictum pactum „ non mutat in aliquo naturam contractus ec. et respectus „ rei non tribuit aliquod jus, sed solum tribuit actionem „ personalem ad factum renovationis *Angel. ec.* hinc infer„ tur quod pactum praedictum non ligat successorem singu„ larem in quem non transit actio personalis, *L. fin. ec.* et „ proinde non potest vigore dicti pacti agi contra successo„ rem singularem in dominio rei locatae, neque contra ter„ tium successorem in bonis, cui nempe bona ipsa fuerint „ locata ec. = *Rot. Rom. cor. Ludovis. dec.* 567. *n.* 2. *et in rec. dec.* 215. *n.* 2. *par.* 1. *tom.* 1. *et dec.* 10. *n.* 4. *par.* 9. *tom.* 1. *vers.* = secundo tale pactum renovandi non indu„ cere obligationem realem, sed tantummodo actionem per„ sonalem ad factum, nec ideo ligare successorem *Dec. ec.* = E la detta *Volaterr. Locationis quoad praet. allodialitatem de'* 20. *Giugno* 1775. *av. Mansilli pag.* 2. §. = Ma fa„ cile fu il discoprire l' insussistenza di questo ricorso, ri„ flettendo che sebbene il contratto di locazione espressa, „ fatto dagli Amministratori dei beni delle Chiese, obblighi „ i successori nel Benefizio, o nel Vescovado, ciò però non „ procede in quei patti, che vanno a determinare, e stabi„ lire la forma, con la quale spiegare fra i contraenti reci„ procamente il loro consenso per un nuovo contratto di lo„ cazione, e conduzione ec. e ciò per la convincentissima „ ragione, che quel che riguarda la volontà, e la determi„ nazione di un segno concordato fra le Parti per manife„ starla, è meramente personale, e non può oltrepassare la

54 55 56 57 58 59 60

„ persona con la quale fu convenuto „ che però non può la 61 detta dichiarazione mai dirsi inutile, quando era opportuna per togliere detta eccezione, o (quanto basta) il dubbio della medesima.

Non vi era adunque nè patto, nè espressione nel contratto del 1704. che si opponesse alla sostanza di una locazione posta in essere da un consenso limitato al loro tempo di tre anni, e che distruggendo la chiara facoltà liberamente preservata ai due contraenti, o di terminare la locazione in ciaschedun triennio, o di raffermarla per un altro triennio, spiegando il reciproco nuovo libero consenso col non fatto della disdetta, potesse convertire il contratto in un livello obbligatorio a principio fino a terza generazione.

Quello che non poterono ottenere i Difensori dei Pini per mezzo dei patti, e delle convenzioni inserite nel contratto, pretesero poterlo rilevare da due circostanze affatto estrinseche dal medesimo, le quali si portavano in linea di osservanza interpretativa del contratto.

Dedussero la prima di varie ricevute fatte da alcuni Religiosi Camarlinghi, o come chiamano Cancellieri pro tempore, dai quali nella quietanza di alcuni pagamenti dell' annuo fitto, fatti dai Pini, si vedeva nominata la quantità pagata col termine di *livello*.

Si rileva la seconda da alcuni atti fatti dal Procuratore del Convento, che per espellere un certo Faini contumace nel pagamento della pigione di più di due anni, di una casa posta nel popolo di S. Frediano, e locata con una locazione triennale, rivestita di simili patti, dopo emanata la prima Legge delle Manimorte, ricorse a cautela alla grazia, supponendo un contratto di livello con riportarne il solito rescritto, nell' esecuzione del quale dal Magistrato Supremo essendosi proceduto all' assegnazione di un termine al pagamento, effettuato questo dal Faini, restò precluso l' adito alla prosecuzione di ogni atto ulteriore.

La totale irrilevanza di dette circostanze aventi per fondamento erronee espressioni fatte da' alcuni Procuratori del Convento si rendeva manifesta per le sole sicure proposizioni generali sicurissime di ragione, che la verità dei fatti, della quale costa dagli originali contratti, non può mai restar variata, nè alterata per gli erronei supposti, *L. Error facti C. de jur. et fact. ignor. Surd. cons.* 202. *n.* 9. *Soccin. sen. cons.* 190. *col.* 2. *lib.* 2. *Rot. dec.* 45. *n.* 14 *part.* 11. *rec. Falconer. tit. de invent. dec.* 9. *n.* 2. *et seq.* ivi = Nulla vis fieri poterat super memorato inventario ex quo si absolutum est in jure, quod descriptio facta a Tutrice pupillo non praejudicat, *Rot. etc.* quanto fortius haec regula amplectenda venit in themate in quo dicta descriptio detegitur prorsus erronea ex dictis publicis instrumentis, ex quibus innegaliter apparet rem aliter se habere ab eo, quod in inventario praesuppositum fuit nam tunc etiam si esset acceptata attendenda tamen non esset, quia error veritati prejudicare non potest. =

62

63

E che qualunque fatto, o asserzione di un semplice ministro, o semplice individuo di un corpo morale, non può mai irrogare il minimo pregiudizio con le proprie asserzioni o all'amministrato, o al diritto acquistato al corpo morale, come concordemente secondo la *Gloss. in cap. fin. de praescript.* rispondono *Menoch. cons.* 30. *n.* 26. *Dec. cons.* 143 *n.* 3 *vers. quia ad hoc respondetur, Rot. Rom. post. Pacific. de Salvian. interd. dec.* 42. *n.* 11. *vers.* = nam in eo actu intervenit quidem Vicarius capitularis, qui si perperam aliquid fecit, Episcopo non praejudicat, quia male agere non est ei commissum = *et cor. Millin. dec.* 48 *n.* 15, *vers.* = quantum autem ad confessionem Vicarii, non potuit praejudicare Episcopo sine mandato speciali *Put. etc. et cor. Zarat. dec.* 10. *n.* 30. *et.* 31. *vers.* = modernoque Rev. Archiepiscopo, ejusque successoribus talis Archiepiscopi Palumbariae voluntariae assertiones nocere non possunt *Gloss. etc.* et de assertionibus Vicariorum

64

„ *Rot. etc.* = *et cor. Molin. dec.* 549. *n.* 25. *vers.* =
„ ulterius dicta declaratio Archidiaconi non potuit inferre
„ praejudicium Episcopo, ejusque Capitulo. =

Ma veniva a farsi più chiara, ed evidente l'irrilevanza di dette estrinseche circostanze, reflettendo.

Che la voce *livello* usata in alcune ricevute per spiegare l'annua mercede pagata nell'atto, sebbene meno propriamente non poteva dirsi affatto incompatibile con quella mercede, che si pagava per una locazione fatta col patto della libera rafferma di triennio in triennio nel caso di non fatta disdetta, e proroga di fatto liberamente per più
65 triennj, non mancando Dottori, che asserischino una tal voce *livello* essere in uso ancora quanto alle locazioni stipulate con simil patto di rinnovazione, secondo che bene avverte col *Bald. nella L.* 1. *Cod. de jur. emphyt. n.* 4 *vers.* = Libellus quando conceditur ad tempus renovandum „ post tempus si hoc placuit pacisci = e col *Mantic.* osserva il *Fulgin. de emphyt. in praelud. qu.* 7. *n.* 4. *vers.* =
66 „ refert etiam *Mantic. loc. cit.* ubi ponit aliorum opinio-
„ nem, quod *libellum* sit quando datur usque ad certum
„ tempus cum pacto de renovando ex sententia Azonis, et
„ Baldi, et differat ab emphyteusi, quia datur in perpe-
„ tuum, vel usque in tertiam generationem. =

Ed essendo un espressione in alcun modo ambigua, non poteva mai dalla medesima trarsi alcuno indizio anco in linea di dichiarazione, in distruzione di un contratto chiaro e contenente una manifesta volontà di locare limitatamente per il tempo di un triennio, non essendo suscettibile di dichiarazione ciò che non ammette alcun dubbio, come concordemente *Mans. cons.* 102. *n.* 14. = ivi = Cum vulga-
„ tum sit illud juris axioma, quod ea sit declarationis na-
67 „ tura, ut dispositionem solummodo dubie conceptam expli-
„ cet, non autem, quae per se aperta, et clara perspicitur,
„ unde propterea declaratione non indigeat = *et cons.* 203.

n. 4. = ivi = non autem in claris declarationi auxilium „ quaerere licet = *Polit. de fideic. dissert.* 53. *num.* 69. *tom.* 1. *Peuting. dec.* 201. *n.* 14.

E molto meno potendo una tal dichiarazione rilevarsi da espressioni ambigue, e in alcun modo compatibili coll' atto, che si pretende dichiarare, *Andreol contr.* 316. *n.* 16 *Rot. cor. Coccin. dec.* 1171. *n.* 50. *et cor. Cerro dec.* 28. *n.* 28. *et in rec. dec.* 221. *n.* 11 *par.* 17. *Rot. nostr. apud Palm. dec.* 316. *n.* 46. *et cor. Accaris. dec.* 101. *n.* 11 *et de Comit. dec. Flor.* 75. *n.* 30.

Indubitatamente perchè detta espressione era contenuta in un atto ordinato a tutt'altro oggetto, quale era quello di consegnare un documento giustificante il pagamento fatto, nei quali termini inutili rimangono anche le più chiare confessioni, *Salyc. in L.* 1. *n.* 37. *C. de confess. Polit. select. dissert. tit. de fidcic. dissert.* 64. *n.* 66. *t.* 2. *Rot. Rom. in rec. dec.* 114. *n.* 15. *part.* 5. *tom.* 1. *et cor. Cels. dec.* 391. *n.* 11. *et cor. Molin. dec.* 254. *n.* 4. *vers.* = Quae „ profecto confessiones, uti ad unum finem emissae non „ debent alium operari. 68

Al che si aggiungeva, che se alcun Camarlingo per esprimere l'annua convenuta mercede pagata usò il termine *livello*, altro Camarlingo si era valso del termine *affitto*, come fu provato con la produzione di alcuni atti giudiciali fatti al Tribunale in alcun tempo, in cui i Pini sono stati morosi al pagamento; Onde si faceva luogo alla nota regola, che non deve farsi questione sulla formalità di alcuna parola, quando costa dell' uso promiscuo della medesima, e della vera idea diretta soltanto a spiegare l'annua prestazione, ed affitto convenuto per la locazione temporale stipulata nell' Apoca del 1704. *Gloss. in L. in ambiguo ff. de reb. dub. vers.* = nam id demum „ dixisse videri debemus, quod ipsi dicere voluimus = *L. damni ff. de damn. infect. L. si unq in princ. ff. locat. Bald. in Rub. Cod. de jur. emphyt. in fin. Mantic. de tac.* 69

et ambig. lib. 2. *tit* 7. *de Luç. de camb. disc.* 24. *n.* 3. *Casareg. de commerc. disc.* 148. *n.* 18. *vers.* = sempre dee
70 „ attendersi la vera mente dei Contraenti, e non la corteccia delle parole, o vocaboli = *et disc.* 201. *n.* 1. *vers.* = „ cum principaliter ad mentem contrahentium, et contractus „ substantiam, et non ad verba advertendum sit = *Rot. Rom. in rec. dec.* 258. *n.* 13. *part.* 10. *Rota nostr. apud Balducc. rer. judic. tit. de legat. et fideic. dec.* 44. *n.* 32 *e nella Florent. Donationis de'* 15. *Settembre* 1715. *lib. mot.* 141. *a* 161. *av. Urbani* §. *Ejusdem ponderis etc vers.* = „ cum non formalitas verborum attendenda veniat, sed voluntas, cui verba inservire debent etc. =

E quanto alle preci presentate contro il Faini per la caducità da una diversa locazione con simili patti concepita di una Casa di Firenze, coll' erroneo supposto di livello, questo atto, che si vede praticato dopo emanata la prima Legge delle mani morte da un Procuratore non informato per una più abbondante cautela, e che per questo solo rimaneva del tutto disprezzabile, ed incapace di porre in essere cosa alcuna, *Leg. cum duobus* §.° *Idem respondit ff. pro soc. Gabriel. cons.* 71. *n.* 13. *Torr. var. tom.* 1. *tit.* 3. *qu.* 3.
71 *n.* 37. *Rot. in rec. dec.* 320. *n.* 47. *par.* 6. *vers.* = quod „ enim fuit ad majorem firmitatem actus factum non debet „ mutare naturam praecedentis dispositionis = *et. n.* 15. *par.* 7 *vers.* = vel fuit facta ad abundantiorem cautelam „ quae non debet nocere = toglieva ogni forza, ed efficacia a quest'atto la chiara erroneità del supposto per se esclusiva di ogni forza anco meramente interpetrativa in linea di osservanza, come avvertono *Mans. cons.* 696. *n.* 21. *Polit. select. dissert. tit. de miscell. dissert.* 25. *n.* 19. *et* 25. *tom.* 5. *vers.* = unde inallegabilis est pro retroactis tem-
72 „ poribus ulla figura observantiae interpetrativae, quae patenter fuisset erronea, adeoque nullum valens statuere „ intellectum de jure attendendum etc. = *Torr. de major.*
73 *par.* 1. *cap.* 39. §. 10. *sub n.* 40. *vers* = talis observantia

„ uti erronea veritati praejudicare non potest = *Rot. Rom. in rec. dec.* 615. *n.* 12. *e* 13. *part.* 4 *tom.* 3 *dec.* 16. *n.* 16 *par.* 6. *Rot. Ianuen. apud Torr. de major. dec.* 16. *par.* 3. *n.* 69. *et seq.*

Tantò più, che della qualità del contratto, e erroneità del supposto, col quale fu proceduto dal Procuratore in detta occasione non fu preso, nè vi fu occasione di prendero il minimo esame, nei quali termini non può farsi verun capitale anco di qualunque decreto emanato in un supposto erroneo; *Gabriel. commun. concl. tit. de sentent. concl.* 7. *num.* 1. *et seq. Gratian. discept. for. cap.* 103. *num.* 18. *Pax Jordan. lucubr. tom.* 3. *lib.* 14. *tit.* 25. *num.* 221. = ivi = Quarto Sententia dicitur continere expressum errorem, quando Judex in ea exprimit causam, quae relata „ ad acta apparet erronea, et falsa, quo casu pariter nulla „ redditur sententia = *Rot. Rom. cor. Cavaler. dec.* 280. *num.* 3. *et cor. Buratt. dec.* 209. *num.* 7. *e nella Florent. Jurispatronatus* de' 30. *Gennajo* 1737. *avanti l' Illustriss. e Reverendiss. Monsig. Martini* §. *Siquidem pag.* 17. *vers. nec pariter extenditur*, *e nella Flor. seu Pistorien. praetensae contributionis de'* 26. *Aprile* 1758. *avanti il già Sig. Aud. Giuseppe Bizzarrini*, sicoomo non resta attendibile neppure veruno Rescritto, *Felin in cap. super literis num.* 5. *de rescript. Geminian. cons.* 53. *num.* 15. *Alciat. de praes. praes.* 9. *reg.* 3. *num.* 10. *Rot. Rom. apud Moed. dec.* 8. *de rescript. et ibi Adden. et in rec. dec.* 5. *num.* 14. *part.* 4. *tom.* 2., *e nella Tiburtina asportationis caementorum super bono jure* 20. *Marzo* 1752. §. 6. *versic.* = „ Propter eaque corruente suppositione apertae antiquitatis „ onerum ipsum quoque rescriptum corruat necesse est, ut „ respondit *Rot. etc.* = *E nell' Aretina Bajulivatus de Redis* 12. *Agosto* 1777. *avanti il Sig. Aud. Vinci* §. 28. ove oltre il fermafsi, che l'erroneità del supposto toglie la forza a qualunque Rescritto, si avverte ancora, che secon-

74

75

76do la celebre Costituzione del Granducato dell' anno 1561. stata sempre osservata, è proibito allegare verun Rescritto emanato in una Causa fuori del preciso caso, al quale fu diretto; circostanza, che concorre pure nel nostro caso, nel quale il Rescritto emanato con l'erroneo supposto contenuto nelle preci presentate dal procuratore, riguardava un diverso contratto di locazione fatto sopra una casa, o sia predio urbano situato nella Città di Firenze, e che non era perciò allegabile a forma del disposto di detta Legge, le di cui parole sono riportate dalla *Rota nostra presso il Mans. cons.* 352. *num.* 18. *e* 19.

Quanto era adunque innegabile nella locazione, che cadeva in esame, il carattere di una locazione mera triennale con la libera facoltà di disdire, e col patto della rafferma nel caso della non fatta disdetta, e come tale incapace di trasferire dominio utile, e possesso; altrettanto era certo, che non poteva trasformarsi in un diversissimo contratto di livello a terza generazione, per alcuno dei patti intrinseci rilevati in contrario, e molto meno per veruna delle due circostanze estrinseche, che venivano proposte.

Molto più inattendibile da me è stato creduto l'altro fondamento, che dai Difensori dei Pini veniva dedotto dalla pretesa simulazione del contratto di locazione triennale, col quale veniva preteso, che fosse stato inteso, e celato un contratto di livello a terza generazione.

Per rigettare una tal pretensione bastava il riflettere alla regolare presunzione, che sta per la sincerità dell'atto, e contro la pretesa simulazione, regola troppo interessante la religiosa osservanza dei contratti, secondo la forma, nella quale si leggono stipulati, e della quale regolare presunzione notissima riportati i più antichi concordemente attestano *Urceol. cons. for. cap.* 9. *num.* 28. *Pamphil. dec.* 245. *n.* 3. *Rota cor. Ubald. dec.* 89. *num.* 2. *et cor. Falcon. tit.* 77*de prob. dec.* 3. *num.* 5. *vers.* = ultra quod simulatio non

praesumitur, nisi concludenter probetur = *et cor. Buratt. dec.* 141. *num.* 4. *et cor. Dunozett. sen. dec.* 23. *num.* 6. *etc. Molin. dec.* 717. *num.* 3. *dec.* 824. *num.* 4. *et dec.* 1308 *num.* 5. *e nella Sutrina Census* 17. *Martii* 1741. §. 5. *c. Nunez.*

E quantunque possa da questa presunzione recedersi, 78 qualora concorra una morale dimostrazione, che il contratto nominato fu simulatamente concepito, o veramente inteso un contratto diverso, questa prova però non può mai neppure cimentarsi, non che concludersi, se non quando unita a circostanze, e congetture capaci d'indurre l'animo del Giudice in una morale certezza, si unisca una causa di simulare, che sia congrua, ed adequata all'oggetto asserto inteso, con la pretesa simulazione, e senza la quale, anche mille congetture, come si esprimono i nostri, rimangono del tutto insignificanti, *Adden. ad Ludov. dec.* 157. *num.* 27. *Rota cor. Ottobon. dec.* 238. *num.* 10. *et in rec. dec.* 307. *num.* 11. *par.* 1. *et dec.* 529. *num.* 6. *par.* 19. *tom.* 2. *vers.* = „ hinc deficiente causa simulandi non est opus ad coniectu- 79 „ ras recurrere etiamsi essent centum, et mille. dum causa „ simulandi deficiente, non sunt in consideratione haben- „ dae, nec ullo modo suffragantur = *et cor. Falconer. tit. de Miscell. dec.* 53. *num.* 3. *et cor. Molin. dec.* 794. *n.* 8. *e la Florentina praetensae nullitatis donationis de Buinis de'* 29. *Settembre* 1770. *avanti l' Illustriss. Sig. Audit. Maccioni pag.* 12. §. 34. *vers.* = senza di che rovi- „ nava tutto il fondamento, su cui posava la simulazione, „ che senza la concludente prova della causa di simulare, „ non si pone mai in essere anche da gran numero di con- „ getture =

Or tralasciando di riassumere il discorso sopra le congetture, che altre non erano, che quelle medesime rilevate al diverso effetto di concludere, che la locazione fosse obbligatoria al lunghissimo tempo delle tre generazioni, l'ir-

relevanza delle quali è stata dimostrata di sopra, precludeva l'adito ad ogni questione di simulazione l'indubitata mancanza della causa congrua di simulare, che non potendo, come si ammetteva dai Difensori del Pini, desumersi dall' idea di frodare la gabella (giacchè questa nell' alienazioni del dominio utile, che si fanno dalle Chiese e di ragione, e di stile resta sempre a solo carico dei Conduttori) si voleva rilevare dall' idea di far frode alle Leggi; che per le validità delle locazioni dei beni delle Chiese a lungo tempo, ed oltre il triennio, ricercano oltre l'evidente utilità, l'Apostolico Beneplacito.

80 Poichè premesso, che la causa di simulare all'effetto che possa esser congrua, e proporsi per rendere allegabile l'uso delle congetture, deve avere questi tre sostanziali requisiti; Il 81 primo cioè, che non possa egualmente esser causa di far l'atto vero e sincero, per il quale sta la presunzione; Il 82 secondo, che la medesima sia verisimile almeno in rapporto 83 all' opinione dei Contraenti; Il terzo, che sia adattata a conseguire il fine con la pretesa simulazione inteso, come parlando del primo requisito stabiliscono *Dec. cons.* 648. *n.* 5. *Honded. cons.* 33. *n.* 36. *lib.* 2. *Cyriac. contr.* 255. *n.* 38. *Rota cor. Ludovis. dec.* 195. *n.* 2. *et n.* 15. *et cor. Bich. dec.* 113. *n.* 8. *et dec.* 116. *n.* 1. *et in Florentina praetensae nullitatis donationis* 29 *Settembre* 1770. *av. il Sig. Audit. Maccioni* §. 49. e del secondo requisito fermano *Bartol. in L. Post contractum sub n.* 3. *ff. de donat. Alexand. cons.* 28. *n.* 12. *lib.* 5. *Mascard. de probat. conclus.* 439. *n.* 13. *Mantic. de tac. lib.* 13. *tit.* 35. *sub. n.* 6. *Rot. Rom. cor. Ludov. dec.* 157. *n.* 21. *et cor. Buratt. dec.* 365. *n.* 5. *et cor. Ottobon. dec.* 251. *n.* 7. *et cor. Dunoz. jun. dec.* 602. *n.* 9. *et in rec. dec.* 236. *n.* 11. *vers.* „ Secundo quia causa simulationis ex eo deducta etc. non „ est probabilis, nec verisimilis, qualis ad hunc effectum „ requiritur, *et n.* 20. *par.* 10. *et dec.* 275. *n.* 10. *e* 11.

par. 17. *vers.* = Simulatio vero cessat dum non corruit cau-
„ sa simulandi, *Rot. etc.* adducta vero ex supposita caduci-
„ tate ad excludendos creditores Ludovici non est possibilis,
„ nec verisimilis cujusmodi esse debet in hac materia = e
parlando della necessità del terzo oltre i soprallegati bene
avverte la *Rot. Rom. in rec. dec.* 236. *n.* 20. *par.* 10. *et.*
dec. 275. *n.* 10. 11. *par.* 17. *e la Rota Senen. Salviani,*
seu hypothecaria 27. *Settembre* 1727. §. *et quamvis avanti*
l' Aud. Sorba vers. = in casu tamen praesenti non esset
„ admissibilis dum nulla excogitari posset causa simulandi, 84
„ quae in specie nostra concludenter probari debuisset, et
„ esse debet probabilis, sufficiens, et idonea =

Certa era, ed innegabile la mancanza di ciascheduna dell' accennate tre qualità nella causa di simulare, che dai Difensori dei Pini veniva proposta.

Avvengachè le Leggi proibitive dell' alienazione del dominio utile dei beni delle Chiese, ed induttive della nullità degl' atti, nei quali le medesime non siano state osservate, erano anzi una causa di fare la locazione dei beni 85
nella forma dalle Leggi permessa, e per il tempo limitato al triennio, come nella questione, se per il patto della libera rafferma, nel caso di non fatta disdetta, rimanga la locazione triennale, o possa dirsi stipulata per un tempo maggiore; rispondono per la semplice triennale le autorità in principio riportate, non solo sul fondamento delle regole di ragione, ma ancora perchè tale deve presumersi la volontà, attesa la proibizione delle Leggi di locare senza il 86
beneplacito per un maggior tempo, come può vedersi presso il *Pacion. de loc. cap.* 64. *n.* 66 *Cepparell. resol. fiscal.* 85. *n.* 8. *Rota in rec. dec.* 14. *n.* 1. *par.* 3. *et dec.* 219 *n.* 18. *par.* 10. con l' altre sopra allegate, e seguitate dalla *Rot. nostr. nella d. Volaterrana locationis quoad praet. allodialitatem* 20. *Junii* 1775. *av. Mansilli* §. *Finalmente e* §. *Talmentechè pag.* 24. *e* 26.

Quando poi l'alienazione del dominio utile dei beni 87 delle Chiese senza le solennità ricercate, non solo era proibita dalle Leggi Imperiali, ed eseguibili nel Foro esterno, ma anco dall' Ecclesiastiche, ed obbligatorie nel Foro interno, non può più concorrere la necessaria verisimiglianza; giacchè non è percettibile non che verisimile, che i Contraenti, e specialmente religiosi potessero non avvertire, che quel colore, con il quale può occultarsi la verità, e cuoprirsi la sincera volontà nel Foro esterno, non è bastante a nasconderla alla Divinità scrutatrice dei più secreti nascondigli del cuore.

Finalmente la proposta causa di simulare non poteva mai anco nell'opinione dei Contraenti esser congrua per ottenere il preteso oggetto inteso, qual sarebbe stato quello, che non ostante la disdetta rilasciata nell'Apoca, in ciascun triennio alla libera volontà dei Contraenti, potesse il disdicente costringersi a continuare nella locazione per un contratto di livello a terza generazione veramente inteso sotto l' apparente, e simulato colore di una locazione triennale col patto della libera disdetta, perchè quando il preteso contratto inteso di livello, non era accompagnato dalle solennità necessarie per la validità del medesimo, tanto era opporre 88 alla disdetta, che il contratto inteso fosse di livello, quanto era l' allegare l' assoluta nullità di esso, ed aggiungere a quello che fatto avesse la disdetta, una più forte ragione di 89 non segnitare nella locazione, giacchè non è in questione, che la locazione eccedente il triennio, e molto più a tre generazioni è *ipso jure* nulla fino a principio, se non si prova il copulativo concorso dell' utilità evidente, e delle so- 90 lennità ricercate dalle Leggi, come senza contradittore fermano *Pacion. de locat. cap.* 14. §. 10. *vers.* = et quidem „ in alienatione bonorum Ecclesiae duo requiruntur copula- „ tive, causa videlicet, et solemnitas = *Marchesan. de commiss. tom.* 1. *fol.* 98. *n.* 8. *Rot. cor. Seraph. dec.* 1490. *n.*

1. = ivi = fuit resolutum sententiam extra Rotam latam esse „ justam, et confirmandam, cum locatio facta a Sebastiano[91] „ corruat ex defectu solemnitatis, et causae, quae tamen ad „ validitatem alienationis bonorum Ecclesiae copulative re- „ quiruntur = *et ap. Constant. vot. dec.* 78. *n.* 4. e riportati nella *Pisana, seu Claanen. Bonor. de'* 23. *Sett.* 1749 *cor. Ulivelli pag.* 16. §. 37. e nella *Fesulana nullit. contract. emphyt. de'* 20. *Sett.* 1758. *av. Montordi* §. 53. *pag.* 18. e nella *Volaterrana Locationis quoad praetensam allodialitatem av. Luci, Vinci, e Mansilli de'* 20. *Giug.* 1775. *p.* 26. §. *o all' incontro*.

Onde è che a ragione i Difensori dei Padri, dopo aver dimostrato, che il contratto conteuuto nell' apoca del 1704. era una locazione triennale col patto della rafferma nel solo caso della verificata condizione potestativa della non fatta libera disdetta, replicatamente ponevano in considerazione, che l' istessa difesa, che veniva fatta dai Difensori dei Pini, nella falsa ipotesi della sussistenza di essa, si sarebbe ritorta contro i medesimi, ed avrebbe semprepiù impegnato il Tribunale a confermare la fatta disdetta, perchè pretendendosi contratto un livello, o sia locazione obbligatoria a terza generazione, questa come mancante delle solennità ricercate del tempo del contratto, sarebbe stata nulla sino a principio di una nullità assoluta, e che non lascia l' atto neppure in implicito stato di validità, come distinguendo la nullità indotta senza certe solennità in favore di persone private, quali sono le solennità da osservarsi nei contratti dei minori, ed altre simili allegabili soltanto dai medesimi, e nullità indotta nell' alienazione dei beni delle Chiese, riguardante il favor pubblico, e che come tale rende l' atto irrito *ipso jure* fino dal suo principio, e lo rende come se fatto non fosse distinguendo un caso dall' altro, concordemente rispondono *Altograd. cons.* 26. *n.* 31. *lib.* 1. *et cons.* 38. *n.* 6. *lib.* 2. *Petra in comment. ad constit. Apost. in constit.* 5. *Paul.*

II. sect. 4. *n.* 4. *tom.* 5. *Samminiat. controv.* 3. *n.* 1. *et seq. vers.* = aequiparationem non admitti inter contractus initos „ a minoribus absque debitis solemnitatibus, et alienationes 92„ factas de bonis ecclesiasticis ec. = *Rot. Rom. cor. Merlin. dec.* 764. *n.* 10. *et in rec. dec.* 430. *n.* 1. *par.* 2. *et dec.* 52. *n* 18. *par.* 16.

Onde è, che un tal contratto destituto delle debite so-93lennità, non solo non è atto a trasferire dominio utile, ma neppure possesso, e compete perciò alla Chiesa il rimedio della manutenzione nel possesso, che prima essa aveva non variato, nè interrotto da simile contratto nullo, come concordemente fermano parlando della prima *Petra loc. cit. d. sect.* 4. *n.* 8. *vers.* = ex hac nullitate actus resultat, ut do-94„ minium semper continuet in Ecclesia perinde ac si con„ tractus factus non fuisset unquam, imo etiam dicitur Ec„ clesia non amittere possessionem = *Turricell. de reb. eccles. non alienand. cap.* 7. *n.* 23. = ivi = nullitatis in alie-95„ natione contingentis quartus, et praecipuus effectus est, „ ut non solum dominium rei alienatae in contrahentem eum, „ Ecclesia, non transferatur, sed nec ipsa possessio = *Rot. Rom. in rec. dec.* 94. *n.* 5. *par.* 7. *et cor. Merlin. dec.* 255. *n.* 5. *Sabell. dec.* 182. *n.* 8. *par.* 3. *Seraphin. dec.* 1417. *n.* 3. *Adden. ad Ludovis. dec.* 116. *n.* 5. e della seconda *Turricell. de reb. eccles. non alienan. cap.* 27. §. 2. *n.* 24. *et n.* 30. *vers.* = alterum remedium Ecclesiae competens est 96„ manutentio; nam ratione possessionis semper permanentis „ penes Ecclesiam, cui ex facto nullo Praelati, seu Rectoris „ praejudicari non potest, competit interdictum retinendae „ possessionis tam Praelato successori, quam etiam ipsi alie-97„ nanti, agenti tamen nomine Ecclesiae, et non proprio. = *De Luc. de alienat. et contract. prohib. disc.* 1. *n.* 101. *Posth. de manut. observ.* 56. *n.* 102. *Octobon. dec.* 6. *n.* 5. *vers.* = tamen ubi agitur de privanda Ecclesia suo jure ex „ facto Episcopi, vel alterius nullo, Ecclesia non dicitur „ privata, sed manutentio semper potest intentari, et illi est „ concedenda =

È giustamente soggiungevano, che nella falsa ipotesi sostenuta dai Difensori dei Pini inutilmente si ricorreva o alla presunzione della sopravvenienza dell' Apostolico Beneplacito per il lasso di 75. anni, o al disposto del R. Motu-proprio del dì 7. Marzo 1775, per il quale viene ordinato, che per la validità di simili alienazioni dei beni delle Chiese si ricerchi il Decreto del Supremo Magistrato, dal quale si conosca della necessaria utilità della Chiesa, o il Rescritto del Principe, nella mancanza del quale il contratto importante alienazione, *si reputi*, *e sia nullo*.

Poichè, come essi avvertivano, oltrechè la presunzione della sopravvenienza del Beneplacito conteneva una petizione di principio; fondandosi sul supposto, che il contratto fosse di livello, o di locazione a terza generazione, lo che formava il soggetto della questione; era di gius notissimo, che dopo la celebre Bolla di Urbano VIII. del dì 5. Giugno 1641. non è allegabile Beneplacito presunto, se non dopo il lasso di cento anni, secondo che in esclusione del Beneplacito presunto dopo detta Bolla, ove non concorra un lasso di tempo centenario, fermano gli allegati in larga copia, e seguitati dalla *Rot. Rom. in rec. dec.* 481. *n.* 8. *par.* 13. *et dec.* 268. *n.* 18 *par.* 12. *tom.* 2. *et cor. Pamphil. dec.* 153. *n.* 14. *vers.* = Praesumptiva probatio Beneplaciti Apostolici, quae olim deducebatur ex lapsu triginta annorum juncta observantia contractus *Dec. etc.* fuit hodie sublata per constitutionem Urbanam *Dec. etc.* Hodie enim nonnisi post lapsum annorum centum cum observantia contractus ex tenore dictae Constitutionis praesumitur Beneplacitum = *et in Tirasonen. Jurisdict. sup. reservatis de' 27. Gennajo 1741. §. 6. et 10. cor. Vicecom. et in Rot. nost. in Braten. emphyt. die . . . . anno* 1700. *cor. Gherardesca, et Baccio §. Eoque minus*.

E quanto al Reale Motuproprio de' 7. Marzo 1775. giustamente replicavano, che questo non solo non era allegabile, ma si sarebbe potuto ritorcere in contrario.

Non era allegabile, perchè come una Legge induttiva 100 di nuovo gius, non era atto a comprendere, o variare cosa alcuna quanto ai contratti fatti precedentemente, secondo la regola della quale per il Testo *in cap. fin. de constit. et cap. leges C. de legib. Honded. cons.* 16. *n.* 14. *et* 15. *lib.* 1. *Rocc. disp. jur. cap.* 149. *n.* 45. *Constant. ad Stat. urb. in prael. art.* 4. *n.* 218. *e la Rot. nella Liburn. fideic. de'* 24. *Luglio* 1778. *av. i Sigg. Audd. Ulivelli Rel. Bizzarrini, e Salvetti pag.* 7. §. = La ragione della nostra re„ soluzione è fondata nella sicura, e non controversa propo-101„ sizione di ragione, che la Legge posteriore non compren„ de mai gli atti, e contratti precedenti, nè toglie il gius „ in forza dei medesimi acquistato ad alcuno, *vulg. L. etc.* = *Rot. Rom. post. de Luc. tit. de leg. dec.* 22. *n.* 5. *et tit. de regular. dec.* 23. *n.* 11. *cor. Bich. dec.* 109. *n.* 8 *et cor. Ansald. dec.* 76. *n.* 8. *et in rec. dec.* 179. *n.* 83. *et seq. part.* 9. *tom.* 2. *vers.* = Regulariter enim Constitutio, seu 102„ nova Lex respicit futura, non praeterita = regola che era Motuproprio medesimo fatta parte della medesima Legge, con la replicata clausula *in avvenire*, secondo che parlando del significato di tal clausula usata nelle Leggi, di unanime consenso avvertono *Bart. in L. Omnes populi ff. de just. et jur. n.* 42. *Honded. cons.* 16. *n.* 25. *et* 26. *lib.* 1. *Gabriel. cons.* 42. *n.* 51. *et* 52. *lib.* 2. *Constant. ad Stat. urb. in praelud. n.* 227. *Rot. Rom. cor. Roxas dec.* 155. *n.* 10. *et dec.* 142. *n.* 4. *par.* 2. *div. dec.* 158. *n.* 4. *d. par.* 2. *div. e la Liburn. Fideic.* 24 *Luglio* 1778. *av. il Sig. Aud. Ulivelli Rel. par.* 2. §. *Nulla adunque etc. in fin. vers.* = era di necessaria conseguenza, che l'atto prece-103„ dente alla Legge non potesse rimaner compreso nella „ Legge posteriore, e molto più quando questa in lettera „ era ristretta agl' atti contenenti fidecommisso, che fossero „ fatti in avvenire =

Si ritorceva poi, perchè con detto Reale Motuproprio

venne il Sovrano Legislatore a spiegare sempreppiù la sua giusta premura, perchè nelle alienazioni dei beni delle Chiese fosse proceduto col debito esame della utilità a tal'effetto necessaria, quale vollo conoscersi dal suo Magistrato, con avere inoltre espressamente comandato = ivi = Dovendo in „ avvenire riputare, ed *esser nulli tutti quei contratti*, „ *che si ritrovassero mancanti di tale approvazione* =

Che però quando il contratto del 1704. contro i più noti principj di ragione, e contro l'istessa Reale Dichiarazione espressa con la clausula in *avvenire* fosse dovuto determinarsi secondo il prescritto in detto Reale Motuproprio, sarebbe stata una precisa necessità il dichiararlo nullo per mancare di quella approvazione, senza la quale il Sovrano medesimo volle che si reputasse, *quale esso era, nullo*.

Inutile finalmente è il trattenersi sopra l'altre due pretensioni rilevate nelli scritti dei Difensori.

La prima, che i beni fossero rimasti liberi, e quasi allodiali, per trattarsi di beni infruttiferi, e sterili, ridotti capaci di frutto, soltanto con l'industria dei Pini, ai termini del disposto dal Testo nel *cap. al aures de reb. eccles. alien. vel non*, e *nella Leg. Quicumque C. de omni agro deserto*.

E l'altra, perchè trattandosi di locazione continuata per anni 75. si facesse luogo a quella presunzione di una colonia perpetua, che s'induce per la continuazione per cent'anni, senza variazione di annua responsione.

Perchè male si adduceva la prima proposizione relativamente a beni già fruttiferi, e dalle precedenti locazioni temporali dei quali si ritraeva l'istessa annua prestazione di scudi 60, e para tre capponi, ed è all'incontro proposizione quanto certa, altrettanto notissima, che il prescritto delle accennate Leggi civili, e canoniche, non è mai deducibile, quando si tratta dei beni, dai quali si ritraesse qualunque benchè modico frutto, come di unanime consenso

fermano *Castrens. cons.* 142. *n.* 2. *lib.* 2. *Fabr. de ann. cons.* 77. *n.* 31. *Honded. cons.* 85. *num.* 42. *lib.* 1. *Burz. cons.* 330. *n.* 138. *lib.* 3. *Pacion. de loc. et cond. cap.* 14. §. 3. *n.* 21. *vers.* = Quotque tuno res esset omnino inculta, „ aut alias inutilis *Honded. etc.* itaut si aderant prata, vel „ etiam silvae ceduae, aut alias fruotum reddentes non am- „ plificetur dispositio *cap. ad aures etc.* = e la *Rot. nost.* nella *Pisan. Devolut. emphyt.* 7. *April.* 1725. *art.* 4. §. *Quoniam etc. pag.* 11. *av.* i già *Sigg. Audd. Urbani*, *Casaregi*, e *Venturini vers.* = Requiritur primo quod res
104„ in emphyteusim concessa adeo esset sterilis, ut nullum „ fructum redderet, vel saltem adeo tenuem, ut domino di- „ recto prorsus esset inutilis, prout colligitur ex Textu ipso „ in *L. Quicumque* 2. *C. de omn. agr. des. lib.* 11. quam „ imitatus fuit summus Pontifex in *cap. ad aures de reb.* „ *eccles. non alien. in d. siquid. L. Quicumque ag.* de „ effectibus omnino infructuosis constat ex illis verbis qui- „ cumque desertum, quod significat locum omnino incultum, „ et quasi derelictum, ut docet *Bartol. etc.* et confirmatur „ in *vers. coeterum etc.* eiusdem Legis, ubi supponendo talia „ bona posse non invenire cultorem, illa mandat adsignari „ possessoribus agrorum fertilium, atque hujusmodi requisi- „ tum (quod nempe bona de tempore concessionis fuerint „ omnino sterilia, ac in totum, itaut si fuerint fructuosa „ etiam in parte cesset coactio) probando tradunt *Ca-* „ *strens. etc.* =

E quanto alla presunzione della colonìa perpetua, oltrechè non concorreva quel tempo di anni cento, che perciò si richiede, ed al quale non è mai equipollente il lasso di
105anni 75, non potendo allegarsi la centenaria, se almeno non sono passati anni 90, come concordemente osservano il *De Luc. de jurepatr. disc.* 57. *num.* 33. *Piton. discept. eccl.* 23. *tom.* 1. *n.* 4. *et de controv. patron. alleg.* 91. *n.* 75. *alleg.* 98. *n.* 42. *et alleg.* 100. *n.* 284. *et n.* 297. *vers.* = Ab hoc autem tempore usque ad annum 1642. quo

„ caepit prima provisio Apostolica de reservato in personam
„ Alamanni de Adimaris computari non possunt nisi anni 80,
„ qui non sufficiunt ad constituendam centenariam, in qua
„ licet tolleretur defectus aliquot annorum, semper tamen
„ tempus excedere debet ann. 90. = *et in Compostellana Beneficii* 25. *Martii* 1717. §. *Quapropter cor. Althan.*

Egli è di gius indubitato, che non ha mai luogo non tale presunzione, quando costa del principio della locazione per un titolo ristretto ad una locazione triennale, col patto della libera rafferma di triennio in triennio nel caso della non fatta disdetta, come è fuori di controversia, e latamente stabiliscono *Ruin. cons.* 61. *n.* 11. *et seq. Honded. cons.* 85. *n.* 36. *lib.* 1. *Cravet. de antiq. temp. p.* 4. §. *Materia ista etc. n.* 100. *et seq. Roderic. de an. redd. lib.* 1. *qu.* 15. *n.* 51. *et lib.* 2. *qu.* 32. *n.* 68. *vers.* = Primus casus est
„ quando constat, quod res a principio fuit titulo locationis
„ concessa pro certa pensione ad modicum tempus solvenda
„ singulis annis, et deinde longissimo tempore colonus rem
„ suam possedit; eamdem pensionem persolvens quolibet an-
„ no, et contendit se jus coloniae perpetuae praescripsisse,
„ et tunc non praesumitur colonia perpetua, sed lapsis sin-
„ gulis annis, aut termini prioris conductionis praesumitur
„ facta reconductio, *L. etc* et ideo cum quolibet anno, aut
„ termino fiat nova reconductio, finito eo licet colono rece-
„ dere, et domino colonum expellere = *Antonell. de temp. leg. lib.* 2. *cap.* 73. *n.* 26. *Cancer. var. part.* 1. *cap.* 14. *n.* 95. §. *Quoad primum etc. Carpan. ad Stat. Mediol. p.* 2. *cap.* 387. *n.* 5. *Carocc. de locat. tit. de praescr. n.* 17. *Pacion. de locat. cap.* 23. *n.* 60. *Capperel. resol. fisc.* 85. *n.* 6. e 7. *vers.* = Nam si constet primo loco locationem ad
„ breve tempus factam fuisse, licet brevi tempore terminato
„ in ea per centum, et mille annos continuatum fuerit, ut
„ supra dictum est, numquam ex tali continuatione affictus
„ perpetuus resultat. = E così ec.

106 107 108 109

GB. Gaulard Aud. della Camera del Commercio.

DECISIONE II.

FLORENTINA DISDICTAE

Die 20. Maii 1780. coram Vernaccini.

ARGOMENTO.

In questa, che è Confermatoria della precedente, si esamina, se una Locazione triennale sia veramente tale, o sivvero un Emfiteusi, o almeno una Locazione perpetua, o se non altro a terza generazione.

SOMMARIO.

1 *Quando la disdetta avesse avuto il doppio ostacolo della disposizione di ragion comune, e della Legge de' 2 Marzo 1769, allora non doveva esser confermata*

2 *Secondo la detta Legge debbono considerarsi come appodiati, e quasi allodiali dei possessori i beni di suolo delle mani morte, il dominio utile, ed il possesso dei quali sia attualmente in mano dei laici.*

3 *E' proprietà della locazione a lungo tempo, e tale si suol reputare il decennio, il trasferire nel conduttore il dominio utile, ed il possesso.*

4 *Quando la lettera è chiara, non si può questionare sulla volontà dei Contraenti.*

5 *La volontà si deve sempre interpetrare dentro i limiti della potestà.*

6 *Nella locazione triennale le Parti in principio hanno contemplato non un tempo indefinito, ed illimitato colla facoltà di risolvere, mediante la disdetta, l'indefinita e illimitata locazione, ma bensì il tempo limitato del solo triennio.*

7 *Alla fine d'ogni triennio per l'ommissione della disdetta si pongono in essere altrettanti contratti dipendenti dalla detta omissione, come la condizione sospensiva.*

8 *Mediante la nuova volontà e convenzione spiegate col silenzio si finge, che veramente si celebri ex integro un nuovo contratto.*

9 *La condizione della disdetta non è casuale, o mista, che possa ricevere il compimento fuori della volontà de' Contraenti, nei quali termini almeno* sub conditione *si possa dire un* gius quesito *per il triennio futuro.*

10 *La disdetta è una condizione potestativa, omessa la quale si crede, che le Parti abbiano rinnovato il contratto, e non già prorogato il primo, perchè*

11 *La condizione non si retrotrae al giorno del Contratto.*

12 *Si distingue la locazione a triennio col patto, che non disdicendosi s'intenda rinnovata da quella per un tempo indefinito, ed illimitato, ex. gr.* a beneplacito, *colla facoltà di recederne mediante la disdetta alla fine di ogni biennio, o triennio.*

13 *E' necessario l'intervento delle solennità in qualunque alienazione dell'util dominio de' beni di Chiesa per un tempo maggiore del triennio.*

14 *Non son necessarie le dette solennità per una locazione più che triennale essendo il fondo* tenue, o sterile, o solito *locarsi per un tempo maggiore del triennio.*

15 *Nelle alienazioni dei beni di Chiesa fatte nei laici nè la* trigenaria, *nè la* quadragenaria *osservanza sono bastanti a far presumere intervenute le solennità.*

16 *Una tal presunzione unicamente può nascere dall' osservanza* centenaria, o immemorabile.

17 *Non vale la presunzione del Beneplacito Apostolico da lunghissimo tempo oltre i trenta, e più anni, perchè è stata tolta da Urbano VIII.*

18 *La presunzione del Beneplacito Apostolico solita a dedursi dal lasso del tempo coll' osservanza fu tolta di mezzo dalla Costituzione di Urbano VIII.*

19 *Non provata la centenaria, in oggi dopo la detta costituzione non basta l'allegare il Beneplacito presunto dai trent' anni con l' osservanza.*

20 *Circa ai beni di Chiesa, si debbono valutare le parole del consenso non curando ciò, che n'è avvenuto dipoi per detto e fatto dei Ministri, che a quella non possono pregiudicare.*

21 *Il termine* Livello *non si può dire così univoco, adattandosi a qualunque annua prestazione, che si paghi per qualsivoglia titolo.*

22 *L'espressione fino a terza generazione spiegano soltanto la durazione, chè per tre generazioni possono avere a forma della Scritta le diverse, e distinte triennali locazioni in essa stipulate.*

23 *La Legge di Amortizzazione del* 1769. *proibì alle Manimorte la* riammensazione *di quei soli beni, dei quali fosse passato nei Laici il* Dominio Utile, *ed il* Possesso.

24 *La Legge d' Amortizzazione del* 1751. *proibì alle Manimorte l'acquisto del* Dominio, Possesso, Comodo, Uso, Usufrutto, *e* Servitù.

25 *Non si può dedurre veruna presunzione pregiudiciale alla parte, che nega di esibire un documento, quando non si prova l' esistenza di quello al tempo preciso della mossa lite.*

26 *Quando minutamente, e chiaramente sono spiegati nella Scritta tutti i patti dell' Affitto, ella viene ad essere un referente determinato, che senz' altro prova pienamente il contenuto del relato.*

27 *Il Giudice non dee fondarsi su' documenti comunicatigli stragiudicialmente, e non prodotti in atti, dovendo giudicare* secundum acta et probata, *e non già secondo quello che ha saputo come privata persona.*

28 *Lo che è vero quando il Giudice sa come privato una cosa contro a ciò, che a lui costa dagli atti della causa, non già quando ciò ch' Egli sa come privato è compatibile colla scienza pubblica, che ha dagli atti, e che la coadiuvi.*

29 *La locazione perpetua non è allegabile per la variazione dello stato del fondo, quando manchi tanto il termine* a quo, *quanto il termine* ad quem.

30 *Per il termine* a quo *dalla Scritta rimane positivamente escluso quel carattere di* sterile ed inculto, *che per render perpetua la locazione a favore del migliorante esigono i Testi* in Cap. ad auras de reb. eccles. non alien., et in L. quicumque C. de omn. agr. desert.

31 *Il termine* ad quem, *non essendovi negli atti alcuna giustificazione di* miglioramenti, *oltre i convenuti, è inallegabile.*

32 *Costando di una locazione nel suo principio temporale la successiva benchè lunghissima osservanza, qualora non si provi assolutamente inconciliabile con quel titolo primordiale, dee sempre ad esso referirsi.*

33 *Il difetto di* centenaria *osta a poter presumere l' intervento delle necessarie solennità in una locazione perpetua*

34 *Il detto difetto osta molto più a poter presumere l' intervento delle necessarie solennità in una locazione perpetua, che volesse dirsi sopravvenuta posteriormente.*

Con Sentenza proferita dal Sig. Auditore della Camera del Commercio sotto dì 30. Settembre 1779. venne confermata dopo un acerrimo contradittorio delle parti certa disdetta, che per gli atti di detta Camera era stata data ne' 17. Marzo, e 3. Aprile 1778. dai RR. PP. di S. Maria del Carmine di questa Città di Firenze a Pietro, e Getano

Pini, e per la quale erano stati questi intimati a rilasciare a detti Padri dentro il mese d' Ottobre 1779. libero, vacuo e spedito un podere posto nel popolo di S. Donato in Val di Botte in luogo detto *Villa nuova*, che i medesimi Pini tenevano da detto Convento di S. Maria del Carmine in affitto.

II. Da tal sentenza si appellarono i Pini alla Deputazione di detta Camera del Commercio, ed essendo caduta nel nostro Primo Turno Rotale la commissione di conoscere della giustizia, o ingiustizia del precedente Giudicato, dopo il più serio, e maturo esame della Causa, trattata dai dotti Difensori delle respettive parti col massimo impegno, abbiamo concordemente creduto, che dovesse confermarsi, e così abbiamo in questo giorno referito alla suddetta Deputazione da cui perciò è stata oggi proferita sentenza pienamente conforme a quella, dalla quale per parte dei Pini era stato reclamato.

III. Tutto il momento della Causa, conforme apparisce anche dal dotto, ed elaborato Motivo dell' antecedente sentenza intitolato *Florent. Confirmationis Disdictae diei* 30. *Septemb.* 1779. dipendeva dal determinare, se il titolo con cui ritenevano il suddetto podere di Villa nuova i Pini, fosse una semplice *locazione triennale*, o piuttosto un' *enfiteusi*, o almeno una *locazione perpetua*, o se non altro *a terza generazione*.

IV. Poichè laddove nel supposto di un *enfiteusi*, o di una *locazione perpetua*, o almeno *a terza generazione*, supposto, con cui si procedeva per parte dei Pini, sarebbe stato luogo a sostenere, come dai medesimi si sosteneva, che la divisata disdetta avesse il doppio ostacolo della disposizione di ragion comune, e della veneratissima Legge Granducale de' 2. Marzo 1769. nel §. 18. e perciò non meritasse di essere confermata.

V. Viceversa nel contrario sistema di una semplice *lo-*

cazione triennale, che per parte dei PP. del Carmine si desumeva da una scritta stipulata fra il loro Convento, e Piero Pini da Sivigliano il 25. Novembre 1704. nella quale si vedeva dato, e concesso il detto podere in affitto al suddetto Piero Pini = *Per tempo, e termine di tre anni, e non disdicendo l' una, e l' altra parte un anno avanti s' intenda raffermato per altri tre anni, e così si vada seguitando di tre anni in tre anni* = e con la dichiarazione, che tale affitto dovesse intendersi cominciato il dì 1. Novembre di detto anno 1704, doveva assolutamente confermarsi la prefata disdetta fatta dai PP. nel Marzo, e nell' Aprile del 1778. per avere effetto alla fine d' Ottobre del 1779. tempo, in cui andava a scadere computando dal dì 1. Novembre 1704. il vigesimoquinto triennio, come quella che in questo sistema aveva non la resistenza, ma la positiva assistenza del gius comune, essendo stata eseguita più d' un anno avanti la scadenza di uno dei triennj, e così nei precisi termini convenuti dalle Parti nell' enunciata scritta, e neppure aveva la resistenza della citata Legge Granducale de' 2. Marzo 1769. ordinando questa nel §. 18. che debbano considerarsi *come appodiati, e quasi allodiali dei possessori* i beni stabili di suolo di diretto dominio delle Mani morte, dei quali sia attualmente in mano dei Laici *il dominio utile, ed il possesso*, circostanza che certamente non si verifica rispetto ai beni delle Mani morte esistenti appresso i Laici in forza di una semplice locazione.

VI. Dicendosi questa *a breve tempo*, come concordemente stabiliscono *Mantic. de tacit. et ambig. lib. 5. tit. 4. n. 10. Valasc. de jur. emphyt, qu. 29. n. 1. Begnudell. Bass. biblioth. jur. lib. 2. §. locatio 8. n. 114. Pacion. de locat. et conduct. cap. 4. n. 15. et 16. et cap. 14. §. 7. n. 6. De Luc. de servit. discurs. 44. num. 2 Antonell. de tempor. legal. lib. 1. cap. 10. n. 4. e 5. Torr. var. lib. 3. tit.*

13. *definit.* 19. *n.* 17. *Rot. Rom. cor. Tanar. dec.* 226, *n.* 5. *Rot. nostr. cor. Magon. dec.* 91. *n.* 13. e non essendo di proprietà della semplice locazione *a breve tempo*, ma soltanto della locazione *a lungo tempo*, quale a questo effetto
3 suol reputarsi il *decennio*, il trasferire nel conduttore *l' util dominio*, *ed il possesso*, come senza contradittore rispondono *Bartol. in Leg.* 1. §. *quod autem n.* 4. *ff. de superfic. Peregr. de fideic. art.* 40. *n.* 94. *Mantic. de tacit. et ambig. lib.* 5. *tit.* 4. *n.* 6. *Valasc. de jur. emphyt. qu.* 18. *n.* 2. *et qu.* 29. *n.* 2. *Canc. var. res. lib.* 1. *cap.* 14. *n.* 26. *Pacion. de locat. et cond. cap.* 4. *n.* 4. *et cap.* 27. *n.* 30. *Caball. cons. decis.* 138. *lib.* 2. *n.* 9. *De Valent. de contr. tot.* 11. *n.* 42. *et.* 43. *Rot. Rom. cor. Seraph. dec.* 272. *n.* 8. *et et cor. Buratt. dec.* 334. *n.* 14 *et in rec. dec.* 190. *n.* 3. *et cor. Falcon. de Miscell. dec.* 75. *n.* 20.

VII. Abbiamo adunque creduto che dovesse confermarsi la disdetta data dai PP. del Carmine ai Pini per essere rimasti persuasi che il titolo, con cui ritenevano i Pini il controverso podere di Villanuova, spettante ai suddetti PP. fosse una mera, e semplice *locazione triennale*, e ciò in vista della *lettera* della sopra enunciata scritta dei 25. Nov. 1704. che essendo chiara, quale a noi è comparsa, dovea
4 precludere l'adito a questionare della volontà dei Contraenti, secondo la nota regola di cui il Testo nella *L. Ille aut ille* §. *Cum in verbis ff. de leg.* 3. *Cyriac. contr.* 210. *n.* 52. *Gratian. discept. for. cap.* 927. *n.* 2. *Rocc. disp. select. cap.* 194. *n.* 41. *Rot. Rom. cor. Falcon. de rescript. dec.* 12. *n.* 5. *et de testam. dec.* 1. *n.* 8. ed atteso anche il *difetto di potestà* che concorreva nei sudd. PP. per locare *senza solennità* ad un tempo maggiore *del triennio*, dal qual *difetto di potestà* sempre più veniva ad accertarsi che i medesimi PP. non volessero realmente stipulare se non una semplice *triennale locazione*, dovendosi sempre inter-
5 petrare la *volontà* dentro i limiti della *potestà*, come fra

gl' altri osservano dopo il *Test. in L. Si quis ita* 8. *ff. de cond. et demonst. Hond. cons.* 69. *n.* 60. *lib.* 2. *Menoch. de praes. lib.* 3. *praes.* 6. *n.* 3. *De Luc. de legit. disc.* 31. *n.* 10. *Polit. de donat. dissert.* 1. *n.* 38. *et de regal. dissert.* 1. *n.* 39. *Rota Rom. cor. Molin. dec.* 812. *n.* 39.

VIII. La lettera della scritta dei 25. Novembre 1704. chiaramente portava una semplice *locazione triennale*, ogni qualvolta si è già di sopra avvertito, ed è quì opportuno il repetere, si vedeva in essa stipulato un affitto del podere di Villanuova = *per tempo, e termine di* 3. *anni, e non disdicendo e l' una, e l' altra parte un anno avanti s' intenda riffermato per altri tre anni, e così si vada seguitando di tre anni in tre anni* =

IX. Poichè in questi termini tante venivano ad essere le locazioni, quanti i trienni, dovendosi dir contemplato in principio dalle Parti contraenti, non un tempo *indefinito*, ed *illimitato* con la facoltà di *risolvere*, mediante la disdetta, l' indefinita, ed illimitata locazione, ma ben sì il tempo *limitato* del solo *triennio*, con facoltà di porre in essere al terminare di ciaschedun triennio, con un libero consenso da manifestarsi allora, mediante l' omissione della disdetta, altrettanti *nuovi contratti* di locazione, dipendenti perciò da d. omissione di disdetta, come da condizione *sospensiva*, conforme stabiliscono le molte autorità, decisioni, e rejudicate riferite nel Motivo della precedente Istanza dal §. *è proposizione ec. per più seq pag.* 6. 7. 8. e 9. alle quali può aggiungersi *De Luc. de alien disc.* 1. *n.* 33. *vers.* = Aut continuatio pendet ab omnino libera utriusque „ contrahentis voluntate, solumque de illa conventum sit in „ casu perseverantiae, seu voluntatis in contrarium non de„ claratae, et tunc secus quoniam isto casu fingitur vere „ *omnium novum contractum* ex integro celebrari per viam „ novae voluntatis, et conventionis, ita mediante silentio „ explicatae ex ibi etc. = *Piton. discept. eccles.* 121. *n.* 12.

6

7

8

Rot. Rom. post. Roderic. de ann. redd. dec. 28. *n.* 5.
„ ivi = Partes autem non habuisse hanc intentionem dedu-
„ cebant Domini ex conditione, sub qua in paotum deducta
„ fuit locationis continuatio = ivi = *Disdicta non facta*,
„ *censeatur locatio durare* = quae quidem conditio non est
„ causalis vel mixta, quae implementum recipere possit citra
9 „ voluntatem contrahentium, in quibus terminis saltem sub
„ conditione jus quaesitum dicit possit pro triennio futuro,
„ sed agitur de conditione mere potestativa, et quae depen-
10„ det a voluntate contrahentium, hoc enim casu, quia ante
„ implementum hujus conditionis potestativae non censetur
„ celebratus contractus, si disdicta non subsequitur, vel ea
„ non utuntur, censentur partes contractum renovare, non
11„ autem primum jam contractum prorogare, nec conditio re-
„ trotrahitur ad diem contractus etc. = *et n.* 6. *e* 7.

E precisamente distinguendo la locazione fatta, come
12nel caso nostro per un tempo limitato, ex. gr. per un *trien-
nio*, col patto che non disdicendo l'una, e l'altra parte
s'intenda rinnovata per altro triennio, e così successivamen-
te dalla locazione fatta per un tempo indefinito, ed illimi-
tato, ex. gr. *a beneplacito*, colla facoltà alle parti di rece-
derne mediante la disdetta al terminare di ogni biennio, o
triennio, o di altro tempo limitato, ottimamente la *Rot.
Rom. cor. Tanar. dec.* 50. *n.* 13. *e la Volaterrana Loca-
tionis quoad praetensam Allodialitatem* 20. *Junii* 1775.
cor. DD. Aud. Luci, et Vinci, et Canc. Mansilli pag.
24. *et seq.* confermata in seconda Istanza a relazione del
secondo Turno Rotale.

XI. Che poi i PP. del Carmine nell' anno 1704. non
potessero, senza le solennità, che per le alienazioni dei beni
ecclesiastici in quel tempo si richiedevano, e che allora non
apparivano intervenute, locare il controverso podere di Vil-
lanuova per un tempo maggiore *del triennio*, sembrava per
vero dire, che non potesse per parte dei Pini impugnarsi

senza una manifesta contradizione, essendo assolutamente necessario l'intervento di detta solennità in qualunque *alienazione dell' util dominio* dei beni di Chiesa, come senza contradittore stabiliscono *Surd. cons.* 301. *n* 25. *Redoan. de reb. eccl. non alien. qu.* 51. *cap.* 7. *n.* 21. *Covarr. var. resol. lib.* 2. *cap.* 17. *n.* 1. *Valasc. de jur. emph. qu.* 39. *n.* 8. *De Luc. de alien. et contract. prohib. disc.* 1. *n.* 32. *et de regalib. disc.* 81. *n.* 7. *Constant. vot. dec.* 312. *n.* 9. *Rot. Rom. cor. Merlin. dec.* 765. *n.* 9. *et* 16. *et cor. Molin. dec.* 154. *n.* 4. *et dec.* 995. *n.* 1. in conseguenza di ciò si faceva luogo nel caso nostro al seguente insuperabil dilemma: O le solennità si volevano supporre non necessarie per la validità, e legittimità del contratto stipulato fra i PP. del Carmine, e i Pini mediante la scritta dei 25. Novembre 1704. ed in questo supposto bisognava ammettere, che detto contratto non importasse *alienazione dell' util dominio* del podere di Villanuova, in difetto della quale alienazione, non poteva mai questo podere pretendersi soggetto, conforme lo pretendevano i Pini, alla censura della Legge Granducale dei 2. Marzo 1769. che, come si è avvertito nel §. 5. parla dei beni di diretto dominio delle Mani morte, dei quali esista presso i Laici *l' util dominio, e possesso*: O si voleva che detto contratto fosse capace di render soggetto alla censura della citata Legge Granducale il podere di Villanuova, ed in questo supposto conveniva accordare, che detto contratto importasse una valida *alienazione dell' util dominio* di detto podere; alienazione che non poteva legittimamente, e validamente seguitare, se non intervenendo le suddette solennità.

XII. Ma prescindendo ancora da questo riflesso, che peraltro era per se stesso fortissimo, e non ammetteva replica, che precisamente non potessero i PP. del Carmine nell'anno 1704. locare senza le divisate solennità il podere di Villanuova per un tempo maggiore del *triennio*, non

era da revocarsi in dubbio, atteso ciò che dopo il Testo espresso nell' *Extravag. ambitiosae de reb. eccl. non alien.* concordemente fermano il *Pacion.* de *locat. et cond. cap.* 4, *n.* 16. *et cap.* 14. *n.* 4. *Antonell. de temp. legal. lib.* 2. *cap.* 49. *n.* 1. *De Luc. de alien disc.* 1. *n.* 32. *et* 33. *et locat. disc.* 22. *n.* 2. *Rot. Rom. dec.* 193. *n.* 1. *par* 5. *tom.* 1. *et dec.* 219. *n.* 2. *par.* 10. *rec. et cor. Molin. dec.* 154. *n.* 4. *et dec.* 199. *n.* 4. siccome pure era indubitato, che non potevano i Padri senza le suddette solennità fare di detto predio quella locazione, che per parte dei Pini si pretendeva essere stata posta in essere nel 1704. cioè, o *perpetua*, o a *terza generazione*, e resolubile mediante la disdetta di alcune delle Parti ogni triennio, secondo le autorità allegate nel §. X.

14 XIII. E sebbene non fosse necessario l'intervento di tali solennità per fare una locazione *più che triennale*, se si fosse trattato di un fondo *tenue*, o *sterile*, o *solito* locarsi per un tempo maggiore del *triennio*, circostanze, che fra gl'altri enumera per tale effetto il *Pacion. de loc. et cond. cap.* 14. §. 3. *et* §. 4. nessuna però di queste circostanze si verificava rispetto al podere di Villanuova, che per altre due precedenti scritte del 1695. e del 1696. si vedeva locato dai PP. del Carmine, e colla seconda alla stessa Famiglia Pini per l'annno canone di *sc.* 60, e para tre capponi, il che resisteva a poterne allegare la *tenuità*, o la *sterilità*, e si vedeva locato in ambedue le suddette scritte per soli *tre anni*, il che escludeva il solito di locarlo a maggior tempo, nulla rilevando, che anche in quelle scritte si leggesse il patto, che non facendosi dall'una, o dall' altra Parte la disdetta in tempo opportuno s'intendesse raffermata la locazione per altri tre anni, perchè secondo il già detto di sopra, questo patto apposto in dd. scritte, destitute anch' esse delle necessarie solennità, non faceva sì che quelle locazioni potessero dirsi fatte *ultra triennium*.

XIV. Nè era luogo a' presumere l'intervento di tali solennità, o nella locazione del 1704, o nelle due precedenti all'effetto che potessero queste costituire il solito di locare d. podere *ultra triennium*, stante l'essere ormai decorsi quando cominciò la presente causa più di settant'anni dalla locazione del 1704. e circa ottant'anni dalle due locazioni antecedenti; perchè dopo la celebre Bolla del Pontefice Urbano VIII. dell'anno 1641. nelle alienazioni dei beni di Chiesa fatte nei laici (a differenza dei contratti fatti fra Chiesa, e Chiesa, che erano i termini nei quali parlavano alcune autorità allegate per parte dei Pini) nè la *trigenaria*, nè la *quadragenaria* osservanza sono bastanti a far presumere intervenute le solennità, ma unicamente può nascere tal presunzione dall'osservanza *centenaria*, o *immemorabile*, come oltre le autorità, e decisioni addotte nel Motivo della passata Istanza § *poichè, come essi avvertivano ec. pag.* 29. senza contraddittore rispondono *Fagnan. in cap. consuetud. n.* 47. *de consuet. Pacion. de loc. et cond. cap.* 14. §. 11. *n.* 1. *et* 2. *De Luc. de alien. et contract. prohib. disc.* 1. *n.* 94. *et seq. Adden. ad dec.* 12. *n.* 30. *et seqq. par.* 3. *rec. et dec.* 362. *n.* 4. *par.* 17. *vers.* = Nec valuit ad hoc praesumptio Beneplaciti Apostolici ex „ longissimo tempore ultra triginta, et multos plures annos „ cum observantia contractus, quia jam saepe saepius visa „ fuit est sublata a s. m. Urbani VIII. *in Const.* 41. *ec.* = „ *et cor. Bich. dec.* 563. *n.* 5. = ivi = Praesumptio Beneplaciti Apostolici educi solita ex lapsu temporis, cum observantia sublata fuit per Constit. Urbani VIII. = *et cor. Molin. dec.* 154. *n.* 6. *et* 9. = ivi = Unde non probata „ centenaria, hodie post d. constitutionem non sufficit allegare Beneplacitum praesumptum ex triginta annis cum „ observantia = *et dec.* 995. *n.* 5. *cor. eod. Rot. nostr. cor. De Comit. dec. Flor.* 24. *n.* 35. *et in Pisana Emphyth.* 20. *Junii* 1738. §. *hinc. gravior ec. cor. Meoli, et in Pi-*

15 16 17 18 19

sana seu Clannen. Bonorum 23. *Sept.* 1749. *cor. Senat. Quaratesi, et Aud: Venturini, et Ulivelli Relat.* §. 17. *et* 59.

XV. Dopo avere stabilito che una semplice *triennale locazione* portava per se stessa la chiara lettera della scritta dei 25. Novembre 1704. avvalorata anche dalla *mancanza di potestà* nei PP. del Carmine di locare a maggior tempo, che semprepiù obbligava a credere che non volessero i medesimi locare il controverso podere, se non *ad triennium*, essendo passati ad esaminare i riflessi in contrario proposti dai dotti Difensori dei Pini, i quali pretendevano che una diversa volontà dei Contraenti resultasse da alcuni *patti* contenuti in d. scritta, e da alcuni *fatti* posteriori, gli uni, e gli altri a senso loro inconciliabili con una semplice *locazione triennale*, ed inoltre soggiungevano, che l'attuale esistenza del suddetto podere presso i Pini non dovesse in ogni caso referirsi col titolo di semplice *locazione triennale*, che portava la prefata scritta del 1704, perchè avesse tal locazione mutato carattere e fosse divenuta *perpetua*, e per avere i Pini reso fruttifero il detto podere, già sterile, ed inculto, e per essere decorsi dalla scritta del 1704. più di settant'anni: siamo rimasti facilmente persuasi, che tutti questi riflessi, a fronte dei divisati fondamenti fossero irrelevanti. ed inattendibili.

XVI. In fatti parlando primieramente dei patti contenuti nella scritta dei 25. Novembre 1704. quanto a quello di doversi intendere raffermato l'affitto di *tre anni in tre anni* in caso di non fatta disdetta, ne dimostrava la totale irrelevanza ciò che si è detto di sopra nel §. IX. e rispetto agli altri patti del pagamento di un *laudemio*, o *entratura*; del passaggio dell' affitto non negli *eredi* del conduttore, ma nei di lui *figli*, *nipoti*, *e pronipoti*, e in difetto di questi in un suo *nipote* ex fratre, e nei di lui *descendenti* fino *in terza generazione*; della *caducità* in caso d'insolvenza del canone per due annate; della devoluzione dei

miglioramenti tanto nel caso di caducità colposa, quanto di terminazione dell'affitto per l'estinzione delle tre generazioni contemplate; e di dover andare a carico dei conduttori tutte le *gravezze* eccettuata la decima; prescindendo da tutte le altre repliche, che a ciascheduno di questi patti si vedevano date nel motivo della precedente Sentenza dal §. *ma oltre questa risposta ec. pag.* 13. *per più seq.* una replica comune a tutti, e bastante per se sola a dileguare ogni ombra di dubbio, era quella, che tali patti non si opponevano alla *sostanza* del contratto di *locazione triennale*, ma al più poteva dirsi che non fossero della *natura* di questo contratto onde non erano capaci di trasformare in un *enfiteusi*, o in una *locazione perpetua*, o a *terza generazione*, come si pretendeva per parte dei Pini, quel contratto, che avendo in vista la chiara lettera della scritta, e i limiti della potestà dei contraenti, ed i sostanziali requisiti, cioè il *fondo certo*, la *certa mercede*, ed il *consenso* delle Parti limitato al *triennio*, doveva giudicarsi una semplice *triennale locazione*, come latamente fu ponderato nello stesso Motivo dell'antecedente Sentenza al §. *e quanto al primo ec. e segg pag.* 10. 11. *e* 12. a cui su tal proposito ci rimettiamo.

XVII. Parlando poi dei fatti posteriori consistenti nell'essere stato espresso dai PP. del Carmine in molte ricevute fatte dai Pini il termine *livello*, e nei libri del loro Convento alcune volte il d. termine di *livello*, altre volte il termine di *fitto a terza generazione*; nell'esser ricorsi i medesimi PP. del Carmine nell'anno 1762. alla Grazia Sovrana per intentare la caducità di una casa tenuta da certi Faini in forza di un contratto similissimo a quello stipulato nel 1704. con i Pini; e nel negarsi dagli stessi PP. in questo Giudizio l'esibizione di un certo libro di ricordanza segnato di lettera I in cui secondo l'asserzione fattane nella scritta del 1704. doveva esser registrato il partito capitola-

re di dd. PP. che precedè la celebrzione di d. scritta, la qual negativa si magnificava per parte dei Pini, pretendendosi che portasse a dover presnmere contrario il d. partito a ciò che presentemente gli stessi PP. sostenevano, e respettivamente favorevole all'assunto dei medesimi Pini; anche questi fatti facilmente si riconoscevano inconcludenti.

XVIII. Poichè quanto ai termini di *livello*, *e di fitto a terza generazione* usati dai PP., e nelle ricevute fatte ai Pini, e nei libri del loro Convento, oltrechè si vedeva usato più volte in dd. libri anche il semplice termine *fitto*, quale poteva presumersi che fosse stato usato anche in quelle molte ricevute, che dai Pini non si esibivano, principalmente si considerava che qualunque espressione, di cui si valessero i Camarlinghi nelle ricevute, e gli Scrivani nei libri del Convento, non poteva pregiudicare al Convento medesimo, secondo le autorità allegate nel Motivo della precedente Istanza §. *E che qualunque fatto ec. pag.* 20. *e* 21. alle quali può aggiungersi la *Florentina Emphyteusis* 3. *Octobr.* 1752. *coram Aud. Sorba* §. 72. = ivi =

20 „ vel in omnem eventum, cum agatur de bonis Ecclesiae, „ perpendenda sunt unice verba consensus, *posthabitis* „ *iis quae postea evenerunt ex dicto, vel facto ministro-* „ *rum*, quippe illi nullum Ecclesiae, seu loco pio praeiu- „ dicium valent inferre, ad tradita per *Rota ec.* ubi quod „ Monachus potest aedificare non destruere. =

21 XIX. E si rifletteva ancora, che il termine *livello* non poteva dirsi così univoco, come lo pretendevano i Difensori dei Pini, adattandosi a qualunque annua prestazione, che si paghi per qualsivoglia titolo, come oltre le autorità addotte nel suddetto Motivo dell'antecedente Istanza §. *che la voce livello ec. pag.* 21. osservano il *Cyriac. contr.* 440 *n.* 4, *e la Rot. nostr. in Florent. Reductionis Canonis* 19. *Aug.* 1775. *cor. D. meo Aud. Ulivelli* §. *Nel caso ec. pag.* 6. Che il termine di *fitto a terza generazione* era

espresso nei libri del Convento nell'anno 1712. e nell'anno 1720. con una precisa relazione alla scritta dell'anno 1704. = ivi = Eredi di Piero Pini tengono a *fitto fino a terza* „ *generazione* il suddetto podere, e pagano l'anno sc. 60. „ di contanti, e para tre di capponi, e cominciò detta lo- „ cazione di dì pr. Novembre 1704. come *per scritta in* „ *filza* = onde lo scritturato nei libri doveva rimanere spiegato dal tenore della scritta del 1704. e conseguentemente doveano intendersi usate le suddette espressioni *fino a terza generazione*, per spiegare soltanto la durazione, che per il corso di tre generazioni potevano avere a forma della detta scritta le diverse, e distinte *triennali locazioni in essa* stipulate, secondo la regola, di cui la *L. asse toto ff. de haered. inst. Natt. cons.* 204. *n.* 12. *Surd. cons.* 200. *n.* 5. *Gratian. discept. for. cap.* 501. *n.* 16. *Barbos. axiom.* 201. *n.* 1. *Rocc. disput. jur select. cap.* 131. *n.* 39. *Rot. Rom. dec.* 135. *n.* 3. *par.* 18. *rec. ec. cor. Ansald. dec.* 600. *n.* 13. *et dec.* 861. *n.* 10. *et cor. Molin. dec.* 703. *n.* 23. *et dec.* 840. *n.* 2. E che tanto meno poteva farsi capitale dello scritturato in dd. libri in quanto che questi apparivano sicuramente erronei in qualche parte, e conseguentemente tenuti con poca diligenza dai Ministri del Convento, giacchè nell'anno 1708. si vedeva in essi impostato Piero Pini per conduttore del Podere di Villanuova in ordine alla scritta del 1698. = ivi = Piero Pini tiene a fitto *per* „ *scritta del pr. Ottobre* 1698. e paga l'anno sc. 60. di „ contanti, e tre paja capponi = quando realmente in d. anno 1708. non vegliava più la scritta del 1698. ma bensì quella del 1704. assai diversa dalla precedente, come quella che conteneva i patti enunciati di sopra nel §. XVI. molti dei quali nell' antecedente Scritta del 1698. non erano stati stipulati.

XX. Dall'avere i medesimi PP. del Carmine supplicare nell'anno 1762. il Sovrano per poter intentare la cadu-

cità della casa tenuta dai Faini, non se ne poteva inferire, come volevano i Difensori dei Pini, che dd. PP. riconoscessero, e confessassero per traslativo dell'*util dominio* il contratto da essi stipulato con i Faini, similissimo a quello stipulato con i Pini nel 1704. principalmente perchè questo fatto era anteriore alla Legge Granducale di amortizzazione 23 dell'anno 1769. che proibì alle Manimorte la riammensazione di quei soli beni, dei quali fosse passato nei laici il dominio *utile*, ed il *possesso*, ed era posteriore alla Legge Cesarea di amortizzazione dell'anno 1751. che avendo proibito alle Manimorte l'acquisto del *dominio*, *possesso*, *co-* 24 *modo*, *uso*, *usufrutto*, *e servitù*, era luogo a dubitare se avesse inteso di proibire alle Manimorte di recuperare senza il Sovrano assenso anche quel semplice *uso*, *e comodo di percipere i frutti* che torna al locatore risolvendosi la conduzione a breve tempo.

XXI. E dal negarsi dai PP. del Carmine l'esibizione del libro ricordanze segnato di lettera I. enunciato nella scritta del 1704. e che doveva contenere il partito capitolare in forza del quale fu proceduto a d. scritta, non poteva dedursene veruna presunzione pregiudiciale a dd. PP. quando 25 non si provava l'esistenza di questo libro nel tempo preciso della mossa lite, come avvertono il *Gratian. discept. for. cap.* 262. *n.* 8. *Palm. nep. alleg.* 11. *n.* 15. *Ansald. de comm. disc.* 73. *n.* 4. e 8. *Rot. cor. Ludovis. dec.* 199. *n.* 3. e 4. *et adden. ad dec.* 129. *n.* 6. *et cor. Merlin. dec.* 569. *n.* 3. *e* 10. *et dec.* 709. *n.* 2. *cor. Ubald. et dec.* 485. *n.* 2. *cor. Bich. et de„.* 160 *n.* 11. *cor. Ansald. dec.* 6. *n.* 5. *in rec. dec.* 259. *n.* 1 *p.* 1. *Rot. nostr. inter recoll. per Palm. dec.* 328. *n.* 64. *et cor. De Comit. dec.* 7 *n.* 19. e quando per esser minutamente, e chiara- 26 mente spiegati nella scritta tutti i patti dell'affitto, veniva ad essere la scritta medesima un referente determinato, che senz'altro provava pienamente il contenuto del relato, se-

condo le cose fermare dal *Bald. in Leg. incivile n. 3. ff. de legib. Rot. Rom. in rec. dec.* 121. *n.* 4. *par.* 3. *Rot. nostr. in Thesaur. Ombros. tom.* 4. *dec.* 32. *n.* 17. *et dec.* 42. *n.* 44.

XXII. Tanto più che essendo stato stragindicialmente comunicato per parte di detti PP. poco avanti la spedizione della presente Causa il successivo libro di ricordanze segnato di lettera K, si vedevano in questo registrati vari partiti capitolari riguardanti affitti similissimi a quello che cadeva in esame, e nei quali erano minutamente indicati senz' alcuna benchè minima diversità tutti quelli stessi patti che si leggevano nella scritta del 1704. ed allo opposto si vedevano registrati nello stesso libro K alcuni partiti capitolari riguardanti dei *livelli*, nei quali si prescrivevano dei patti non contenuti nella detta scritta del 1704. chiaramente, e positivamente indicanti la volontà di *allivellare*, il patto cioè della *rinnovazione di* 29. *in* 29. *anni*, e quello del *riservo del Beneplacito Apostolico* da impetrarsi a spese del livellario: qual libro benchè non esibito negli atti, era però attendibile nelle circostanze del caso, per le ragioni opportunamente al nostro proposito addotte dal *Constant. vot. decis.* 171. *n.* 11. *e* 12. = ivi = Non obstat, quod „ super dictis receptis mihi extrajudicialiter ostensis, et 27
„ in actis non productis, non posset fieri fundamentum,
„ cum judex secundum acta, et probata, et ex iis, quae
„ habet ex processu judicare debeat non ex iis, quae novit
„ tamquam privata persona *L. etc.* nam respondetur con-
„ clusionem firmatam in obiecto procedere, quando judex 28
„ aliquid scit tamquam privata persona contra id, quod
„ illi tamquam judici, et personae publicae constat ex actis
„ causae, non autem quando id, quod scit judex uti priva-
„ ta persona se compatitur cum scientia publica, quam habet
„ ex actis, et hanc coadiuvat, ut in specie declarat
„ *Castill. etc.* =

XXIII. Finalmente la *locazione perpetua*, alla quale i Difensori dei Pini, nonostante che contenesse una semplice *locazione* triennale la scritta del 1704, pretendevano di poter ricorrere a motivo di aver i Pini colla loro industria reso fruttifero il podere di Villanuova precedentemente sterile, ed inculto, ed a motivo di esser decorsi dopo la detta scritta del 1704. più di settant' anni, non poteva realmente nè per l' uno, nè per l' altro motivo allegarsi.

29 XXIV. Non era allegabile per il motivo della variazione dello stato del podere, perchè mancava tanto il termine *a quo* quanto il termine *ad quem*; Il termine *a quo* ogni qualvolta dalla scritta medesima del 1704, e dalle altre due antecedenti, per le quali si vedeva dato in affitto il divisato podere per l'annuo canone di sc. 60. e para tre

30 capponi, rimaneva positiamente escluso rispetto a d. podere quel carattere di *sterile, ed inculto*, che ad effetto di render *perpetua* la locazione a favore del migliorante esigono i notissimi *Testi in cap. ad aures de reb. eccles. non alien. et in L. quicumque C. de omn. agr. desert.* come colla scorta d' individuali autorità risponde il Motivo della passata Istanza §. *Perchè male si adduceva ec. pag.* 31.

31 Il termine *ad quem*, non essendovi negli atti la minima giustificazione di *miglioramenti*, oltre i convenuti, fatti dai Pini nel suddetto podere dopo la scritta del 1704.

XXV. E neppure era allegabile per l' altro motivo di esser decorsi dalla detta scritta del 1704. più di settant' an-

32 ni, non solamente perchè costando di una locazione nel suo principio temporale la successiva benchè lunghissima osservanza, qualora non si provi, come non si provava nel caso nostro, assolutamente inconciliabile con quel titolo primordiale, deve sempre ad esso referirsi, come stabiliscono le autorità allegate nel motivo della precedente Sentenza §. *ult.* alle quali può aggiungersi la *Florent. Disdictae* 23. *April.* 1773. *cor. Audit. Martio Venturini impress. in Thesaur. Ombros. tom.* 7. *dec.* 30. *a n.* 27. *ad plur. seqq.*

XXVI. Ma ancora perchè quell' istesso difetto di *centenaria*, che secondo il già detto di sopra ostava a poter presumere l' intervento delle necessarie solennità in una locazione perpetua, che fosse stata posta in essere con la scritta del 1704. e perciò obbligava a credere che nel 1704 non fosse realmente stipulata, ugualmente, ed anzi molto più ostava a poter presumere l' intervento delle necessarie solennità in una perpetua locazione, che volesse dirsi posteriormente sopravvenuta, e conseguentemente obbligava a credere, che di fatto neppur posteriormente sopravvenisse. 33 34

E così ambe le Parti virilmente informando è stato risoluto.

Guido Arrighi Potestà.
Cosimo Ulivelli Aud. di Ruota.
Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota e Relat.

DECISIONE III.

FLORENTINA, SEU PONTISERAE NULLITATIS DONATIONIS

Diei 21 *Junii* 1793.

ARGOMENTO.

Allorchè la Donazione oltrepassa la somma di D. solidi corrispondenti, appresso di noi a Scudi 700. si dee reputare inefficace, ed inattendibile, come se stata fatta non fosse non essendo stata insinuata negli atti del Giudice competente, e questo difetto non vien supplito col registro alle Gabelle a norma della Legge del 1551.

SOMMARIO.

1 *La Donazione, che trascende 500 Solidi equivalenti per la nostra consuetudine a 700. scudi della nostra moneta, dee reputarsi del tutto inefficace, ed inattendibile.*

2 *Le Leggi per porre un freno alla eccessiva liberalità prescrivono, che le Donazioni eccedenti i 500. solidi debbano essere insinuate negli atti del Giudice Competente.*

3 *La Donazione mancante di questa solenne forma è per necessaria conseguenza assolutamemte mancante del consenso.*

4 *A questa equissima testuale determinazione conviene uniformarsi per essere fondata sopra alla più manifesta ragione di pubblica aconomia.*

5 *Il difetto della insinuazione non potendo per operazione della Legge andar disgiunto dal difetto di consenso ne segue, che ella rimane imperfetta, e revocabile.*

6 *Della insinuazione, come solennità meramente estrinseca sarebbe stata allegabile e giuridica la presunzione, qualora avesse avuto l'appoggio dell' osservanza.*

7 *Se debba essere a carico dell' Attore il giustificare la mancanza della insinuazione.*

8 *Il silenzio degli Avvocati del Reo convenuto sulla insinuazione si prende per una implicita confessione della mancanza di detta insinuazione.*

9 *La Legge dell' anno 1551. prescrive il registro delle Donazioni all' Ufizio delle Gabelle.*

10 *Lo scopo di questa Legge si è non già d'impedire che i Donanti sieno ingannati, ma quello bensì, che i Donanti non ingannino gli altri dissimulando le Donazioni fatte.*

11 *La detta Legge dispone, che in mancanza del Regi-*

stro i beni donati sieno a favore dei terzi Contraenti suscettibili di tutte le obbligazioni, ed ipoteche, come se le Donazioni non fossero state fatte; ma non che non fossero meno valide.

12 *L' intervento del registro in Gabella non può formare un' equipollente della solenne insinuazione voluta dalle Leggi del Codice Giustinianeo.*

13 *La causa finale della Legge comune e municipale essendo diversa, e diverse essendo le conseguenze, che ne derivano dalla trasgressione di ambedue, non può dirsi che il registro in Gabella supplisca la mancanza della insinuazone.*

14 *Secondo il Gius Romano le Donazioni fatte dentro Roma bastava, che fossero insinuate avanti al solo Maestro del censo, quelle fatte nelle Provincie bastava, che fossero pubblicate avanti al Difensore della Città.*

15 *Per accertare la libera volontà del Donante, e rimuovere il sospetto della circonvenzione l' insinuazione si faceva col maggiore apparato, e circospezione.*

16 *Sebbene nelle LL. Romane sia concepita in termini di testamento è certo, che l' istessa si usàva anche nelle Donazioni*

17 *Formula della insinuaziona dei Testamenti secondo le Leggi Romane.*

18 *Dal confronto delle solennità apparisce che il registro in Gabella non equivale alla insinuazione ai termini di ragion comune, e perciò non può supplire al difetto di essa.*

19 *Se il registro fosse stato a quella surrogato, non solo il Legislatore lo avrebbe espresso, ma di più avrebbe tenuta ferma la nullità della Donazione nel caso di contravvenzione alla Legge del registro.*

20 *Secondo i principj del Gius Romano l' insinuazione è l' unico mezzo legittimo, per cui, accertata la per-*

severanza della volontà di chi ha donato, la Donazione acquista il carattere di perfetta, ed irrevocabile, che non aveva per avanti.

21 *Ai termini del nostro Gius Patrio le Donazioni, benchè non registrate fino dal loro principio sono reputate valide, obbligatorie, ed irrevocabili.*

22 *Dal che si conclude, o che la nostra Legge nell' ordinare il registro non abbia inteso di fare innovazione veruna circa all' obbligo dell' insinuazione indotto dal Gius Comune;*

23 *O che sostituendo il registro alla insinuazione, e dichiarando irrevocabili le Donazioni ancorchè non registrate, abbia apportato una solenne deroga al Gius comune.*

24 *Questa deroga, che non vi si legge non può neppur dedursi, che nel solo caso, che la vecchia Legge fosse incompatibile e contradittoria alla nuova, nè si possano conciliare.*

25 *In vece di scorgere incompatibilità tra il disposto della Legge comune, e quello della nostra sanzione municipale vi si riconosce una perfetta consonanza.*

26 *L' insinuazione richiesta dal Gius romano è diretta ad impedire le seduzioni, á cui sono spesso soggetti quelli, che per via d' immense Donazioni profondono i loro beni.*

27 *Il registro voluto dalla Legge municipale ha per iscopo di preservare dalle fraudi, anche più facili, dei Donanti l' interesse dei terzi.*

28 *I Legislatori Toscani hanno considerato ciò, che direttamente interessava la libertà del commercio, e la sicurezza delle contrattazioni.*

29 *La nostra Legge municipale per mezzo di un efficace provvedimento supplisce a quanto manca nel Gius Romano, senza alterarne il sistema.*

30 *In quanto si tratti di assicurare la pienezza, e la libertà del consenso dei Donanti si attende il disposto delle LL. Romane.*

31 *Per quello che concerne il pregiudizio dei Terzi si eseguisca quel più, che dalla nuova Legge è stato ordinato.*

32 *Secondo le regole della interpretazione si dee sempre intendere ciò, ch' è più coerente alla lettera, e allo spirito, onde si tolga ogni apparente antinomia, e repugnanza con la precedente disposizione.*

33 *La volontà non può portarsi, se non a ciò, che per antecedente ha formato l' obbietto dell' intendimento.*

34 *Il semplie rigore, e durezza della Legge non è reputato mai bastante a disobbligare i sudditi dall' obbedienza.*

35 *La superfluità non ha somministrato giammai un' argomento bastante per inferire la deroga ad una Legge.*

36 *La Legge del 1551. non è stata fatta per correggere il disposto del Gius comune, che induce l' insinuazione, ma in amplizione di quello.*

37 *Per il Gius comune l' insinuazione della Donazione dee farsi in grazia del Donante, affinchè tra la Donazione, e l' insinuazione possa deliberare, se voglia farla, e per togliere il sospetto d' inganno.*

38 *La L. Sancimus C. de Donat. col prescrivere l' insinuazione ha per iscopo il favore del Donante per esplorare, se la volontà di donare sia costante e determinata, e per rimuovere ogni sospetto d' inganno, e di estorsione.*

39 *L' oggetto delle LL. municipali che ordinano il registro è l' interesse dei terzi, onde mediante una pubblica notizia non sieno ingannati contraendo con chi ha donato il suo.*

40 *Stante la qual diversità resultante dalla lettera della*

L. Comune e Municipale è vano il supporre la correzione del disposto nella prima dal disposto nella seconda.

41 *La Donazione non registrata in Gabella dalla L. Municipale si dichiara nulla quanto ai Terzi.*

42 *Il Gius Comune non annulla la Donazione non insinuata, sennonchè nella somma eccedente gli scudi 700.*

43 *Per rendere irrevocabile la Donazione eccedente il valore di 500 solidi si richiede la speciale, ed individua renunzia alla Insinuazione.*

44 *La renunzia specifica alla insinuazione, ed ai diritti circa alla medesima dee esser fatta col giuramento, poichè sembra, che sola senza quello non basti.*

45 *Son divisi d' opinione i Dottori nella questione, se il giuramento supplisca il difetto della insinuazione.*

46 *Il giuramento non supplisce il difetto della insinuazione; se in specie non sia stato renunziato per mezzo del giuramento alla insinuazione.*

47 *Di niuna efficacia è quel giuramento, che dal Notaro si deferisce in tutti i contratti.*

48 *Per sanare una nullità per via di giuramento, questo si dee deferire* corporalmente, e specialmente a quel tale effetto, *che concerne la nullità.*

49 *Il giuramento generalmente deferito dal Notaro tra le clausule esecutive del Contratto, e ristrette senza veruna estensione non possa supplire al difetto della insinuazione.*

50 *Oltre la renuzia speciale dell' insinuazione si ricerca anco il concorso del giuramento speciale preso dal Renunziante, e respettivamente deferito dal Notaro sopra la renunzia medesima.*

51 *Anco nella Donazione fra Padre e Figli si può allegare il difetto della insinuazione, e ciò secondo il disposto nella L. Data Cod. de Donat.*

52 *La L. che richiede l' insinuazione è generale, e non eccettua le persone unite in parentela.*

53 *Per raffrenare le Donazioni troppo liberali, e per ovviare le frodi nelle Donazioni di una somma maggiore si richiede l' insinuazione.*

54 *Poichè un congiunto può più facilmente di un estraneo carpire, fingere, e supporre un falso istrumento, allora tanto più si richiede l' insinuazione.*

55 *Nè dalla insinuazione è immune la Donazione fatta dal Padre ai figli, come sempre costantemente ha tenuto la Rota nostra.*

All'occasione del Giudizio di Concorso universale de' Creditori che fu convocato sull' Eredità libera del fu Sig. Anton Liborio Cedri il Magistrato Supremo a relazione della chiar. Mem. dell' Auditore Cav. Giovanni Venturini, e Avvocato Giovanni Meoli con Sentenza, de 21. Agosto 1761. procedè a dichiarare purificato a favore de' Sigg. Avvocato Settimio, e Roberto Ottavio, ambedue fratelli del predetto Sig. Anton Liborio, e figli respettivamente del Sig. Dott. Filippo Cedri il Fidecommisso indotto dal Sig. Gio. Batista Cedri Padre, e respettivo Avo dei suddetti individui Cedri per la rata, e porzione tangente a detto Sig. Anton Liborio, e perciò doversi separare dal Concorso i due Poderi posti nel Comune di Ponsacco, come quelli, che al tempo della sua morte si possedevano dal suddetto Gio. Batista, e come tali erano sottoposti al Fidecommisso succennato.

Ma delegata poscia insieme con altre Cause interessanti i medesimi collitiganti anche quella, che in grado di restituzione in integrum era stata già promossa per parte dei Creditori contro la riferita Sentenza, al solo Sig. Cav. Giovanni Venturini; questo rispettabile soggetto per la di cui memoria conserviamo la più alta venerazione, e grata riconoscenza sull' espresso fondamento dell' universale Donazione stata precedentemente fatta dal Fidecommittente ai Sigg. Giuseppe, Bartolommeo, e Dottor Filippo suoi figli eman-

cipati resultante da una privata Apoca de' 12. Dicembre 1710. stata in ultimo luogo ritrovata, e prodotta per interesse dei Creditori, correggendo la predetta Sentenza si credè in dovere di canonizzare la libertà dei suddetti due Poderi, e di ordinarne ancora la vendita con la successiva distribuzione, ed erogazione del prezzo a favore d' alcuni particolari Creditori.

Passato in questi ultimi anni agl' eterni riposi il Sig. Avvocato Settimio Cedri, e rimasta perciò estinta la Linea Masculina del Fideoommittente stata in primo luogo inritata all' enunciato Fidecommisso, ed apertasi in tal modo la successione a favore dei descendenti di femmina, il Sig. Gaetano Meucci unico figlio della fu Sig. Teresa Cedri Sorella del detto Sig. Avvocato Settimio, e respettivamente nipote del Fidecommittente, essendo comparso avanti all' istesso Magistrato Supremo domandò, che non attesa la donazione stata canonizzata con la precedente Sentenza de' 17. Settembre 1762. e previa la dichiarazione della purificazione del Fidecommisso in di lui favore, gli fosse concessa l' immissione sopra diversi appezzamenti di terra situati in Comune di Pontadera, ed attualmente posseduti dal Sig. Carlo Manzi provenienti dall' Eredità del Sig. Gio. Batista Cedri, e come tali soggetti al vincolo del detto Fidecommisso.

Commessa la Causa al nostro Turno noi non esitammo punto a persuaderci dell' incontrastabile diritto, che aveva il Sig. Meucci all' attuale successione nel Fidecommisso, come neppure potemmo punto dubitare dell' identifica esistenza dei Beni pulsati nel Patrimonio del defunto nel preciso tempo della di lui morte, non essendosi fatta mai nel lungo corso di tempo, che fu pendente il Giudizio avanti di noi alcuna sorte di controversia, o opposizione in ordine alla prova di tali estremi.

Tutta l' ispezione adunque di questa Causa fino da principio si ridusse ad esaminare la forza, ed efficacia dell' antedetta Donazione, giacchè dalla sussistenza, o insussistenza di essa, dipendeva la sussistenza, o insussistenza del Fidecommisso.

Noi per tanto dopo avere maturamente ponderato il tenore dell'antecedente Donazione scesamo nel sentimento che in quanto la medesima trascendeva l'importare dei cinquecento solidi corrispondenti a tenore di ciò, che dalla consuetudine di giudicare è stato appresso di noi oggimai, fissato alla somma di scudi 700. della nostra moneta, dovesse reputarsi del tutto inefficace, ed inattendibile, come se stata fatta non fosse.

La provida disposizione delle Leggi, le quali animate da un sincero spirito di pubblica utilità, hanno stimato di dover porre una qualche remora all'illimitato esercizio della liberalità con prescrivere che le Donazioni eccedenti i cinquecento solidi debbano essere insinuate negl'atti del Giudice competente, formò la base, ed il centro della nostra Decisione. Avvegnachè conosciutasi la Donazione mancante di questa solenne forma, dovemmo per necessaria conseguenza tosto inferirne l'assoluta mancanza del consenso coerentemente a quanto con lo scorta del Testo *nella L. Sancimus Cod. de donat. stabiliscono Bald. in d. L. n.* 7. *Gabriel. cons.* 158. *n.* 6. *lib.* 1. *Antonell. de temp. legal. lib.* 1. *cap.* 33. *n.* 7. *et seq. Costantin. ad Stat. Urb. annot.* 43. *n.* 131. *et seq. Rot. Rom. in rec. p.* 4. *tom.* 2. *dec.* 456. *n.* 1. *et seq. Rot. post. Posth. de manut. dec.* 63. *n.* 7. *et dec.* 204. *n.* 1. *Rot. nostr. apud Magon. dec.* 64. *n.* 48. *et n.* 35. *e nella Florent. Donationis de Capponibus del* 10. *Maggio* 1737. *avanti Fabbrini pag.* 35. *§. Nec obstat , e nella Florent. Nullitat. Donationis de Ferronis del* 26. *Settembre* 1760. *avanti Bizzarrini Relat. sez.* 4. *§.* 25. *e seq.*

Ed a questa equissima testuale determinazione tanto più stimammo di doverci esattamente uniformare non solo per esser fondata sopra la più manifesta ragione di pubblica economia, in ordine alla quale non può reputarsi indifferente l'abuso, che i Sudditi facciano delle proprie sostanze, nè lo stato d'indigenza in cui per soverchia dabbenaggine, e per l'altrui malizia venghino eglino a ridursi secondo l'ordinario destino di quegl'incauti, i quali senza riflettere ab-

bastanza all'importanza dell'atto che intraprendono, all'irrevocabilità del medesimo, ed all'inutile pentimento, che presto, o tardi è solito di sopravvenire, quasi nemici di loro medesimi procedono a spogliarsi di quei Beni, che dalla Provvidenza erano stati destinati per la particolare loro sussistenza *L. 27. cod. de Donat. Vinn. Instit. lib. 2. tit. 7. §. 2. vers. Insinuare.*

Quanto ancora perchè nel caso nostro concorrevano più univoci segni, e s'univano le più dimostrative circostanze a realizzare la verità di quella mancanza di consenso, che soltanto per finzione nelle Donazioni non insinuate, dalla Legge è stata indotta; mentre trattavasi di una Donazione, fatta fuori della Patria del Donatore nel centro d'un'estraneo Albergo, per mezzo d'un privato, e occulto Chirografo vergato di poche righe, e quel che è ancora più rimarcabile, e rilevante mai osservata, ed anche perpetuamente trasgredita non tanto dal Donante col mezzo di tanti atti serj, ed esclusivi d'ogni precedente Donazione nella lunga serie d'anni, che sopravvisse, quanto ancora dalli stessi Donatarj, specialmente la voltura dei beni Paterni, che fecero in ordine al Testamento, ed anche dai figli de' medesimi Donatarj con far valere sempre la ragione del Fidecommisso, e dissimulare perpetuamente il titolo della Donazione, la quale, per quanto può ragionevolmente congetturarsi, solamente, comparve in scena all'occasione dell'ultimo Giudizio.

Posto poi, che il difetto dell'insinuazione per operazio-
5 ne della Legge non possa andar disgiunto dal difetto di consenso, immediatamente ne consegue, che la Donazione, di cui si ragiona atteso non essere stata mai insinuata, sia rimasta sempre imperfetta, e revocabile a piacimento del Donante, e anche dei di lui Eredi, e che perciò avendo il medesimo Donante successivamente disposto di tutti i suoi Beni debba onninamente starsi alla di lui disposizione senza punto attendere la Donazione resa affatto inefficace *Post. resol. 75. num. 13. et 14. Cardin. de Luc. de Donat. disc. 60. num. 7. Rot. Rom. dec. 456. num. 3, et 4. p. 4. tom. 2. rec. et dec. 245. num. 3. et 4. p. 13.*

6 E quantunque l'insinuazione come solennità meramente

estrinseca nel modo, che nell' alienazione dei beni ecclesiastici il Beneplacito Apostolico dopo un lungo lasso di tempo si presume, simile presunzione per altro quanto sarebbe stata allegabile, e giuridica, qualora avesse avuto l' appoggio dell' osservanza, altrettanto si rendeva illegale, e del tutto insssistente a fronte di un osservanza affatto difforme, ed inconciliabile coll' esistenza d' una Donazione valida, e perfetta *Mans. Consult.* 153. *num.* 62. *Rocc. disput. iur. Select. cap.* 11. *num.* 41. *tom.* 1. *Gratian, cap.* 174. *num.* 12 *et seq. Ciroc. discept.* 53. *num.* 58. *Rot. dec.* 242. *n.* 19. *p.* 18. *Rec. et dec.* 242. *num.* 4. *cor. Seraph.*

Sarebbesi forse con maggior plauso potuto promovere la questione, se dovesse essere a carico dell' Attore, e così del Sig. Meucci, il giustificare la mancanza dell' insinuazione come distinguendo ferma *De Luc. de donat. disc.* 60. *n.* 24. *De Luc. ad Grat. cap.* 733. *num.* 9. *Sperell. dec.* 47. *n.* 17. *et decis.* 83. *num.* 25. *et praeclare Rot. dec.* 121. *p.* 4. *tom.* 2, *Rec. Adden. ad Pamphil. dec.* 626. *num.* 17. 7

Ma siccome, per quanto la difesa del Possessore fosse affidata ad uno dei più dotti, e rinomati Avvocati di questa Curia non solamente non fu mai risvegliata una tale Controversia, ma neppure fu mai preteso, nè allegato, che altra insinuazione fosse seguita fuori di quella, della quale si avrà luogo di parlare più abbasso; così noi prendendo questo silenzio, e questo contegno per un implicita confessione della mancanza di detta insinuazione, stimammo di doverci onninamente astenere dal suscitare una questione la quale consedo tutta l' apparenza veniva a mancare dell'assistenza nel fatto. 8

L' insinuazione pertanto alla quale per la parte del Possessore, e Reo convenuto si aveva ricorso per sostenere la controversa Donazione, e la consecutiva alienazione nei di lui Autori, fatta da uno dei Donatarj, consisteva nel Registro, che a forma della nostra Legge Patria dell' anno 1551 appariva fatto cinque anni dopo la detta Donazione nell'Ufizio delle Gabelle. 9

Ma dopo, che noi eravamo certi come non lasciavano

luogo di poterne dubitare, e l'espressa lettera della medesima Legge, e la conforme intelligenza attestata da tante Decisioni ed in specie dalla *Florentina Donation. de Capponib.* §. *Secunda nullitas vers. proinde*, e dalla *Biturgien. seu Anconitana Fideicommissi, et nullitatis Donationis del 30. Giugno* 1777. *av. Marchi*, che nell' emanare la suddetta per altro providissima Costituzione s'era avuto unicamente in mira d'impedire non già, che i Donanti rimanessero ingannati coerentemente allo scopo, e allo spirito da cui sono informate le Leggi comuni induttive della solennità dell' insinuazione, ma bensì d'impedire, che i Donanti medesimi non ingannassero gl'altri all' occasione de' contratti, che successivamente procedessero a stipulare con dissimulare le fatte Donazioni, avendo perciò ordinato, che in mancanza del Registro, i Beni donati fossero a favore dei terzi Contraenti suscettibili di tutte l'obbligazioni, ed ipoteche, come se le Donazioni non fossero state mai fatte, senza che non per questo le dette Donazioni dovessero reputarsi meno valide in pregiudizio dei Donanti, al soccorso dei quali non fu punto inteso di venire con questa nuova providenza, noi non potevamo mai giungere a poterci persuadere, che l' intervento del Registro in Gabella potesse formare un'equipollente della solenne insinuazione ricercata dalle Leggi del Codice Giustinianeo.

Ed infatti se la ragione, e la causa finale del comune e del municipale Provvedimento, è sostanzialmente diversa, se diversi, e affatto disparati sono i rapporti, e le conseguenze, che dalla trasgressione dell'uno, e dell'altro ne derivano, non è moralmente concepibile come potesse plausibilmente sostenersi, che per mezzo del Registro in Gabella restasse supplito alla mancanza dell' insinuazione come egregiamente osserva la citata *Biturgien. seu Anconitana Fideicommissi et nullitatis Donationis* 30. *Junii* 1777. §. 24. *et* 25. *av. Marchi*.

È vero che anche secondo il Gius Romano trattandosi di Donazioni fatte dentro la Città di Roma, bastava, che[14] queste fossero insinuate avanti al solo Maestro del Censo, nel modo che rispetto alle Donazioni delle Provincie era reputato sufficiente che fossero pubblicate avanti al Difensore della Città. Ma è vero altresì, che la forma ed il sistema, che si teneva nell' eseguire tali insinnazioni, non consisteva la già nel far pervenire semplicemente, e anche per le mani di qualunque incognito, e non rare volte anche d' un infame delatore, come accade per rapporto alla solennità del nostro municipale Registro la notizia della seguita Donazione, ma veniva accompagnato da quel maggiore apparato, e circospezione, che era necessaria per accertare la[15] libera volontà del Donante, e rimuovere il sospetto della circonvenzione, come apparisce dalla formula riportata dal *Cuiac. 4. Sent. Paul. 6. §. 1. e del Gotofred. nelle note alla L. 25. C. de testam. num.* 11. la quale quantunque concepita in termini di Testamento, è certo peraltro, che[16] era precisamente l' istessa, che veniva usata anche nelle Donazioni, come ne assicura l' istesso *Gotofred.* nel cit: luogo. La detta formula poi era la seguente = ibi = Sub die „ illa, adstante Difensore, et omne Curia illius Civitatis Ti-[17] „ tius prosequtor dixit peto optime Defensor, vosque lauda- „ biles Curiales, atque municipes ut missi Codices publicos „ patere jubeatis. Quaedam enim in manibus habeo, quae „ gestorum cupio allegatione roborari, Defensor, et Curia- „ les dixerunt. Patent tibi Codices publici prosequere quae „ optas. Prosequtor dixit. Pajus vir illustris mihi manda- „ vit testamentum, ut mos est, gestis municipalibus insi- „ nuarem. Defensor dixit. Mandatum quidem recitatum est, „ sed testamentum quod praemanibus te habere dicis etiam „ praesentibus nobis recitetur et ut postulas, gestis publicis „ firmetur. Post recitationem testamenti Defensor, et Cu- „ riales dixerunt. Testamentum quod recitatum est gestis

„ publicis inseratur. Prosequutor dixit. Hoc amplius peto
„ optime defensor, ut mihi gesta publice edantur. Defensor,
„ et ordo Curiae dixerunt: Qui testamentum, et mandatum
„ rite condita, et bonorum virorum subscriptionibus firmata
„ cognovimus, equum est, ut gesta cum a nobis fuerint sub-
„ scripta, et ab Amanuensi edita tibi ex more tradantur
„ eademque in actis publicis conserventur. Pari modo acta
„ in donationem insinuatione conficiebant =

Il semplice confronto pertanto delle solennità, che si usava nell' insinuare le Donazioni avanti al Maestro del Censo, con quello che si osserva di presente nel nostro Uffizio delle Gabelle, esubera a convincere chicchessia, che
18 il registro ordinato dal nostro Gius patrio, non può reputarsi un equivalente insinuazione, ai termini di ragione comune, e che perciò il detto registro, non è capace di supplire al difetto di essa. Che se, *alla insinuazione*, l' intenzione del Legislatore fosse stata di surrogare il nuovo Registro in luo-
19 go della solenne insinuazione preferita dal Gius Romano, è del tutto credibile, che non solo non avrebbe omesso di esprimerlo, ma di più averebbe tenuta ferma la nullità della Donazione, nel caso di contravvenzione alla Legge del Registro.

Quest' ultimo riflesso in ordine alla validità, ed all' irrevocabilità dell' atto liberale voluta dalla Legge municipale, a differenza delle Leggi comuni, apre la strada ad altra considerazione, anche più solida, e stringente di quella fatta finora, mentre rammentandosi, che secondo i principj stabiliti dal Diritto Romano l' insinuazione è l' unico
20 legittimo mezzo, per cui accertata la perseveranza della volontà di chi ha donato, la donazione acquista il carattere di perfetta, ed irrevocabile, che non aveva per avanti, e tutto all' inverso vedendosi, che ai termini del nostro Gius
21 Patrio le Donazioni, ancorchè non registrate fino dal loro principio sono riputate valide, obbligatorie, ed irrevocabili,

è forza il concludere, o che la nostra Legge nell' ordinare l'enunciato Registro non abbia inteso di fare innovazione veruna relativamente all' obbligo dell' insinuazione, indotto dal Gius Comune, o sivvero che con sostituire il Registro in luogo dell' insinuazione e dichiarare irrevocabili le Donazioni, ancorchè non registrate, abbia apportato una solenne deroga al Gius Comune. 22

Questa deroga per altro, che espressamente non si legge secondo i noti termini neppure può tacitamente dedursi alla riserva del solo caso, che combinata la nuova con la vecchia Legge, l'una, e l'altra si scorghino apertamente incompatibili, e contraddittorie, onde manchi ogni mezzo di possibile conciliazione *Valasc. de judic. perfect. rubr.* 9. *annot.* 3. *n.* 28. *et seq. annot.* 8. *sub. n.* 3. *et annot.* 12. §. 1. *n.* 8. *et seq. Sanfelic. dec.* 392. *n.* 9. *Rot. p.* 4. *in recent. dec.* 194. *n.* 2. *Bonfin. dec. Florent.* 12. *n.* 10.

Lungi però dal comparire incompatibilità di veruna sorte fra il disposto della Legge comune, e quello della nostra Sanzione municipale noi fummo ben presto in grado di riconoscere la perfetta consonanza dell'una coll'altra; Conciosiacosachè dovemmo riflettere, che affatto fra loro disparati, e diversi essendo gli oggetti, ai quali ciascuna delle medesime mirava mentre l'insinuazione ricercata dal Gius Romano era diretta a prevenire le seduzioni, cui sono bene spesso soggetti quei, che per via d'immense donazioni profondono i loro beni, laddove il registro voluto dalla Legge Municipale aveva per scopo di preservare dalle fraudi anche più facili, e più frequenti degl'stessi Donanti l'interesse dei Terzi, ognuno è in grado d'intendere, che i Toscani Legislatori avendo preso in speciale considerazione questo secondo oggetto il quale direttamente interessava la libertà del Commercio, e la sicurezza delle contrattazioni, e che dalle Leggi Romane animata in questa parte da tutti altri principj non era stato particolarmente contempla- 25 26 27 28

to, si determinassero a supplire per mezzo di un efficace
29 provvedimento a quanto il Gius Romano era stato manchevole
cosicchè senza punto alterare il sistema della più antica
30 Legislazione l'effetto dovesse essere, che in quanto si fosse
trattato di assicurare la pienezza, e la libertà del consenso
dei Donanti si attendesse il disposto delle Leggi Romane,
31 e che per quello concerne il pregiudizio dei Terzj, s' eseguisca quel più, che dalla nuova Legge era stato ordinato.

Senza che un simigliante sistema d'interpretazione per cui resta facilmente conciliata, e posta d'accordo l'una con l'altra Legge possa comparire in nessuna maniera incongruo, e meno conveniente, o si consideri la lettera, o si contempli lo spirito delle suddette disposizioni, o abbia riguardo ai Canoni della retta interpretazione.

Imperciocchè non può formare soggetto di plausibile dubbiezza, che la spiegazione da noi come sopra data alla nuova Legge perfettamente corrisponda, e coincida col senso naturale, e piano delle parole con le quali è concepita; come pure, che per questo mezzo venga anche più compiutamente ad ottenersi l'oggetto, e il fine per il quale la detta Legge è stata emanata. E che finalmente non rimanghino trasgredite, ma all'incontro esattamente osservate le regole
32 dell' interpretazione, per mezzo delle quali rimanghiamo istruiti d'abbracciare sempre quell'intelligenza, che sia più coerente alla lettera, e allo spirito, e per cui resti tolta ogni apparente antinomia, e repugnanza con la precedente disposizione *Florentia. division. quoad division. Aulae* 13. *Maij* 1666. *coram. Aud. Francisco Venturini n.* 19. *dec.* 34. *n.* 12. *tom.* 4. *dec.* 17. *n.* 55. *tom.* 9. *et dec.* 14. *n.* 14. *tom.* 11. *in Thes.*

Nè si dica, che tenendo fermo il disposto del diritto comune, e quello della Legge Municipale non possa farsi a mezzo di non incorrere nell' assurdo di moltiplicare gl' atti senza necessità con obbligare i sudditti ad un doppio regi-

stro . Poichè non neghiamo , che qualora fosse così piaciuto al Supremo Legislatore l'insinuazione da doversi eseguire all' effetto , che le Donazioni possino. più facilmente giungere alla notizia de' Terzi si sarebbe potuta far servire anche all'altro oggetto d'esploraro la volòntà de' Donatori risparmiando in tal modo l' incomodo , e la spesa d' una seconda insinuazione. Ma conveniva in tal caso prescrivere una forma atta in qualche modo a produrre l' effetto della suddetta esplorazione senza rilasciare alla facoltà di chichesia, ed anche come si è detto d' un privato, denunciatore di render note all' Uffizio delle Gabelle le donazioni. E molto più si rendeva necessario e indispensabile di lasciar sospesa la validità della Donazione , e riservare al Donante il diritto di revocarla fintanto , che l' insinuazione non fosse seguita, senza di che andava a rendersi affatto inutile ed incapace di produrre in qualsisia modo l' effetto, al quale dalle Leggi comuni era stato con tanta saviezza ordinata la solennità dell' insinuazione . Ma quando il Legislatore invece d' usare un tal contegno, tutto all' opposto procedè a dichiarare valida , e perfetta fino da principio la donazione in pregiudizio del Donante, anche senza la solennità del registro , fece con ciò bastantemente conoscere che non la libertà del consenso del Donante, la quale aveva formato lo scopo delle precedenti Leggi, ma unicamente la premura di porre al coperto dalla frande dei Donanti l' interesse dei terzi aveva occupato il suo animo .

Se dunque dal tenore medesimo della Legge e da ciò, che ella ha espressamente dichiarato, e disposto senza bisogno neppure di aver ricorso alle regole , e proposizioni di ragione, che incessantemente s' oppongono alla deroga apparisce con la massima chiarezza , che il pericolo della circonvenzione, cui bene spesso sono soggetti i Donanti, d' essere unicamente contemplato dalle Leggi del Codice non passò giammai per la mente del Promulgatore la volontà di

derogare, seppure è vero, conforme ò verissimo, anche secondo le volgate regole della Dialettica, che la volontà non
33 può portarsi se non a ciò, che per antecedente ha formato l'obietto dell'intendimento. E per quanto possa sembrare cosa alquanto dura, e forse anche meno utile l'obbligare i sudditi a reiterare in certo tal qual modo l'atto della insinuazione non vi ha chi non sappia, che il semplice rigo-
34 re., e durezza della Legge non è stato reputato mai d'una efficacia bastante da disobbligare i sudditi dall'obbedienza, e che la superfluità non ha somministrato giammai un ar-
35 gomento bastante per inferire la deroga ad una Legge.

Quelche per altro servì a porre il colmo alla nostra persuasione, e ad acquietare intieramente l'animo nostro, fu l'interpetrativa osservanza, e la consuetudine ormai invalsa nei nostri Tribunali che in tutto, e per tutto si uniformava al sistema, e all'intelligenza da noi fissata, conforme ne fa un indubitata *fede la Rot. nostr. ed in specie lib. mot.* 61. *a* 402. = §. Sed mentem vertendo ad re-
„ motionem obiecti, quae fuit, ex quo huiusmodi donatio
„ fuit registrata in gabella contractuum, secundum ordinem
„ Legis editae de anno 1551. per talem registrationem fueri
„ satisfactum legibus insinuationem requirentibus tam iuxtat
„ mentem, quam verba legum requirentia insinuationem, hoc
„ est publicationem penes aliquem Magistratum ad evitandas
„ fraudes Leg. cc. ex quo responsione dicebamus per novam
36 „ hanc legem non esse correctam dispositionem juris com-
„ munis inducentis insinuationem, sed factam fuisse ad
„ ampliationem illius, prout in terminis animadvertunt
„ *Berret. cc.* Suadet ampliatio quae apert demonstrat, nam
„ de jure communi insinuatio donationis debet fieri in gra-
37 „ tiam ipsius donantis, ut inter donationem, et insinuatio-
„ nem possit deliberare an sibi expediat donationem perfi-
„ cere, et ut tollatur deceptionis suspicio, si fiat clam,
„ defraudetur a donatario, ut dicta Leg. cc. et alias rationes

„ concernentes solum favorem donantis refert = *Antonell.* „ *Cav. etc.* = e *nella Biturgien. seu Anconitana fideicommissi, et nullitatis donationis del 30. Giugno* 1777. *avanti Marchi* dove i Concordanti al §. 24. e 25. = ivi = Dell' „ istessa rilevanza comparve la seconda eccezione dedotta „ dalla rubr. 14. dello Statuto delle Gabelle, e della Leg- „ ge del 1551, poichè passa una sostanzialissima differenza „ da queste disposizioni, e quella del Gius Comune, 38 „ *nella L. Sancimus Cod. de donat.*, mentre prescri- „ vendo questa l' insinuazione, per forma sostanziale dell' „ atto, ha per oggetto il favore del Donante per esplorare „ in questa forma, se sia costante, e determinata la volontà „ di donare, e per rimuovere ogni sospetto d'inganno, e di „ estorsione *Leg. etc.* quando l' oggetto delle accennate 39 „ Leggi municipali, ordinanti il Registro in Gabella, ri- „ guarda all' incontro l'interesse dei Terzi, onde mediante „ una pubblica notizia non possino essere ingannati contra- „ endo con chi ha donato il suo Patrimonio, stante la qual 40 „ diversità resultante dalla lettera della Legge comune, e „ municipale, sarebbe stato vano il supporre la correzione „ del disposto nella prima, dal disposto nella seconda, come „ in termini consimili avverte la *Rota Rom. in rec decis.* „ 594. *n.* 13. *et* 14. *p.* 19., e fu deciso puntualmente dalla „ Rota nostra per la nullità della Donazione non insinuata „ dalla Marchesa Maria Bianca Capponi al suo figlio, come „ può vedersi nella *detta Florentina Donationis de Capponibus* §. *Secunda nullitas vers. proinde*, al che si ag- „ giungeva il riflesso, che la Donazione non registrata in 41 „ Gabella: si dichiara dalla Legge municipale, nulla quan- „ to ai Terzi, ed il Gius comune, non l'annulla se non 42 „ che nella somma eccedente di scudi 700. rendendosi ma- „ nifesto da questa differenza quanto siano diverse le cause, „ e gli effetti di dette due disposizioni comune, e partico- „ lare; e per una invincibile conferma, che il Registro in

„ Gabella, non serva a supplire alla solennità dell' insinua-
„ zione, nè a poter supporre la correzione del Gius comu-
„ ne avevamo l'autorità puntualissima della *Ruota nostra*
„ *lib. mot.* 61. *a* 402. *ove al* §. *Lex autem* dimostra la
„ compatibilità fra le dette diverse Leggi, che non è im-
„ maginabile correzione veruna, quanto all' interesse tra
„ Donante e Donatario avuto per oggetto dal Gius Comune =
. Quel presidio peraltro, che il Sig. Manzi non aveva potuto ritrovare nel disposto della nostra Legge municipale si lusingò egli di poterlo ritrovare nella giurata promessa =
„ di non infringere, nè impugnare per qualunque causa, o
„ titolo anche d' inofficiosità, o ingratitudine = la quale in questi stessi precisi termini si leggeva la nostra Donazione. Ed in vero l'assunto non lasciava di avere l'aria della maggiore probabilità vedendosi appoggiato al sentimento dei più classici Autori fra quali del *Costant. ad Statut. Urb. adnot.* 43. *n.* 14. *e del De Luc. de don. d. disc.* 60. *n.* 11.

E noi medesimi ci sarebbamo trovati moltissimo imbarazzati nella determinazione di questo articolo, che senza dubbio alcuno era uno dei più controversi, e dei più dibattuti, che vi siano nel Foro. E il nostro imbarazzo tanto maggiormente si sarebbe dovuto aumentare dopo, che l'istessa giurata promessa di non contravvenire nella *Lucana, seu Bargen. Beneficii* 17. *Januarii* 1792. . . . . Sebbene nella diversa materia di Giuspatronato era da noi medesimi stata valutata a segno, che non dubitammo punto di fare il principale fondamento della Decisione, come apparisce dal nostro motivo, che si trova impresso.

Ma con nostra particolare sodisfazione potemmo rilevare, che lo stato della nostra Giudicatura sulla scorta di altri gravi Autori aveva già fissato, che all' oggetto di rendere irrevocabile la Donazione eccedente il valore di 500. so-
43 lidi non si ricercasse, nullameno, che la speciale, ed individua rennnzia alla insinuazione, della quale non vedendosi nella nostra renunzia fatta alcuna menzione non ebbamo veruna

difficoltà ad uniformarci a questi esempi, che cadendo sopra un punto di ragione controverso, siccome erano atti ad indurre una legittima particolare consuetudine, così ponevano noi nella necessità, e positivo dovere di non dipartirci da essa. *Rot. nostr. apud Magon. dec. florent.* 64. *n.* 23. = ivi =
„ Id tamen non aliter plerique affirmant esse admittendum, 44
„ nisi specifice renunciatum sit cum juramento insinuationi,
„ et juribus de insinuatione loquentibus, cum nec sola re-
„ nunciatio videatur sat esse sine juramento, *Vital. etc.* nec
„ juramentum sine expressae insinuationis renunciatione = *et dec.* 65. *n.* 41. = ivi = Nec nobis visum fuit obstare jura-
„ mentum in Instrumento donationes oppositum, quia licet
„ inter Doctores sit admodum controversa quaestio, utrum
„ juramentum suppleat insinuationis defectum, et innumeri 45
„ fere Doctores hinc inde reperiantur, qui partem affirmati-
„ vam tenent, et qui negativam, et plerique asserunt hanc,
„ et plerique aliam communem quos refert, *Tiraquell. in*
„ *praefat. etc.* inter quos etiam plerique notantur sibi ipsis
„ contrarii, adeo quod, ut inquit *Julius Clar. etc.* vix di-
„ scerni potest quae sit magis communis opinio, nihilominus
„ plerique advertentes, quod pro majori parte ii qui te-
„ nent juramentum supplere, loquuntur eo casu quo expres-
„ se renunciatum fuerat cum juramento insinuationi, vel
„ legibus, insinuationem requirentibus advertit *Tiraquel. etc.*
„ igitur esse distinctiones, opiniones ad hanc concordiam, et
„ conciliationem reduxerunt, ut siquidem in specie fuit
„ ipsi insinuationi cum juramento renunciatum; procedat
„ prima opinio affirmativa, quod juramentum suppleat; sin
„ autem expresse, et in specie insinuationi renunciatum non
„ fuit, et quidem cum juramento (absque enim juramento
„ non potest etiam expresse insinuationi renunciari, ut per
„ *Oldrad. etc.*) et hoc casu procedat altera opinio ut jura-
„ mentum non suppleat, et haec est opinio communis legi-
„ starum, et canonistarum a qua, et consulendo, et judi-
„ cando non est recedendum ut dicit *Jul. Clar. etc.* =

E nel Libro dei motivi 60. *a* 5. *lib.* 64. *a* 402. §. *Sed admissa etc. et lib.* 101. *a* 291. che è una Decisione di cinque Giudici del 20. *Agosto* 1620. *dove al n.* 54. Così si dichiararono = ivi = Neo dicebatur juramentum supplere de-
46" fectum insinuationis, quia non procedit, nisi in specie
" per juramentum insinuationi renunciatum fuerit, juxta
" communem Doctorum sententiam. =

E tra le raccolte dal *Conti alla materia dei fidecommissi dec.* 29. *n.* 9. *et seq.* = ivi = Neo obstat juramentum
" in contractu praestitum, quod dicitur supplere defectum
" insinuationis, quia respondetur illud procedere, quando
" specialiter cum juramento renunciatum est insinuationi. =

E seguitando queste Decisioni medesime con lunga serie di autorità venne stabilito nella celebre *Florentina Nullitatis Donationis de Feronis* 26. *Settembris* 1760. *avanti i già Audd. Bizzarrini, e Santucci Scz.* 6. §. 252. *et seq.*
" ivi " Patentemente poi nulla peraltro capo era la Dona-
" zione fatta per scritta privata dei 30. Settembre 1743.
" colla quale si dona al Sig. Marchese Ubaldo l'usufrutto
" riservato nelle precedenti donazioni, perchè in essa man-
" ca assolutamente la solennità dell' insinuazione prescritta
" dalle Leggi civili, e municipali, senza la quale donazione
" non si sostiene, quando eccede una certa determinata
" somma, la quale secondo l'opinione fra noi abbracciata
" si riduce a scudi settecento. E benchè all' insinuazione
" possa renunziarsi con giuramento, nemmeno questa renun-
" zia si vede praticata in detta donazione, nè deferito tal
47" giuramento, di niuna efficacia essendo quello che si defe-
" risce dal Notaro in tutti i contratti perchè quando si
" tratta di sanare una nullità per via di giuramento, que-
48" sto dee esser deferito *corporalmente, e specialmente a*
" *quel tale effetto* che concerne la nullità; Cose tutte in-
" controvertibilmente, che mancano nella Donazione di cui
" ora si parla. =

E tale fu parimente il sentimento degl' Avvocati, Fantini, Brandaglia, e Landi Arbitri nella *Bargen. Nullitat. Fideicommissi, et Donationis del dì* 28. *Settembre* 1779. *in Causa Tallinucci, e Tallinucci* in un caso più forte, che possa immaginarsi, nel quale, dopo la promessa dell' osservanza estesa nella più ampla forma era stata aggiunta l'espressa renunzia all' insinuazione colla clausula ceterata, che seguiva immediatamente congiunta colle altre clausule esecutive = ivi = Giurando in forma tactis ad delationem mei etc. „ per quarantigiam etc. =

E nonostante fu dichiarato, che questo giuramento generalmente deferito al Donatore per investire tutto il contratto non dovesse considerarsi bastevole a supplire il difetto dell' insinnazione, come dal motivo di detto Lodo del meritissimo Sig. Avvocato Brandaglia Relatore §. 20. *et seq.* „ ivi = Nella parte esecutiva dell' Istrumento, e tra la clau- „ sule obbligatorie, si leggeva in fatto la renunzia all' in- „ sinuazione fatta in modo ampliativo alla clausula cetera- „ ta = Renunziandole = con essere immediatamente apposta „ dal Notaro l'altra clausula parimente ceterata = Giuran- „ do ec. = precisamente in questa forma = promettendo det- „ to Sig. Francesco Donatore aver per ferme, rate, e grate „ tutte, e singole le cose suddette, e a quelle contro non „ fare, nè venire, nè per se, nè per altri in qualunque „ modo direttamente, o indirettamente, sotto la pena re- „ nunziando ec. ancora all' insinuazione della presente Do- „ nazione giurando ec. in forma tactis ec. ad delationem ec. „ quibus ec. per quarantig. ec. E stante la preaccennata di- „ chiarazione dal Difensore del Sig. Dott. Niccolao veniva „ impugnata col maggiore impegno la nullità della Dona- „ zione anco nell' eccesso sulla scorta di alcune autorità, e „ precisamente della *Rot. cor. Seraphin. etc.* Presa pertan- „ to da noi in esame distinto la detta questione fu facile il „ riconoscere, che ciò che perfuntoriamente sia stato detto

„ da alcuni in circostanze più forti del caso che riguarda-
„ va la presente controversia, la più vera, la più comune,
„ e la più giusta opinione fosse quella, che il giuramento
„ generalmente deferito dal Notaro tra le clausule esecutive
„ del contratto, e ristretto senza veruna estensione, non
„ possa supplire al difetto della insinuazione; Ma che si
„ ricerchi oltre la renunzia speciale dell' insinuazione, an-
„ co il concorso del giuramento speciale preso dal Renun-
„ ziante, e respettivamente deferito dal Notaro sopra la
„ renunzia medesima =

49

50

La qual Sentenza arbitramentale essendo stata in seguito portata all' esame del primo Turno Rotale fu intieramente confermata, come apparisce dalla detta *Bargen. Nullitatis Fideicommissi, et Donationis del dì 20. Aprile 1780. av. gl' Illustriss. Sigg. Audd. Vernaccini, Ulivelli, e Arrighi §. Ma che* = ivi = Ma che sia della verità in
„ astratto di queste due contrarie Sentenze, rispetto a cui
„ in generale non è agevol cosa il poter determinare qual
„ sia la più comunemente ricevuta, e nel giudicare segui-
„ tata; Inclinavamo peraltro a credere, che almeno appres-
„ so di noi, e nella Curia nostra Fiorentina sia stata più
„ comunemente abbracciata nel giudicare questa seconda
„ Sentenza, conforme si vede presso *Magon. dec. ec.* E
„ tanto sarebbe bastato per determinare ancora noi a con-
„ fermare il Lodo proferito dai Sigg. Arbitri per non allon-
„ tanarci dalle tracce indicateci su tal punto dai nostri
„ maggiori, e per seguitare la sufficientemente provata in-
„ trodotta consuetudine di giudicare in tal forma. =

Ed infatti dal momento, che fu da noi obiettata ai Difensori del Sig. Manzi la divisata consuetudine, eglino cessarono d' insistere d'avvantaggio su questo assunto, essendo con questo ingenuo contegno venuti a confermare noi medesimi nel concepito sentimento.

Non tralasciammo in fine di prendere in esame anche

il terzo fondamento, o piuttosto la terza eccezione, la quale a prima fronte pareva, che potesse portarsi in favore del Sig. Manzi, e che consisteva nella circostanza di trattarsi di Donazione fra padre, e figli, nel qual caso non sono mancati Dottori, i quali abbino sostenuto, che non fosse allegabile il difetto dell' insinuazione. Ma a questa Sentenza riconobbamo ben tosto, che si opponeva, se non la lettera, al certo la ragione espressamente rilevata nella *Leg. Data Cod. de donat.* che senza bisogno d'ulteriore discorso basta qui riferire = ivi = Data jampridem Lege, Statuimus, „ ut donationes, interveniente Actorum testificatione confi- „ ciantur, quod vel non maxime inter necessarias, coniun- „ ctasque personas convenit custodiri. Siquidem clandestinis, „ ac domesticis fraudibus facile quidvis pro negotii oppor- „ tunitate confingi potest, vel id quod vere gestum est „ aboleri: Cum igitur *nec liberos quidem, ac parentes* „ Lex nostra ab actorum confectione secernat, id quod ne- „ cessario semper donationibus apud acta conficiendis jam- „ pridem statuimus *universos* teneat = et ibi *Gloss. informatione Casus* = Si quis ultra legitimam summam donare „ voluerit, non aliter perfecta erit donatio, quam si fuerit „ insinuata, et maxime inter coniunctas personas ne fraus „ aliqua propter familiaritatem domesticam committi possit =

Quindi non dee arrecare meraviglia, se dal più comune consenso dei Dottori una tal' opinione come appoggiata ad una ragione, che per l' espressa disposizione della Legge si ritorce sia stata *rigettata Bruneman. ad pandect. tit. de donat. dict. Lege Data n. 4. et seq.* = ivi = Cum quia „ Lex requirens insinuationem generalis est, nec excipit co- „ niunctas personas, tum quia ratio requirens insinuationem „ etiam in domesticis locum habet; Nam ideo ad donatio- „ nem summae amplioris requiritur insinuatio, ut nimis ef- „ fusae donationes refrenentur, ut fraudibus occurratur, sed „ haec rationes etiam in coniunctis, et quidem magis quam

51 52 53 54

„ in aliis locum habent facilius enim coniunctus, vel dome-
„ sticus vera instrumenta, seu in quibus rei veritas prae-
„ scripta continetur, subripere potest quam extraneus, faci-
„ lius quidem fingere, et falsum, instrumentum supponere
„ potest = *Mans. consult.* 621. *n.* 22. *Constantin. ad Stat. Urb. adnot.* 40. *n.* 36. *et seq.* = ivi = Neo ab insinuatione
„ est immunis donatio facta inter patrem et filium *Fari-*
„ *nacc. etc.* hinc semper *Rota* constanter tenuit pro neces-
55„ sitate insinuationis etiam in donatione facienda a patre
„ filiis, et ego sic judicando tenui in causa, de qua in vo-
„ to, cujus tenor hic opportune registratur, et in illa causa
„ partes acquievere meo judicato. =

Quando pertanto nessuna delle eccezioni, sulle quali s'era raggirato il nostro esame fu ritrovata capace di elidere l'azione stata intentata dal Sig. Meucci, nè di difendere il Sig. Manzi nel suo possesso l'ufizio nostro esigeva, che senza altra dilazione avessimo concesso l'immissione, che da lungo tempo era stata domandata.

E così l'una, e l'altra Parte virilmente informando fu da noi referito.

Gio. Benedetto Brichieri Colombi Aud. di Ruota.
Ignazio Maccioni Audit. di Ruota.
Anton M. Cercignani Aud. di Ruota, e Relat.

DECISIONE IV.

FLORENTINA, SEU PONTISERAE VALIDITATIS DONATIONIS

Diei 29. Septembris 1797. cor. Raffaelli.

ARGOMENTO.

Quando il Donante con suo special giuramento promette, e si obbliga solennemente di osservare la fatta Donazione, allora ella è valida, quantunque non *insinuata*, ma soltanto registrata.

SOMMARIO.

1 *La Legge del 1551. ordina, che tutte le Donazioni si debbano registrare di parola in parola in un Libro da tenersi nella Gabella de' Contratti.*

2 *Nella Notificazione del 2. Luglio 1787. si ordina che le Donazioni si debbano* registrare ed insinuare *nella Cancelleria del Magistrato Supremo, come si faceva all' Ufizio delle Gabelle.*

3 *Il Gius comune ha ordinato l' insinuazione, perchè il Donante possa considerare l' importanza dell' atto, che ei potrebbe aver fatto incautamente o per seduzione, e possa ratificarlo colla insinuazione, o renunzia a questo benefizio conoscendone l' efficacia.*

4 *La Legge del 1551. volle il Registro delle Donazioni, perchè fosse noto ai Terzi il vincolo, che posava sopra i beni donati, e così il Donante non potesse ordire frodi a danno altrui.*

5 *Dalla diversità della ragione delle dette due Leggi è necessario arguirne la diversità della disposizione.*

6 *Il Registro voluto dalla Legge del 1551. non può per modo di equipollente supplire alla insinuazione.*

7 *L'insinuazione non avendo alcuna forma speciale per esser posta in essere, basta, che la Donazione sia inserita in un pubblico Ufizio, come era quello delle Gabelle.*

8 *Il modo col quale si eseguisce il Registro, esclude per necessità il supposto, che questo sia un equipollente della insinuazione.*

9 *L'insinuazione voluta dal Gius Comune stà a rappresentare la ratifica della volontà del Donante.*

10 *La Legge del 1551. non ha corretto il disposto del Gius Comune, che induce l'insinuazione, ma è stata fatta in ampliazione di quella.*

11 *La Legge Comune prescrive l'insinuazione avanti il Giudice, perchè colla di lui presenza si tolga ogni sospetto; la nostra vuole, che il Registro sia scritto da un semplice Ministro.*

12 *Le dette Leggi essendo state fatte per cause diverse, la seconda non può adempire al disposto dell' altra, nè se ne induce correzione alcuna delle Leggi Imperiali, lo che non è da presumersi.*

13 *Tutto ciò, che si contiene nel relato si ha per riportato, e compreso nel referente con tutte le sue modificazioni, e qualità.*

14 *La Donazione è irrevocabile, se il Donante ha in lettera proibito ai figli donatarj qualunque alienazione, o distrazione dei beni donati, gravandogli di restituzione a favore dei successivamente chiamati.*

15 *E parimente irrevocabile quella, in cui, senza ripetervi di parola in parola l'ordine delle sostituzioni, il Donante ha detto,* intendo e voglio, che restino nel suo vigore *le antecedenti disposizioni, che le contenevano.*

16 *Non è soggetto alla insinuazione quell' atto di Dona-*

zione, nel quale si è imposto il gravame di restituire i beni per mezzo di Fidecommisso, ancorchè questo non sia diretto a favore dell' agnazione.

17 *Una disposizione contenuta in un atto di sua natura revocabile, se è poi confermato da un atto posteriore irrevocabile, quello assume la natura di questo, ed acquista il carattere d' irrevocabile.*

18 *Un Testamento confermato in un atto* inter vivos *può benissimo nelle contingenze dei casi rivestire la qualità d' irrevocabile.*

19 *Bisogna distinguere fra una preservativa delle disposizioni antecedenti revocabili, e una relazione dispositiva in un atto posteriore irrevocabile, e però una volontà espressa, che il relato assuma il carattere del referente.*

20 *La Donazione non abbisogna della insinuazione, quando il Donante abbia con special giuramento promessa l' osservanza di essa.*

21 *Quando è stato renunciato alla insinuazione, questa renunzia supplisce il difetto di quella, e l' atto della Donazione, benchè non insinuato si considera valido a tutti gli effetti.*

22 *Quando il Donante nell' atto stesso di donare con matura, e deliberata volontà vi renunzia, viene a palesare la sua volontà, scevra da ogni inganno, e seduzione.*

23 *Il promettere semplicemente di non* infrangere, nè impugnare per qualunque causa e titolo *l' atto, non può equivalere alla espressa renunzia alla insinuazione.*

24 *Nella detta renunzia bisogna fare espressa menzione di questo benefizio indotto dalle Leggi con l' esplicito giuramento, dal quale costi, che il Donante è stato cerziorato della renunzia, ch' egli viene a fare.*

25 *Quando costi apertamente della volontà del Donante,*

che stia ferma la Donazione non è necessaria l'espressa menzione del benefizio della insinuazione, e l'espressa renunzia, ma vi si può supplire con espressioni equipollenti.

26 *La maggior parte delle questioni si è raggirata sulla formula del giuramento, cioè se basti quello generale apposto all' osservanza del contratto, o se sia necessario lo speciale ed espresso.*

27 *Alcuni Dottori hanno opinato, che debba reputarsi valida ed irrevocabile quella Donazione semplicemente giurata, benchè non vi si legga la renunzia espressa alla insinuazione, al che dicono esservi supplito dal giuramento generale.*

28 *Ora è ricevuta nel Foro la opinione contraria, che il giuramento generale apposto all' osservanza del contratto sia di niuna efficacia, ma che vi abbisogni l'espresso.*

29 *Il giuramento generale annoverato tra l'altre clausule non è sovente avvertito dai Contraenti.*

30 *Quello poi specialmente prestato da un sicuro riscontro, che il Contraente è stato richiamato alla considerazione, e all' importanza di quell' atto, che si obbliga solennemente ad osservare.*

31 *La qualità del giuramento ha sempre sola deciso della validità di un atto di Donazione, su cui fosse nato dubbio, se vi fosse o no intervenuta la renunzia tacita o espressa alla insinuazione.*

32 *La Donazione è da reputarsi nulla ed invalida, quando la più pregnante ed estesa formula di renunzia al benefizio della insinuazione non è accompagnata da un giuramento specialmente deferito, meno quello generale.*

33 *Nessuno ha stabilito la formula precisa del giuramento speciale, che sola ad esclusione di ogni altra determini la renunzia alla insinuazione.*

34 *Possono però usarsi espressioni equipollenti, che spieghino l'animo del Donante, determinato a non voler mai far cosa, che distrugga la Donazione, che egli intende di render subito irrevocabile.*

35 *Nei casi di promessa di non infringere, e di non impugnare la Donazione concordano tanto la Rota Romana, che la nostra.*

36 *L'opinione favorevole all' equipollenza della renunzia è fondata sopra a principj più solidi, e sulle massime più vere della Giurisprudenza.*

37 *Le Leggi vogliono l' insinuazione, perchè il Donante, anche dopo fatta la Donazione, abbia tempo a conoscere l'importanza dell' atto, onde venga remosso ogni sospetto di seduzione, che negli atti meramente gratuiti non di rado interviene.*

38 *Al benefizio della insinuazione si può renunziare nell' atto stesso della Donazione, mercè la condizione voluta del giuramento speciale.*

39 *Quando il Donante hà avvertito l' importanza dell' atto, è indifferente se egli abbia renunziato alla insinuazione, o se abbia promesso di non impugnarlo nè revocarlo con clausule effrenate, e con illimitata generalità.*

40 *Chi promette di non infrangere nè impugnare la Donazione, se non s'intendesse, che avesse renunziato alla insinuazione, nel tempo stesso si sarebbe riserbato il diritto d' infrangerla, e d' impugnarla quando gli piacesse.*

41 *E' una manifesta, e intollerabile contradizione il volere nel tempo stesso, che un atto sia valido, ed irrevocabile, con riservarsi il diritto di revocarlo, e renderlo nullo.*

42 *Data l' irrevocabilità della Donazione doveva questa sola attendersi, e dichiararsi nulle ed inattendibili le successive testamentarie disposizioni.*

Il Sig. Gio. Battista Cedri trovandosi Padre di due figli per nome Dottor Filippo, e Giuseppe Bartolommeo, volle per un contrassegno del suo affetto donar loro tutte le proprie sostanze, come di fatto egli fece sotto dì 12. Settembre 1710. per mezzo di una Donazione universale *inter vivos* essendosi riservati soli cento scudi all' anno fino che fosse vissuto = ivi = Dò e dono a Bartolommeo Giuseppe,
„ e Filippo Cedri miei figlioli tutte le mie sostanze, effetti,
„ e beni di qualunque sorta ponendogli in mio luogo, e
„ costituendogli Padroni, e Procuratori, come in cosa pro-
„ pria in ogni miglior modo ec. riserbandomi però dei frut-
„ ti, et usufrutti di dette mie sostanze scudi cento annui
„ finchè viverò, e voglio restino in suo vigore le disposizio-
„ ni da me antecedentemente fatte, e non revocate nei miei
„ Testamenti, e Codicilli, e la presente Donazione con mio
„ espresso giuramento, convalido, e prometto non infringe-
„ re, nè impugnare per qualunque causa, o titolo anco di
„ inofficiosità, o ingratitudine, nè permettere, che altri
„ impugni sotto qualunque pretesto, o colore, ma quella
„ voglio, che abbia il suo effetto in ogni migliore, e più
„ valido modo ec. =

Essendo venuto dipoi sotto dì 6. Aprile 1716. a fare l'ultimo suo nuncupativo Testamento per i rogiti di Ser Antonio Pecorini senza far menzione veruna della precedente Donazione non diversamente dispose dei proprj beni, quanto ai figli donatarj, che gratificò egualmente avendogli istituiti eredi per egual rata, e porzione, e solo a differenza dell' antecedente Donazione, per cui i beni restavano liberamente nei figli donatarj, nel suo Testamento gli obbligò alla restituzione prima a favore dei discendenti da femmina dei primi Eredi istituiti per mezzo di un perpetuo progressivo Fidecommisso.

Il solo Dott. Filippo Cedri uno degli Eredi istituiti

ebbe prole, e nei di lui figli perciò, cioè in Antonio Liborio, Roberto Ottavio, e Avvocato Settimio fecero passaggio i beni provenienti da Gio. Battista Cedri, senza però, che fosse mai fatta menzione del di lui Testamento, nel quale aveva creduto di potere, nonostante la precedente Donazione, ordinare un Fidecommisso. Venuto bensì a morte Anton Liborio oberato dai debiti, e introdottosi il concorso sulla di lui Eredità, i due fratelli superstiti Roberto Ottavio, e Settimio eredi di lui per salvare dalle mani dei Creditori la porzione dell' eredità produssero il Testamento di Gio. Battista, e reclamarono la qualità fidecommissaria, per cui gli Auditori Giovanni Venturini, e Giovanni Meoli incaricati a conoscere sopra il Giudizio di concorso, dichiararono sotto il dì 21 Agosto 1761 che si separassero dall' eredità di Anton Liborio i beni provenienti da Gio. Battista Cedri in forza dell' istituito Fidecommisso. Ma essendo posteriormente stata delegata allo stesso Audit. Gio. Venturini la cognizione di molte altre pendenze relativa agli interessi tutti della famiglia Cedri, venne alla luce la Donazione del 1710, per cui quel dotto, ed integerrimo Giudice dopo un maturo esame con Sentenza de' 17. Settembre 1762. abbracciò il sentimento contrario a quello già adottato prima d'avere esaminata la Donazione, e mercè di questa dichiarò non esser costato del vincolo di fidecommisso indotto da Gio. Battista Cedri nel di lui Testamento.

La morte senza figli di Settimio Cedri Avvocato di primo nome nella Romana Curia, ed ultimo maschio di questa famiglia avendo dato luogo alla successione in diversi fidecommissi a favore del Sig. Gaetano Meucci nipote *ex sorore* del defunto si risolse questi a domandare anche l'immissione nei beni provenienti da Gio. Battista Cedri, pretendendo, che in forza del Testamento, in cui all' estinzione delle linee masculine venivano chiamati i descendenti da femmina, avesse il diritto di rivendicare dai terzi pos-

sessori i beni in questione, e così domandata la restituzione *in integrum* dalla Sentenza del dì 17. Settembre 1762. proferita dall' Audit. Venturini intentò il Giudizio contro i Sigg. Manzi, ed altri Possessori, ed essendo stata commessa la Causa al secondo Turno Rotale, ne ottenne favorevole dichiarazione per Sentenza del 21. Giugno 1793. in revoca della precedente dell' Audit. Venturini. Tutt' altro esito però ebbe il Giudizio ventilato nuovamente avanti di noi, mediante il solito ordinario rimedio interposto dai terzi possessori, essendo venuti nel sentimento stesso dell' Auditor Venturini, con aver dichiarato uniformemente, che la Donazione di Gio. Battista Cedri dovesse aversi per valida, ed irrevocabile, ed al contrario inattendibile il vincolo di fidecommisso indotto nel di lui Testamento del 6. Aprile 1716.

Tutto il momento della questione avanti di noi ebbe luogo, come lo aveva avuto presso i Giudici meritissimi del secondo Turno Ruotale sull' efficacia della Donazione di Gio. Battista Cedri, sostenendo acerrimamente il Sig. Meucci, che ella fosse nulla, e di niun valore perchè vi fosse mancata la solennità della insinuazione voluta dal Gius commune, alla quale diceva egli, che non vi si leggeva neppure espressamente renunziato, e in conseguenza atteso questo difetto l'atto della Donazione era revocabile, e Gio. Batista Cedri aveva potuto procedere a dichiarare diversamente la di lui volontà nell' ultimo suo Testamento; Al contrario i Difensori dei terzi possessori erano impegnati a difendere la validità dell' atto ora col sostenere, che l' insinuazione vi fosse intervenuta, ora che nella specialità del caso non fosse necessaria, ed ora finalmente col dimostrare, che era stato renunziato a questo benefizio con tutte quelle cautele di ragione, che si ricercano a quest' effetto.

Varj però furono gli articoli avanti di noi ventilati, e proposti dai dotti Difensori d'ambe le Parti. Venne infatti in primo luogo sostenuto per parte dei terzi possessori, che

la Donazione fosse stata realmento insinuata, e non potesse perciò restar viziata per la pretesa mancanza di questa solennità ricercata dalle Leggi Civili nella famigerata *L. Sancimus etc.* e nella *L. Si quis argentum etc. Cod. de donat.*

Deducevano essi l'intervento dell' insinuazione dal trovarsi la Donazione registrata in quel Libro, che a bella posta fu ordinato dalla nostra Patria Legge dell' anno 1551 la quale dispone = ivi = Che per virtù della presente provvisione tutte le Donazioni di qualunque sorte, che si faranno per Cittadini Fiorentini, o per qualsivoglia altre persone del resto del suo stato felice, così in Fiorenza, come di fuora in qualsivoglia parte del Mondo si debbano infra gli scritti termini registrare di parola in parola in un Libro da ordinarsi perciò all' effetto prefato, e da tenersi nella Gabella dei Contratti della Città predetta, che si chiami il registro delle Donazioni = 1

E per concludere, che questo registro si doveva riguardare come capace di sodisfare all' obbligo dell' insinuazione voluta dal Gius Civile, si rilevava, che nell' Ufizio delle Gabelle, e successivamente nel Magistrato Supremo, oltre il così detto Libro del registro ve ne esisteva un altro che si chiamava *filza* di Donazioni insinuate, onde si argumentava, che coll' ordinato registro, di cui parla la Legge del 1551, e da eseguirsi nel medesimo Ufizio delle Gabelle, si era voluto ancora provvedere all' altra insinuazione del Gius civile, allegando in conferma di questo le espressioni della Notificazione del 2. Luglio 1787. colla quale ordinandosi il trasporto del registro suddetto dall' Ufizio delle Gabelle alla Cancelleria del Magistrato Supremo, si usavano le espressioni di registrare, e insinuare = ivi = Che in avvenire le Donazioni le quali in passato si dovevano *insinuare*, e *registrare* nell' Ufizio delle Gabelle dei Contratti di questa Città di Firenze, si dovranno in avveni- 2

„ re registrare, ed insinuare coll' istesso metodo osservato
„ in detto Ufizio delle Gabelle nella Cancelleria del Magi-
„ strato Supremo = e se ne arguiva perciò, che fosse una cosa medesima il registro, e l' insinuazione.

Contro questo ragionamento peraltro si rilevava, che il registro voluto dalla Legge del 1551. era diretto ad un effetto molto diverso da quello, per cui è stata ricercata l' insinuazione. Infatti laddove questa non per altra ragione si
3 volle dai providi Romani Legislatori, se non perchè il Donante potesse aver luogo di considerare l' importanza dell' atto, al quale poteva essere devenuto incautamente o per seduzione, e potesse ratificarlo per mezzo dell' insinuazione
4 o renunziare a questo benefizio conoscendone l' efficacia, al contrario la Legge del 1551. non peraltro oggetto ricercò il registro delle Donazioni, che si celebravano in un pubblico Ufizio, se non perchè fosse a notizia dei Terzi il vincolo, che posava sopra i beni donati, e così al Donante non fosse permesso di ordire delle frodi a danno altrui sopra un
5 Patrimonio di cui esso si era già spogliato. Quindi dalla diversità della ragione era necessario arguirne la diversità della disposizione, secondo le cose fissate. *Gratian. discept.* 530. *n.* 41. *Cyriac. controv.* 269. *n.* 58. *et* 59. *Torr. var. quaest. lib.* 2. *tit.* 8. *quaest.* 7. *n.* 105. *Polit. dec. unic. post dissert.* 44. *de fideicom. n.* 34. *tom.* 1. *Rot. Rom. cor. Dunozzett. junior. dec.* 630. *n.* 3. *et* 4. *cor. Caprara dec.* 52. *n.* 30. *et seq. tom.* 1.

Nè poteva utilmente proporsi, che il registro voluto
6 dalla Legge del 1551. avesse potuto per modo di equipollente supplire all' insinuazione, la quale si avvertiva, che
7 non avendo nessuna forma speciale per esser posta in essere, bastava, che fosse l' Istrumento di Donazione inserito in un pubblico Ufizio, come era quello delle Gabelle. Ma senza stare ad esaminare in qual modo precisamente si adempisce a questa solennità, quali forme, e quali cautele fossero ne-

cessarie per adempire all' obbligo, egli era certo, che il modo, col quale si eseguiva il registro escludeva per necessità il supposto, che fosse un' equipollente dell' insinuazione. Imperciocchè per soddisfare alla Legge del 1551. non era necessario, che il Donante portasse a registrare, e inserire nelle filze l' atto della Donazione, mentre da qualunque persona anche ignota, e non vi avente interesse dal Magistrato destinato a questo effetto si riceveva, e si riceve tuttora la Donazione, che poi si registra nelle solite forme. 8

Al contrario sicoome l' insinuazione voluta dal Gius comune sta a rappresentare la ratifica della volontà del Donante così sarebbe stato di necessità il dimostrare, che il Donante medesimo all' oggetto di far costare di quest' atto della sua volontà si fosse presentato alla Cancelleria delle Gabelle, e vel' avesse fatta inserire, e registrare, con dichiarare l' oggetto di questa sua determinazione: Lochè non si vedeva accaduto, nè rapporto alla Donazione di Gio. Batista Cedri, nè rapporto a nessun' altra, mentre verun riscontro si teneva di chi portava le Donazioni a registrare, che come si avvertiva, poteva farsi da qualunque persona. 9

A confermare pienamente la diversità fra il registro voluto dalle Patrie Leggi, e l' insinuazione prescritta dal Gius Comune, ci fu recata una *Decisione* di tre Giudici della *Rota* nostra riportata *nel Libro dei motivi* 67. *a* 402. nella quale si vedeva dichiarata nulla per mancanza d' insinuazione la Donazione fatta da Lorenzo Cambi nel 7. Marzo 1559. benchè si trovasse nella filza 37. delle Gabelle, dopo essere stato in quell' occasione esaminato, e negativamente risoluto l' articolo, se il registro fosse un equipollente dell' insinuazione. Ecco infatti le precise parole = Sed „ mentem vertimus ad dissolutionem alterius obiectionis, quae „ fuit producta, ex quo hujusmodi donatio fuit registrata „ ad Gabellam Contractus secundum ordinem Legis edictae „ anno 1551. sopra le Donazioni per talem registrationem

„ fuerit satisfactum legibus insinuationem requirentibus, tam
„ secundum mentem, quam verba Legum Imperialium insi-
„ nuationem hoc est publicationem penes aliquem Magistra-
„ tum ad evitandas fraudes ut in *Leg. Sancimus*. Et pro
„ responsione dicebamus per novam hanc Legem non esse
10„ correctam dispositionem juris communis inducentem insi-
„ nuationem, sed factam fuisse ad ampliationem illius, prout
„ in terminis animadvertunt *Berett. etc.* = e più sotto =
11„ item lex communis mandat insinuationem fieri coram
„ Judice, ut cjus praesentia tollat suspicionem frau-
„ dis Legis transactione, et Lege sive apud acta, alias in
„ proposito superius deducta lex autem nova registrationem
„ scribi per simplicem ministrum. Cum igitur ex diversis
12„ causis ac rationibus respectu diversarum personarum prae-
„ dictae Leges conditae fuerunt, sano modo dici haud po-
„ test per implementum unius satisfieri ordinationi alterius,
„ nec induci correctio Legum Imperialium memoratarum,
„ quod non est praesumendum etc. =

Stretti da questi riflessi i Difensori dei terzi Possessori scesero a sostenere, che non occorresse la solennità dell' insinuazione nella Donazione di Gio. Battista Cedri, come quella, che non era meramente gratuita, ma causativa, mentre portava il gravame di restituzione dei beni per mezzo di un fidecommisso, essendosi in tal guisa espresso Gio. Batista Cedri donante = ivi = E con dichiarazione che in-
„ tendo, e voglio restino in suo vigore le disposizioni da
„ me antecedentemente fatte, e non revocate ne' miei Te-
„ stamenti, e Codicilli = Le quali antecedenti disposizioni importavano un fidecommisso di tal natura però, che essendo caducate le ordinate sostituzioni, i beni si sarebbero potuti liberamente alienare, e avrebbero così legittimamente fatto passaggio in quei terzi Possessori, da cui il Sig. Meucci tentava di rivendicargli in forza dell' ultimo Testamento di Gio. Battista.

Quindi si argomentava dalla dichiarazione fatta nell' atto della Donazione che tutte le sostituzioni, condizioni, ed oneri contenuti nel primo Testamento dovevano considerarsi, come se fossero stati inseriti nella Donazione e trascritti fedelmente di parola in parola, mentre tutto ciò, che si contiene nel relato, si ha per riportato, e compreso nel referente, con tutte le sue modificazioni e qualità, per quello, che comunemente stabiliscono. *Paris. cons.* 25. *n.* 49. *lib.* 1. *Menoch. cons.* 287. *n.* 31. *lib.* 3. *Honded. cons.* 69. *n.* 40. *lib.* 1. *Card. Tusch. practic. conclus. jur. tom.* 6. *litt. R. conclus.* 126. *Seraphin. dec.* 557. *n.* 7. *et dec.* 584. *n.* 8. *Altograd. cons.* 58. *n.* 44. *Castill. controv. quotid. cap.* 53. *n.* 12. *Rot. cor. Coccin. dec.* 50. *n.* 2. *et coram Emerix. dec.* 845. *n.* 14. *in rec. p.* 1. *dec.* 35. *n.* 6. 13

E in quella guisa stessa, che la Donazione sarebbe stata irrevocabile, se il Donante avesse in lettera proibito ai figli donatarj qualunque alienazione, o distrazione dei beni donati gravandoli di restituzione a favore dei successivamente chiamati, così irrevocabile doveva reputarsi quella Donazione, nella quale senza che vi fosse ripetuto di parola in parola l'ordine della sostituzione il Donante aveva detto, *intendo*, *e voglio restino nel suo vigore* le antecedenti disposizioni che lo contenevano, poichè tanto in un caso, che nell' altro i beni diveuivano inalienabili in conseguenza per identità di ragione *L. Nam ut ait Podius ff. de legib. et in L. Illud ff. ad Leg. Aquilin. Polit. de miscellan. dissert.* 14. *n.* 53. *tom.* 5. *Costantin. vot. decis.* 407 *n.* 42. *Rot. Rom. cor. Caprar. dec.* 446. *n.* 2. *et dec.* 547. *n.* 2. *cor. Falconer. dec.* 62. *sub n.* 3. *de fideicommissis*, *et in rec. dec.* 707. *n.* 5. *p.* 2. *Rot. nost. in Thes. Ombros. dec.* 31. *n.* 19. *tom.* 11. 14 15

Inconcussa certamente era presso di noi la regola che non va soggetto all' insinuazione quell' atto di donazione nel quale si è imposto il gravame di restituire i beni per 16

mezzo di fidecommisso, ancorchè questo non sia diretto a favore dell' agnazione coll' obbligo di assumere l' arme, e il cognome come, costantemente è opinione dei Dottori, fra quali *Conciol. alleg.* 42. *n.* 48. *Peregrin. de fideicomm. art.* 51. *n.* 64. *Molin. de primogenit. lib.* 6. *cap.* 8. *n.* 18. *Rocc. disp.* 10. *n.* 43. *De Luc. de fideicom. disc.* 141. *n.* 16. *et de donat. disc.* 27. *n.* 6. *et de renunciat. disc.* 6. *n.* 32. *Torr. de primog. tom.* 1. *cap.* 34. §. 7. *n.* 145. *Samminiat. contr.* 52. *n.* 38. *Paulut. dissert. tom.* 2. *p.* 1. *dissert.* 34. *dec.* 2. *n.* 5. *Urceol. cons. for. cap.* 54. *n.* 32. *Fredian. dissert.* 24. *n.* 5. *Mass. ad Chartar. tom.* 3. *dec.* 55. *n.* 8. *Rot. Rom. in rec. dec.* 434. *n.* 25. *p.* 13. *et dec.* 68. *n.* 12. *p.* 13. *et cor. Rembold. dec.* 430. *n.* 4. *et cor. Emerix dec.* 1252. *n.* 6. *De Luc. ad Mantiss. lib.* 16. *dec.* 10. *n.* 5.

Ed è parimente certa la regola Forense, che una disposizione contenuta in un atto di sua natura revocabile, se 17 venga poi confermata, o se ne faccia un' espressa relazione in un atto posteriore irrevocabile, quegli assume la natura di questo, e acquista il carattere d'irrevocabile, cosicchè un Testamento confermato poi in un atto *inter vivos* può 18 benissimo nelle contingenze dei casi rivestire la qualità d'irrevocabile *Bartol. in L.* 1. *in princ. ff. de recept. Bald. cons.* 212. *lib.* 5. *Surd. cons.* 200. *n.* 5. *lib.* 2. *Ber. cons.* 195. *n.* 1. *Menoch. cons.* 1. *n.* 83. *Dec. cons.* 63. *n.* 5. *Aymon.* 143. *n.* 6. *Mans. consult.* 282. *n.* 8. *Gratian. discept. forens.* 751. *n.* 2. *et* 7. *Cutel. de donation. p.* 2. *disc.* 1. *special.* 7. *n.* 6. *Rot. cor. Bichio dec.* 396. *n.* 3. *Fontanell. dec.* 172. *n.* 1.

Solo dubitammo se nelle circostanze del caso, che si esaminava avanti di noi, il Donante avesse veramente voluto con una dispositiva di relazione alle cose contenute nei suoi Testamenti, e Codicilli, rendere irrevocabile questi atti precedenti, e trasportare tutte le condizioni e vincoli

nella sua Donazione, o se piuttosto avesse desiderato, che restassero in quello stesso stato di revocabilità, nel quale si trovavano di natura loro, e non per altro oggetto vi avesse avuto relazione, che per preservarle in quel modo stesso, nel quale le aveva concepite.

Infatti egli si protestò semplicemente di volere, che restassero nel suo vigore le disposizioni antecedentemento fatte, il che appunto significa, che intese di preservare queste disposizioni medesime, e lasciarle nel loro *vigore*, cioè in quello stato di revocabilità, nel quale erano, e non intese già di renderle irrevocabili, ma anzi di lasciarsi la facoltà nello stesso atto di Donazione di farci quelle variazioni, che avesse reputate più opportune, tanto in rapporto agli Eredi, che alle persone onorate di diversi legati.

Nè a removerci da questo dubbio furono sufficienti le *Decis.* 171. 172. 173. *del Fontanella tom.* 1. che si allegavano per puntualissime, poichè in quegli atti, che allora si esaminavano, si ravvisava appunto la distinzione da noi adottata fra una preservativa delle disposizioni antecedenti revocabili, e una relazione dispositiva in un atto posteriore irrevocabile, e in conseguenza una volontà espressa, che il relato assumesse la natura, e i caratteri del referente. 19

Infatti quell' *Jacopo de Pas*, di cui fanno menzione le surriferite Decisioni, dopo aver nel suo Testamento del 1608. istituito erede Angiolo suo figlio, e gravato di fidecommisso universale con diverse condizioni, e vincoli aveva successivamente donata al medesimo l'universalità di tutti i suoi beni, e servendosi del precedente Testamento come di *espresso relato* delle condizioni e vincoli, con i quali effettuava la donazione predetta in favore del figlio aveva soggiunto = ivi = Item sibi expresse reservat, et praesens haereditamentum facit, et facere intendit cum pactis, et vinculis positis in suo Testamento, quod facit, et firmavit in „ posterum Reig. Not. public. Oppidi Perpiniani diei 5. Julii

„ proxime elapsi, quod Testamentum pacta et vincula in
„ eo apposita, vult esse, et remanere in suis robore, et
„ valore =

Or massima apparve a noi la differenza fra l'una, e l'altra fattispecie. *Jacopo de Pas* aveva espressamente dichiarato, e disposto, che la Donazione doveva intendersi con tutti i vincoli, e patti contenuti nel precedente Testamento, e perciò fu fissato nelle Decisioni, che doveva attendersi la Donazione *referente*, nella quale erano stati riportati con espressa dispositiva tutti i vincoli, e patti dell' antecedente Testamento, che in tal guisa aveva assunta la qualità d'irrevocabile. Al contrario Gio. Battista Cedri non ordinò, che le disposizioni antecedentemente fatte dovessero esser riportate, e formar la sostanza dell' atto della Donazione, ma anzi l'eccettuò, e le preservò, volendo, che restassero nel loro vigore, cioè nel loro stato naturale, che era appunto quello di revocabilità. Ed in tal guisa distinguendo fra una dispositiva con relazione ad un atto antecedente, e una mera preservativa dell' atto stesso, venivano a disapplicarsi le *allegate Decisioni*, e a cadere la proposta difesa fondata sulla Donazione contenente un fidecommisso.

Fra i diversi articoli di ragione, che il sagace ingegno dei Difensori seppe promuovere nel corso della controversia, quello, che trovò dopo matura discussione plauso presso di noi, e mosse l'animo nostro ad opinare per la validità della Donazione di Gio. Battista Cedri, fu il riflesso, che non 20 abbisognasse di alcuna insinuazione quest' atto, subitochè il Donante aveva con special giuramento promessa l'osservanza della Donazione con queste pregnanti espressioni = ivi =
„ E la presente Donazione CON MIO ESPRESSO GIURAMENTO
„ convalido, e prometto, *non infringere*, *nè impugnare*
„ per qualunque *causa*, *o titolo* anco d' inofficiosità, e in-
„ gratitudine, *nè permettere*, *che altri impugni* sotto qua-
„ lunque pretesto, o colore, ma quella *voglio*, che abbia
„ il suo effetto in ogni migliore, e più valido modo. =

Infatti è oramai invalsa nel Foro la massima, che quando è stato renunziato all' insinuazione questa renunzia supplisce il difetto dell' insinuazione, e l'atto della Donazione, benchè non insinnato si considera valido a tutti gli effetti. Imperocchè essendo diretta questa solennità ad impedire la frode, e la circonvenzione, nella quale fosse indotto il Donante, lasciandoli alcuno spazio di reflessione, e di pentimento, così, quando egli nello stesso atto di donare con matura, e deliberata volontà vi renunzia, viene a rendersi certa, e palese la di lui volontà, scevra da ogni inganno, e seduzione, come insegnano comunemente. *Tusch. practic. concl.* 199. *per tot. litt. I. Clar.* §. *Donatio quaest.* 16. *et seqq. Gabriel. de donat. concl.* 1. *n.* 20. *ad fin. Sabell.* §. *Donatio n.* 12. *Cyriac. controv.* 128. *n.* 99. *et seqq. Urceol. cons.* 54. *n.* 23. *De Luc. de donat. disc.* 60. *per tot. Constant. ad Stat. Urb. adnot.* 43. *n.* 80. *et seqq. Bonfin. de fideicom. disput.* 107. *n.* 34. *Rot. Rom. coram Molines dec.* 1330. *n.* 13. *de Valent. de contract. vot.* 40. *n.* 31. *Rot. Rom. in rec. p.* 5. *tom.* 2. *dec.* 578. *n.* 3. *et cor. Lancetta dec.* 1363. *n.* 3. *et* 4. *cor. Rezzonic. tom.* 3. *dec.* 295. *n.* 4.

21

22

Avvertivano però i dotti Difensori del Sig. Mencci, che non fosse applicabile al caso la massima sopraccennata perchè non fosse stato renunziato all' insinuazione, giacchè il promettere semplicemente *di non infringere nè impugnare per qualunque causa*, e *titolo* l'atto predetto non poteva equivalere all' espressa renunzia all' insinuazione, perchè vi abbisognasse di fare espressa menzione di questo benefizio indotto dalle Leggi con l' esplicito giuramento, dal quale costasse, che il Donante era stato cerziorato della renunzia, che veniva a fare, recandosi alcune *autorità*, che a prima vista sembravano favorire questa proposizione.

23

24

Ma quì dall' altra parte si replicava, che non era necessaria l' espressa menzione del benefizio della insinuazione,

25 e l' espressa renunzia, ma che si poteva supplire con espressioni equipollenti allorquando apertamente costava della volontà del Donante, che stasse ferma la Donazione, nè che mai vi fosse luogo, o pretesto di pentimento, come fermavano le *autorità* di molti *Dottori*, e *Decisioni* in larga copia allegate.

Riducendo però ai suoi principj la questione, e analizzando con critica le *autorità* che dall' una, e dall' altra parte si adducevano in conferma del respettivo assunto, si venne a stabilire il punto della controversia con quella precisione, che animò il nostro concetto.

26 In fatti le questioni, che più frequentemente hanno avuto luogo nella soggetta materia, si sono raggirate sulla formula del giuramento, cioè se fosse sufficiente quello generale apposto all' osservanza del contratto, o sivvero si rendesse necessario lo speciale, ed espresso. Nè è stata sempre pacifica nel Foro l'opinione sopra questa materia, per-

27 chè non pochi Dottori sono stati di sentimento, che dovesse reputarsi valida, ed irrevocabile quella Donazione semplicemente giurata, benchè non vi si leggesse la renunzia espressa all' insinuazione, al difetto della quale consideravano esservi supplito dal giuramento generale apposto all' osservanza del contratto, ed inserito fra le altre clausule notariali. E di questo sentimento sono stati *Imola in cap. cum contingat n.* 90. *Clar. in* §. *Donatio quaest.* 18. *Soccin. jun. cons.* 130. *n.* 19. *lib.* 3. *Menoch. cons.* 1. *n.* 377. *Cancer. variar. resol. par.* 1. *cap.* 8. *n.* 6. *et p.* 3. *cap.* 7 *n.* 308. *Odd. cons.* 24. *n.* 18. *Mancin. de jurament. effect.* 19. *per tot. Capic. dec.* 159. *n.* 31. *Caputaq. dec.* 286. *par.* 1. *n.* 3. *Gratian. discept. forens.* 531. *n.* 36. *Cirocc. discept.* 53. *n.* 48.

28 Oggimai peraltro è ricevuta nel Foro la diversa opinione, che il giuramento generale apposto all' osservanza del contratto sia di niuna efficacia, ma che vi abbisogni l'espres-

so, poichè quello, che si annovera fra le altre clausule non è sovente avvertito dai Contraenti a differenza di quello, [29] che specialmente prestato somministra un sicuro riscontro, [30] che il Contraente è stato richiamato alla considerazione e all' importanza di quell' atto, che si obbliga solennemente di osservare, come fermano *Calderin. cons. 2. n. 24. Pancirol. cons. 53. n. 17. Roland. cons. 93. n. 38. Gabriel. conclus. 1. de donat. n. 71. Cephal. cons. 61. n. 18. Rot. in noviss. dec. 976. n. 2. Mantic. dec. 160. n. 17. e i molti riportati dalla Rot. nostr. in Florent. Nullitatis Donationis de Feronis 26. Settembre 1760. av. Bizzarrini Sez. 6. n. 252.*

Cosicchè tanta è l'importanza, che a ragione si è accordata alla qualità del giuramento, che questa sola ha [31] sempre deciso della validità d' un atto di Donazione sulla quale fosse nato il dubbio, se vi fosse, o nò intervenuta la renunzia tacita, o espressa all' insinuazione. Laddove in conseguenza si leggesse la più pregnante, ed estesa formula [32] di renunzia al benefizio della insinuazione, ma questa non fosse accompagnata da un giuramento specialmente deferito, meno quello generale, e consueto alla fine dell' Istrumento certamente la Donazione dovrebbe reputarsi nulla, ed invalida, e come un atto soggetto alla revocabilità. Ed al contrario nel caso dello speciale giuramento, nessun Dottore, e [33] Tribunale ha stabilito la formula precisa, e come suol dirsi sacramentale, la quale sola, ad esclusione d'ogn'altra possibile determinasse la renunzia all' insinuazione, ma è stato come si diceva determinato, che possono usarsi delle espressioni equipollenti, quelle espressioni cioè, le quali siano ba- [34] stanti a spiegar l'animo del Donante determinato a non voler mai in seguito fare alcuna cosa, che distruggesse quella Donazione, che egli intendeva di rendere nel momento irrevocabile.

Così le autorità, che si allegavano per parte del Sig.

Mencci si raggiravano perlopiù sopra la questione più frequente nel Foro sull' efficacia, e sulla qualità del giuramento generale, o speciale sempre diverso per il diverso stile dei Notari nei pubblici Istrumenti, e più per quello dei Contraenti nei privati chirografi. Ed abbondanti all' incontro erano le *Decisioni* portate dagli accurati Scriventi per i terzi Possessori, che fissavano la massima in termini 35 non dissimili dalla questione, che si discuteva, e in casi di promessa di non infringere, di non impugnare la Donazione concepita con espressioni non molto differenti da quelle usate da Gio. Battista Cedri; E fra le molte si ravvisavano, come le più puntuali. *Odd. cons.* 24. *n.* 19. *Bellon. jun. cons.* 18. *n.* 74. *Surd. cons.* 450. *n.* 54. *Castill. contr. jur. lib.* 4. *cap.* 53. *n.* 17. *Bonden. collect. legal.* 34. *n.* 3. *Alexandr. cons.* 46. *n.* 4. *Gallerat. de renunciat. centur.* 1. *renunc.* 90. *n.* 6. *Cyriac. contr. forens.* 128. *n.* 101. *Gratian. discept. forens.* 531. *n.* 35. *Rocc. disp. select. cap.* 11. *n.* 45. *Urceol. consult. for. cap.* 54. *n.* 34. *Costantin. ad Stat. Urb. adnot.* 43. *n.* 13. *Ciroc. discept.* 53. *n.* 51. *Calderon. resol.* 80. *n.* 20. *Peregrin. dec. patavin.* 91. *n.* 7. *Hodiern. ad Surd. dec.* 154. *n.* 12.

E che tale fosse il sentimento della Rota Romana non meno, che della nostra ce lo accertava la *dec.* 4. *post Zacch. de oblig. Cameral. n.* 15. *et cor. Seraphin. dec.* 1184. *n.* 15. *et in rec. p.* 4. *tom.* 3. *dec.* 682. *n.* 12. *et cor. Falconer. tit. de donat. dec.* 4. *n.* 3. *et in Calauritana Donationis* 19. *Junii cor. Elephantutio* §. 4. *et in confirmat. cor. eodem* 5. *Februarii* 1748. §. 2. *et in Æsina Donationis* 8. *Maii* 1795. *cor. Soderino* §. 15. *et Rot. Florentin. in Thesaur. Ombros. tom.* 4. *dec.* 7. *n.* 3. e nella *Castri Franci superioris validitatis donationis* del 30. *Settembre* 1790. *av. il Sig. Avv. Bonelli* §. 127. *et seqq.*

Ma quando ancora vi fosse stata qualche titubanza nell' epinione dei *Dottori*, e dei *Tribunali*, il che peraltro a

noi non apparve, pure avrebbamo sempre abbracciata quella favorevole all' equipollenza della renunzia, perchè fondata sopra principj più solidi, e sopra le massime più vere della giurisprudenza. Le Leggi infatti non peraltro vollero accordare il benefizio della insinuazione al Donante, se non perchè anche dopo fatta la Donazione avesse un certo tempo a conoscere dell' importanza dell' atto, per cui remosso venisse ogni sospetto di seduzione, che in simili atti meramente gratuiti non rare volte interviene. E dappoichè è stato stabilito, che a questo benefizio si potesse renunziare nell' atto stesso della Donazione mercè la condizione voluta del giuramento speciale, niente si scorge aver desiderato le Leggi se non se, che il Donante, ponesse tutta l'avvertenza necessaria a ciò, che andava a porre in essere, e questa avvertenza si riguardò come intervenuta allorquando con un giuramento speciale venisse richiamata l'attenzione necessaria all' importanza dell' atto. 36 37 38

E ferma stante questa attenzione, ognun vede quanto indifferente si renda, se il Donante abbia renunziato all' insinuazione, o se piuttosto abbia promesso di non impugnare, nè revocare la fatta Donazione con clausule effrenate, e con illimitata generalità. Infatti se chi promette di non infringere, nè impugnare per qualunque causa, o titolo la Donazione non s' intendesse, che avesse renunziato all' insinuazione vorrebbe dire, che nello stesso tempo si lasciasse il diritto d' infrngerla, ed impugnarla tutte le volte che gli piacesse; il che sarebbe una manifesta, ed intollerabile contradizione col volere nel tempo stesso, che un atto sia valido, ed irrevocabile, con riservarsi il diritto di revocarlo, e renderlo nullo. 39 40 41

Talchè a forma di questi riflessi fummo di opinione, che quando Gio. Battista Cedri si espresse = E la presente „ Donazione CON MIO ESPRESSO GIURAMENTO convalido, e „ prometto *non infringere nè impugnare* PER QUALUNQUE

„ CAUSA, O TITOLO anco d' inofficiosità, e ingratitudine, *nè* „ *permettere, che altri impugni* sotto qualunque pretesto, „ o colore, ma quella *voglio*, che abbia *il suo effetto in* „ *ogni migliore, e valido modo* = non avesse voluto, nè inteso con queste *pregnanti espressioni* non renunziare tacitamente, e per *equipollente* all' insinuazione, perlochè 42 data l'irrevocabilità della Donazione doveva questa sola attendersi, e dichiararsi nulle, ed inattendibili le successive testamentarie disposizioni inducenti quel Fidecommisso progressivo, che domandava il Sig. Gaetano Meucci, e che non meritava alcun favore attese le Patrie Leggi, e le Comuni.

E così l'una è l' altra Parte informando fu da noi risoluto.

Bartolommeo Raffaelli Aud. di Ruota Potestà, e Rel.
Tommaso Simonelli Audit. di Ruota.

DECISIONE V.

PISCIEN. CAPPELLANIAE

Diei 16. Septembris 1801. cor. Alberti.

ARGOMENTO.

Si esamina se una pia Fondazione sia Benefizio Ecclesiastico, o Laicale, e chi dei due Concorrenti debba giustamente ritenerne l'Investitura.

SOMMARIO

1 *Non avendo nell' istrumento di fondazione una vocazione diretta, l'Ufiziatura deesi a quello dei due Patroni passivi, in cui si verifica, la scelta e la nomina del patrono attivo.*

2 *Il discendente dal Fondatore per via di femmine non ha sulla Ufiziatura alcun diritto, finchè esistono dei capaci, o per loro stessi, o per grazia a goderne fra gli agnati del Fondatore.*

3 *L'Ufiziatura controversa essendo della specie delle laicali toglie ogni dubbio sulla totale irrilevanza della eccezione obiettata all' infante.*

4 *L' approvazione dell' Ordinario richiesta, e intervenuta nella erezione della Ufiziatura, non è un argomento della di lei ecclesiasticità.*

5 *Non si può dar Benefizio ecclesiastico, dove l' autorità dei Vescovi non intervenga a spiritualizzare i beni, che ne formin la dote.*

6 *Non ad altri, se non a chi abbia la qualità di ecclesiastico, è dato di aver parte a quel patrimonio, che forma la dote del Benefizio.*

7 *Spetta al Vescovo a destinare il correspettivo ufizio, che debbono adempiere quelli Ecclesiastici, ai quali sia nei respettivi tempi affidata la cura di reggere il Benefizio stesso, e il diritto di conseguirne le rendite.*

8 *E' impossibile, che si costituisca un Benefizio ecclesiastico, senza che v' intervenga l' autorità del Vescovo.*

9 *Non sempre tutte quelle pie fondazioni, alle quali siano intervenuti i Vescovi con la loro approvazione ed autorità, si convertono in Benefizi ecclesiastici.*

10 *Quando l' autorità del Vescovo non è intervenuta, e interposta a tutti gli effetti, non può essere che la essenza, e la quiddità di Benefizioecclesiastico si verifichi in una pia Fondazione qualunque.*

11 *Per evitare ogni equivoco è necessario avvertire, se il Vescovo, che ha approvato la pia Fondazione, l'abbia eretta o nò, e riconosciuta* in titolo Ecclesiastico.

12 *Quella pia Fondazione, che in titolo ecclesiastico si eriga, e si riconosca dall' autorità Vescovile, diviene senza dubbio un Benefizio ecclesiastico.*

13 *E' indubitato, che resta nella condizione di laicale ogni pia Fondazione, comunque approvata dall' Ordinario, se non giunga esso di più ad erigerla in titolo Ecclesiastico, ed a riconoscerla come tale.*

14 *Non sono Benefizi, nè si reggono colle Leggi dei Benefizi, se non quelli che sieno stati eretti per autorità del Vescovo a titolo di Benefizio.*

15 *Se alcuno per una tale fondazione fosse promosso agli Ordini, non si direbbe promosso a titolo di benefizio, ma a titolo di patrimonio.*

16 *Senza l' autorità, e l' approvazione dell' Ordinario non è lecito al Fondatore l' aggregare, e prescrivere con effetto la celebrazione delle Messe da lui ordinate all' Altare, nel quale ciò volle, e che non era di suo patronato.*

17 *Non è mai dato di riguardare come Benefizio ecclesiastico ciò, che si possa e conseguire e godere senza la precedente istituzione canonica.*

18 *Il carattere di Benefizio ecclesiastico non può essere impresso, se non dall' autorità Episcopale, la quale abbia riconosciuto in titolo ecclesiastico la fondazione medesima.*

18 *Anco il Benefizio laicale ha i suoi Rettori, e la dote, e l' obbligo della celebrazione delle Messe.*

20 *Ammessa la qualità di laicale nella ufiziatura, nessun dubbio può rimanere, che l' età infantile non formi ostacolo per conseguirla.*

21 *La sola obbligazione nei Rettori di celebrar delle Messe altro non spiega, se non, essere intenzione del Fondatore, che chiunque goda l' Ufiziatura, faccia, che, o per se, o per altri si celebri annualmente il numero di messe da esso indicato.*

22 *Questo precetto di celebrar Messe non si reputa efficace ad indurre il carattere Sacerdotale, nè in atto, nè*

abito, neppure nelle stesse Cappellanie, ed Ufiziature ecclesiastiche.

23 *La qualità di Cappellanie laicali porta fino all' assoluta inverisimiglianza il supposto, che abbia il Fondatore voluto la qualità nel Rettore di Sacerdote, o in abito, o in atto.*

24 *Divengono un' ostacolo al conseguimento della Cappellania tutte le qualità incompatibili colla capacità, come la qualità di coniugato, o di femmina, ma non mai l'età.*

25 *Siccome l'età sola non toglie la capacità in potenza al Sacerdozio; così non può togliere il diritto di conseguire, e godere dei beni, i quali in chi deve goderne non altro richieggono, che una tale capacità.*

26 *Questi beni non avendo mai perduto il carattere di temporali escludono per loro natura qualunque necessità di appartenere alla classe, o dei Sacerdoti, o dei Cherici, per potere esserne ammessi al godimento.*

Fra i due che si contendevano il conseguimento della Uffiziatura, o Cappellania eretta fino sotto dì 6. Giugno 1691 da Bartolommeo Fazzini sotto la invocazione di S. Antonio da Padova nella Chiesa Pievania di Monte Vetturini, compresi entrambi nel ceto degli onorati dal Fondatore del Patronato passivo della Ufiziatura stessa, ho referito nel presente giorno doversi questa a Pasquale Fazzini, non ostante i rilievi, che contro di lui, ed a suo prò deduceva il Cherico Gio. Battista Rossi.

E mi son mosso a così decidere, perchè non avendo nè l'uno, nè l'altro nell' istrumento di fondazione una vocazione diretta, la Uffiziatura dovevasi a quello dei due Patroni passivi, in cui si verificasse la scelta, e la nomina del Patrono attivo, qual'era appunto nel presente caso Pa- 1

squale Fazzini ad essa nominato da Zanobi Fazzini suo avolo, in cui non si controverte, che intieramente risieda l' attivo patronato della medesima, *Piton. de contr. patron. alleg.* 68. *n.* 2. *Rot. cor. Emerix. dec.* 803. *n.* 19. *et in rec. dec.* 156. *n.* 14. *par.* 17.

Nè mi è sembrato che alla applicazione di questa regola potesse servir di ostacolo la età in esso Fazzini di soli quattro anni, che lo rendeva incapace di conseguire alcun Benefizio ecclesiastico.

Perchè, tralasciando di avvertire, che se si fosse ancor trattato di Benefizio ecclesiastico, concorrevano i più forti motivi per credere, che non sarebbero mancati i termini abili a renderlo meritevole di quella dispensa da un tal difetto, che a scanso di ogni difficoltà, per valersene se occorresse, e per legittimar la sua nomina in ogni supposto, era stato il nominante sollecito di implorare dalle autorità legittime; senza che potesse una tal dispensa essergli trattenuta, o impedita dalla contradizione del cherico Rossi di-
2 scendente dal Fondatore solamente per mezzo di femmine, e non avente perciò sulla Uffiziatura, di cui si parla, diritto alcuno, finchè esistessero dei capaci, o per loro stessi, o per grazia a goderne fra gli agnati del Fondatore medesimo, *Piton. de controv. patron alleg.* 1. *sub n.* 23. *Rot. Rom. in Calaritana Beneficii* 8. *Martii* 1790. §. 9. *cor. Resta, et in confirmatoria d* 28. *Junii* §. 7. *cor. eodem.*

Toglieva a mio parere ogni dubbio sulla totale irrile-
3 vanza della eccezione all' infante Fazzini obiettata, il riflesso, che la controversa Uffiziatura è della specie delle laicali.

Resulta ciò, e con una chiarezza, di cui la maggiore non potrebbe desiderarsi dalla precisa lettera dell' istrumento di fondazione, dove Bartolommeo Fazzini espresse con parole le più univoche di non altro voler costituire, e porre in essere, che un' Uffiziatura laicale = ivi = Sendochè Bar-

„ tolommeo del già Giovanni Fazzini di Monte Vetturini,
„ a maggior gloria di Dio, ed augumento del suo culto, e
„ per rimedio, e salute dell' anima sua abbia determinato
„ con libero consenso, e beneplacito dell' Illustriss. Ordina-
„ rio di Pescia di nuovo erigere, e fondare una OFFICIATU-
„ RA PERPETUA LAICALE nella Chiesa Pievania di S. Michele
„ Arcangiolo di Monte Vetturini all' Altare di S. Antonio
„ da Padova sotto la invocazione di detto Santo. = E dove
a questa di lui volontà con altrettanta chiarezza aderì, e
corrispose l'Ordinario di Pescia, mentre gli concesse la fa-
coltà di costituirla, e di aggregarla all' Altare predetto
„ ivi „ Qual'Illustriss. e Rever. Monsignor Benedetto Fal-
„ conieri . . . . . aderendo alle dette domande come pie, e
„ giuste, con ogni cognizione di causa concesse facoltà di
„ erigere, e fondare la UFFIZIATURA PREDETTA PERPETUA
„ LAICALE sotto la invocazione di S. Antonio da Padova, e
„ quella unire, ed aggregare all'Altare di detto Santo nella
„ Chiesa predetta di S. Michele Arcangelo di Monte Vet-
„ turini. =

Ed invano da questa stessa approvazione dell' Ordina- 4
rio, richiesta, e intervenuta nella erezione della Uffiziatu-
ra, si è tentato di trarre un argomento della di lei eccle-
siasticità.

Poichè, per quanto sia vero, che dar non si possa Be- 5
nefizio ecclesiastico, dove l'autorità dei Vescovi non inter-
venga a spiritualizzare i beni, che ne formin la dote a tra-
sportarli nella massa di quel patrimonio, a cui non ad altri,
se non a chi abbia la qualità di ecclesiastico, è dato di 6
aver parte; A destinare il correspettivo uffizio, che adempier
debbano quelli ecclesiastici, ai quali sia nei respettivi tem- 7
pi affidata la cura di reggere il Benefizio stesso, e il dirit-
to di conseguirne le rendite, *Gloss.* 1. *in Clement.* 2. *ad fin.*
versic. tu dic de decim. Lotter. de re benef. lib. 1. *qu.* 5
n. 40 *vers.* = Ita ut impossibile sit constitui beneficium ec- 8

„ clesiasticum, quam si interveniat Episcopi auotoritas = *Van-Espen jur. eccles. univ. par.* 2. *tit.* 18. *cap.* 1. *n.* 12 *et seqq. Rot. cor. Dunozzett. dec.* 101. *n.* 1. *et seqq. et cor. Falconer. tit. de jurep. dec.* 22. *n.* 8.

Non è però sempre vero ugualmente, che tutte si convertino in Benefizj ecclesiastici quelle pie Fondazioni, alle 9 quali sieno i Vescovi con la loro approvazione, ed autorità intervenuti: appunto perchè questa autorità può non essere a tutti gli effetti di sopra indicati intervenuta, e interposta: e perchè quando ciò non si verifica, neppur esser può 10 che la essenza, e la quiddità di Benefizio ecclesiastico si verifichi in una pia Fondazione qualunque.

Per evitare in questa materia ogni equivoco è necessario di avvertire, se il Vescovo, che ha approvato la pia 11 Fondazione, la abbia eretta, o nò, e riconosciuta *in titolo ecclesiastico*.

Non cadendo certamente alcun dubbio, che diviene un Benefizio ecclesiastico quella, che in titolo ecclesiastico si 12 eriga, e si riconosca dalla Autorità Vescovile.

Ma essendo ugualmente indubitato, che resta nella 13 condizione di laicale ogni pia Fondazione, comunque approvata dall' Ordinario, se non giunga esso di più ad erigerla in titolo ecclesiastico, ed a riconoscerla come tale, *Van-Espen. jur. eccles. univ. par.* 2. *tit.* 18. §. 21. *vers.* = Vi„ sum est nullum reputari verum beneficium ecclesiasticum, „ nisi auctoritate Episcopi jus tale probatum, et pro vero „ Beneficio ecclesiastico agnitum fuerit = e più specialmente ancora ai seguenti §§. 23. e 24. ove che = hujusmodi 14 „ fundationes, aut capellaniae . . . . beneficia non erunt, „ neque legibus beneficiorum regentur, nisi auctoritate Epi„ scopi ad titulum beneficii *fuerint erectae*: Et si ad talem „ fundationem quis ad ordines promoveretur, non diceretur 15 „ promotus TITULO BENEFICII, SED TITULO PATRIMONII = *Scarfanton. in animadv. ad Ceccoper. addit.* 14. *n.* 22. *Rot.* *cor. post eumd. dec.* 62. *n.* 32.

Non altro dunque che laicale potea certamente giudicarsi la Uffiziatura, di cui si tratta: tostochè, lungi dall' essere stata dall' Ordinario Pesciatino riconosciuta in titolo ecclesiastico, era evidente, per la lettera stessa della Fondazione, averla esso approvata, ed avere espressamente accordato, come vedemmo, a Bartolommeo Fazzini la facoltà che egli chiedeva di formarla, ed erigerla *in Uffiziatura laicale*; d' onde è poi evidente altresì, che il vero, e solo motivo, per il quale fu richiesta nella erezione di questa Uffiziatura, e intervenne la approvazione, e la autorità Vescovile, fu perchè piacque al Fondatore di affidar la cura dell' adempimento esatto della sua volontà, e della pia opera da lui istituita al proprio Vescovo, ancor più particolarmente di quello, che per se medesimo lo stesso episcopale uffizio gli commettesse; e perchè senza il concorso della autorità, e della approvazione dell' Ordinario non era lecito ad esso Fondatore di aggregare questa pia opera, e di prescrivere con effetto la celebrazione delle Messe da lui ordinate, all' Altare nel quale ciò volle, e che non era di suo patronato: secondo che in simili termini puntualmente, e dottamente considerano. *Garz. de benef. par.* 1. *cap.* 2. *sub n.* 108. *Panimoll. dec.* 21. *n.* 24. *Rot. post de Luc. ad mater. jurisp. in Mantiss. dec.* 5. *n.* 15. con gli altri nella detta *dec.* 62. *dopo lo Scarfant. ad Ceccop. loc. cit. vers. non obstat*.

16

Con questa intelligenza consuona il sistema determinato nello stesso istrumento di fondazione per la destinazione alla Uffiziatura medesima dei soggetti, che dovessero, e goderla, e sodisfarne i pesi; giacchè su questo non già per via di presentazione, e della successiva istituzione da farsene dall' Ordinario, ma per via di nomina, e di semplice decreto di approvazione della nomina stessa: Nulla essendovi di più sicuro in dritto, quanto che non è mai dato di riguardare come Benefizio ecclesiastico ciò che si possa, e

17

conseguire, e godere senza la precedente istituzione canonica. *Lotter. de re benefic. lib. 1. qu. 5. n. 56. Piton. de contr. patron. alleg. 21. n. 1. et 2. et alleg. 34. n. 18. Rot. Rom. cor. Lancett. dec. 1030. n. 9. vers. Praeterea in Terracoconen. Capellaniae die 11. Martii 1748. §. 9. cor. Cortada, et in Nucerina Capellaniae die 28. Junii 1755. §. 8. cor. Canilliac.*

Or allorchè per questo doppio fondamento era così ben accertato, che nella controversa Cappellania non si verificavano quei carattèri, senza dei quali si risolveva in una mera assurdità l'asserirla ecclesiastica; con inutile sforzo si ricorreva per farla apprendere come tale, a rilevare, che le era stata costituita una dote, e che aveva aggiunto il peso della celebrazione delle Messe:

Mentre l'una, e l'altra circostanza, che ben possono costituire nei suoi congrui casi altrettanti elementi di una Uffiziatura ecclesiastica; non bastano peraltro di per se sole ad indurre in alcuna pia fondazione un tal carattere; stando sempre fermo, che non può questo essere impresso, se 18 non dalla autorità episcopale, la quale abbia riconosciuto in titolo ecclesiastico la fondazione medesima, ed essendo fuori di ogni controversia plausibile, che senza alterarne il carattere di laicalità, ugualmente come alle Uffiziature, e Cappellanie ecclesiastiche, anche alle Uffiziature, e Cappellanie laicali convengono, così la dotazione di quelle, *Rot. Rom. in Romanà seu Terracinen. jurispat.. 13. Januarii 1755. §. 18. cor. Molino Rot. nostr. in Pistorien. Capellaniae 13. Junii 1774. §. Nec relevat av. Morelli, et in Asinalongen. Capellaniae del dì 31. Agosto 1779. §. Tralasciando av. Signorini:* come l'obbligo a chi le gode della celebrazione delle Messe *Rot. in Mantiss. ad de Luc. de jurep. dec. 5. n. 6. et cor Falconer. de jurepat. dec. 22. n. 12. Rota nostra in d.' Pistorien. Capellaniae loc. cit.* 19 *vers.* = Nam laicalis quoque suos habet rectores, et dotem,

„ et onus celebrationis missarum = *d. Asinalongen. Capellaniae* §. *Si diceva av. Signorini.*

Ammessa poi la qualità di laicale nella Uffiziatura, che[20] cadeva in esame; nessun dubbio potea rimanere che la età infantile non formava ostacolo a Pasquale Fazzini per conseguirla; secondo le regole notissime nella soggetta materia, delle quali ampiamente *Valasc. consult.* 60. *n.* 13. *Amostaz. de caus. piis lib.* 3. *de Capellan. cap.* 2. *n.* 43. *Gonzal. ad reg.* 8. *cancell. gloss.* 5. *n.* 26. *Piton. discept. eccles.* 19. *n.* 16. *in fin. Fargn. de jurepatr. part.* 2. *can.* 4. *cas.* 4. *n.* 6.

Nè sussisteva, che quell' impedimento, che egli non incontrava nella particolar natura della Uffiziatura stessa, potesse incontrarlo nella volontà del Fondatore, per aver egli inteso, che la medesima non si godesse, se non da chi fosse qualificato del carattere sacerdotale in *abito* almeno, come i nostri dicono, se non *in atto*.

Imperciocchè questa Legge non si era certamente data da Bartolommeo Fazzini dove indicò i soggetti, che durante la linea propria, o di suo fratello Cammillo, da cui appunto derivano, così Pasquale Fazzini, come il cherico Rossi, dovessero essere destinati a godere della Uffiziatura di che si tratta; non avendo egli in questa sede di disposizione ricercato altra qualificazione nei nominandi, fuori di quella di descendenti da se, o dal lodato di lui fratello „ ivi „ Il soggetto poi da eleggersi in Cappellano, e Ret-„ tore antedetto volse, e vuole che sia della sua descen-„ denza fino a che ve ne sarà, come parimente della de-„ scendenza di detto Cammillo Fazzini suo fratello =

Nè ciò che quì non era disposto poteasi pur dedurre dall' altra parte dell' istrumento di fondazione, dove quelli di questo ceto, che godessero della Uffiziatura, son caricati della celebrazione di una Messa al mese; poichè, prima di tutto era osservabile in fatto, che si era dato loro un tal

carico, nel modo stesso, col quale fu dato al Figlio del Fondatore, a cui fu ingiunto quest' obbligo per il solo caso precisamente che gli piacesse promuoversi al sacerdozio: Nè potea poi lasciar di avvertirsi in ragione, che quando non sia ai Rettori delle respettive Uffiziature, come non lo era nel presente tema ingiunto il precetto espresso di sodisfare alla celebrazione delle Messe per se medesimi, e non per
21 mezzo di verun' altro; la sola obbligazione portata in quelli di celebrar delle Messe, non altro spiega, se non essere intenzione del Fondatore, che chiunque goda delle rendite della Uffiziatura, faccia, che, o per se, o per altri a sua scelta, si celebri annualmente il numero di Messe da esso Fondatore indicato; onde non si reputa questo precetto effi-
22 cace ad indurre il carattere di sacerdotale nè in atto, nè in abito neppure nelle stesse Cappellanie, ed Uffiziature ecclesiastiche, come inerendo alla famigerata teorica *del Lapo alleg.* 35 *n.* 2. ad una voce concludono *Lara de anniv. et capellan. lib.* 2. *cap.* 2. *n.* 7. *Garz. de benef. part.* 7. *cap.* 1. *n.* 85. *et seq.* con gli altri a piena mano allegati dalla Ruota di Roma dopo il *Piton. de controv. patron. alleg.* 100. *in supplem. n.* 113. *et seq.* Puntualmente, e con una piena di concordanti la *Ruota nostra nella Pistorien. Beneficii del dì* 6. *Settembre* 1780. §. *Attamen admittendum av. gli Audd. Luci, Tosi, e Vinci.*

Tanto più conveniva adunque, che una Legge, la quale avrebbe voluto farsi giungere nel caso presente a impedire all' avolo paterno di gratificare della controversa Uffiziatura il nipote, non si ammettesse; quantochè, più specialmente ancora, che nelle regole convenienti ai Benefizj ecclesiastici, incontrava la resistenza di quelle, che son proprie alle Uffiziature, e Cappellanie laicali, dove, ap-
23 punto la stessa qualità di laicale porta fino all' assoluta inverisimiglianza il supposto, che abbia il Fondatore voluto la qualità nel Rettore delle medesime di Sacerdote, o in abito,

o in atto secondochè sulle tracce della *Ruota di Roma dec.* 742. *n.* 2. *et* 755. *n.* 1. *cor. Lancett. et dec.* 197. *n.* 4. *coram Tanara*, e delle altre autorità ivi allegate con altrettanti termini espresse la detta *Asinalongen. Capellaniae* §. *E tanto più avanti Signorini*.

E se l'indicato incarico dava pur luogo a trarne argomento di dubitare della volontà in Bartolommeo Fazzini, che i Rettori della Cappellania da lui istitnita aver dovessero almeno in *potenza* la capacità di soddisfare per se medesimi all'incarico stesso; potea ben qnindi dedursi, che divenivano perciò nn ostacolo al conseguimento di tale Cappellania tutte le qualità incompatibili con questa *capacità*, come quella o di coniugato, o di femmina; ma non mai l'età; poichè se deve questa essere quale i canoni la esigono per il chiericato in chi aspiri al conseguimento di nn Benefizio ecclesiastico, perchè i beni che ad esso appartengono, comecchè spiritualizzati, non posson godersi se non da chi abbia la qualità di cherico; siccome peraltro essa sola non toglie la capacità in *potenza* al sacerdozio; così non può sicuramente togliere, qualunqne essa siasi, il diritto di consegnire, e godere dei beni, i quali nei soggetti destinati a conseguirli, e a goderne, non altro, per la legge data loro da chi ne dispose, richiedino, se non una tale *capacità*; ed i quali, non avendo giammai perduto il carattere di temporali, escludono, per la loro particolar natura, qualunque necessità di appartenere alla classe, o dei sacerdoti, o dei cherici, per potere esserne ammessi al godimento: Bene al proposito il *Cardin. De Luc. de benefic. disc.* 95. *num.* 1. *et seq. Rot. cor. Dunozzett. dec.* 101. *per tot. et in rec. dec.* 238. *part.* 5.

24

25

26

Onde così mi è sembrato, che si dovesse per giustizia risolvere questa disputa, l'una, e l'altra parte virilmente informando.

Giovanni Alberti Auditore.

DECISIONE VI.

FICECLEN. PRAET. RESCISSIONIS CONTRACTUS ET SIMULATIONIS.

Diei 24. Martii 1802. cor. Puccini.

ARGOMENTO.

Chi conduce a livello beni di Regio Patrimonio per un altro, al quale ne fa la cessione, nè egli, nè i di lui eredi possono pretendere, che i detti beni sieno di loro proprietà, o che la cessione sia lesiva, o che sia nullo il contratto, il che spetta solo ad opporre al Concedente.

SOMMARIO

1 *La qualità dell' Istrumento riguarda la prova, e non la essenza del contratto, che tutta dipende dall'animo dei contraenti.*

2 *La verità nascosta sotto le apparenze contrarie delle cose materialmente scritte, e dichiarate nell' Istrumento, in preferenza della forma debbe sempre dal Giudice attendersi, e mandarsi ad esecuzione.*

3 *La verità delle cose è chiara per se stessa senza la scrittura, e così non può esser distrutta con una scrittura simulata, poichè ell' ha più forza della simulazione, e ad una scrittura non si accorda nulla di più di quel che concede la verità.*

4 *La simulazione può riguardare il contratto, o il soggetto dedotto in stipulazione, o le persone dei contraenti, e rende sempre impossibile l'esecuzione dello scritto materiale, poichè non ha che l'apparenza di obbligazione.*

5 *La simulazione manca di ciò, che essenzialmente costituisce l' obbligazione, cioè del consenso dato non allo scritto, ma al diverso oggetto, che sotto il pretesto del medesimo si è voluto ricoprire.*

6 *E' massima, che la simulazione e per via di azione, e per via di eccezione può dedursi contro l'istrumento pubblico, egualmente che contro un contratto privatamente posto in essere per modificare, o trattenere le conseguenze, a cui potrebbe dar luogo di ragione.*

7 *Il giuramento, che è un atto sempre accessorio, diventa efficace quando accede ad una obbligazione esistente per se medesima e vera, e resta inutile se manca il soggetto principale, da cui dipende.*

8 *Il giuramento non rende valido il contratto simulato, perchè in esso nulla si fa, nulla si promette, e in somma non si contrae alcuna obbligazione.*

9 *Nei contratti simulati manca il consenso, e però non può esservi un vero contratto.*

10 *Non vale neppure l'espressa renunzia alla eccezione della simulazione per dare all' atto quella efficacia, che non gli dà la naturale verità delle cose, considerandosi simulata anche siffatta renunzia.*

11 *La semplice operazione dell' animo, diretta a conseguir l' acquisto per un altro, è bastante per trapassare in questo il possesso dal momento della stipulazione.*

12 *Non basta per il passaggio del dominio, che resta nel prestanome, attesa la materialità della tradizione, e l'animo dell' altra parte contraente di farla ad esso personalmente.*

13 *Il possesso non si acquista se non coll'animo, e col corpo, o anco per mezzo di procuratore.*

14 *Il dominio non si acquista per procuratore, se a suo nome a lui è consegnata la cosa.*

15 *Se al nostro procuratore sia consegnata a nostro nome,*

ed a nome nostro riceva la cosa, da noi si acquista il possesso, e per mezzo di questo possesso anco il dominio.

16 *Quanto è autorevole di ragione la fede del documento, a cui è stato consegnato il contratto preteso simulato, tanto si dee concludere la simulazione per via di prove chiare, e basta per escluderla qualunque leggiero dubbio.*

17 *Tutte le materie, che tra gli uomini possono diventar soggetto di contrattazione, possono anco diventarlo di simulazione, come possono esserlo tutti i particolari rapporti di ogni contrattazione.*

18 *La simulazione può esser diretta ad un oggetto vietata dalle Leggi, e delittuoso, e frequentemente può servir di pretesto a ricoprire un fine lodevole, o almeno indifferente.*

19 *Secondo il vario oggetto, a cui serve la simulazione, è* lecita, *ed* innocente, o illecita, *e* fraudolenta, *e questi nomi determinano la qualità dei mezzi opportuni per concluderla con effetto.*

20 *Si richiede rigor di prova nella simulazione illecita, perchè non basta poterla indurre da congetture chiare, è necessaria di più la dimostrazione di una causa, che veramente possa avere inclinato alla frode l' animo dei contraenti.*

21 *Nelle simulazioni lecite la prova si può concludere, anche senza il concorso della causa, con meno forti, e leggiere congetture.*

22 *Si prova la simulazione per mezzo di congetture, e di presunzioni raccolte da tutta la serie del fatto, ed anco senza l' espressione della causa.*

23 *Le simulazioni illecite essendo sempre inseparabili dal dolo, e dal delitto, non si può ammettere altra maniera legale da concluderne la prova, che quella ordinariamente prescritta per il dolo.*

24 *Le simulazioni lecite servono utilmente ai bisogni del mutuo commercio degli uomini, o col ricoprire la difesa di una proprietà, o col facilitare un vantaggio onesto, ed un acquisto permesso dalle Leggi.*

25 *La Legge ed i Tribunali nelle simulazioni lecite facilitando i mezzi della prova si prestarono al bisogno delle convenzioni umane, e secondarono i naturali rapporti delle cose.*

26 *Nel nostro caso la simulazione è semplicemente di persona a persona, e non diretta al danno di alcuno, e conseguentemente non odiosa alle Leggi.*

27 *L'effetto degli atti di lecita simulazione si è di radicare nelle parti interessate le azioni, e le obbligazioni nascenti dalla natura del contratto, o dal fatto, che hanno inteso di porre in essere sotto la materialità della finzione scelta per colorirlo.*

28 *Nelle istruzioni circolari del 1784, fu elevato al grado di massima normale, che nelle concessioni livellarie dei Beni della Corona si preferissero a qualunque altro le famiglie dei contadini.*

29 *Nella simulazione non è necessaria la preesistenza di una causa in se medesima vera, bastando la verisimile, ed opinata.*

30 *Si reputa verisimile qualunque causa, che abbia potuto probabilmente presentarsi nel concetto particolare dei contraenti per la più opportuna al conseguimento dell'oggetto.*

31 *La qualità di donazione apparente, e simulata viene ad avere tutte quelle maggiori riprove, mediante le quali si dice conclusa la simulazione.*

32 *Qual donazione come un atto solito praticarsi con la maggior segretezza non altro ricerca, che il concorso della causa di simulare probabile nell'intenzione dell'agente, ancorchè non fosse in se vera.*

33 *Non è di necessità, che la causa di simulare sia pienamente giustificata, e sussista di fatto, ma serve che sia verisimile, e probabile in mente dei contraenti.*

34 *E' indubitato nel Foro, che si conclude la prova della simulazione, subitochè si dimostra una preesistente causa verisimile e probabile, la quale possa avere indotto gli agenti a porre in essere il respettivo atto simulato.*

35 *Si reputa probabile quella causa, che verisimilmente potè cadere nell'opinione degli agenti, e rappresentarsi nell'animo loro atta a produrre l'immaginato effetto.*

36 *La riunione dei deposti di più persone supplisce ai difetti della congettura esaminata nella sua singolarità.*

37 *Il giuramento stragiudiciale dee cedere al giuramento giudiciale.*

38 *Il sospetto del mendacio, e della subornazione cade più ragionevolmente sulla fede stragiudiciale, che non può offendere il diritto acquistato al reo convenuto dai deposti giudiciali.*

39 *Dagli attori non si può ricusare il testimone divenuto loro proprio, dopo averlo scelto, ed indotto nuovamente negli atti medianti i capitoli, ai quali è stato richiamato in ultimo luogo.*

40 *La contemporaneità degli atti non è un argomento esclusivo della verità della commissione data da un tale al testimone di apporre per esso la propria firma.*

41 *Il positivo equivoco sul tempo non fa torto alla fede del testimone, potendo dipendere da un errore di memoria naturalissimo dopo un lungo intervallo d'anni, piuttosto, che da un difetto di volontà.*

42 *Il complesso della testimonianza supplisce alla unicità opposta ad un testimone, o tanto vale da potersi annoverare tra l'altre congetture favorevoli al reo convenuto.*

43 *Dalla confessione resulta la prova manifesta della simulazione, dimodochè provata questa, non è necessario il provare la causa di simulare.*

44 *Quando il compratore ha confessato di aver comprato per un altro, allora dalla confessione, si prova, che non ha comprato per utile proprio, ma solo di quello, a favor del quale ha fatta la dichiarazione.*

45 *Il silenzio diuturno e costante non è un semplice fatto negativo, e quando si trova congiunto ad una serie di atti possessorii esercitati sul fondo controverso, diventa un argomento positivo in conferma della simulazione.*

46 *La Circolare de' 23. Marzo 1784. prescrive, che nei beni di suolo gli acquirenti, che siano contadini sono da preferirsi, e con essi generalmente parlando si dee favorire le vendite.*

47 *Bisogna distinguere nella volontà del Principe le due operazioni di cui è suscettiblle, attesa la duplice rappresentanza, in cui può esercitarle.*

48 *La volontà del Principe può esser mossa, e come quella di un privato Contraente, o come quella di Sovrano Disponente, che variano infinitamente per i diversi effetti, a cui danno luogo.*

49 *Non si può accusare di dolo, e di intenzione diretta ad una fraudolenta, e colpevole collusione, quando non si può giustificare in antecedente, che avessero la scienza positiva di porre in essere un atto vietato.*

50 *Il dolo non può verificarsi giammai nell' intenzione dell' agente senza la scienza della turpitudine dell' atto, o della sua proibizione.*

51 *La prelazione di una classe di persone presuppone il concorso delle altre classi.*

52 *La capacità di concorrere non può verificarsi, che nelle persone, che abbiano almeno un diritto in potenza alla ammissione.*

53 *Non è impedito agli acquirenti dopo l' investitura, o la compra di perdere il comodo dell' acquisto, e cederlo ad altri; poichè la libertà fondiaria è il principio che prevale a tutti gli altri.*

54 *Rimangono estranei i termini della simulazione illecita, e fraudolenta essendo soltanto personale, non incontrando la resistenza di alcun precetto, e non recando danno ad alcuno.*

55 *Non si verifica mai danno legalmente attendibile senza la perdita di un diritto precedentemente acquistato, e formato in abito, o in attualità.*

56 *Non avendo diritto alcuno, neppure si può dire, che sia stato recato danno; dove poi non v' è danno, ivi non è nè ingiuria, nè riparazione di quella.*

57 *La nullità del contratto per il dolo malo, che vi abbia dato causa può legalmente proporsi dalla Parte contraente rimasta circonvenuta, ed innocente dell' inganno.*

58 *La stessa nullità può proporsi anco dai Terzi pregiudicati dal contratto quando ambedue le Parti siano state d' accordo nella frode.*

59 *Per l' una, e per gli altri sono state nei respettivi casi prescritte le azioni rescissorie, e restitutorie, come se niente fosse stato posto in essere.*

60 *Quando ambedue le Parti sono state consapevoli della frode, e ne hanno di fatto partecipato, non è lecito ad una di esse l' allegare la nullità per risentire i comodi del contratto in esclusione dell' altra.*

61 *A nessuno può giovare la propria colpa per sottoporre altrui a quelli stessi penali effetti, che egli pure ha meritati.*

62 *La pena della nullità quanto al doloso contraente ha l' oggetto d' impedire, che egli non venga a conseguire il comodo, e l' utilità di una illecita contrattazione.*

63 *È stato stabilito per il contraente doloso, che la detta*

contrattazione rimanga ferma, e sussistente nella parte per lui incomoda, e pregiudiciale.

64 *L' eccezione competente al Terzo non è mai allegabile quando esclude il diritto del medesimo escipiente, e gli pregiudica nella stessa guisa, che all' altro contro cui si vorrebbe ritorcere.*

65 *Quando si tratta di semplice simulazione da persona a persona, come non atta a nuocere, non è proibita dalla Legge.*

Ordinata dal fu Gran-Duca Pietro Leopoldo, poi Gloriosissimo Imperatore, l'allivellazione della Fattoria detta delle *Calle*, o sia del *Ponte a Cappiano*, di proprietà del R. Scrittojo delle Possessioni, comparve tra gli attendenti ai diversi beni della medesima Valentino Ficini del Comune di Santa Croce, e con Rescritto de' 7. Novembre 1780. ottenne di condurre a livello il podere detto del *Pantano*, per l'annuo canone di scudi novantasette, e ne' 15. dello stesso mese per istrumento rogato Ser Francesco Portinari ne riportò dal R. Scrittojo la solenne investitura per se, e Cristiano suo fratello assente, e per le di loro linee masculine in infinito, e con gli altri patti, che nel predetto istrumento si leggono.

Questo livello per un contratto de' 16. Aprile 1782. rogato Ser Anton Francesco Baroni si trova da Valentino Ficini ceduto al Sig. Cammillo Cherici Agente della Fattoria del *Ponte a Cappiano*, quando era amministrata dal R. Scrittojo, per il prezzo di scudi quattrocento, che anticipatamente erano stati dal Sig. Cherici sborsati; e si vede poi il detto Sig. Cherici celebrare col R. Scrittojo il solenne istrumento di riconduzione ne' 6. Settembre 1782. per i rogiti di Ser Anton Maria Falugi.

Il Sig. Cherici, sino dal momento che venne pubblica-

to il R. Motuproprio per l'allivellazione della nominata Fattoria, di cui era agente, aveva in più di un riscontro manifestato un forte desiderio di farsi acquirente di qualche effetto della medesima, aveva inoltrate ripetute suppliche a R. Concedente, e gli era sortito di riportarne alcuna graziata, ma sopravvennero sempre dei successivi Motuproprj per revocargli le già accordate concessioni, e trasferirle in altri, che agli occhi di quel Principe comparvero meritevoli di essere al Sig. Cherici preferiti. Il Motuproprio de' 20. Luglio 1780. revocò la concessione fatta innanzi al predetto Sig. Cammillo Cherici del podere detto del *Puntone*, per darlo ad un tal lavoratore Domenico Tognetti, ed al Sig. Cherici venne dato invece un casamento della Fattoria coll' orto annesso, che parimente gli venne revocato dal Rescritto de' 18. Novembre dello stesso anno. Altre persone della condizione del Sig. Cherici incontrarono a quell' epoca la stessa sua sorte.

Quel Principe benefico avea cominciato già a praticare la massima delle istruzioni, che nel 1784. diresse per il canale della R. Segreteria di Stato, come normali a tutti gli Amministratori dei patrimoni pubblici, o regj. Le sue cure erano rivolte in preferenza alla classe preziosa dei coloni; voleva da questa far sorgere nello Stato una nuova classe di Possessori, e voleva perciò, che nella concorrenza fossero essi i primi a profittare dello scioglimento dei gran patrimonj pubblici, con cui pensò di ridonare all' agricoltura Toscana l'attività che potevasi maggiore. Il sistema delle allivellazioni sodisfaceva più a queste vedute, ed è ben facile il comprendere perchè il Sig. Cherici, e gli altri Proprietarj già esistenti non poterono direttamente acquistare dal Reale Scrittojo beni della Fattoria delle Calle, e come doverono temere di essere posposti sintantochè vi rimanevano famiglie di coloni nel numero degli attendenti.

Quello che al Sig. Cammillo Cherici riesciva così diffi-

cile ottenere dal R. Concedente, l'ottenne per l'opera di Valentino Ficini nominato per acquirente nel contratto di originario acquisto col R. Scrittojo, e godè del pacifico possesso del podere del Pantano nella qualità di livellario del Reale Scrittojo predetto per un lungo corso di anni, per quanti continuò a vivere questo Ficini: Ma nell' anno 1796. essendo egli passato all' altra vita, i di lui figli Sigg. Giuseppe, Costantino, Sebastiano, e Pellegrino nella qualità di eredi suoi comparvero negli atti del Tribunale di Castel Franco di sotto con loro scrittura di domanda de' 18. Marzo di detto anno, e proponendo il noto rimedio che nasce dalla disposizione del Testo in *Leg.* 2. *Cod. de rescind. vendit.* dimandarono la rescissione del contratto di cessione, quattordici anni indietro celebrato dal defunto loro Genitore col Sig. Cherici, sul fondamento che il prezzo sborsato dal cessionario per detta cessione rendesse il contratto visibilmente infetto di una enorme lesione.

Venne dal Sig. Cherici contestata la lite, e l'eccezione, colla quale principalmente rispose all' Attore, fu, che il contratto del primo acquisto fatto dallo Scrittojo delle R. Possessioni, comunque dalla lettera apparisse stipulato in nome, e per interesse di Valentino Ficini, questo però non era stato in sostanza, che un di lui prestanome, e che l'utilità dell' acquisto predetto, ed il contratto era stato direttamente fatto per conto, ed interesse del medesimo, che aveva in conseguenza provvisto a tutte le spese, che occorsero per tal' atto: E si aggiungeva, che gli atti susseguenti, quello di cessione, e l'altro di riconduzione erano onninamente dependenti, e famulativi al primo, giacchè servivano a legittimare la persona vera a comodo della quale era stato posto in essere questo primo contratto, per mezzo di una simulazione, d'altronde non illecita, nè vietata.

Chiesto dalle Parti il consiglio del Savio, venne la cognizione della Causa rimessa al Turno di questo Magistrato

dei Pupilli, colla commissione nei tre Auditori allora residenti, che l'avevano pressochè portata al suo termine, quando dalla clemenza del Re nostro Sovrano, essendo stati due di essi promossi ad altro posto, e due nuovi Giudici sostituiti nel Magistrato medesimo, la commissione si restrinse in coerenza degli Ordini veglianti a noi due sottoscritti, per essersi l'altro nostro Collega astenuto dal giudicarvi.

Avanti di noi, come avanti i precedenti Giudici di questa istanza, la discussione si è trattenuta unicamente sulle questioni dipendenti dalla eccezione opposta dal Sig. Cherici, della simulazione della persona, praticata nella prima conduzione livellaria col R, Scrittojo locatore: E per vero dire, nel sistema degli atti diventava questo l'articolo pregiudiciale a tutti gli altri, giacchè se la simulazione predetta restava verificata, rimanevano estranei i termini della lesione proposti dagli Attori per la rescissione del posteriore atto di cessione, che si trova stipulato tra il defunto Sig. Ficini, ed il Sig. Cherici predetto nell' Aprile del 1782. E di fatti questa sola discussione è stata bastante per la risoluzione della Causa, essendo noi rimasti persuasi dalla rivoluzione degli atti, che Valentino Ficini nell' atto della originaria concessione livellaria del podere del Pantano, non facesse che prestare il suo nome al Sig. Cammillo Cherici, e che l'acquisto dovesse considerarsi veramente radicato sino da quel momento nella persona di questo Sig. Cherici, e perciò abbiamo riferito al Sig. Potestà di Castel Franco di sotto per la assoluzione del medesimo dalle cose pretese, e domandate contro di lui nella presente Causa dai Sigg. Fratelli Ficini.

Il Sig. Cherici Reo convenuto mancava di una prova diretta dell' allegata simulazione, ed essendo perciò stato obbligato a raccoglierla artificialmente dalle sparse circostanze dei fatti, le questioni si sono necessariamente moltiplicate tanto rapporto al diritto, che al fatto.

Con un sistema quanto ingegnoso, altrettanto dottamente trattato, si cominciò per la parte degli Attori a tentare di persuaderci, che non fossero neppur proponibili di gius i termini della simulazione di fronte a un pubblico istrumento, confermato di più dalla fede di altri due simili solenni documenti, come seguiva nel caso, mettendo insieme il contratto stipulato dal Ficini col R. Scrittojo delle Possessioni ne' 15. Novembre 1780; l'atto posteriore di cessione di questo al Sig. Cherici de' 16. Aprile 1782, e la riconduzione ottenuta dal Sig. Cherici cessionario dal R. Scrittojo predetto ne' 6. Settembre 1782. E si passò poi a rilevare, che il fatto non somministrava un appoggio sufficiente a questa eccezione.

E conclusero in ultimo i dotti Difensori degli Attori, che quando pure l'allegata eccezione non avesse incontrata la resistenza del diritto, ed avesse trovato il suo fondamento nel dettaglio dei fatti, diventava nel concreto del caso un titolo colpevole per il Sig. Cherici, e del tutto insufficiente ad operare nella di lui persona il passaggio dell'utile dominio al momento dell' originario acquisto, attesa la massima del R. Concedente di voler sempre preferiti i coloni ad ogni altro concorrente, e che più specialmente si era manifestata contraria al Sig. Cherici con due Sovrani Rescritti, che particolarmente lo riguardavano.

La questione sulla quale noi credemmo di dover meno trattenere le Parti fu, se la eccezione della simulazione fosse allegabile contro il pubblico istrumento, giacchè divenne facile il persuadersi, che la qualità dell'istrumento riguardando la prova, e non la essenza del contratto, che tutta dipende dall'animo dei contraenti, non poteva mai formare ostacolo all'ammissione di una prova diretta a discoprire la verità, nascosta sotto le apparenze contrarie delle cose materialmente scritte, e dichiarate nell'istrumento medesimo, e che in preferenza della forma debbe sempre dal Giudice

attendersi, e mandarsi ad esecuzione, secondo l'avvertimento del chiarissimo *Cujac. in re cit. ad Cod, lib. 4. tit. 22. tom. 9. edit. Neapol. col. mihi 291. vers.* = Rerum veritas „ scripturis obscurari non potest; haec est sententia hujus
3 „ tituli, ut igitur per se rerum veritas constat sine scriptu„ ra, ita non potest labefactari scriptura simulata, plus „ enim valet veritas, quam simulatio; nec plus quidquam „ tribuitur scripturae, quam rerum veritas concedat = *et in alter. recit. ad d. tit. tom. 10. col.* 969.

4 La simulazione può riguardare il contratto, o il soggetto dedotto in stipulazione, o le persone dei contraenti; ma comunque accada, rende sempre impossibile l'esecuzione dello scritto materiale, poichè questo di obbligazione non
5 ha che l'apparenza, e manca di ciò che essenzialmente la costituisce, cioè del consenso dato non allo scritto, ma al diverso oggetto, che sotto il pretesto del medesimo si è voluto ricoprire: Perciò è massima che non soffre contradizio-
6 ne alcuna nel Foro, che la simulazione e per via di azione, e per via di eccezione può dedursi contro l'istrumento pubblico, egualmente che contro un contratto privatamente posto in essere per modificare, o trattenere le conseguenze, alle quali altrimenti potrebbe dar luogo di ragione, siccome giustificano i concordanti in gran numero riportati presso *Ad. Struv. in dissert. de contract. simulat. cap.* 8. §. 5. *vers.* = Porro etiam indubitati juris est exceptionem simu„ lationis opponi posse instrumento guarantigiato, eo effectu, „ ut impediat paratam executionem = *Gratian. discept. for. cap.* 245. *n.* 6. *Molin. de just. et jur. tit. de contract. tract.* 2. *disp.* 439. *n.* 8; *Sacr. Rot. cor. Coccin. dec.* 943, *num.* 13. *et seq. cor. Falconer. tit. de falsit. dec.* 6. *n.* 4. *cor. Merlin. decis.* 714. *num.* 1. *et seq. et coram Ansald. dec.* 409. *n.* 6. *vers.* = Nihilominus in praesenti thesi nec „ deerat causa simulandi, neque desiderari poterant sufficien„ tissimae conjecturae ad id opinandum, quibus profecto

„ intercedentibus, nedum apochae privatae, et intra dome-
„ sticos parietes clandestine quodammodo confectae, sed etiam
„ ipsa publica, ac lucidissima instrumenta enervantur = *Et in Melevitana Pecuniaria* 22. *Junii* 1757. §. *fin. coram Parracciano vers.* = Itaut suffragante ejusdem apocae ex-
„ tensione dictante Notario, cum simulatio contractus ne-
„ dum in similibus privatis scripturis urgente causa, et con-
„ currentibus debitis coniecturis admittatur, sed in publicis
„ etiam instrumentis, licet sollemniter a Notario rogatis, ex
„ animadversis per *Farinacc. etc.* = E la *Rota nostra inter select. in Thesaur. Ombros. tom.* 9. *dec.* 30. *n.* 12. *vers.*
„ Instrumentum quippe simulatum, utrumque sollemniter, ac
„ publice confectum, adhuc respectu summae simulatae non
„ est revera instrumentum substantialiter, ut inquiunt et
„ intellectualiter, sed solum apparenter, et superficialiter,
„ ut per *Text. etc.* ubi observat, quod allegando simulatio-
„ nem publici instrumenti, illud proprie non impugnatur,
„ sed solum dicitur quod contrahentes simulate illud confi-
„ cere voluerunt, *Mascard. etc.* Et sicuti vera est ex. gr.
„ scriptura Æsopi, et Fulgentii, sed non est vera fabulae
„ narratio, ita verum est instrumentum simulatum, sed non
„ est verum, quod in illo asseritur. =

Questa massima risolve anche l'altra difficoltà subalterna, che si faceva consistere nella formula del giuramento, che di stile s'incontra sempre tra le solennità del pubblico istrumento, poichè il giuramento, che è un atto sempre accessorio, diventa efficace quando accede ad una obbligazione esistente per se medesima, e vera, e resta inutile se manca il soggetto principale, da cui dipende, come proseguono ad avvertire alla materia *Struv. in d. dissert. de simulat. contract. d. cap.* 8. §. 6. *vers.* = Denique non tol-
„ litur exceptio simulationis in contractu prorsus simulato,
„ si de ea vere, vel praesumptive appareat, licet juramen-
„ tum simpliciter praestitum sit in instrumento. Vid. iterum

„ ante citatus *Magnif. etc.* ubi expresse etiam negat juramentum non firmare simulatum contractum, rationes adducit *Honorat Leotard. etc.* quia in contractu prorsus simulato nihil agatur, nihil promittature nulla denique contrahatur obligatio. Hinc etiam juramentum ait ille, inane, et imaginarium erit. Nam jusjurandum, vinculum est, quo utimur ad fidem contrahentium adstringendam, scribente *Tullio etc.* si itaque vere nihil agitur, verum nec est juramentum insuper, et in his prorrus simulatis contractibus deficit consensus, nec verus existere poterit contractus *Leg. etc.* neque jusjurandum, quia deest intentio, et mens jurandi ad confirmandam obligationem, et magis adstringendam fidem = *Sacr. Rot. in rec. part. 7. dec, 141. n. 16. et seq. et part. 8. dec. 63. n. 35. Rot. Senen. coram De Comitib dec. 46. num. 22.*, e *la Rota nostra av. Urceol. dec. 16. n. 24. vers.* = Quae sufficientem probationem inducunt non obstante publico instrumento, etiam jure jurando munito = Non valendo neppure l'espressa renunzia alla eccezione della simulazione, per dare all'atto quella efficacia, che non gli dà la naturale verità delle cose, considerandosi simulata anche siffatta renunzia, secondo l'osservazione del *cit. Struv. in d. dissert. de contract. simulat. d. cap. 8. §. 5.*

E se ciò era vero in massima, come non poteva dubitarsene, s'intende bene, che la combinazione, che si riscontrava nel caso di più istrumenti tutti pubblici, e solenni, non rendeva meno congruo l'esame della proposta eccezione, giacchè se questa circostanza poteva mai formare in causa soggetto di discussione, non sarebbe stato già per il numero, ma unicamente per i rapporti, che ciascuno dei detti atti solenni manteneva con gli altri, e sul sistema di un ragionamento esatto la discussione si sarebbe potuta proporre nell'articolo riguardante i dettagli della prova speciale, e non mai per combattere la massima, e la sua applicazione ad

ogni tema di scrittura: Tre erano di numero gli atti solenni, che a noi venivano rammentati dai prelodati Difensori, e nella ipotesi, che restò pienamente giustificata, della simulazione intervenuta nel primo quanto alla persona di uno dei contraenti, bisognava tutti considerarli dependenti da questo primo atto simulato, e necessariamente posti in essere per condurre efficacemente al suo termine l'intento contemplato in principio.

Per l'oggetto che si rendesse manifesta la persona, per la quale il Ficini ebbe l'animo di prestare il suo nome all' atto della originaria concessione riportata nel 1780. dal R. Scrittojo delle Possessioni, e ne costasse in forma valida al Padrone diretto, che aveva nominatamente fatta la concessione ad esso, ed alla sua linea, conveniva procedere ad un secondo atto di cessione, come venne eseguito tra il predetto Valentino Ficini, ed il Sig. Cherici per il contratto de' 16 Aprile 1782, e conveniva dopo questo passare al terzo di ricondnzione dal R. Scrittojo Padrone diretto, per consumare perfettamente l'operazione di fare acquistare al Sig. Cherici tutta l'utilità, e le ragioni dell' acquisto. Era anche regolare ai termini di ragione un atto successivo del Ficini, che nella qualità di occulto Procuratore del Sig. Cherici, aveva stipulato il contratto in nome proprio, e parimente ricevuta per se medesimo dal Proprietario concedente la tradizione del fondo, nei quali termini, sebbene la semplice operazione del di lui animo, diretta a conseguir l'acquisto per il Sig. Cherici, fosse bastante per trapassare in questo il possesso dal momento della stipulazione, non era bastante per il passaggio del dominio, che restava nel prestanome, attesa la materialità della tradizione, e l'animo dell' altra Parte contraente di farla ad esso personalmente, a differenza del caso, in cui il Procuratore stipula, e riceve nell' istesso tempo in nome, e per interesse del suo Principale, come distingue dietro la sanzione letterale delle Leggi, it [11] [12]

Maestro della facoltà nostra, il chiarissimo *Cujac. in recit. ad Cod. lib. 4. tit. per quas person. nob. adquir. tom. 9. col. 314. vers.* = Possessio non acquiritur nisi animo, et cor-
13„ pore; acquiritur animo nostro tantum, corpore autem no-
„ stro, vel procuratoris etiam nostri. Idque utilitatis causa
„ receptum est, ut corpore alieno rerum possessionem volen-
„ tes, vel ratum habentes, apprehendamus. Dominium per
14„ procuratorem non acquiritur, ut si procuratori nostro res
„ traditur ejus nomine, is autem eam accipiat nostro nomi-
„ ne, quasi negotium nostrum gerens, dominium ei acquiri-
„ tur, nobis autem possessio, non dominium, *Leg. ec.* At
15„ si procuratori nostro tradatur nostro nomine, et is etiam
„ nostro nomine rem accipiat, possessio nobis acquiritur, et
„ per hanc possessionem etiam dominium. Inde sic definia-
„ mus, per possessionem in nos translatam voluntate domini
„ rem tradentis nostro procuratori, nobis dominium acqui-
„ ritur; per possessionem autem in nos translatam, aestima-
„ tione procuratoris nostri, non voluntate domini, nobis do-
„ minium non acquiritur. Ut possessio nobis acquiratur per
„ procuratorem, satis est eum nostro nomine accipere, nec
„ est necesse ei etiam rem nostro nomine tradi. At ut per
„ hanc possessionem dominium etiam nobis acquiratur, ne-
„ cesse est ei etiam tradi nostro nomine; ut autem domi-
„ nium quaeratur nobis per traditionem factam procuratori
„ nostro, satis est ei rem tradi nostro nomine, nec est ne-
„ cesse, ut eam etiam accipiat nostro nomine; sed si suo ac-
„ cipiat, possessionem sibi acquirit, nobis dominium, *Leg.*
„ *ec.* = Dimodochè ravvisandosi tutti gli atti famulativi, e pedissequi al primo, da cui vennero motivati, è di necessità portare quanto a ciascuno lo stesso giudizio, che la necessità dei fatti obbliga a formare sul primo, e principale, per la regola elementare, di cui *Bald. in L. fin. Cod. sentent. rescind. non poss.* e la *Rot. nostr. int. select. pen. Ombr. tom. 2. dec. 7. n. 14. et tom. 8. dec. 56. n. 61.*

Nè si opponevano alla massima le *autorità* che venivano allegate come contrarie, ed anzi mostravano tutte di presupporla, giacchè si limitavano solamente a richiedere una maggior severità, e perfezione di prova. Ed era quì poi dove più fortemente s' insisteva per la parte degli Attori, rilevando che se di simulazione poteva parlarsi anche di fronte ad uno, o più solenni istrumenti, fosse peraltro necessario concluderla per mezzo di riscontri chiari egualmente, e lu- [16] minosi, quanto era autorevole di ragione la fede del documento, a cui era stato consegnato il contratto preteso simulato, dimodochè potesse bastare per escluderla qualunque leggiero dubbio rimanesse nell' animo di chi doveva giudicare.

E veramente era questo un canone insegnato alla materia dalla critica degli Scrittori, e dei Tribunali, ma che non aveva peraltro una influenza assoluta, e generale in tutti, i casi nei quali la questione poteva trattarsi. Tutte le [17] materie che tra gli uomini possono diventar soggetto di contrattazione, possono ancora diventar soggetto di una simulazione, come possono esserlo tutti i particolari rapporti di ogni contrattazione: Alcune volte però la simulazione può [18] essere diretta ad un oggetto vietato dalle Leggi, e delittuoso, e frequentemente può servir di pretesto a ricoprire un fine lodevole, o almeno indifferente: Quindi secondo il vario oggetto a cui serve prende i nomi di *lecita*, ed *inno-* [19] *cente*, o di *illecita*, e *fraudolenta*, e questi nomi determinano la qualità dei mezzi opportuni per concluderla con effetto.

Tanto rigor di prova è richiesto nei casi di simulazio- [20] ne illecita, o delittuosa; perchè non basta poterla indurre col soccorso di congetture per loro stesse potentissime, e chiare, ed è necessaria di più la dimostrazione di una causa che veramente possa avere inclinato alla frode l' animo dei contraenti: Con un sentimento più moderato si procede

rapporto alle simulazioni, che rimangono nella classe delle [21] lecite, ed innocenti, potendo la prova concludersi anche senza il concorso della causa, purchè venga somministrato un numero di riscontri sufficienti ad indurre nella mente del Giudice una ragionevole opinione, o bastando nel concorso di una causa dimostrata il corredo anche di meno forti, e leggiere congetture, secondo la distinzione universalmente seguitata dal consenso dei Dottori, e dei supremi Tribunali sia il contratto privatamente stipulato, o per mezzo di pubblica scrittura, siccome attestano i riferiti dal *Noguerol. alleg.* 75. *n.* 2. *et seqq.* = ivi = Quoniam agitur civiliter, „ et in judicio civili ad effectum tollendi vim instrumento, „ simulationem, seu fraudem probari indiciis, et coniecturis „ non solum legis, sed etiam hominis, et quidem levibus, ut „ antiquioribus omissis firmant *Becc. ec.* Et ratio omnium „ praedictorum ea est, et quidem efficacissima, quod cum „ fraus, et simulatio sint difficiles, quinimmo difficillimae „ probationes *Becc. ec.* itaut directe vix probabilis sit ideo „ probatur, et praesumptiones, et coniecturas, sicuti sit in „ quacumque alia re, quae sit difficilis probationis *Becc. ec.* „ et haec est ratio cur sufficit etiamsi non sint concludenter „ probatae, *Farinacc. ec.* et in his terminis probatio per „ coniecturas, et praesumptiones dicitur concludens, et evi„ dentissima = *Casareg. de commerc. disc.* 210. *n.* 8. *Rot. Rom. cor. Falconer. tit. de miscell. dec.* 84. *n.* 4. *et cor. Merlin. dec.* 714. *n.* 4. *Rot. nostr. in Florent. Crediti* 5 *Mart.* 1709. *cor. Catani*, *et Arrighi pag.* 14. §. *Causam ec. vers.* = Maxime quia etiam sine causae expressione per [22] „ coniecturas, et praesumptiones ex tota facti serie conge„ stas simulatio probatur = *Et in Florent. Praet. Nullit. Donation. et Pecuniaria* 14. *Sept.* *cor. Finetti*, *Bonfini*, *et Soldani Relat. pag.* 34. §. *Et quidem ec. vers.* = „ Ad eam probandam causa simulandi, veluti necessarium „ antecedens minime exigeretur, ut ait *Gratian. ec.* sed

„ absque causae interventu, etiam leviores coniecturae suf-
„ ficerent = Et in *Thesaur. Ombros. tom.* 9. *dec.* 30. *n.* 4
= ivi = Contrariis procedentibus quando agitur de simu-
„ latione illicita, ac per leges improbata, quo casu requi-
„ runtur probationes plene concludentes, aut coniecturae
„ urgentissimae, secus autem quando agitur de simulatione
„ licita, et honesta, quia tunc admittuntur etiam coniectu-
„ rae leviores, ut distinguendo unum ab altero bene firmant
„ *Capon. ec.* =

Questa distinzione fu in vero con ottimo discernimento seguitata dal Foro. Le simulazioni della prima specie essen- 23 do sempre inseparabili dal *dolo*, e dal *delitto*, non potevasi ammettere altra maniera legale da concluderne la prova, che quella ordinariamente prescritta per il dolo, che in ogni caso incontra la resistenza di tutte le presunzioni. Ma le simulazioni lecite, e non riprovate servono utilmente 24 ai bisogni del mutuo commercio degli uomini, ora ricuoprendo la difesa di una proprietà, nella quale si ha il diritto di mantenersi, ed ora facilitando un vantaggio onesto, e un acquisto che le Leggi permettono di poter fare, oggetti che frequentemente correrebbero pericolo di mancare attraverso l'imbarazzo che si producono tra loro i particolari interessi degli uomini viventi nella stessa società, se non si avesse ricorso alla interposizione di altra persona, o al pretesto di un diverso contratto, ben' inteso sempre nei limiti della giustizia, e della discretezza, mentre dall' altra parte simili compensi vanno sempre accompagnati da molti riguardi, che rendono poi difficile il giustificarli con dei riscontri diretti, e abbondanti: Perciò le simulazioni di tale specie succedono frequentissime, e quella violenta presunzione, che resiste alle prime, perdè infinitamente della sua forza quanto alle seconde, e la Legge, ed i Tribunali facilitando in queste i mezzi della prova si prestarono al biso- 25 gno delle convenzioni umane, e secondarono i naturali rap-

parti delle cose, come rilevava dietro il dottissimo *Claud. Salmasio ad Georg. Struv. in cit. dissert. de contract. simulat. aphor. 2. n. 2. et cap. 7.*

La simulazione di cui occorreva parlare nel caso da 26 noi esaminato era semplicemente di persona a persona, e non diretta al danno di alcuno, e conseguentemente non odiosa alle Leggi, ed anzi delle più lecite e permesse, secondo la letterale sanzione dei *Testi in L. 5. ff. de tutor. et in L. 2. et in L. 4. Cod. plus valer. quod agit etc.* e l'avvertimento della *Rota nostra nella Florentin. seu Bibbianen. praetensae nullitat. cambii de' 22. Giugno 1785. avanti Maccioni Relat., Simonelli, e Bargigli inserita nelle moderne Selette tom. 1. par. 1. dec. 41. n. 5.* = ivi = „ Ci faceva strada per opinare in tal guisa il riflesso, che „ niuna prova si richiedeva della causa di simulare, imma„ginando, che si fosse voluta tenere occulta la persona del „ Sig. Fini, giacchè quando trattasi di simulazione da per„sona a persona, che non arreca danno ad alcuno dei Con„traenti, non è odiosa alle Leggi, dalle quali anzi è per„messa = e quando il Ficini non avesse voluto eseguire, come di fatti eseguì la obbligazione assuntasi di passare nel Sig. Cherici l'utilità della concessione riportata dal R. Scrittojo avrebbe potuto questo costringerlo all' adempimento effettivo mediante l'esperimento della azione diretta che gli competeva in forza della obbligazione medesima, poichè 27 questo è l'effetto degli atti di lecita simulazione, di radicare nelle Parti interessate in un atto simile le azioni, e le correspettive obbligazioni nascenti dalla natura del contratto, o dal fatto, che hanno veramente inteso di porre in essere sotto la materialità della finzione scelta per colorirlo, giusta la regola elementare osornata dal lodato *Struv. cap. 7. §. 4. vers.* = Ex his nunc luce meridiana clarius „ liquet, quid de effectu demum horum, diversa qualitate „ simulatorum contractuum affirmandum sit: Nimirum si ur-

„ gente necessitate, ob honestam ac justam causam sine
„ fraude simulate contractus quidam est celebratus; defi-
„ ciente fraude, ac dolo, is non modo licitus et quasi non
„ simulatus, verum etiam in id, de quo partes, consenserunt,
„ obligatorius censetur; ita ut si a placiti fine una pars re-
„ cesserit, ad similitudinem verorum contractuum. Exceptio-
„ nem *Leg. etc.* et actionem suae speciei *Leg. etc.* ad
„ adimplendam contractus fidem oriatur *Leg. etc.* Volun-
„ tates enim legitime contrahentium omnimodo conservandae
„ sunt *Leg. etc. = et cap 8. per tot. Cancer. var. resol.*
p. 1. cap. 1. n. 211. Gratian discept. for. cap. 131. n. 19.
vers. = Idem est in similibus casibus, prout in actu, in
„ quo supponitur nomen unius vice alterius; cujus contem-
„ platione negotium fuit gestum, et ad quem spectat com-
„ modum illius, tunc enim cum simulatio sit tantum respe-
„ ctu personae, valet actus, et ex eo acquiritur jus verae
„ personae contemplatae = *Francisc. Marc. dec. 46.*

Stabilito che questi erano i termini della causa, e che l'officio nostro non era di cercare quella prova pienissima, e di geometrica evidenza, che sarebbe stata indispensabile il delitto, o il dolo che avesse dato moto al contratto, poco rilevava il trattenerci a discutere, se potevasi procedere innanzi senza la verificazione di una causa, e col semplice soccorso di poche congetture: giacchè si combinava il concorso di una causa che determinò il Sig. Cherici a servirsi dell' opera del defunto Ficini autore degli Attori per l'acquisto del podere del Pantano, ed un numero di riscontri ben significanti per condurre l'animo nostro nella persuasione, che il Ficini predetto non comparisse, che come un prestanome.

Si è già premesso nella esposizione dei fatti, che più di una volta il Sig. Cherici aveva inoltrate le sue istanze al Reale Scrittojo per ottenere a livello alcuno dei poderi della Fattoria del Ponte a Cappiano di cui faceva parte l' ef-

fetto attualmente controverso, e che sempre si era veduto posposto ad altre persone della stessa classe di quella del Ficini anche nel caso di qualche grazioso Rescritto, come n'è una prova il Motuproprio de' 20. Luglio 1780. che revocò la concessione fattagli del podere del *Pantano*, ed il successivo Rescritto de' 18. Novembre dello stesso anno revocatorio parimente di altra simile concessione: dopo tali esempi era ragionevole nel Sig. Cherici, che seguitava sempre l'idea dell' acquisto desiderato, il timore di non poter forse, riescire con effetto, comparendo nel suo nome particolare tra gli altri attendenti, ed ognuno intende che in queste circostanze potè presentarsegli opportuno il compenso di valersi di un terzo, che appartenesse a quella classe, che pareva preferita nelle affezioni del Real Concedente, che in apparenza prestasse il suo nome al contratto, e nella sostanza portasse in lui gli effetti della concessione: non vi era nulla di più naturale, che questa disposizione di cose per ottenere un intento, a cui il Sig. Cherici per ben due volte si era da se medesimo condotto tanto vicino, e che poi aveva veduto mancarsegli. Era dunque scoperto il motivo, che portò Valentino Ficini a stipulare col R. Scrittojo delle Possessioni nell' occulto carattere di Procuratore del Sig. Cherici.

Nè quì serviva il rilevare che questo motivo poteva non essere assolutamente vero in tutti i dati, dai quali nasceva, per non essere mancati esempi all' epoca stessa di concessioni di altri fondi della nominata Fattoria del Ponte a Cappiano ottenute da persone della classe così detta dei benestanti. in concorso di coloni, che dovevano autorizzare il Sig. Cherici a farsi innanzi svelatamente senza alcun bisogno di ricorrere alla mediazione di un colono, che gli prestasse il nome per l'acquisto: poichè bisognava in ogni modo convenire che la pratica più costante del Reale Scrittojo era di preferire a qualunque altro le famiglie dei

contadini. tanto è vero che si vedde poi elevata al grado di massima normale nelle istruzioni fatte circolare nell'anno 28 1784. per il canale della R. Segreteria di Stato agli Amministratori dei regj, e pubblici patrimonj, che erano il resultato della esperienza degli anni precedenti: E non poteva sfuggire, che questa pratica era stata colla esperienza propria conosciuta dallo stesso Sig. Cherici: In tali circostanze se non era impossibile, che la concessione, che ottenne il Ficini si fosse potuta ottenere egualmente dallo stesso Sig. Cherici nel suo nome particolare, era altresì certo, che egli non poteva aver l' animo esente da un grave timore di non riescire nell' intento, e che assai migliore doveva sembrargli il partito d' incaricare terza persona, che avesse quei meriti che guadagnavano le private inclinazioni del Concedente: E bisogna convenire che se non era l' unico, era sicuramente questo il partito, che il Sig. Cherici doveva ravvisare per il più efficace, come quello che lo disimpegnava più dai pericoli di tutti gli altri.

D' altronde non è neppure necessaria per la simulazione, di cui si parla la preesistenza di una causa in se medesima vera, bastando la causa semplicemente verisimile ed opinata, come si reputa qualunque, che abbia potuto probabilmente presentarsi nel concetto particolare dei contraenti per la più opportuna al conseguimento dell' oggetto propopostosi, secondochè spiegano latamente i riferiti dalla *Sac. Rot. cor. Merlin. dec.* 148. *n.* 2. *et cor. Molin. dec.* 472. *n.* 5. *et cor. Falconer. tit. de falsitat. dec.* 6. *n.* 4. *et in Romana Pecuniaria* 28. *Februar.* 1752. §. 6. *cor. Caprar. et in Januen. Pecuniaria* 17. *Aprile* 1758. §. 7. *coram Elephantut.* = ivi = Cum autem ratio evitandi quodlibet „ dubium super nullitate, aut inefficacia actus congruam „ praebeat simulandi causam, mandatum directum personae „ Joannis Stephani huic congruae causae attribuendum de„ monstrat simulatam illius personam, cum ad hunc effectum

29

30

„ sufficiat, quod causa simulandi non vera, nec urgens, ap-
„ pareat tamen probabilis, verisimilis, et opinata = *Et in Faventina Depositi* 8. *Mart.* 1756. §. 3. *cor. Figueroa.* E *la Rot. nostr. presso l'Urceol. dec.* 16. *n.* 19. *vers.* = Quae
„ causa ita verisimilis sufficit ad effectum probandi simula-
„ tionem, etsi aliter non justificetur in hac enim materia
„ non potest dari certa regula, quia pendet ex variis par-
„ tium machinationibus, et occultationibus, ut dixit *Rot. etc.*
„ et proinde ad hunc effectum sufficit qualis occasio, et
„ causa, quae simulationem, inducere valeat = *Et in Biturgien. Pacti Reversivi* 3. *Februarii* 1750. *cor. Quaratesi, Meoli, et Ulivelli pag.* 6. §. *Sufficit enim etc. et Florentina Nullitatis Donationis de Bu'nis* 30. *Settembre* 1768. *cor. Luci pag.* 13. §. 19. = ivi = Finalmente la qualità di
31 „ donazione apparente, e simulata viene ad avere tutte
„ quelle maggiori riprove, mediante le quali si dice conclu-
32 „ sa la simulazione, quale come un atto solito praticarsi
„ con la maggior segretezza non altro ricerca, che il con-
„ corso della causa di simulare probabile nell' intenzione
„ dell' agente, ancorchè non fosse in se vera = *E nella Biturgien. Praetensae Avocationis de'* 25. *Luglio* 1773. *cor. Bertini, Arrighi, e Signorini* §. *Osservammo etc. et in Fighin. Nullitatis Apochae* 22. *Aprilis* 1775. *cor. Morelli pag.* 2. §. *E' permesso etc.* = ivi = È permesso parimente
33 „ di ragione non essere di necessità, che la causa di simu-
„ lare sia pienamente giustificata, e sussista di fatto, ma
„ serve, che sia verisimile, e probabile in mente dei con-
„ traenti per ciò, che dichiarano comunemente *Palm. etc.* = *Et in Florentina Pecuniaria, seu Actionis Institoriae, et de in rem verso* 28. *Aprile* 1777. *cor. Ganucci* §. 66. *et seq.* = ivi = Ella è ormai proposizione indubitata nel Foro,
34 „ che resta conclusa la prova della simulazione, subitochè
„ si dimostri una preesistente causa verisimile, e probabile,
„ la quale possa avere indotto gli agenti a porre in essere

„ il respettivo atto simulato, come bene insegnano per la
„ *Leg. etc.* È probabile appunto si reputa quella causa ,35
„ che verisimilmente potè cadere nell'opinione delli agenti,
„ e rappresentarsi nell'idea, e nell'animo di essi atta a pro-
„ durre l'imaginato effetto, come pure d'unanime consenso
„ stabiliscono oltre gli allegati di sopra *Salgad. etc.* =

E che di fatti il defunto Ficini stipulasse col R. Scrittojo il contratto di originaria concessione in nome, e per interesse del Sig. Cammillo Cherici concorrevano a persuadercelo non poche urgenti circostanze.

Si osservava in primo luogo, che appena restò posto in essere il detto contratto di originaria concessione de' 15. Novembre 1780. si sparse generalmente per il Paese l'opinione, che l'acquisto predetto fosse stato veramente fatto per il Sig. Cherici, e tale era la credenza comune a quell'epoca: Attestano di questa pubblica voce, e fama tra gli altri *Francesco Manzi* nella risposta all'interrog. 9. = ivi = Il
„ podere del Pantano fu allivellato a Valentino Ficini, che lo prese per il Sig. Cammillo Cherici, e lo so, perchè lo disse tutto il pubblico = e così nella risposta all'interrog. 62. *Sig. Dott. Biagi* all'interrog. 49. et seqq. = Io ho creduto
„ che il detto podere appartenesse al Sig. Cammillo Cheri-
„ ci per avermelo detto Valentino Ficini, e per esser noto
„ a tutti. Io sono in questa credenza fin dal tempo che se-
„ guì la suddetta allivellazione. Questa credenza l'hanno
„ sicuramente moltissime persone, perchè il fatto è pubblico
„ e ne sono informato perchè moltissime volte ne ho anche
„ sentito parlare pubblicamente = E nelle loro risposte agli stessi interrogatorj *Domenico Monti* = I suddetti Ficini
„ acquistarono il suddetto podere per Cammillo Cherici, ed
„ io ne sono informato, perchè lo diceva tutto il pubblico
„ delle Calle = *Pasquale Sgherri* = Ne sono informato, per-
„ chè se ne parlò da tutto il pubblico = E *Sabatino Marabotti*, e *Luigi Meacci* = Ne sono informato, perchè così si

„ diceva da tutto il pubblico delle Calle = e *Gaspero Manzi, e Giuseppe Cheli.*

Questa pubblica voce nacque dal contegno degli stessi Ficini, giacchè il defunto Valentino, e qualcuno dei suoi figli manifestarono senza riguardo a più persone che il solo Sig. Cherici era interessato nell' acquisto del podere del Pantano, e che sebbene essi fossero intervenuti al contratto, ed avessero riportata la concessione per la loro linea non era stato che per far cosa grata al nominato Sig. Cherici che credè necessaria in tale affare, l' opera loro: Così deponeva il *Sig. Dott. Luigi Biagi* nella risposta all'interr. 25.
„ Io so che detto podere fu preso a livello dai suddetti Fi-
„ cini per il Sig. Cammillo Cherici, e ne sono informato
„ perchè Valentino Ficini più e diverse volte mi disse che
„ podere lo aveva domandato ed ottenuto a livello indotto
„ dalle premure fattegli da detto Sig. Clierici = E all'interrog. 35. et seqq = I Figli di detto Ficini erano scienti che il
„ detto podere avanti l' allivellazione apparteneva al R.
„ Scrittojo delle Possessioni, e dopo al Sig. Cammillo Che-
„ rici per averlo per esso ottenuto a livello Valentino loro
„ padre, e perchè vedevano che detto Valentino loro padre
„ non percipeva alcun prodotto dal podere medesimo, e ne
„ sono informato per avermelo detto l'istesso Valentino Fi-
„ cini. I figli di detto Ficini credo che acquistassero la no-
„ tizia che detto podere appartenesse al Sig. Cammillo Che-
„ rici contemporaneamente alla domanda che ne fece Valen-
„ tino Ficini, perchè mi disse il medesimo Valentino che
„ tanto avanti la supplica, che dopo il contratto di condu-
„ zione, aveva di tutto fatti consapevoli i propri figli = e all'interrog. 38. = Valentino Ficini mi diceva sempre che
„ aveva domandato ed ottenuto a livello il podere del Pan-
„ tano già attenente allo Scrittojo delle Reali Possessioni
„ per le premure fattegli dal Sig. Cammillo Cherici, e che
„ dal Sig. Cherici gli era stato sborsato tutto il denaro con-

„ tante per la conduzione del medesimo, e che in somma
„ lui non aveva fatto che prestare il nome, ma che in so-
„ stanza il podere stava ed era del Sig. Cherici, che esso
„ Ficini non partecipava alcun prodotto, e che era galan-
„ tuomo, e non voleva mancargli di parola, tanto più che
„ ai suoi figlioli non gnene importava niente = ciocchè con-
ferma pienamente nelle risposte ai capitoli datigli dal Sig.
Cherici, e notisi che questo Sig. Dott. Biagi è di antica
conoscenza della casa dei Ficini, e praticava frequentemen-
te il defunto Valentino, come risponde all' interrog. 7. et
seqq. così depongono i due *Monti*, *Angelo Dini*, e *Giu-
seppe Cheli* nei loro attestati confermati successivamente
colle loro risposte agl' interrogatorj, passando alcuno di essi
a rilevare, che queste notizie gli furono date dallo stesso Se-
bastiano Ficini uno dei figli di Valentino: Il predetto *Dini*
all' interrog. 62. et seq. = Io so che i detti Ficini acquista-
„ rono il suddetto podere per il Sig. Cammillo Cherici, e
„ ne sono informato per avermelo detto l' istesso Sebastiano
„ Ficini. Io sentii dirlo da Sebastiano Ficini, che Valentino
„ Ficini suo padre aveva acquistato il suddetto podere per
„ il Sig. Cammillo Cherici. =

Una circostanza che illuminava direttamente sopra di
ogni altra era quella, di cui si aveva la prova dal concorde
deposto dei testimoni, che cioè, la famiglia dei Ficini con-
duttori scritti nel contratto di allivellazione collo Scrittojo
delle R. possessioni, non esercitarono in alcun momento sul
podere del Pantano atto veruno di proprietà, e di possesso,
e che anzi dal giorno di detto contratto cominciò a manife-
starsi di fatto il Sig. Cherici vero proprietario, e possessore
del fondo.

Le raccolte dell' annata anteriore al contratto di cessio-
ne de' 16. Aprile 1782. furono tutte percette dal Sig. Che-
rici, e non dai Ficini, poichè vennero divise col colono del
podere in nome del predetto Sig. Cherici, e dipoi traspor-

tate al *palazzo delle Calle* dove egli abitava, ed a lui medesimo consegnate. Il Sig. *Dott. Biagi* all' interrog. 29. = ivi = Dopo l'allivellazione di detto podere prese i pro-
„ dotti del medesimo il Sig. Cammillo Cherici = *Candido Monti* all'interrog. 92. et seq. = ivi = Le dette raccolte le
„ vedevo portare da per me al Sig. Cammillo Cherici e sua
„ gente nel palazzo della Fattoria delle Calle. Il lavoratore
„ del suddetto podere delle Calle cominciò a portare le rac-
„ colte del detto podere al Sig. Cammillo Cherici nel pri-
„ mo anno dell'allivellazione = ed agli interrog seg. Angelo Dini all' interrog. 91. et seq. = ivi = Io sono informato che
„ le dette raccolte furono portate al Sig. Cammillo Cherici,
„ perchè io stesso ho sempre veduto portargliele per essere
„ lì del luogo. Il lavoratore del suddetto podere cominciò a
„ portare le raccolte del medesimo al Sig. Cammillo Cherici
„ nel primo anno dell'allivellazione del medesimo podere = ed all' interrog. 94. et seq. e *Francesco Manzi* all' interrog. 92. et seq. *Michele Monti* all' interrog. 94. et seq. = ivi = Il
„ lavoratore del suddetto podere portava la parte domeni-
„ cale delle grasce raccolte nel medesimo al palazzo delle
„ Calle perchè ci stava il Sig. Cammillo Cherici, che ne era
„ il padrone = *Gaspero Manzi* all' interrog. 90 et seq. = ivi =
„ Le raccolte del suddetto podere dopo che fu allivellato
„ so che furono portate a Cammillo Cherici. Io so e sono
„ informato, che le dette raccolte furono portate a Cammillo
„ Cherici perchè gliele vedevo portare giornalmente. Io non
„ l'ho sentito dire da alcuno, ma ho veduto da per me
„ portare le dette raccolte a Cammillo Cherici, e conse-
„ gnarle a' suoi uomini nel di lui proprio granajo. Il lavo-
„ ratore del suddetto podere incominciò a portare le dette
„ raccolte al Sig. Cammillo Cherici nel primo anno dell'al-
„ livellazione = E colle stesse particolarità unanimemente depongono gli altri, come può rilevarsi dalle risposte agli interrogatorj dati a *Pasquale Sgherri*, *Santi Marabotti*, *Giuseppe Cheli*, *Sabatino Marabotti*, *Luigi Meacci*.

Gli stessi Ficini nelle loro risposte alle posizioni concordavano, che le raccolte ancora del primo anno dopo l'allivellazione fatta dal loro padre Valentino erano state trasportate non alla loro casa, ma bensì al palazzo della Fattoria delle Calle, confessando ciò il Sig. *Giuseppe Ficini* alla *posiz.* 6. e non impugnandolo gli altri di lui fratelli parimente interrogati disimpegnandosi col rispondere di non saperlo, e per evitare le conseguenze di questo fatto rilevavano solamente, che al palazzo delle Calle vi abitava pure il Sig. Sebastiano Ficini uno dei figli di Valentino, e che in conseguenza la consegna veniva fatta ad esso, e non al Sig. Cherici. Resultava però nell'istesso tempo che il predetto Sig. Sebastiano era allora un agente subalterno del Sig. Cherici, di cui si serviva principalmente per invigilare alle sue possessioni di campagna, e che continuava a servire in questa qualità il Sig. Cherici suo principale all'epoca del primo contratto di allivellazione, e continuò per il tempo successivo: *Risp. dei Ficini* alla posiz. 7. *Dott. Biagi* all' interrog. 10. *Giuseppe Cheli* all' interrog. 128. et seq. e *Angiolo Bagnoli* testimone indotto dai Sigg. Ficini all' interrog. 3. et seq. = ivi = Siccome Sebastiano „ Ficini era al servizio del Sig. Cammillo Cherici, così suppongo, che averà abitato nel Palazzo delle Calle, essendo „ affittuarj di tal Fattoria detti Sigg. Cherici = E così questa contemporanea dimora di Sebastiano nel Palazzo della Fattoria per l'occasione del suo impiego presso la persona del Sig. Cherici, portava semplicemente all' argomento, che il medesimo potesse aver ricevuta la consegna delle raccolte in nome del suo principale.

D'altronde si era violentati a crederlo dal deposto concorde e molto preciso di tutti i testimoni, i quali di scienza propria attestavano, che nel detto primo anno la percezione della raccolta di ogni specie era stata fatta dal Sig. Cherici, e che il trasporto al Palazzo delle Calle non era

stato eseguito già per farne la consegna a Sebastiano, ma direttamente al Sig. Cherici considerato per unico padrone del podere del Pantano, o in di lui nome ai suoi familiari: Nè a tutto ciò nulla si opponeva di fatto per la parte degli Attori, si riscontrava di più, che tutto si faceva veramente di ordine, e sotto la vigilanza del predetto Sig. Cherici quello che occorreva per la miglior coltivazione, e manutenzione del fondo nello stesso intervallo di tempo, che corse dal primo atto di allivellazione, sino al secondo di cessione, e che il medesimo si valeva perciò dell' opera dello stesso Sebastiano Ficini, e di un tal altro Bongi suoi agenti, che prestavano la loro personale assistenza, come di lui agenti alle semente, alle divise delle raccolte, ed a tutti gli altri dettagli di cultura, e di amministrazione: *Michele Monti* all' interrog. 100. et segg. = ivi = So che attendeva „ alle semente, raccolte, coltivazioni, e stalle di detto po„ dere, dopo subito che fu allivellato, il Sig. Cammillo Che„ rici da per se, e anche Sebastiano Ficini di sua commis„ sione. Il Sig. Cammillo Cherici vi attendeva senza ordine „ di alcuno, perchè era il padrone, e Sebastiano Ficini vi „ attendeva d' ordine del Sig. Cherici. Cominciò il primo „ anno dell' allivellazione il Sig. Cherici ad attendere „ quanto sopra, ed io ne sono informato, perchè ce lo ve„ devo attendere = *Francesco Manzi* all' interrogat. 123. „ ivi „ Io so che attendeva alle semente, raccolte, coltiva„ zioni, e stalle del suddetto podere, subito che fu alli„ vellato il Sig. Cammillo Cherici. Io so che attendeva a „ tutto quanto sopra il Sig. Cammillo Cherici, perchè ve lo „ vedevo andare continuamente. Attendeva a tutto quanto „ sopra il Sig. Cammillo Cherici, perchè era sua roba, ed „ io ne sono informato, perchè ce lo vedevo attendere. Io „ non so precisamente chi andasse a spartire le grasce, ed „ il vino raccolto nel suddetto podere dopo l' allivellazione „ del medesimo, ma so che vi mandava ora questo, ora

„ quello il Sig. Cammillo Cherici = *Gaspero Manzi* all' interrog. 98. et seqq. = ivi = Io so, che il lavoratore del sud-
„ detto podere portava la parte domenicale delle grasce rac-
„ colte nel medesimo al Palazzo delle Calle, per la ragione
„ che ci stava Cammillo Cherici, e non Sebastiano Ficini.
„ È vero che per la stessa ragione il lavoratore del sud-
„ detto podere portava al Palazzo delle Calle anche il vino.
„ Il lavoratore del suddetto podere portava al Sig. Cammil-
„ lo Cherici le raccolte del medesimo nel palazzo delle
„ Calle. Ne sono informato, perchè ho veduto da per me il
„ lavoratore del suddetto podere a portare le raccolte del
„ medesimo al Sig. Cammillo Cherici nel palazzo delle
„ Calle, e non mi è stato detto da alcuno. Io so che at-
„ tendevano alle semente, raccolte, coltivazioni, e stalle
„ del suddetto podere, dopochè il medesimo fu allivellato,
„ Luigi Meacci, e Ciapino Bongi ministri del Sig. Cam-
„ millo Cherici = *Sabatino Marabotti* all' interrog. 98. et
„ seqq. = ivi = Non è vero, che il lavoratore del suddetto
„ podere portasse la parte domenicale delle raccolte fatte
„ nel medesimo al palazzo delle Calle perchè ci stasse Ba-
„ stiano Ficini, ma ce le portava, perchè ci stava il Sig.
„ Cammillo Cherici. È vero che per la stessa ragione, che
„ ho detto, il suddetto lavoratore portava al suddetto pa-
„ lazzo anche il vino raccolto nel medesimo podere. Il sud-
„ detto lavoratore portava, al Sig. Cammillo Cherici le rac-
„ colte del suddetto podere nel palazzo della Fattoria delle
„ Calle, perchè gliele vedevo portare. Io so che attendevano
„ alle semente, raccolte, coltivazioni, e stalle di detto po-
„ dere, dopochè fu allivellato, ora Bastiano Ficini, ora
„ Luigi Meacci, ed ora Jacopo Bongi tutti ministri del Sig.
„ Cammillo Cherici. Io so, e sono informato, che detti Fi-
„ cini, Meacci, e Bongi attendevano a tutto quanto sopra,
„ perchè ce gli vedevo attendere da me. Attendevano a
„ tutto quanto sopra i detti Ficini, Meacci, e Bongi, per-

„ chè erano ministri del Sig. Cammillo Cherici. So che at-
„ tendevano a tutto quanto sopra i detti Ficini, Meacci, e
„ Bongi, perchè ce li mandava ad attendere il Sig. Cam-
„ millo Cherici. I detti Meacci, Bongi, e Ficini attende-
„ vano a tutto quanto sopra d'ordine del Sig. Cammillo Che-
rici = e così altri testimoni.

Antonio Benvenuti, che era il colono del podere del Pantano, al giorno dell' allivellazione, conferma il deposto degli altri, aggiungendo, che gli stessi Ficini gli manifestarono, che non essi, ma il solo Sig. Cherici dovea riconoscere per vero padrone del podere, e che di fatti egli sempre riconobbe per tale il predetto Sig. Cherici, da lui avendo ricevuto i semi, gli ordini per le coltivazioni, ed a lui sempre trasportate, e consegnate le raccolte tutte dello stesso primo anno, come pure col medesimo fatti i saldi di detto primo anno anteriore alla material cessione, che fece dell' effetto il Ficini coll' atto de' 16. Aprile 1780. Risponde all' interrog. 77. et seq. = ivi = Io cominciai a ricono-
„ scere per padrone di detto podere il Sig. Cammillo Che-
„ rici nel primo anno dell' allivellazione del medesimo. Io
„ ho sempre ricevuto i semi per seminare il suddetto pode-
„ re dal Sig. Cammillo Cherici, e dalle persone di suo ser-
„ vizio, perchè me gli davano, e non cercavo d'altro. Io
„ ho sempre fatti i saldi di detto podere dopo l'allivella-
„ zione col Sig. Cammillo Cherici. Facevo il saldo ogni
„ anno col Sig. Cammillo Cherici, perchè lo riconoscevo
„ per padrone. Cominciai a fare i saldi col Sig. Cammillo
„ Cherici nel primo anno dell' allivellazione di detto po-
„ dere. Dopo l'allivellazione io corrispondevo sempre colle
„ raccolte del podere, e cogli utili dei bestiami al Sig. Cam-
„ millo Cherici, perchè lo riconoscevo per padrone. Comin-
„ ciai a corrispondere al Sig. Cammillo Cherici nel primo
„ anno dell' allivellazione. È vero, che io sono lavoratore
„ mezzajolo del Sig. Cammillo Cherici nel podere del Pan-

„ tano = e all' interrog. 158. = ivi = Io cominciai a por-
„ tare le raccolte del suddetto podere al Sig. Cammillo Che-
„ rici nel primo anno dell' allivellazione del medesimo. Co-
„ minciai a portare le raccolte del suddetto podere in detto
„ primo anno al Sig. Cammillo Cherici, perchè me l' ordi-
„ narono i Ficini. Dopo l' allivellazione venivano a partire
„ le raccolte, venivano a partire le grasce, ed il vino, rac-
„ colto nel suddetto podere ora il Bongi, ora il Meucci,
„ ora Sebastiano Ficini, ora la Fattoressa. Venivano a par-
„ tire le persone, che ho nominate di sopra, perchè erano
„ tutte al servizio del Sig. Cherici, e credo che le man-
„ dasse lui = E nel successivo esame a cui lo richiamarono
i Sigg. Ficini coi capitoli esibiti con loro scrittura dei 19.
Giugno 1800. rispose = ivi = La stima del bestiame, e di
„ fuora io la ricevei dal Perondi, e dal Giani, e in segui-
„ to poi ne resi conto a Cammillo Cherici, a cui portavo
„ le raccolte del podere, ed altro. Sì, Signore quando feci
„ il saldo col Cherici per conto del Sig. Marchese Barto-
„ lommei allora fu che mi fu ascritto al mio quadernuccio
„ la suddetta stima del bestiame, paglie, e conci per inte-
„ resse proprio di Cammillo Cherici. Sì Signore è vero che
„ questa stima fu fatta dal Sig. Cammillo Cherici nel 15.
„ Dicembre 1780., e allora fu che mi fu appuntato per
„ memoria al mio quaderno la roba, che ricevetti in stima,
„ come si rileva dal medesimo quadernuccio, che ritengo
„ sempre appresso di me. Dopo questa allivellazione tanto
„ io, che mio padre si sono sempre fatti i saldi con Cam-
„ millo Cherici, e mai sono stati fatti con Valentino, e
„ Bastiano Ficini = ed in seguito = ivi = Dopo questa alli-
„ vellazione io ho sempre conteggiato il guadagno sopra il
„ bestiame in occasione dei saldi fatti con il Sig. Cammillo
„ Cherici. Sì Signore dopo seguita questa allivellazione i
„ saldi gli ho fatti sempre con il Sig. Cammillo Cherici, e
„ con lui ho conteggiato tutti gl' interessi provenienti dalla

„ colonia, e posso dire che dal primo saldo in poi io ho
„ sempre conosciuto per assoluto padrone il Sig. Cammillo
„ Cherici tanto del bestiame, che di quanto altro apparte-
„ nente al detto podere. »

Veniva obiettato dai Ficini attori, che Antonio Benvenuti era anche attualmente il colono del podere del Pantano, e che questa sua qualità personale rendeva poco meritevole di fede il suo attestato: E noi avrebbamo sentita la forza dell' obietto, se si fosse trattato di fondare un ragionamento sopra a quest' unico deposto, ma doveva da noi considerarsi nel cumulo di tutti gli altri riscontri, che resultavano dagli atti, e semprechè lo trovavamo coerente a questi, e soccorso dal deposto degli altri testimoni; lungi di poterlo disprezzare, era indispensabile considerarlo come un argumento di più, che molto giovava alla prova della simulazione; poichè secondo le regole di critica insegnate alla materia, la riunione supplisce ai difetti della congettura esaminata nella sua singolarità, come avvertono *Rot. Rom. in rec. part.* 5. *tom.* 1. *dec.* 401. *n.* 3. *et part.* 11. *dec.* 34 *n.* 4. *et cor. Molin. dec.* 1125. *n.* 15. *et cor. Emerix jun. dec.* 456. *n.* 7. *et Rot. nostr. in Thes. Ombr. tom.* 6. *dec.* 53. *n.* 14.

36

Il colono Benvenuti si combina con i testimoni di sopra nominati in altri dettagli significanti, asseriscono tutti d'accordo, che nel primo tempo dell' allivellazione, e sicuramente innanzi l' Aprile del 1782. vennero nel podere del Pantano scavati alcuni fossi, e ripuliti i vecchj, e che a questi lavori servirono più operanti, che erano pagati con i denari del Sig. Cammillo Cherici, dal quale anche si partiva la commissione dei lavori medesimi: Asseriscono pure, che Sebatiano Ficini era quello che regolarmente invigilava alla buona esecuzione, e che pagava gli operanti della loro giornata, ma che non lo faceva che nel carattere di agente del Sig. Cherici, e coi denari del Padrone, mentre qualcu-

no degli operanti stessi asserisce di essere stato talvolta pagato dal medesimo Sig. Cherici. Il detto Benvenuti nel suo primo esame, e poi nel secondo all' interr. 13. e seg. = Sì „ Signore è vero, che nell' anno 1780, o 1781. salvo que„ sto Sebastiano Ficini condusse degli uomini di Santa Cro„ ce a ricavare dei fossi, e il rio del Vallino, ed io con „ la mia famiglia ci si lavorò assieme, ma le fosse da viti „ ci si sono fatte da noi, che ce le pagò il Padrone Cheri„ ci, e di quel tempo Bastiano Ficini stava nel palazzo del„ le Calle. L' importare dell' escavazione dei fossi, e del „ rio, fatta nel 1780, o 1781. ci fu tutto abbonato nel pri„ mo saldo dal Sig. Cammillo Cherici padrone. È vero, che „ il Sig. Cammillo Cherici come padrone del podere del „ Pantano m' abbonò nel saldo l' importare di detti scavi, „ e scassi, che me lo compensò con le grascie che m' aveva „ somministrate per vivere nell' anno 1780, e 1781. = *Michele Monti* all' interrog. 64. = Non è vero, che Sebastia„ no Ficini nel primo anno dell' acquisto di detto podere „ facesse fare nel medesimo dei fossi camperecci, ma ve li „ fece fare il Sig. Cammillo Cherici = *Gaspero Manzi* all' interrog. 64. e seg. = È vero che Sebastiano Ficini nel pri„ mo anno dell' acquisto del suddetto podere fece fare nel „ medesimo le scavazioni dei fossi camperecci. Non è vero „ che Sebastiano Ficini pagasse le spese di dette scavazioni „ agli operanti, che le facevano, ma le pagava il Sig. Cam„ millo Cherici, il quale le pagò anche a me, che ci fui „ a lavorare = *Pasquale Sgherri* all' interr. 64. e seg. = È „ vero, che nel primo anno, che i suddetti Ficini acquista„ rono il suddetto podere, Bastiano Ficini fece fare nel me„ desimo le scavazioni dei fossi camperecci. Non è vero che „ detto Ficini pagasse le spese di dette scavazioni, ma le „ pagò Cammillo Cherici =

I fidefacienti che per la parte dei Ficini attori furono indotti con scrittura de' 19. Giugno 1800. per giustificare

che la suddetta escavazione dei fossi era stata eseguita direttamente per interesse di loro medesimi, non parve a noi per vero dire, che si opponessero alle conseguenze, alle quali portava il deposto dei primi: Asscrivano nei loro attestati, che avevano prestato l' opera loro nella predetta escavazione, e ripulitura dei fossi nell' anno 1780, ò 1781, e che avevano inteso di servire il Ficini, e non il Sig. Cherici, ma nelle risposte agl' interrogatorj desnmono la loro credenza dall' aver veduto, che Sebastiano Ficini sopraintendeva al lavoro, e pagava a ciascheduno il prezzo delle opere loro, aggiungendo che essi non sapevano, che egli fosse un agente del Sig. Cherici, e che anzi il medesimo non era mai stato al servizio del Cherici predetto: Così infatti tutti unanimemente rendono ragione del loro detto all' interrog. 15. e 16. = *Agostino Frosini* = Fossimo pagati delle nostre „ opere da Sebastiano Ficini, ed io fui quello che riscossi „ la mercede di tutti, e ne feci ricevuta a detto Sebastiano „ Ficini, non ricordandomi in che anno, giorno, e mese, e me ne riporto alla ricevuta che feci. Io fui pagato da Sebastiano Ficini, e non sò se questo pagasse col „ denaro del Sig. Cherici, mentre non ho mai saputo, che „ il Ficini stasse al servizio del Sig. Cherici, anzichè suppongo, che detto Ficini mi avrà pagato con i proprj danari. = *Giuseppe Cioni* = Io fui pagato delle sette opere, „ che ci feci da Bastiano figlio di Valentino Ficini, e nel „ dì di S. Rocco terminai di lavorarvi, e ciò seguì 18, o „ 19. anni fa salvo, non ricordandomi precisamente del mese, e ne feci l' appresso ricevuta. Delle dette opere fui „ pagato da Sebastiano figlio di Valentino Ficini col danaro di detto Valentino, e non già del Sig. Cammillo Cherici, perchè mai non lo sentii nominare, nè sò che detto „ Ficini sia mai stato al servizio del Sig. Cherici = E *Bartolommeo Matrai* = Io fui pagato delle mie opere da Sebastiano Ficini vivente Valentino suo padre, e fui pagato

„ nel mese d'Agosto dell'anno 1781. non ricordandomi del
„ giorno preciso, e ne feci la ricevuta, come era di giusti-
„ zia. Di dette opere 10. che io feci in detto podere del
„ Pantano io fui pagato da Sebastiano Ficini, e credo con
„ i denari di Valentino suo padre, e non del Sig. Cammil-
„ lo Cherici, e non ho mai saputo, che detto Sebastiano Fi-
„ cini sia stato al servizio di detto Sig. Cherici; assisteva
„ bensì a detti lavori il detto Sebastiano, e qualche volta
„ lavorava con noi, e andava, e stava dove le pareva, e
„ piaceva = Questi fidefacienti si riportavano in sostanza ad
un fatto non vero, poichè era una notizia comune a tutti
del Paese, che Sebastiano Ficini a quell' epoca era impie-
gato al servizio del Sig. Cherici, e che attendeva continua-
mente come un agente subalterno fa per il suo principale,
alle coltivazioni, ed ai lavori, che occorrevano nelle di lui
possessioni, e la loro asserzione contraria ad una notorietà
tanto manifesta doveva metterci in una ragionevole diffiden-
za della loro veracità: Posto un tal fatto, che era innega-
bile, diventava facile la conciliazione dei due deposti, in-
tendendo cioè, che Sebastiano Ficini soprintendesse ai lavori,
e pagasse i lavoranti, come suol praticarsi da tutti gli agenti
di campagna, che attendono a simili incombenze per interes-
se del proprietario che servono, che il più delle volte non
è dai lavoranti neppur conosciuto, sebbene le loro fatiche
vengono remunerate coi suoi denari: E che ciò fosse lo dice
anche *Santi Marabotti* all' interrog. 65. = È vero che Se-
„ bastiano Ficini pagava le spese di detta escavazione, ma
„ glie le faceva pagare il Sig. Cammillo Cherici per proprio
„ conto. =

Questa conciliazione, a cui necessariamente portavano le
combinate risposte dei testimoni delle due Parti, veniva non
poco confortata dall'osservarsi, che non si metteva in oppo-
sizione ai numerosi dettagli del possesso preso, ed esercitato
sul fondo dal Sig. Cammillo Cherici sin dal primo momento

dell'allivellazione, altro che il fatto del solo Sebastiano Ficini, di un solo cioè dei molti individui della famiglia dei Conduttori, composta allora di Valentino, e degli altri suoi figli, e respettivamente fratelli del predetto Sebastiano, e di un individuo, che non era neppure il capo della famiglia, almeno finchè visse Valentino, che aveva riportata la material concessione dal R. Scrittojo: Meritava di fare specie, come la fece gravissima a noi, che non potesse giammai parlarsi dell'attenzione prestata alla cultura del fondo controverso dal capo della famiglia degli acquirenti, e dal rimanente dei suoi figli, che vi avevano lo stesso interesse, e che forse per impiegarvisi godevano di maggior comodo, ed agio dello stesso Sebastiano loro fratello, quale era distratto dalle altre sue incombenze, alle quali doveva servire nella sua qualità di sottofattore dei Cherici alla tenuta delle Calle: E di tale astinenza degli altri individui Ficini da ogn' atto possessorio sul podere del Pantano, non solo si aveva un riscontro dalla mancanza d' ogni giustificazione, che ne fossero stati fatti per loro parte nell' epoca interessante la questione, ma se ne aveva di più un argomento diretto dalla loro stessa confessione, contenuta nelle risposte alle posizioni dateli dal Sig. Cherici reo convenuto, dove richiamati a questa precisa specialità tutti si tacquero sul fatto proprio evacuando la dimanda, alcuni colla risposta, che non sapevano se atti possessorj fossero stati da essi esercitati, ed altri rispondendo, che ingenuamente non ne avevano alcuno esercitato personalmente, come segnatamente disse *Giuseppe Ficini* alla posiz. 7. = ivi = Come Valentino Ficini, ed esso „ rispondente è mai andato a fare atti possessorj in detto „ podere del Pantano? = risp. = Credit rispetto a se, et ne„ scit rispetto a suo padre = Ciò che d' altronde deponevano uniformi i testimoni del Sig. Cherici all' interrog. 96, e tra gli altri *Sabatino Marabotti* = ivi = Io sò che Valen„ tino Ficini non ha mai fatti nel suddetto podere atti „ possessorj =

Ed il fatto dell' unica persona, che reggeva tutta la pretensione degli attori del loro dominio, e possesso vero del fondo innanzi la cessione fattane al Cherici nell' Aprile del 1782. non era neppur tale da portare ad alcuna conseguenza adattabile rapporto all' animo dell' agente, che poteva esservisi prestato in tutt' altra qualità, che di dominio, poichè riuniva il carattere di subalterno, ed inserviente del Sig. Cherici, che dalla più esatta combinazione degli atti veniva dimostrato per quello, a di cui vantaggio era stato veramente conseguito l' acquisto, ed inserviente in quel genere stesso di servizio, in cui voleva trarsi illazione dallo stesso fatto obiettato; poichè si è veduto, che la servitù prestata da Sebastiano Ficini al Cherici consisteva nella vigilanza ed attenzione alla cultura, ed amministrazione delle sue terre: Ora i testimoni, che deponevano, che egli aveva assistito alla escavazione, e ripulitura dei fossi, e che aveva pagato gli operanti, che vi si erano impiegati non erano in nessuna contradizione con gli altri testimoni che asserivano, che questi lavori erano stati eseguiti di commissione per conto del Sig. Cammillo Cherici, poichè senza argumentare al mendacio di questi, per cui si sarebbe incontrata la resistenza di tutte le regole, questa assistenza doveva referirsi alla sua qualità di agente del vero padrone del fondo, e non all' altra differente qualità di figlio dell' acquirente scritto nel contratto di originaria concessione; qualità che veniva contradetta da tante testimonianze concordi, e dettagliate: E quando poi passavano i primi ad asserire, che questo Sebastiano non era mai stato agente del Sig. Cherici, azzardavano un fatto, che rendeva infinitamente sospetto il loro deposto.

Una replica simile otteneva presso di noi l' altro fatto di cui deponevano *Bernardo Meacci*, *Agostino Frosini*, e *Agnolo Bagnoli* di alcune vendite di fieno tagliato dai prati annessi al podere del Pantano, ed eseguite da Sebastiano

Ficini, e loro medesimi, pare negli anni 1780, o 1781: La compra fatta dal Frosini fu per il tenue prezzo di otto lire, che asserisce di aver pagate a Sebastiano come proprietario, perchè non sapeva che questo fosse mai stato al servizio del Sig. Cherici: *Frosini* risp. all' interrog. 8. e seg. Gl' altri due poi confessano che Sebastiano Ficini serviva il Sig. Cherici in qualità di sottofattore, e che comprarono da esso varie partite di fieno pagando il prezzo nelle sue mani, senza potere asserire però, se lo ritirasse in conto proprio, o come ministro del Sig. Cherici: *Bagnoli* all' interr. 4. e 9. Anzi il *Meacci* passa a credere, che il ritiro del prezzo nelle dette occasioni lo facesse piuttosto in conto del Sig. Cherici, che proprio: *Meacci* all' interrog. 23.

Il Sig. Cammillo Cherici produsse ancora negl'atti una dichiarazione di buona fede del già Sig. Valentino Ficini, segnata ne' 4. Aprile 1780, ed una ricevuta dello stesso Valentino segnata ne' 14. Novembre dello stesso anno: Nel primo dei detti documenti Valentino predetto dichiara, che andava a fare l' acquisto del podere del Pantano per interesse unicamente del Sig. Cherici, il quale per alcuni suoi reflessi non voleva direttamente presentarsi al R. Scrittojo delle Possessioni, e si obbligava perciò di riportare per lo stesso Sig. Cherici tutta l' utilità del detto acquisto, per essersi dall' altra parte impegnato il Cherici a somministrarli tutto il denaro occorrente per il contratto, e le altre spese necessarie per la consumazione dell' atto: Nell' altro documento poi Valentino Ficini confessa di aver ricevuto dal Sig. Cherici scudi 425. per provvedere con questo denaro alle spese del contratto di livello del podere del Pantano, ed al pagamento delle stime, laudemio, e altro che fosse occorso, ed ambedue questi fogli per il predetto Valentino, che non sapeva scrivere si vedono sottoscritti da Marco Bertacchi di suo ordine, e presenza: Il quale *Marco Bertacchi* nell' esame giudiciale, a cui venne sottoposto ne' 5. Dicembre 1796

sugl' interrogatorj datili dai Ficini ratificò pienamente la commissione ricevuta da Valentino Ficini di soscriversi per lui, tanto alla dichiarazione di buona fede de' 4. Aprile, quanto all' atto successivo de' 14. Novembre 1780, aggiungendo che tutto era restato concordato alla sua presenza nella camera del Sig. Cherici del palazzo delle Calle, e che aveva parimente veduta effettuare dal Cherici al Ficini la numerazione del contante, di cui parlava la ricevuta, per l' effetto di supplire alle spese dell' acquisto.

È vero che questo Bertacchi tre anni dopo, cioè ne' 5. Settembre 1799. fece a favore dei Ficini una fede di ritrattazione dal precedente suo deposto, asserendo che non era vera la dichiarazione di buona fede, nè la posterior ricevuta da lui soscritta in nome del fu Valentino Ficini: Ma richiamato ad ulteriori esami giudiciali prima ne' 18. Giugno 1800. sopra gl' interrogatorj, che volle dargli il Sig. Cherici dietro la produzione della detta ritrattazione, e poi ne' 19. Luglio di detto anno sopra i capitoli datigli dai Ficini, si mantenne sempre coerente al primo deposto dei 5. Dicembre 1796. confermando la verità dei fogli, e delle loro date, e ritrattò anzi pienamente la fede intermedia che aveva sottoscritta a favore dei Ficini, esponendo di esservisi prestato alla sollecitazione di alcune persone, che nomina, in un momento di violenta collera contro il Sig. Cherici, da cui aveva ricevuto delle percosse all' occasione di essersi mostrato troppo riscaldato in una certa agitazione popolare.

Era impossibile nella combinazione delle altre resultanze processali di non dare un peso a questo testimone non ostante la stragiudiciale sua ritrattazione, che dai dotti Difensori dei Ficini si obiettava, come un manifesto riscontro della falsità dei suoi deposti, e dei chirografi, che portavano la di lui firma per il Ficini. Alla fede posta in essere in mezzo al riscaldamento delle private sollecitazioni, dovea

prevalere quella emessa antecedentemente nel Tribunale col tranquillo apparato delle solennità ordinate dalla saviezza delle Leggi per metter l'uomo nella disposizione la più
37 adattata ad ottenere da esso la verità: Il giuramento stragiudiciale doveva cedere al giuramento giudiciale: E moltopiù questa regola insegnata dalla buona critica del Foro alla materia delle prove, doveva aversi presente quando lo stesso testimone richiamato a nuovi ulteriori esami, si era mantenuto costante nel primo deposto giudiciale, ritrattando la fede intermedia, e stragiudiciale, ed esponendo i motivi di fatto, che lo aveano inclinato a variare in quella lo stato delle cose, che aveva narrato negli atti: E per conseguenza
38 il sospettto del mendacio, e della subornazione più ragionevolmente cadeva sopra questa fede stragiudiciale, la quale non poteva offendere il diritto acquistato al Sig. Cherici reo convenuto dai deposti giudiciali, come ad una voce rispondono *Farinacc. de testib. qu. 66. n. 228. Tepit. var. sentent. lib. 2. tit. de testib Capon. contr. 370. n. 50. Alb. t. de inconstant. in judic. qu. 35. n. 16. Sess. dec.* 119. *n. 32. et seq. et n.* 68. E molto meno potevasi dagli Attori
39 ricusare il testimone medesimo, che era divenuto testimone proprio di loro stessi dopochè lo avevano scelto, ed indotto nuovamente negli atti medianti i *capitoli* ai quali lo richiamarono in ultimo luogo, come avvertiva la *Sacr. Rot. cor. Crispo dec.* 102. *n.* 14. *et in Compostellana* 2. *Maii* 1755. § 25. *cor. Canilliac. et in Sabinen. Annuae praestationis* 27. *Junii* 1755. §. *fin. cor. Vicecomite, et in Asculana Immissionis* 21. *Januarii* 1757. §. *final. coram Canilliac.*

Nè potevamo convenire che il Bertacchi istesso dovesse apprendersi per mendace nel sistema dei suoi deposti medesimi, come si voleva per parte dei Ficini, alla risposta all' *ottavo capitolo*, per aver detto, che i due fogli da lui firmati in nome del Ficini *furono fatti nell' istesso giorno*,

e non in diversi tempi o mesi dello stesso anno, quando la data materiale dei medesimi presentava un' epoca in ciascuno diversa: Poichè intesa anche questa risposta nel senso che veniva obiettato, la conseguenza non era del mendacio del rispondente, ma unicamente di una simulazione di data praticata al momento della confezione dei due fogli predetti, ciocchè non diveniva punto importante di schiarire, non essendo la contemporaneità degli atti un argumento esclusivo della verità della commissione data dal defunto Ficini al testimone di apporre per esso la propria firma a quei fogli, che diveniva l' unico fatto per noi interessante a cercarsi: E terminava ogni disputa il seguito della risposta medesima, essendosi in ultimo il testimone rimesso ai documenti su i quali veniva interrogato; *e mi rapporto ai detti documenti:* maniera di esprimersi, che escludeva una positiva asserzione, e che era la più conveniente alla incertezza nella quale ragionevolmente poteva trovarsi la sua memoria intorno ad un fatto accaduto a tanta distanza di tempo: Anzi in questa circostanza lo stesso positivo equivoco sul tempo non fa torto alla fede del testimone, potendo dipendere da un errore di memoria, naturalissimo dopo un lungo intervallo di anni, piuttosto che da un difetto di volontà; siccome notano *Mascard. de probat. concl.* 1367. *et Rota nost. int. recoll. in Thes. Ombr. tom.* 11. *dec.* 10. *n.* 57.

Il deposto del Bertacchi nella specialità delle obbligazioni firmate per il Ficini, veniva amminicolato particolarmente dal Sig. Dott. Biagi, il quale depose che il suddetto Valentino Ficini gli aveva fatta la confidenza di avere anche fuori una sua obbligazione a favore del Sig. Cherici, all' occasione che detto Sig. Biagi lo rimproverava, perchè non gli fosse venuto in mente di fare l' acquisto del podere del Pantano piuttosto per se, che per il Sig. Cherici suddetto: *Dott. Biagi* all' interrog. 69. et seg. = ivi = Il detto „ Ficini non mi disse altro nelle occasioni predette, che ave-

„ va anche fuori la sua obbligazione, e questo me lo disse
„ in occasione dei rimproveri, che io gli feci, come sopra ho
„ detto = Questo deposto coadiuvava molto il detto del Bertacchi, che pure veniva coadiuvato dalle confidenze di cui deponevano altri testimoni, fatte loro dallo stesso Fioini, e da qualcuno dei suoi figli, di aver cioè stipulato col Reale Scrittojo delle Possessioni per interesse del Sig. Cherioi, e coll'animo di fare l'acquisto per essi, e che il Cherioi predetto gli aveva in tale occasione corrisposti con un regalo di denari: E mentre il complesso di questa testimonianza
42 suppliva alla unicità che si opponeva al Bertacchi, o valeva almeno per chi dirimpetto a tutti i ragionamenti, che si facevano per trovare la contradizione, e l'inverisimile nel suo detto, non potesse non considerarsi nel numero delle altre congetture favorevoli al reo convenuto, dietro le regole di cui la *Sacr. Rot. cor. Emerix dec.* 308. *n.* 7. *et cor. Celso dec.* 280. *n.* 8. *et cor. Molin. dec.* 1038. *n.* 107. giovava altresì a porre in essere la confessione propria dei Ficini, emessa nell'epoca più vicina ai fatti in questione, e che quantunque stragiudiciale formava per se medesima un argomento indipendente, e sommamente valutato nelle soggette questioni di simulazione personale, secondo l'unanime
43 insegnamento dei citati dal *Rocc. disp. select. cap.* 46. *n.* 22. = ivi = Ex qua confessione resultat manifesta simulatio-
„ nis probatio, adeout probata simulatione per confessionem
„ opus minime sit probare causam simulandi. = *Altograd. cons.* 21. *n.* 16. *tom.* 2. *Duran. cons.* 62. *n.* 53. *Vela dis-*
44 *sert.* 38. *n.* 30. *tom.* 2. *Noguer. alleg.* 20. *n.* 59. = ivi =
„ Sextus casus est quando emptor confessus fuit non sibi,
„ sed alteri emere; Tunc enim ex confessione, et bonae fidei
„ recognitione probatur non contraxisse ad suam utilitatem,
„ sed potius ad utilitatem illius, cujus favore declaravit =
Calderon. resol. for. 6. *n.* 19. *Rot. Rom. cor. Merlin. dec.* 321. *n.* 2. *et cor. Emerix dec.* 7. *n.* 2. *e la Rota nostra*

nella Florent. Simulation. et praesumpt. solutionis de' 21 Lugl. 1770. cor. Pellegrini pag. 12. §. Se dunque ec.

Soccorreva in ultimo la verità di tutti i riscontri sopra rilevati il fatto dallo stesso Valentino Ficini, che sopravvisse quattordici anni alla cessione formale fatta al Sig. Cherici del livello, senza impugnarla giammai, e senza portare ad alcuno il più leggiero lamento sulla legittimità del titolo, per cui il livello medesimo era goduto dal Cherici predetto. Eppure egli era il più informato dei fatti, quello che poteva eccitare, e dirigere con più solidità, e frutto una lite, se la cessione avesse lasciate presso i cedenti delle ragioni buone a restituirgli il godimento del fondo preteso, ed era quello che ne avrebbe avuto ancora tutto l' interesse, poichè ai riguardi per il Cherici, seppure se ne potessero immaginare, doveva prevalere nel suo animo l' inclinazione, fortissima in un Padre, di prosperare la sorte dei proprj figli, riparando ad un errore commesso, e non ignorato: Se non lo fece, e se tacque fino alla morte, senza aver mai pensato a turbare nel lungo intervallo di anni, che vi corse framezzo il possesso del suo cessionario, dopo la combinata analisi delle resultanze processali, bisognava attribuirne la causa alla cognizione, che aveva degli impegni, che erano sussistiti tra esso, ed il cessionario medesimo, che avevano preceduto la cessione, e che l' aveano portato ad eseguirla. Questo diuturno costante silenzio non era un semplice fatto negativo, da cui per le ordinarie regole non ci fosse permesso di argumentare, ma quando si trovava congiunto ad una serie di atti possessorj esercitati sul fondo controverso 45 innanzi la detta formal cessione dal Sig. Cherici, mentre non se ne allegava alcuno de' simili esercitati da questo Valentino Ficini, diventava un argumento positivo, che aggiungeva non poco alla preponderanza già acquistata nell' animo nostro dalla opinione della simulazione della persona intervenuta al principio dell' acquisto del livello, sopra i

rilievi, che si facevano in contrario per la parte dei Ficini attori, e per mantenere nell' antico suo possesso il reo convenuto, che per la morte accaduta innanzi la lite dell' unica persona bene informata del vero titolo del suo possesso attuale, avea perduto il mezzo di ottenerne una prova diretta colla sua confessione. Bene a proposito la *Rot. Rom. in nuperr. tom. 9. dec. 86. n. 9. et seq.* = ivi = Unde mirum est, quod hodie ab ejus haeredibus, sive a curatoribus ejus haereditatis adducatur similis exceptio post adeo longam acquiescentiam, et taciturnitatem impugnando id, quod per tot actus fuit hucusque comprobatum, contra regulam *Text. ec.* quando alias quaelibet interpretatio etiam minus propria capienda est pro vindicando contractu a nullitatibus =

E nel cumulo di questi riscontri, che si presentavano legati ad una causa tanto appoggiata dal fatto, qual' era la sopra espressa, noi non esitammo punto a riconoscere, che nel contratto del primo acquisto, celebrato da Valentino Ficini col R. Scrittojo delle Possessioni, egli non aveva fatto che prestare il suo nome al Sig. Cherici per il conseguimento del livello del podere del Pantano, di cui è attualmente al possesso.

Vedendo gl' ingegnosi, e dotti Difensori dei Sigg. Ficini quali insuperabili difficoltà resistevano all' assunto di rivestire il defunto Valentino del carattere di vero acquirente nel divisato primo contratto, ricorsero ad un subalterno articolo di difesa, che parve ad essi di ritrovare in quella circostanza medesima, che per la parte del Sig. Cammillo Cherici veniva dedotta, come la causa della simulazione.

Si rilevava, che la simulazione a cui si accomodò Valentinò Ficini per far conseguire al Sig. Cammillo Cherici sicuro l' acquisto del livello del podere del Pantano dalla R. Fattoria del Ponte a Cappiano, era finalmente diretta a

ricoprire un atto, a cui si opponeva l'intenzione del Sovrano, che allora regnava nella Toscana, e che perciò conveniva rigettarla nella classe delle illecite, e fraudolenti: Si diceva, che tralle massime economiche più accarezzate dalla gran mente del Gran-Duca Pietro Leopoldo per meglio dirigere al bene della agricoltura nazionale lo scioglimento dei latifondi, a cui soggettò primo il proprio Patrimonio, vi fu quella di preferire nelle concessioni a qualunque altro concorrente i lavoratori dei poderi medesimi, che si allivellavano, o altre famiglie di coloni: Massima che si giustificava con alcuni dettagli della pratica contemporanea, ed in specie colla lettera scritta dalla R. Segreterìa di Finanze ne' 17. Ottobre 1780. al Ministro incaricato della allivellazione della Fattorìa del Ponte a Cappiano, dove gli si ordinava in un articolo: = Ella si assicurerà, se l'attuale la„ voratore Meniochetti non sia una maschera di Feliciano „ Montanelli. = E con altri verificati nella persona dello stesso Sig. Cammillo Cherici, come si è narrato in principio, ed in ultimo colla lettera *della memoria istruttiva de'* 23. *Marzo* 1784. circolata per il canale della R. Segreterìa di Stato *agli Amministratori dei Patrimonj pubblici, o regj, cui era stata ordinata l'alienazione dei loro beni*, dove era disposto segnatamente al §. 1. = Primieramente facciano „ attenzione seria alli seguenti principj, e massime conosciu„ te, e stabilite da S. A. R., ed adottate per servire di „ fondamento all'indicata operazione = E al §. 12. *e seg.* = „ Perciò sono da preferirsi nei beni di suolo gli acquirenti, 46 „ che siano lavoratori, o come dicesi contadini, e con essi „ generalmente parlando si deve favorire le vendite; ma „ perchè troppo raro è il caso che possano attendervi con „ pagarne il prezzo, così conviene voltarsi al partito dei li„ velli, che sono, di più facile riuscita con questa classe di „ contraenti. In pari, o poco diverse circostanze sarà lode„ vole il preferire i coloni attuali, e poi altri lavoratori di

„ quella maggior possibilità, o ricchezza che si troveranno „

Dal favore che questa massima economica otteneva presso l'Augusto Concedente, inferivano i dotti Difensori dei Sigg. Ficini, che una simulazione diretta ad evitarne le conseguenze, ed a portare il vantaggio della concessione in una persona, che forse non l'avrebbe consegnita, se si fosse scopertamente mostrata, convenisse eliminarla dalla classe delle lecite, e permesse, quantonque semplicemente personale, per considerarla come una macchinazione fraudolenta, e come non sussistesse sin di principio il contratto a favoro del Sig. Cherici, atteso il *dolo*, che vi aveva dato causa, e la repugnanza già conosciuta del Sovrano Concedente a stipulare con esso.

Ma il ricorso a questo subalterno articolo di difesa non rendeva più stabile la pretensione degli Attori, perocchè non sussisteva il fondamento principale, da cui si staccava l'obietto, nè avrebbe potuto essere di alcuna utilità per chi lo deduceva, nel caso ancora, che non si fosse potuto ritrovare erroneo, come lo ritrovammo di ragione.

Quando nella discussione, che ci ha condotto alla risoluzione della presente Causa si premetteva, che una ragione di simulare la persona nel contratto d'investitura, celebrato col R. Scrittojo ne' Novembre 1780. potè esser quella di evitare il pericolo di una repulsa, con presentare al locatore un offerente della classe, che compariva maggiormente preferita in simili alienazioni, si premetteva un concetto, che nelle particolari circostanze del caso poteva sussistere bene; senza prestare ai contraenti la idea odiosa di colludere le benefiche intenzioni del Principe, che allora governava la Toscana, per conseguire un effetto non voluto, e disapprovato dalla sua volontà suprema.

47 Bisogna distinguere nella volontà del Principe le due operazioni, di cui è suscettibile, attesa la duplice rappresen-
48 tanza, in cui può dal medesimo esercitarsi. Può aver quel-

la di privato contraente, può aver l'altra di Sovrano disponente, che variano infinitamente, per i diversi effetti, a cui danno luogo, come lo notava ancora la *Rota nostra nella Liburnen. Praetensae refectionis damnorum de' 30. Luglio* 1768. *av. gli Sigg. Auditori Querci, Scaramucci, e Ulivelli*. All' epoca in cui venne ordinata l'allivellazione dei beni, che formavano la R. Fattorìa del *Ponte a Cappiano*, ed in cui il defunto Ficini riportò dal R. Scrittojo delle Possessioni la concessione livellaria del podere detto del *Pantano*, appartenente alla detta Fattorìa, nessun atto era stato pubblicato in Toscana, da cui potesse raccogliersi ordinata da quel Regnante colla sua potestà direttiva la massima normale della prelazione dei lavoratori di terre, agl' individui delle altre più comode classi nelle alienazioni che si eseguivano dei beni di pubblico, o regio demanio: Le istruzioni, che stabilivano il sistema generale da seguitarsi in queste alienazioni, e delle quali si parlava dai Difensori dei Sigg. Ficini, erano posteriori di quattro anni all' epoca di cui ci occorreva ragionare, portando la data de' 23. *Marzo* 1784. *la memoria istruttiva agli Amministratori dei Patrimonj pubblici, o regj*, che venne fatta scrivere dal Gran-Duca per mezzo della R. Segreterìa di Stato: Onde questa semplice osservazione cronologica bastava per disimpegnare la questione dell' ostacolo della predetta *memoria istruttiva*, qualora si fosse voluta allegare per un atto pubblico, emanato dal Sommo Imperante, per obbligar tutti universalmente a non contravvenire alla massima di esecuzione nella medesima comandata . .

Innanzi la detta memoria, e al tempo che venne stipulato col Ficini il contratto di livello del podere del Pantano, esistevano dei fatti particolari, dai quali potevasi trarre qualche argumento alla predilezione dell' Augusto Concedente per la classe dei coloni, ma non esisteva alcuna Legge, che formasse ostacolo alle altre classi di aspirare agli stes-

si acquisti. Animato fortemente il Gran-Duca dall' oggetto di favorire l'agricoltura, e la popolazione dello Stato, non è improbabile che tra i varj mezzi reputasse molto efficace, e più diretto quello di rimettere le terre, che toglieva al languore delle vaste amministrazioni nel possesso di famiglie già abituate all' industria, ed alle quali l' idea della proprietà aggiungeva il bisogno di moltiplicarsi, e lo stimolo ad una maggiore attività: non è improbabile che questo Principe, che ora diretto da una massima allo scioglimento dei latifondi di regio, o pubblico demanio, apprezzasse sino dal primo momento, che si applicò a tale operazione, l' utilità politica di daro nel dettaglio della esecuzione la preferenza alla classe dei contadini, sopra quella dei già possessori: anzi oggi che queste cose si discorrono dopo lo istruzioni del 1784, e dopo una serie di altre operazioni economiche, eseguite successivamente da quel Regnante, e che non lasciano equivoco sui principj, che lo determinarono, bisogna convenire, che la preferenza, che perlopiù ottenevano di fatto anche allora le famiglie dei contadini nelle concessioni livellarie, non era il resultato di vaghe accidentali combinazioni, ma di un principio generale, che cominciavasi ad adottare.

Per altro, e ciò terminava ogni disputa, questo principio comunque favorito dal Principe alienante nell' epoca, che interessava la presente Causa, ben lungi di esser diventato un principio del Legislatore, rimaneva sempre nascosto nel di lui animo, o non era stato comunicato, che privatamente a qualche Amministratore, per l' effetto forse di conoscerne la bontà colla esperienza, prima di elevarlo al grado di regolamento assoluto, e neppure era poi nella particolare opinione del R. Concedente un principio, che ottenesse una preponderanza sempre costante, ed uniforme, avendoci fatto riflettere i dotti Difensori del Sig. Cherici, che spesse volte vi fu derogato anche in parità di termini, con essere stati

in concorso di altri offerenti, esclusi i coloni: dimanierachè i nostri Contraenti ne incontravano la resistenza di un precetto del Principe, che allontanasse da simili acquisti i non coloni, allorchè avessero potuto presentarsi alcuni di questi nel numero degli offerenti, nè avevano neppure sicuri riscontri da argumentare nell' animo dello stesso Principe un segreto aborrimento per chi non fosse comparso in tutti i casi rivestito di questa prediletta qualità: e non potevano perciò accusarsi di dolo, e di intenzione diretta ad una fraudolenta, e colpevole collusione, quando era impossibile giustificare in antecedente nell' animo loro la scienza positiva di porre in essere un atto vietato, e certamente odioso al Sovrano Imperante, come si sarebbe richiesto per le notissime regole, al duro effetto di concludere in essi il dolo, e la collusione.

Nè per indurre questa scienza bastava la rammentata lettera, che ne' 17. Ottobre 1780. fu scritta dalla Real Segreteria di Finanze al Ministro, che presedeva per interesse del R. Scrittoio alla allivellazione dei beni della Fattoria del Ponte a Cappiano, coll'avvertenza che egli si assicurasse, se un tal Menichetti che chiedeva un podere detto del *Fornino secondo*, fosse una maschera di Feliciano Montanelli: poichè nè detta lettera allegata negli atti della presente Causa fu allora resa pubblica da indurre la notizia del fatto ai non interessati in quel particolar negozio; nè questo avvertimento in un caso speciale formava per se medesimo una massima generale per tutti i rimanenti casi, nei quali non fu pensato a ripeterlo, nè potevasi punto dal pubblico, che d'altronde non era destinato a conoscerlo, ragionar punto sui motivi, che lo determinarono, e che non doveva sapersi se fossero veramente particolari a quel caso: e per le stesse ragioni male si sarebbe argomentato per dare alla simulazione il carattere di dolosa dalla revoca per due volte sofferta dal Sig. Cammillo Cherici di concessioni

già ottenute, giacchè neppure i Motuproprj di revoca portarono i motivi, che inclinarono il Principe a ritrattare gli antecedenti graziosi Rescritti, per rivoltarne gli effetti a favore di offerenti della classe dei coloni, ed il Sig. Cherici predetto non aveva alcun dovere di attribuire la sua esclusione alla qualità in genere delle persone a lui preferite, piuttostochè ad alcun'altra combinazione accidentale, nata dalle speciali circostanze di quei casi.

Sicchè la posizione delle cose a quell'epoca era tale: i coloni erano più frequentemente preferiti nelle alienazioni dei beni del Patrimonio Regio, ed il R. Scrittojo, e chi ne aveva la soprintendenza poteva bene esser diretto in questa pratica da una massima generale già incominciata a gustare, ma gl'individui delle altre classi non erano obbligati a legare con nessuna massima i fatti sparsi, che cadevano sotto i loro occhi, perchè non era stata in verun modo legale propalata, e perchè non potevano formare, che un giudizio assai incostante, vedendo che non di rado i coloni restavano esclusi in concorso de' proprietarj, e non avendo assolutamente riscontri abbastanza autenticati per fissare da loro stessi i gradi di questa prelazione, ed i casi nei quali vinceva il merito di appartenere ad una classe, e quelli nei quali diventava indifferente. In mezzo ai ragionamenti vaghi, cui dava luogo questo incerto stato di fatti, potevasi ravvisare una maggior sicurezza per il conseguimento di simili acquisti, nel presentarsi rivestiti di una qualità che più spesso determinava la scelta tra diversi attendenti, e potevasi da chi non aveva questa qualità, ed era fortemente preso dal desiderio di tali acquisti, concepire il pensiero di valersi dell'opera di un colono, come avrebbe innocentemente fatto in qualunque altra privata contrattazione, cioè, per meglio riescire, e con effetto nella sua speculazione, e senza nessuna idea di colludere il Concedente, e di dar luogo ad un atto riprovato, e vizioso, poichè nè alcuna circostanza

obbligava ogni privato attendendo a supporre l' assoluta re- 50
pugnanza del Principe a suo riguardo in quel caso: nè il
dolo può verificarsi giammai nell'intenzione dell'agente, senza la scienza della turpitudine dell'atto, o della sua proibizione. *Text. in L. Si quis testimonium §. fin. ff. ad Leg. Aquil. Bald. in L. Qua fortuitis n. 1. in fin. C. de pign. act. Bargal. de dol. lib. 2. cap. 1. n. 33. vers.* = Dolus
„ non potest esse absque voluntate facientis, nam quod igno-
„ rantibus accidit, dolus non est. =

D' altronde la predilezione che le famiglie dei coloni ottenevano nell'animo del Gran-Duca, non era poi tale che distroggesse negl'altri il diritto di concorrere, e la speranza di ottenere: le stesse istruzioni per gli Amministratori dei regj, e pubblici patrimoni pubblicate nel 1784. non parlano che in termini di prelazione §. 12. = ivi = Perciò sono
„ da preferirsi nei beni di suolo gli acquirenti, che siano
„ lavoratori, o come diconsi contadini, e con essi generalmen-
„ te parlando si deve favorire le vendite, ma perchè trop-
„ po raro è il caso, che possano attendorvi, con pagarne il
„ prezzo, così conviene voltarsi al partito dei livelli che
„ sono di più facile riescita con questa classe di contraenti = 51
La prelazione di una classe presuppone il concorso delle altre, ed è chiaro in conseguenza per la lettera di *questo articolo* che non ai soli lavoratori vennero tassativamente ristretto le sue beneficenze da quell'ottimo Principe, ma che tutto indistintamente le classi dello Stato considerò capaci di profittarne, salvo un cert'ordine che gli piacque in alcuni casi: sapendosi da tutti che la capacità di concorrere 52
non può verificarsi che nelle persone che abbiano almeno un diritto in potenza alla ammissione: *Mans. consult.* 115. *n.* 20. *Bellon. de iur. accrescend. cap. 6. qu. 16. num.* 136. *Polit. dissert. jur. select. tit. de fideicommiss. dissert.* 4. *num.* 13. = ivi = Vel demum quod concursus possit solum
„ considerari in iis, qui vocantur consimul ad eamdem rem. =

Le massime del Principe disponente del suo particolar patrimonio avrebban eglino potuto contradire quelle del Principe legislatore? Un diritto esclusivo di una classe sui beni fondi dei reali, e pubblici dominj non si sarebbe accordato col sistema di una legislazione benefica che distruggeva in ogni parte tutti i vincoli che inceppavano la proprietà dello Stato, ed impedivano ai Sudditi la libertà delle contrattazioni: mentre una certa avvertenza a favorire nella distribuzione delle nuove concessioni una classe industriosa dilatava quella degli antichi possessori, l'assoluta prerogativa di essa senza la regola di un saggio arbitrio, e senza la capacità di ottenere estesa all'universale, avrebbe arrestato ad ogni poco l'esecuzione del piano di scioglimento allontanate con maggior danno per l'oggetto pubblico dal conseguirne i benefizi altre famiglie che nel dettaglio dei casi si fossero potute trovare in pari o preponderanti circostanze di coloni. Una contraria intelligenza non darebbe alle prelodate istruzioni che un rigore forse inutile. Di fatti 53 non era impedito agli acquirenti dopo l'investitura, o la compra di perdere il comodo dell'acquisto, e cederlo ad altri: la libertà fundiaria essendo il principio che prevaleva a tutti gli altri.

Tanto è vero che il Gran-Duca non si impose nè in massima, nè col fatto il vincolo costante di portare le beneficenze del piano adottato esclusivamente nelle famiglie di una sola classe, che le *istruzioni* tante volte rammentate contengono semplicemente una norma di direzione per gli Amministratori ai quali vennero trasmesse, senza stabilire a favore dei privati di qualunque classe alcun diritto di certo conseguimento: L'articolo delle medesime che parla dei lavoratori di terre, concesse a questi una semplice speranza, che era permesso di coltivare anche agli altri privati in concorso di essi, perocchè la norma stabilita era spontanea, e potevasi dall'Augusto Alienante derogarvisi alle occorrenze

con liberissimo arbitrio senza punto pregiudicare al diritto di alcuno, essendo tutti i privati quanto al diritto di conseguire in una posizioue perfettamente eguale dirimpetto ad esso.

Questi reflessi che avrebbero giovato tanto alla questione posta sotto l' influenza delle istruzioni del 1784. acquistarono un peso infinitamente più grando riportate all' epoca del contratto stipulato dal Ficini col R. Scrittojo delle Possessioni, in cui la buona fede di chi si prevalse del mezzo d' interposta persona per riportare più sicuramente dal R. Scrittojo predetto una livellaria concessione era sostenuta dalla maggiore incertezza, che nascondeva alla gente le ragioni motive della freqnente prelazione accordata ai coloni; incertezza che nasceva dalla mancanza di un ordine normale, o dalla incostanza della pratica sempre meno uniforme, e seguitata nel periodo che procede lo stabilimento assoluto di un sistema, ed in cui si cominciò ad esperimentarne in silenzio l' utilità: E perciò rimanevano del tutto estranei i termini della simulazione illecita, e fraudolenta, come qnella che era semplicemente personale, che non incontrava la resistenza di alcun precetto, o non recava danno ad alcuno, non verificandosi mai danno legalmente attendibile senza la perdita di un diritto precedentemente acquistato, o formato in abito, o in attualità, la qual perdita non si realizzò in pregiudizio di nessuno, non essendo presso nessuno per le cose osservate un diritto maggiore di quello che avesse il Sig. Cherici: È opportuna l' autorità del *Test. in L. 3. ff. de damn. infect. ec.* = ivi = „ Damnum et damnatio ab ademptione, et quasi deminutio- „ ne patrimonii dicta sunt = *Grot. de iur bell. et pac. lib. 2. cap. 17. §. 2. n. 1. vers.* = Damnum forte a de- „ mendo dictum, est . . . . . cum quis minus habet suo, „ sive illud suum, ipsi competit ex mera natura, sive acce- „ dente facto humano, puta dominio, aut pacto sive ex

54

55

„ lege . . . . At ex sola aptitudine, quod ius minus „ proprie dicitur, et ab assignatrice iustitia spectatur, non „ oritur verum dominium, ac proinde restitutionis obliga- „ tio: quia non id alicui suum est, ad quod aptus est = et ibi *Sam. Cocc. n. 2. vers.* = Ex eo enim quod conve- „ nit, et quod virtutis est, plane nullum ius inter homi- „ nes oritur, nedum dominium = e più sotto = ivi = Ius „ enim meum non est, nec damnum mihi datum dici po- 56„ test: ubi autem damnum non est, ibi non est iniuria nec „ eius reparatio = *Puffend. le droit. de la nat et des gens traduit par Barbeyr. liv. 8. cap. 3. §. 31.*

Noi riflettevamo inoltre che non sarebbe rilevato neppure per i Ficini attori, che la simulazione della persona intervenuta nell'originario contratto d' investitura avesse potuto prendere il carattere di fraudolenta, ed illecita: Imperocchè quanto la detta eccezione poteva convenire al R. Scrittojo nella ipotesi figurata, altrettanto mancavano di diritto per allegarla i nominati attori figli, ed eredi di quello che aveva d'accordo col Sig. Cherici cooperato alla simulazione, e partecipato della supposta frode.

La nullità del contratto per il dolo malo che vi abbia 57dato causa può legalmente proporsi dalla Parte contraente rimasta circonvenuta, ed innocente dell'inganno, o dai ter- 58zi pregiudicati in qualche rapporto dal contratto quando ambedue le Parti sieno state d'accordo nella frode, e per l'una, e per gl'altri sono state nei respettivi loro 59casi prescritte le opportune azioni rescissorie, e restitutorie come se niente fosse stato posto in essere, e può riscontrarsi dai Testi in *Leg. 9. §. Et hoc edicto ff. quod metus causs. Leg. Ait Praetor §. Item ff. ex quib. causs. maior. rest. leg. 1. de Repu. quae fiunt in iud. Leg. Si paternam Cod. ad S. C. Trebell.* Ma quando ambedue le Parti sono 60state consapevoli della frode, e ne hanno di fatto partecipato, non è lecito in questo caso ad una di esse l'allegare

la nullità per risentire i comodi del contratto in esclusione dell'altra, poichè a nessuno può giovare la propria colpa per sottoporre altrui a quelli stessi penali effetti, che egli pure ha meritati, secondo l'avvertenza dei referiti dalla *Sacra Rota in rec. part.* 12. *decis.* 329. *num.* 8. *et coram. Molin. decis.* 681. *num.* 4. *versic.* = Neque per consequens „ eorum culpa illis patrocinari debet ad effectum lucrandi „ fructus promissos in certo, et particulari casu = e *la Rota nostra nella Liburnen. Refectionis Damnorum del dì pr. Settembre* 1764. *av. Rossi* §. 88. *versic.* = Non poteva nulladimeno ciò servire di scusa al Capitano, atteso „ l'aver egli omesse le cautele, e rimedi opportuni per riparare ad un simil disordine, ed anche all'opposto cooperato al medesimo disordine, altrimenti il di lui stesso „ errore contro ogni principio di ragione sarebbe giovato „ alla propria difesa = e perchè la pena della nullità quanto al doloso contraente avendo l'oggetto d'impedire, che egli non venga a conseguire il comodo e l'utilità di una illecita contrattazione, è stato con ottima distinzione stabilito, che la contrattazione medesima rimanga ferma e sussistente nella parte per lui incomoda, e pregiudiciale; E la notano nei termini individui di simulazione dietro il Testo in *Leg. Si emptione* 34. §. 3. *ff. de contrahend. empt. Bart. in Leg. Post contractum num.* 4. *ff. de donat. Card. Mantic de tacit. et ambig. convent. lib.* 13. *tit.* 37. *num.* 1. *et seqq. ed il citato dottissimo Struv. de contract. simulat. cap.* 7. §. 6. *versic.* = Contra vero quoties in fraudem „ ipsius contrahentis, tertii, aut fisci immo legis aliquis in „ contrahendo utitur simulationibus, iisque nequitiam suam „ celare intendit, certe omnes illi contractus, non tantum „ quoad perpetuam prohibitionis causam et unius seu utriusque contrahentis pravum commodum, inutiles ac nulli „ efficiuntur *Salycet. etc.* Verum etiam quoad incommodum „ et poenam eorum validi habentur. Obligationemque et

61

62

63

„ actionem producunt. *Leg. etc.* = Sicchè ai Ficini attori nel figurato non vero sistema resisteva la cooperazione prestata dal loro autore alla supposta fraudolenta simulazione; E l'unica persona interessata a reclamare la nullità del contratto sarebbe stato il R. Scrittoio supposto circonvenuto, ed i Ficini non potevano escipere colle sue ragioni, perchè esso non le avea mai dedotte, e frattanto il contratto averebbe dovuto considerarsi esistente in un implicito stato di validità, dipendendo dalla sua volontà particolare, che il contratto rimanesse valido e sussistente, o fosse annullato per il vizio, che ne accompagnava l'origine, secondo che notava in un caso fraternizzante la *Rot. Roman. coram Bich. decis.* 415. *num.* 2. *et cor. Ansald. decis.* 569. *n.* 11. *Rota nostra in Florentina Fideiussionis Mulieris* 29. *Septembris* 1750. §. 47. *coram Bizzarrini*, *e nella Florentina Nominationis ad Fideicommissum de'* 31. *Agosto* 1762. *coram Bizzarrini Relat.*, *Soldani, e Baldigiani artic.* 2. §. Ma inoltre ec. „ ivi„ Ma inoltre cessa in radice ogni difficoltà, perchè se mai „ la nomina di Vincenzio si fosse potuta dire invalida per „ l'omissione delle persone del primo ceto, questa invalidità „ sarebbe stata unicamente relativa alle dette persone omes- „ se, le quali solo avrebbero potuto opporre tale eccezione, „ ed all' incontro rispetto a qualunque altro la nomina sa- „ rebbe stata sempre in implicito stato di validità, ed ese- „ guibilità fino a tanto, che l'eccezione della nullità non „ fosse stata opposta dalle persone, che vi avevano diretta-
64„ mente interesse = e perchè l'eccezione competente al terzo non è mai allegabile quando esclude il diritto del medesimo escipiente, e gli pregiudica nella guisa stessa, che all' altro contro cui si vorrebbe ritorcere, come nel caso appunto accaderebbe, in cui se il contratto in questione non avesse potuto radicare diritto alcuno nel Sig. Gherici, non lo avrebbe potuto neppure nel Ficini, che ebbe l'animo di stipulare per lui, e nel quale pretenderebbe di risentire un

utile della sua stessa pravità, e subentrerebbe l'altra regola notata dalla *Sacra Rota in recent. par.* 19. *dec.* 604. *n.* 6. *et cor. Lancett. dec.* 880. *n.* 9. *vers.* = Ultra enim quod et „ ipsi Capicii causam habent ab una tantum persona, pro„ propterea haec exceptio aeque contra ipsos militaret „ ita ut a neutro possit opponi *Rot. etc.* = *et dec.* 904. *n.* 14. *vers.* = Cum autem quatenus subsisteret ista exceptio „ aeque contra utrumque collitigantem militaret a neutro „ potest allegari = e nella *Romana Reintegrationis* 11. *Junii* 1745. §. 5. *cor. Caprara*.

Le quali regole tanto più fortemente avrebbero dovuto influire presso di noi attesa la successiva approvazione data dal R. Scrittojo al passaggio dell' acquisto nel Sig. Cherici col solenne istrumento di riconduzione de'6. Settembre 1782. rogato Ser Anton Maria Falugi, circostanza che avrebbe potuto risvegliare non poche gravi inspezioni, e rapporto al diritto del medesimo R. Scrittojo per proporre oggimai l'eccezione della nullità, e rapporto al peso, che potevano meritare nell' animo del R. Concedente al momento del contratto la notizia della persona del vero acquirente, che non sarebbe stato rilevante, se non si fosse giustificato tale da formare nell' animo del Concedente istesso un assoluto ostacolo alla concessione, per un principio non differente da quello ammesso dall' unanime consenso dei Supremi Tribunali alla materia dei rescritti pretesi orrettizj, e surrettizj, e riassunto dalla *Sacra Rota cor. Riminald. dec.* 34. *n.* 2. *in Mindonien. Parochialium* 17. *Januarii* 1746. §. 5. *cor. Elephantutio, et in Compostellanen. Parochialium de Domoyo* 13. *Junii* 1749. §. 2. *cor. Bussio*.

Le questioni sul carattere della simulazione si sarebbero anche potute eccitare per il loro rapporto colla qualità della prova necessaria a concluderla; Ma i riscontri che emergevano dalla serie degli atti avrebbero meritato di farci la più grave impressione anche analizzati fuori dei ter-

mini di simulazione lecita ed indifferente; e diventava poi una mera inutilità il prolungare la discussione della causa nella ipotesi di un fondamento così vacillante come a noi apparve sempre quello di ripetere il vizio della controversa simulazione dal favore accordato dal defunto Imperatore e Gran-Duca Pietro Leopoldo di gloriosa ricordanza alla classe dei coloni nelle alienazioni dei beni di regia e pubblica amministrazione, e si era perciò nella necessità di riguardarla costantemente come lecita, e dalle Leggi permessa, secondo il concorde suffragio dei Dottori, e dei Tribunali attestato in aumento delle autorità già riportate dal *Samminiat. contr.* 33. *n.* 28. *vers.* = Haec species simulationis „ est licita, et legibus non exosa, permittitur enim ut sub „ alterius capite et nomine, quilibet quos voluerit contra- „ ctus ineat = e dalla *Sacra Rota in rec. par.* 17. *dec.* 54. *n.* 17. *vers.* = Ex quo agatur de simplici simulatione „ de persona ad personam, quae tamquam non apta nocere „ non est a jure prohibita = *Et in nuperr. vol.* 2 *dec.* 195. *n.* 5. *vers.* = Dum creditum cessum est verum et reale, et „ actum fuit inter personas de jure ad contrahendum ido- „ neas, simulatio est solum de persona ad personam quae in „ jure expresse permittitur. =

65

E così nel più vigoroso conflitto delle Parti venne da noi risoluto.

Giovanni Alberti Auditore.
Aurelio Puccini Auditore e Relatore.

DECISIONE VII.

FLORENTINA NULLITATIS ALIENATIONIS ANIMALIUM A COLONIS PERACTAE ABSQUE LICENTIA DOMINI

Diei 20. *Augusti* 1802. *cor. Maggi*.

ARGOMENTO.

Le vendite di bestiami fatte dai contadini senza cenilza del padrone, o socio, essendo vietate, e dichiarate nulle dalle Leggi Toscane ne viene, che il padrone può recuperare il suo bestiame dalle mani dei terzi; nè vale nel contadino già stato licenziato, il mandato presunto dalla consuetudine locale, perchè questa è direttamente contraria alle Leggi, e questo mandato viene ad esser revocato colla fatta disdetta.

SOMMARIO

1 *Le Leggi Toscane proibiscono ai contadini di vendere, o alienare le bestie di qualunque sorta senza licenza del padrone, o socio, o del suo agente.*

2 *Lo Statuto Fiorentino proibisce ai contadini di vetturreggiare colle bestie del padrone senza la espressa licenza del medesimo.*

3 *I contadini senza licenza dei padroni non possono disporre dei frutti, tra i quali si considerano le opere, ed i servigi degli animali.*

4 *Non potendo il contadino disporre dei frutti, moltomeno senza licenza potrà vendere il bestiame, che costituisce parte del capitale della società colonica.*

5 *La Provvisione dell' Agosto 1457. non solo annulla le vendite di bestiame fatte senza licenza, ma prescrive che questa non abbia vigore, nè duri più di un mese.*

6 *Il padrone, in luogo di approvare la vendita fatta senza la sua licenza, può recuperare da qualunque terzo il bestiame come proprio, e come malamente alienato.*

7 *La licenza debbe essere scritta di propria mano dal padrone, o per istrumento pubblico,*

8 *Altra Provvisioue dell' 11. Ottobre 1457. in aumento della prima, condanna i contadini, e socci, che vendessero senza licenza del padrone, nella pena di venticinque fiorini.*

9 *Gli Statuti dell' arte di Por S. Piero, e de' fabbricanti proibiscono ai contadini il vender bestiame senza licenza del padrone, ed ordinano, che si possano riprendere tali bestie ove si trovino.*

10 *La nuova Provvisione de' 24. Luglio 1683. confermò le Leggi anteriori, e di più ai contadini, che vendessero bestie senza licenza del padrone, aggiunse la pena di due tratti di fune.*

11 *Il contratto di colonia parziaria è un contratto innominato misto di società, e di locazione e conduzione.*

12 *In questo a differenza dei contratti di vera società non si comunica la proprietà dei capitali del socio, che gli pone in società, al socio che nella società pone l' industria.*

13 *La proprietà del podere, e dei bestiami rimane sempre al padrone, restringendosi la comunicazione all' uso soltanto di essi capitali fra i socj, affinchè comune sia fra loro il lucro egualmente che il danno.*

14 *Essendo comune fra i socj il lucro, ed il danno, basta la comunicazione dell' uso, e la destinazione a comodo della Società, nè abbisogna la comunicazione della proprietà.*

15 *L' alienazione delle cose altrui fatta senza licenza del padrone, è direttamente lesiva dei diritti di proprietà, ed involve una specie di furto.*

16 *Non è vero che le stime del bestiame faccian passare nel contadino anche il dominio della metà di esso per una vendita implicita, che il padrone ne faccia al socio colono, con avergli fede del prezzo, che dovrebbe pagare per sua rata.*

17 *Le stime son dirette più a sapere il valore del bestiame per rilevarne gli utili, e dedurne l' altre conseguenze analoghe alla società, che per convenire in una compra e vendita.*

18 *Anco in questa ipotesi è giusto, che il contadino non possa vendere senza licenza, perchè il padrone non solo è proprietario di una metà, ma ha diritto anco sull' altra, come creditore del prezzo di essa, e quasi pignoratario, giacchè ritiene il bestiame nella sua propria stalla.*

19 *Nelle compre di bestiame fatte senza assicurarsi della licenza dei padroni, i compratori corrono la fede dei contadini fino all' approvazione, che ne abbiano dai padroni.*

20 *I compratori prima di questa approvazione si espongono volontariamente all' obbligo di restituire le bestie stesse comprate, quando il padrone voglia recuperarle.*

21 *Chi compra così fa un contratto condizionale, dipendente cioè dalla condizione, che sia approvata la vendita dal padrone, in difetto di che manca di titolo onde poter ritenere, e far suo il bestiame consegnatogli.*

22 *E' inattendibile la consuetudine, che i contadini abbiano dal padrone il mandato presunto di vendere il bestiame senza sua licenza, perchè è contraria alle nostre Leggi.*

23 *La consuetudine contraria al gius, a differenza di-*

quella introdotta in ciò che non è stabilito dalle Leggi, o che almeno non gli contradice è inattendibile, se non si dimostri canonizzata ripetutamente in Giudizio.

24 *La consuetudine essendo cosa di fatto, nè potendo esser diversa dai fatti, che la pongono in essere, deve giustificarsi coll' allegazione dei fatti precisi.*

25 *Le Leggi hanno posto in arbitrio del padrone il poter reclamare le vendite fatte dal contadino senza sua licenza, con parole importanti facoltà.*

26 *Il non uso di tal facoltà non può distruggere il diritto facoltativo dei padroni, poichè i diritti facoltativi non si perdono per il non uso di essi, comunque lungamente continovato, se non concorra la proibizione di usar tali diritti, e la successiva acquiescenza.*

27 *E' certissimo, che il non uso egualmente che l' uso degli atti facoltativi non serve ad introdurre, e porre in essere veruna consuetudine, ed osservanza obbligatoria.*

28 *Gli editti affissi per inibire ai contadini, e massime licenziati la contrattazione dei bestiami, contenendo la stessa proibizione fatta dalle Leggi, non possono indurre una consuetudine contraria a quelle, e capace di distruggerle.*

29 *Gli editti si riducono ad atti fatti dai padroni a maggior loro cautela, onde prevenire anche le questioni, e i litigi.*

30 *Gli atti fatti a maggior cautela, come determinano le autorità, non pregiudicano ai diritti, che, prescindendo dagli atti istessi, competono.*

31 *Il mandato tacito dee considerarsi revocato, quando il padrone disdice il podere al contadino, cioè quando cessa in lui ogni fiducia in modo da licenziarlo dal podere.*

32 *Ogni mandato tacito è sempre per se stesso revocabi-*

le, così cessa, e si dee risolvere per una volontà egualmente tacita, contraria a quella, colla quale si suppòne posto in essere.

33 *Il mandato presunto di contrattare il bestiame senza licenza del padrone dedotto dalla consuetudine locale, si dee dire per il fatto della data disdetta revocato.*

34 *Un atto dipendente dalla sola volontà, può essere revocato colla sola volontà contraria.*

35 *Non è necessario dimostrare espressa una tal volontà revocatoria, ma basta anche tacita.*

36 *Chi dichiara e protesta, che alcuno non è più suo colono parziario, come fa il padrone colla disdetta, non può credersi, che con maggior suo risico voglia continovargli il mandato a vendere i bestiami.*

37 *Gli atti di colonìa, nei quali continova il contadino dopo la disdetta, sono necessarj, perchè così esige la cultura del podere, e perchè gli permette la Legge.*

38 *La contrattazione del bestiame senza licenza del padrone non è nè un atto necessario per la cultura del terreno, nè un atto a cui il padrone sia obbligato dalla Legge, ma al più in esso si presume concorsa la di lui volontà.*

39 *Dalla continuazione nel contadino delle facoltà, che gli accorda la Legge non si può argomentare la continuazione di quelle per consuetudine presunte ad esso accordate dalla volontà dell' uomo.*

40 *Per la continuazione, o per la cessazione delle facoltà date dalla Legge non è valutabile la volontà variabile dell' uomo, ma bensì la sempre costante volontà della Legge, che non ammette variazione.*

41 *Per la continuazione, o cessazione delle facoltà dipendenti dalla presunta volontà dell' uomo, conviene attendere la volontà variabile dell' uomo, benchè tacita.*

42 *Bisogna credere continuate, o cessate tali facoltà a*

misura, clie sia verisimile, che l' uomo abbia voluto, che quelle continovino, o cessino.

43 *La consuetudine ancorchè provata non è coattiva, nè obbliga i padroni a concedere ai contadini la facoltà di contrattare il bestiame senza loro licenza.*

44 *E molto meno obbliga i padroni a non revocare tal facoltà una volta concessa ai contadini.*

45 *Una tal consuetudine può unicamente operare, che dove non costi che i padroni abbiano data di fatto tal facoltà ai contadini, debba presumersi, e supporsi concessa.*

46 *Rimane però sempre in arbitrio dei padroni, non ostante la detta consuetudine, il far cessare tal facoltà, ed il revocarla o espressamente, o tacitamente, o in ambedue queste maniere.*

47 *Dove è legalmente introdotta la supposta consuetudine si dee presumere, che in vigore di questa il contadino abbia il mandato tacito a tali contrattazioni.*

48 *Dopo la disdetta e licenza data dal padrone al contadino sarebbe un assurdo positivo il supparre continovato il mandato, giacchè si supporrebbe la continovazione del mandato contro la volontà del mandante.*

49 *E giacchè questa volontà, che può esser tacita egualmente che espressa, sarebbe dall' inverisimile stesso bastantemente argomentata, e giustificata.*

50 *In un modo espressa si revoca il mandato al contadino mediante l' affissione degli editti.*

51 *In un modo tacito si può revocare al contadino il mandato a contrattare il bestiame, vale a dire colla disdetta della colonia.*

52 *La disdetta è fatta a forma delle Leggi veglianti, quando ella è registrata in Tribunale, e ridotta così a pubblica notizia in una forma legale.*

Francesco Malucchi, e gli altri Individui di sua Famiglia, fra i quali Giuseppe Malucchi, erano dal 1798. i lavoratori del Podere denominato di Cortena di pertinenza del Clariss. Sig. Senat. Orlandini, e compreso nella sua Fattoria della Bastìa, amministrata dal Fattore Pasquale Municchi, quando nell' anno appresso, e ne' 22. Novembre 1799. fu loro disdetta la colonìa per gli atti del Tribunale di S. Miniato.

Ciò nonostante il detto Giuseppe Malucchi nipote del detto Francesco, che in luogo del medesimo agiva da capo di casa, nei primi di Dicembre procedè ad una contrattazione di bestiame con Antonio Scarselli, mediante la quale barattò, e piuttosto vendè al medesimo un paro manzi di detto Podere per scudi centosettanta, e per il sopravanzo di scudi sessanta gli vendette una vitella per scudi tredici, e si dichiarò debitore dei rimanenti scudi quarantasette.

Era molto pregiudiciale questa contrattazione al Sig. Senatore Orlandini, che però il detto suo Fattore Pasquale Municchi depositate nel pubblico stabulario le due manze, che aveva il Malucchi ricevute dallo Scarselli fece istanza, perchè egualmente fossero condotti allo stabulário i tre capi di bestie, che lo Scarselli aveva ricevute dal Malucchi, cioè la vitella, che vi fu di fatto condotta e i due manzi, ma siccome questi erano stati già rivenduti ad Agostino Pistolesi dovè procedere a sequestrarli in mano del medesimo, e contemporaneamente avanti il Tribunale di S. Miniato domandò la nullità dei predetti contratti, sì perchè lesivi, sì perchè celebrati da Francesco Malucchi senza facoltà.

Il Sig. Vicario di S. Miniato con sua Sentenza de' 21. Maggio 1800. dichiarò nulli i detti contratti fatti da Giuseppe Malucchi, dichiarò, che ciascuna delle Parti dovesse riprendere i proprj bestiami, ed obbligò Agostino Pistolesi,

che riteneva i nominati manzi, a restituirli al detto Municchi, condannando lo Scarselli nelle spese del Giudizio.

Con Decreto poi dei 20. Giugno successivo assegnò al Pistolesi medesimo un termine di giorni tre ad aver restituito al Fattore Municchi i manzi predetti vendutili da Scarselli, o ad averli pagato il lor valore in scudi cento a forma della perizia, che ne era stata fatta, e dichiarò altresì, che si vendessero all' Asta le vacche, le quali furono di fatti rilasciate a Antonio Norsi per scudi 60. 1. –

Da questi Decreti appellò il Pistolesi; e commesso a me l'esame dell' affare, dopo che furono rettificati gli atti in ordine al benigno Rescritto dei 17. Agosto 1802. giacchè nell' antecedente Giudizio non era stato citato il detto Pistolesi, e dopo il più maturo esame del merito ho confermata *ex bono jure* quanto a detto Agostino Pistolesi la mentovata Sentenza del Sig. Vicario di S. Miniato de' 21. Maggio 1800. ed ho dichiarato essere stato male appellato per parte di Antonio Scarselli, e del suo cessionario Filippo Calaverni, siccome pure di Agostino Pistolesi dalla Sentenza suddetta, e dal successivo Decreto de' 20. Giugno 1800. proferito dall' istesso Sig. Vicario in esecuzione della Sentenza medesima.

Hò perciò referito, che revocar si dovevano le contrattazioni seguite fra il detto Sig. Antonio Scarselli, e Giuseppe Malucchi; che Agostino Pistolesi doveva restituire a Pasquale Municchi ne' nn i due manzi venduti da detto Malucchi a detto Scarselli, e da questi tivenduti a detto Pistolesi, e che nel caso, che questi manzi non esistessero, il detto Pistolesi dovesse pagare a detto Municchi il loro valore determinato già dai Periti in scudi cento, rilasciando a quest' effetto ogni opponente mandato; Che similmente il suddetto Scarselli, o con esso Filippo Calaverni suo cessionario doveva consegnare al suddetto Municchi nei nn. la vitella, di che nella riferita contrattazione ovvero il valore di essa, fissato

dai suddetti Periti in scudi venti, che all' opposto i medesimi Scarselli, e Calaverni dovevano conseguire gli scudi sessanta e lire una prezzo delle vacche vendute, che il Sig. Municchi ne' nn. non era obbligato a pagare la somma, che nelle divisate contrattazioni seguite fra Maluochi, e Scarselli era stata convenuta per giunta, e che finalmente ambe le Parti dovevano assolversi dalle spese.

I fondamenti di questo mio giudicato sono state le Leggi fino dei più remoti tempi emanate in Toscana, non revocate giammai, e perciò tuttora veglianti; Imperciocchè queste collo spirito di proteggere nell' interesse dei Proprietarj l'agricoltura medesima, che è la sorgente principale delle ricchezze di questo stato, proibiscono ai nostri Lavoratori, ai nostri Socci, in somma ai nostri Contadini di vendere, o alienare le bestie di qualunque sorte, che ritengono presso di loro, senza licenza del Padrone, o del Socio, o di quello in somma dal quale abbiano ricevute le bestie stesse. 1

Lo Statuto Fiorentino compilato da Paolo di Castro fino dal 1415. aveva già proibito ai contadini di vetturegiare colle bestie del Podere, senza licenza espressa del Padrone, conforme prescrive nel *lib.* 4. *al tit. de laboratorum tractatu et materia rubr.* 14. onde a più forte ragione dedur si poteva, che se i Contadini senza licenza dei Padroni non possono disporre dei frutti nella classe dei quali si considerano appunto l'opere ed i servizj delli animali, come bene avverte con gl' altri riferiti il *Sambonet. de animalib. lib. cap.* 6. *n.* 28. *cap.* 67. *n.* 3. *et seq.* molto meno senza la Licenza medesima possino i Contadini stessi vendere il bestiame del Podere, che costituisce parte del capitale della Società colonica, secondo l'argomento dal meno al più, che massime nelle Leggi, e nelli Statuti, e per comun sentimento giustissimo. *Text. in auth. multo magis Cod. de Sacros. Eccles. Decian. cons.* 123. *n.* 65. 2 3 4

tom. 3. *Barbos. in loc. argumento loc.* 68. *n.* 2. *et loc.* 63 *n.* 1. *Everard. Jop. jun. loc. a minori per tot. Conciol. alleg.* 82. *n.* 10. *Mans. cons.* 343. *n.* 81. *Rot. Rom. in rec. dec.* 557. *n.* 9. *et* 10. *p.* 18. *tom.* 2. *et in Nuper. dec.* 507. *n.* 9. *tom.* 8. *Ansald. dec.* 75. *n.* 26. *et dec.* 89. *n.* 14. *et in Caputagnen. praeminentiar.* 25. *Junii* 1756. §. 8. *cor. Stadion*, *et Rot. nostr. in select. post. Thes. Ombr. dec.* 45. *n.* 20. *tom.* 6. *p.* 2.

Ma per rimuovere ogni equivoco in una materia tanto interessante emanò poco dopo, vale a dire nell' Agosto del 1457, una provvisione, la quale non solo espressamente vieta ai Contadini di vendere il bestiame, che il Padrone tiene nel Podere, senza licenza di esso Padrone, ma aggiunge di più, che non procedendo la detta licenza del Padrone la vendita o alienazione del bestiame, che sia stata fatta dal Contadino non vaglia; Che la licenza di vendere, qua-
5 lora dal Padrone sia stata data al Contadino, non abbia vigore, nè duri più d'un mese; che chiunque compra le bestie dai Contadini non muniti di detta licenza del Pa-
6 drone, compra incautamente e male, perchè il Padrone in luogo di approvare la vendita, può se gli piace, ricuperare da qualunque terzo, presso del quale si trovino le bestie suddette come proprie, e come malamente alienate = ivi = „ Magnifici Domini etc. attendentes ex plurium Civium re„ latione, quod laboratores terrarum civium praesertim Flo„ rentinorum deviant frequenter super mercatis emendo, et „ vendendo bestias in damnum, tam Dominorum Civium, „ quam ipsorummet. Ideo pro obviando praedictis saltem „ per modum infrascriptum; habita etc. providerunt.

„ Quod quicumque laborator terrarum, seu qui tenent „ ad soccidum bestias cujuscumque generis ab aliis, vel „ cum aliis non possit, aut debeat dictas bestias, et ani„ malia quas, et quae quomodocumque haberet, vel teneret „ a Domino, vel ut vulgo dicitur, dall' hoste suo, vel te-

„ neret ad soccidum, vel cum quocumque vendere, vel
„ alienare absque licentia dicti sui Domini vel Hospitis,
„ aut alterius a quo teneret, ut supra. Ita quod non prae-
„ cedente dicta licentia eo ipso dicta talis venditio, et alie-
„ natio non valeat, aut teneat, et talis licentia non duret,
„ aut vires habeat, nec attendi debeat nisi per unum men-
„ sem, et sufficiat de tali licentia apparere per literas manu
„ propria dicti Hospitis, aut Domini, vel alterius a quo 7
„ teneret confectas, aut per instrumentum manu publici
„ Notarii ad hoc ut praedicti laboratores non vendant bo-
„ ves, aut alias bestias absque dicta licentia dicti Hospitis,
„ vel alterius ut supra et quicumque aliter dictas bestias,
„ et animalia, vel aliquam earum emere intelligatur male,
„ et nulliter emisse et dictus Dominus, vel Hospes, aut
„ alius praedictus pro indemnitate sua possit, eoque liceat
„ habere regressum, et recuperare dictas bestias, et pro eis
„ accedere ubicumque forent vel penes quemcumque inve-
„ nirentur, tamquam propriis, ac si dicta venditio facta non
„ esset, itaque dictus venditor intelligatur male perperam,
„ et nulliter vendidisse, et teneatur indemnem conservare
„ dictum suum Hospitem, aut Dominum, aut alium supra-
„ dictum a quo tenerent, ut supra etc. non obstantibus etc.

Similmente nell' 11. Ottobre 1457. in aumento della 8
già riferita provvisione, che annulla le vendite del bestiame,
che si faccino dai Contadini a Socci senza licenza del Pa-
drone di esso bestiame, condanna tali Contadini, e Socci,
che vendessero senza tal licenza nella pena di venticinque
fiorini = ivi = Anno 1457. die 11. mensis Octobris provide-
„ runt etc. quod qui de caetero vendere dictas bestias quas
„ teneret ad Soccidam, vel boves, quos teneret ad medium
„ absque licentia per laboratorem requisita, et infra duos
„ menses a die dictae venditionis Dominus, vel earum, vel
„ eorum non potuerit eas, vel eos consequi eo quod fuissent
„ mortuae, vel trasfugatae, aut aliqua quacumque de cau-

„ sa, eo casu talis venditor ultra id ad quod per dictum
„ laboratorem de conservando indemnem ipsum talem cujus
„ fuissent, vel essent, condemnetur, et condemnari possit,
„ et debeat in floren. 25. auri pro qualibet vice ab eo au-
„ ferenda, et Communi Florentiae applicanda, item illud
„ quod idem intelligatur pro bobus pro quibus habendis, et
„ emendis cometatinus, seu laborator habuisset denarios a
„ sno, ut vulgo dicitur *Oste*, qui non possint vendi sine
„ licentia ejus qui dedisset sibi imprestitum denarios, et de
„ bestiis ad soccidum, et seu bobus, qui tenentur ad medium
„ per dictum laboratorem de quo supra, et per praesentes
„ disponitur.

9 Per egual modo anche gli Statuti dell' Arte Por S. Piero, e dei Fabbricanti, proibirono ai Contadini il vender bestiame senza licenza del Padrone, et ordinarono, che si possino riprendere tali bestie, ove si trovino, come nella *Rubrica* 10. §. 54. = ivi = Però stabilirono, et ordinarono,
„ che ogni lavoratore, o soccio, o altri, che tenesse bestie
„ d'altri, non possino venderle senza licenza del Padrone,
„ e vendendo sia nulla la vendita, e il Padrone possa, e
„ sia lecito andare per dette bestie dove fossero senza li-
„ cenza alcuna. =

E finalmente nei 24. Luglio 1683. la nuova provvisio-
10 ne, e bando dei Sigg. Deputati della Congregazione sopra gli affari della Grascia, tornò a confermare la proibizione medesima ai Contadini di vendere i bestiami senza licenza dei veri Padroni, ed alla pena dei 25. scudi contro tali contadini, che vendessero bestie senza licenza del Padrone, aggiunge anche quella di tratti due di fune = ivi = Che
„ stante fermo quanto per gli Statuti, et Ordini vien di-
„ sposto, li lavoratori, mezzaioli, socci, et altri, che ten-
„ gono simili bestie a mezzo, o che n'abbiano la presta,
„ non possino venderle senza licenza dei veri Padroni, ne
„ appropriarsi il denaro, alla pena di scudi 25, e tratti
„ due di fune =

E giustamente così disposero i nostri Statuti, le nostre Leggi; nel contratto di colonìa parziaria, che è un contratto innominato, misto di società, e di locazione, e di conduzione a differenza dei contratti di vera Società non si comunica la proprietà dei capitali dal Socio, che gli pone in Società, al Socio, che nella Società pone l'industria, e però non si comunicano dal Padrone al Contadino, nè il podere, nè i bestiami, che quegli pone in Società, ma la proprietà dell' uno, e degli altri rimane sempre del Padrone medesimo, restringendosi la comunicazione all' uso soltanto di essi capitali fra i Socj, affinchè comune sia fra loro il lucro egualmente, che il danno, al quale effetto serve appunto la comunicazione dell' uso, e la destinazione a comodo della Società, nè abbisogna la comunicazione della proprietà, come stabilisce il *Testo nella Leg. Cum duobus* 52. §. *Quidam sagariam ff. pro socio*, e dopo di esso bene avverte il *Pacion. de locat. et conduct. cap.* 5. *sub n.* 40. *et il Sambonet. de animalib. cumb. et plaustris cap.* 26. *n.* 26. *et cap.* 28. *n.* 9. *et* 10. *Sabell. resolut.* 17. *n.* 11.

11

12

13

14

Fermo stante perciò, che la proprietà dei bestiami nonostante la comunicazione del loro uso, e la destinazione a comodo della Società rimanga sempre intieramente presso il Padrone, che gl'ha posti nel podere, e non trapassi, nè in tutto nè in parte nel colono parziario, o sia nel contadino, ognun bene intende quanto giusto, e ragionevole sia, che il contadino non possa disporne alienandogli senza licenza del Proprietario, o sia del Padrone, imperciocchè l'alienazione delle cose altrui, che dal privato si faccia senza licenza del loro Proprietario è direttamente lesiva dei sacri diritti di proprietà, ed involve una specie di furto. *Gloss. in L. Si rem* 4. *in princ. et ibi Bartol. ff. de alienat. judic. mutand. caus. fact. Tiraquell. de constit. par.* 3. *limit* 26. *n.* 3. *Cuiac. oper. tom.* 7. *column.* 811. *lit. B.*

15

edit. Neapol. Donell. in Cod lib. 4 *tit.* 51. *L.* 6. *n.* 3. *tom.* 8. *colum.* 1101. *edit. Lucens. Bajard ad clar.* §. *Furtum n.* 8. *Addent. ad dec.* 131. *p.* 8. *recent. n.* 305. *et Rot. Rom. in Spontina Retractus* 26. *Junii* 1752. §. 4. *cor. Figueroa*.

Che se a riflesso delle stime le quali nelle ben regolite amministrazioni rurali sogliono farsi dei capi dei bestiami esistenti nei respettivi poderi, massime all' occasione di allogare i poderi, e all' occasione dei saldi, volesse conside-16rarsi trapassato nel contadino anche il dominio della metà del bestiame per una vendita implicita, che il padrone ne faccia al Socio Colono, con avergli fede del prezzo, che per sua rata pagar dovrebbe, secondo osservano i referiti dal *Sabell. resol.* 17. *n.* 13. pure omettendo ancora, che una 17tale proposizione è meno vera, giacchè le stime medesime sono più dirette a sapere il valore del bestiame per rilevarne gl' utili, e dedurne l' altre conseguenze analoghe alla Società, che per convenire in una compra, e vendita, come bene osserva con molti Dottori il *Sambonet. de animal. curr. cap.* 6. *n.* 12. e rigettando la detta opinione il medesimo *Sambonet. cap.* 26. *n.* 33. *et* 35. ed il *Romuss. de agrar. resp.* 29. *n.* 8. *usque ad n.* 10. tuttavolta anche in questa 18meno vera ipotesi, che non saprei adottare, egualmente giusto, e ragionevole si ritroverebbe, che il contadino alienar non potesse il bestiame posto nel podere in cui il detto Padrone, anche in essa ipotesi è non solo Proprietario per una metà, ma ha diritto di più anche sull' altra metà, come creditore del prezzo d' essa, e creditore quasi pignoratario, giacchè ritiene il bestiame nella sua propria stalla. *Text. in L. Si rem alienam* §. 1. *ff. de pignorat. act. et. L. Pleb.* 237. §. *Pignus ff de V. et R. S.* §. *Item Serviana* 7. *instit. tit. de action. Donell. comment. jur. civ. lib.* 14 *cap.* 2. §. 10. *colum.* 1001. *tom.* 3. *edit. Lucens. Rocc. disp. jur. cap* 57. *n.* 47. *et* 48. *Mantic. de tacit. lib.* 11. *tit.* 1. *n.*

12. et 13. *Merlin. de pignorib. lib. 1. tit. 1. quaest. 2. n. 6. Gherard. Tizio de jure privato Roman. Germanico lib. 3. cap. 16. de pignor. §. 2. De Luc. de credit. disc. 10. n. 18. Cristin. dec. belg. vol. 3. dec. 32. n. 1. et Rot. nostra in Smyrnen. seu Liburnen. pignoris, et hypothecae 15. Septembris 1767. §. 34. avanti Marchi Relat.*

Le sopra riferite Leggi pertanto ponendo in essere con tanta giustizia la nullità delle vendite del bestiame fatte dai contadini senza licenza del respettivo Padrone, ed accordando al Padrone la facoltà di recuperare il bestiame per tal modo venduto da chiunque terzo compratore conducevano alla conseguenza, che nelle compre del bestiame, le quali si facciano senza assicurarsi delle licenze dei respettivi Padroni, i compratori corrino la fede dei contadini, dai quali comprano fino all' approvazione, che ne abbiano successivamente dal Padrone, o dal suo Ministro, quale regolarmente suol essere il fattore, e che i compratori medesimi prima di questa approvazione si esponghino, ed assoggettino volontariamente all' obbligo di restituirè le bestie stesse comprate, semprechè al Padrone di esse piaccia di recuperarle, come avverte il *Savell. pract. univers. §. Vendere n. 40.* [19] [20]

In conseguenza non poteva negarsi al Municchi per interesse del Clariss. Sig. Senat. Orlandini suo Principale il diritto di reclamare l'alienazione che il Malucchi suo contadino aveva fatta del bestiame nel podere di Cortona, chi lavorava, e nel quale era colono, ed il diritto di rivindicare il bestiame medesimo dal primo compratore Scarselli, egualmente che dal successivo compratore Pistolesi, e da qualunque altro terzo Possessore come male alienato, ovvero di conseguire da essi il valore di quella parte del bestiame stesso, che più non esistesse, imperciocchè i compratori predetti avendo comprato da un contadino, il quale non aveva licenza di vendere dal suo Padrone, ed avendo perciò corsa come dicevo la fede del contadino medesimo circa la succes-

siva approvazione del contratto, e così avendo fatto un contratto sostanzialmente condizionale, dependente cioè dalla condizione, che fosse approvata la vendita dal Padrone; in difetto di questa approvazione mancavano di titolo, onde poter ritenere, e far suo il bestiame loro consegnato.

21

Ciò nonostante si prese a sostenere, che per consuetudine quasi generale in Toscana e speciale nel Valdarno di Sotto, e nella Fattoria istessa della Bastia, a cui apparteneva il Podere di Cortona i contadini avessero il mandato presunto dai respettivi Padroni a vendere il bestiame del podere, e che in conseguenza di questo mandato, le vendite che si facevano da essi anche senza licenza dei Padroni, o del loro Ministro obbligassero i Padroni, ma dopo la riferita espressa proibizione di tali vendite, e la nullità delle medesime ordinata dalle Leggi sopra riferite non poteva attendersi una cotal replica, nè la pretesa consuetudine generale e speciale, mentre la consuetudine contraria al Gius, come questa, a differenza della consuetudine, che si introduce in ciò, che non è stabilito dalle Leggi, o che almeno alle Leggi non contradice, è assolutamente inattendibile, se non si dimostri canonizzata ripetutamente in Giudizio *Rot. nostr. nel Tesoro Ombros. dec.* 16. *n.* 15. *tom.* 9. *e la Rot. Rom. nella Ripan. Nullitatis Deliberationis dei* 13. *Maggio* 1791. *av. Monsig. Resta* §. 10. *e nella confermatoria degli* 8. *Marzo* 1792. §. 9. *avanti lo stesso, e nell' altra confermat. dei* 17. *Giugno* 1793. §. 8. *av. Mons. Consalvi ora Cardinale, e Segretario di Stato di Sua Santità.*

22

23

Era ben lungi, che si giustificasse comprovata, ed ammessa in Giudizio la consuetudine alla prova della quale si accinsero i Difensori dello Scarselli, e del Pistolesi, la consuetudine, cioè che i contadini potessero vendere validamente, e senza bisogno della licenza dei respettivi Padroni, o degli Agenti, e Fattori loro il bestiame, che ritenevano nel podere da essi lavorato, e potessero obbligare all' osservanza

di tali vendite da essi fatte il Padrone contro sua voglia in opposizione a quello, che le referite Leggi stabilivano, resultava chiaramente all' opposto, che gli atti tutti, con i quali si pretendeva indotta la consuetudine stessa contraria alle Leggi erano a questo oggetto insignificanti, giacchè si riducevano ad atti conciliabili colla disposizione delle Leggi medesime, o tutto al più ad atti fatti a maggior cautela, e su dei quali nessuna pronunzia giudiziale era seguita in contradittorio Giudizio.

24

E quì avvertendo, che la consuetudine essendo cosa di fatto, nè potendo essere diversa dai fatti, che la pongoni in essere, deve giustificarsi coll' allegazione dei fatti precisi, e non coll' opinione, e col giudizio di Tribunali, e massime di Tribunali incapaci di formare un Giudizio legale, conveniva resecare, e porre a parte come insignificanti tutte le risposte dei Tribunali, colle quali asserivano, che i capi di casa delle famiglie dei contadini potevano contrattare il bestiame del loro podere senza licenza del Padrone, o Fattore obbligando ciò nonostante il Padrone, e conveniva unicamente attendere ai fatti, che in riprova di questa loro opinione, e di giudizio deducevano.

Ora i fatti, che in riprova dell' opinione, e del giudizio loro deducevano si restringevano alle contrattazioni che nelle respettive Fattorie delle quali parlavano avevano fatte, e facevano i contadini senza licenza dei Padroni, o dei Fattori, e agli Editti, che talvolta erano stati affissi, e con i quali era stato inibito ad alcuni contadini di contrattar bestiami per i loro Padroni.

Ma il fatto, che i contadini avessero realmente venduti dei bestiami del loro Padrone senza licenza del Padrone, o del Fattore, e che tali vendite fossero state eseguite, ed attese invece d'essere reclamate, ed annullate non era un fatto, che stesse in opposizione delle Leggi referite, e che potesse servire a distruggerle inducendo con la repetiziona

del fatto istesso frequentemente accaduta una contraria con-
25 suetudine; imperocchè le Leggi avendo posto in arbitrio
del Padrone il poter reclamare cotali vendite fatte dal contadino senza sua licenza con parole importanti facoltà, come sono le parole = *possit eique liceat habere regressum*, *et „ recuperare dictas bestias* = *Text. in L. Non quidquid ff. de judiciis*, *et L. Saepe audivi ff. de oblig. praesid. Menoch. cons.* 1009. *n.* 4. *Castill. contr. jur. lib.* 2. *cap.* 30. *n.* 41. *Barbos. tract. var. dict.* 268. *n.* 1. *Surd. cons.* 98. *n.* 1. *Rot. Rom. cor. Caprar. dec.* 485. *n.* 16. *et cor. Riminald. dec.* 635. *n.* 4. *et dec.* 702. *n.* 10. *et cor. Olivat. dec.* 609. *n.* 1. *Rot. nostr. in Thesaur. Ombros. dec.*
26 29. *n.* 30. *tom.* 9. il non uso di tal facoltà distrugger non poteva il diritto facoltativo dei Padroni medesimi essendo di ragione notissimo, che i diritti facoltativi non si perdono per il non uso d' essi comunque lungamente continovato, se non concorra la proibizione di usar tali diritti, e la successiva acquiescenza la *Gloss. nella L Qui luminit. ff. de servit. rustic. praedior. la Rota avanti Merlin. dec.* 106. *n* 8. *et seq. nelle recent. dec.* 550. *n.* 2. *et* 3. *p.* 2. *et dec.* 285. *n.* 15. *p.* 15. *cor. Molin. dec.* 698. *n.* 26. *et cor. Falconer. de jur. patronat dec.* 57. *n.* 6. *et in Asculana juris nominandi* 4. *Julii* 1775. §. 12. *vers. nec praetereun-*
27 *dum cor. Figueroa*, ed essendo altresì certissimo, che il non uso egualmente che l' uso degl' atti facoltativi non serve ad introdurre, e porre in essere veruna consuetudine, ed osservanza obbligatoria. *Bursat. cons.* 360. *n.* 82. *lib.* 4. *Marcabrun. cons.* 108. *n.* 13. *et* 14. *Cirinc. controv. cap.* 460. *n.* 28. *Rot. in rec. dec.* 224. *n.* 7. *p.* 6. *et dec.* 70. *n.* 13. *p.* 11. *et in Cavallicen. Jurisdictionis super applicatione poenarum* 15. *Januarii* 1734. §. *Prodesse iter cor. Millino, et Rota nostra in select. post Thesaur. Ombros. dec.* 5. *n.* 18. *tom.* 5. *p.* 1. *et in rec. dec.* 3. *n.* 28. *tom.* 1.

28 Quanto poi all' altro fatto resultante dagli Editti fatti

affiggere talvolta dai Padroni ai respettivi loro Tribunali ed ai Tribunali viciniori per inibire ai contadini, e massime ai contadini licenziati la contrattazione dei bestiami, come che tali Editti in sostanza contenevano la proibizione medesima, che contenevano le Leggi in tal materia veglianti, era perciò bastantemente manifesto, che indur non potevano una consuetudine contraria alle dette Leggi, e capace di distruggerle. *Text. in L. Non habet per alium ff. de regul. jur. et seq. si arrogator §. Sed an impuberi ff. de adopt. Calvin. de acquitat. cap. 272. n. 14. lib. 3. Rot. Rom. cor. Tanar. dec. 106. n. 27.* e riducendosi inoltre ad atti fatti dai Padroni a maggiore loro cautela, onde prevenire 29 anche le questioni e i litigj, dovevano considerarsi insignificanti per concludere, che senza l'affissione di tali Editti, i Padroni non potessero reclamare dalle vendite, che i contadini facessero senza loro licenza, come ragionando degli 30 atti fatti a maggiore cautela, e determinando, che questi non pregiudichino ai diritti, che prescindendo dagl' atti stessi competevano avvertono ottimamente dopo il *Text. in L. Qui mutuam 56. in princ. ff. mandati Bald. in L. Testamentum 17. Cod. de testam. n. 3. Rot. Rom. cor. Falconer. tit. de legat. dec. 5. n. 18. et in Altanen. Pecuniaria super vecturis anni 1752. 29. Novembris 1756. §. 10. cor. Jatadion. et in Aquipendien. 23. Januarii 1784. §. final. coram Riminaldo.*

Mancava dunque anche di fatto la pretesa consuetudine tanto generale, che speciale, per cui considerar si potesse, che i Contadini avessero il tacito mandato dai respettivi Padroni a vendere il Bestiame dei loro poderi senza licenza contro il disposto delle nostre Leggi. Ma quando pure in alcun luogo tal consuetudine potesse dirsi legalmente introdotta io avvertivo, e credetti, che dovendosi considerare concesso questo mandato tacito dal Padrone ai Contadini suoi quando ad essi alluoga, e da il podere in Colonia, va-

le a dire, quando ha concepita tal fiducia di essi, e dell' opera loro, che gli ha affidata una parte del suo Patrimonio qual' è il Podere, e quali sono i bestiami addetti al podere
31 medesimo, doveva per il contrario considerarsi revocato questo stesso mandato tacito quando disdiceva ad essi contadini il podere, vale a dire quando era cessata presso di esso ogni fiducia nel contadino, e cessata in modo da licenziarlo dal podere, e quando per questo solo, secondo la giornaliera esperienza riferita anche *dallo Zaulo ad Stat. Favent. Observ. ad rubr. 4. lib. 5. num. 6. et seqq.* i Contadini = Aegre-
„ ferentes eorum dimissionem, ut plurimum student potius
„ damno, et iniuriis erga Dominos, quam eorum utilitati,
„ et benevolentiae. =

32 Ogni mandato tacito comunque voglia supporsi ammesso dalla consuetudine locale, siccome è sempre per se stesso essenzialmente revocabile, così non vi è dubbio, che cessi, e risolver si debba per una volontà egualmente tacita contraria a quella, colla quale si suppone posto in essere: Ora se la volontà tacita, e presunta del padrone, e la volontà verisimile di esso in luogo di persuadere, che egli voglia continovare a permettere di contrattare il bestiame del podere senza sua licenza correndo la fede di un contadino licenziato, il quale in tali contrattazioni potrebbe pregiudicargli infinitamente, persuade all' opposto, che egli colla disdetta del podere al contadino dimostrando la cessazione d' ogni fiducia nel medesimo abbia disdetta al contadino stesso ogni facoltà non necessaria. Sarà giustissima la conseguenza, che anche il mandato presunto di contrattare il be-
33 stiame senza sua licenza dedotto dalla consuetudine locale debba dirsi per il fatto stesso della data disdetta revocato,
34 giacchè trattandosi di un atto dependente dalla sola volontà, colla sola volontà contraria può esser revocato *Text. in L. Si vero 11. §. Si mandavero ff. Mandat. Donell. Comment. jur. lib. 16. cap. 23. §. 3. in princip. et in L. man-*

datum re 15. *Cod. mandati num.* 1. *column.* 633. *tom.* 8. *edit. Lucens. Perez. in eod. tit. mandati num.* 25. *Domat les Loix civiles liv.* 1. *tit.* 15. *sect.* 4. §. 1. *Gaspar. Manz. in instit. lib.* 3. *tit.* 27. §. *Recte num.* 2. *et* 3. *Harprect comment. in instit. eod. loc. num.* 1. *et Vinn. Comment. in instit. eod. loc. num.* 1. *Moz. de contract. tit. de mandat.* §. *Quomodo annullet mandat. num.* 1. e giacchè una tal volontà revocatoria, che non è necessario dimostrare espressa, ma basta anche tacita *Text. in* §. *Recte* 9. *instit. tit. de mandat. ibique Vinn. in fine Duaren. comment. in tit. ff. et eod. mandati, vel contra cap.* 3. §. *Tertio Cepat. pag.* 519. *tom.* 3. *edit. Lucens. Moz. de contractib. tit. de Mandat.* §. *Quomodo annullet. etc. mandat. num.* 3. sicuramente deve dirsi, che resulti abbastanza dalla data formale disdetta, mentre quello il quale dichiara, e protesta, che alcuno non è più suo colono parziario come dichiara il padrone colla disdetta, che fa al contadino non può credersi mai, che con maggior suo rischio voglia continovargli il mandato a vendere i bestiami, *Text. in L. si cum Cornelius ff. de solut. Cuman. cons.* 146. *num.* 5. *Stracc. de decoctor. part.* 3. *num.* 50. *Filliuc. de Societ. cap.* 34. *num.* 35. *Moz. de contract. tit. de mandat.* §. *Quomodo annullet. etc. mandat. num.* 4. *Salgad. Labyrint. credit. part.* 1. *cap.* 26. *num.* 10. *Golin. de procurat. part.* 3. *cap.* 5. *n.* 79, e 80. *Rot. Januen. dec.* 2. *num.* 32. *Mart. vot. decis* 84. *per tot. Franch. decis.* 35. *num.* 15. 35 36

Senza che rilevi l'avvertenza, che i contadini comunque licenziati a forma delle nostre Leggi possono rimanere ciò nonostante nel podere fino ad un certo successivo tempo dalle Leggi stesse prescritto, e siccome fino ad un tal tempo continovano ad essere coloni, a far le faccende del podere, e ad aver presso di loro il bestiame, così continovino ad avere il supposto mandato presunto a contrattare il bestiame medesimo senza licenza del padrone; imperocchè questi 37

atti di colonìa, nei quali continova ad esercitarsi il contadino, sono atti necessarj, sì perchè l'esige necessariamente l'indispensabile cultura del podere, sì perchè gli permette loro la Legge, che non è in facoltà del padrone di revoca-
38 re, o di non osservare, ove all'opposto la contrattazione del bestiame senza licenza del padrone non è, nè un atto necessario per l'indispensabile cultura del terreno, nè un' atto all'osservanza del quale alcuna Legge obblighi il padrone, ma tutto al più, dove la consuetudine si dimostri introdotta, è un atto, nel quale si presume concorsa la volontà di esso padrone.

39 Ora dalla continovazione nel contadino delle facoltà, che al medesimo accorda la Legge non può certamente argomentarsi la continovazione delle facoltà, che per consuetudine si presumino ad esso accordate dalla volontà dell'uo-
40 mo, perchè dove all'effetto della continovazione, o per la cessione delle facoltà date dalla Legge non è valutabile la volontà variabile dell'uomo, ma bensì la volontà della Leg-
41 ge sempre costante, e che non ammette variazione, tutto al contrario per la continovazione, o cessazione delle facoltà dependenti dalla presunta volontà dell'uomo, e però fondate unicamente in questa presunta volontà dell' uomo, conviene attendere, e secondare la volontà variabile dell'uomo
42 stesso comunque tacita, e credere continovate, o cessate tali facoltà a misura che sia verisimile, che l'uomo abbia voluto, che tali facoltà continovino, o cessino.

43 La consuetudine ancorchè provata non è coattiva, ne obbliga i padroni a concedere ai contadini la facoltà di contrattare il bestiame senza loro licenza, e molto meno obbli-
44 ga i padroni a non revocare tal facoltà una volta ai conta-
45 dini concessa, ma unicamente tal consuetudine può operare, che dove non costi, se i padroni abbiano data di fatto tal facoltà ai loro contadini debba presumersi, e supporsi con-
46 cessa, rimanendo però sempre in arbitrio di essi padroni non

ostante la consuetudine medesima il far cessare tal facoltà, ed il revocarla, o espressamente, o tacitamente, o in ambedue queste maniere.

Se dunque le circostanze, nelle quali è il padrone rapporto al suo contadino non rendono, nè assurda, nè incoerente la sua volontà d'autorizzarlo a contrattare il bestiame del podere senza sua licenza, conforme regolarmente lo sono fino a tanto che il padrone non disdice al contadino la colonia, stà bene, che dov' è legalmente introdotta la supposta consuetudine debba presumersi in vigore di questa stessa 47 consuetudine, che il contadino abbia il mandato tacito a tali contrattazioni, ma quando all' opposto le circostanze, nelle quali si trova il Padrone rapporto al contadino rendono affatto inverisimile la continovazione di questa volontà, e rendono verisimile per il contrario la revoca di detto mandato, conforme si verifica dopo la disdetta, e licenza 48 data dal Padrone al contadino, sarebbe un assurdo positivo il supporre ciò nonostante continovato il mandato, giacchè si supporrebbe la continovazione del mandato contro la volontà del mandante. *Text. in L. Si vero non remunerandi §. Si mandavero ff. mandati et L. Si procurator §. fin. ff. de procurat. Vant. de nullit. tit.* 11. *n.* 156. *Mans. cons.* 209. *n.* 27. *Casareg. de commerc. disc.* 30. *n*, 12, e giacchè questa volontà che può esser tacita egualmente che 49 espressa sarebbe dall' inverisimile stesso bastantemente argomentata, e giustificata, *Gabriell. cons.* 6. *n.* 4. *et* 5. *lib.* 2. *Mant. de tac. lib.* 2. *tit.* 15. *n.* 5. *et* 6. *Castill de coniect. ultim. volunt. lib.* 5. *cap.* 63. *n.* 1. *Rot. Rom. in rec. dec.* 145. *n.* 23. *p.* 8. *et in Interamnen. Celebrationis missarum* 27. *Novembris* 1752. §. 10. *coram Parracciano*.

Né poteva tornarsi a proporre, che la consuetudine abbracciasse anche i casi dei contadini licenziati, perchè si giustificasse, che questi pure avessero contrattato senza licenza del Padrone. e perchè i Padroni quando avevano vo-

luto impedire, che i loro contadini licenziati contrattassero il bestiame del podere erano stati solleciti di affiggere gli Editti, e le gride ai Tribunali con una tale inibizione; Imperciocchè ricorreva la replica già domandata, che dal non avere i Padroni reclamate le vendite fatte dai loro contadini licenziati, perchè forse non conveniva all' interesse dei Padroni stessi di reclamare nei casi indicati, non s'induceva alcuna consuetudine e non veniva la conseguenza, che non potessero reclamare le vendite in altri casi che loro piacesse, e che non possino reclamare altri quando le Legge espressa accorda loro questa facoltà, e questo diritto; siccome pure quando all' affissione degli Editti ricorreva la replica, che erano atti fatti a maggior cautela incapaci anch' essi di costituire consuetudini, che anzi si ritorcevano in 50 contrario, perchè quando si conveniva, che revocar si potesse, e si revocasse di fatto al contadino il presunto mandato a contrattare il bestiame nascente dalla consuetudine mediante l'affissione di tali Editti, che vuol dire in un modo espresso, bisognava convenire, che si potesse revocare, 51 e si revocasse anche in un modo tacito, vale a dire colla 52 disdetta della colonìa, maggiormente quando la disdetta era fatta a forma delle Leggi veglianti, quando cioè era registrata in Tribunale o ridotta così a pubblica notizia in una forma legale.

Erano pertanto chiarissime le Leggi in Toscana, che proibivano ai contadini di contrattare il bestiame senza licenza dei respettivi Padroni; La contraria supposta consuetudine operar certamente non poteva contro le divisate espresse Leggi, si aggiungeva, che il supposto stesso della pretesa consuetudine mancava di fatto, e che qualora esistesse o potesse esistere la consuetudine presuntiva del detto mandato nei contadini, il mandato stesso per la circostanza della licenza e disdetta già data al contadino doveva dirsi revocato: La conseguenza pertanto di dichiarar nulla la

contrattazione del bestiame fatta dal Malucchi allo Scarselli era per se giustissima, come erano giuste le ulteriori dichiarazioni, che dovessero restituirsi, o il bestiame stesso, o il suo valore dai respettivi Possessori al fattore Pasquale Municchi agente del Clariss. Sig. Senat. Orlandini.

E così l'una e l'altra Parte virilmente informando ec.

Cav. Ubaldo Maggi Aud. di Ruota, e Potestà.

DECISIONE VIII.

FLORENTINA BONORUM EXTRADOTALIUM

Diei 10. *Maii* 1803. *cor. Felici.*

ARGOMENTO.

Per il disposto dello Statuto Fiorentino il Marito superstite lucra la dote intera, ed il terzo degli stradotali della Moglie predefunta senza figli, e la disposizione della medesima non può pregiudicare o diminuire questo lucro; nè la transazione stipulata dal Marito, ed in cui non si parla di estradotali, può pregiudicare ai di lui diritti.

SOMMARIO.

1 *Lo Statuto Fiorentino lib.* 2. *rubr.* 129. *deferisce al coniuge superstite l'intera dote, e la terza parte dei beni stradotali della Moglie predefunta senza prole.*

2 *Questo lucro non può restare pregiudicato o diminuito dalla disposizione della Moglie.*

3 *La effrenatezza dei termini sottopone la transazione alla censura del Testo nella* L. 9. §. Qui per fallaciam ff. de transact.

4 E' certo che quella *Sentenza* = his tantum transactio obest de quibus actum probatur = *milita appunto nelle transazioni concepite con termini generali, come avverte ivi la Glossa, il Bartolo ec.*

5 *Un contadino può facilmente ignorare una rubrica dello Statuto, che specialmente fra i contadini non suol essere in uso per mancanza di stradotali nelle lor femmine, e fra i rustici si ammette facilmente l'ignoranza del gius.*

6 *Se in astratto si rigetta l'ignoranza del gius è per la facilità di consultare i Periti legali.*

7 *Per consultare i Legali bisogna essere in qualche dubbio.*

8 *La presunzione della Legge dee cedere alla presunzione dell' uomo appoggiata a tante circostanze estrinseche, alle quali si univano le più forti congetture intrinseche alla singrafa.*

9 *Le congetture dell' ignoranza del gius conflittando almeno l'obiettata presunzione della Legge, impediscono di poter risolver la Causa con questa semplice e nuda presunzione, che formava tutto il fondamento della parte soccombente.*

10 *Il supposto di non poter pretender nulla, fuorchè il vezzo come parte di dote, e i legati dei figli, importa la negativa coartata degli stradotali.*

11 *E' compresa nella generalità della transazione una pretensione, che non vi è espressa appunto, perchè dal deposto dei testimoni, e della Madre istessa dei fratelli transigenti resulta, che oltre le questioni espresse, molte altre erano state dedotte.*

12 *Il possibile di un' altra precedente renunzia agli stradotali e il possibile di un' altra Causa, in cui si produca altro chirografo, o ricevuta, o altro documento, che faccia la prova di questa renunzia.*

13 *Se i possibili potessero somministrare delle eccezioni nel Foro, si renderebbero inutili ed elusorie tutte le azioni, tutti i rimedi, tutti i mezzi, che danno le Leggi per conseguire in Giudizio ciò, che è dovuto.*

14 *Non sarebbe più vero, che il Reo convenuto diventa Attore nella sua eccezione, ed è tenuto a giustificarla pienamente, se potesse difendersi col solo possibile di un fatto o di un contratto.*

15 *Se una tal pretensione è assurda generalmente, più assurda diviene, quando il possibile si vuol sostituire all' atto dedotto come fondamento dell' eccezione, allorchè quest' atto è riconosciuto nullo è irrilevante.*

16 *In questo caso il quasi contratto della contestazione della lite è determinato sul documento prodotto, ed obbliga il producente a stare al giudicato, che deve emanare sull' atto medesimo, sopra cui la Lite è contestata.*

17 *Non solo i possibili, ma i medesimi diversi contratti formar devono soggetto di diverse cause.*

Pendeva nell' anno 1800. avanti il Magistrato Supremo una Causa fra il Sig. Angiolo Anzimanni, e Carlo e Fratelli Cappuccini, nella quale il primo come Erede testamentario della Maddalena Messeri Vedova Ciardi, e Moglie in ultimo tempo di Mattio Baldini, pretendeva il pagamento di diverse Scritte cambiarie attive, ed altri crediti fruttiferi, che i secondi sostenevano estinti con due saldi vaghi e generici: Allora fu che comparve Mattio Baldini all' istesso Magistrato, ed esponendo che come Marito superstite della suddetta Messeri in ordine allo Statuto Fiorentino doveva lucrare il terzo dei suoi stradotali, che si ritenevano dall' Anzimanni, il quale senza inventario si era mescolato nella di lei eredità, fece istanza perchè fosse condannato a ren-

der conto dello stato ereditario, e successivamente a pagargli la quota che a lui si apparteneva in ragione di detto lucro statutario.

Oppose l'Anzimanni una singrafa di detto Baldini intitolata *transazione*, e che in sostanza non era se non un saldo cieco per Aquiliana stipulazione di quanto egli avesse potuto pretendere dall' Eredità: sopra l'importanza di questo documento fu contestato il Giudizio, che fu risoluto con Sentenza del primo Maggio 1801. in favore del Reo convenuto; Ma diversa è stata la sorte nel secondo esperimento, poichè noi appoggiati principalmente alle nuove giustificazioni, dopo il più maturo esame restammo convinti che il detto saldo infolle non comprendeva il lucro degli stradotatali, onde abbiamo in questo giorno, revocando la passata Sentenza, esaudita la domanda di Pietro, e Ferdinando figli ed eredi di detto Mattio Baldini morto pendente lite.

Era chiarissima l'azione proposta dal Baldini per conseguire il terzo degli stradotali della Moglie predefunta senza figli in ordine allo *Statuto Fiorentino lib.* 2. *rub.* 129, che al coniuge superstite deferisce l'intiera dote, e la terza parte dei beni stradotali della moglie senza prole predefunta, non potendo restare un tal lucro pregiudicato, o diminuito dalla disposizione della medesima, per le ragioni latamente esornate nella *Florentina Bonorum Extradotalium del* 14. *Aprile* 1775 *avanti l' Auditor Rossi*. Ma non era egualmente chiara l'eccezione dell' Anzimanni appoggiata alla detta singrafa de' 19. Marzo 1800. perchè sebbene concepita coi termini i più generali ed effrenati, non faceva menzione alcuna degli stradotali, e vi era tutta la ragione di sospettare, che l'istessa ripetuta effrenatezza di termini sottoponesse questa transazione alla censura del *Testo nella Leg.* 9. §. *Qui per fallaciam ff. de transact.* essendo certo che quella Sentenza = *his tantum transactio obest de quibus actum probatur* = milita appunto nelle transazioni con-

cepite con termini generali, come avverte ivi la *Glossa*, il *Bartolo*, e il *Brunemanno*: Lo persuade la ragione stessa esposta dalla Legge = *iniquum est perimi pacto id, de quo „ cogitatum non docetur* = e lo convince l'autorità dei Dottori allegati, e seguitati dall' *Urceol. de transact. qu.* 81. *n.* 7. *dalla Rota coram Merlin. dec.* 17. *n.* 7. *coram Zaratt. dec.* 98. *n.* 6. *et coram Molin. dec.* 486. *n.* 18.

Partendoci da questo principio, lo stato della questione, e tutto il momento della Causa dipendeva dal vedere, se per parte dei Baldini restava giustificato, che nella detta apoca nulla si fosse trattato relativamente al predetto lucro statutario, per il quale altronde, come si è visto, fondata avevano la loro intenzione; e qui noi siamo rimasti persuasi dell' affermativa, specialmente accertati dalle preaccennate nuove giustificazioni state concluse per la parte dei Baldini medesimi in questa seconda Istanza.

Infatti resultava, che all' occasione, che il Baldini firmò, la detta apoca, nulla fu parlato, nè trattato relativamente al terzo degli stradotali, che come sopra in ragione di lucro gli competeva nella terza parte di essi a forma del precitato Statuto.

5 Conviene qui premettere, che era quest' uomo un rustico lavoratore, che poteva facilmente ignorare una rubrica dello Statuto Fiorentino, che specialmente in Campagna, e fra i contadini non suol essere in uso per mancanza di stradotali nelle lor femmine, e fra i rustici si ammette facilmente l' ignoranza del gius, *Text. in Leg. Si quis in gravi* §. *Si quis ignorans ff. ad Syllanien. Leg.* 2. §. *final. ff. de edend. et ibi Gloss. Cuiac. lib.* 5. *observ. cap.* 39. *n.* 8. *Perez in Cod. lib.* 4. *tit.* 18. *n.* 8. *De Luc. de success. ab intest. disc.* 47. *n.* 9. *Torr. de maior. par.* 2. *quaest.* 41. *n.* 48. *Rota nostra cor. Neri Badia dec.* 55. *n.* 12.

6 Se in astratto si rigetta l' ignoranza del gius, è per la facilità di consultare i Periti legali, ma il Baldini dimora-

va all'Antella, dove può presumersi che avesse nel dì 17. la notizia della morte della Moglie accaduta in Firenze nel dì 16. Marzo: Nel dì 18. fu disteso il foglio, che fu firmato dal Baldini la mattina del dì 19 senza che vi fosse in Processo la minima traccia, che l'avesse prima veduto, o consultato per mezzo dei Savj Legali per essere illuminato sopra i diritti, che potevano competergli contro il testamento della Moglie.

7 Di più per consultarli bisognava esser in qualche dubbio, e l'occasione opportuna poteva somministrarla il foglio presentato da sosoriversi, allora però non consultò certamente, anzi lo firmò nel supposto assoluto di non poter pretender altro, che il vezzo come parte di dote, e il legato dei figli, come assicuravano i tre testimoni instrumentali.

Consultò, allorquando instruito dal Causidico dei Cappuccini dei crediti contro di essi lasciati dalla Messeri, per i quali pendeva la Causa, e della partecipazione, che a lui conferiva lo Statuto; Ma il Sig. Cav. Avvocato Poschi da lui consultato in un suo viglietto de' 3. Febbrajo 1801. certificava, che il Baldini mostrò una specie di maraviglia ai sentirsi contestare questo diritto, che ignorava al tempo della pretesa transazione.

Se tutto ciò non formava la prova piena è perfetta di questa sua ignoranza conflittava la presunzione della 8 scienza, e la presunzione della Legge ceder doveva alla presunzione dell' uomo appoggiata a tante circostanze estrinseche, alle quali si univano le più forti congetture alla singrafa. E infatti il portare il foglio bell' e disteso col seducente titolo di transazione da sottoscriversi senza replica, il sottoscriverlo in una casa terza senza assistenza di Legali, o di Mediatori, il non pagar cosa alcuna per stralcio almeno degli stradotali, il non far di questi la minima menzione quando formar dovevano il principale, e piuttosto l'unico 9 soggetto della transazione o sia della renunzia ec. sono al-

trettante congetture dell' ignoranza del gius, che conflittando almeno l' obiettata presunzione della Legge, impedivano il 9 poter risolvere la Causa con questa semplice e nuda presunzione che formava tutto il fondamento della Parte socoombente. *Text. in Leg. Dotem qua in prius ff. de jur. dotium Menoch. cons.* 5. *n.* 1. *Mantic. de tacit. lib.* 12. *tit.* 5. *n.* 20. *Rot. Rom. in rec. dec.* 19. *n.* 4. *e* 7. *par.* 16.

Ciò presupposto, e scendendo più d' appresso al merito intrinseco della Causa, noi eravamo in stato, mercè le accennate nuove giustificazioni, di assicurarci, che se tutto ciò non ostante si voleva presumere che il Baldini prima di portarsi a soscrivere il foglio avesse consultato sopra i suoi diritti qualche Curiale bisognava convenire, o che il Curiale consultato avesse ignorata la rubrica 129. dello Statuto Fiorentino, o che il Baldini avesse ignorato il fatto dell' esistenza degli stradotali, poichè dal deposto concorde dei tre testimoni instrumentali esaminati nella presente Istanza resulta, che il Baldini intanto soscrisse quel foglio, in quanto che non poteva pretender altro, che il vezzo e il legato dei figli: Il foglio fu fatto distendere dall' Anzimanni al suo Procuratore il giorno avanti, e consegnato al Sig. Marucelli insieme col vezzo, e col denaro da pagarsi per il legato ai figli Baldini, che fu avvisato di portarsi la mattina dopo con i figli medesimi in casa del medesimo Marucelli per ricevere quanto gli era dovuto, e quì in assenza dell' Anzimanni fu soscritta la singrafa alla presenza dello stesso Sig. Marucelli, e dei Sigg. Bernardo Marini, e Luigi Salvucci: Or questi tre testimoni firmati alla singrafa nell' accennato loro giudiciale esame concordemente depongono esser vero il contenuto nel terzo capitolo concepito in questa forma = Co-
„ me nell' occasione che fu firmata dal Baldini la detta
„ scritta non fu discorso nè punto nè poco di stradotali, nè
„ di lucro, che sopra dei medesimi s' appartenesse a detto
„ Mattio Baldini, ma solamente fu parlato del vezzo di

„ perle, che detto Mattio Baldini doveva ricevere come
„ parte di dote della detta sua Moglie, e fu parlato anco-
„ ra dei legati, che dovevano ritirare i di lui figli, e nipoti „

Si replicava a questo deposto, che del luoro degli stradotali poteva esserne stato parlato precedentemente, ma neppur questo possibile poteva obiettarsi alla risposta decisiva, che danno i testimoni al successivo capitolo 4. così concepito = Come non solamente non fu parlato punto di stra-
„ dotali, ma anzi il detto Giovanni Marucelli disse ai Bal-
„ dini che *loro non potevano pretendere altro che i lega-*
„ *ti e il vezzo di perle e niente di più, e che perciò*
„ *firmassero la d. scritta*, diversamente aveva l'ordine dall'
„ Anzimanni di non pagargli il legato, e di non consegna-
„ re il vezzo = Rispondendo il Sig. Marini = *esser vero il contenuto nel presente capitolo* = Il Sig. Marucelli = *esser*
„ *vero in tutte le sue parti il contenuto nel presente ca-*
„ *pitolo* = e il Sig. Salvucci = *esser vero il contenuto nel*
„ *presente capitolo* = Con questo concorde deposto era dunque pienamente giustificato, che la singrafa era stata firmata dal Baldini nel supposto di non poter pretendere cosa alcuna degli stradotali della Moglie, di non poter pretender
10altro, che il vezzo come parte di dote, e i legati dei figli, e *niente altro*, il che importa la negativa coartata degli stradotali, *Alex. cons.* 72. *n.* 10. *vers. secundo respondeo lib.* 6. *et cons.* 13. *n.* 7. *lib.* 2. *Card. Tusch. lit. D. concl.* 313. *n.* 2. *Card. Seraph. dec.* 461. *n.* 5. *Barbos. dict. nihil n.* 3. E non solo è provato, che non si è parlato di stradotali, che anzi sono stati esclusi dalla transazione del Baldini, ma che per questo appunto fu da lui sottoscritta, perchè non credeva d'aver ragione alcuna, nè alcuna pretensione sopra i detti stradotali, come indica quell'espressione
„ *e perciò* = non poteva pretendere altro che il vezzo, e i legati, *e perciò firmasse la transazione*, *Leg. Et ideo ff. de legat. praestand. Bart. in Leg. Demonstratio* §. *Quod*

optc sub n. 9. ff. de cond. et demonstr. Barbos dict. ideo Aym. cons. 192. n. 21. vers. tertio arguitur Soccin. cons. 159. n. 21. lib. 2. Becc. cons. 20. n. 13. lib. 1. Marescott. var. lib. 2. cap. 105. n. 19. Rot. Rom. in rec. dec. 453. n. 2. par. 1. rec. et dec. 1. n. 2. par. 8.

Questa era l'antitesi della *Decisione in Causa Gargiolli, e Gargiolli*, che si allegava per parte del Succumbente, perchè in questa fu da noi giudicata compresa nella generalità della transazione solennemente stipulata tra i fratelli una pretensione, che non vi si leggeva espressa appunto perchè dal deposto dei testimoni, dei Mediatori, e della Madre istessa dei Fratelli Transigenti resultava. che oltre le questioni espresse, molte altre erano state dedotte, ventilate, e transatte, benchè per degni riflessi non fossero espresse nel Contratto stipulato, ma solo comprese nell' effrenata generalità delle parole: E per l'istessa ragione dovevano dichiararsi esclusi nel caso presente gli stradotali, perchè dal concorde deposto dei tre contesti, resulta che non solamente non fu dedotta questa pretensione, anzi questo diritto certo, e incontrovertibile; ma fu espressamente escluso, restringendo le pretensioni alle quali doveva renunziare il Baldini con la firma di quella singrafa alla sola dote, oltre il legato dei figli, *e niente altro*: Onde (checchè opinasse l'Anzimanni nel far distendere con tanta effrenatezza quel foglio) certamente nel concetto del Baldini non vi fu altro, che di fare il saldo della dote, e dei legati, e di renunziare ad ogni ragione, e diritto, che per tali dependenze avesse potuto avere contro l'Eredità della Moglie. *Leg. His qui ducenta §. Utrum ff. de rebus dubiis, et in Leg. 2. ff. commun. divid. Gloss. verb. nihil in auth. de haered. et falcid. Cephal. cons. 86. n. 13. lib. 2. Menoch de praesumpt. 89. n. 24. Barbos. diction. nihil n. 1.*

11

Stretti i dotti Difensori dell' Anzimanni da questo deposto dei testimoni instrumentali, che escludeva direttamente il

lucro degli stradotali dalle pretensioni del Baldini, alle quali doveva renunziare con la firma del foglio presentato per parte dell' Anzimanni, ricorsero al possibile, che il diritto al terzo degli stradotali fosse stato prima di quel giorno dedotto, e sopito, e si faceva notare a questo proposito la risposta del Sig. Maruoelli Facitore dell' Anzimanni al 5. *interrog.* = ivi = Non fu parlato nell'occasione accennata, se „ non della dote, essendo stato fatto unicamente un piccolo „ diverbio sopra gli alimenti, che pretendeva di avere da „ Mattio Baldini l' Anzimanni, e però fu transatto = Ma fu facile il rilevare, che questo piccolo diverbio cadde sopra una pretensione attiva dell' Anzimanni, e non del Baldini, e invece di portare una possibile compensazione col diritto del Baldini al terzo degli stradotali, l' escludeva formalmente con quella tassativa *unicamente*, con la quale il Testimone restringe il diverbio alla pretensione suscitata per gli alimenti, la quale dovette restar sopita con la replica del Baldini, d'aver esso mandato settimanalmente i generi necessarj per gli alimenti della Moglie, come ne depone l'istesso Marucelli al *cap.* 15. ed esisteva in Processo l' attestato più dettagliato di Giuseppe Conti, e Domenico Albizzi, benchè da noi sia stato fatto su questo articolo un riservo all' istesso Anzimanni da sperimentarsi, se lo crede opportuno, all' occasione della liquidazione degli stradotali: Del rimanente questo Testimone, che narra il piccolo diverbio fatto sopra gli alimenti, è quello che ci assicura all' *interrog.* 3. = ivi = „ Gl' interessi, e, che formarono il soggetto della Transazione „ di cui mi parla, dipendevano *soltanto* dalla dote della „ defunta Messeri ne' Baldini, *e niente altro* = E all' *in-* „ *terrog.* 6. = ivi = In quanto a me posso anche giurare, „ che nell' occasione della stipulazione della scritta, non si „ ebbe in mente, *se non che* di straleiare sulla dote, e „ *nulla più* = E nella risposta ai capitoli è concorde con gli altri Testimoni instrumentali ad escludere la pretensione degli stradotali, come si è veduto.

Quando però i Difensori del Soccombente ricorrevano al possibile, che prima della Scritta potesse esser passata fra le Parti un' altra convenzione, convenivano in sostanza, e dovevano convenire, che la Scritta prodotta dall' Anzimanni non gli somministrava l' eccezione dedotta contro l'azione del Baldini: Il possibile d' un' altra precedente re-12 nunzia agli stradotali, era il possibile di un' altra Causa, in cui si producesse altro chirografo, o ricevuta, o altro qualsivoglia documento, che facesse la prova di questa renunzia. La singrafa de' 19: Marzo 1800. esclude piuttosto questa precedente convenzione = ivi = Hanno convenuto, stabilito, „ e fissato invariabilmente fra di loro, che in *questo sopra-* „ *scritto giorno* resta fra di essi terminata, stralciata, e „ saldata qualunque pretensione relativa a detta Maddalena „ defonta, e alla di lei Eredità = Ma se in questo giorno non è stralciato, nè saldato il diritto, che aveva il Baldini al terzo degli stradotali come lucro deferitoli dallo Statuto, questo documento per la presente Causa è irrilevante, ed *extra Mundum*, per usare la frase dei Pratici, nè con esso l' Anzimanni può escludere l' azione chiarissima, che compete al Baldini: Mai si escluderà il possibile, che fra di loro sieno seguiti altri contratti, ma se questi possibili po-13 tessero somministrare dell' eccezioni nel Foro, si renderebbero inutili, ed elusorie tutte le azioni, tutti i rimedj, tutti i mezzi, che danno le Leggi per consegnire in Giudizio ciò che è dovuto. Nè sarebbe più vero, che il Reo convenuto 14 diventa Attore nella sua eccezione, ed è tenuto a giustificarla pienamente, se potesse difendersi col solo possibile di un fatto, o di un contratto: Che se una tal pretensione è 15 assurda generalmente, più assurda diviene quando il possibile si vuol sostituire all' atto dedotto come fondamento dell' eccezione, allorchè questo atto è riconosciuto o nullo, o irrilevante; In questo caso il quasi contratto della conte-16 stazione della Lite è determinato sul documento prodotto,

ed obbliga il Producente a stare al giudicato, che deve emanare sull' atto medesimo, sopra cui la Lite è contesta-17ta; e non solo i possibili, ma i medesimi diversi contratti formar devono soggetto di diverse Cause. *Text. in Leg. Licet ff. de offic. Praesid. Leg. Papinianus ff. de minor. Leg. Nemo Cod. de Sentent. et interlocut. Heinecc. Elem. jur. civil. secundum ordin. Pandect. lib.* 5. *tit.* 1. *de judiciis* §. 3. *et per tot. Duaren. Comment. ff. ad tit. de judiciis per tot. Rot. Rom. cor. Olivat. dec.* 452. *n.* 26. *tom.* 4. *Rot nost. in Thes. Ombros. dec.* 30. *n.* 1. *tom* 8.

Quando dunque nella presente Causa si è trovato, che la singrafa prodotta dall' Anzimanni per eliminare l' azione del Baldini, non solo non la distrugge, ma la lascia illesa, ed intatta; la giustizia esigeva, che si rispondesse a favor, dell' Attore, e si condannasse lo stesso Anzimanni a consegnare ai Baldini la terza parte degli stradotali della Moglie, secondo la liquidazione da farsene.

E così fu giudicato, ambe le Parti virilmente informanti.

Cav. Bartolommeo Raffaelli Auditor di Rota.
Angiolo Felici Audit. di Rota, e Relatore.
È *mancante la firma del Sig. Aud. Orazio Penzi. per essere stato prevenuto dalla morte.*

DECISIONE IX.

FLORENTINA LIBERTATIS BONORUM

Diei 21. Maii 1803.° cor. Puccini.

ARGOMENTO.

A norma di quanto dispone la Legge de' 22. Giugno 1747 al §. 19, la condizione *si sine liberis* si dee sottintendere in tutti i Fidecommissi, qualunque sia la volontà dei Fidecommittenti, non esclusi quelli, nei quali apparisce manifestamente contraria. I maiorascati, egualmente che i Fidecommissi dividui cadono senza distinzione alcuna nella disposizione del detto § .19. Tra i sostituti estranei esclusi. dai figli del gravato, posti in condizione dal detto §. 19 debbono considerarsi anche gli agnati nati innanzi la Legge, a chiamati ad un maiorato. La lettera dei testamenti non è assolutamente chiara per la esclusione delle femmine discendenti dai primi eredi instituiti, da far condizione ai remotissimi agnati sostituiti, e che perciò dando al §. 19, la semplice forza di una nuova regola interpetrativa, e decla, rativa, questa sola applicata ai testamenti medesimi basta per favorire la successione delle figlie dell' ultimo primogenito defunto.

SOMMARIO.

1 *L'editto del 1747. introdusse delle regole non solo per l'avvenire, quanto ancora per i testamenti già fatti, ed aperti.*

2 *Tutte le opinioni si sono modificate sulle disposizioni del medesimo, e le incertezze risvegliate nei primi tempi sono fissate dal sentimento dei Tribunali.*

3 *Il detto Editto al* §. 19. *ordina, che s'intenda sempre apposta in tutti i Fidecommissi la condizione* si sine liberis, *quando si tratti di escludere sostituti estranei.*

4 *Nella definizione degli estranei vengono tutte le persone non congiunte al gravante, o al gravato nei gradi successibili.*

5 *Corre nei Tribunali il sentimento, che questo precetto comprenda senza distinzione tutti i testamenti.*

6 *Anco quelli, nei quali la volontà del Fidecommittente sia stata* repugnante *alla successione dei figli del gravato.*

7 *L'immissione nei beni soggetti a primogenitura vien domandata proponendo il rimedio accordato dal* Test. in Leg. final. Cod. de edict. div. Adrian. tollend.

8 *Il* §. 19. *della Legge del* 1747. *ordina, che ogni vincolo Fidecommissario resti prosciolto, ed i beni rimangano liberi nella eredità del gravato.*

9 *Cessa l'operazione del detto* §. 19. *in quei casi, nei quali abbia incontrata l'aperta resistenza della volontà dei testatori.*

10 *La Legge del* 1747. *impedisce in futuro a chiunque l'acquisto di un diritto di successione nascente da disposizioni Fidecommissarie annullate, o corrette dalla medesima.*

11 *Non può però distruggere, con pregiudizio della proprietà privata, il diritto formato in un sostituto vivente ad una successione futura.*

12 *Il detto* §. *non può investire, che i termini dei semplici Fidecommissi dividui, e non dei maiorati, non compresi nella lettera del medesimo.*

13 *I majorati non potevano esserlo nello spirito del Legislatore, come essenzialmente distinti dai Fidecommissi dividui, non tanto secondo i principj di Ragion Comune, che della detta L.*

14 *Il senso del §. 19. è stato fissato da una interpretazione, che ha tutti i caratteri di autentica;*

15 *Perciò non si può più tornare a disputare nel Foro Toscano se il detto §. operi in deroga, o per modo di semplice supplezione;*

16 *Il diritto dei sostituti nati all'epoca della L. non è stato preservato, e le primogeniture, come i Fidecommissi dividui, cadono sotto la censura della medesima.*

17 *La condizione* si sine liberis *a forma del §. 19. si dee sottintendere in tutti i Fidecommissi, qualunque sia la volontà dei Fidecommittenti.*

18 *I maiorati, egualmente che i Fidecommissi dividui, cadono senza distinzione alcuna nella disposizione del detto §. 19.*

19 *Tra i sostituti estranei esclusi dai figli del gravato, posti in condizione dal detto §. 19. debbono considerarsi anche gli agnati nati innanzi la Legge, e chiamati ad un maiorato.*

20 *Dando al §. 19 la semplice forza di una nuova regola interpretativa, e declarativa, questa sola basta per favorire la successione delle figlie dell' ultimo primogenito.*

21 *La condizione* si sine liberis *si reputa purificata rispetto a tutti i chiamati, se uno di loro abbia figlioli, e perciò il sostituito rimane escluso.*

22 *La detta condizione si dee sempre intendere apposta in tutti i Fidecommissi, quando si tratti di escludere estranei chiunque essi siano.*

23 *Sotto il nome di figliuoli o figliole vien compresa la descendenza.*

24 *La mente del Legislatore è stata di adattare la ordinata subintelligenza a tutti indistintamente i Fidecommissi ascendentali, e trasversali.*

25 *Lo spirito della Legge del 1747. è stato quello di favorire la libertà dei beni.*

26 *Si sarebbe lasciata una contradizione nella medesima, se la stessa pariforma regola non avesse investito tutti i Fidecommissi.*

27 *Sotto nome di estraneo non si debbono far venire i congiunti di sangue al testatore, o al gravato dentro i gradi successibili, o per agnazione, o per cognazione.*

28 *Sono estranei tutte l'altre persone, che o non sono in nessun modo congiunte al gravante, o al gravato, o che lo sieno oltre i gradi successibili.*

29 *Il Rescritto de' 6. Dicembre 1747. approvò, e confermò il parere dei Deputati.*

30 *I primi dubbj risvegliati sul §. 19. essendo stati risoluti dal Legislatore, non possono più tornare ad essere soggetto di discussione forense.*

31 *Conviene riguardare, e venerare la relazione dei Deputati approvata, come parte della Legge medesima, che da essa resta dichiarata.*

32 *Se il §. 19. operi anche nei Fidecommissi, nei quali resista la chiara volontà dei Testatori alla supplezione della condizione* si sine liberis.

33 *La supplezione predetta ha una certa rassomiglianza con la pietosa congettura autorizzata dal Giureconsulto* Papiniano in L. Cum avus 101. ff. de condit, et demonstrat.

34 *La disposizione della Legge del 1747. niente ha di comune con l'opinione di Papiniano.*

35 *Dall'unica circostanza del concorso dei figli superstiti dell'erede gravato col sostituto estraneo, ha voluto far dipendere la libertà dei beni.*

36 *Non è di ragione permesso ai testatori di fare, che le Leggi non abbiano luogo nei loro testamenti.*

37 *E' manifesto, che la Legge comprende tutti i fidecommissi, benchè vi repugni la volontà dei testatori.*

38 *Quando si trattò di rendere liberi i beni, non si curò la contraria volontà dei testatori.*

39 *La condizione* si sine liberis *si è voluta per il preciso fine della libertà dei beni.*

40 *Tutte le regole di ragione ci obbligano a supporre una disposizione conforme, ove concorra un' istessa ragione di disporre.*

41 *Le congetture, ed i verisimili cedono ai riscontri, e presunzioni più forti dimostranti una volontà contraria.*

42 *Il comando del Legislatore assoluto e indipendente da qualunque congettura, e verisimiglianza, dee prevalere alla contraria volontà dei testatori.*

43 *I testatori sempre dispongono inutilmente, ove repugna la disposizione delle Leggi.*

44 *L' operazione naturale del* §. 19. *è anche di derogare alla volontà dei privati Disponenti.*

45 *Combinano perfettamente col sentimento dei Tribunali la risposta data anche dai privati Giurisprudenti sul vero senso del* § 19.

46 *Per l'unica e sola disposizione del* §. 19. *è assolutamente spirato il vincolo, cd ogni gravame di restituzione di beni.*

47 *Non ostante la contraria letteral volontà dei fidecommittenti l' esistenza della femmina rende liberi i beni, e tronca ogni diritto ai successivi chiamati nei maggiornati.*

48 *Nè sopra a questa supplezione di condizione* Si sine liberis *in esclusione del Sostituto estraneo è dato il poter proporre questione di contraria volontà del Disponente.*

49 *Le Leggi de'* 14. *Marzo* 1782, *e del* 23. *Febbrajo* 1789. *distrussero interamente i fidecommissi.*

50 *L' operazione del* §. 19. *è il resultato di una consue-*

tudine veramente legale, e qualificata, *e degna perciò della reverenza, e non dell' esame del Magistrato.*

51 *La consuetudine* interpretativa *di una Legge scritta differisce dall'* introduttiva.

52 *La prima non fa che dichiarare, e fissare il senso vero di una Legge reputata ambigua in alcuna delle sue parti.*

53 *La seconda induce un gius del tutto nuovo in casi, o niente, o diversamente regolati dalle Leggi scritte.*

54 *Il sentimento dei Tribunali, e poi la pratica universale furon reputati sempre secondo la Legge.*

55 *Nella lettera materiale del* §. 19 *si vede il principio della duplice operazione, cioè* suppletiva, e derogatoria.

56 *Una consuetudine prende una forza* normativa, *quando è giustificata da una frequenza d' atti sempre uniformi per lungo tempo, e non ignorati dalla Sovrana Potestà.*

57 *Un mezzo secolo è uno spazio di tempo maggiore di quello chiamato* vetustà, *che è di soli quarant' anni.*

58 *Per legittimare una consuetudine basta un decennio, o al più tanti anni, quanti si vogliono dalle Leggi per la prescrizione di un gius.*

59 *I Canonisti notano, che soli quarant' anni bastano per la consuetudine, anche contraria al Gius Canonico.*

60 *La* quantità, e qualità *degli atti, che formano gli stati di questa osservanza, è più determinante del corso naturale degli anni.*

61 *Per fissare il senso dubbio di un articolo di una Legge, bisogna osservare come sia stato inteso dall' antichità, e se abbia ricevuto una spiegazione dai Tribunali.*

62 *L' autorità delle Cose giudicate presta alla interpretazione la forza della Legge secondo Paolo in Leg. 37. ff. de Legib.*

63 *La consuetudine è un' ottima interprete delle Leggi.*

64 *Nei termini speciali di consuetudine interpretativa una sola decisione basta per fissare l' interpretazione.*

65 *Tutti convengono, che due, o tre Sentenze bastano per indurre questa consuetudine interpretativa, e per formarne un obbligo di osservanza.*

66 *Massime se si tratta di Sentenze emanate dai Senati, e Supremi Collegj di Giudicatura.*

67 *Più cose giudicate debbono di ragione reputarsi sufficienti a considerar l' osservanza legalmente stabilita, e provata.*

68 *Nella interpretazione della Legge i Glossatori contemporanei sono più illuminati dei posteri.*

69 *Il Magistrato Supremo è il Tribunale, che ha il prii vativo deposito della Legge per la sua esecuzione.*

70 *La Real Consulta nelle materie legislative forma il consiglio privato del Principe, ed è l' organo per cui nella interpretazione della Legge egli comunica con Tribunali dello Stato, e con i Particolari.*

71 *L' intelligenza del §. 19. fissata dalla R. Consulta, e dal Magistrato Supremo fa rigettare tutti i dubbj sulla esistenza legale della osservanza, o consuetudine interpretativa.*

72 *Le risposte dei Giureconsulti, che la detta Legge è stata interpretata, formano un potentissimo riscontro della osservanza.*

73 *Fino dai primi tempi questa massima assunse il carattere di una consuetudine* qualificata *avente la forza di Legge scritta.*

74 *La tacita ratifica del Principe, che è sufficiente, vien posta in essere dalla scienza del fatto, riunita alla pazienza.*

75 *Quando il Principe permette, che impunemente sia violata la Legge, ne viene la presunzione, che egli non voglia, che quella sia più osservata.*

76 Sotto Francesco, e sotto Leopoldo *tutti gli sforzi della Legislazione eran diretti a sciogliere i vincoli, che l' antica giurisprudenza lasciava sussistere nei beni dello Stato.*

77 *Si vedeva il principio della più estesa libertà fundiaria animare tutte le Leggi, e le operazioni di quei due Governi.*

78 *Leopoldo volle distruggere dalla radice tutte le sostituzioni fidecommissarie.*

79 *La consuetudine interpretativa della Legge del* 1747. *si verifica in tutti i suoi estremi.*

80 *Fissato il senso del* § 19. *debbono rigettarsi tutte le dispute, che si volessero riproporre dandogli una spiegazione diversa.*

81 *I Tribunali sono semplici esecutori, e non riformatori delle Leggi.*

82 *Le consuetudini bene stabilite si equiparano del tutto alle Leggi.*

83 *I Legislatori hanno sempre impegnato la religione dei Giudici a seguitare col maggiore scrupolo gli usi ricevuti.*

84 *I Dottori, ed i Tribunali sono i legittimi interpreti della mente del Sovrano.*

85 *Mancano i termini dell' ingiustizia, e dell' errore, quando l' autorità del Principe è intervenuta a sanzionare il sentimento degl' Interpreti.*

86 *Alla sovrana Potestà, e non alla Magistratura s' appartiene il cangiare gli ordini stabiliti, e le antiche consuetudini.*

87 *I Giudici debbono nel giudicare osservare la consuetudine del paese.*

88 *Lo stile della Curia* ha forza di Legge, *e però nella diversità d' opinioni dee quello prevalere, che è ricevuto dall' uso.*

89 *Il Giudice non può recedere dalla opinione approvata per la consuetudine.*

90 *Il* §. 19. *non è naturalmente suscettibile di altra intelligenza, che di quella che ha già ricevuta.*

91 *Il* §. 15. *della Legge del* 1747. *dispone, che non essendo fissata una regola per succedere in una primogenitura, si consideri la linea, il grado, il sesso, e l'età.*

92 *Nella interpretazione delle Leggi è efficace anche l'argomento* a contrario sensu.

93 *La volontà dell' uomo emessè in un atto privato, induttivo di un majorato dee preponderare almeno per i quattro gradi, nei quali vien permessa la durata dei vincoli restitutorj.*

94 *I figli posti semplicemente in condizione non si intendono dispositivamente chiamati.*

95 *La sola momentanea esistenza dei figli alla morte del gravato induce la risoluzione totale del fidecommisso.*

96 *I figli del primogenito, e gli ulteriori descendenti rimanendo virtualmente inclusi nella vocazione del loro autore, perciò son tutti dispositivamente chiamati.*

97 *L' interpretazione estensiva sopra un soggetto odioso è contro tutti i principj di sana critica legale.*

98 *Dai Forensi è reputata odiosa l'operazione della detta Legge, perchè si oppone al favore, che hanno sempre ottenuto le ultime volontà.*

99 *Nella* ragion proibitiva *si comprendono tutte le disposizioni dell' Editto annullative dei vincoli.*

100 *Nella* ragion permissiva *si comprendono le altre disposizioni, nelle quali i vincoli medesimi si preservano, e si permette la induzione dei nuovi.*

101 *Montesquieu nelle Monarchie non reputò nocive le sostituzioni ristrette all' ordine della Nobiltà.*

102 *La parola* fidecommisso *propriamente si conviene alle*

sostituzioni individue, e l'uso del Popolo, e delle Leggi non vi comprende punto le primogeniture.

103 *Le successioni primogeniali derivano dalle consuetudini Spagnole, Franche, e Alemanne.*

104 *Il Gius Romano determina la particolar maniera di succedere nei fidecommissi dividui.*

105 *Diversi sono gli effetti operati dalle due specie di successioni, e diverse le qualità formate nei chiamati, e successori.*

106 *Il modo di succedere nei fidecommissi dividui è regolato in tutto dall' Editto delle successioni intestate.*

107 *Questo Editto porta l' emolumento nella persona più prossima di sangue al defunto nel giorno della di lui morte.*

108 *I chiamati a succedere, prima della loro ammissione effettiva, non hanno altro che una speranza incerta, ed eventuale senza alcun diritto certo di succedere.*

109 *Nelle primogeniture la causa della successione dipende da una sola qualità di gius.*

110 *I chiamati anche innanzi di essere ammessi godono di un diritto per il futuro conseguimento certo, ed immutabile almeno quanto al caso.*

111 *La regolarità nelle successioni primogeniali deriva da una perpetua rappresentanza, che ottengono sin dal momento della loro nascita tutti i primogeniti.*

112 *La progressiva trasmissione del diritto primogeniale succede non tanto nella* linea attuale, *che nelle* linee abituali.

113 *La* linea attuale *è quella, che gode effettivamente della successione.*

114 *Le* linee abituali *son quelle formate da stipiti, che conseguirono semplicemente in atto il diritto di pervenire alla successione.*

115 *La linea di* sostanza *è quella, che dal fidecommittente è stata tutta onorata.*

116 *La linea di* qualità *è quella*, *che dal Fidecommitten-te è stata distinta*.

117 *Ogni individuo appena nato forma la propria linea*, *ed il proprio grado*, *includendovi tutta la sua descendenza*, *ed escludendo gli altri individui a lui minori*.

118 *Il diritto primogeniale è* certo *per la propria sostituzione del chiamato*, *ed* incommutabile, *perchè fuori del caso di morte*, *o d'incapacità personale*.

119 *Il* Gius di rappresentazione *tra i congiunti è ristretto ai figli dei fratelli*.

120 *Il subingresso per* l'anomala volgare *ha bisogno*, *per essere ammesso*, *di positivi riscontri di volontà del Fidecommittente*.

121 *Chi nasce nelle linee di primogenitura ha un diritto certamente ed immutabilmente quesito quanto al* caso, *incerto solamente*, *quanto al* tempo.

122 *Quello*, *che è nato in un grado abituale di sostituzione dividua non ha che un semplice diritto in speranza incertissimo rapporto al* caso, *e rapporto al tempo*.

123 *Le primogeniture differiscono sostanzialmente dai fidecommissi dividui per la* regolarità *della successione e per la* certezza, *ed* incommutabilità *del diritto dei chiamati*.

124 *Trattandosi di cose tra loro diverse*. *e delle quali è disposto diversamente*, *per separati capi*, *non è lecito tirare conseguenze conformi*.

125 *Le successioni primogeniali non sono che veri*, *e proprj* fidecommissi, *egualmente che le sostituzioni dividue*.

126 *Si rassomigliano perfettamente nella sostanza*, *meno certe* modificazioni accidentali *marcanti la differenza della* specie, *nello stesso* genere *comune ad ambedue*.

127 *Ciò che costituisce la materia del* fidecommisso *è il gravame della restituzione dei beni imposto all' erede*.

128 *La volontà, che determina il modo, e la durata della restituzione viene emessa, o in un atto di ultima disposizione, o in un contratto.*

129 *Alcuni chiamano* patto successorio *il fidecommisso ordinato in un contratto.*

130 *L'effetto del fidecommisso è la* inalienabilità *dei beni finchè vi sono sostituti, e gravati l'uno dopo l'altro di siffatta restituzione.*

131 *I* fidecommissi *son distinti da altri generi di successioni, che producono l' istesso effetto della inalienabilità dei beni in una determinata serie di successori.*

132 *I Feudi, i Livelli, e le Commende degli Ordini Equestri differiscono dai fidecommissi.*

133 *Sono diversi* modi *usati per trapassare un patrimonio alla posterità col vincolo progressivo di una restituzione fiduciaria.*

134 *Il fidecommisso si appella* universale, *quando è imposto sulla totalità dei beni.*

135 *Si chiama* particolare, *quando è stato imposto sopra una parte dei beni solamente.*

136 *I molti e diversi generi delle persone prescelte a godere della successione ne moltiplicano le* specie.

137 *Le qualità distinte nelle linee privilegiate sono altre di gius, altre di* mero fatto.

138 *I fidecommissi si chiamano o mascolini, o femminini, o saltuari, o ascendentali, o trasversali, o dividui, o primogeniali.*

139 *I primogeniali son quelli, che preferiscono costantemente nella linea naturale, o di sostanza, o nella artificiale, e distinta, la qualità di figli dei primogeniti.*

140 *I maiorati sono una specie del tutto simile all' altre, che compongono il genere dei fidecommissi.*

141 *I maiorati non hanno di particolare, che un'* accidente, *che gli distingue dai fidecommissi dividui, senza del quale formerebbero una specie sola.*

142 *Questa diversità consiste unicamente nel deferirsi l'emolumento sempre individuo in una sola persona.*

143 *E' della sostanza dei fidecommissi, che dipendano nella causa, e nella forma dalla volontà dell' uomo, e portino il gravame negli eredi di una restituzione progressiva dopo l'adizione.*

144 *Non è necessario, che tutte le persone materialmente esistenti in un grado naturale debbano essere abilitate a consuccedere.*

145 *Ogni primogenitura è un fidecommisso, quantunque ogni fidecommisso non sia una primogenitura.*

146 *Nella istituzione della primogenitura, se non sia stata opposta la clausula della proibizione dell' alienazione, nondimeno quella si sottintende.*

147 *La Primogenitura ha un vincolo più stretto del fidecommisso, ed essendo essa indivisibile differisce da questo, che si suol dividere tra molti chiamati.*

148 *Le primogeniture sono una modificazione dei* fidecommissi familiari *diretta a maggiormente conservare nelle famiglie le ricchezze avite.*

149 *Il fidecommittente non è tenuto a osservare l' Editto successorio, o sia l'ordine del gius comune, ed ha una libera potestà di stabilire a sua voglia la successione.*

150 *Il Disponente può non volere la* regolarità, *nè quanto alle linee, nè quanto ai gradi, e può volerla nell' une, e negli altri nel progresso, e non nell' ingresso.*

150 *Nei* maiorati di mero fatto *la volontà del Disponente è la stessa, che nelle sostituzioni dividue devia dall' ordine più comune dell' Editto successorio per stabilirne uno diverso, ed irregolare.*

151 *E' del tutto privo di fondamento, che l' Editto della successione intestata non abbia luogo nelle primogeniture regolari.*

152 *Tutti i Tribunali hanno avvertito, che le dispute*

sull' ordine della successione, anche nelle primogeniture lineali debbono terminarsi coi principj dell' Editto successorio.

153 *L' Editto successorio si applica bene tanto alle primogeniture, che ai fidecommissi dividui.*

154 *Nei casi di dubbio si presume, che i respertivi Disponenti si sieno conformati al medesimo Editto.*

155 *Nei majorati, quando non è chiara abbastanza la volontà del Disponente, si dee ricorrere alla regola del gius comune.*

156 *La difficoltà, che si oppone all' applicazione della regola delle successioni intestate, si verifica ancora nelli stessi termini nei fideicommissi dividui.*

157 *Il diritto abituale certo, ed incommutabile sin dalla nascita, non è un privilegio, che si acquisti unicamente dai sostituti ad una primogenitura regolare.*

158 *Di questo diritto abituale ne sono rivestiti anche i chiamati a dei fidecommissi dividui.*

159 *Un tal diritto non si radica nei nati in un grado di sostituzione dall' esser quella o dividua, o individua, ma dalla derivazione mediata, o immediata da una persona in grado successibile.*

160 *Quelli che nascono nella collettiva onorata di vocazione acquistano un diritto di successione certo, ed invariabile quanto al caso, che trasmettono ai loro descendenti.*

161 *La certezza delli stipiti scelti dal Testatore per formare le differenti linee sostituite, è la causa unica della transmissibilità del diritto abitual certo.*

162 *I chiamati nei fidecommissi dividui non son capaci di acquistare, che una remota, e incerta speranza della eventual successione.*

163 *I nati in linee primogeniali non possono vantare nè certezza, nè incommutabilità di diritto in loro trasmesso dai proprj Autori.*

164 *Il diritto abituale assicura ai chiamati una prelazione certa nell' ordine della successione.*

165 *Questo diritto si verifica quanto a quelli, che nascono nelle linee formate dai figli del Testatore, o dall' Erede.*

166 *Fintantochè il fidecommisso progredisce nella collettiva dei medesimi un simil diritto non si acquista, e non può acquistarsi dalle persone del secondo diverso genere sostituito.*

167 *Lo stipite d' origine e di vocazione di queste rimane incerto e vago fino al giorno, in cui venga il caso della loro sostituzione certificabile in esso dal grado naturale dell' individuo.*

168 *In tutti i casi la condizione dei chiamati tanto ad una primogenitura, che ad una successione dividua è precisamente la stessa.*

169 *Tutti i chiamati indistintamente non hanno, che una remotissima speranza della eventuale successione incerta nel tempo e nel caso.*

170 *I Forensi chiamarono diritto abituale l' attitudine a succedere.*

171 *Questa specie di diritto non differisce da quelle moralità, che nei fidecommissi familiari porta nei descendenti l' emolumento, che avrebbero conseguito i loro progenitori premancati.*

172 *La trasmissione del diritto di successione è un atto della volontà del Disponente diretto ad ogni singolo individuo d' una linea primogeniale per sostituirlo a quello, che nella stessa linea le precede.*

173 *Ogni sostituto appena nato cade nella contemplazione del Testatore, ed acquista da esso colla vocazione anche la vocazioue del proprio grado, e della propria persona nell' Ordine della successione.*

174 *Nella linea dei descendentl s' intendono chiamati*

sotto la vocazione di primogenito non solo il figlio primogenito, ma anco il nipote, e tutti i primogeniti in perpetuo descendenti da quello.

175 *La trasmissione primogeniale pare che si confonda col subingresso per l'anomala volgare.*

176 *Il diritto di succedere abitualmente quesito al grado premancato, e la sostituzione al medesimo dei gradi inferiori anche nel caso della volgare o espressa, o contenuta nella compendiosa, sono gli elementi del subingresso.*

177 *Sono cioè gli stessi elementi, che compongono il diritto trasmissibile dei sostituti nelle primogeniture regolari per mantenere a ciascuno la poziorità della propria linea.*

178 *Per il subingresso il grado inferiore nei fidecommissi dividui ottiene il diritto del grado caducato, come nelle primogeniture il figlio conseguisce sempre il diritto paterno, o in abito, o in attualità.*

179 *Non è vero, che il diritto trasmissibile di primogenitura sia connaturale ai majorati, e non lo sia il subingresso per la volgare anomala ai fidecommissi dividui.*

180 *Non è vero che si richieda, a fine di valersene, l'assistenza della volontà almeno congetturata del Fidecommittente.*

181 *Non è connaturale nei majorati, che a quelli, che hanno il carattere di regolari.*

182 *E' connaturale pure a quei fidecommissi dividui, a cui sieno invitate collettive, in cui potesse formarsi in principio, almeno in abito, il diritto di conseguire a suo luogo e tempo l'emolumento lasciatoli.*

183 *Nei fidecommissi lasciati alla famiglia accade l'effetto medesimo, cioè la costante trasmissione del diritto quesito dal capo della medesima, ed il subingresso costante dei superstiti ai defunti.*

184 *Gli sforzi interpretativi sulla volontà del Disponente non si ricercano per favorire il subingresso per volgare nelle successioni primogeniali, giacchè la presunzione lo favorisce di regola.*

185 *Anzi questi sforzi son necessarj per escluderlo, e per giustificare voluta una semplice, e mera sostituzione fidecommissaria, o indotto un fidecommisso veramente graduale, o un aborrimento in qualunque altro modo spiegato dal Testatore per il subingresso.*

186 *Son questi gli unici casi, nei quali non si ammette, e che vogliono prova rigorosa e speciale, tanto è vero che la volgare anomala è un benefizio non estraneo al tema di una sostituzione dividua.*

187 *Il diritto dei figli di rappresentare i loro padri chiamati ad una successione, e di subingredere ai medesimi tanto nelle linee descendentali, che nelle trasversali, è sempre il medesimo, che opera più o meno estesamente.*

188 *La scala dei gradi è formata da una serie di generazioni, ed ogni grado corrispondendo ad una generazione, comprende tutti i figli dello stesso padre, e i nipoti dello stesso avo.*

189 *I Trattatisti, parlando delle successioni lineali, hanno usato talvolta la parola* grado *nel senso collettivo di una intiera descendenza.*

190 *Per determinare il caso della successione di ciascuna linea, e la prelativa sua vocazione, e perciò più propriamente il grado lineale viene appellato* grado d' ordine.

191 *L'origine dei maiorati si perde in quella dei fidecommissi dividui, e gli uni e gli altri derivano dal Gius dei Romani.*

192 *Il Gius civile Romano accorda ad ognuno, capace della testamentifazione attiva, la facoltà illimitata di*

disporre delle cose sue, e di fare anche il testamento per i proprj eredi nel caso della loro morte.

193 *Alcuni Scrittori hanno dedotto, che non fosse ignoto presso i Romani il modo di onorare per testamento il maggiore di età tra più congiunti egualmente prossimi.*

194 *Sebbene le molte specie dei moderni fidecommissi non fossero in uso tra i Romani, furon tra loro un pretesto della pietà privata per eludere le Leggi, e portare l'eredità in persone, alle quali era tolta la testamentifazione passiva.*

195 *È comune alle primogeniture l'origine con le sostituzioni dividue, come ne è comune il fondamento, cioè la volontà privata dell'uomo.*

196 *Se la volontà fosse, e potesse essere sempre chiara in tutti i casi, questa sarebbe la regola unica.*

197 *Ai termini delle Leggi Spagnole le regole primogeniali secondo i Dottori non sono, che semplici canoni interpretativi, e lo sono molto più in Italia.*

198 *Le primogeniture Italiane si regolano secondo il Gius Romano, e secondo gli altri fidecommissi.*

199 *La pietosa supplezione voluta dalle* Ll. Cum avus, et cum acutissimi, *sebbene unicamente diretta ai dividui, procede ancora nelle primogeniture.*

200 *Gli scorpori per le figlie descendenti si accordano tanto dai fidecommissi dividui ascendentali, quanto dalle primogeniture parimente ascendentali.*

201 *Tra le primogeniture, e i fidecommissi nessun altra differenza sostanziale vi passa, che quella che si suol trovare tra il genere, e la specie.*

202 *La menzione del genere porta necessariamente implicita quella di tutte le sue specie.*

203 *La dizione universale* tutti *per la sua forza grammaticale rende meno possibile l'impropriazione del genere, e la restrizione del medesimo ad alcuna soltanto*

delle specie, che ha la naturale attitudine di dimostrare.

204 *Essendo dal Legislatore ora indicati promiscuamente i fidecommissi primogeniali col nome della loro specie, ora compresi nella menzione del genere, vengono a mancare i termini abili a proporre l'argomento della discretiva disposizione.*

205 *Questo argomento è anche per se medesimo poco atteso dalla critica dei Tribunali nella interpretazione degli atti umani.*

206 *Non può credersi che il Legislatore in un atto di quella importanza usasse la stessa voce in un significato ora più, ora meno ampio, senza marcare nessuna differenza.*

207 *Nelle successioni primogeniali comunemente i figli posti in condizione si considerano chiamati, e non risolvono il vincolo colla loro esistenza.*

208 *La teorica dell'* Ancarano cons. 27. *è seguitata nelle primogeniture, e nei fidecommissi familiari, e agnatizj.*

209 *Fuori dei casi nei termini abili della teorica dell'* Ancarano *le primogeniture vanno soggette all' applicazione delle teorie resolutive del vincolo, come i fidecommissi dividui.*

210 *Può subentrare per l' esistenza dei figli non qualificati la supplezione della* L. Cum avus, *come subentra regolarmente anche nei temi primogeniali.*

211 *La dizione universale* qualunque *è scritta per sostenere la maggiore ampiezza del genere nominato, e la comprensione di tutte le sue diverse specie.*

212 *Il* §. 15. *della Legge del* 1747. *previene le antiche questioni fissando una regola chiara e stabile per togliere l' adito ad ogni lite in qualunque caso d' interpretabile volontà.*

213 *Il* §. 15. *altro non contiene, che un canone positivo*

d'interpretazione, utile per il tempo accordato dalla Legge alla durata dei vincoli primogeniali.

214 *Per trovare operativo ed efficace il suddivisato canone interpretativo non v' è alcuna necessità di eliminare dai maiorati il disposto del* § 19.

215 *Il detto canone influisce su tutti i passaggi, che la successione fa dentro la serie dei gradi successibili di ragione, e sino al punto in cui non comincia l' azione dell' altro.*

216 *L' argomento* a contrario sensu, *secondo la più esatta critica legale, opera nel semplice caso contrario a quello, che è espresso nel senso diretto della Legge.*

217 *Il Legislatore nel detto* §. 15. *ebbe solamente intenzione di fissare un canone interpretativo per la durata dei casi, nei quali si contentò di lasciar sussistere la volontà privata dei Testatori.*

218 *L'esistenza del più remoto nell' ordine della successione, e non estraneo, preserva la durata del vincolo a favore del sostituto estraneo, e chiamato innanzi di lui, attesa la mistura del caso.*

219 *La norma più sicura in tutte le dispute sopra una Legge è determinata dallo spirito della medesima, dall' oggetto pubblico, che eccitò il Legislatore a formarla, e le sue parole hanno da questo tutta la loro forza.*

220 *La prima, e la più scrupolosa indagine debbe essere dello spirito, e della ragione animatrice della Legge, per riferirvi in seguito tutti i casi, ai quali la ragione medesima può adattarsi.*

221 *La Legge del* 1747. *restrinse dentro dei limiti più moderati l' antica libertà di disporre per dopo la morte.*

222 *Varj articoli della Legge del* 1747. *lungi dal contenere alcuna regola interpretativa, le rendono tutte inutili, sciogliendo direttamente i beni da ogni servitù fidecommissaria.*

223 *Il §. 8. della detta L. ordina la purificazione del fidecommisso fatto, o da farsi, al quarto passaggio.*

224 *Il §. 19. prescrive la subintelligenza della condizione* si sine liberis, *sebbene vi resista l'espresso contrario precetto del Fidecommittente.*

225 *Il §. 21. a favore delle doti, e degli alimenti permette gli scorpori anche dai fidecommissi trasversali non obbligati per l'innanzi in veruna forma.*

226 *La Novella 159 di Giustiniano non investe tutte le sostituzioni fidecommissarie, ma una sola specie di fidecommissi famigliari.*

227 *Procede solo nel caso di volontà interpretabile, progredendo il precetto proibitivo al di là delle quattro generazioni, se l'intenzione del Testatore sia chiara per continuarlo.*

228 *La condizione* si sine liberis *non produce l'effetto di rilevare il gravato dall' obbligo di restituire.*

229 *I resultati del §. 19. tornano a profitto dei figli del Possessore, che nella gran massa dei casi sono gli eredi del loro padre.*

230 *In tutti i sistemi la Legge del 1747. all' art. 19. è tutta diversa dalle LL. Romane, ed è fondata sul principio della libertà dei beni.*

231 *Il §. 20. della detta Legge proibisce nei fidecommissi l'uso delle congetture.*

232 *Il progresso del gravame restitutorio tanto nelle primogeniture, che nei fidecommissi si oppone alla libertà dei beni.*

233 *In una buona interpretazione è assurdo il supporre nel Legislatore due differenti, e tra loro contrarie determinazioni nel soggetto, e nel caso medesimo.*

234 *Nel concorso dell' estraneo con i figli dell' erede gravato, dal Legislatore fu trovata dannosa la prosecuzione del gravame, ed utile la cessazione del fidecommisso.*

235 *L'oggetto della libertà dei beni non è altro, che quello di attivare l'industria, e di favorire una più equabile distribuzione di possessi.*

236 *Le primogeniture troppo si allontanano dal sistema delle* successioni intestate, *privando, in grazia del primo, il rimanente dei figli della eredità del comun padre.*

237 *I figli son tutti egualmente chiamati alla eredità paterna dalla loro nascita, come un' accessorio della vita ricevuta dal padre.*

238 *E' così naturale e così giusto l'ordine delle successioni intestate, che è stato dichiarato tale dalla Legge Divina, che ne ha confermato l'uso.*

239 *I maiorati in cui si ammettono i primogeniti esclusi gli altri, sebbene la natura gli abbia fatti tutti eguali, sono una materia odiosa;*

240 *Al supremo Legislatore appartiene in grado inappellabile il giudicare dei mezzi di pubblico bene.*

241 *Dal primo all' ultimo degli articoli della Legge del* 1747, *i maiorati, e i fidecommissi dividui son trattati con inesorabile imparzialità.*

242 *L' art.* 2. *non permette ai nobili di ordinare per l'avvenire* fidecommissi, e primogeniture, *che fino al quarto grado.*

243 *All' art.* 8. *la massima istessa si adatta tanto alle primogeniture, che ai fidecommissi istituiti in passato, annullando il vincolo anche in questi al di là del quarto grado.*

244 *All' art.* 10 *e seq. il precetto delle portate, e le conseguenze penali della trasgressione investono parimente gli uni, e le altre.*

245 *All' art.* 24. *il diritto speciale ai creditori del fallito è accordato egualmente su i beni fidecommissi primogeniali, e non primogeniali.*

246 *Il maggior danno, che dalla detta Legge ricevessero le primogeniture fu là dove limitò la loro durata a soli quattro gradi da contarsi* in capita, et non in stirpes.

247 *L'*Auth. res quae Cod. commun. de legat., *permette al Possessore del fidecommisso ascendentale di valersi dei beni soggetti al vincolo per costituire la dote alle proprie figlie.*

248 *Di due cose privilegiate, sempre si suol preferire quella, che è più privilegiata, ed il maggior utile pubblico si antepone al minore.*

249 *Quel che è stato introdotto per favore pubblico non si può togliere, o mutare per disposizione del Testatore.*

250 *I maggiorasçhi saltuarj con un salto perpetuo trabalzano i patrimonj da una linea in un' altra, e da famiglia in un' altra diversa.*

251 *Questi presso i Forensi son reputati vincoli odiosissimi, e meritevoli quanto si può di una interpretazione, che gli escluda come troppo nocivi al pubblico bene.*

252 *Il Popolo in cui consiste la forza dello stato dee ragguagliarsi per quanto si può; nè tale uguaglianza può ottenersi, se tutti i beni si vanno vincolando.*

253 *Nella interpretazione delle Leggi debbe porsi ogni studio per fuggire gli assurdi, e le contradizioni.*

254 *Ciò che interessa la politica costituzione è la conservazione della famiglia, nella quale il maiorasco è in origine fondato.*

255 *La Legge del* 1747. *ai* §§. 26 *e* 27. *dalle disposizioni su i fidecommissi, e sulle primogeniture eccettua i Feudi, che rilevano dalla Corona di Toscana, ed i Priorati, Baliati, e Commende di S. Stefano.*

256 *Le Leggi correttorie del Gius comune, e limitative della libertà di disporre per dopo la morte, come materie odiose debbono ristrettamente intendersi:*

257 *A differenza delle materie così dette* favorevoli, *e suscettibili di lata intelligenza.*

258 *L'*odio *nelle Leggi è strano, che vogliasi dedurre, o dalla loro deroga al Gius Comune, o da una direzione data all' uso del dominio, che gli uomini fanno alla loro morte.*

259 *Sotto il nome di Gius Comune si comprendono le Leggi de' Romani. e le Consuetudini Forensi.*

260 *Un Sovrano non ha minore autorità dei suoi antecessori, che accettarono questo Gius comune, e può egli abolirlo, o correggerlo, quando per le variate circostanze sia divenuto incompatibile col bene dei suoi Popoli.*

261 *Il sistema delle successioni o intestate o testamentarie dipende tutto dalle Leggi Civili, e la Potestà Legislativa può farvi quei cangiamenti, che sieno richiesti dall' ordine attuale delle cose.*

262 *Pare piuttosto che i rapporti dell'* odioso e del favorevole *debbano cercarsi nella causa finale della Legge, e nella massima del Legislatore.*

263 *Il parere dei Giureconsulti di non accender lite colla erede libera del defunto primogenito, sanzionato dal Rescritto del Principe, è la più potente, e rispettabile autorità in linea di osservanza.*

264 *Il Principe ha espressamente manifestato di considerare i fidecommissi individui per assai più perniciosi degli altri.*

265 *Nei fidecommissi dividui i gradi di prossimità si misurano dai rapporti di congiunzione naturale dell' individuo, come nelle successioni intestate.*

266 *Nelle successioni maiorascali i gradi son formati dalle linee, e non dalle persone, e non ha luogo il calcolo, che ordinariamente si fa sulla scala dell' Editto successorio intestato.*

267 *Ogni Legge, che sopravvenga a correggere, o ad abolire le precedenti, rispetta i diritti acquistati dalle persone già nate.*

268 *Il diritto certo, ed incommutabilmente* quesito, *sebbene non ridotto all' atto, si forma sin dal primo momento, che veggano la luce tutti i sostituti e chiamati ad una successione primogeniale.*

269 *Le regole dell' Editto successorio si applicano indistintamente ai fidecommissi dividui, e individui.*

270 *I Forensi fanno menzione dei gradi lineali per dimostrare l'ordine, e la prerogativa di ciascheduna delle linee vocate, e non per regolare il corso della successione nella linea ingressa.*

271 *Nella linea ingressa ha luogo la considerazione dei rapporti del sangue, ed il merito della maggior prossimità personale per ottenere la prelazione nella causa della successione.*

272 *Nella Legge del 1747. la parola* grado *nei temi primogeniali è usata nel senso naturale di una generazione, e non di una estesa collettiva di generazioni.*

273 *Il difforme computo dei gradi per misurare in un modo la prossimità successibile nei fidecommissi dividui, ed in un'altro nelle primogeniture, repugna troppo al principio della uniformità.*

274 *I Giudici dichiararono la purificazione del vincolo a favore delle figlie dell' ultimo possessore sull' unico fondamento del disposto della Legge Cesarea del 1747.*

275 *L' agnato non congiunto nei gradi successibili fu reputato da un Cesareo Rescritto compreso nella classe degli estranei.*

276 *Ai Giudici è vietato di porre le mani nelle materie dal Principe istesso già decise, o da una osservanza ormai legalmente stabilita, e che le sole conformi Sentenze delle Corti Supreme bastano ad introdurre.*

277 *Il Rescritto Cesareo colla relazione da esso approvata, e la susseguente osservanza interpretativa, forma ognimai parte della Legge istessa, e debbe leggersi nel* § 19, *come se vi fosse materialmente scritta.*

278 *Se al Legislatore non piacque di curare la volontà dei privati Testatori, nulla poteva considerare la qualità di* agnato.

279 *Questa qualità nelle successioni testamentarie, oltre i gradi successibili secondo l'Editto delle eredità intestate, è tutta formata dalla volontà del Testatore, ed in questa sola si regge.*

280 *L'agnazione non progredisce oltre questo termine, che è quello in cui cessa l'utilità civile dei riguardi per i rapporti naturali del sangue, che per loro stessi si diramano all'infinito.*

281 *Per il più seguitato sentimento dei Forensi, i congiunti, o agnati, o cognati fuori del detto termine si considerano come* estranei *alla materia delle successioni.*

282 *La nascita precedente alla Legge è apprezzabile agli occhi di un Legislatore, per i diritti, che verrebbero a togliersi alle persone dalla Legge medesima contemplate.*

283 *I più dei nati avanti alla Legge non avendo, che una semplice speranza eventuale, per essere la loro sostituzione condizionata, ed incerta quanto al caso, e quanto al tempo, questa speranza non pone nulla in essere, nè mai è stata considerata per un diritto valutabile.*

284 *Quando i Dottori hanno parlato dei riguardi dovuti ai diritti dei nati, hanno inteso dei gius* quesiti, *e certi, e non dei gius* querendi, *e non anche formati.*

285 *Il Legislatore dee aver reflesso a ciò, che più frequentemente accade, per stabilire una massima generale determinata dal bisogno dei più, e dal maggiar numero dei casi senza poter curare il minore.*

286 *I Forensi distinguendo gli atti particolari dagli atti generali del Legislatore, gli hanno attribuito il diritto nella materia delle successioni di pregiudicare al gius quesito dei nati non anche ridotto all' atto.*

287 *Il Principe è tenuto al prezzo nel togliere il gius quesito ad un terzo, ma ciò si limita che non proceda, se quel gius vien tolto per via di una Legge generale, perchè così non si dà compensazione.*

288 *Nei divisati termini il Principe propriamente non fa ingiuria ad alcuno, perchè non fa, che dichiarare verificata quella condizione, da cui dipendeva la vita, e la continuazione di quel diritto.*

289 *Tutti i sostituti, contro dei quali pronunziò sempre il Tribunale, non avevano ai termini di ragion comune un diritto meno certo, e meno incommutabile, del diritto abitualmente acquistato ad un nato in una linea certa di primogenitura.*

290 *La qualità determinante la prerogativa della successione nel primo prossimiore resta certificata solamente al momento della morte del gravato dal concorso verificato, ed eventuale dei suoi rapporti di congiunzione.*

291 *La remotissima speranza di futura eventuale successione, non è considerabile giammai in linea di diritto, nè meritevole di arrestare le generali disposizioni di un Legislatore.*

292 *La nuda teoria del Bartolo fu accettata dai Tribunali solamente colla moderazione fattavi dall' altra teoria dell' Aretino.*

293 *Per questa teoria la menzione della linea masculina, o dei maschi nella parte condizionale, non pregiudica alle figlie femmine, se la sostituzione posteriore non sia portata in un maschio agnato.*

294 *È stata poi assolutamente rigettata la teoria del Bartolo, e seguitata quella dell' Aretino più favorevo-*

le alla libertà dei Beni, ed alla tacita supplezione della condizione si sine filiabns.

295 *Si è seguitata la teoria dell' Aretino nel concorso delle figlie del fidecommissario con un estraneo al defunto, ed al Testatore, sebbene congiunto in qualche remotissimo grado agnatizio.*

296 *È difficile il trovare* autorità, *per la quale si veda preferito nella successione alle figlie del gravato il sostituto estraneo dai gradi successibili per la contemplata rigorosa masculinità, o voto agnatizio, o sostituzione fatta all' ultimo della linea masculina.*

297 *L'espresso voto dell' agnazione manifestato rigorosamente in tutti i gradi delle ordinate sostituzioni non resultando dai testamenti, quando si debba tacitamente dedurre, richiede prova pienissima, ed esclusiva di ogni dubbio in contrario.*

298 *L'argomento di volontà contraria dedotto sulla scorta delle regole forensi non è, che il resultato della interpretazione.*

299 *I canoni interpretativi della volontà non scritta, o inviluppata dentro a formule poco esatte ed ambigue son fissati dalle idee, che gli uomini sogliono adattare a certe parole, ed a certe maniere.*

300 *Il resultato di questi canoni sebbene conduca per la più natural presunzione alla verità, vi conduce non per una necessità inevitabile, ed assoluta, ma semplicemente probabile.*

301 *Tre sono i casi, nei quali i figli del gravato omessi nella parte condizionale, possono trovarsi in contrasto con una persona in vece di essi nominata dal Testatore, ed immediatamente al loro padre sostituita.*

302 *Il caso, in cui la di loro esclusione si legga espressamente scritta dal Testatore.*

303 *Il caso in cui non siano espressamente esclusi, ma*

appariscano tali per una conseguenza diretta di gravi congetture capaci di formare il necessario antecedente legale.

304 *Ed il caso, in cui varie congetture si riuniscano contro di essi, ma non in quel numero, nè di tal qualità, che rendano necessaria legalmente la loro esclusione.*

305 *Nella figurazione di questi casi la Legge non può operare nel primo, perchè si immagina, che non abbia la forza di derogare al' espresso.*

306 *Non è utile nel terzo perchè, anche secondo i principj della Giurisprudenza precedente al* 1747. *pochi, e non diretti riscontri di contraria volontà, non ottenevano l' effetto d' impedire la pietosa supplezione delle* LL. Cum avus, et cum acutissimi.

307 *Il qual effetto la pratica costante, e generale del Foro concedeva solamente agli argomenti necessarj, ed indubitati.*

308 *Di ciò ne fa fede il plauso sempre riportato dalla teoria dell' Aretino citata in opposizione di quella del Bartolo.*

309 *Perchè il* §. 19. *operi un' effetto suo proprio, bisogna ammettere, che proceda nel secondo caso.*

310 *I testamenti interpretabili sono tutti quelli, nei quali la volontà non è scritta nel caso individuo.*

Se mai Famiglia tra le illustri di questa Patria, sembrava per la provvidenza degli Antenati, destinata a resistere quanto ogni altra felicissima alle ingiurie del tempo. e della fortuna, lo era certamente quella dei Sigg. Conti Pandolfini modernamente estinta nella sua linea mascolina per la morte del Conte Agnolo Pandolfini accaduta nell' anno 1784: I suoi Maggiori avevano accumulato nel corso di più generazioni un vasto Patrimonio, che per meglio conservare

ai loro Posteri, soggettarono ai vincoli più rigorosi di un perpetuo Fidecommisso Familiare, combinando una serie di provvedimenti, che nella sua estensione abbracciava forse la durata dei secoli.

II. Cominciò Monsig. Giannozzo di Pandolfo Pandolfini con un atto di donazione tra i vivi rog. Ser Bernardo Gamberelli del dì 30. Ottobre 1520, e col famulativo istrumento celebrato a rogito dello stesso Notaro de' 22. Ottobre 1524, a sottoporre al vincolo di un Fidecommisso Primogeniale il Palazzo di Firenze da lui medesimo fabbricato, prima a favore di Pandolfo suo nipote di fratello, e dei suoi figli, e descendenti primogeniti per durante la sua linea mascolina, e poi alla mancanza del detto Pandolfo senza figli, a favore del maggiornato tra i suoi fratelli, che fosse stato superstite alla sua morte, e dei primogeniti della linea mascolina di questo fratello sostituito.

III. Una seconda primogenitura venne ordinata da Battista di Filippo Pandolfini col suo testamento de' 21. Settembre 1582. e col successivo codicillo dei 19. Giugno 1586 ricevuto l'uno e l'altro nei rogiti di Ser Antonio del Grasso, il quale dopo avere istituiti nei suoi proprj beni i suoi fratelli *Ruberto*, e *Pigello*, ed a ciascheduno di essi le respettive loro linee mascoline, sempre coll' ordine di una primogenitura regolare, e colla reciproca sostituzione dell' una all' altra di dette linee, nel caso della mancanza delle medesime invitò alla successione predetta *il prossimiore a se Testatore dell' agnazione dei Pandolfini*, ed i suoi figli, e discendenti maschi in infinito di primogenito in primogenito nell' appresso forma = ivi = Ma in caso, e in „ qualunque volta mancassero le linee mascoline legittime „ e naturali di tutti detti suoi fratelli, sicchè di qualunque „ di quelli non si trovasse sopravvivente alcuno maschio le„ gittimo, e naturale, ma fussino del tutto estinte dette „ linee, e non altrimenti, sostituì, e succedere volse il più

„ prossimo maschio legittimo è naturale al detto Testatore
„ della casata e famiglia dei Pandolfini, e gli suoi figli e
„ descendenti maschi legittimi e naturali in infinito secondo
„ l'ordine detto di primogenitura, e quello sempre osserva-
„ to in tutto, e per tutto, e mancata la linea come di so-
„ pra di detto più prossimo, sostituì e volse succedere l'al-
„ tro più prossimo a detto Testatore della detta Famiglia
„ de' Pandolfini, e la sua linea, e così quella estinta si
„ devolva tal successione all' altro più prossimo, e sua linea
„ finchè si trovi maschi legittimi e naturali della famiglia
„ e casata dei Pandolfini, li quali tutti nel modo e ordine
„ predetto di primogenito sostituì, e succedere volse in det-
„ ti suoi beni successivamente =

IV. Il Senator *Filippo* del Senator *Roberto* di *Filippo Pandolfini*, in cui era riunita la primogenitura indotta da Monsig. *Giannozzo*, e l'altra istituita dal nominato *Battista Pandolfini*, le impinguò ambedue considerabilmente de' suoi acquisti, ed assegnamenti personali col testamento de' 27. Maggio 1651. rog. Ser Matteo Neroni, estendendo l' ordine delle sostituzioni scritto dai respettivi Fondatori delle medesime: Poichè quanto alla primogenitura di Mons Giannozzo ordinò = ivi = Al qual fidecommisso non essendo
„ chiamata altra linea, che quella dei trasversali di Monsig.
„ Vescovo, vuole e comanda il detto Testatore, che man-
„ cata la linea sopraddetta succeda, e succeder volse il mag-
„ giornato più prossimo al detto Sig. Testatore della fami-
„ glia de' Pandolfini, e a lui succeda il suo primogenito, e
„ le sue linee con il medesimo ordine di maiorasco, e di
„ primogenitura, sino a che vi sieno maschi dell' istessa li-
„ nea, la qual linea mancata volse, che succeda altro mag-
„ giornato più prossimo al Sig. Testatore, e suoi figliuoli, e
„ descendenti in infinitum con il medesimo ordine di pri-
„ mogenitura, e maiorasco, e così mancata questa linea, suc-
„ ceda l'altra linea, e così susseguentemente succedino in

„ mancanza altre linee più prossime al detto Sig. Testatore
„ sino a che si trovino al Mondo Uomini della Famiglia
„ dei Pandolfini Nobili di Firenze, e consorti del Sig. Te-
„ statore, e mancata in tutto e per tutto detta famiglia
„ possa, e deva l'ultimo lasciare detto maiorasco ad un'al-
„ tra Persona Nobile con il medesimo ordine di primogeni-
„ tura, e majorasto, e con carico, e obbligo di denominarsi
„ di detta Famiglia de' Pandolfini, e usare l'arme del Te-
„ statore, e lasciare in tutto e per tutto il proprio casato,
„ et arme, et in caso che detto ultimo morisse, e mancas-
„ se di fare detta elezione di suo successore in detto maio-
„ rasco, il detto Testatore volse, che succeda il suo più pros-
„ simo agnato, e non vi essendo succeda il più prossimo le-
„ gittimo e naturale congiunto della sua cognazione con le
„ suddette medesime condizioni, obblighi, e di lasciare il
„ suo casato, e arme, e usare quella del Testatore, e così
„ si vada nominando dagl'altri ultimi possessori, tante vol-
„ te quante venga il caso predetto, e non seguendo detta
„ nominazione succeda il più prossimo agnato, o cognato
„ con detti obblighi, e carichi, tante volte quante venga
„ il caso come sopra = E quanto all'altra di Battista ordi-
nò pure = ivi = E perchè nel predetto testamento, e codi-
„ cilli non vien sostituito, nè chiamato alcuno, mancata
„ che sia tutta la casata, e famiglia de' Pandolfini vuole
„ l'Illustriss. Sig. Testatore, che l'ultimo di essa possa, e de-
„ va eleggere un suo successore al detto majorasco con ca-
„ rico di denominarsi del casato de' Pandolfini, e la mede-
„ sima successione, e ordine di primogenitura, e facoltà
„ all'ultimo di eleggere un'altro con il medesimo carico,
„ e ordine di succedere, che sopra, volendo che ciò abbia
„ luogo tante volte, quante venga il caso del mancamento
„ di linea in infinito, siccome ha disposto, et ordinato nell'
„ altro maiorasco detto di sopra, sicchè l'effetto sia che am-
„ bedue detti maiorasohi pervenghino sempre unitamente in
„ una persona sola. =

V. Altri notabili accrescimenti di beni riceverono le due primogeniture sopraddette dal *Senator Roberto* di *Pandolfo Pandolfini* per il suo testamento de' 24. Gennaio 1665. rog. Ser Francesco Poggiali, e dal *Senator Pandolfo Pandolfini* di lui figlio col suo ultimo testamento de' 22. Dicembre 1727. rog. M. Iacopo Ant. Martini, senza che per altro nessuno di essi innovasse cosa alcuna quanto all'ordine delle sostituzioni disposto già da *Monsignor Giannozzo*, e dal *Senator Filippo*, e che è stato di sopra trascritto.

VI. Queste due primogeniture, così migliorate, ed accresciute dalle cure dei nominati Fidecommittenti, si trovavano riunite nella persona del rammentato Conte Agnolo Pandolfini, che fu rapito alla vita nel più bel fiore degli anni suoi, non avendo ancora ottenuto dal suo Matrimonio colla Sig. Contessa Cassandra Federighi, che due sole femmine, la Sig. Contessa Marianna maritata al Sig. Cav. Filippo Strozzi, e defunta pendente lite, e la Sig. Contessa Eleonora attualmente maritata al Sig. Cav. Enrico Nencini: Era il prelodato Conte Agnolo l'ultimo agnato maschio dei discendenti dai fratelli di Monsig. *Giannozzo Pandolfini* primo institutore delle primogeniture della famiglia, ed alla sua morte, per eseguire la legge scritta nei testamenti, e mantener l'ulterior progresso delle primogeniture, sarebbe occorso ricorrere alla remotissima contentiva dei Testatori per cercare in essa quel *prossimiore*, che i Testatori predetti aveano designato stipite di origine, e di vocazione delle nuove linee mascoline agnatizie sostituite alla mancanza, che si era verificata di tutte le linee mascoline dei fratelli di Monsig. Giannozzo Pandolfini: E se la Legislazione di questi Stati, dalle epoche dei testamenti, a quella della morte dell' ultimo Conte *Agnolo*, non avesse sofferto alcun cangiamento nella materia delle successioni fidecommissarie, si sarebbe fatto luogo all' ammissione di questo

agnato prossimiore forse con poco contrasto delle Figlie eredi dell'ultimo defunto primogenito.

VII. Ma con i tempi si eran cangiate le massime legislative, e quell'arbitrio illimitato, che l'antica Giurisprudenza lasciava ai privati di disporre dei loro beni per tutte le generazioni future, era stato riformato da Leggi più saggie, e subordinato ai principj della vera economia dello Stato: L'Editto sopra i fidecommissi e le primogeniture pubblicato nel 1747 dall'Imperatore Francesco I. allora Gran-Duca di Toscana, e dettato da una massima di Stato forse del tutto nuova alla passata Legislazione, introdusse delle regole, non solo per l'avvenire, quanto ancora per i testamenti già fatti, ed aperti.

VIII. Nel lungo periodo, che era trascorso dall'anno della pubblicazione del Cesareo Editto, al 1784, anno della morte del Conte Agnolo Pandolfini, tutte le opinioni si erano modificate sulle disposizione di esso, e le incertezze risvegliate nei primi tempi sopra alcuna delle disposizioni medesime erano ormai fissate dal sentimento, nel quale avevano convenuto i Tribunali: E questa per avventura fu la causa, per la quale le due nominate Figlie eredi del detto Conte Agnolo Pandolfini continuarono nel possesso dei beni stati sottoposti dai loro antenati alle rammentate primogeniture mascoline, apprendendoli come rimasti purificati da ogni vincolo nell'eredità libera del padre, senza che allora gli venisse fatta nessuna formale opposizione dal vivente prossimiore dell'agnazione invitato in quel caso dalla lettera delle respettive fondazioni, cioè dal Sig. Battista Raimondo Pandolfini, che derivava da un ceppo comune ai nominati fondatori delle primogeniture suddette, o che alla qualità di loro agnato, riuniva anche l'altra di più prossimo ai medesimi al giorno della morte del prefato Conto Agnolo.

IX. Aveva ordinato l'Editto Cesareo al §. 19. che si intendesse sempre apposta in tutti i fidecommissi la condi-

zione *si sine liberis*, quando si fosse trattato di escludere sostituti estranei: Lo stesso Legislatore, come si vedrà in seguito con più dettaglio, aveva approvato con un suo rescritto particolare, che nella definizione degli estranei venissero tutte le persone non congiunte al gravante, o al gravato nei gradi successibili; o dopo esami fatti correva ormai nei Tribunali il sentimento, che questo precetto comprendesse senza distinzione tutti i testamenti, non esclusi quelli nei quali la volontà del fidecommittente *fosse stata repugnante* alla successione dei figli del gravato, Ed un tal sentimento, che per essere dei Tribunali, determinava anche l'opinione dei privati, combinato con la circostanza di trovarsi il Sig. Battista Raimondo Pandolfini, sebbene della stessa agnazione, al di là dei gradi ammessi nella successione intestata, tanto rapporto ai fidecommittenti, che al gravato, mantenne le Sigg. Contesse Pandolfini, in quel tempo pupille, nel pacifico possesso di tutti i beni goduti in vita dal loro genitore;

4

5

6

X. Quella opposizione peraltro, che le Signore Contesse Eredi Pandolfini non incontrarono per la parte degli agnati al momento, in cui si sarebbe aperta a favore di questi la successione nelle primogeniture godute dal Conte Agnolo per la lettera dei testamenti, coi quali vennero istituite, hanno dovuto soffrirla modernamente essendo comparso negl' atti del nostro Magistrato il prefato Sig. Battista Raimondo Pandolfini nel dì 1. Agosto 1801. a domandare contro le predette Sigg. Eredi Pandolfini l'immissione nei beni posseduti dal detto fu Conte Agnolo Pandolfini, come seggetti alle rammentate primogeniture Pandofini, proponendo il noto rimedio accordato dal *Test. in Leg. final Cod. de edict. div. Adrian. tollend.* con le giustificazioni riguardanti l'antico, e moderno possesso dei beni predetti, e la sua qualità di agnato più prossimo ai Fidecommittenti di sopra nominati.

7

XI. Alla pretensione dell'Attore dedotta dalla lettera dei testamenti dei defunti agnati Pandolfini, contradissero le prefate Sigg. Contesse figlie, ed eredi dell'ultimo primogenito, ed opposero la loro sopravvivenza al padre, e la non esistenza al giorno della sua morte di alcun sostituto congiunto ad esso, o ai testatori dentro i gradi successibili, ed il disposto del §. 19. della Legge Imperiale de'22. Giugno 1747. sui fidecommissi, e le primogeniture, che nella combinazione di queste circostanze ordinava, come si è già accennato, che ogni vincolo fidecommissario restasse prosciolto, e i beni rimanessero liberi nella eredità del gravato. Contestata in tal guisa la Lite, ne fu assunta la cognizione dal Turno dei Giudici di questo Magistrato, con essere stata in progresso confermata mediante un Sovrano Rescritto la commissione della Causa, prima nel fu Sig. Audit. Gio. Grandetti dopo il suo passaggio al Magistrato Supremo, per essersene astenuto l'altro Giudice a lui succeduto, e poi in quello di noi infrascritti similmente promosso per la mancanza del predetto Sig. Audit. Grandetti rapito dalla morte nell'anno scorso all'amore dei suoi colleghi, e del pubblico, che gli aveva già accordata una reputazione tanto distinta, e tanto meritata.

XII. Dai Difensori valentissimi delle due parti molte furono, e varie le inspezioni proposte per preparare l'animo nostro a conoscere, e risolvere, se anche i testamenti Pandolfini cadessero sotto la determinazione del rammentato §. 19. della Legge Imperiale: Per la parte del Sig. Battista Raimondo Pandolfini, dietro la premessa di fatto, che la sua vocazione era chiarissima, e letterale nel caso verificatosi per la morte del Conte Agnolo, si fece rivivere l'antica questione, che cessasse l'operazione del detto §. 19. in quei casi, nei quali avesso incontrata l'aperta resistenza della volontà dei testatori, e si cercò poi sopra tutto di fissare l'attenzione nostra sopra due circostanze specialissime

che pareva potessero molto differenziare il caso di tutti gli altri compresi nel precetto del Legislatore, qualora questo, nell'articolo obiettato, avesse dovuto ottenere anche gli effetti di derogare alla volontà: Si rilevava; che il Sig. Battista Raimondo Pandolfini era già nato, quando Francesco Primo pubblicò in Toscana la mentovata Legge fidecommissaria, e che in conseguenza, se questa Legge potè portare[10] al resultato di impedire in futuro a chiunque l'acquisto di un diritto di successione nascente da disposizioni fidecommissarie annullate, o corrette dalla Legge medesima, non non se li poteva peraltro attribuir quello di distruggere,[11] con pregiudizio della proprietà privata, il diritto, che fosse formato in un sostituto vivente ad una successione futura e moltopiù trattandosi di diritto formato ad una successione primogeniale, che ci veniva fatto apprendere come assai più forte di ogn'altro, e meritevole di maggior rispetto agl' occhi dello stesso Legislatore: E l'altra principal differenza si faceva consistere nella natura di questa successione primogeniale: Si diceva, e forse fu questa la circostanza con maggiore sforzo di dottrina, e di ingegno esaltata per la parte del Sig. Battista Raimondo Pandolfini, che fosse pur qualunque il concetto inteso dal Legislatore in quel paragrafo, fosse pur qualunque l'interpetrazione adattata al medesimo dai Tribunali Toscani, non poteva investire, che[12] i termini dei semplici fidecommissi dividui, e non i majorati che non erano compresi nella lettera del detto paragrafo;[13] non potevano esserlo nello spirito del Legislatore come un soggetto totalmente, ed essenzialmente distinto dai fidecommissi dividui, non tanto secondo i principj di ragion comune, quanto ancora nel sistema della Legge Cesarea.

XIII. Le repliche, che a questi fondamenti erano date dai non meno dotti, ed ingegnosi Difensori delle Sigg. Contesse, ed Eredi Pandolfini, ci obbligarono a dividere la discussione della Causa in due diverse Inspezioni, cia-

ecuna delle quali poteva riguardarsi come pregiudiciale: Avvertivano che ormai il senso, ed il valore del §. 19. della Legge Cesarea era stato fissato da una interpetrazione, che aveva tutti caratteri di autentica, e che perciò non poteva più tornarsi a disputare nel Foro Toscano se operassa in deroga, o per modo di semplice supplezione, che il diritto dei sostituti nati all' epoca della Legge non era restato punto preservato, e che le primogeniture, egualmente che i fidecommissi dividui, cadevan sotto la censura della medesima: E passavano inoltre ad osservare, che il tenore delle testamentarie disposizioni, delle quali occorreva ragionare, non portava tanto chiara, come si voleva far credere la volontà dei disponenti contraria alle femmine dell' agnazione, considerate come reliquie delle linee mascoline invitate, e che anzi la lettera delle disposizioni medesime lasciava, sul concetto di questi disponenti, una incertezza sufficiente per fare, nel caso, operare alla Legge il semplice effetto di supplire, e non di derogare alla volontà privata dell' uomo.

XIV. Dopo un lungo maturo esame, nel conflitto delle ragioni per ambedue le Parti dedotte, sommamente preponderanti ci comparvero quelle, che assistevano il diritto delle Sigg. Contesse Eredi Pandolfini, e perciò abbiamo creduto dover referire al Magistrato dei Pupilli per l'assoluzione delle medesime dalla domanda intentata dal Sig. Battista Raimondo Pandolfini, con scissura per altro del rispettabile nostro Collega, il quale non potè combinarsi con noi nel sentimento, che la sanzione del §. 19. della Legge Cesarea diretta ai fidecommissi riguardasse egualmente i maiorati, e le primogeniture.

XV. Dovendo adesso render pubblici i motivi, che determinarono l'animo nostro, seguiteremo l'ordine logico delle materie, dividendo il ragionamento nostro in quattro distinti Articoli.

Nel primo sarà dimostrato, che la condizione *si sine liberis* a forma del §. 19. della Legge de' 22. Giugno 1747. [17] debbe sottintendersi in tutti i fidecommissi, qualunque sia la volontà dei Fidecommittenti, non esclusi quelli, nei quali apparisce manifestamente contraria, e che questa massima non può oggimai revocarsi in dubbio nei Tribunali del Regno.

Si dimostrerà nel secondo, che i majorati egualmente [18] che i fidecommissi dividui cadono senza distinzione alcuna nella disposizione del detto §. 19.

Nel terzo, che tra i sostituti estranei esclusi dai figli del gravato, posti in condizione dal detto §. 19. debbono considerarsi anche gli agnati nati innanzi la Legge, e chiamati ad un majorato. [19]

Nel quarto, che la lettera dei testamenti Pandolfini non è assolutamente chiara per la esclusione delle femmine discendenti dai primi eredi instituiti, da far condizione ai remotissimi agnati sostituti, e che perciò dando al §. 19. [20] la semplice forza di una nuova regola interpretativa, e declarativa; questa sola applicata ai testamenti medesimi basta per favorire la successione delle figlie dell'ultimo primogenito defunto.

XVI. È da avvertirsi, che uno di noi infrascritti apprendendo, che il fondamento esposto nell'ultimo dei notati quattro Articoli disimpegnava dalla questione rinnovata in questa Causa, se il §. 19. abbia l'efficacia di derogare, o quella semplicemente d'interpretare la volontà, sintantochè non si trovi in una manifesta, e geometricamente dimostrata resistenza della volontà medesima, credè di poter sospendere, ed ha di fatto lasciato sospeso il suo definitivo giudizio sulla questione medesima, trattata nel primo Articolo, sebbene frattanto molto sia restato penetrato dalla gravità dei rilievi fatti per giustificare la verità della massima in detto primo Articolo seguitata, e che l'altro di noi infra-

scritti, e Relatore in Causa ha creduto di non dover lasciare indecisa.

ARTICOLO I,

La subintelligenza della condizione SI SINE LIBERIS *ordinata dal §. 19. della Legge Cesarea dell' anno 1747. ha luogo in tutti i fidecommissi, non ostante qualunque contraria volontà dei Testatori.*

XVII. Ordinò Cesare all'*art*, 18. *e* 19. del suo Editto su i fidecommissi, e le primogeniture, pubblicato ne' 22 Giugno 1747. dal Consiglio di Reggenza, che amministrava allora in nome di esso il Governo della Toscana, che = ivi =
21 „ La condizione *si sine liberis* apposta a più persone chia-
„ mate collettivamente, e simultaneamente si reputerà per
„ purificata rispetto a tutti, se uno di loro abbia figlioli,
„ e perciò il sostituito rimarrà escluso. La detta condizione
22 „ *si sine liberis* si dovrà sempre intendere apposta in tutti
„ i fidecommissi, quando si tratterà di escludere estranei
23 „ chiunque essi sieno, e a questo effetto sotto il nome di
„ figliuoli, o figliuole sarà compresa la descendenza. =

XVIII. Questa Sovrana Sanzione venne subito reclamata nelle stesse Cause pendenti all'epoca della sua promulgazione: Vegliava avanti il Clariss. Magistrato Supremo una lite sostenuta col più grand'impegno per ottenere una dichiarazione preventiva sopra la successione al fidecommisso indotto da un tal Prete Michele Carli, col suo testamento de' 17. Agosto 1632, e con i successivi codicilli del 4. Dicembre 1635, rog. Ser Jacopo Sannini, che veniva pretesa da alcuni suoi remoti agnati, in esclusione delle figlie del possessore attuale, nel caso che questo, come tutte le apparenze portavano a credere, fosse venuto a mancare senza figli maschi: Varie eccezioni erano state proposte per parte delle figlie femmine contro la pretensione degli agnati; che richiamavano per altro ad indagini molto serie, e pericolo-

se: Sopravvenne la Legge Cesarea, ed allora abbandonata ogni altra inspezione, venne tutto il momento della causa ristretto alla nuova difficoltà, che nasceva in pregiudizio degli agnati suddetti dalla voluta subintelligenza della condizione *si sine liberis*, per l' effetto d' impedire l' ulteriore passaggio dei beni nei sostituti estranei. Gli agnati, ai quali veniva obiettata questa disposizione del §. 19. ricorsero all' Oracolo dell' Augusto Legislatore, perchè si degnasse di fissare la giusta intelligenza da darsi alla menzione dell' estraneo escluso per la sopravvivenza dei figli dell' anteriore sostituito, ed altri effetti, che pareva destinato ad operare il disposto nel §. suddetto.

XIX. Le preci degli agnati Carli furono rimesse all' esame dei tre Deputati *Aud. Giovanni Venturini*, *Aud. Girolamo Bonfini*, ed *Aud. Gio. Vincenzio Alberti*, Giureconsulti reputatissimi nel Foro Toscano, e bene informati per la situazione loro dei principj, che determinarono quel celebre atto di Legislazione; e nel parere da essi disteso per la comandata informazione osservarono al Principe Legislatore, che l' augusta sua mente doveva essere stata di adattare la ordinata subintelligenza a tutti indistintamente i fidecommissi ascendentali, e trasversali, come pure a tutti i testamenti fatti, e da farsi, per la ragione principalmente, che lo spirito della Legge non essendo stato altro che quello di favorire la libertà dei beni, si sarebbe lasciata una contradizione nella medesima, se la stessa pariforme regola normale non avesse investito tutti i fideommissi, e quelli già instituiti per l' addietro, e che potevano instituirsi in futuro: Ed osservarono, che sotto nome di estraneo, non pareva che dovessero farsi venire i congiunti di sangue al testatore, o al gravato dentro i gradi successibili, o per mezzo di agnazione, o di cognazione, e che unicamente convenisse rivestirne tutte le alrre persone, le quali, o non erano in nessun modo congiunte al gravante, o al gravato, o che lo erano oltre i detti gradi successibili.

24 25 26 27 28

XX. Il parere dei Deputati restò approvato, e confermato da un Rescritto Imperiale de' 6. Dicembre 1747. E successivamente con Sentenza proferita dal Magistrato Supremo ne' 12. Agosto 1749. a relazione degli Auditori *Girolamo Finetti*, *Giuseppe Bizzarrini*, e *Francesco Ant. Agnini*, venne la Causa Carli terminata a favore delle figlie femmine dell'erede gravato, e dichiarata la risoluzione del vincolo nella di lui persona, contro la dimanda degli agnati.

XXI. Frattanto i primi dubbj, che la lettera del §. 19 avea risvegliati, essendo stati risoluti dall' Oracolo istesso del Legislatore, che approvò la relazione dei Deputati, e ne comandò l' osservanza, non poterono più tornare ad essere congruo soggetto di discussione forense; e convenne riguardare, e venerare questa relazione come una parte della Legge medesima, che da essa restava dichiarata, siccome hanno costantemente fatto i nostri Tribunali, per la regola del Testo in *L. Si Imperialis* 11. §. *Cum igitur C. de Leg. et Const. Princ.* e restò deciso nella celebre *Pistorien. Immissionis*, *et Fideicommissi de'* 7. *Giug.* 1777. §. 4. *a relazione del Sig. Aud. Vincenzo Martini*, *e nella conferm. de'* 20. *Sett.* 1778. *a relazione dei Sigg. Audd. Ulivelli*, *Agnini*, *e Raffaelli*. Ma i travagli di questi Interpreti non furono utili solamente per le tre questioni, alle quali erano richiamati dalle preci degli agnati Carli: Essi sparsero nel sistema di ragionamento, che tennero per andare alla risoluzione di quelle, dei principj luminosi, e abbondanti di conseguenze, per le altre future controversie, alle quali la fertilità della materia potea condurre. Si avrà luogo di osservare in progresso, che la stessa Decisione della Causa Carli manifesta già i Tribunali profondamente penetrati dalle massime della nuova Legge, estenderle con rigore anche alle questioni, sulle quali non era caduto l' esame degl' Interpreti, sino a non permettersi neppure la discussione in qualcuna.

XXII. Dove però questi principj, avvertiti dagl' Interpreti Carli, e riconosciuti per suoi dall' Augusto Legislatore, si svilupparono con più estensione, fu nella controversia celebre, se il §. 19. operi anche nei fidecommissi, nei quali resista la chiara volontà dei testatori alla supplezione della condizione *si sine liberis*, che fu agitata pochi anni dopo con quell' impegno, che dovea far nascere l' urto delle antiche idee, e l' interesse che vi era attaccato di rispettabili patrimonj.

XXIII. La controversia sul valore della volontà dell' uomo dirimpetto a quella del Legislatore, nei casi regolati dal §. 19. della Legge Imperiale, formò la prima volta soggetto di principale esame nella Causa promossa sopra un fidecommisso indotto da *Carlo*, e *Ferdinando Agostini* Nobili Pisani, in un loro testamento de' 15. Gennajo 1703, che venne preteso risoluto per la morte con figli di una femmina Agostini, che l' avea posseduto come fidecommissaria, nonostante che l' ammissione dei figli di questa defunta femmina sostituita sembrasse letteralmente aborrita dai testatori, e manifesta la loro volontà per la prosecuzione del vincolo a favore degli ulteriori gradi di sostituzione: La difesa del fidecommisso veniva fatta avanti i Giudici dal chiarissimo Avvocato *Attilio M. Bruni*, e ne presedeva ancora alla direzione un altro chiarissimo Giureconsulto di quel tempo, l' *Aud. Girolamo Finetti*, che soprintendeva per sovrana commissione agli affari del pupillo Agostini, che dimandava la restituzione dei beni contro gli eredi liberi della rammentata famiglia Agostini.

XXIV. Può ognuno immaginarsi, se la dottrina, e la perspicacia di questi uomini sommi trascurò nessuno degli argomenti che potevano essere, o parer buoni alla dimostrazione del loro assunto, quale era che la supplezione della condizione *si sine liberis*, ordinata dal §. 19. avesse una certa rassomiglianza con la pietosa congettura autorizzata

dal Giureconsulto *Papiniano in Leg. Cum avus* 101. *ff. de condit. et demonstr.* e poi dagl' Imperatori in *L. Cum acutissimi C. de fideic.* e potesse perciò applicarsi a tutti quei fideommissi, nei quali un tal qual dubbio rimanesse sulla volontà dei fidecommittenti, da non escludere in essi un sentimento di carità per i figli dei chiamati, e sostituiti, per fargli venire, quasi supplendo a ciò che i fidecommittenti medesimi avrebbero voluto, se avessero pensato alla di loro esistenza; ma che all' opposto non potesse la detta condizione farsi operare neppure dopo il 1747, ed in specie nei fidecommissi trasversali, nei quali le congetture di pietà possono con minor verisimiglianza forzarsi, che negli ascendentali, allorchè questo dubbio di volontà riescisse impossibile a formarsi sopra una ragionata combinazione della lettera dei respettivi testamenti, e si incontrasse in questi manifestamente chiara l' esclusione dei figli dell' erede gravato, ed espresso il precetto di restituire i beni ad altri sostituiti maggiormente prediletti dei detti figli.

XXV. Questo sistema d' interpretazione peraltro fu rigettato, e la Causa venne risoluta con sentenza de' 28. Agosto 1753. a relazione dei chiarissimi Auditori *Giovanni Meoli*, *Stefano Querci*, e del Cancell. *Anton M. Montordi*, a favore dei figli, ed eredi liberi della femmina Agostini, sul 34 fondamento, che la Disposizione Cesarea niente aveva di comune con l' opinione di *Papiniano*, e che il Legislatore, ben differente da questo Giureconsulto Romano, dall' unica 35 material circostanza del concorso dei figli superstiti dell' erede gravato col sostituto estraneo, avea voluto far dipendere la libertà dei beni, e la risoluzione di ogni vincolo fidecommissario, senza punto curare la volontà dei testatori, o ascendentali, o collaterali, fosse anche stata scritta espressamente in contrario: Tanto resulta, e più latamente dai motivi di detta Sentenza intitolata *Pisana Fideicomm. de' 28 Agosto* 1753. distesi dal prelodato *Canc. Montordi* per tutto

l' artic. 1., e segnatamento al §. *Quando fosse ec.* = ivi =
„ Quando fosse stato certo, che le *parole*, con le quali era
„ concepita la vocazione dell'Illustriss. Sig. Alvida, apertamente dimostrassero una chiara volontà dei testatori, esclusiva della supplezione della condizione *si sine liberis*,
„ ciò nonostante la forza della Legge, che comanda, che una
„ tale condizione = si debba sempre intendere apposta in
„ tutti i fidecommissi = ci avrebbe costretti a non curare
„ questa contraria volontà, non essendo di ragione permesso[56]
„ ai testatori di fare, che le Leggi non abbiano luogo nei
„ loro testamenti = nemo potest cavere ne Leges in suo testamento locum habeant = *Pomponio nella L. etc.* = Che
„ poi la Legge comprenda tutti i fidecommissi, benchè vi[57]
„ repugni la volontà dei testatori, ci è parso manifesto, e
„ per le parole universali = *in tutti i fidecommissi* = che
„ non lasciano luogo a poter distinguere fra uno, e un altro
„ fidecommisso, ma tutti egualmente li comprendono, e determinano, *Leg. etc.* e per le parole precettive = si dovrà
„ sempre intendere apposta = che come importanti necessità,
„ *Leg. etc.* non permettono di poter dichiarare, che alcun
„ fidecommisso resti eccettuato, e non compreso nella disposizione della Legge ec. = Ed al §. *Poichè etc. per più segg.* ed al §. *E se quando etc.* = ivi = E se quando si
„ trattò di rendere liberi i beni, giammai non curossi la[58]
„ contraria volontà dei testatori, siccome per le cose dette
„ di sopra è manifesto; qual ragione poteva persuaderci a
„ credere, che solo ove si volle, che si sottintendesse sempre
„ in tutti i fidecommissi la tacita condizione *si sine liberis*,[59]
„ si facesse questa dependere dalla volontà dei fidecommittenti, quando eramo certi, che questa condizione fu voluta
„ per lo stesso preciso fine della libertà dei beni, come fu
„ dichiarato nella citata Relazione in Causa Albizzi, e D' Elci
„ al §. E perchè lo stesso motivo della libertà dei beni vuole
„ all' art. 19. che in tutti i fidecommissi si debba sempre

„ intendere la condizione = *si sine liberis* = anzi tutte le
40„ regole di ragione ci obbligavano a supporre una disposi-
„ zione conforme, ove concorreva una istessa ragione di di-
„ sporre *Leg. etc.* = Ed al §. *Per il contrario ec.* = ivi =
„ Per il contrario l'augustissimo Legislatore non avendo al-
„ tro oggetto, che di favorire, ed ampliare la libertà dei
„ beni, non curò quale potesse essere la volontà dei testa-
„ tori, ma precisivamente da ogni congettura, da ogni ve-
„ risimile, e da qualunque apparenza, espressamente coman-
„ dò, che la condizione si dovesse sempre intendere apposta
„ in tutti i fidecommissi. E nel modo che secondo le anti-
41„ che Leggi era conveniente, che le congetture, ed i veri-
„ simili cedessero ai riscontri, e presunzioni più forti dimo-
„ stranti una volontà contraria *Alciat. etc.* Così a forma
42„ della nuova Legge il comando del Legislatore assoluto, e
„ indipendente da qualunque congettura, e verisimiglianza,
43„ deve prevalere alla contraria volontà dei testatori, che
„ sempre inutilmente dispongono, ove repugna la disposizio-
„ ne delle Leggi *Surd. etc.* =

XXVI. Non ostante questo giudicato così preciso, e così incavillabile, che può anche riguardarsi come il secondo nella materia, poichè anche la Decisione nella Causa Carli era implicitamente imbarazzata nella questione sulla volontà, non si acquietarono perfettamente tutte le opinioni, ed il disposto della Legge, ed il sentimento dei Tribunali soffrì ancora del contrasto: Nell'anno 1754. la *Vittoria Poltri*, unica figlia di *Lorenzo Poltri* succeduto nel fidecommisso ordinato dal *Senatore, e Audit. Andrea Poltri* nel Testamento de' 19. Febbrajo 1708. per continuare dopo la morte del padre nel possesso dei beni fidecommissi, incontrò una viva opposizione per la parte dei Buonomini di S. Martino, che il Senat. Poltri avea sostituiti alla mancanza di alcune linee masculine prima invitate, coll'espressa dichiarazione apposta nel suo testamento = ivi = Che quando ha detto di

„ linea mascolina, o di figlioli, o descendenti maschi, ha
„ sempre inteso, ed intende di quelli che discendono dal
„ maschio per retta linea del maschio escluse sempre le fem-
„ mine. –

XXVII. La nominata figlia del defunto Poltri ricorse al Principe, perchè si degnasse lui stesso di porre fine alla controversia, o ne commettesse un esame sommario all'Audit. e Canc. del Magistrato Supremo, annettendo alle preci la Decisione nella Causa Agostini, ed i Rescritti Imperiali, che avevano già interpretata la Legge: E dopo l'informazione del Magistrato Supremo, la cognizione, e risoluzione definitiva dell'affare venne con Sovrano Rescritto delegata alla Imperial Consulta, ed agli Auditori, che allora vi risedevano. Tra questi si ritrovava l'*Aud. Girolamo Finetti*, di cui eran note le premure fatte in passato, mentre pendeva la Causa sul *fidecommisso Agostini*, perchè fosse la medesima risoluta a favore del pupillo Agostini, di cui trattava l'interesse. Si allarmarono i Tutori della pupilla Poltri sulle prevenzioni di questo Magistrato, che riscuoteva d'altronde la più gran reputazione di lumi, e d'integrità, sino a supplicare, che egli venisse remosso dall' esame della loro Causa, e che fosse a lui un altro Giudice sostituito, nel che per altro non furono esauditi. E l'*Aud. Finetti* restato in causa con gli altri suoi colleghi *Aud. Mormorai*, e *Aud. Malaspina*, dopo avere riassunto l'esame della questione, non potè declinare dalla massima della Legge, e dalla spiegazione, che aveva già ricevuto, e con Sentenza data ne' 26. Aprile 1755. dalla Imperial Consulta, col Voto unanime dei prelodati tre Auditori, venne dichiarata la spirazione del vincolo, e la libertà dei beni in ordine al §. 19. della Legge Cesarea per la sopravvivenza della figliola al gravato Poltri non ostante qualunque volontà contraria del Testatore.

XXVIII. Un'altra Causa del tutto simile era stata con Sovrano Rescritto delegata alla stessa Imperial Consultae, ed

occupò contemporaneamente il suo esame, cioè la Causa Foggiborghi, e Spedali di S. Maria Nuova, e degl' Innocenti, che venne risoluta ne' 24. Maggio 1755. col Voto degli Audd. Malaspina, e Finetti, parimente a favore della libertà dei beni, e dei figli lasciati dall' ultimo possessore fideommissario contro i predetti Spedali, nei quali, a forma del testamento, avrebbe dovuto continuare il vincolo, e passare il godimento dei beni. I prelodati Giudici, e Auditori della Consulta, in una loro rappresentanza umiliata a Cesare prima, che fosse stata ad essi delegata la cognizione della causa, avevano esposto, che la questione della resistenza della volontà del Testatore alla supplezione della condizione *si sine filiis* era ormai stata decisa dal Tribunale in un caso assai più forte di quello, che secondo il loro parere nasceva dal testamento, da cui desumevano gli Spedali la loro vocazione, ed annessa alla detta rappresentanza rimessero anche la Decisione distesa dal Cano. Montordi nella Causa Agostini.

XXIX. Da quest' epoca, per un lungo corso di anni la questione non venne più riproposta ai Tribunali, e nelle successive Decisioni di questi emanate in altre cause influite dal Cesareo Editto, si trova solamente alla opportunità delle materie rammentata l' interpretazione ormai adottata, ed indicata come un canone di Patria Giurisprudenza per base del ragionamento, che occorreva nei singoli casi ai respettivi Decidenti. Così per esempio troviamo scritto che l' operazione naturale del §. 19. era anche di derogare alla volontà dei privati Disponenti non tanto nella Decisione, che nel Voto di scissura pubblicati nella celebre Causa *Pistorien. Immissionis, et Fideicommissi risoluta ne'* 7. *Giugno* 1777. dove si disputava, se un tal Sig. Gherardi potesse riguardarsi come *estraneo* in ordine alla definizione approvata nella Causa Carli, e poi nella *Florentina Fideicommissi de Castellis super facultate disponendi de'* 28. *Settem-*

bre 1787. av. i Sigg. Audd. Simonelli, Brichieri, e Maccioni, ed in altre.

XXX. Da questa epoca medesima combinarono perfettamente col sentimento dei Tribunali le risposte, che s'incontrano date anche dai privati Giurisprudenti consultati da quelli, che malagevolmente sapevano renunziare alle speranze di successioni ordinate a loro favore negli antichi testamenti, e purificate dopo la Legge Cesarea. Tanto, e così solennemente era stato pronunziato il senso vero del §. 19. della medesima dai primi Magistrati dello Stato, e sotto gl'occhi dello stesso Augusto Legislatore, che tutte le opinioni vi si erano uniformate, ed i Consulenti lo indicavano costantemente ai loro Clienti, o come un canone di questa Legge, che bisognava venerare, e non discutere. È anzi molto rimarcabile come renunziassero, subito dopo le rejudicate sopracitate, ad ogni passata prevenzione quei medesimi Giureconsulti della Curia Toscana, che si erano mostrati in principio meno facili a prestarsi all'idea di questa operazione anche derogatoria della volontà dei Testatori.

45

XXXI. Tra gli altri documenti meritavano di distinguersi a questo proposito i *Voti per la verità* del defunto Avvocato *Attilio M. Bruni*, grand'ornamento del Foro Toscano. Un tale *Anton Francesco Rutilensi* col testamento de' 25. Maggio 1630. rog. Ser Jacopo Ulivi aveva istituiti tre majorati con diversi ordini di sostituzioni, ponendo nell'ultimo tre giovani abbandonati del Bigallo, e le di loro respettive linee mascoline; per la morte di un Rutilensi, nel quale i tre majorati si trovavano riuniti, e che non avea lasciata che una sola figlia femmina, pareva che si fosse, a norma del testamento, verificato il caso della sostituzione dei giovani abbandonati, nelle linee dei quali dovevano rinnovarsi le linee, e famiglie estinte, e proseguire i tre majorati. La sopravvivenza però della figliola del sostituto premancato formava ostacolo ai tre giovani chiamati, che

erano sicuramente *estranei* non tanto a detto sostituto, che al testatore, perchè ogni scrupolo restasse quietato, senza avventurare una lite imprudente, il Commissario di quel Regio Ufizio credè di dover sentire il parere del già chiarissimo Avvoc. Attilio M. Bruni, a cui sottopose ancora le proprie ragioni la femmina Rutilensi stata erede del padre onde averne il suo più vero sentimento. Dalla parte di questa femmina oltre il fondamento del §. 19. della Legge de' 22, Giugno 1747. altri se ne deducevano creduti buoni per allontanare dalla successione i giovani del Bigallo. Ma il Giureconsulto, che nella Causa sul fidecommisso Agostini si era tanto impegnato nelladifesa degli ulteriori sostituti, sebbene estranei, contro i figli del gravato, rispose in questo
46
caso per la spirazione assoluta del vincolo, e di ogni gravame di restituzione dei beni sull' unica, e sola disposizione del riportato §, 19., e della ossetvanza vegliante.

XXXII. Ecco le di lui parole medesime interessanti questo fatto = Il fondamento pertanto, sul quale con tutta „ certezza, e senza la minima esitazione, vengo ad esporre „ alle Signorie Loro Illustrissime esser di sentimento per la „ verità, che i beni sottoposti ai detti tre majorati, alla „ morte di detto Sig. Anton Valentino, passar dovessero, e „ devino nella detta unica figlia, et erede di detto Sig. „ Anton Valentino Rutilenzi, si sostanzia nel disposto dalla „ Legge Cesarea dell' anno 1747. al §. 19. di cui di sopra „ ho trascritte le parole . . . . . . Nè dopo la debita reflessione, ho creduto, nè credo, che potessero ad una diversa determinazione portare due dubbi che altra volta si „ vedono suscitati in ordine alla prelodata Legge Cesarea „ dei fidecommissi del 1747. Il primo, cioè, se la detta „ Legge, per la quale deve sottintendersi la detta condizione *si sine liberis* in tutti i fidecommissi, qualora il sostituto sia estraneo, possa credersi aver luogo soltanto nei „ fidecommissi ascendentali, o quando non resiste la volontà

„ del Fidecommittente. L' altro, se nel concreto del nostro
„ caso si verifichino i veri termini di fidecommisso, o di fi-
„ decommissaria restituzione per trattarsi di majorati, nei
„ quali sembra, che i respettivi maggiornati, e seniori, fac-
„ cino la figura di semplici amministratori, come alcuna
„ volta son nominati dal Fidecommittente. Poichè quanto al
„ primo dubbio nella più fiera contradizione delle Parti,
„ portato alla discussione giudiciale nella celebre Causa
„ Agostini, fu questo risoluto per la comprensione nella Leg-
„ ge dei fidecommissi tanto dei transversali, che degli estra-
„ nei, sul fondamento della dizione generale *tutti*, non cu-
„ rata qualunque espressa contraria volontà del Fidecommit-
„ tente, come abrogata dal comando del Sovrano, dalla di
„ cui sola autorità ricevono il lor vigore le fidecommissarie
„ sostituzioni, come latamente prova la Decisione emanata
„ in detta Causa intitolata *Pisana Fideicommissi dei* 28.
„ *Agosto* 1753. *av. i già Sigg. Audd. Querci, e Meoli, e*
„ *Canc. Montordi*. Qual Decisione dipoi è stata seguitata
„ in altre simili cause, e specialmente nelle due conformi
„ Decisioni emanate nella *Pistorien. Fideicommissi in*
„ *Causa Gherardi, e Pieraccini del dì* 7. *Giugno* 1777.
„ *av. i Sigg. Proposto Bracciolini, et Aud. Vincenzo*
„ *Martini, e del dì* 20. *Settembre* 1778. *avanti i Signori*
„ *Audd. Agnini, e Ulivelli, e Raffaelli*. =

XXXIII. Anche il vivente meritissimo Sig, *Avvocato Ottavio Landi*, fu sentito allora dagli interessati in quella successione, ed esso pure ragionando sugli effetti non più contrastabili del §. 10. dirimpetto alla stessa contraria letteral volontà dei Fidecommittenti, rispose per la verità, che l' esistenza della detta femmina avea resi liberi i beni, e troncato ogni diritto ai successivi chiamati nei maggiornati *Rutilenzi*.

48

XXXIV. Il Commissario del R. Ufizio del Bigallo pensò per tanto di render conto di tutto l' affare al Regnan-

te, che in quel tempo era il Gran-Duca Pietro Leopoldo di Austria, ed esponendo l'ostacolo insuperabile, che le speranze dei suoi orfani sostituiti nei maiorati Rutilenzi incontravano nella vegliante Legislazione, a lui medesimo attestato dalla grave autorità dei nominati: Prudenti, rappresentò che il suo sentimento sarebbe stato di astenersi da ogni ulteriore pretensione, almeno sintantochè nuovi fondamenti di ragione non si fossero potuti scoprire: E la proposizione di questo Ministro ottenne la Sovrana Approvazione con Rescritto del 2. Marzo 1781.

XXXV. Lo stesso Avvocato Bruni consultato nella questione medesima sopra il fidecommisso ordinato dal *Senat. Francesco Arrighi* nel suo testamento del dì 4. Ottobre 1740. rog. Ser Matteo Neroni, come puro sulla primogenitura istituita da *Filippo di Averardo* della già Eccellentiss. Casa Salviati, dette in ambedue questi casi il suo voto per la resoluzione del vincolo, e la libertà dei beni prodotta dal §. 19. per il concorso di sostituti estranei anche contro la volontà dei detti Disponenti, essendosi segnatamente quan-48to al primo espresso *vot. Arrigh.* = ivi = Nè sopra a questa supplezione di condizione *si sine liberis* in esclusione „ del sostituto estraneo è dato il poter proporre questione „ di contraria verisimile volontà del Disponente, mentre „ non è indotta da una tacita e verisimile volontà dei Testatori, ma contro ancora all' espressa volontà dei medesimi è indotta, e comandata dalla Sovrana Potestà del Legislatore, come fu fermato nella sopralodata Decisione in „ *Pisana fideicomm. del dì* 18. *Agosto* 1753. *art.* 1. *per* „ *tot.* colla quale Decisione come è notorio nella Curia nostra si è sempre proceduto in simili questioni. Per questi „ fondamenti adunque altra volta mi espressi e torno costantemente a ripetere in senso di verità etc. =

XXXVI. Mentre questa opinione, così generalmente stabilita in Toscana, regolava il corso delle successioni pri-

vate, e riconduceva liberi al circolo delle contrattazioni dei gran patrimoni, che tuttavia ne sarebbero fuori, se la volontà degli antichi loro possessori avesse potuto durare l'estensione che il Principe figlio e successore di Francesco I. continuava a dare ai principj economici, che determinarono l'Editto de' 22. Giugno 1747, pareva che rendesse anche più assicurati i fondamenti della osservanza adottata: *Leopoldo* risparmiò meno i fidecommissi, e le Leggi de' 14. Marzo 1782. e del 23. Febbrajo 1789. gli distrussero intieramente. 49

XXXVII. Tal' era lo stato delle cose verso la fine del secolo passato, quando si risvegliò in alcuni l'idea di tornare a disputare sulla più giusta intelligenza del §. 19. L'occasione venne somministrata dalla nota causa vegliata avanti il Magistrato Supremo di Firenze per quel medesimo fidecommisso del *Senat. Francesco Arrighi*, su di cui abbiamo già notato, che *l'Avvocato Attilio Maria Bruni* aveva molti anni innanzi risposto per la verità, che in ordine al disposto del detto paragrafo, nulla avrebbe giovato ai sostituti estranei la chiara assistenza della volontà del Fidecommittente, nel contrasto dei figli, che fossero rimasti, come rimasero dall' erede gravato. Nella prima istanza di questa causa la difesa per l'ulteriore prosecuzione del vincolo fu trattata nel solo articolo, che il rammentato paragrafo non operasse contro la volontà, ed ebbe un'esito infelice poichè con Sentenza proferita ne' 18. Agosto 1797, sebbene con scissura di uno dei Giudici meritissimi, che componevano il Turno di quel Magistrato, fu dichiarata la risoluzione del fidecommisso, attesa l'osservanza ormai stabilita, o la solidità dei principj, dai quali si partiva, come rilevasi dalla dotta Decisione distesa dal Sig. *Audit. Orazio Fenzi* col titolo di *Florent. Libertatis bonorum tom. 7. dec. 2. rec. raccolte dal Da Prato*. La Parte soccumbente ritentò la seconda istanza, ed abbandonando, in questa il primo fondamento, e proponendo il nuovo, e del tutto diverso, di un

caso misto formato dalle speciali circostanze del testamento Arrighi, per cui sembrava, che fosse estranea alla controversia l'una, o l'altra operazione, che potesse convenire al §. 19, riportò favorevole Sentenza revocatoria dell' altra sotto dì 29. Settembre 1798: Ed i meritissimi Giudici, a relazione dei quali fu proferita, avvertirono con molta precisione nei loro Motivi scritti dalla felice penna del Sig. Audit. Tommaso Simonelli attualmente Senator Segretario del Regio Diritto, che questa *mistura* unicamente era stata quella, che aveva determinato l'animo loro, salva l'intelligenza ormai ricevuta dal §. 19. regolare e giustissima nei suoi casi; Come ragionarono nei Motivi predetti col titolo *Florentina Fideicommissi de Arrighis del detto dì* 29. *Settembre* 1798 *dal* §. 8. *a tutto il* §. 20.

XXXVIII. Non ostante questa serie non interrotta di esempj, che si distende per lo spazio di un mezzo secolo, i Difensori abilissimi del Sig. Battista Raimondo Pandolfini ci richiamarono nella presente causa alla discussione dell' antico dubbio, pretendendo, che l'interpetrazione seguitata nascesse in origine da una cattiva, ed erronea lezione del Testo, che non solo fosse in nostra facoltà, ma che dovessimo anzi correggere, e riportare i primi al suo vero spirito; Ma per due troppo stabili fondamenti è stato creduto dal Relatore di non potere, e di non dover punto declinare dalla intelligenza ricevuta.

XXXIX. Il primo fondamento è, che la massima della operazione del §. 19. dell' Editto del 1747. anche contro la manifesta volontà dei Testatori si presenta rivestita oggimai della stessa forza, ed autorità di tutte le altre disposizioni letteralmente contenute in quell' atto legislativo, per essere il resultato di una consuetudine veramente *legale, e qualificata*, e degna perciò della reverenza, e non dell' esame del Magistrato, secondo l'insegnamento comune avvertito dal chiarissimo *Herman. Kemmerich. in suo tract. de prob. consuet. et observ. sect.* 1. §. 6.

XL. Questa consuetudine per esaminarla nella sua propria, e distinta specie conveniva riguardarla per semplicemente *interpretativa* di una Legge scritta, che differisce dalla *introduttiva*, secondo le espressioni *dei nostri*, in quantochè la prima non fa che dichiarare, e fissare il senso vero di una Legge reputata ambigua in alcuna delle sue parti; E la seconda induce un gius del tutto nuovo in casi, o niente, o diversamente regolati dalle Leggi scritte, come seguita a notare il citato *Kemmerich. d. sect.* 1. Ed in vero, ancorchè fosse stato tentato, era difficile il poterla guardare sotto un diverso punto di vista.

51 52 53

XLI. Basta il reflettere, che venne data occasione alle prime dispute dal Testo del controverso §. 19. e che il sentimento, nel quale si fermarono i Tribunali, e poi la pratica universale fu reputato sempre *secondo la Legge*, e come tale fino a noi conservato: Riprendendo il motivo emanato alla metà del secolo passato nella celebre *Causa Agostini, e Rosselmini*, che è la prima Glossa fatta al detto §. 19. nella questione, si vede il principio della duplice operazione, cioè *suppletiva*, e *derogatoria* staccata colle regole di una critica esatta e giudiziosa dalla lettera materiale della Legge, combinata con l'oggetto pubblico, che animò il Legislatore, e che in sostanza il concetto dei Glossatori fu di puramente indicare ciò, che la Legge ordinava particolarmente nel caso discusso, e non ciò che il Legislatore avrebbe voluto in un caso supposto da esso non contemplato, e non specialmente regolato. Comincia all'*Art.* 1. = ivi = Quando fosse stato „ certo, che le parole con le quali era stata concepita la „ vocazione dell'Illustriss. Sig. Alvida = ivi = Sostituirono „ nell'eredità di ciascun di loro l'Illustriss. Sig. Alvida „ Maria figliola dell'Illustriss. Sig. Capitano Agostini sua „ vita naturale però durante, e non più nè altrimenti ec.= „ apertamente dimostrassero una chiara volontà dei testato- „ ri, esclusiva della supplezione della condizione *si sine li-*

54 55

„ *beris*, ciò non ostante la forza della Legge che comanda,
„ che una tal condizione *si debba sempre intendere apposta in tutti i fidecommissi*, ci avrebbe costretti a non
„ curare questa contraria volontà, non essendo di ragione
„ permesso ai testatori di fare che le Leggi non abbiano
„ luogo nei loro testamenti = *nemo potest cavere, ne Leges in suo testamento locum habeant* = Pomponio *nella*
„ *Leg. Nemo potest* 58. *ff. de legat.* 1. *Leg, Quidam decedens ff. de administr. et peric. tut. Leg. Testandi*
„ *Cod. de testamentis, cap. requisiti et cap. tua nobis de*
„ *testam.* Che poi la Legge comprenda tutti i fidecommessi,
„ benchè vi repugni la volontà dei testatori, ci è parso manifesto, e per le parole universali in tutti i fidecommissi,
„ che non lasciano luogo a poter distinguere fra uno, e un
„ altro fidecommisso, ma tutti ugualmente gli comprendono,
„ e determinano, *Leg. Hoc articulo* 29. *ff. de haered.*
„ *instit. Leg. Julianus ff. de legat.* 3. *Leg. Praeses* 4. *ff.*
„ *de offic. praesid.*, e per le parole precettive si dovrà
„ sempre intendere apposta, e che come importanti necessità *Leg. Praetor ff. de edent. Leg.* 1. §. *Qui Magistratum ff. quod quisque jur. Leg. Debitor* 208. *ff. de verbor. significat. Gloss. in Clementina Attendentes de*
„ *stat monac.* non permettono di poter dichiarare, che alcun fidecommisso resti eccettuato, e non compreso nella
„ disposizione dellla Legge. = E seguitano poi i Decidenti
a ragionare sul confronto analizzato delle altre parti della
Legge, e sulla ragion motiva di essa, certificata dalla relazione degl'Interpreti Carli nello stesso §. 19. E così riprendendo tutti gli altri esempj già riferiti sino al moderno giudicato di prima istanza del clariss. Magistrato Supremo nella nota causa vegliata sul fidecommisso del Senatore Arrighi, che in questa parte ha conforme la Sentenza Rotale,
si trova in tutti un piano sempre uniforme di ragionamento,
e non curata la contraria volontà dei privati disponenti nel

concorso dei figli dell'erede gravato col sostituto estraneo, sull'appoggio della volontà infinitamente più rispettabile del Sovrano Legislatore, manifestata con chiarezza nelle parole *in tutti i fidecommissi*, *dovrà sempre*, et altre di cui è composto il §. 19, e nell'oggetto politico dal quale tutte sono influite.

XLII. Quello che più ragionevolmente poteva cercarsi era, se veramente questa consuetudine interpretativa restasse giustificata con tutte le *qualità* essenzialmente ricercate per renderla venerabile come la Legge istessa: Ma come poterne dubitare oggigiorno in un Tribunale Toscano?

XLIII. Perchè una consuetudine prenda, ad imitazione della Legge scritta, una forza, come dicono i nostri, *normativa*, conviene giustificarla con una frequenza di atti costantemente uniformi, che occupino un lungo spazio di tempo, e non sieno stati ignorati dalla Sovrana Potestà, da poterne dedurre una tacita sua approvazione, secondo la regola comunemente insegnata, non solo nei termini di consuetudini interpretative, o *secundum Legem*, ma nei più duri ancora di consuetudini *praeter et contra Legem*, come tutti sanno, ed avvertono gli Scrittori elementisti. 56

XLIV. Si osservava, che questa interpretazione rimessa in controversia nella presente Causa, nacque, può quasi dirsi, con la Legge istessa, formando il primo atto interpretativo la sentenza proferita dai Giudici del Magistrato Supremo in Causa Carli e Carli, dove è chiaro, che la disposizione della Legge fu reputata assai più che suppletiva, giacchè resultava con gran chiarezza dal contesto del testamento esaminato in quella causa, che le femmine, che erano state onorate dal testatore di un semplice temporal godimento della metà dei suoi beni, nel caso di mancanza del primo grado di sostituzione, erano da esso state proposte al propinquo dell'agnazione, qualunque fosse il suo grado di civil congiunzione con esso, nel caso, e nel giorno della

sua vocazione, e che perciò non potevano mai far condizione al medesimo per la spirazione del vincolo, Dall'epoca di questa Sentenza, sino al principio della presente Causa è corso più di un mezzo secolo, e così uno spazio di tempo 57 maggiore di quello chiamato *vetustà* nel linguaggio delle Leggi, che è di soli quarant'anni. *Leg.* 2. *Cod. Theodos. de long. temp. praescript. Leg.* 2. *ff. de fund. rei priv. Cujac. ad Leg.* 7. *vers. posterior ff. de just. Tulden. ad tit. Cod. quae sit longa consuetudo.* Quando nel rapporto 58 del tempo necessario a legittimare una consuetudine per il sentimento di molti Scrittori è reputato sufficiente il corso di un decennio, o al più di tanti anni, quanti si vogliono dalle Leggi per la prescrizione di un gius. *Gloss. ad rubr. Cod. quae sit long. consuet. Bart. in Leg. De quib.* 32. *ff. de leg. n.* 14. *Schneidew. ad instit. tit.* §. 9. *de jur. nat. gent. et civ. Mynsinger. centur.* 5. *observ.* 41. *Gail. lib.* 2. *observ.* 41. e gli stessi Canonisti notano, che soli 59 quarant'anni bastano per la consuetudine anche contraria al gius canonico. *Gloss. in cap. ult. de constit. Guadagn. Instit. jur. civ. lib.* 1. *tit.* 2. §. 40.

60 XLV. Ma più del corso materiale degli anni era determinante la *quantità*, e la *qualità* degli atti, che formavano gli stati di questa osservanza. Non era terminato ancora un decennio dalla promulgazione della Legge Cesarea, che già si contavano quattro Sentenze proferite in quattro diverse Cause dal Supremo Magistrato della Dominante, e dalla R. Consulta, uniformi nel dare al §. 19. della detta Legge il senso derogatorio alla stessa manifesta volontà dei Testatori. È impossibile di non trovar questa idea nella Sentenza rammentata in Causa *Carli*, e *Carli;* e dalle cose che ci restano, e che abbiamo di sopra dettagliate, delle Cause *Agostini*, e *Rosselmini; Foggiborghi*, e *Spedali;* e *Poltri*, e *Buonomini di S. Martino*, si rilevava bene che l'articolo, che principalmente interessò i Giudici per determinare, e la

spirazione, o il proseguimento del vincolo ordinato nei diversi testamenti, che doverono esaminare; fu, se i figli superstiti dell' erede gravato, nonostante che disprezzati, ed esclusi da quei testatori defunti innanzi la Legge, potessero in forza della Legge medesima far condizione all' estraneo prediletto, e sostituito al Padre loro. La pratica dei Privati venne dietro le dichiarazioni dei Tribunali, e contavamo quasi un periodo di quarant' anni, quanti corsero dall' anno 1755. in cui fu proferita l' ultima di dette Sentenze sino all' introduzione della moderna Causa Arrighi, e Niccolini, nel quale nessuno ardì più di sparger dubbj sulla verità della massima conveniente al §. 19. dell' Editto Cesareo, in modo che tutti i passaggi delle successioni, che si aprirono in quest' epoca, venuero dalla medesima quietamente regolate, ed ottenne anche l' ossequio generale delle Scuole particolari di Giurisprudenza, e di quelli stessi Giureconsulti, che nei primi tempi si mostrarono i suoi più acerrimi contraddittori. Dopo quest' epoca i Tribunali tornarono di nuovo a sentir disputare dell' intenzione spiegata da Cesare nel §. 19. e ciò seguì nella rammentata Causa Arrighi e Niccolini, e colle due Sentenze emanate nella medesima, e che non possono non riguardarsi uniformi nell' articolo di cui si parla, dichiararono, che esisteva ormai una consuetudine, dalla quale non potevasi più recedere.

XLVI. Quali atti maggiori di numero, e più qualificati potevano desiderarsi? Quando si tratta di fissare il senso, che si voglia dubbio di un articolo di qualche Legge, la norma più sicura quella, dalla quale un Giudice religioso non può giammai declinare, è di osservare come dalla antichità sia stato inteso, e sopra tutto, se dai Tribunali abbia già ricevuta una spiegazione, poichè in tal caso l'autorità delle cose giudicate presta a questa interpretazione la forza della Legge, secondo l' insegnamento del *Giureconsulto Paolo in Leg. 37. ff. de legib. vers.* = Si de inter-

61

62

63" pretatione Legis quaeratur in primis inspiciendum est, quo
" jure Civitas retro in hujusmodi casibus usa fuit: Optima
" enim Legum interpres est consuetudo = Ed il Rescritto
dell' Imperator *Severo*, riportato dal Giureconsulto *Callistrato in Leg.* 38. *ff. eod. vers.* = Nam Imperator noster
" Severus rescripsit, in ambiguitatibus quae ex Legibus pro-
" ficiscuntur consuetudinem, aut rerum perpetuo similiter
" judicatarum authoritatem, vim Legum obtinere debere =
I Dottori hanno disputato sul numero delle Sentenze necessario a qualificare una consuetudine giudiciaria, che obbligasso per l' avvenire i Giudici ad una massima uniforme nelle Cause simili, e non pochi di grave nome, distinguendo dalle consuetudini induttive di nuovo gius, o contrarie
64alle Leggi esistenti, nei termini speciali di consuetudine interpretativa, hanno pensato, che una sola Decisione bastasse per fissare l' interpretazione, come *Besold. cons.* 212. *n.* 60. *et seq. Berlich. var. jur. qu. par.* 2. *concl.* 53. *n.* 67. *et Scriptores apud Klock cons. de consuet. interpret.* Ma
65tutti generalmente convengono, ed al sentimento dei Dottori si uniforma quello dei nostri supremi Tribunali, che due, o tre Sentenze bastano per indurre questa consuetudine interpretativa, e per formarne un obbligo di osservanza nelle controversie alla medesima relative, come fu deciso dalla Rota nostra nella *Florentina Praelationis de'* 22. *Febbr.* 1717. *av. l' Aud. Conti tra le sue raccolte in ordine la dec. fior.* 115. *n.* 13. *nella Pistorien, Arretina, et Mutilianen. Commendarum* 14. *Sett.* 1725. §. *Et causam av. Calderoni, nella Florentina Societatis* 7. *Settemb.* 1745. §. *E questa etc. av. Bonfini, nella Fighinen. praetensi Retractus de'* 15. *Maggio* 1781. §. *Venendo etc. av. Vernaccini, nella Cortonen. Pecuniaria de'* 27. *Maggio* 1787. §. 7. *av. il Sig. Senat. Simonelli Relat. nell' Arretina seu Florentina Hypothecae* 25. *Maggio* 1790. §. *Ora quando ec. av. Brichieri Relat. vers.* = Questa consuetudine di

„ giudicare non solo si costituisce per tutte le riferite De-
„ cisioni, ma anche basterebbe una o due sole, quando
„ sono state ben discusse, conforme allegate le Autorità, e
„ Decisioni concordanti fermano ec. = e modernamente nella *Florentina Nullitatis Emptionis Animalium de' 20. Agosto 1802. avanti il Secondo Turno Rotale Relat. il Sig. Cav. Audit. Ubaldo Maggi § Dopo tali giudicati etc.*, e massime se si tratta di Sentenze emanate dai Senati, e 66 Supremi Collegi di Giudicatura dello Stato, giusta l'avvertimento di *Arthur. Duck de us. et author. jur. civ. lib. 1. in concl.* § 5. *vers.* = Sententiae Senatuum praesertim Supremorum reverenter observandae sunt in decisione similium causarum = *et Math. de Afflict. dec.* 45. *et Gamm. dec* 228.

XLVII. Sicchè, a norma di questi principj, il primo dei tre diversi stati dell'osservanza, di cui si parla, sarebbe bastato per costituirla legittima, ed efficace, poichè formato da più Sentenze tutte uniformi, ed esemplari, e proferite, due dal Magistrato Supremo, e le altre dalla R. Consulta, dopo una espressa delegazione di Cesare, che vuol dire, dai due Collegi Superiori dello Stato nell'ordine della Magistratura; e si aggiungeva di più, per rendere meno proponibile il dubbio, la pratica stragiudiciale del Popolo, per un intervallo lunghissimo di tempo; ed in fine altre 67 due cose giudicate, che attestarono della esistenza di tale osservanza oggimai indeclinabile, che valutata per se sola quando d'altronde non si fossero conosciuti i principj, ed i progressi della osservanza medesima, dovevano di ragione reputarsi sufficienti per obbligarci a considerarla legalmente stabilita, e provata, come notano dopo l' *Accurs. in Leg. De quibus ff. de legib. Iacob. Gothofred. in consuetud. in princ. et Arthur. Duck loc. cit.* §. 5. *in fin.*

XLVIII. Ragionando degl'atti, che stabilirono l' intelligenza del §. 19. dovevano meritare sopra tutto la nostra

attenzione le circostanze, in mezzo alle quali vennero emessi. Nacquero i primi contemporaneamente alla Legge, sotto gli occhi dello stesso Legislatore, che l' avea promulgata, dai due primi Corpi di Magistratura che forse avevano contribuito a preparare i materiali della Legge medesima.

68 Tutto è soggetto all' errore nel Mondo; ma nella interpetrazione della Legge i Glossatori contemporanei sono assolutamente più illuminati, e meno esposti allo sbaglio dei loro posteri. I primi hanno conferito col Legislatore vivente o col suo Ministero, intendon meglio il vero spirito dell' atto, e ne sono più penetrati, ed hanno avuto sotto gli occhi quel maggior dettaglio di fatti particolari, che richiama sempre la retta esecuzione di una Legge nei primi giorni che meglio ne fissano la vera intelligenza, e che restano in gran parte perduti, o non osservati per i posteri, i quali a questa più felice situazione dei loro padri non possono contrapporre il più delle volte, che la tortura dei loro ingegni.

69 Il Magistrato Supremo era pure il Tribunale, che aveva, come ha, il privato deposito della Legge Cesarea per la sua esecuzione, e che si trovava perciò in corrispondenza continua col Principe Legislatore sulle massime della medesima nei negozi dei privati, che si dirigevano al Trono, e gli ritornava tuttogiorno sotto gli occhi una moltitudine di Sovrani Rescritti, che lo ponevano in grado di conoscere con un seguito di esempj il sistema di critica più conveniente alla Legge istessa, e a ciascuno dei suoi articoli: Le attribuzioni della R. Consulta sono parimente conosciute, e se nello Stato vi è Corpo di Magistratura, che debba reputarsi veramente istruito del giusto concetto di un atto di Patria Legislazione, lo è questo sicuramente, che nelle materie Legislative forma il consiglio privato del Principe istesso, ed è

70 l'organo per cui il Legislatore vivente comunica con i Tribunali dello Stato, e con i Particolari, sugli articoli riguardanti l' interpetrazione delle Leggi. Ora quando la R. Consulta, ed il Magistrato Supremo dai tempi dell' Im-

perator Francesco autore dell' Editto del 1747. pronunziarono solennemente, non in una sola, ma in più occasioni l' intelligenza conveniente al §. 19. del detto Editto, e[71] sempre dopo un grave, e lungo studio della questione, qual si conveniva alla saviezza della prima Magistratura; quando tali erano gli *atti*, dai quali questa osservanza interpretativa nasceva; dovevano comparirci di una *qualità* troppo rispettabile, e troppo privilegiata per rigettare tutti i dubbj che sulla esistenza legale di tale osservanza, o consuetudine si fossero voluti proporre.

XLIX. E confermava ancora l' impressione, che la natura di questi atti faceva sull' animo nostro, l' esempio di altri Uomini reputatissimi della Curia nostra, che la trovarono dell' istessa forza, in una situazione anche più favorevole al coraggio della novità. L' Aud. Girolamo Finetti, e l' Avvoc. Attilio Maria Bruni furono in principio i contraddittori della massima, che fa operare il §. 19. contro la stessa volontà dei Testatori, e furono grandi, come si è veduto, le loro premure, perchè i Tribunali adottassero un sentimento diverso: Ma pure l' Aud. Finetti fu uno dei Giudici, che pronunziò la Sentenza in Causa Poltri, dove era letterale l' aborrimento del Testatore per le figlie femmine, e l' Avvocato Bruni dopo la detta Sentenza rispose sempre per la verità, consoltato all' occasione della vacanza di ricche successioni, che ormai la Legge era stata interpetrata, che non potevasi più attaccare. E così rispondevano gli altri[72] Giureconsulti, e le lora risposte formarono per noi un altro indipendente potentissimo riscontro della osservanza.

L. Nè differentemente potè mai pensare la Curia nostra, poichè sino dai primi tempi questa massima cessò di essere una semplice interpretazione *dottrinale* formata da un[73] corpo di Giudici, ed assunse il carattere di una consuetudine *qualificata* avente la forza di Legge scritta per la ratifica, che almeno tacitamente ottenne, come a tutti è noto,

dello stesso Augusto Legislatore, il quale restò particolarmente informato della spiegazione già ricevuta dal §. 19: I Tutori della Pupilla Poltri dettero annesso alle Preci, colle quali ricorsero al Principe, il Motivo disteso dai Giudici nella Causa Agostini, e Rosselmini, ed esposero, che la condizione *si sine liberis ordinata al* §. 19. *della Legge de' 22. Giugno 1747. per più benigni Rescritti della Sacra Cesarea Maestà, e per diverse Sentenze del Magistrato Supremo era stato dichiarato, e deciso doversi intendere apposta ancora a favore delle femmine dell' ultimo maschio, benchè dal Testatore letteralmente escluse*; ed il Magistrato Supremo nel ritornare queste Preci colla sua Informazione rammentò espressamente la massima fissata nel detto Motivo in Causa Agostini, e Rosselmini. La rammentarono al Principe istesso i Figli della Eleonora Foggiborghi, e la Real Consulta, da cui restarono informate le loro preci, confermò, che la Legge si faceva operare anche nei Fidecommissi trasversali, contro la volontà dei Testatori, e rimesse sotto gli occhi del Sovrano la Decisione sul Fidecommisso Agostini. D'altronde, anche senza questi fatti, la interpetrazione dei Tribunali poteva ella ignorarsi da Cesare, e dai suoi Regj Ministri sopra una Legge nuova, riguardata tanto necessaria al ben pubblico? E se Cesare la seppe, ed invece d'impedirne i progressi, lasciò che corresse, e prendesse piede; Egli venne tacitamente ad approvarla, 74 giacchè nella soggetta materia la tacita ratifica del Principe, che è sufficiente, vien posta in essere appunto dalla scienza del fatto riunita alla pazienza, siccome ragionando nei più duri termini di consuetudine contraria ad una Legge scritta osserva il dottissimo *Kemmerick in cit. dissert. de probat. consuetud. et observant. sect.* 2. §. 11. *vers.* = Factum „ etiam Legislatoris, et pro re nata, omissio, voluntatem „ ejus indicans, accedat oportet. Factum ejusmodi, idque „ evidentissimi indicii loco habendum, videtur confirmatio

„ expressa, actibus ejusmodi accedens. Haec si deficiat saltem tacita ratihabitio ejus vice fungetur. Sed et haec iterum partim ex scientia, partim ex patientia colligenda: „ Si enim Legislator sciat, saepius a Lege recedi, neque „ observationem Legis data occasione urgeat, sed Legem „ impune violari patiatur, aut negotium Legi minus consen-75 „ taneum ratum nihilominus, ac firmum esse sinat: praesumptio inde nascetur, ipsum nolle Legem amplius observari = *et Klock consil. vol. 3. cons.* 101. *num.* 280. *et seq.*

LI, Ed un altro esempio di ratifica dato dalla Sovrana Autorità, e che, se si volesse, potrebbe apprendersi di espressa ratifica, si trovava nel Regno del Successore dell' Imperator Francesco nel Rescritto, col quale venne approvata la proposizione del Commissario del R. Ufizio del Bigallo, di non turbare nel loro possesso le figlie eredi dell' ultimo fidecommissario *Rutilensi*, nonostante la chiara, e letterale vocazione dei giovani abbandonati.

LII. E quì non poteva sfuggire, come non sfuggì una osservazione, che presentava vistosamente il sistema generale della Legislazione, e della amministrazione governativa dei tempi, nei quali ebbero vita questi atti di osservanza, che abbiamo di sopra raccolti per giustificarla. Si vedeva nei due 76 Regni di Francesco d'Austria, e di Leopoldo suo figlio, diretti tutti gli sforzi della Legislazione a sciogliere i vincoli, che l' antica giurisprudenza lasciava sussistere nei beni dello Stato per molti secoli ancora. Si vedeva il principio della 77 più estesa libertà fondiaria animare tutte le Leggi, e le operazioni di quei due Governi, e d' esser l' oggetto, a cui in ultimo voleva arrivarsi per tutte le parti; Leopoldo seguitar l' opera incominciata dal Padre, e distruggere dalla radice 78 tutte le sostituzioni fidecommissarie, che quello avea solamente ristrette, e fatte cessare in alcuni casi; si riscontrava, che il dettaglio dell' amministrazione di questa lunga epoca

di riforma legislativa, secondava con severità, nell' esecuzione il piano generale. E ciò doveva bastare, non volendo dipartirci da una critica giudiziosa, per assicurarci, che l' intenzione della Suprema Potestà non poteva essere stata diversa dal sentimento adottato dai suoi Tribunali, e seguitato dal popolo, e da essa ben conosciuto sulla intelligenza del §. 19. Come immaginarsi, che quei due providi Legislatori, che andarono sempre innanzi nel loro piano, pensassero sopra un dettaglio ben piccolo nella estensione del loro oggetto, tornare indietro dalla *Glossa*, che favoriva quest' oggetto, e lo accelerava invece di sanzionarla di buon grado?

79 LIII. Dimostrato, che la consuetudine interpretativa della Legge Cesarea si verificava luminosamente in tutti i suoi estremi, non era più dubbio, nè poteva esser più nei Tribunali Toscani il senso del §. 19. sulla natura della operazione 80 della condizione *si sine liberis* supplita dal detto paragrafo in tutti i testamenti induttivi di fidecommissi, e dovevano rigettarsi, conforme fu fatto, tutte le dispute, che si fossero volute riproporre per persuaderci, che a questo articolo della detta Legge Cesarea si conveniva una spiegazione diversa, essendo fuori dei termini dell' interpretabile, dopochè l' interpretazione era venuta, ed in una forma tanto 81 autentica, e venerabile, nè potendo i Tribunali semplici ese- 82 cutori, e non riformatori delle Leggi, alle quali le consuetudini bene stabilite si equiparano del tutto, rivederne la convenienza, e mostrar di dubitare se debbono, o nò rispettarsi. Nelle Scuole private converrà forse permettere la controversia su i teoremi più dimostrati, per esercitare l' ingegno degli Allievi, che vi si educano; ma portando questo sistema nei Tribunali per regolare gli affari degli uomini, e fissare il destino delle proprietà, rimettendo in questione dei principj consacrati dal tempo, e dalla opinione generale, e che servono di base a un gran numero di privati patrimonj, non vi sarebbe più nulla di stabile, e di certo in giurispru-

denza, e con il più funesto disordine i privati Cittadini dovrebbero diffidar sempre della certezza delle loro proprietà: Di quì ne nacque la prèmura, colla quale la saviezza dei 83 Legislatori si affaticò in tutti i tempi di impegnare la religione dei Giudici a seguitare col maggiore scrupolo gli usi ricevuti, e fuggire ogni rimprovero di novità nell' esercizio delle grandi funzioni affidategli. Serva per tutti la reflessione, che faceva uno dei più gran Maestri della facoltà nostra *Bertrand D' Argent. consult. sur les partages des successions entre les nobles de Bretagne dans l' avant-propos vers.* = En matiere d' affaires, et d' usage, hors de „ l' eschole. I ay esté et seray toute ma vie d' advis qu' on „ ne change jamais rien, ou bien si peu, qu' on pourra des „ choses bien receues et usagées en l' experience, ny jamais, „ ou si peu qu' il sera possible, voudray disputer *contra* „ *communem*, comme ils disent. Facent cela les escholiers à „ l' eschole, et les escrivains en leurs liures cerchans repu„ tation de doctrine et d' erudition, qui font, et meditent „ des intellectes singuliers, comme ils disent, et se mettent „ aux champs, pour debattre en philosophie, si la neige est „ blanche, ou en matiere de police, que la guerre vant mieux „ que la paix: ou en matiere physique, que la condition „ sanguine ne vaut mieux que la melancholie noire: ou en „ matiere de declamation rhetoriste, qu' il vaut mieux estre „ chauve que cheuelu. Venant à traicter les affaires et for„ tunes des hommes, c' est une tres mauvaise et pernicieuse „ impression, qui vient d' esprit ambitieux, ou bien du re„ sneux, et qui se confie en son sens: et par là il aduient „ qu' il y à toujours à redire, et à refaire: Car si l' un jour „ casse ce que l' autre a resolu pour le meilleur, l' un prend „ l' endroit, l' autre choisist le reuers. C' est se donner aux „ flots, ny jamais prendre terre: et de vray les effects en „ sont escrits sur le revers des actions qui s' en font, c' est „ à dire jeunesses, desordres, inconstances, desreglemens,

„ broüillemens, soubleuement des uns contre les autres: et
„ en effect matieres d' advocats, plaidoyeries, et toutes im-
„ patiences et incompatibilitez = E' la *Rota Fior. in Florentina Successionis de' 30. Sett.* 1768. *av. gli Audd. Luci, Salvetti, e Ricci pag. 2. vers.* = Altrimenti se quello
84 „ che è costantemente tenuto dai Dottori, e dai Tribunali,
„ che sono i legittimi Interpreti della mente del Sovrano,
„ dovesse nuovamente revocarsi in dubbio, *nulla più vi sa-*
„ *rebbe di fisso, e di stabile*, e noi sarebbamo in conti-
„ nue contradizioni, contro la disposizione del *Testo nella*
„ *Leg. ec* =

LIV. Nè per dare ai Decidenti il coraggio di sentir contradire la tradizione dell' antichità rilevava punto il lamento, che si portava sulla ingiustizia della interpretazione data al rammentato Sovrano Editto nell' art. 19, e sulla pretesa poca sua coerenza colla lettera del medesimo.

85 LV. Non rilevava questo lamento, perchè mancavano i termini dell' ingiustizia, e dell' errore, quando l' autorità del Principe era intervenuta a sanzionare il sentimento degli Interpreti, come intervenne nei casi di sopra riferiti, e quando anche molto si fosse voluto concedere a questa contraria, e d' altronde non vera ipotesi, permettendosi di rimontare alle ragioni di tale interpretazione, ed esaminandone di bel nuovo le ragioni, si vedeva, che i maggiori travagli di un acuto ingegno sul senso grammaticale di alcune parole del §. 19, e la riproposizione di tutte le controversie note ormai a chi ha la pratica del Foro sulla potestà del Principe nelle materie di ultima volontà, non potevano in ultimo produrre altro resultato, che di rimettere la proposizione in stato di dubbio; Ed in questo stato di dubbio, se pure fosse stato possibile, che alla privata speculazione il sentimento degli Interpreti comparisse troppo violento, ed il meno congruo a quell' atto di Legislazione, siccome si sarebbe trovato ai nostri tempi fissato già, e deciso da una lunga non interrotta

consuetudine di giudicare, non si sarebbe potuta punto valutare qualunque particolare opinione, e quello si sarebbe nonostante dovuto scrupolosamente seguitare, e si dovrebbe per tutti i futuri casi, sintantochè non piacesse alla Sovrana 86 Potestà di correggerlo, poichè ad essa sola, e non alla Magistratura si appartiene il cangiare gli ordini stabiliti, e le antiche consuetudini, come notano a piene pagine i Concordanti riferiti dal *Tranchedin. consult.* 40. *n.* 10. e dalla *Rota nostra presso il Palma dec.* 248. *n.* 5. *vers.* = Non recedendum tamen censuimus a praedicta prima opinione quam „ pluries, ac pluries amplexa fuit haec Rota adeo quod no„ bis visum fuit posse dici introductam consuetudinem sio „ judicandi, quae inducitur per binas decisiones *Caball. etc.* „ Et ideo praedicta opinio tenenda fuit *etiamsi secunda* 87 „ *opinio esset verior de jure, Caball. etc.* Nam Judices in „ judicando debent servare consuetudinem regionis, *Franc.* „ *etc.* ubi quod stylus Curiae *habet vim Legis*, et ideo in 88 „ diversitate opinionum illa debet praevalere, quam usus re„ cepit non obstante juris communis dispositione ad *Leg. etc.* „ Itaut Judex illius Fori non possit recedere ab opinione 89 „ approbata per consuetudinem = E appresso il *Conti dec.* 115. *n.* 15. *et cor. Urceol. dec.* 58. *n.* 8. E nella Relazione fatta sotto il dì 18. Settembre 1745. a S. M. C. dagli Auditori *Finetti*, *Bizzarrini*, *e Soldani in Causa Sozzifanti*, *e Ordine di Anzianità di S. Stefano*, approvata con Rescritto Imperiale de' 28. dell' istesso mese, ed anno §. 44.

LVI. Ardua troppo per altro era l' impresa di dimostrare che tutti sbagliassero i Tribunali, ed i Giureconsulti sino ai nostri tempi nella lezione del rammentato §. 19. della Legge Cesarea, e che noi potessimo fissarne la vera, più di coloro che la cercarono nei giorni del migliore studio di quella Legge; e basta per convincersene riprendere i bei Motivi emanati sullo stato della questione, e che non lasciano nulla a desiderare nelle più volte rammentate Cause

Agostini e *Rosselmini*, *ed Arrighi e Niccolini*, dai quali fu giustificato con grande evidenza, che il §. 19, secondo i canoni di una buona critica legale, non era naturalmente suscettibile di altra intelligenza, che di quella che ha già ricevuta: E questo fu il secondo fondamento, che contribuì a determinare l' animo del Relatore nell' articolo che si tratta, e sul quale ha creduto di non dover nulla aggiungere alle cose con tanta estensione di dottrina rilevate nei predetti motivi.

ARTICOLO II.

Le primogeniture sono comprese nella disposizione del §. 19. della Legge Cesarea.

LVII. Dimostrato, che la condizione *si sine filiis* comandata da Cesare nel §. 19. dell' Editto dell' anno 1747. opera indistintamente in tutti i fidecommissi non curata la inclinazione, o la repugnanza comunque spiegata del privati Fidecommittenti, pareva che poche questioni restassero in causa meritevoli di serio esame, verificandosi in fatto, che il Nobile Attore si trovava congiunto ai Testatori Pandolfini, ed all'ultimo erede gravato fuori dei gradi successibili, secondo il nostro Editto d' intestata successione, e che il predetto ultimo erede gravato aveva lasciate superstiti alla sua morte due figlie femmine: Ma i dotti, ed ingegnosi Difensori dell' Attore Sig. Battista Raimondo Pandolfini, ci richiamarono ad un nuovo diverso articolo di difesa, ad esaminare cioè se veramente fossero applicabili al tema particolare dell' attual controversia i termini della disposizione del §. 19. ciò che da essi venne col massimo impegno, e colla maggiore estensione di dottrina impugnato.

LVIII. Essi si proposero di dimostrare, che il §. 19. del Cesareo Editto non predicasse, che dei semplici, e soli fidecommissi dividui, e non potesse, nè dovesse estendersi alle

successioni individue, e perciò a quelle dimandate dal Sig. Battista Raimondo Pandolfini: E questo sistema di interpretazione appoggiavano al confronto ragionato di un altro paragrafo dello stesso Editto, cioè del §. 15. col §. 19. ad un certo discretivo modo di esprimersi, che appariva loro praticato in tutto il corpo di quell' atto legislativo; alla intelligenza, che il §. 19. meritava di prendere da alcuni altri *articoli* che lo precedevano, e che parevano soltanto diretti a determinare casi di successioni dividue; ad una certa differenza di ragione, che nel piano politico della Legge poteva aver privilegiati i vincoli individui, e primogeniali sopra i fidecommissi dividui, combinata con un'altra differenza, che trovavano di ragione tra la natura particolare delle primogeniture, e le affezioni essenzialmente componenti i fidecommissi dividui; e finalmente al testo della stessa Decisione emanata in Causa Agostini, e Rosselmini, ed alla osservazione, che nessuno degli esempj allegati per giustificare l'interpretativa del §. 19. percuoteva i termini di una successione primogeniale.

LIX. Dicevano adunque questi Sigg. Scriventi per il nobile Attore: Dispone il §. 15. = ivi = Qualora non sarà [91] „ fissata una regola particolare per succedere in una primo- „ genitura, si considererà in primo luogo la linea, in se- „ condo luogo il grado, in terzo luogo il sesso, e in quarto „ luogo l'età = Se Cesare volle, trattandosi di fidecommissi primogeniali, che venisse osservata la regola stabilita da esso, nel caso che mancasse, o restasse dubbia quella prescritta dal Testatore, mostrò di volere implicitamente, che nel caso opposto, in cui la regola della successione fosse stata con chiarezza dettata dall' Institutore della primogenitura, questa, e non altra dovesse sempre attendersi, e seguitarsi, per il notissimo argomento *a contrario sensu* efficace anche nell' interpretazione delle Leggi: La volontà dunque dell' uomo [92] emessa con chiarezza in un atto di privata disposizione, in- [93]

duttivo di un majòrato, debbe preponderare a tutte le altre regole, almeno per i quattro gradi, duranti i quali venne permessa da Cesare la durata di simili vincoli restitutorj; ed invece questa volontà resterebbe continuamente attraversata, e distrutta anche innanzi il quarto passaggio, e bene spesso al secondo, se il §. 19. operasse ancora nelle successioni primogeniali, potendo figurarsi frequenti casi, in specie nei majorati saltuarj, e nelle primogeniture regolari portate in perpetuo nel collegio dell' universa agnazione mascolina dei Testatori, nei quali il seniore, o il primogenito ammesso venga a mancare con figli, o letteralmente esclusi, o non rivestiti della qualità distinta, e prediletta, ed esista il successore immediato nella più remota contentiva non congiunto al Testatore, o al defunto in alcuno dei gradi stabiliti per la successione intestata.

LX. Proseguivano a supporre, che l' operazione di questo articolo estesa alla successione primogeniale porti all' assurdo di turbare l' ordine dei gradi di sostituzione prescritto dal Testatore, e di preferire al sostituto prediletto il più remoto, lasciando i beni soggetti al primiero vincolo restitutorio, come seguirebbe per esempio, se venisse a morte in un majorato agnatizio con figlie femmine un sostituto della linea ammessa, lasciando superstiti nella seconda linea vocata un agnato primogenito situato al di là dei gradi successibili, ed un altro nella linea in terzo luogo vocata, e sostituita, ma congiunto dentro questi gradi, e perciò non *estraneo*; per la comandata subintelligenza della condizione *si sine filiis*, la qualità di *estraneo* nuocerebbe al primogenito della linea munita della prerogativa, e non favorirebbe la libertà dei beni, impedita dalla esistenza di un chiamato successibile, sebbene di una linea mancante di questa prerogativa, e che guadagnerebbe per conseguenza la successione, a preferenza del primo. E che tale assurdo sia impossibile ad evitarsi, senza porre le primogeniture unicamente

sotto la determinazione del §. 15., tenendolo affatto fuori del §. 19, poichè allora soltanto la volontà particolare del Testatore, a norma del detto §. 15. diventa eseguibile, e non resta turbato senza oggetto l'ordine della successione lineale il più semplice, ed il più rigorosamente consacrato dal sentimento di tutti i Tribunali.

LXI. Altra prova aggiungevano, di essersi il Legislatore nel §. 19. tassativamente ristretto ai fidecommissi dividui, resulta dalla discretiva locuzione del medesimo. Dall'Art. I. all'Art. XIV. rammentò espressamente i *fidecommissi*, e le *primogeniture*, volendo render comuni agli uni, e alle altre le disposizioni regolate nei medesimi. Parlò delle semplici primogeniture al §. 15, perchè la regola di detto paragrafo non doveva investire, che questo. Negli articoli 16. 17. 18. e 19. la lettera non suona, che soli fidecommissi, e mai si vede usata parola indicante primogenitura: E così negli articoli successivi riprese il Legislatore lo stile di esprimere insieme i termini di fidecommissi, e di primogeniture, tutte le volte che il suo concetto investiva ambedue le specie, meno alcuni pochi luoghi degni di lieve rimarco. Maniera di disporre, che porta alla conseguenza di credere, che il Legislatore Cesareo, il quale aveva fatta distinta menzione dei *fidecommissi*, e delle *primogeniture* nelle parti dove intendeva di abbracciare e gli uni, e le altre, si restringesse ad una sola specie in quelle parti, dove di una sola parlava, e così dei soli fidecommissi dividui nel §. 19. che rammenta i *fidecommissi*, e niente le *primogeniture*.

LXII. Soprattutto il discretivo modo di disporre del Legislatore pareva, nel sistema di difesa del nobile Attore, illuminato dalla natura, e dai rapporti particolari dei casi compresi nella censura degli articoli 16. 17. e 18, dopo i quali veniva il §. 19. scritto nella materia medesima, e come una prosecuzione del disposto nei precedenti. Negli articoli predetti non si parla, che delle materie relative alla condi-

zione *si sine liberis*, ed alle sue operazioni in diversi casi, e si leggono così concepiti §. 16. = ivi = I figlioli, o figlio-
„ li de' figlioli posti in condizione, in avvenire non si repu-
„ teranno chiamati, talchè qualunque fidecommisso instituito
„ to in caso di morte senza figlioli sarà risoluto per la loro
„ esistenza. Quando per altro l'eredità per la morte *ab in-*
„ *testato* dell'erede; si dovrà deferire ai figlioli, che dal
„ Testatore sono posti in condizione con qualche qualità di-
„ stintiva. In questo caso vogliamo, ed ordiniamo, che quelli
„ che sono stati posti in condizione dal Testatore con la
„ detta qualità, escludino dalla eredità quelli, che non son
„ posti in condizione, e succedino come eredi, e non come
„ fidecommissarj. La condizione *si sine liberis* apposta a
„ più persone chiamate collettivamente, e simultaneamente
„ si reputerà per purificata rispetto a tutti, se uno di loro
„ abbia figlioli; e perciò il sostituto rimarrà escluso. La
„ detta condizione *si sine liberis* si dovrà sempre intendere
„ apposta in tutti i fidecommissi quando si tratterà di esclu-
„ dere estranei chiunque essi sieno, e a quest'effetto sotto
„ il nome di figlioli, e figliole sarà compresa la descen-
„ denza. =

LXIII. Veniva osservato, che l'articolo 16. non fa che sanzionare due teorie già conosciute, nel Foro, e che andavano per altro soggette a qualche contradizione, cioè la teo-
94 ria fondata nella *Glossa in Leg. Lucius ff. de haered. instit.* per la quale i figli posti semplicemente in condizione non si intendono dispositivamente chiamati, e l'altra desunta dal *cons. 21. dell'Oldrad.* che induce la risoluzione to-
95 tale del fidecommisso per la sola momentanea esistenza dei figli alla morte del gravato; quali due teorie ripetute in sostanza da Cesare nel predetto art. 16, ed applicabili quanto si vuole alle successioni dividue, non si vedeva come poterle estendere, e render comuni alla diversa ipotesi delle successioni primogeniali, che ritengono per carattere essen-

zialo la perpetnità del gravame restitutorio di padre in figlio, duranto la linea del primogenito vocato, sebbeno dal Testatore sia stato omesso l'ordine di una vocazione pro- [96] gressiva dei figli del primogenito, e della sua descendenza, rimanendo questi, e gli ulteriori descendenti virtnalmento inclusi nella vocazione del loro antore, e perciò tutti sempre dispositivamente chiamati; e questa perpetuità inorente all'ordine delle successioni lineali, che pareva rendere improponibile il dubbio sulla dispositiva vocazione dei figli solamente rammentati nella parte condizionale, pareva che rendesse improponibile anche quello della risoluzione del vincolo per la loro esistenza, poichè altrimenti la perpetuità non si verificherebbe, e la comprensione di tutta la descendenza nella sostituzione del padre.

LXIV. Si passava ad osservare, che l'art. 17. non è che un seguito del 16, e proceda nell'istesso preciso tema, e che il §. 18. letteralmente predica dei soli fideoommissi dividui, poichè dispone nel caso di una vocazione collettiva, repugnante naturalmente al tema di una primogenitura, che cesserebbe di esser tale, se potesse convenirle l'ammissione simultanea di più successori, e che il §. 19. che vieno scritto per modo continuativo mediante la formula, con cui principia = *La detta condizione ec.* = non può appellare esso pure ad un soggetto più esteso di quello investito, e regolato dagli articoli precedenti, tantopiù che applicando ancho alle primogeniture il disposto in questo §. 19, si darebbe luogo ad una interpretazione estensiva sopra un soggetto odioso, contro tutti i principj di sana critica legale, giacchè [97] ormai l'operazione accordata al ridetto §. 19. è di derogare se bisogna, alla stessa manifesta volontà dei Testatori; operazione, che sebbene comandata da una disposizione generale, viene dai Forensi il più delle volte reputata *odiosa*, [98] perchè si oppono al favore, che hanno sempro ottenuto le ultime volontà, e corregge il disposto di ragion comune.

LXV. Questi resultati dell'esame fatto sulla lettera del Testo, erano legati dai dotti Difensori dell'Attore con le vedute generali di pubblica economia, che determinarono tutto il piano della Legge Imperiale. Ci rilevavano, che il Legislatore Cesareo ebbe l'oggetto di animare l'agricoltura, e la industria dei Sudditi Toscani, procurando il più celere ritorno dei beni vincolati al circolo delle contrattazioni, e nell'istesso tempo ebbe l'altro oggetto di provvedere alla esistenza delle principali famiglie dello Stato, per la di cui conservazione sono utili le sostituzioni fidecommissarie, chiamando *ragion proibitiva* il primo oggetto, e *ragion permissiva* il secondo, per classare sotto l'influenza della prima tutte le disposizioni dell'Editto annullative dei vincoli, e sotto la seconda le altre parti, nelle quali i vincoli medesimi si preservavano ancora, o si permetteva la induzione dei nuovi. La rispettabile autorità dello Scrittore immortale dello *Spirito delle Leggi*, che nelle Monarchie non reputò nocive le sostituzioni ristrette all'ordine della Nobiltà, si citava per dare nell'animo dell'Augusto Legislatore una gran latitudine a questa *ragion permissiva*, di cui ne appariva dato un cenno nell'*art.* 1. della Legge, ed avvicinando più la questione si parlava di una somma differenza che esiste tra le successioni primogeniali, e le dividue, nel merito di conservare le famiglie, producendo efficacemente questo effetto le prime, che trapassano da generazione in generazione un ricco patrimonio tutto unito sempre nella stessa famiglia, mentre le condivisioni naturali all'altro sistema lo snervano continuamente, e rendono poco durabile la ricchezza, ed in conseguenza il lustro della primiera origine; e quindi se ne inferiva, che le primogeniture nel caso del §. 19. poterono comparire alla mente dell'Augusto Legislatore meritevoli di non esser confuse coi fidecommissi dividui, e privilegiate dalla distruzione, che gli piacque di ordinare rapporto a quelli tanto meno interessanti la sussistenza delle nobili famiglie.

99

100

101

LXVI. Alla ragione di pubblica utilità fu creduto di poterne aggiungere anche un' altra di pubblica giustizia: Veniva osservato, che facendo operare il §. 19. nelle primogeniture si portava ad un soggetto diverso del tutto nella sostanza dai fidecommissi dividui, con un danno della proprietà privata infinitamente maggiore.

LXVII. Quì cominciando dalla lettera si diceva, che la parola *fidecommisso* propriamente si conviene alle sostituzioni individue, e che l' uso del Popolo, e delle Leggi non vi comprende punto le primogeniture. Che ne è diversa l' origine, poichè la costruttura particolare delle successioni primogeniali, che si conoscono presso di noi, si stacca direttamente dalle Consuetudini Spagnole, Franche, e Alemanne, e non dal Gius Romano, che determina la particolar maniera di succedere nei fidecommissi dividui, secondo il sentimento del *Dottor volgare lib.* 10. *cap.* 12, e diversi per conseguenza sono gli effetti operati dalle due specie di successioni, e diverse le qualità formate nei chiamati, e successori.

102 103 104 105

LXVIII. In riprova di tale assunto si osservava, che meno i casi di una contraria volontà manifestata dai Testatori, il modo di succedere nei fidecommissi dividui è regolato in tutto dall' Editto delle successioni intestate, che porta l' emolumento nella persona più prossima di sangue al defunto, al giorno della di lui morte, sicchè una qualità di puro fatto, cioè la maggior prossimiorità del grado naturale verificabile al momento della morte del gravato, ne determina costantemente il corso dentro il collegio dei chiamati, e produce l' effetto, che questi prima della loro ammissione effettiva non abbiano altro, che una speranza incerta, ed eventuale senza alcun diritto certo di succedere, essendo *incerto* durante la vita del gravato il loro *tempo*, ed il loro *caso* per il concorso che tuttogiorno possono temere di altri, o più prossimi, o rivestiti di qualità più potenti, e

106 107 108

predilette. Al contrario si diceva, che nelle primogeniture,
la causa della successione dipende da una sola qualità di
109 *gius*, ed i chiamati anche innanzi di essere ammessi godono, non di una semplice speranza eventuale, ma di un di-
110 ritto per il futuro conseguimento certo, ed immutabile almeno quanto al caso.

LXIX. Si ripetevano quì con estensione tutte le teorìe sull' ordine elementare delle successioni primogeniali sanzionato anco dal Legislatore Cesareo nell' Editto del 1747. al citato §. 15. dove ordinò che per regolare il corso delle medesime dovesse in primo luogo attendersi la *linea*, poi *il grado*, quindi il *sesso*, e in ultimo *l'età*: Che l' ordine
111 predetto, cioè la *regolarità* costante di questa specie di successioni deriva da una perpetua rappresentanza, che ottengono sin dal primo momento della loro nascita tutti i primogeniti, che nascono nelle linee vocate ad un majorato, del diritto, e di tutte le qualità inerenti alla persona del padre, che sono quelle medesime radicate nel primo stipite di origine, e di vocazione della respettiva linea, perchè questa rappresentanza si trasmette intiera di padre in figlio dal primo sino all' ultimo punto di ogni linea.

112 LXX. Si proseguiva ad osservare, che questa progressiva trasmissione del così detto diritto primogeniale succede-
113 va, non tanto nella *linea attuale*, in quella cioè che gode effettivamente della successione, quanto ancora nelle *linee*
114 *abituali*, in quelle cioè formate da *stipiti*, che conseguirono semplicemente in abito il diritto di pervenire alla successione, e per le quali non si è anche verificato il loro
115 caso, che in conseguenza ogni individuo, che nasce in linea
116 di *sostanza*, se tutta è stata onorata, o nella linea di *qualità*, se una ne è stata distinta, forma appena venuto alla
117 luce la propria linea, ed il proprio grado, *includendovi* tutta la sua descendenza, ed *escludendo* gli altri individui a lui minori, i secondi, e gli ulteriori geniti, i quali

formano essi pure colle respettive loro discendenze i proprj particolari gradi colla prerogativa conveniente all' età di ciascheduno, dimodochè il primogenito forma il primo grado, il secondogenito il secondo, il terzogenito il terzo, e così in seguito, e che è d'altronde così invariabile l'ordine di poziorità, che ciascuno dei gradi lineali mantiene secondo l'età dei respettivi stipiti, che i *nati nel primo* non possono mai temere di restar vinti dal secondogenito, o dai suoi figli, o dai primogeniti di altre linee inferiori, per quanto potessero questi trovarsi più prossimamente congiunti all' ultimo possessore, o al fidecommittente per un effetto della trasmissione del diritto primogeniale, che mantiene in ogni punto della linea le prerogative del suo particolare stipite. E finalmente si rilevava, che questo diritto primogeniale, che abitualmente si verificava pure nei primogeniti delle linee vocate, e non anche ammesse, è per l'individuo, che ne può essere rivestito *certo* quanto al caso della propria sostituzione ed *incommutabile* perchè fuori del caso di morte, o d'incapacità personale, che sopravvenga nessun' altra circostanza, e nessuna persona può sopravvenire a distruggerlo, o ad alterarlo. Il nipote succedendo sempre all' avo in esclusione del patruo, non ostante la premorienza del padre, e respettivo figlio, e passandosi sempre invariabilmente mancata la linea del primogenito alla linea secondogeniale, sebbene in quella del terzogenito possa esistere un sostituto più prossimo, e maggiore di età: Teorie verificate tutte d'altronde coll' autorità dei Trattatisti alla materia. [118]

LXXI. Dopodichè, ritornando ai fidecommissi dividui, si faceva sentire, che l'ordine della successione lineale era impossibile in questi, sicuramente nel loro passaggio ai trasversali, meno i pochi casi nei quali può aver luogo il *gius di rappresentazione*, che tra simili congiunti è ristretto ai figli dei fratelli, o il subingresso per l'*anomala volgare*, che ha bisogno per essere ammesso di positivi riscontri di [119] [120]

volontà del fidecommittente; che per conseguenza, laddove
121 chi nasce nelle linee di primogenitura, sebben lontano dalla causa della successione ha un diritto certamente, ed immutabilmente quesito quanto al *caso*, incerto solamente quan-
122 to al *tempo*, l'individuo nato in un grado abituale di sostituzione dividua non è rivestito, che di un semplice diritto in speranza incertissimo rapporto al *caso*, e rapporto al *tempo*, che è ciò che semplicemente trasmette ai proprj descendenti, e si concludeva, che le primogeniture differiscono
123 sostanzialmente dai fidecommissi dividui per la *regolarità* sempre costante, che in esse mantiene la successione, e per la *certezza*, ed *incommutabilità* del diritto dei chiamati.

LXXII. Dal resultato di questo confronto si deduceva, che il Principe Legislatore poco offendeva i sostituti nei fidecommissi dividui, e molto ed infinitamente più avrebbe offeso i chiamati a primogeniture se il §. 19. avesse dovuto riguardarli, togliendoli un diritto reputato tanto più potente, e formato, della remotissima speranza eventuale dei primi, ciocchè interessava i rapporti della giustizia pubblica; E che mancavano i termini abili per parificare nella determinazione di quel paragrafo, due soggetti differentissimi d' altronde nella loro sostanza.

LXXIII. Si tornava a rileggere la Decisione distesa dal Canc. Montordi nella Causa Agostini, e Rosselmini, e siccome questo Giudice Relatore si espresse nei §§. 19. et seq. nell'appresso forma = ivi = A fronte delle quali cose direttamente
„ repugnanti, e contrarie alla volontà dei Testatori inutil-
„ mente allegavasi il disposto al §. 15. della nostra Legge,
„ in cui si dichiara = che qualora non sarà fissata una re-
„ gola particolare per succedere in una primogenitura si
„ considererà in primo luogo la linea, in secondo luogo il
„ grado, in terzo luogo il sesso, in quarto luogo l' età =
„ per quindi inferire, che le cose disposte per regolare le
„ successioni dei fidecommissi, non dovevano aver luogo

„ qualora i Testatori avessero diversamente ordinato. O per-
„ chè in questo caso la Legge nulla ha voluto disporre di
„ nuovo rimettendosi all' opinione, e consuetudine introdot-
„ ta nei Tribunali per regolare le successioni primogeniali,
„ della quale dopo il *Molin. de primogenit. lib. 3. cap. 4.*
„ attestano *il De Luc. de fidecom. disc.* 15. *num.* 4. *et*
„ *disc.* 203. *num.* 4. *la Ruota di Roma av. Falconer. tit.*
„ *de primogenit. decis.* 5. *num.* 2. *et seqq.* e altri comune-
„ mente, e perciò da un caso, in cui la Legge nulla ha
„ innovato circa le successioni nelle primogeniture non po-
„ teva prendersi regola per determinare gli altri casi dei
„ semplici fidecommissi dichiarati, e decisi difformemente
„ da quello, che disponevano le più antiche Leggi. O per-
„ chè abbia voluto privilegiare, e distinguere le primogeni-
„ ture dai fideicommissi dividui, dimodochè trattandosi di 124
„ cose fra di loro diverse, e delle quali è disposto diversa-
„ mente, per separati capi, non era lecito tirare conseguen-
„ ze conformi per la nota regola della quale nella Legge
„ *Papinianus exuli ff. de minor. Surd. cons.* 150. *n.* 94.
„ *Paris. cons.* 18. *n.* 10. *lib.* 1. = Si magnificava che quel-
la stessa Decisione normale per l' osservanza interpretativa
del §. 19. distingueva in lettera la diversa operazione dei
due §§. 15. e 19. ed il privilegio accordato da Cesare alle
primogeniture, e che senza concedere questa distinzione, i
Giudici di detta Causa non poterono disimpegnarsi dall'
obietto che faceva loro l' Avvocato Attilio M. Bruni difen-
sore del pupillo Agostini fondato al contrasto dei due sopra-
citati paragrafi. Che anzi questa Decisione formava nel te-
ma di successioni primogeniali una osservanza molto atten-
dibile, e del tutto contraria alla ricevuta nella diversa ipo-
tesi dei fidecommissi dividui, e che dopo non si incontrava
più alcun esempio di cose giudicate dai nostri Tribunali,
che avesse pregiudicato a questa prima interpretazione.

LXXIV. Ma tutti questi rilievi, sebbene con gran per-

spicacia trattati, non arrivarono a persuadere l' animo nostro, che i majorati rimanessero per volontà dell' Augusto Legislatore, privilegiati, e ristretta ai soli fidecommissi dividui la supplezione della condizione *si sine liberis* comandata nel §. 19. del suo Editto, e nonostante il dissenso su questo articolo del rispettabile nostro Collega, noi due infrascritti siamo stati sempre del concorde sentimento, che il §. 19. comprenda egualmente nella sua disposizione, e gli uni, e gli altri.

LXXV. Il principio radicale di questo ragionamento ingegnoso, cioè la supposta diversità tra i fidecommissi dividui, ed i majorati nelle loro affezioni essenziali, comparve a noi troppo vistosamente contradetto dalla ragion comune, e dal piano del citato Editto Cesareo.

LXXVI. Ci comparve contradetto dalla ragion comune, e l' ordine richiedeva di rifarsi dal conoscere nei suoi intrinseci rapporti la materia, su di cui cadeva la questione, 125 perchè nella più vera analisi legale le successioni primogeniali non sono che veri, e proprj *fidecommissi* egualmente 126 che le sostituzioni dividue, e si rassomigliano perfettamente nella sostanza, meno certe *modificazioni accidentali*, marcanti semplicemente la differenza della *specie*, nello stesso *genere* comune ad ambedue. Questa verità si scopre in tutta la sua luce, trattenendosi un poco a sciogliere, ed analizzare nelle sue parti il meccanismo intellettuale, che compone la teoria delle successioni fidecommissarie.

127 LXXVII. Ciò che propriamente, ed essenzialmente costituisce la materia, che nell' uso comune delle Leggi, e del Popolo chiamasi *fidecommisso*, è il gravame della restitu- 128 zione dei beni imposto all' erede dopo l' agnizione, e la volontà privata dell' uomo, che ne determina il modo, e la durata emessa, o in un atto di ultima disposizione, o in un contratto; e piacque ad alcuni piuttosto di appellare *patto* 129 *successorio* il fidecommisso in quest' ultima forma ordinato.

L' effetto, che ne resulta è la *inalienabilità* dei beni per 130
tutto il corso dei tempi occupato dalle vite dei sostituti, e
gravati l' uno dopo l' altro di siffatta restituzione: Queste 131
caratteristiche dei *fidecommissi*, e sulle quali tutti gli Elementisti convengono, giovano a distinguerli da altri generi
di successioni, che produoono l' istesso effetto della inalienabilità dei beni, e progrediscono egualmente con un passaggio sempre costante dentro una determinata serie di successori, e riconoscono una *causa*, ed una *forma*, l' una, o
l' altra soltanto, independente dalla privata volontà del li- 132
bero proprietario dei medesimi, Come sono i Feudi, i Livelli, e le Commende degli Ordini Equestri presso di noi,
e come potrebbero esserlo alcuni sistemi, se vi fossero, di
successioni determinate necessariamente dalle Leggi politiche
dello Stato, e delle quali non pochi esempj si trovano nelle
Origini dei Romani, e nei costumi in specie delle Nazioni,
che sortirono dalla Germania nella decadenza dell' Impero
Romano, passati poi nei Codici dei Popoli, coi quali si mescolarono, e che male appellare si potrebbero fidecommissi,
perchè in questi tutto nasce dal privato arbitrio del possessore, che impone il vincolo nella forma, e per il tempo che
più gli piace, come ragiona il dottissimo *Gaspar. Heimburgh.
in dissert. de different. jur. comm. et german. in doctrin.
de fideic. per tot. et signant. cap. 3.*

LXXVIII. E siccome le direzioni, che la volontà dell'
uomo può prendere, e prende di fatto, variano a misura
delle differenti affezioni, che preponderano nell' animo dei
singoli disponenti, quindi è che diverse sono le specie conosciute dei fidecommissi, che corrispondono ad altrettanti diversi *modi* dei più comunemente usati per trapassare un pa- 133
trimonio alla posterità col vincolo progressivo di una restituzione fiduciaria: Questo vincolo può imporsi dal disponente 134
sulla totalità dei beni, o sopra una parte solamente; e nel
primo caso il fidecommisso si appella *universale*, e *partico-* 135

136 *lare* nel secondo: Molti, e diversi sono i generi delle persone che possono prescegliersi per godere dell'emolumento della successione, e questo per vero dire è ciò che più abbondantemente ne moltiplica le *specie:* La vocazione per esempio è portata talvolta in tutta la sostanza di una linea naturale, talvolta in questa vien prediletta una *qualità*, e formata una linea *distinta* degl' individui *qualificati* per re-
137 stringere il merito della vocazione ad essi soli; le qualità distinte in siffatte linee privilegiate sono altre di *gius*, altre di *mero fatto;* e le linee stesse così formate diventano poi suscettibili di tutte quelle subalterne modificazioni, che il capriccio del Fidecommittente può immaginare; descendenti, trasversali, ed estranei, e le persone tutte indistintamente che godono della testamentifazione passiva, possono da un Fidecommittente chiamarsi, e con quell' ordine collocarsi che meglio gli sembri: Quindi ne derivano le denominazioni di fidecommissi agnatizj dei rigorosi *mascolini*,
138 dei *femminini*, dei *saltuari*, degli *ascendentali*, e *trasversali*, dei *dividui*, e quindi dei *primogeniali*, che pre-
139 feriscono costantemente nella linea naturale, o di sostanza, o nella artificiale, è distinta, la qualità dei figli dei premogeniti.

LXXIX. È impossibile di non riguardare i majorati, o siano le successioni primogeniali, come una specie del tutto
140 simile alle altre, che compongono il genere dei fidecommissi, poichè di questo genere hanno visibilmente le caratteri-
141 stiche essenziali, e non hanno di particolare, che un *accidente*, per nulla interessante la sostanza, che giova solamente a distinguerle dai fidecommissi dividui, coi quali al-
142 trimenti formerebbero una specie sola: Questa diversità consiste unicamente nel deferirsi l'emolumento sempre individuo in una sola persona, al contrario di ciò, che segue nelle successioni dividue, che si distribuiscono, e possono distribuirsi contemporaneamente tra più persone, quante esistono

congiunte al Testatore, o al Gravato in egual rapporto di prossimità al momento, in cui si verifica la sostituzione del loro grado, ed è veramente *accidentale*, e non *sostanziale*, perchè della sostanza dei fidecommissi è che dipendano affatto nella causa e nella forma dalla volontà dell' uomo, e portino il gravame negli eredi di una restituzione progressiva dopo l'adizione, e ciò si verifica nelle primogeniture, come nei fidecommissi dividui; ma non è punto necessario, che tutte le persone materialmente esistenti in un grado naturale debbano essere abilitate a consuccedere, ed è un puro accidente, uno di quei modi rilasciati al pieno arbitrio del Fidecommittente di dirigere la vocazione, o a tutte, o ad alcune, o ad una soltanto di queste persone esistenti naturalmente nello stesso grado di sostituzione. Di fatti, non per questo che nella più parte dei fidecommissi la vocazione è ristretta ai soli maschi, escluse le femmine, è stato mai pensato, che siffatte specie di successioni masculine tralignassero dal genere dei fidecommissi, per essere il godimento della successione ristretto tra più egualmente prossimi, a quelli soltanto rivestiti di una certa qualità; e così sarebbe strano il pensarlo delle primogeniture, nelle quali parimente il godimento effettivo del fidecommisso non è esteso contemporaneamente a tutti quelli, che compongono, o la descendenza, o la linea, ma è ristretto a quei soli tra essi, che rivestiti sieno della qualità di primogenito, o di *fatto*, come nei majorati saltuarj, o *di gius*, come nei majorati regolari. *Torr. de majorat. et primog. part.* 1. *cap.* 5. *n.* 10. *et cap.* 6. *n.* 19.

143

144

LXXX. Dimodochè non vi è stato alcuno giammai tra tutti gli Scrittori Forensi, che hanno trattata con qualche credito la materia, che non abbia riconosciute le primogeniture per veri, e propri fidecommissi, e comprese per la necessità del soggetto, e per l'uso delle Leggi nella denominazione di questi, notando, che tra esse, e le successioni

dividue non s'incontra altra differenza, che nel numero delle persone capaci di rappresentare il grado di sostituzione, e di riportare l'emolumento: E lo dicono unanimemente i riportati in abbondanza dal *Molin. de primog. Hispan. lib.* 1. *cap.* 1. *n.* 7. *vers.* = Omnes Hispani Jurisconsulti, qui in „ hac re, sive voce, sive scriptis suam sententiam protule- „ runt, censeant Hispanorum primogenia nihil aliud esse, „ quam fideicommissa perpetuo familiae relicta, in quibus „ proximus quisque ex familia succedere debet, coeterisque „ ex gradus praerogativa, ac disponentis voluntate anteferri, „ de quibus Jurisconsultus meminit in *Leg. etc.* Nisi quod „ in his majoratibus non debent simul succedere omnes in „ eodem gradu existentes, prout in eo fideicommisso, quod „ familiae perpetuo relinquitur, succedunt, ut probatur per „ *Text. etc.* Sed unus tantum isque majornatu, seu primo- „ genitus in bonis majoratus succedere debet, bonaque indi- „ visa, ac inalienabilia debent perpetuo in familia ordine „ successivo conservari: ideoque Hispana primogenia tam- „ quam fideicommissa censenda esse arbitratur *Palac. etc.* „ ubi inquit, majoratum nihil aliud esse quam fideicommis- „ sum. Id ipsum etiam advertit *Petr. de Peralt. etc.* ubi „ inquit, procul dubio possessorem majoratus fideicommissario „ aequiparari. Idem etiam existimant *Rev. D. Didacus de* „ *Simancas. etc.* Idque plurimos ex Hispanis Jurisconsultis „ semper dicere audivimus: Legesque de fideicommissis lo- „ quentes frequenter in judicando, et consulendo ad Hispa- „ norum majoratus applicare = *dal Card. De Luc. de fideic. in summ. n.* 64. *dal Torr. de major. et primog. Ital. part.* 1. *cap.* 4. *per tot. et signanter* §. 2. *n.* 26. *et seq.* = ivi = Si igitur fideicommissum, nil aliud est, quam sub- „ stitutio facta uni in locum alterius, omnino dependens a „ voluntate Disponentis, certe adaptabitur substitutioni in „ majoratibus, et primogenituris ordinatae, quae nil aliud „ est quam successiva vocatio de uno in alium substitutum.

„ a Testatore facta. Et licet in nonnullis, ut supra vidimus,
„ majoratus, et alia fideicommissa non conveniant; tamen
„ inter unam, et alteram dispositionem, nulla alia reperi-
„ tur discrepantia substantialis, quam quae solet inter spe-
„ ciem et genus inveniri; quae re vera nulla est, propterea
„ dicitur quod definitio generis competit cuilibet speciei
„ *Mantic. etc.* Et genus e contra communiter praedicatur,
„ de omnibus suis speciebus *Gallin. etc.* ex quo apertissime
„ liquet quod fideicommissi nomen est late patens, et ut ge-
„ nus comprehendit sub se plures species fideicommissorum.
„ Alia enim sunt universalia, alia particularia, alia pura,
„ alia sub conditione, nonnulla agnatitia, alia non, ab ali-
„ quibus foeminae excluduntur a coeteris non excluduntur
„ juxta sensum, voluntatem, et ordinationem illorum, qui
„ fideicommissa instituerunt non tamen ex hoc validum po-
„ test argumentum desumi, quod una ex praefatis disposi-
„ tionibus sit fideicommissum, alia non, sed quod omnes
„ sub hoc nomine comprehendantur, licet specie differentes;
„ et applicando praedicta ad propositum nostrum, id quod
„ dictum fuit de aliis fideicommissis inter se in specie di-
„ versis, dici potest de primogeniturìs, et majoratibus, quod
„ vere sint fideicommissa, sed cum certis conditionibus pe-
„ culiaribus, et propriis, a testatore oppositis, quae in ali-
„ quo diversificant ab aliis fideicommissis; non tamen tenen-
„ dum est, quod non sint de genere fideicommissorum; cum
„ habeant essentiam, et quidditatem fideicommissi, eisque
„ fideicommissorum definitio conveniat, ut sit substitutio,
„ vel subrogatio in locum alterius per testatorem ordinata
„ dependens omnino a voluntate relinquentis, ut propterea
„ *doctiss. et Emin. De Luca etc.* Unde apertum est quod
„ quamquam *primogenia, et majoratus* differant ab aliis
„ fideicommissis, in eo praecipue quod coetera deferant suc-
„ cessionem pluribus personis in eodem gradu existentibus;
„ nostra vero ad unam tantum personam natu majorem

„ *Garz. etc.* non tamen valet consequentia; fideicommissa
„ non sunt, quia non est de substantia fideicommissorum,
„ ut aequaliter inter plures ejusdem gradus deferatur suc-
„ cessio, sed per accidens dumtaxat, quod non mutat rei
„ substantiam *Leg. etc.* Imo potius testatores quascumque
„ conditiones sibi bene visas in eis apponere possunt, ut
„ supra diximus; et sic remanet indubitatum, quod primo-
„ genia, et majoratus (praecipue in Italia quae dependent
„ a voluntate testantium; non ab aliqua lege, vel consuetu-
„ dine particulari, nec habent annexam jurisdictionem)
„ sunt vero fideicommissa, in eisque prout in fideicommisso
„ succeditur *Alciat. etc.* et quod successor majoratus sit ve-
„ luti fideicommissarius, qui in familiae favorem gravatus
„ est alteri, sive aliis in majoratu successuris conservare, et
„ restituere fideicommissum firmavit *Castill. etc.* = *dal
Bottin. de majorat. cap.* 1. *num.* 3. *et seq.* = ivi = Verum
„ cum textum apertum habeamus in *Leg. etc.* in quo lega-
„ tum fuit relictum ei ex cognatis testatoris, qui maximus
„ natu est, aperte convincitur ex ista legis dispositione, quod
„ majoratus, et primogenia a Legibus Romanis cognita fue-
„ runt, et secundum ipsum jus commune regulantur; cum
„ nil aliud sit majoratus, et primogenium, quam relictum,
„ seu fideicommissum illi debitum, qui primo natus est
145 „ *Menoch. etc.* Omnis primogenitura est fideicommissum, li-
„ cet non omne fideicommissum est primogenitura; idque
„ etiam bene comprobat *Torr. etc.* quia cum primogenitura
„ et majoratus se habeant ad fideicommissum tamquam spe-
„ cies ad genus, posita specie necessario ponitur genus,
„ quod illi speciei praeest; sed non e converso ad positio-
„ nem generis, sequitur praecise positio speciei *Everard. etc.*
„ Majoratus enim, vel primogenitura constitui dicitur, ubi
„ ordinatur fideicommissum individuum in una tantum per-
„ sona deferendum plurium personarum simultaneum concur-
„ sum excludens *Card. De Luc. etc.* proinde communibus

„ Romanorum Legibus, et regulis legatorum, et fideicom-
„ missorum regi, et interpretari debet *Peregr. etc.* nam
„ qualitas primogeniti, vel majoris natu non tollit, nec alte-
„ rat naturam fideicommissi, sed tantum moderat indivi-
„ duando quod alias fuisset divisibile, ut ait decisio *Mu-*
„ *tinen. etc.* = e dal *Bets. de statut. pact. et consuetud.*
familiar. illust. et nob. cap. 8. §. 59. *vers.* = Porro est et
„ alter effectus juris primogeniturae, quem etiam supra hoc
„ eodem capite attigimus, quod nempe bona primogeniturae
„ subiecta alienari non possint, uti est communis DD. opi-
„ nio, quae omni probabili dubitationa caret, nam is qui
„ primogenituram constituit; praesumitur et censetur voluis-
„ se, atque expresse disposuisse ea omnia, quae sunt pro-
„ pria et naturalia ipsius primogeniturae, ut in specie tra-
„ dunt *Castrens. etc.* pluresque alii, quos recenset et sequi-
„ tur *Ludovicus Molin. etc.* sicuti quilibet alius actus cen-
„ setur factus secundum sui naturam, a qua recipit inter-
„ pretationem, ut tradunt multi ab eodem Molina congesti,
„ et multorum aliorum similibus auctoritatibus comprobavit
„ *Menoch. etc.* Natura autem primogeniturae ea est, ut
„ bona ipsa integra, et sine aliqua diminutione gradatim
„ perveniant de primogenito in primogenitum, ut probat
„ idem *Molinu etc.* Quo circa in constitutione primogenitu- 146
„ rae, si apposita non sit clausula prohibitionis alienationis,
„ eam nihilominus subintelligi docet *Melchior Palaez. etc.*
„ Quam ob causam bene concludit idem *Molin. etc.* primo-
„ genitum non posse ex ipsius primogeniturae seu majoratus
„ bonis, ne quid minimum alienare; sentit ergo omnia bona
„ integra sine aliqua deminutione restitui debere subsequen-
„ ti primogenito. Idem tradit *Menoch. etc.* Primogenituram
„ nempe parum differre a fideicommisso; imo esse quid
„ strictius ipso fideicommisso, cum enim sit indivisibilis pri-
„ mogenitura, differt in hoc a fideicommisso, quod dividi
„ nulla ratione possit, cum e contrario fideicommissum inter 147

„ multos vocatos dividi soleat *Menoch. etc.* Majoratum, seu
„ primogenituram nihil aliud esse, quam fideicommissum
„ scripserunt multi congesti a *Molin. etc.* qui alios refert. =

LXXXI. E per meglio classarle sotto la loro particola-
148 re specie non sono, che una modificazione dei *fideicommissi familiari* diretta a maggiormente conservare nelle famiglie le ricchezze avite, secondo che notano *Knipsehild. cap.* 6. *n.* 251. *et seq. Streckerus in dissert. de splendor. famil. illustr. conservand.* §. 30. = ivi = Modus et ordo succeden-
„ di in fideicommissis familiarum ex arbitrio fundatoris de-
„ pendet, cui liberum est, successionem futuram determina-
„ re pro lubitu *Leg. etc.* Neque enim Edictum successorium,
149„ sive ordinem praecise juris communis observare tenetur,
„ sed libera ipsi statuendi potestas est *Leg. etc.* Hinc et eo
„ modo fideicommissum familiae constitui potest, ut vel se-
„ nior in familia, vel primogenitus tantum in illo succedat,
„ et sic vel majoratus vel primogeniturae qualitatem in-
„ duat. =

LXXXII. Nè tutto ciò che può dirsi, sull'*ordine elementare* di successione delle primogeniture, confrontato coll' Editto successorio delle sostituzioni dividue, altera niente il principio sopra stabilito, che le prime non sono, che veri, e propri fidecommissi aventi le stesse essenziali affezioni dei dividui, e furono bene avvisati i sopralodati Scrittori, e tutti i Pragmatici a non fermarsi neppure in tale inspezione per elevar la specie alla categorìa di un genere diverso da quello, a cui realmente appartiene. Niente di più vero, e di più ovvio nelle successioni primogeniali della prerogativa della linea ammessa, e della trasmissione del diritto primogeniale anche nei primogeniti delle linee abituali, per conservare in tutti la rappresentanza dei loro respettivi stipiti e la poziorità del loro grado di vocazione: Tutto il dotto ragionamento fatto per richiamarci a queste teorìe, oggimai dappertutto seguitate, e conosciute nella soggetta materia

poteva concordarsi, e lo concordavano pure i non meno dotti ed ingegnosi Scriventi per le Sigg. Contesse Pandolfini, ma non potevasi egualmente accordare la conseguenza, e era qui dove si nascondeva l'equivoco, che l'ordine sddivisato fosse un privilegio delle primogeniture, che ne formasse l'essenza particolare, e che punto convenisse alle sostituzioni dividue.

LXXXIII. Questo ordine di successione essendo subordinato alla volontà dell'Istitutore del majorato non ha luogo che quando, e quanto piaccia al medesimo di comandarlo, e perciò è buono unicamente per i majorati regolari, e non per li altri di carattere irregolare: Tutti sanno, che la *regolarità* può da un Disponente non volersi, nè quanto alle linee, nè quanto ai gradi, e che altresì può volerla talvolta quanto alle une, e non quanto alli altri, nel progresso, e non nell'ingresso; arrestarla a certi gradi dentro la linea per riprenderla ad altri, o nelle linee inferiori, mantenere la successione per un tempo individua, e dividerla per il restante, o per la durata di un periodo intermedio; e che in somma egli può con un dispotismo assoluto comporre, e decomporre questo meccanismo di linee, e di gradi, e le operazioni del così detto diritto trasmissibile per accomodar tutto alle diverse fogge, che è capace di suggerire l'ambizione di protrarre l'esercizio del dominio al di là dei confini della vita: Combina il *chiariss. Bottin. de majorenat. et primogenit. cap.* 14. *in fin. vers.* = In majoratuum, et „ primogeniorum successione voluntas fundatoris primam „ causam habet, et ipse gradus, et lineae ordinem exclu- „ dere, vel praescribere, et ad libitum majoratus et primo- „ genituras facti tam saltuarias, quam regulares instituere.= 150

LXXXIV. Questa volontà quando lascia le direzioni ordinarie per abbandonarsi a dei modi creati a capriccio, come nei *majorati di mero fatto*, è la stessa di quella, che procedendo col dispotismo medesimo nelle sostituzioni divi- 150

due, devia dall'ordine più comune dell' Editto successorio per stabilirne uno diverso, ed irregolare, se si confronta con questo *Editto*: E nell' uno, e nell'altro tema poco vi è da disputare sulle differenze dell'ordine di successione, essendo lo stesso in ambedue, nella causa, e nella forma, meno il godimento contemporaneo di più successioni, che non diventa, come si è visto, interessante per la questione.

LXXXV. E quando seguita il corso *regolare*, così detto per la sua maggior consonanza coll' ordine naturale dell' umane affezioni, dà luogo alle operazioni medesime, e si sottopone alle stesse regole, che avrebbero influito, se in vece di una sostituzione individua, li fosse piaciuto di scegliere il modo di una sostituzione dividua colla vocazione portata nelle stesse linee, e con le condizioni medesime, 151 essendo del tutto privo di fondamento, che l' Editto della successione intestata non abbia luogo nelle primogeniture regolari, e che sia un privilegio di queste la trasmissibilità del diritto abituale, ed incommutabile.

LXXXVI. Nessuno ignora, che fatto, che abbia la successione il suo ingresso in una linea, progredisce sempre nella medesima fino all'ultima sua consumazione, colla regola della maggior prossimità all'ultimo Possessore, che è il gran principio delle successioni intestate, succedendo sempre al defunto il primogenito più prossimo della linea formata dal medesimo, come segue ancora in tutti i passaggi, che la primogenitura può fare ai diversi colonnelli della linea, in cui si è stabilita, e perciò tutti gli Scrittori, ed i Supremi Tribunali, senza incontrare alcuna contradizione, hanno 152 costantemente avvertito, che le dispute interessanti l'ordine della successione, anche nelle primogeniture lineali, doveano terminarsi coi principj dell'Editto successorio, perchè si ap-153 plica bene a queste, come ai fidecommissi dividui, ed al medesimo si presumono conformati i respettivi disponenti nei 154 casi di dubbio: Gli allegati in gran numero dal *Bottin. de*

maiorenat. cap. 19. *n.* 54. *vers.* „ In nostris vero Italiae 15
„ majoratibus quia ad colligendam institutoris voluntatem
„ circa aetatis praerogativam, de qua ex verbis clare non
„ apparet, regulae juris communis adhibendae sunt *Mart. etc.*
„ etiam proximitatis ratio haberi debet, et ille praeferri qui
„ in linea possessoris, aut gradu proximiore major aetate
„ reperitur, quoniam cum vere, et ex persona propria re-
„ specto existentium in eadem linea, aut gradu qualitatem
„ majoris aetatis requisitam habeat, nec de intentione di-
„ sponentis ad favorem majorisnatu remotioris in concursu
„ cum proximiore aperte constet, contra juris regulas divi-
„ nandum non est, sed potius facienda est interpretatio, ut
„ institutor se voluerit cum legis dispositione conformare, et
„ descendentes, vel collaterales ad primogenium seu majo-
„ ratum eodem ordine invitare, quo invitantur a lege in
„ successionibus ab intestato, et prout succeditur in fidei-
„ commissis familiae relictis, cum praelatione tamen natu
„ majoris in lineae, vel gradus paritate, et consequenter ut
„ major aetas solum inter eos, qui in linea possessoris, vel
„ proximiore gradu, aut in eodem sexu sunt, considerari
„ debeat, ut supra ostensum est *n.* 47. *etc.* et latius in De-
„ cisione DD. de Grimaldis explanatum, idque bene com-
„ probat *Torr. etc.* sic vocato simpliciter ad fideicommissum
„ uno legum Doctore qui sit de parentela, si plures con-
„ currant habentem requisitam Doctoratus qualitatem, etiam
„ proximitatis ratio haberi debet, et ille admitti, qui in
„ proximiore gradu reperitur, et juxta ordinem, quo ab
„ intestato, et in fideicommissis familiae relictis de jure com-
„ muni succeditur *Rot. etc.* idemque in propriis terminis
„ primogeniturae ab homine institutae, quod quando duo
„ extant primogeniti, ille praeferri debeat, qui proximior
„ est, tradit *Menoch. etc.* Et quod etiam primogenia, et
„ majoratus Italiae regulentur juxta ordinem fideicommisso-
„ rum familiae relictorum, de quibus *in Leg. etc.* et ubi

„ in ultima voluntate constituentur, nihil aliud sint, quam
„ fideicommissa tradunt ipse *Peregr. etc.* ubi inquit, quod
„ nostra Italica primogenia, quae quandoque a testatoribus
„ instituuntur, pro regulis in Legibus Romanis scriptis in
„ materia legatorum, et fideicommissorum distinguuntur et
„ regulantur *Menoch. etc.* = *e dalla Rota di Genova dopo
il medesimo d. cap. num.* 19. *et seq.* = ivi = Convenit
„ etiam cum dispositione textus in *Leg. etc.* ubi in fidei-
„ commisso familiae relicto successio ex mente testantis de-
„ fertur secundum ordinem gradus, et successionis ab inte-
„ stato, itaut qui proximior in gradu est, coeteris praefera-
„ tur, quae jura consueverunt pariter applicari ad primo-
„ genia, et majoratus familiae, lineae vel alio nomine col-
„ lectivo plurium graduum relicta Lucas de Penna in *L. etc.*
„ computando in majoratibus, et primogenituris perpetuis
„ proximitatem vocati ab ultimo possessore saltem quando
„ supersunt descendentes ab eo Cabedo, et Matienzo dictis
„ locis *Giovagn. etc.* causa enim testati, ubi certus ordo suc-
„ cedendi non fuit a testatore expressus, a successione ab
„ intestato regulatur *Menoch. etc.* cum in dubio si non
„ aliud de testatoris voluntate appareat, credendus sit pru-
„ dens quilibet testator eum voluntati suae ordinem prae-
„ scripsisse, quem successioni intestati lex praescribit, nec
„ enim aut prudentius, aut certius ullum potest esse consi-
„ lium quam Legis, ut cum sua solita elegantia inquit *Anton.*
„ *Faber. etc.* et minor ratio est in remotiori gradu ad in-
„ cludendum ipsum, quam in propinquiori *Bald. etc.* =

LXXXVII. I rapporti della prossimità all' ultimo possessore possono talvolta non osservarsi nel passaggio alle diverse linee primogeniali vocate, anche nella stessa linea di sostanza, per non turbare la prerogativa acquistata; per esempio, quando mancata la linea del primogenito, ed il più prossimo al defunto esiste nella linea del terzogenito, ed il più remoto in quella del secondogenito, la successione si sta-

bilisce in quest' ultima, attesa la poziorità del suo stipite di origine, conservata nella persona del primogenito della medesima, vivente al momento della verificata condizione, sebbene meno prossimo del sostituto della linea inferiore, per un effetto di quella perpetua trasmissione di diritto abituale, che segue di padre in figlio nelle linee primogeniali; ma la difficoltà, che si oppone in questo caso all'applicazione della regola delle successioni intestate, si verifica ancora nelli stessi termini nei fidecommissi dividni, e tace pure in questi, che ordinati sieno nel modo istesso, l' influenza dell' Editto successorio per dar la preferenza, o render capaci a concorrere coi più prossimi nella causa della successione, i sostituti più remoti, che altrimenti resterebbero vinti, ed esclusi, se essi non potessero misurare il loro diritto, altro che dalla norma delle successioni intestate; eppur nonostante, di veri, e proprj fidecommissi non perdono nè il nome, nè gli intrinseci rapporti. 156

LXXXVIII. Il diritto abituale certo, ed incommutabile sin dalla nascita, non è un privilegio, che si acquisti unicamente dai sostituti ad una primogenitura regolare, e lo conoscono pure, e ne sono rivestiti anche i chiamati a dei fidecommissi dividui, che sien diretti a certe determinate collettive, di cui li stipiti di origine, e di vocazione sieno stati dai fidecommittenti nominati, o dimostrati per mezzo di qualità, che rendano facile il certificarli. Un tal diritto non si radica nei nati in un grado di sostituzione, dal carattere della sostituzione o dividua, o individua, ma dalla derivazione mediata, o immediata da una persona che abbia attualmente conseguita la successione, o che almeno senza averla effettivamente goduta, sia stata in abito a conseguirla, se la condizione, da cui dipendeva per essa l' acquisto, si fosse verificata durante la sua vita. *Peregrin. de fideic. art.* 23. *n.* 63. *et seq. Mantic. de coniect. ult. vol. tit.* 11. *lib.* 11. *n.* 22. *et seq. Palm. nep. alleg.* 168. *n.* 2. *et seq. Fu-* 157 158 159

sar. de substit. q. 272. *n.* 1. *et seq. Sacra Rota in rec. par.* 2. *dec.* 128. *n.* 2, *Rota nostr. in Pisana Primogenit. de Scorzis* 26. *Ag.* 1766. *av. i Sigg. Audd. Agnini, Baldigiani, e Ricci* §. 55. *et* §. 102. *et seq.* E perciò nei fidecommissi lasciati alla famiglia, e in tutti quelli, nei quali il testatore ha chiamate sin di principio linee certe, o certamente dimostrabili quelli, che nascono nella collettiva onorata di vocazione, acquistano un diritto di successione certo, ed invariabile quanto al caso, che trasmettono ai loro descendenti, come lo trasmettono i primogeniti nei majorati regolari, non potendo neppure i primi, per la perpetua rappresentanza di cui si rivestono, dei respettivi loro autori, temer giammai di restar vinti da altri più prossimi, che naturalmente sopravvengano nelle altre linee trasversali: E lo hanno osservato *Torr. de success. in major. par.* 1. *cap.* 15. *n.* 12. *et seq.* = ivi = Primo quia negari non potest quin in „ tali fideicommisso dicantur comprehensi omnes de familia, „ de agnatione, de posteritate disponentis, ob idque talis „ vocatio assumit naturam fideicommissi relicti familiae, in „ quo, juxta dispositionem dicti textus in *Leg. etc.* post „ admissionem expresse vocati, admittuntur qui ex his pri- „ mo gradu procreati sunt, aequum est igitur, ut post ad- „ missionem filii natu majoris admittatur ejus filius, in quo „ verificatur dispositio textus in *d.* §. *In fideicommisso*, ut „ ex primo vocato primo gradu sint procreati, cujus textus dispositio nedum verificatur in fideicommissis, sed etiam „ in primogenituris impropriis, vel majoratibus *Covarr. etc.* „ sicuti igitur in fideicommissis vocata familia, prius sunt „ admittendi expresse a testatore nominati, et successive alii „ de familia, juxta eorum proximitatem *Text. etc.* ubi quod „ vocatis proximioribus de parentela, dicitur inductum fi- „ deicommissum lineale favore omnium de parentela *Castill.* „ *etc.* ita in majoratu, qui in alio non differt a fideicom- „ misso familiae relicto, nisi quod in hoc, si plures sunt,

„ in eodem gradu omnes admitti debeat *Peregr. etc.* = *Bonfin. de jur. fideicom. disp.* 56. *n.* 14. *et seq.* = ivi = Nam
„ placuit responsio quod linea non solum incipit, et efformatur ab eo, qui successionem actu tenuit, et sic post ingressum fideicommissi; sed etiam ab eo qui specificam, et
„ nominatam vocationem habet a testatore, in quo propterea jus certum, et incommutabile radicatur per dictam
„ nominationem, illudque etiam ante ingressum fideicommissi
„ in ejus posteros derivatur voluntate testantis, ut multis
„ relatis egregie declarat *Torr. etc.* haec autem expressa, et
„ peculiaris vocatio verificatur in casu nostro, ex quo testator ut dixi, constitutis ab initio duabus lineis ex Augustino, et Saucto ejus fratribus, in unaquaque substituit filios, et descendentes in infinitum, et una deficiente, alteram substituit, sicque eaedem numero personae dicuntur
„ invitatae per reciprocam, quae prius fuerant per fideicommissum descensivum vocatae, ac si testator illas specialiter, identice, ac nominatim substituisset, ut recte probat
„ *Castill. etc.* ubi quod propria, et specialis vocatio dicitur,
„ quae resultat ex substitutione collectiva, et lineali, per
„ quam facta speciali vocatione aliquorum, eorum filii, et
„ descendentes masculi substituuntur, periude enim est, ac
„ si unusquisque specifice vocatus fuisset, et magis in specie *Rot. etc.* atque in fortioribus terminis vocationis proximioris, habita consideratione ad certas lineas praecedenter vocatas, et extinctas, quod talis vocatio non dicatur
„ vaga, et incerta, magistraliter firmavit *Rot. etc.* = *Et n.* 19. = ivi = Non diversimode accipienda est doctrina *Covarr.*
„ *etc.* expresse loquentis de fideicommisso familiae in genere
„ relicto, quod idem est ac proximiori, ad terminos *Text.*
„ *etc.* ulterius ponderando, quod haec doctrina non dicit,
„ nec probat, quod in fideicommisso familiae relicto, omnes
„ non dicantur vocati, quidem certitudinarie cum immo vocatio omnium sit certa, ut per *Text. etc.* et praecise quod.

„ effectum efformandi lineam, et tribuendi jus certum, et
„ invariabile usquo ab initio omnibus in familia contentis,
„ hanc esse vocationem certam demonstrat *Torr. etc.* = *Molin. de primog. lib. 3. cap. 6. n. 44.*

161 LXXXIX. Questa teoria, che, cioè, non la natura del r. litto primogeniale, ma unicamente la certezza delli stipiti scelti dal Testatore per formare le differenti linee sostitnite, è la causa unica della trasmissibilità del diritto abituale certo, si conferma luminosamente dal riscontrare, che in 162 quei medesimi casi, nei quali i chiamati nei fidecommissi dividui, invece di un tal diritto, non sono capaci di acquistare, che una remota, e incerta speranza della eventual successione, in questi medesimi, anche i nati in linee primo-163 geniali non possono vantare nè certezza, nè incommutabilità di diritto in loro trasmesso dai proprj Autori.

XC. Nei fidecommissi, ai quali dopo la descendenza propria del fidecommittente, o dell'Erede primo nominato sia sostituito un genere di persone sostanzialmente diverso, senza alcuna designazione particolare di stipite, questo diritto abi-164 tuale, che assicura ai chiamati una prelazione certa, nell' ordine della successione, si verifica quanto a quelli, che na-165 scono nelle linee formate dai figli del testatore, o dall'erede predetto, ma sintanto che il fideeommisso progredisce nella 166 collettiva dei medesimi, un simil diritto non si acquista, e non può acquistarsi punto dalle persone del secondo diverso 167 genere sostituito, il di cui stipite di origine, e di vocazione rimane incerto, e vago sino al giorno, in cui venga il caso della loro sostituzione, e certificabile in questo giorno dai rapporti della maggior prossimità di sangue, cioè dal grado naturale dell' individuo, indipendentemente da qualunque prerogativa di linea, o poziorità antecedentemente radicata nel medesimo, e trasmessoli dal padre, essendo impossibile, come a tutti è noto, innanzi l'ingresso della successione nel genere predetto, il determinare con certezza la durata delle

linee premancate, e la persona in cui al momento della loro mancanza sia per verificarsi di fatto la qualità di prossimiore: Come parlando dei fidecommissi dividui notano *De Luc. de testam. disc.* 87. *n.* 4. *et de fideic. disc.* 88. *n.* 2. *et Bonfin. de fideic. disc.* 37. *n.* 35. *et Rot. nostr. apud De Comit. disc.* 44. *n.* 4. e delle primogeniture regolari *Bonfin. de fideic. disp.* 52. *n.* 3. *et plur. seqq. Torr. de majorat. lib.* 1. *cap.* 39. §. 3. *n.* 28. *et Rot. Rom. in rec. par.* 18. *dec.* 26. *n.* 16. *et cor. Merlin. dec.* 300. *n.* 8. *et* 9. *et dec.* 175. *n.* 3. e costantemente la *Rota nostra* nelle varie Decisioni emanate nella celebre Causa vegliata per la successione nella *Primogenitura Andreini*.

XCI. Così anche, senza la mutazione della sostanza, ma di una semplice qualità del genere istesso, può mancare talvolta ogni prerogativa di linea, e la trasmissione del diritto primogeniale nelle persone chiamate nel secondo grado di sostituzione, quando la verificazione del loro stipite particolare venga fatta dipendere dal testatore dal concorso di certe qualità verificabili al momento dell' aperta successione; come era il caso esaminato dalla Sacra Rota nella *Roman. seu Sabinen. Primogen.* 16. *Martii* 1633. *n.* 16. *cor. Crescent. tra le sue raccolte la* 216, dove a due diverse linee masculine a principio distinte della stessa linea di sostanza, era sostituita indistintamente la femmina più prossima dell' una, o dell' altra. E come generalmente parlando segue tutte le volte che venga desiderata nel principio della linea una qualità di fatto, che essendo incompatibile colla prerogativa lineale produce la mistura, o sia l' irregolarità, e distrugge sostanzialmente l' acquisto di ogni diritto abituale, secondo *Calderon. resol.* 34. *n.* 42. *Fredian. de fideic. dissert.* 15.

168 XCII. In tutti i sopradivisati casi la condizione dei chiamati tanto ad una primogenitura, che ad una successione dividua, e precisamente la stessa, non avendo tutti indistintamente, che una remotissima speranza della eventuale succes-

169 sione incerta nel tempo, e nel caso; ed è tale per una causa, che agisce egualmente nei due temi, cioè per essere i sostituti predetti vagamente collocati senza la designazione di un ascendente, che fosse in potenza alla morte del testatore a succedere in un caso certo, per comunicar poi ai suoi figli, e descendenti questa medesima attitudine, che diritto 170 abituale chiamarono i Forensi; ciò basterebbe per ispogliare del prestigio di singolarità il diritto primogeniale trasmissibile, di cui tanto è stato parlato nella presente Causa.

171 XCIII. Questa specie di diritto non è punto differente da quella stessa *moralità*, che nei fidecommissi familiari, ed in tutti quelli, nei quali sieno vocate linee formate da stipiti certi, porta nei descendenti l' emolumento, che avrebbero conseguito i loro progenitori, se non gli fossero premancati. Di mezzo alle tenebre dell' antico Foro sortirono delle teorie curiose sulla natura del diritto primogeniale. Vi fu chi lo considerò una particella corporea infusa nel primo primogenito vocato, coll' attività di diffondersi in tutti i suoi descendenti primogeniti, formando del padre e del figlio, e di una intiera descendenza, un solo ed unico corpo, ed una sola carne: E vi fu al contrario chi astraendo dal corpo dei primogeniti vocati, pensò, che la primogenitura fosse una creatura intellettuale nata alla morte del testatore, per se stante, e separata dalle persone sostituite, la quale sopravvivendo al possessore, corra perpetuamente con un moto necessario di padre in figlio per tutte le linee primogeniali, senza che vi sia bisogno di alcuno acquisto, e perciò di agnizione nel trasmittente, come può riscontrarsi nel sottilissimo Trattato di *Giacomo Assa de primogenit.* e nei citati dal *Torr. de primog. et majorat. par.* 1. *cap.* 39. *n.* 31. §. 13. e dal *Bottin. eod. tract. cap.* 5. *n.* 6. *et seq.* E sulla scorta di così fatti principj venne trattata la questione famosa, se il figlio del primogenito premorto all' acquisto vincesse il patruo nella causa della successione, o fosse da quello vinto,

questione, che venne riguardata per lungo tempo come uno dei più difficili problemi offerti alla soluzione del genio legale, a segno che il *Baldo* comentando il *Testo in L. Cum antiquioribus C. de jur. delib.* chiamò una Divinità a risolverlo, e l'Imperatore Ottone il Grande ne fece dipendere lo scioglimento dall'esito di un duello gladiatorio. *Tiraquel. de jur. primog. qu.* 40. ma queste miserie di un' epoca la meno felice della Giurisprudenza sono state rigettate con disgusto dai più schiariti Pragmatici moderni, i quali invece di trovare la *creatura volatile*, o la *trasfusione delle particelle paterne* nel diritto trasmissibile, riconducendo la questione sotto quel principio, che è il regolatore unico nella soggetta materia, cioè della volontà privata dell'uomo, hanno fissato molto giudiziosamente, che questa trasmissione non sia, che un atto della volontà del disponente diretto ad ogni singolo individuo esistente in una linea primogeniale, per sostituirlo a quello, che nella linea medesima immediatamente lo precede, e così il padre al figlio, e tutti gli ulteriori geniti l'uno all'altro con un perpetuo ordine rettilineo descensivo, dimodochè ciascheduno sostituito appena nato cade in tal sistema nella contemplazione del testatore, ed acquista dal medesimo insieme con la vocazione anche la prelazione del proprio grado, e della propria persona nell'ordine della successione, siccome spiegano ottimamente *Molin. de primog. lib.* 1. *cap.* 1. *n.* 17. *et lib.* 3. *cap.* 6. *n.* 43. *vers.* „ Quando non solum filius primogenitus, sed ejus filius primogenitus, et omnes descendentes in infinitum ad majoratus successionem invitati sunt. Tunc namque cum unusquisque primogenitus habeat propriam vocationem, nullo pacto dubitari potest: nisi quod mortuo parente ipse in ejus locum subrogandus sit, ejusque personam repraesentare debeat: prout supra *lib.* 1. *cap.* 1. *n.* 17. ostensum est. Quamvis haec non tam repraesentatio, quam propria vocatio, ac substitutio censenda sit, prout declarant om-

172

173

„ nes, quos supra *lib. etc.* nuncupatim citavimus. atque ul-
„ tra illos *Alciat. etc.* = *Castill. Controv. quotid. lib.* 3. *cap.* 19. *n.* 168. = ivi = Idque nedum procedit in linea re-
„ cta descendentium, in quo certissima est superior doctri-
„ na, et post alios multos ita probavit, et filium reprae-
„ sentantem personam patris, succedere ex propria persona
„ et proprio jure, atque ex vocatione, et voluntate insti-
„ tutoris: dixit expressim *Avend. etc.* sed etiam procedit,
„ et habet locum in linea transversalium; in ea namque,
„ sicut in descendentium linea, sub vocatione primogeniti,
174„ non solum filius primogenitus, sed etiam nepos, et omnes
„ primogeniti ex eo descendentes in perpetuum vocati in-
„ telliguntur, et quilibet eorum censetur habere propriam
„ vocationem, et sic ex jure proprio, et propria persona
„ succedere = *Robles de repraesent. lib.* 2. *cap* 30. *n.* 44. *Bottin. de majorenat cap.* 13. *n.* 7. *et seqq. vers.* =
„ Etiam in successione ab hominis dispositione delata reprae-
„ sentatio admissa fuit, quia in maioratibus linea primoge-
„ niturae in infinitum de primogenito in primogenitum succe-
„ ditur. et tot substitutiones vocationesque sunt, quot persona-
„ vocatae, et quaelibet substitutio ab altera non pendet, et
„ cum substitutionis dies venerit, substitutorum quilibet ex
„ propria persona (sublato de medio praecedente successore)
„ rerum dominium consequitur, non autem ex jure ab eodem
„ transmisso, quod et firmat ipse *Robles ec.* =

175 XCIV. Cosicchè la trasmissione primogeniale pare in certo modo, che si confonda col subingresso per l'anomala volgare, che si sarebbe voluta considerare, come una operazione particolare ai temi delle sostituzioni dividue. Tutti
176 sanno, che il diritto di succedere abitualmente quesito al grado premanoato, e la sostituzione al medesimo dei gradi inferiori, anche nel caso della volgare, o espressa, o contenuta nella compendiosa, sono gli elementi di questo subingresso, per cui il figlio, o l'ulterior descendente si eleva-

al posto dell' ascendente premorto all' acquisto, come fu detto dagli allegati dalla *Rot. rost. nella Florent. Fideic. de Feronis degl'* 11. *Sett.* 1759. *art.* 3. §. *Etenim etiam*; vale a dire sono quegli stessi elementi, ohe compongono il diritto detto trasmissibile dei sostituti nelle primogeniture regolari, per mantenere a oiascuno la poziorita della propria linea; ed i resultati pure non variano, poichè per il subingresso, il grado inferiore nei fidecommissi dividui ottiene il diritto del grado caducato, come nelle primogeniture il figlio conseguisce sempre il diritto paterno, o in abito, o in attualità, e rende questo benefizio per le linee, nelle quali la successione è già ingressa, egualmentechè in quelle non anche ammesse, e nel passaggio dall' una all' altra conservando la regolarità secondo l' ordine di prelazione accordato dal disponente ai respettivi stipiti di ciascheduna, *Bonfin. de fideic. disp.* 56. *n.* 14. *et seqq.* Ed ecco perchè nell' uso tecnico degli Scrittori, e della controversia forense, si parla comunemente di anomala volgare nelle dispute primogeniali, come in quelle relative a fidecommissi dividui, e la menzione del subingresso, e della trasmissione si scambia continuamente, e si adopra quasi per esprimere la stessa, ed unica operazione. [177] [178]

XCV. Nè è vero, ohe il diritto trasmissibile di primogenitura sia connaturale ai majorati, e non lo sia il subingresso per la volgare anomala ai fidecommissi dividui, e si richieda, a fine di valersene, l' assistenza della volontà almeno congetturata del fidecommittente. Connaturale, secondo che si è veduto, non è nei majorati, che a quelli, i quali hanno il carattere di regolari; e per il fondamento medesimo connaturale è pure a quelle specie di fidecommissi dividui, a cui sieno invitate collettive, nelle quali potesse formarsi a principio, almeno in abito, il diritto di conseguire a suo luogo, e tempo l' emolumento lasciatoli; e perciò nei fidecommissi lasciati alla famiglia, o portati sempli- [179] [180] [181] [182]

183 cemente in alcune linee predilette, e certificate nei loro particolari stipiti, accade naturalmente l' effetto medesimo magnificato nelle primogeniture regolari, cioè la costante trasmissione del diritto quesito dal capo della medesima, ed il subingresso costante dei superstiti ai defunti, che mantiene in ogni descendenza la prerogativa della successione; dimodochè è massima costante oggigiorno ricevuta da per tutto, che gli sforzi interpretativi sulla volontà del dispo-
184 nente non si ricercano per favorire il subingresso per volgare nelle successioni primogeniali, giacchè la presunzione lo favorisce di regola; ed anzi questi sforzi son necessarj
185 per escluderlo, e per giustificare voluta una semplice, e mera sostituzione fidecommissaria, o indotto un fidecommisso veramente graduale, o un aborrimento in qualunque altra maniera spiegato dal testatore per il subingresso; essendo
186 questi gli unici casi, nei quali non si ammette, e che vogliono prova rigorosa e speciale, tanto è vero che la volgare anomala è un benefizio non estraneo al tema di una sostituzione dividua. Gli allegati dal *Bonfin. de jur. fideic. disp.* 55. *n.* 29. *et plur. seqq.*

XCVI. L' unica differenza, che resta sempre in mezzo a tante questioni nominali, è quella accidentale della successione individua nei majorati, e della simultanea nei fidecommissi dividui, che è ciò appunto, che dà il carattere alle diverse specie, e se riescisse sempre di astrarsi dalla impressione di questo diverso accidentale resultato nel concetto che uno vuol formarsi delle cause, che lo producono nell' uno, e nell' altro tema di successione, si troverebbero senza fatica le stesse in ambedue, ed assai semplici. Il diritto accordato ai figli di rappresentare i loro padri chiamati ad una successione, e di subingredere ai medesimi, tanto nelle linee descendentali, che in quelle trasversali, quando si desume dalla volontà di un privato testatore, e non da una causa
187 estranea al medesimo, porti all' effetto di conseguire, o là

totalità del relitto, o una quota del medesimo, dia la prossimità come nella consuccessione, o la rappresentanza della linea, è sempre il medesimo, che opera più o meno estesamente nella proporzione del bisogno dei respettivi casi.

XCVII. Tale essendo la interna costruttura dei fidecommissi primogeniali, riman senza base l'altro rilievo fatto per sostenere un proprio, e legale editto successorio primogeniale, e dedotto da una pretesa singolar maniera di computare i *gradi* in questa sorta di fidecommissi: Comunemente parlando, la scala dei gradi è formata da una serie di generazioni, ed ogni grado corrispondendo ad una generazione, comprende tutti i figli dello stesso padre, e i nipoti dello stesso avo, e quante in somma sono le persone aventi una derivazione comune, e congiunte in pari rapporto di sangue. Ma i Trattatisti, parlando delle successioni lineali hanno usato talvolta la parola *grado* nel senso collettivo di una intiera descendenza, ed imitando in certo modo i differenti capi numerati dall' editto del Pretore Romano *de bonorum possessione*, hanno detto che ognuno dei figli vocati del primogenito forma il suo proprio grado separato da quelli degli altri fratelli, includendo nel medesimo la sua persona, e tutti i suoi descendenti sino all' ultimo; dimodochè quanti sono gl' individui componenti un grado naturale, altrettanti si annoverino gradi primogeniali, secondo l'ordine dell' età dei respettivi individui, che a principio gli formano: Ex. gr. il primo grado è formato dal primo nato, e dai suoi figli, e descendenti ulteriori; il secondo, il terzo, ed il quarto dai di lui fratelli, secondo la gradazione determinata dalla loro nascita. E dall' uso talvolta praticato di questa voce, nel divisato senso, ne inferivano i dotti Difensori del Sig. Battista Raimondo Pandolfini, che dunque nelle successioni lineali i gradi sono rappresentati dalle linee, e non dalle generazioni, come nelle altre successioni, e che i rapporti della prossimità naturale non giovano per il conse-

188

189

guimento del relitto, potendo il più prossimo di sangue al testatore, o al defunto trovarsi in un grado civile di primogenitura più remoto di un altro, dove sia un sostituto meno prossimo di sangue, come nell' esempio del nipote, il quale nelle successioni intestate, o fidecommissarie dividue è sempre nel secondo grado naturale di congiunzione, e all' incontro nelle successioni primogeniali, se discende dal quinto, o dal sestogenito, è nel quinto, o sesto grado di primogenitura; o che è, e può dirsi in tal sistema di computo nel primo grado il descendente, che appartenga alla prima linea vocata, sebbene congiunto in decimo, o più remoto grado naturale col testatore, o col primo erede.

XCVIII. Quando non si fosse voluti ricadere nelle teorie sottili delle *molecule primogeniali*, che fecero scrivere a qualche *Antico*, che il padre, ed il figlio nelle primogeniture erano *una, et eadem caro, et unum corpus*, per condursi a cercare un corpo parimente unico, e solo di una intiera descendenza per quanto lunghissima, secondo il ragionamento dei citati dal *Bottin. de majorenat. cap. 5. n. 6. et seq.* e dal medesimo giudizioso Scrittore con molta vivacità rigettati al *cap. 6.* era impossibile non vedere, che a tutt' altro effetto parlavano i Pratici dei *gradi lineali*, che per quello di contare a masse le generazioni, e determinare sulle distanze di queste la immaginata prossimità civile di primogenitura.

IC. Se i Pragmatici alle materie fidecommissarie hanno rammentato il grado sotto l' idea di una linea, e non di una persona, lo hanno fatto per marcare *l' ordine* da osservarsi tra le diverse linee vocate, per conseguire l' emolumento 190 una dopo l' altra, vale a dire per determinare il caso della successione di ciascheduna, e la prelativa sua vocazione, e perciò più propriamente il grado lineale *grado di ordine* viene appellato, come notano *Avendan. in L. 40. Tauri gl. 17. n. 23. Castrens. cons. 164. n. 5. lib. 2. Corsett. cons.*

11. *n.* 41. *dec. Sicul. post Card. de Luc. de feud. n.* 305. *et seq. Torr. de majorat. dec.* 14. *n.* 46. *tom.* 3. *Castill. controv. quotid. lib.* 5. *cap.* 23. *n.* 3. *et cap.* 178. *in addit. Valenz. cons.* 63. *n.* 112. *Torr. de primog. cap.* 5. §. 5. *p.* 1. *n.* 87. *Fontanell. dec.* 34. *n.* 7. *d. dec. Sicul. post de Luc. de feud. n,* 307. *et post Torr. de majorat. dec.* 14. *n.* 47. *vers.* = Quatenus etiam acciperetur gradus in propria, „ et famosiori significatione consanguinitatis adhuc praero- „ gativae lineae famularetur etc. siquidem uti ponderabatur „ etc. bene potest considerari gradus inter eos qui sunt ejus- „ dem lineae etc. et de eo potest esse quaestio inter plures „ melioris lineae personas in primogenituris, non autem in- „ ter lineam, et lineam etc. qui etc. dixerat non esse cu- „ randum de gradu nisi in linea, quae praevalet, et guber- „ nat alia requisita, quibus attentis satis patet hujusmodi „ dispositionem bene compati cum primogenitura praeceden- „ ter verbis expressis ordinata, ad methodum cujus paritas „ gradus a testatore considerata verificari potest in linea „ primogeniti inter fratres, inter quos majornatus ex ipsius „ praecepto est praeferendus idem prorsus existit, ac primo- „ genitus = *Rot. Rom. cor. Molin. dec.* 837. *n.* 12.

C. Ed infatti quanto è utile la prerogativa del grado lineale per conservare la successione ai chiamati della linea ingressa, di fronte ai prossimiori delle linee abituali, altrettanto è inutile per determinare le questioni di prelazione, che possono insorgere tra più concorrenti della linea istessa, tra i quali tutte sono regolate dal principio della maggior prossimità naturale, che richiama necessariamente ad una numerazione di gradi personali, ed al computo medesimo delle successioni intestate, e dividue, secondo che mille volte hanno avvertito i Dottori, ed i Tribunali, come in specie i riportati di sopra, ai quali possono aggiungersi *Torr. de majorat. part.* 1. *cap.* 7. *n.* 91. *cap.* 40. *n.* 45. *et part.* 2. *qu.* 58. *n.* 18. *et* 24. *Sacr. Rot. cor. Falconer. tit. de pri-*

mog. dec. 6. n. 2. Palm. nep. alleg. 100. n. 164. e la Rot. nost. in Aretina Bajulivatus de Redis 20. Febr. 1778. cor. Morelli, Buratti, et Luci §. Coeterum etc.

CI. E non è neppur vero, che questo supposto proprio Editto successorio di primogenitura, ripeta una origine storica diversa dall' Editto comune, cioè dalle consuetudini dei popoli oltramontani, che corsero in differenti tempi l'Italia, e vi signoreggiarono, come sembrò indicare *l' Autore del Dottor Volgare lib. 10. cap. 12.* poichè, senza impegnarsi con troppa perdita di tempo nelle erudite indagini, alle quali potrebbe richiamare la questione per convincersi, che l' ori-
191 gine dei majorati si perde in quella dei fidecommissi dividui, basta avvertire, che il principio fondamentale, da cui, e gli uni, e gli altri hanno preso il loro essere, si stacca dal Gius civile dei Romani, che accorda ad ognuno, che ri-
192 vestito sia della testamentifazione attiva, la facoltà illimitata di disporre del patrimonio goduto in vita, e di fare anche il testamento per i proprj eredi nel caso della loro morte; Ed anzi dall' esame del *Test. in L. Si ita fuerit 11. ff. de reb. dub.* alcuni Scrittori hanno dedotto che non fosse ignoto presso i Romani il modo di onorare per testa-
193 mento il maggiore di età tra più congiunti egualmente prossimi, come osservò la *Sac. Rot. in Rom. Multiplicorum super primogenitura 11. Jan. 1694. §. 13. cor. Emer.* E sebbene possa convenirsi, che le varie forme primogeniali, che abbiamo trovate esistenti ai nostri giorni, non fossero praticate dai Romani, e cominciassero ad introdursi in Italia dopo la decadenza di quell' Impero, bisogna avvertire altresì, che lo stesso accadde delle molte variate specie dei fideecommissi dividui, che non furono più delle pimogeniture familiari agli antichi Padroni del Mondo; Presso i Romani non
194 furono che un pretesto ritrovato dalla pietà privata per eludere le Leggi dello Stato, e portare l' eredità in persone, alle quali era tolta la testamentifazione passiva, secondo la

osservazione del giudizioso *Chlifet. de jur. fideic. lib.* 1. *cap.* 2. *et* 3. *apud Everard. Otton. in Thes. vol.* 5. Gli Italiani, dopo la caduta di quel popolo, perderono, durante un' epoca i Codici delle sue Leggi, ma non affatto l' uso tradizionale, e siccome da per tutto si rinnovellarono nella Penisola gli Statuti agnatizj, che diventarono lo spirito generale del tempo, i fidecommissi scambiarono oggetto, e furono convertiti in mezzo di conservare le famiglie, incatenando in ciaschedana i beni aviti con un vincolo perpetuo: Le costumanze dei Franchi, dei Borgognoni, dei Longobardi, presso i quali già esistevano varj modi di successioni, familiari, si mescolarono agli usi del popolo indigeno, e fecero conoscere al genio, ed alle affezioni dei privati nuove diverse maniere per valersi di quella effrenata libertà, che il Gius comune del Paese lasciava a tutti nella disposizione dei proprj averi dopo la morte. Di quì ne nacque la generale inclinazione degli spiriti per i vincoli fidecommissarj, e cominciarono a praticarsi le tante specie di sostituzioni, che si conoscono, dividue, e individue, e forse il modello delle primogeniture perpetue fu preso dai Franchi, presso i quali era stabilito dalle loro consuetudini particolari, come si vede dai loro feudi, che si deferivano invariabilmente per una Legge pubblica di primogenito in primogenito, a differenza dei feudi Longobardi, nei quali si ammetteva la successione simultanea.

CII. Comune è dunque alle primogeniture l' origine con le sostituzioni dividue, come ne è comune il fondamento, cioè la volontà privata dell' uomo, che nella rivoluzione prodotta dallo scioglimento dell' Impero Romano in Occidente, trovò più abbondanti mezzi di sodisfarsi nei moltiplici variati modelli portati dai Popoli sopra rammentati. La dottrina dei Giureconsulti si dilatò in conseguenza, perchè convenne studiare i modi di successione conveniente a ciascuna specie. Se la volontà fosse, e potesse essere sempre chiara in tutti i casi, questa sarebbe la regola unica; ma questa

195

196

volontà non sempre si legge spiegata con chiarezza negli atti di ultima disposizione, qualche volta per difetto del disponente, e più spesso perchè i vocaboli che gli uomini adoprano per il reciproco commercio delle loro idee, non risvegliano sempre negli stessi loro contemporanei un valore fisso, ed uniforme, e vanno sottoposti al cangiamento dei tempi, e dei costumi, onde pochi sono gli atti specialmente degli uomini che più non sono, i quali non abbiano bisogno dello studio dell' interprete per l' intelligenza della volontà estesa a dei tempi, e dei casi remoti dalla vita del proferente. La necessità di agire, e di fissare il destino delle proprietà con desumerle da questa volontà che non poteva più interrogarsi, obbligò il Foro a ricorrere alle regole successorie praticate nelle simili questioni di quei temi di successione, dai quali era preso il modello della privata disposizione. Così nelle Spagne, l' ordine elementare di primogenitura fissato dalle Leggi, dette delle partite, per la successione al Trono, venne posteriormente dalle Leggi così dette Taurine, esteso ai majorati ordinati dai sudditi su i privati loro patrimonj per il solo effetto, che in tutti i casi di dubbio si presumessero uniformati all' ordine medesimo dei respettivi disponenti. *Molin. de primog. Hispan lib. 3. cap. 6. n. 1. et seq. et n. 28. et cap. 7. in fin.* Così in Alemagna, dopochè lo stesso sistema regolare venne ordinato da una Bolla di Carlo IV. Imperatore per la successione negli Elettorati secolari, diventò generalmente una regola di interpretazione per tutti i testamenti di privati. *Heiland. de success. secund. jur. primogenit. sect. 3. §. 13. et seq.* E così si rileva essere avvenuto in molte Provincie dell' antica Monarchia Francese, le di cui *Consuetudini* si leggono illustrate da *Molineo*, da *Cassaneo*, e da *Betrand d' Argentré*. Questa Giurisprudenza conosciuta dagl' Italiani per le loro comunicazioni con quei popoli, venne da essi pure adottata, perchè giovava a schiarire i dubbj di volontà, ed a fissare delle questioni altrimenti inc-

stricabili. Ma le sue regole essendo per l'uso dei privati testamenti semplicemente di *interpretazione*, e non di necessità, subordinate cioè alla volontà particolare del disponente, e fatte proprie dalla medesima, giacchè la loro forza consiste nella presunta conformazione dei testatori, non possono riguardarsi come una Giurisprudenza estranea, mà come una derivazione di quello stesso Gius civile, che dà l' essere, e la forma al nostro Gius testamentario. Che ai termini delle Leggi Spagnole le regole primogeniali non sieno che semplici canoni interpretativi, e che lo sieno molto più in Italia, lo dicono comunemente i riferiti da *Carol. Ant. De Luc. de lit. legal. art.* 27. *n.* 26. *Molin. de primog. Hispan. lib.* 3 *cap.* 1. *n.* 24. *Torr. de majorat. et primogen. part.* 1. *cap.* 3. §. 4. *n.* 27. *et seq. Palm. nep. alleg.* 84. *n.* 19. *Bottin. de majorenat. et primog. cap.* 10. *n.* 53. 197

CIII. E per terminar di conoscere, che i fidecommissi primogeniali sostanzialmente niente differiscono dai dividui, fa molto a proposito l' osservare, che tutto ciò che dalle Leggi, e dalle Consuetudini è disposto per questi, ha luogo, attesa l' identità di ragione, anche per gli altri, *Rota Lucen. in Lucana Fideicommissi, seu Primogen.* 16. *Dic.* 1768. §. 19. *cor. Mancia vers.* = Siquidem in primogenitu- 198
„ ris Italicis, quae regulantur secundum jura Romana, et
„ prout coetera fideicommissa = E l' *Aud. Conti de fideic. dec.* 28. *n.* 33. Di fatti la pietosa supplezione voluta dalle *Leggi Cum Avus*, e *Cum acutissimi*, sebbene unicamente diretta ai dividui, procede ancora nelle primogeniture, perchè in queste non vi è ragione alcuna di distinguere, secondo che notano *Torr. de majorat. cap.* 19. *n.* 7. *Palm. nep. alleg.* 393. *n.* 28. *Rot. nost. apud Balducc. tit.* 3. *dec.* 37 *n.* 32. *vers. quia cum simus in majoratu etc.* Li scorpori per le figlie descendenti si accordano tanto dai fidecommissi dividui ascendentali, quanto dalle primogeniture parimente ascendentali, ed in somma tutto ciò che degli uni si dice, 199 200

viene ad esser detto, e considerato dagli altri, come concludeva il *Card. De Luc. de fideicomm. disc.* 7. *n.* 14. *vers.*
„ Idenque merito tam apud *Franch. d. dec.* 169. quam apud
„ alios supra allegatos etiam in primogeniturìs idem quod in
„ Fideicommissis statuitur absque aliqua differentia =

CIV. Dimodochè con tutta ragione si è potuto da noi concludere, che le primogeniture non hanno affezioni sostanziali diverse da quelle dei fidecommissi dividui, e che del genere dei fidecommissi sono una vera e propria specie composta intrinsecamente della stessa materia delle altre specie di detto genere, con una varietà solamente accidentale, fatta per distinguere specie da specie, e modo da modo, non per stabilire un confronto col genere istesso, e che sia così ne convince anche bene lo stesso uso del popolo, d'altronde poco attendibile per determinare il significato delle parole adoprate da una Legge che vi attaccano sempre il loro proprio e naturale, secondo l' avvertimento del *Card. Tusch. litt. V. concl.* 368. *n.* 42. *Alexand. cons.* 1. *n.* 13. *Polit. de regol. disp.* 8. *n.* 15. vedendosi da questo, e dai Dottori parlare con distinzione della primogenitura, e del fidecommisso dividuo, quando dell' una, e dell' altra specie vogliono ragionare confrontandole, ma non mai quando gli occorre ragionare del genere solo, rapporto a cui convengono anzi, che la primogenitura stà sempre al fidecommisso, come la specie al genere, vale a dire, che vi è per proprietà di lettera, e per la natura della soggetta materia compresa, tanto essendo rammentare *fidecommisso* per spiegare l' idea di *tutti i modi*, e di *tutte le specie*, che vengono sotto la sua denominazione, come lo hanno già fissato gli Scrittori sopra riportati, e lo ripete chiaramente il dottissimo *Torr. de majorat. cap.* 4. §. 2. *n.* 27. *et plur. seqq. vers.* = Et licet in
„ nonnullis, ut supra vidimus, majoratus, et alia fideicommissa non conveniant, tamen inter unam, et alteram di-
201 „ spositionem, nulla alia reperitur discrepantia substantialis

„ quam quae solet inter speciem et genus inveniri; quae re „ vera nulla est, propterea dicitur quod definitio generis „ competit cuilibet speciei *Mantic. etc.* Et genus e contra „ communiter praedicatur, de omnibus suis speciebus late „ *Gallin. etc.* ex quo apertissime liquet quod fideicommissi „ nomen, est late patens, et ut genus comprehendit sub se „ plures species fideicommissorum. Alia enim sunt universa- „ lia, alia particularia, alia pura, alia sub conditione, non- „ nulla agnatitia, alia non, ab aliquibus foeminae exeludun- „ tur, a coeteris non excluduntur juxta sensum, voluntatem „ et ordinationem illorum, qui fideicommissa instituerunt, „ non tamen ex hoc validum potest argumentum desumi, „ quod una ex praefatis dispositionibus sit fideicommissum, „ alia non, sed quod omnes sub hoc nomine comprehendan- „ tur, licet species differentes; et applicando praedicta ad „ propositum nostrum, id quod dictum fuit de aliis fidei- „ commissis inter se in specie diversis, dici potest de primo- „ genituris, et majoratibus, quod vere sint fideicommissa, „ sed cum certis conditionibus peculiaribus, et propriis, a „ testatore appositis, quae in aliquo diversificant ab aliis fi- „ deicommissis; non tamen tenendum est, quod non sint de „ genere fideicommissorum, cum habeant essentiam, et quid- „ ditatem fideicommissi, ejusque fideicommissorum definitio „ conveniat, ut sit substitutio ob dictam similitudinem inter „ *majoratum*, et fideicommissum existimet, quod sicuti alia „ fideicommissa aequaliter dividuntur inter vocatos in eodem „ gradu; ita debeat dividi *majoratus*, tamen in hoc vere „ fallitur, quia essentia, et quidditas *majoratus* in hoc prae- „ cipue consistit, quod uni dumtaxat deferatur, et non plu- „ ribus, ut videbimus infra. Cum igitur *majoratus*, et *pri-* „ *mogenitura* se habeant ad fideicommissum, tamquam spe- „ cies ad genus, ergo erit validum argumentum, est majo- „ ratus, ergo est fideicommissum, nam de specie ad genus „ validum est argumentum *Rosental. etc.* = L' osservazione

si stacca da un principio di critica legale universalmente riconosciuto, che la menzione del genere porta necessariamente implicita quella di tutte le sue specie. *Bartol. in L. in princ. ff. de vulg. Menoch. cons.* 287. *n.* 7. *Surd. dec.* 255 *n.* 20. *Rot. Rom. in rec. par* 6. *dec.* 205. *n.* 2. *et seq. et cor. Priol. dec.* 352. *n.* 8. *et in nuperr. tom* 2. *dec.* 23. *n.* 8. *vers.* = in genere comprehenduntur omnes species =

202

CV. Ritornando pertanto alla Legge Cesarea, quando noi trovavamo nel §. 19. della medesima, scritta la parola denotante il sommo genere dei *fidecommissi*, non potevamo, in conseguenza dei principj sopra stabiliti, non leggervi compresi anche i fidecommissi primogeniali, massime se si faceva avvertenza all'aggiunta dizione universale *tutti*, che precede immediatamente la parola *fidecommissi*, e che per la sua forza grammaticale, rendeva, come tutti intendono, meno possibile l' impropriazione del genere, e la restrizione del medesimo ad alcuna soltanto delle specie, che ha la naturale attitudine di dimostrare.

203

CVI. Nè, abbandonate quì le questioni teoretiche sulla natura del relitto primogeniale, giovava punto il ricorso alla pretesa discretiva maniera di esprimersi del Legislatore, che avendo in alcuni paragrafi della Legge fatta espressa menzione dei fidecommissi, e delle primogeniture, per comprendere le due specie nella disposizione dei paragrafi medesimi, usò la sola voce *fidecommissi* nel §. 19. poichè questo argomento non sussisteva in fatto, e non rilevava di ragione.

CVII. Non sussisteva in fatto, e lo avvertirono subito i dotti Difensori delle Sigg. Contesse Pandolfini, perchè in altre parti della Legge istessa si trovava usata la voce *fidecommissi* per esprimere egualmente la specie dei *dividui*, e quella degl' *individui*, come nel proemio della detta Legge Cesarea al §. 14, e nel corpo dei §§. 21. 22. e 25, nei quali luoghi è indubitato, che il vocabolo *fidecommissi*, o *fidecommisso*, per la necessità delle cose disposte, comprende

indistintamente ambedue le specie, e perciò vedendosi con un uso promiscuo, ora indicati dal Legislatore i fidecommissi primogeniali col nome della loro specie, ora compresi nella menzione del *genere* a cui appartengono, venivano a mancare radicalmente i termini abili a proporre l' argomento della discretiva disposizione: Argomento, che anche per se medesimo è poco atteso dalla critica dei Tribunali nella interpretazione degli atti umani, e perciò abbiamo detto, che non rileverebbe di ragione quando non sia chiarissima una differente ragione di disporre, che non esisteva nel caso, come sarà dimostrato in progresso, e quando l' una, e l' altra locuzione possa verificarsi bene nei suoi respettivi casi, senza che dall' una venga derogato al natural significato dell' altra, giusta l' avvertimento dei citati dal *Polit. de fideic. dissert.* 27. *n.* 33. *et seq. et dissert.* 59. *n.* 4. dalla *Rot. apud Baldacc. de legat. et fideic. dec.* 38. *n.* 13. *et post Torr. de majorat. tom.* 3. *dec.* 1. *n.* 45. e dalla *Rota nostra in Florent. Pract. Primogen.* 5. *Apr.* 1740. §. *Discretivam cor. Bizzarrini*, *et in Arretina Primogenit. de Pezzonis* 11. *Febb.* 1772. §. 63. *cor. Moneta*, *et in Arret. Bajulivatus de Redis* 12. *Agosto* 1777. §. 23. *av. Vinci.*

204

205

CVIII. Anzi dal riscontrarsi la parola *fidecommissi* adoprata evidentemente in alcune parti della Legge nel senso comprensivo dei dividui, e dei primogeniali, ne nasceva un argomento dei più potenti, tra gli approvati oggi giorno dalla pratica in specie dei nostri Supremi Tribunali, l' argomento cioè dedotto dall' uso del parlare del Legislatore, il quale non può credersi, che in un atto di quell' importanza usasse la stessa voce in un significato ora più, ora meno ampio, senza marcare nessuna differenza: E fanno a proposito le cose oggimai decise sulla forza di tale argomento, anche nei più forti termini di diversità di ragione, e di soggetta materia nelle respettive parti della disposizione, e della discretiva locuzione in opposto, ed in specie discusso piena-

206

mente l' articolo dalla *Rot. nost. nella Florent. Fideicom. de Martellinis de' 17. Sett. 1745. n. 74. et seq. av. il Senat. Aud. Uguccioni*, nella *Florent. Fidcicomm. de Gaetanis del dì 28. Sett. 1781. §. 23. av. il Sig. Audit. Raffaelli*, nella *Pisana, seu Petrasancten. Fideicom. de Tommasinis §. 10.* nella *Romana, seu Praten. Fideicom. Primicerii Inghirami de Inghiramis de' 29. Sett. 1786. av. il Sig. Cav. Aud. Raffaelli, e del dì 13. Agos. 1796. §. 10. av. il Sig. Aud. Simonelli oggi meritiss. Senat. Segretar. del R. Diritto*; nella *Pisana Fideicomm. de Bercis de' 30 Sett. 1797. §. 7. e 9. av. il d. Sig. Cav. Aud. Raffaelli*, nella *Florent. Consuccess. et Fideicomm. de Incontris dei 13. Sett. 1796. §. 28. e 29.* e nella *Florent. seu Romana Primogen. Card. Antonii M. de Salviatis del dì 23. Ott. 1797. §. 17. et seq. av. il Primo Turno Ruotale, Relat. il d. Sig. Cav. Aud. Raffaelli*.

CIX. I diligenti Difensori delle Sigg. Contesse Pandolfini per rendere più luminoso il concetto di Cesare nell' uso del controverso vocabolo, posero negli atti della Causa un biglietto scritto dalla Reggenza Cesarea ne' 4. Dicembre 1747. al Magistrato Supremo di Firenze per ordinare alcuni provvedimenti interessanti l' esecuzione delle portate, dove unicamente si parla in genere di soli fidecommissi, benchè la disposizione ne riguardi tutte le specie conosciute, le circolari pubblicate in sequela del detto dispaccio superiore dal Magistrato Supremo, nelle quali è usata la semplice menzione dei *fidecommissi*, e finalmente citarono altri diversi rescritti, ed atti del Governo Cesareo, enumerati nella *Florent. Praet. Caducit. Fideicomm. de' 23. Sett. 1788. al §. 25. av. i Sigg. Audd. Raffaelli, Maggi, e Berti*, nei quali parimente la parola *fidecommissi* è adoprata per spiegare tanto i fidecommissi dividui, quanto i primogeniali. E questi atti, che nascevano dalle idee che avevano servito al piano della Legge, e ne aveano informato lo stile, manifesta-

vano semprepiù che l' Augusto Legislatore mirò sempre da un solo punto di vista le sostituzioni fidecommissarie di qualunque specie, dividue, o individue che fossero, abbracciandole tutte indistintamente con una volontà costante, e quando le rammentò coi nomi della loro specie, e quando rammentò semplicemente i *fidecommissi*; e così l' uso del parlare di Cesare, favorevole alla nostra intelligenza, era giustificato dal Testo della Legge, e da un corredo il più autentico di altri documenti contemporanei.

CX. E non era neppur vero, sebbene sommamente ingegnoso, il ragionamento che veniva fatto sopra i §§. 16. 17. e 18. ai quali si diceva famulativo, e dependente il §. 19. per concludere, che tutti insieme, attesi i rapporti, e le qualità dei casi, nei quali procedevano, formassero un trattato particolare alla sola materia dei fidecommissi dividui: Stà bene, che il Legislatore Cesareo nel §. 16. si combini con due massime applaudite anche dai Forensi, ed assai favorevoli, anche alla libertà dei beni, cioè colla teoria della *Gloss. in L. Lucius* 2. *ff. de haered. instit.* e coll' altra appoggiata al *cons.* 21. *dell' Oldrad.* e che più comunemente nelle successioni primogeniali, i figli posti in condizione si considerino chiamati, e non risolvano il vincolo colla loro esistenza. Ma la inapplicabilità delle dette teorie in questi casi primogeniali nasce da una causa del tutto indipendente dalla natura del relitto, ed è una pura conseguenza della perpetuità desiderata dal Testatore, che è spiegata con formule naturalmente comprensive di una progressione di tempi, come è nelle successioni individue la voce *primogenitura*, o *primogenito*, e nelle dividue la *vocazione della famiglia*, e perciò tanto nell' une, che nell' altre i figli per necessario antecedente bisogna supporli chiamati, ed ha luogo la contraria teorica dell' *Ancaran. cons.* 27. seguitata nelle primogeniture, e nei fidecommissi familiari, e agnatizj, come ragionano *Molin. de primogen. cap.* 5. *n.* 18. *et seq.*

207

208

lib. 1. *Bonfin. de fideic. disp.* 49 *n.* 11. *Torr. de majorat. cap.* 39. §. 3. *n.* 49. *et seq.* E fuori dei casi, nei quali concorrano i termini abili della teoria dell' *Ancarano* le primo-
209 geniture pure vanno soggette all' applicazione delle teorie resolutive del vincolo, nello stesso modo che vi cadono i fidecommissi dividui, come può seguire allorchè i figli sieno rammentati nella parte condizionale con una certa qualità, e venga a mancare il primogenito vocato senza figli rivestiti di detta qualità, potendo subentrare in tal caso per l' esi-
210 stenza dei figli non qualificati la supplezione della *L. Cum Avus*, come subentra regolarmente anche nei temi primogeniali, per ciò che giustificano le autorità da noi già riportate. Quindi la disposizione del §. 16. può congruamente referirsi ad ogni specie di successione fidecommissaria, sebbene non vi si legga espressa, che la sola voce *fidecommisso*, equivalendo, come si è veduto, la menzione del genere alla esplicita dimostrazione di tutte le specie nel medesimo contenute, e delle quali nessuna è repugnante alla soggetta disposizione, tanto più che nel paragrafo suddetto si trova aggiunta la dizione universale *qualunque*, scritta per sostenere
211 la maggiore ampiezza del genere nominato, e la comprensione di tutte le sue diverse specie, come ragionando della forza di detta dizione insegnano *Card. Tusch. var. conclus. litt. D conclus.* 35. *n.* 1. *Antonin. var. resolut.* 40. *n.* 2. *Barbos. in tract. var. dict.* 3. *e* 7. *n.* 1. *Gratian. dec. March.* 24. *n.* 7. *Constant. vot. dec.* 253. *n.* 60.

CXI. Il §. 17. non è che un seguito del precedente, come si rileva dalla sua material giacitura, e conserva perciò la stessa latitudine di rapporti del primo. Il §. 18. pare a prima vista, che regoli solamente un caso di sostituzione dividua, poichè parla di vocazione collettiva, ed era quello, in cui si faceva la maggior forza dai Difensori del Nobile Attore, per escludere le primogeniture dal disposto di questi paragrafi, nei quali non si leggevano espressamen-

te rammentate. Ma i dotti Difensori contrarj ci fecero osservare, che questo paragrafo pure poteva influire in un tema primogeniale, come tutti gli altri della Legge istessa, giacchè la collettiva è nel medesimo contemplata nella prima istituzione, e non nella sostituzione, e può accadere, ed accade anzi frequentemente, che a più persone collettivamente, e simultaneamente chiamate, venga sostituita sotto la condizione *si sine liberis* una sola persona per servir di principio ad una successione primogeniale, caso figurato anche dal dottissimo *Nicc. Bets. de stat. pact. et consuet. famil. illustr. cap.* 8. §. 68. Ed anzi il Testo medesimo nel citato paragrafo contempla il caso di un solo sostituto, leggendosi = ivi = E perciò il sostituito rimarrà escluso = Dimodochè la natura delle cose disposte nel §. 18. non obbliga punto a restringere il natural significato della voce generica adoprata nel medesimo dal Legislatore, tenendo fuori le primogeniture, alle quali il paragrafo istesso può nuocere per l'esempio sopra figurato, nella stessa guisa, e nelli stessi termini, in cui sarebbe risentita la sua influenza dai fidecommissi dividui.

CXII. Il preteso trattato dei fidecommissi dividui conveniva dunque egualmente bene alle primogeniture, e volendo riguardare il §. 19. come dipendente dai tre, che lo precedevano, conveniva, secondo tutte le regole di buona critica, considerarlo come similmente capace di referirsi e agli uni, e alle altre, e per non alterare a capriccio il natural valore dei termini chiaramente conservato in altre parti dello stesso atto identifico, dall'uso particolare del Legislatore.

CXIII. Se nessuna letterale discretiva, nè i termini di prossima relazione, che volevan darsi al §. 19. si opponevano punto alla comprensione nel medesimo dei majorati, moltomeno portava alla necessità di escluderli il confronto proposto tra questo paragrafo medesimo, e la regola dettata

dal Legislatore nel §. 15. di doversi cioè considerare = ivi =
„ Qualora non sarà fissata una regola *particolare* per suc-
„ cedere in una primogenitura, in primo luogo la linea, in
„ secondo luogo il grado, in terzo luogo il sesso, e in quar-
„ to luogo l'età. =

CXIV. Cesare mentre fu animato alla pubblicazione della Legge dei 22. Giugno 1747. dal grande oggetto economico di ravvivare l'industria dei Sudditi, e l'agricoltura, ebbe anche l'altro di diminuir loro il bisogno delle liti per i casi, nei quali si era contentato di preservare la continuazione dei vincoli, e vi provvedde dettando egli stesso la regola da seguitarsi nei punti controversi. Questa sua intenzione secondaria la indicò nel proemio della detta Legge, e ne dette diversi esempj nel progresso della medesima; e il §. 15. è uno di essi. Il Foro non aveva conosciuta materia più abbondante di dispute, e di incertezze del modo di succedere nelle primogeniture. Si è veduto, che la questione, se il patruo debba preferirsi nella succesione al nipote *ex filio* del primogenito ammesso, aveva gettato lo scoraggimento in tutte le scuole. L'acquisto del diritto abituale necessario per formare una linea di primogenitura, da molti di non oscuro nome è stato accordato soltanto al chiamato avente la prima causa della successione dopo il primogenito attuale, e contrastato a tutti li altri comunque esistenti nella stessa linea di sostanza più remoti dalla detta causa, come può vedersi dalli scrittori citati presso *Bottin. de majorenat. cap. 13. dal num. 15. ec. plurib. seqq.* L'incapacità ad un simile acquisto, e perciò alla formazione delle respettive linee abituali nell'ordine della successione, è stata sostenuta da altri nei trasversali al fondatore del majorato congiunti col medesimo oltre i gradi di rappresentazione civile, sebbene nominatamente designati, o dimostrati dal fondatore medesimo, secondo *Marta de success. legal. par. 3. qu. 1. art. 2. num. 22. ec. seqq. Roblez. de reprae-*

sent. in addit. lib. 2. *cap.* 29. *num.* 39. *ec. seqq.* ed altre diverse questioni, che è inutile dettagliare, sono state fatte per attraversare l'ordine regolare della successione primogeniale, come si vede oggigiorno dappertutto stabilito.

CXV. I Governi di altre Nazioni inquietati dai clamori di tante dispute, e dalle conseguenze delle interminabili liti, cui danno luogo, si presero cura di terminarle ordinando per regola normale, che in ogni caso di dubbia volontà si attendesse la prerogativa dell'ordine lineale, che è ciò a cui portano le *Leggi Taurine* pubblicate nelle Spagne sotto il Regno della *Regina Giovanna*, e diverse altre Prammatiche pubblicate nei Regni successivi, e le Costituzioni Regie emanate in Piemonte nella soggetta materia. In Toscana verso i tempi dell'Imperator *Francesco* il furore della disputa si era molto calmato, perchè l'opinione generale dei Tribunali aveva cominciato ad uniformarsi alle teorie dell'ordine suddivisato, nei casi, nei quali non si manifestava una contraria volontà dei testatori. Ma pure le antiche questioni potevano all'opportunità rinascere, e Cesare con saggio pensamento volle tutte prevenirle, fissando 212 una regola chiara, e stabile, come fece nel § 15. per togliere l'adito ad ogni lite in qualunque caso d'interpretabile volontà.

CXVI. Questo è il concetto unico, che convien formarsi della disposizione del §. 15. che altro non contiene, che un canone positivo d'interpetrazione, utile per il tem- 213 po accordato dalla Legge alla durata dei vincoli primogeniali, e per tale è stato nella Curia nostra riconosciuto anche innanzi la causa attuale, tutte le volte, che l'occasione ha portato di esaminarlo, come ne fanno fede le scritture pubblicate nella celebre lite vegliata sulla primogenitura *Andreini*, leggendosi specialmente in una delle medesime scritta dalla chiarissima penna del già *Avvocato Attilio Maria Bruni* col titolo di *Ristretto di Ragioni nella Florentina Primogeniturae de Andreinis alla pag.* 10. *vers.* „

„ Anco quando si dovessero richiamare a vita le antiche
„ sottili questioni già finite per la comune sentenza oramai
„ ricevuta in tutti Tiribunali, e fatta parte della Legge
„ del Gran-Ducato dell'anno 1747. appunto col lodevole
„ oggetto, che non si ritornasse a fare questioni oramai im-
„ proponibili „

214 CXVII. Ora per trovare operativo, ed efficace il suddivisato canone interpretativo, non vi è alcuna necessità di eliminare dai majorati il disposto del §. 19. reflettendo, che 215 il primo esercita la sua influenza per tutti i passaggi, che la successione fa dentro la serie dei gradi successibili di ragione, e sino al punto, in cui non comincia l'azione dell'altro, che si risveglia nel concorso di un sostituto estraneo. Quando il disposto di ambedue non rimane inoperoso, e all'uno, ed all'altro appartiene una diversa serie di casi da regolare, sebbene uno di essi, cioè il §. 19. predichi anche di quella specie particolare di successione, di cui l'altro dispone, è impossibile di prestarsi alla idea, che ambedue non possano conciliarsi, e sussistere senza impropriare i termini del §. 19. togliendo dal genere la specie rammentata al §. 15. Anzi tutte le regole in questa combinazione di circostanze si uniscono ad applaudire quel sistema di conciliazione, che, non derogando al natural valore delle parole, mantiene ad ambedue le parti dell'atto, supposte in collisione, una forza, ed utilità particolare, senza che tra loro si offendano: *Bartol. in Leg. secundum* 15. *ff. qui satisdare cogantur num.* 1. *Riminald. jun. cons.* 378. *num.* 36. *Cresp. ad Valdaur. observ.* 96. *qu.* 1. *n.* 22. *Venturin. cons.* 1. *num.* 88. *Ansald. cons.* 54. *n.* 33. *Rot. Roman. post. Paulut. dissert.* 40. *dec.* 1. *num.* 17. *e dec.* 226. *n.* 10. *et in Florentina Pignoris* 26. *Agosto* 1746. *avanti Venturini, Benzi, e Pellegrini art.* 6. §. *Ed infatti etc.*

CXVIII. In tal guisa il §. 15. esaminato di fronte al

§. 19. opera nella stessa forma, che gli vien concesso dal Legislatore di fronte al §. 8, in cui i fidecommissi primogeniali, come i dividui, vennero annichilati al quarto grado, e di fronte al §. 21. in cui furono assoggettati agli scorpori per le doti, e gli alimenti anche le primogeniture trasversali, e di fronte a tutti gli altri §§. nei quali la volontà del fondatore della primogenitura venne dalla volontà suprema del Legislatore fatta tacere, e distrutta. Eppure nessuno s'immaginerebbe mai di dire, che il §. 8. ed il §. 21. non procedano nei tempi primogeniali, perchè la volontà privata è dai medesimi arrestata in tronco, e diversamente modificata; onde se l'applicazione dei detti §§. alle notate specie di fidecommissi non nuoce al §. 15, e non sconcerta l'azione, che è destinato ad operare, come potevamo noi dubitare, che tale sconcerto gli fosse recato dal solo §. 19. per l'unica ragione, che nel passaggio del majorato ad una persona estranea da un primogenito morto con figli, gli effetti del detto §. 19. possano essere talvolta repugnanti alla mente del defunto testatore?

CXIX. Dire, come si diceva, che nei §§. 8. e 21. le primogeniture furono espressamente rammentate, e non lo sono egualmente nel §. 19, richiama al principio trovato già erroneo, che la lettera del §. 19. non comprenda chiaramente anche le primogeniture, che si è veduto essere veri, e proprj *fidecommissi*, e compresi nella menzione di questi, come lo è sempre la specie nel genere: Sicchè bisogna mettere il §. 19. alla pari coi mentovati §§. 8. e 21: e se vuol trovarsi una differenza, che renda inutile per il primo il ragionamento dedotto dal confronto degl' altri due col §. 15, ritrovarla altrove, che nella indifferente estrinseca circostanza della esplicita menzione della specie, la quale sostanzialmente nulla ha di comune colla questione, se il distruggere a mezzo il suo corso una successione primogeniale contro la volontà privata del suo istitutore urti, e distrugga la massima del §. 15.

CXX. Fu sentita la forza di queste osservazioni, e fu creduto di replicarvi coll' argumento *a contrario sensu* dedotto dal testo del detto §. 15. per concludere, ohe la mente del Legislatore era stata, che nel caso di volontà chiaramente spiegata dal privato disponente venisse questa sempre inviolabilmente rispettata nelle primogeniture. Ma l' argumento *a contrario sensu*, qualora fossero di fatto esistiti i termini abili a proporlo, non si sarebbe mai potuto estendere a derogare alla chiara volontà di Cesare spiegata nel susseguente §. 19. per la comprensione nel medesimo delle primogeniture, spiegata con un termine, ohe propriamente le abbracciava, convenendo ricorrere a qualunqne conoiliazione per non dare a questo canone oritioo l' effioacia di distruggere una volontà, ohe gli resulti veramente contraria, siccome spiegano *Dec. cons.* 38. *n.* 4. *Alciat. cons.* 78. *n.* 4. *lib.* 9. *Mantic. de coniect. ult. vol. lib.* 5. *tit.* 17. *n.* 14. ed inoltre nel caso a tutt' altra conseguenza, a bene applicarlo, avrebbe portata differente da qnella, che si voleva.

216 CXXI. L' argumento *a contrario sensu*, seoondo la più esatta critica legale, opera nel semplice caso oontrario a quello, che è espresso nel senso diretto della Legge, se di una Legge ragionasi, come occorreva presso di noi, nè si sà che possa estendersi oltre i confini del caso predetto, poichè allora si avrebbero, se si faoesse, delle oonseguenze senza principj: E però stà bene, ohe argumentando dal senso diretto del §. 15, ohe è di doversi attendere prima la linea, poi il grado eo. qualora non sia fissata una regola particolare dal testatore, si concluda ohe dunque nel caso, in cui il testatore abbia chiaramente ordinata nna regola particolare diversa da quella stabilita dal Legislatore non si attenda nè la linea, nè il grado, ma il modo nnicamente da quel privato prescelto, ohe è preoisamente il caso contrario all' altro direttamente regolato dal Legislatore; Per far poi il passo più in oltrato, ed ampliare la conseguenza sino a dire,

che la regola particolare del disponente debba attendersi anche nei casi, nei quali un paragrafo susseguente della Legge istessa può far nascere l' idea, che alla sua esecuzione si opponga la volontà del Legislatore, quì è dove il senso diretto del §. 15. non arriva, e dove il discorso non ha fondamento su cui appoggiare. Cesare, che con quella regola normale dettata nel §. 15. ebbe solamente intenzione di fissare un canone interpretativo per la durata dei casi, nei quali si contentò di lasciar sussistere la volontà privata dei testatori, dovea farlo cedere a questa volontà medesima, allorchè con chiarezza si manifestava, anche repugnante alla detta regola; giacchè sempre nell' una, e nell' altra ipotesi si trattava di secondare, e di scoprire la volontà medesima, e purchè i sudditi non restassero affaticati da dispendiose liti, nel resto era indifferente per il Legislatore in detti casi, che la successione si deferisse in uno, o nell' altro modo; sicchè conosciuto il caso determinato dal senso espresso del controverso §. 15. si conosce anche con sicurezza la determinazione intenzionale del Legislatore per il caso non espresso, e che gli stà in opposizione diretta. Ma quando il senso espresso, e diretto vuole estendersi ad una serie di casi, in alcuni dei quali alla regola particolare del disponente può formare ostacolo la volontà stessa del Legislatore, destruttiva di ogni vincolo, e non la regola fidecommissaria del predetto §. 15. trovata per meglio assistere la volontà del privato disponente nella prosecuzione del vincolo, manca per questi casi, portandovi l'argumento *a contrario sensu*, quell' espresso senso contrario, che è la radice di un simile argumento. Poichè le conseguenze buone per un' ipotesi tutta regolata dalla volontà particolare, che non interessava al Legislatore di alterare, possono non esser tali in un' altra diversa ipotesi, in cui fosse interessante all' oggetto della Legge la cessazione assoluta di questa privata volontà. Bene a proposito in termini molto analoghi discorrono del divisato argomento *Man-*

217

tic. de coniect. lib. 3. tit. 17. n 11. et de tacit. lib. 2. tit. 14. n. 21. Castrens. cons. 106. in princ. lib. 2. Tusch. litt. A conclus. 498. n. 36. et 79. vers. = Vel declara ut argu„ mentum in sensu directo solum operetur, prout *Castrensis* „ exemplificat exhaeredo filium, si ad patriam non reverti„ tur, ergo si revertitur non exhaeredo, et hic est sensus „ arguendi a contrario sensu, sed non sequitur, instituo, quia „ non esset argumentum a contrario sensu directo, sed per „ indirectum, quod non valet = *Barbos. in loc. commun. argum. 27. n. 2. Mans. consult. 170. n. 53. in fin. Cacheran. dec. 17. n. 14. Adden. ad Buratt. dec. 116. litt. E Rota Lucens. apud Palm. dec. 265. n. 4. et Rot. Rom. in rec. dec. 709. sub n. 6. par. 2. et dec. 40. n. 18. part. 10. et dec. 389. n. 14. part. 19.*

CXXII. Nè giovarono a rimuoverci dall' idea concepita di questo §. 15. li assurdi, che si diceva poterne derivare. Non è sempre un sicuro ragionamento quello, che si fa dall' assurdo, ma nel caso nessuno se ne verificava: Assurdo non ci sembrava punto, che talvolta fosse per accadere nei majorati di fatto la spirazione del vincolo, anche dopo il primo grado, attesa la sopravvivenza dei figli del primo erede gravato di restituire il majorato ad un seniore del genere delli estranei definiti dalla relazione degli *Interpreti Carli*, poichè anche in questo sistema di successione irregolare, può avere effetto la regola particolare fissata dal disponente, sintantochè concorrano seniori *non estranei*, e fuori del detto concorso non reca turbamento nessuno, che il vincolo si prosciolga, ed invece della volontà privata, prevalga la volontà del Legislatore, che non è mai assurda.

CXXIII. L' assurdo sparisce pure dalla ipotesi, che il primogenito chiamato nel primo ordine sia fuori dei gradi successibili, e congiunto in un grado successibile si trovi un sostituto degli ordini inferiori, cosicchè bisogni riconoscere per un effetto della preservata volontà dei testatori nelle pri-

mogeniture, ed un privilegio accordato all' ordine lineale di primogenitura, la prosecuzione del vincolo pretesa in tal caso, e mantenuta coll' ammissione della linea poziore, sebbene rappresentata da un primogenito estraneo, giacchè questa magnificata ipotesi, seppur venisse a verificarsi in una primogenitura, potrebbe ricevere varie soluzioni tutte inutili per la conseguenza, che si voleva adattare al §. 15. Potrebbe risolversi per la libertà dei beni resolubilmente, sintantochè non venisse il caso della successione effettiva degli ulteriori sostituiti successibili, conformemente alle cose decise dalla *Rota nostra nella Emporien. Praetensae Substitutionis reciprocae dei* 16. *Sett.* 1780. *av. i Sigg. Audd. Vinci, Ricci, e Fenzi*, potrebbe aver l' esito, che riportò nella seconda istanza la moderna Causa *Niccolini, e Arrighi*, nella quale fu deciso, 218 che l' esistenza del più remoto nell' ordine della successione, e non estraneo, preservasse la durata del vincolo a favore del sostituto estraneo, e chiamato innanzi di lui, attesa la mistura del caso, e si riscontra dalla decisione intitolata *Florent. Fideicomm. de'* 19. *Sett.* 1798. *av. i Sigg. Audd. Arrighi, Simonelli, e Raffaelli*. Potrebbe finalmente avere qualunque altro resultato, che nuovi più applauditi sistemi di interpretazione giudicassero convenirli. Ognuno vede che delle sue risoluzioni nessuna favorisce il privilegio della successione primogeniale, e delle altre possibili ad immaginarsi non occorre parlare. D' altronde il figurato concorso di sostituti estranei, e non estranei può verificarsi in termini del tutto simili anche nei fidecommissi dividui suscettibili, come si è veduto, essi pure dell' ordine lineale, e di diritto abituale certo, ed incommutabile, e non ostante il §. 19. non conduce a tali assurdi, sebbene sia inevitabile ai fidecommissi medesimi la sua applicazione.

CXXIV. Ma perchè nella mente dell' Augusto Legislatore tanto favore dovevano ottenere i majorati sopra i fidecommissi dividui? Finalmente dopo che i majorati si erano

riconosciuti composti degli stessi elementi dei fidecommissi dividui, ed essere come questi veri, e proprj fidecommissi, e nella materialità contenuti perciò nella lettera del §. 19, la ricerca più importante, e veramente solida, che rimaneva a farsi si riduceva alla ragione della Legge, perchè erà impossibile persuadersi, che da quel Principe illuminato si volessero nella stessa materia due differenti determinazioni, senza che fosse animato per l' una, e per l' altra da motivi parimente differenti. La discretiva locuzione, l' argumento *a contrario sensu*, e le altre simili questioni letterali, che l' ingegno poteva risvegliare sul testo della Legge, se potevano meritare la seria attenzione del Tribunale per la retta intelligenza del controverso atto Legislativo, non sarebbe stato, che per la loro coerenza col piano seguitato dal Legislatore, e con un oggetto speciale, che avesse potuto sussidiarla, altrimenti o non meritavano nessuna attenzione, o diventavano argumenti troppo equivoci, ed in conseguenza di leggerissimo peso. La norma la più sicura in tutte le dispute 219 che possono farsi sopra una Legge, è determinata dallo spirito della medesima dall' oggetto pubblico, che eccitò il Legislatore a formarla, poichè le parole che la compongono hanno da questo tutta la loro forza ricevuta. Quindi la pri- 220 ma, e la più scrupolosa indagine debbe essere dello spirito, e della ragione animatrice della Legge, per referirvi in seguito tutti i casi, ai quali la ragione medesima può adattarsi. Ottimamente il *Testo in L.* 17. *ff. de legib. Natt. cons.* 575. *lib.* 3. *n.* 5. *Bersan. de ult. vol.. cap.* 1. *qu.* 46. *n.* 265. *e n.* 271. *Sac. Rot. cor. Molin. dec.* 1038. *n.* 86. *e la Rota nostr. nella Calcesana Retractus* 26. *Genn.* 1718 *n.* 34. *cor. Calderoni*.

CXXV. Il favor dell' industria, e dell' agricoltura, sorgenti della ricchezza nazionale, determinò principalmente l' animo dell' *Imperator Francesco* a riformare l' antica Giurisprudenza fidecommissaria della Toscana, colla Legge del

22. Giugno 1747. Trovò la maggior parte dei beni dello Stato inceppati da una moltitudine di private disposizioni, e tolti al circolo delle contrattazioni, che alimenta nei possessori l' interesse di svilupparne la loro maggiore attività, e restrinse per questo con quell' Atto di Legislazione, dentro 221 dei limiti più moderati l' antica libertà di disporre per dopo la morte, dirigendo l' uso da farsene dai sudditi nell' avvenire, ed insieme correggendo quello, che fatto ne avevano i defunti disponenti, e che si trovava all' epoca della Legge in collisione col bene generale dello Stato, secondo il giudizio del Legislatore. E che questa fosse la causa finale della Legge Cesarea lo giustificano i provvedimenti ordinati dalla medesima; lo dichiarò l' Oracolo dello stesso Principe Legislatore, e ce lo attesta la tradizione dei nostri Tribunali, nata colla Legge, e pervenuta costante sino a noi, come può riscontrarsi dalla *Rot. nost. in Thes. Ombr. tom.* 1. *dec.* 39 *n.* 1. *e tom.* 2. *dec.* 54. *n.* 9. *in Florent. Fideicomm. de Bardis de'* 25. *Giug.* 1748. §. *Ma ancora ec. av. Venturini, e Montordi, in Pistorien. Fideicomm. de'* 29. *Marzo* 1765. §. 1. *av. Meoli, in Florent. Libertatis bonor. degli* 11. *Sett.* 1767. §. *E se mai ec. av. Montordi, in Senen. seu Asinalongen. Nullit. testam.* 11. *Ag.* 1770. *av. l'Aud. Signorini, in Florent. Nullit. testam.* 5. *Sett.* 1674. *av. l' Aud. Pellegrini, in Florent. Libertatis bonor.* 18. *Ag.* 1797. §. 16. *av. i Sigg. Audd. Fenzi, e Felici, e nella seconda dec. di detta Causa dei* 29. *Sett.* 1798. §. 20.

CXXVI. Tralle varie questioni, alle quali si voleva richiamare la Causa, vi fu anche quella, che il più vero, e potente oggetto di Cesare fosse piuttosto di sollevare i sudditi dall' imbarazzo delle liti, alle quali in ogni caso di successione fidecommissaria erano obbligati ad impegnarsi, attesa la fluttuanza di opinioni, che regnava nella Giurisprudenza forense alla soggetta materia, ed in riprova si allegava il proemio della Legge dove si trova scritto = ivi = Il

„ bene, è vantaggio dei nostri fedeli sudditi movendoci a
„ stabilire una regola chiara, stabile, ed uniforme concer-
„ nente i fidecommissi nel nostro Gran Ducato di Toscana,
„ perciò ec. = Ma per convincersi, che Cesare da un pensiero fu animato più vasto assai della cura di metter la quiete tra i Forensi, quando si fosse voluto lasciar da parte il sentimento imponente di cinquant' anni, che resisteva all' obiettato ragionamento, due osservazioni semplicissime sul testo della Legge, toglievano l' adito ad ogni disputa. Una,
222 che varj dei suoi articoli, lungi di contenere alcuna regola interpretativa, le rendono tutte inutili, sciogliendo direttamente i beni da ogni servitù fidecommissaria, non ostante qualunque chiarezza di testamento, quanto al progresso, ed all' ordine della successione, ciò che non può attribuirsi, che all' oggetto di pubblica economia del ritorno dei beni predetti alla circolazione, da cui erano fuori. La seconda è, che gli altri articoli, nei quali sembrano prese di mira questioni avanti trattate nel Foro, terminano costantemente nella massima favorevole alla libertà, e distruttiva del fidecommisso; segno evidente, che in questi l' oggetto di resecar le liti, e fissar delle regole positive, ed uniformi era secondario, e subordinato al principio politico della Legge, e che tutta la informava da capo a fondo. Anche quest' oggetto entrava bene nel piano della Legge, e non poteva esser da Cesare trascurato. Lo sbaglio era solamente di formarne una causa principale, quando non era che accessoria, e subalterna, e di credere, che di questo solo predicasse la lettera del proemio, che conviene piuttosto al mentovato politico principio regolatore di tutto l' Atto.

CXXVII. Tra gli articoli della prima specie serve rammentare l' 8, che ordina la purificazione del fidecommisso
223 fatto, o da farsi, al quarto passaggio; il §. 19. dove ha luogo la subintelligenza della condizione *si sine liberis*, sebbe-
224 ne vi resista l' espresso contrario precetto del fidecommitten-

te; e il §. 21. in cui a favore delle doti, e degli alimenti si permettono gli scorpori anche dai fidecommissi trasversali, non obbligati per l' innanzi in veruna forma. E per verità poca attenzione meritò da noi il rilievo, che la disposizione contenuta nel citato §. 8. poteva ella pure apprendersi per una regola positiva, attesa una certa sua rassomiglianza colla *Novell.* 159. *dell' Imperator Giustiniano*, che estende a quattro generazioni la proibizione di alienare diretta nella famiglia; poichè la detta *Novella* non tutte investe le sostituzioni fidecommissarie, come il §. suddetto della nostra Legge, ma una sola specie di fidecommissi familiari; e procede solo nel caso di volontà interpretabile, progredendo il precetto proibitivo al di là delle quattro generazioni, se l' intenzione del testatore sia chiara per continuarlo, secondo che spiegando la detta *Novella* fissano *Covarr. var. resol. lib.* 3. *cap.* 5. *n.* 4. *Peregrin. de fideic. art.* 30. *n.* 19. ed il dottissimo *Voet. ad Pandect. lib.* 36. *tit.* 1. *n.* 33. e la osservanza anteriore all' anno 1747. giustifica quanto poco era conosciuta in Toscana questa *Novella Giustinianea*, che d' altronde ha sofferto altre serie eccezioni dalla critica di gravissimi Scrittori, ed in specie dei Greci, come rilevò l' illustre *Domat les loix civ. liv.* 5. *tit.* 3. *vers. Il faut remarquer etc.*

225

226

227

CXXVIII. Come nessuna attenzione poteva meritare l' altro, che il §. 19. si risenta molto dello spirito delle *Legg. Cum avus ff. de condit. et demonstr.*; *et cum acutissimi Cod. de fideicom. et generaliter Cod. de instit. et substit.* nel favore accordato ai figli del gravato in concorso dell' estraneo. I Giureconsulti dell' antica Roma preferivano essi pure questi figli all' estraneo colla veduta peraltro di supplire al *minus scriptum* dei Testatori, e di secondare in conseguenza la stessa loro volontà, che cercarono di congetturare, studiando le inclinazioni più regolari del cuore umano; onde si arrestarono, e tacquero affatto allorchè trova-

rono questa volontà chiaramente repugnante alla supplezione, o la mancanza di quei rapporti di sangue necessari a fondare un sistema di non fallaci congetture di pietà, mancanza rilevata nei fidecommissi dei trasversali, e degli estranei. Il Legislatore Cesareo all'incontro abbandonando le tracce di *Papiniano*, e dell'*Imperator Giustiniano* volle assolutamente in tutti i casi di successione fidecommissaria, o ascendentale, o trasversale, che la sopravvivenza dei figli operasse l'esclusione dell'estraneo, ed il proscioglimento di ogni gravame restitutorio, senza punto curarsi della volontà dei Testatori, secondochè si è dimostrato all'Art. I Cosicchè l'Art. 19 della Legge Cesarea, niente ha di comune collo spirito delle Leggi Romane, che era di semplice pietà privata, mentre il disposto dell'art. predetto convien necessariamente dedurlo da un reflesso di pubblica economia, e da quello precisamente, che informò tutta la Legge, cioè, di aprire quante più sortite potevansi alla massa dei beni ristagnati per rientrare nella gran circolazione del commercio, come è stato detto prima di noi, nei motivi tante volte citati, scritti nelle celebri cause *Agostini*, e *Rosselmini*, ed *Arrighi*, e *Niccolini*, nel che era impossibile non convenire, poichè dallo stesso Augusto Oracolo del Legislatore sappiamo, che fu questo veramente l'oggetto particolare della subintelligenza della condizione *si sine liberis* comandata nell'art. 19. Lo dissero i tre Interpetri in Causa Carli, e Carli, nella loro Relazione = ivi = Per ultimo, che la condizione suddetta debba aver luogo ancora „ nei fidecommissi transversali, abbiamo creduto che resti „ comprovato dallo spirito della Legge, la quale non pare „ che abbia avuto altro in vista, che il favorire la libertà „ dei beni. Questo fine principale non può dirsi voluto ri„ spetto ad alcuni fidecommissi, e non rispetto a tutti, per„ chè non producendo la condizione *si sine liberis*, l'effet„ to di rilevare il gravato dall'obbligo di restituire, e di

228

„ rendere altresì liberi in lui i beni, sarà sempre conforme
„ allo spirito della Legge, che restino ancora liberi i fide-
„ commissi transversali; nè vi è ragione perchè rispetto a
„ questi non debba dirsi voluta la libertà = e S. M. C. in
piè della suddetta Relazione rescrisse = stà bene = fu detto
dall'*Audit. Francesco Angiolini* nella sua Relazione all'
Imperator Francesco in Causa Gondi = ivi = Molto più per-
„ chè tutto lo spirito della Legge si vede chiaramente esse-
„ re stato di limitare i fidecommissi, ed ha avuto più ri-
„ guardo alla libertà dei beni, che all' affetto, che possa
„ avere il Testatore al proprio sangue = e poi dagli *Audd.
Mormorai*, *Luci*, *e Malaspina* nella loro Relazione in
Causa *Albizi*, *e D'Elci*, approvata parimente con Rescritto
Cesareo, al §. = ivi = E per l'istesso motivo della liber-
„ tà dei beni vuole all'art. 19. che in tutti i fidecommissi
„ si deva intendere apposta la condizione *si sine liberis* =
E se un reflesso ai figli potè cadere nell'animo di quel Legislatore,
forse non fu, che per legare il suo oggetto con
un rapporto di pubblica giustizia, che trovò forse nel mantenere
i figli in possesso del patrimonio, in cui sono nati,
cresciuti, ed educati, proibendone il passaggio repentino ad
una famiglia estranea, che gli avrebbe lasciati alla metà
della vita nella indigenza, poichè finalmente i resultati del
§. 19. tornano a profitto dei figli del possessore, che nella 229
gran massa dei casi sono sempre gli eredi del loro padre:
pochi, e rari esempi diversi non alterando l'utilità della
massima. E così il favor dei figli si presenta come il fondamento
di diritto, e la causa *impulsiva*, che mosse Cesare
nel caso del loro contrasto coll'estraneo a sodisfare alla ragione
primaria, e *finale* dell§ Legge; e bisogna concludere 230
che in tutti i sistemi la Legge Cesarea all'art. 19. è tutta
diversa dalle Leggi Romane, ed è fondata sul principio della
libertà dei beni.

CXXIX. È inutile proseguir l'analisi degli altri articoli

di detta Legge, nei quali questo principio subito si discuopre. Si è detto, che al medesimo si vedono subordinati anche quei canoni interpretativi, che sembra la Legge istessa contenere, ed esempi si possono riscontrare facilissimi *nei* §§. 16. 17. *e* 18, *e nel* §. 21. che terminano sempre colla teorìa della purificazione del vincolo, e quel che è più non risolvono solo dei casi meramente interpretabili, ma forzano anche a piegarsi alla massima del Legislatore quella stessa volontà, che colle regole comuni della critica forense avrebbe dato alla disposizione, nei casi dei detti §§. dei resultati ben differenti; come ne converrà chiunque
231 in specie conosca la Glossa, ormai ricevuta nella Causa nostra dal §. 20. che proibisce nei fidecommissi l'uso delle congetture.

CXXX. Se adunque il fine primario della Legge Cesarea sui fidecommissi, e le primogeniture dell'anno 1747. fu la libertà dei beni, e se questo fine particolarmente risiede nell'*art.* 19. della medesima, e ne anima la disposizione per quello, che si è di sopra veduto, la necessità portava di applicarlo indistintamente alle primogeniture, come ai fidecommissi dividui, perchè il progresso del gravame restitutorio
232 non si oppone in quelle, meno che in questi al predetto pubblico oggetto, e nelle une, come negli altri si verifica il bisogno dello stesso rimedio Legislativo per affrettare il ritorno dei beni allo stato della naturale loro libertà in un caso comune ad ambedue le specie, e nel quale il giudizio supremo del Legislatore credè necessario al bene generale dello stato di ricondurveli, e di distruggerne l'odioso gravame. E nel sistema di una buona interpretazione si presenta-
233 va troppo assurdo il supporre, che questo Legislatore illuminatissimo potesse volere due differenti, e tra lore contrarie determinazioni nel soggetto, e nel caso medesimo, permettendo in alcuni fidecommissi la continuazione di un vincolo, che considerò tanto nocivo, e meritevole di distruzione, in

altri niente dissimili dai primi nella loro sostanza; assurdo, che, per evitare, noi sarebbamo stati autorizzati persino ad impropriare la lettera quando avesse potuto somministrare i termini, come non gli somministrava punto quella del §. 19, al dubbio di una simile contrarietà per salvare il fine della Legge in tutti i temi, nei quali può verificarsi, giusta la teorica del *Bartol. in Leg. Omnes populi 6. qu. 1. n.* 58. *Mascard. de statut. concl.* 5. *n.* 157. *Redenasc. cons.* 1. *n.* 20. *Riminald. jun. cons.* 74. *n.* 69., *e la Rot. nostr. in Florent. Pignoris* 29. *Augusti* 1746. *art.* 7. §. *Si sà etc. cor. Bensi, Venturini, e Pellegrini.*

CXXXI. Che anzi, se nel concorso dell' estraneo con i figli dell' erede gravato, fu trovata dannosa da Cesare la prosecuzione del gravame, ed utile la cessazione del fidecommisso, questa veduta di pubblico bene dovette interessarlo assai più fortemente nei fidecommissi primogeniali, che negli altri: Siccome l'oggetto della libertà dei beni altro non è in sostanza, che quello di attivare l'industria, e di favorire una più equabile distribuzione di possessi, che aumentando il numero dei possessori, moltiplica le famiglie dello stato, e la sua ricchezza generale in tutti i rapporti, le successioni, che per costante sistema portano sempre in un solo individuo il patrimonio della famiglia erano più micidiali al fine politico del Legislatore, di quelle, che, sebbene imprimano la stessa servitù nei beni, dividono per altro il patrimonio della famiglia tra tutti gl' Individui della medesima: Almeno le frequenti condivisioni, che nei fidecommissi dividui accadono all' occasione dei lor passaggi, gli ravvicinano un poco al sistema di libertà, e danno ad un patrimonio la capacità di formare, ed alimentare più famiglie, e di servire per soggetto ad una gran quantità di private transazioni non ostante la sua inalienabilità, come la pratica ordinaria a tutti insegna; a differenza delle primogeniture, che, trapassando sempre unite le ricchezze degli

234

235

avi da una generazione all'altra in un solo possessore, distruggono le famiglie, che potevano nascere dai rami collaterali del medesimo, rendono meno attivo l'interesse per la buona cultura dei fondi sempreppiù sviluppato dal bisogno simultaneo, che possono avere dalla stessa quantità molti possessori, ed influiscono meno nel commercio del Paese, e come veramente più nocive vennero anche riguardate dagli Scrittori di pubblica economia, e tra gli altri dall'*Autore della scienza della Legislazione lib. 2. cap. 4*, onde per una maggioranza di ragione non potevano essere sfuggite alla censura del controverso art. 19, che nel caso contemplato, volle far cessare i mali, che dalla esistenza dei vincoli ne derivavano alla economia nazionale.

CXXXII. Ai rapporti della economia potevano anche conferire quelli della giustizia pubblica per rendere i fidecommissi primogeniali più disgraziati dei dividui nel concetto del Legislatore: poichè finalmente si allontanano anche 236 con troppa esorbitanza dal sistema delle *successioni intestate*, privando in grazia del primo il rimanente dei figli della eredità del comun padre, a cui sono tutti egualmente chia- 237 mati dalla loro nascita, come ad un accessorio della vita ricevuta dal medesimo, secondo il sentimento di gravissimi Scrittori, che riguardarono questo sistema di successione come fondato nell'ordine naturale, ed approvato dalla stessa Legge Divina: *Domat des successions* §. 4. = ivi = L'ordre 238 „ des succéssions ab intestat est si juste et si naturél, qu'il „ a été établi comme tel par la Loi Divine, qui en à con- „ firmé l'usage = *et des Loix chap. 3. art. 3.* è celebre il detto di un savio Principe rammentato da *Cassiodoro lib.* 1. *epist.* 7. *vers.* = Iniquum est de una substantia quibus com- „ petit aequa successio, alii paupertatis incommodis ingemi- „ scant = onde non sono mancati Scrittori Forensi della prima reputazione, che hanno riguardato per ingiustissimo l'ordine primogeniale, sintantochè si parli di private succes-

sioni di beni, giacchè quanto a quello che possono aver mista giurisdizione, ed impero, non appartengono al presente ragionamento, dipendendo non da *Leggi civili*, ma da *Leggi politiche*, che per la loro natura riposano su dei pricipj molto differenti. Per materia odiosa furono riconosciuti, del genere di cui si è parlato, dai riferiti presso *A Mierez de majorat. part.* 1. *qu.* 58. *num.* 26. *Peregrin. cons.* 34. *n.* 1. *lib.* 3. *Torr. de majorat. part.* 2. *qu.* 7. *n.* 8. *vers.* = Eo magis quia versamur in materia odiosa, prout est „ primogenitura, ad quam admittuntur primogeniti aliis ex„ clusis i majorati, licet omnes natura aequaliter procreaverit = e la *Rota Romana in recent. part.* 14. *dec.* 172. *n.* 7. 259

CXXXIII. Nonostante tuttociò i dotti Difensori dell' Attore, prendendo alla lettera un principio spesso ripetutó dai Forensi, che le primogeniture sono un mezzo più atto a conservare le famiglie, ed a mantenerne lo splendore, e legandolo col pensiero della utilità dei vincoli fidecommissarj nelle Monarchie accennato dall' Autore dello *spirito delle Leggi*, e dall' *Autore del Trattato dell' Economia Politica*, che non era per vero dire una buona autorità nella questione, anche perchè si era altrove molto contradetto, ed in specie nelle sue *Osservazioni sul Governo di Polonia*, crederono di trovare nella privilegiata specie delle primogeniture un rapporto politico tanto interessante, da meritare nel §. 19. una tacita modificazione alla massima adattata ai fideicommissi, cioè, la pretesa loro maggiore attitudine a preservare la durata delle Nobili Famiglie, a cui Cesare mostrò di pensare nel §. 1. della Legge istessa, con quelle parole = ivi = Avendo le primogeniture, e li fi„ decommissi per oggetto la conservazione, e sostegno delle „ principali famiglie dello Stato, permettiamo ec. =

CXXXIV. Ma questa idea per quanto ingegnosamente trattata, non reggeva alla più matura, e sensata analisi della Legge. La maggiore, o minore utilità politica dei majorati,

in qualunque rapporto, non era permesso a noi di misurarla sulla particolare opinione portata dalli Scrittori di pratica forense, o di economia pubblica, e molto meno sul nostro sentimento individuale, quando s' incontrava già profe-240rito quello del Supremo Legislatore, a cui appartiene in grado inappellabile di giudicare dei mezzi di pubblico bene. Ed in tal caso a noi, cui incombeva il dovere religioso di cercare il giudizio del Legislatore, e non quello dei privati Pensatori, che, qualunque si fosse diventava inutile il sapere, non restava dopo averlo conosciuto, che il dovere di uniformarvisi senza più discutere. Ora chiaro si vedeva da tutto il contesto della Legge del 1747. che l' Augusto Autore di essa non concepì giammai delle primogeniture una idea diversa da quella dei fidecommissi non primogeniali, anche nel rapporto interessante la conservazione delle famiglie principali, e perciò della supposta loro utilità politica, e questa era la regola, che si doveva seguitare, e che risolveva tutte le questioni.

CXXXV. Che fosse così lo manifesta la lettera del citato §. 1., in cui *Cesare* appropria lo stesso fine egualmente alle due specie dei fidecommissi = *Avendo le* PRIMOGENI-„ TURE, *e li FIDECOMMISSI per oggetto la conserva-*„ *zione delle nobili famiglie ec.* = e mostra con assai di chiarezza, che nel suo concetto ambedue le predette specie avevano un egual valore per il conseguimento dell' oggetto designato, poichè altrimenti se avesse riconosciuto nelle prime una qualche preponderanza, o l' avrebbe marcata in questa occasione senza metterle alla pari dei fidecommissi di diversa specie, oppure l' avrebbe fatta distinguere dai resultati successivi in qualche privilegiato effetto espressamente riservato per le primogeniture medesime. Essendo impossibile per le note regole formarsi la idea di una differenza, o preponderanza intellettuale di ragione sopra due soggetti egualmente determinati dalla lettera dell' atto, che

gli riguarda, senza che di tal differenza, o preponderanza ne traspiri da nessuna parte dell' atto istesso alcun riscontro, che manifesti averne di fatto il Disponente risentita l' impressione. E tutto sarebbe abbandonato ai vaghi resultati di una licenziosa interpretazione, se ad un Legislatore, che usò parole esprimenti parificazione di casi, e di ragione, si volessero dare occulte gradazioni intenzionali, per farle poi operare a comodo, dove parimente la lettera è in aperta resistenza, a differenziare, o non somministra almeno alcuna presa al più ardito interpetre, che è quel più che può concedersi.

CXXXVI. Possibile, che Cesare illuminatissimo Legislatore, vedesse di miglior occhio i majorati, senza farlo mai in nessun modo facile traspirare? Tale è il sistema della Legge Cesarea dopo questo §. 1. Lo stesso trattamento ottengono e majorati, e fidecommissi dividui dal primo all' ultimo dei suoi articoli con inesorabile imparzialità. All' 241 *artic.* 2. non si permette ai nobili di ordinare per l' avvenire *fidecommissi*, e *primogeniture*, che sino al quarto 242 grado. All' *art.* 8. la massima istessa si adatta tanto alle primogeniture, che ai fidecommissi istituiti in passato, annul- 243 lando il vincolo anche in questi al di là del quarto grado. All' *art.* 10. *e seq.* il precetto delle portate, e le conse- 244 guenze penali della trasgressione investono parimente, e gli uni, e le altre. All' *art.* 20. l' uso delle congetture è vietato nei *fidecommissi*, e nelle *primogeniture*. All' *art.* 21. gli scorpori per le doti, e gli alimenti sono accordati dai *fidecommissi*, e *primogeniture* ascendentali, o trasversali, che sieno: All' *artic.* 24. il diritto speciale ai creditori del 245 fallito è accordato egualmente su i beni fidecommissi primogeniali, e non primogeniali. Tutti gli altri provvedimenti della Legge sono egualmente diretti alle due specie, anche negli articoli, dove le primogeniture non sono in lettera menzionate, perchè concepiti con termini comuni, atti a

comprenderle naturalmente. E ciò, che si rende più rimarcabile, è, che questa eguaglianza di trattamento si vede dal Legislatore Cesareo praticata negli articoli, e nei casi, nei quali, se avesse sentito un maggiore interesse per la durata dei vincoli primogeniali, avrebbe dovuto più specialmente manifestarlo. Il maggior danno, che le primogeniture 246 ricevessero fu là dove limitò la loro durata a soli quattro gradi da contarsi *in capita, et non in stirpes* con la stessa misura permessa nei fidecommissi dividui, perchè non investì soltanto, come in altre parti alcuni casi particolari, ma tutta la massa delle successioni primogeniali aperte in Toscana all' epoca della Legge, o da aprirsi in futuro, dovendo tutti inevitabilmente passare per il quarto grado, ed in quello annichilarsi. Eppure se un distinto reflesso avessero meritato nel suo concetto, era questo il luogo congruo di dimostrarlo, concedendo alle successioni medesime un più lungo progresso, affinchè più lungamente si conservassero nelle famiglie i beni aviti.

CXXXVII. Se dunque il Legislatore Cesareo, nel luogo dove manifestò una premura per la conservazione delle nobili famiglie, parificò i fidecommissi *primogeniali* ai *dividui*, e gli parificò egualmente in tutte le altre parti dove concorreva l' opposta ragion *proibitiva* del vincolo, come potevamo noi nel solo *art.* 19. declinare dal sentiero da esso tenuto, e non equivocamente manifestato per trovarvi il concorso simultaneo della così detta ragione *permissiva*, e della *proibitiva*, ambedue tra loro contrarie, ed ambedue influenti in una specie di fidecommissi? E come potevamo noi immaginare preservati dalla prima i vincoli primogeniali, e distrutti soltanto i dividui dall' altra in un articolo tanto meno interessante la ragione *permissiva* di altri, nei quali la sorte delle primogeniture venne equiparata a quella dei fidecommissi dividui? La buona critica legale ci obbligava a mantenerci coerenti a tutto il piano della Legge, non am-

mettendo in una parte una distinzione di ragione, che in nessun' altra era stata curata dal Principe Legislatore, nè agli effetti *permissivi*, nè agli effetti *proibitivi*; ed a concludere, che questo Principe, e quando *permesse*, e quando *proibì*, fu sempre animato da una causa unica, giudicando con quel supremo Potere, che è inerente alla natura della Sovranità, che se i vincoli fidecommissarj per la conservazione delle famiglie, che operano, potevano avere un rapporto colla costituzione politica dello Stato, nelle circostanze particolari economiche, e politiche del Granducato, interessavano egualmente questo rapporto i vincoli *dividui*, e *individui*; che questo rapporto restava mantenuto in quella misura, ed in quella forza proporzionale al bisogno pubblico concepito dal Legislatore col provvedimento ordinato all' *art.* 1. e 2. in cui fu accordata ai nobili la istituzione dei fidecommissi per quattro gradi; e che al di là del quarto grado, come pure in tutti gli altri casi, nei quali la spirazione del vincolo accade, anche prima del quarto passaggio, il rapporto medesimo non sussisteva più, nè per l' una, nè per l' altra specie di vincolo, ed anzi richiedeva il bene della interna economia, che nell' una, e nell' altra contemporaneamente cessasse. E questa maniera di Cesare di riguardare in un punto solo di vista primogeniture, e fidecommissi era anche conforme al più moderato sentimento dei Forensi, che non riguardarono i fidecommissi dividui meno atti a conservare la durata, e lo splendore nelle famiglie dei majorati, ed anzi gli trovarono più ragionevoli, come parlando in specie dei fidecommissi familiari, ragionano l' illustre *Streker de splendor. famil. illustr. cap.* 28. *Knispschildt de fideicom. famil. cap.* 9. *n.* 104. *et seq.*

CXXXVIII. E così venendo da noi intesa la Legge, si obbedisce ad un altro canone critico desunto dal Testo della Legge istessa, emanata all' oggetto di *stabilire una regola chiara, stabile, ed uniforme concernente li fidecommissi.*

La *chiarezza* mancherebbe, e più ancora la *uniformità* nel §. 19. se la regola nel medesimo dettata in genere per tutti i *fidecommissi*, si dovesse restringere ad alcuna specie soltanto di essi, per tener fuori le altre, applicandovi una ragione diversa da quella espressa, e dedotta presuntivamente col più grande sforzo d' interpretazione. Dovecchè, mantenendo alla lettera la sua mera, e naturale proprietà, e subordinando tutte le specie nella medesima contenute ad una sola ragione, ad una massima unica, e cognita, perchè espressa dall' Autore istesso della Legge nel §. in questione, tutto si concilia, la disposizione rimane senza difficoltà, e si ottiene quell' unità di principj, che è lo scopo di ogni provvedimento legislativo, e che particolarmente si prefisse di ottenere il Legislatore Toscano, come lo mostrano le riportate parole trascritte dal *proemio* della rammentata Legge del 1747.

CXXXIX. Non lasciammo a questo punto, come plausibilmente si poteva, l' esame della questione, ma seguitandolo anche più avanti nella sua più astratta proposizione, dovemmo convincerci, che qualora di fatto l' augusto Legislatore avesse sofferto al §. 19 quanto ai soli temi primogeniali il contrasto di due pubblici oggetti, di quello cioè, della libertà dei beni, e della conservazione delle private famiglie, non per questo la preponderanza sarebbe stata per il secondo, in un articolo, nel quale dal suo stesso oracolo sappiamo, che reputò in massima, nociva la prosecuzione del vincolo al pubblico bene. Più di una volta nelle materie primogeniali il favore delle nobili famiglie si è trovato in collisione con altro pubblico oggetto, ed ha richiamato lo studio dei Forensi, per riconoscere il maggior peso dell' uno o dell' altro, ed i Canoni critici da essi seguitati in questi casi fraternizzanti, sono egualmente applicabili al nostro.

247 *L' Auth. res quae Cod. commun. de legat.* permette al possessore del fidecommisso ascendentale nella deficienza di altri

beni liberi di valersi di quelli soggetti al vincolo per co-stituire la dote alle proprie figlie, e questo diritto può non rare volte portare sino alla sovversione totale del fidecommisso. I difensori delle primogeniture per sottrarle alla disposizione dell' *Autentica* ricorsero, come oggi è stato ricorso, alla maggiore utilità di queste sopra i vincoli dividui nell' ordine politico, per lo splendore, che meglio conservano, e più lungamente delle famiglie. Il loro ragionamento peraltro non incontrò plauso nei Tribunali. Fu detto, che i fidecommissi dividui rendevano alla Monarchia la stessa utilità, e nonostante andavano soggetti alla sanzione Imperiale: che questa nasceva da un oggetto assai più generale, ed abbondante di beni nella vita sociale, dell' opposto oggetto interessante le private famiglie, quale dirimpetto all' altro prendeva il carattere di secondario, e doveva cedere in conseguenza. In tal modo ragionava in un Senato delle Spagne il dottissimo *Fontanell. de pact. nupt. claus.* 5. *gloss.* 1. *part.* 2. *n.* 104. *et seq.* = ivi = Si item dixeris, quod alii „ dixerunt, in majoratibus, et primogeniis Hispaniae versari „ favorem publicum, *Authentica* autem non procedit, nisi re- „ specta eorum, in quibus adest privata dumtaxat utilitas. „ Respondebo, nullum esse fideicommissum, in quo publica „ utilitas non versetur cum publice intersit supremas homi- „ num voluntates exequi *Leg. etc.* Pulchre *Peregrin. etc.* „ et ideo nullum debere esse fideicommissum, si supradicta „ valent, in quo locum Authent. dispositio habere possit, et „ valeat. Considerat *Peregrin. etc.* quod idem etiam antea „ dixerat *art.* 1. *etc.* istud publicum interesse, quod in fi- „ deicommissis, quaecumque illa sint, versatur, privatorum „ potius commodum concernere, et seu concernere dici, quam- „ vis publicum appelletur, et ideo nihil mirum, si vere pu- „ blicum mulierum interesse, quod in nuptiis consistit, illi „ praeponderet. Addo ego quod Justinianus asserit in *Auth.* „ *etc.* se concessisse pro privilegio dotis hoc quod esse posset

„ dotem detrahi ex bonis fideicommisso subiectis. Si privi-
248„ legium est imperiale, non video quis possit illud infringe-
„ re, mulieribusque auferre finaliter ex duobus privilegia-
„ tis, semper id, quod magis privilegiatum est, praeferri
„ solet *Bart. etc.* Et major utilitas publica praefertur mi-
„ nori *cap. etc.* Quis autem negabit quin negotium mulieris
„ in hac materia magis privilegiatum sit, quam negotium
„ majoratuum, et fideicommissorum? Majorque utilitas publi-
„ ca in illo, quam in isto versetur? Certe nemo, qui haec
„ recte considerabit, maxime si non nihil laboret in perscru-
„ tando qualis sit ista utilitas publica, quam Doctores di-
„ cunt versari in istis primogenituris, et majoratibus, et quo-
„ modo ea probentur videat, quae ad id probandum allegat
„ *Molin. etc.* qui in his foecundior est aliis, et comperiet
„ qualiter non habeat tale fundamentum haec praetensa pu-
„ blica utilitas, quod publicae utilitati nuptiarum, et replen-
„ di Civitates liberis, de qua Leges clare loquuntur, prae-
„ ponderet, et praevaleat. Adde quod bonum ratione cen-
„ setur melius, et praeclarius, quo communius, et latius pa-
„ tet, prout ex *Aristotel. etc.* qui tacito nomine auctoris,
„ id desumpsit, eisdem verbis utens ex *Joann. etc.* Constat
„ autem, quod bonum nuptiarum, quae mediante dote fiunt
„ non alias, prout in hoc proposito pulchre considerabat
„ *Surd. etc.* communis procul dubio est, et praeclarius illi
„ imaginato bono, quod familiae nomina conserventur per
„ majoratuum, et fideicommissorum institutionem, ut de se
„ patet, ergo praeferri debet; bonum enim publicum minus
„ commune in comparatione boni magis communis, conside-
„ ratur ut bonum privatum *cap. etc.* adductis per *Barbos.*
„ ubi proxime = Ed in tal modo è stato ragionato anche in
casi, nei quali si leggeva espressamente vietata dal fidecom-
mittente l'alienazione per la dote delle femmine descenden-
ti, nonostante che *l' Autentica* non comprenda nella sua
lettera questo caso, venendo reputato certamente compreso

nella ragione espressa della medesima, che è universale, e diretta al pubblico bene della popolazione dello Stato, con un discorso del tutto simile a quello fatto alla metà del Secolo passato dai Glossatori del §. 19. della Legge Cesarea, secondochè avvertiva il Senato di Mantova avanti il *Surd. dec.* 62. *n.* 23. *et seqq.* = ivi = Publicae autem utilitatis „ rationem anteponendam esse privatae, disponit expresse 249 „ *Text.* in terminis nostris loquens in §. *etc.* quae autem „ favore publico introducta sunt, testatoris dispositione tolli, „ vel mutari non possunt *Leg. etc.* et inferior non potest „ tollere legem superioris *cap. etc.* et per hanc rationem ita „ tenuit in nostris terminis *Jason. etc.* eam quoque ratio„ nem ponderavit *Curt. etc.* qui latius coeteris prosequitur „ *familiar. etc.* Et quamvis praedicti *Text.* non videantur „ loqui quando est facta expressa prohibitio, extendi tamen „ debent ad hunc casum, ex quo ratio est in Lege expressa, „ quia non est vera extensio, sed comprehensio, ut per *Bald.* „ *etc.* ubi inferunt quod ejusmodi extensio etiam in correcto„ riis est concessa *Castrens. etc.* Et idem est in poenalibus, „ quia licita est extensio ex ratione Legis scripta *Gemma etc.* „ Multo ergo magis comprehendi potuit hic casus in *Auth.* „ *etc.* cujus dispositio tamquam fundata in publica utilitate „ favorabilis est, ut inquit *Gabriel. etc.* =

CXL. Se l'oggetto di conservare intiero ad alcune famiglie l'antico patrimonio sembrò leggiero ai Forensi, e secondario nei divisati casi dirimpetto al favore della popolazione, di maggior peso non poteva al certo concepirlo il Legislatore Cesareo, che restituendo i beni alla libera contrattazione, favoriva insieme la popolazione, l'agricoltura, e l'industria, e ridonava l'attività non ad una sola, ma a tutte le branche della amministrazione, secondo le osservazioni degli Scrittori di pubblica economia, e dei nostri Tribunali. Questo era il fine, da cui traspariva con chiarezza fortemente colpito l'intelletto del Legislatore, e che svilup-

pava i benefizi di tutti gli elementi della vita, e del corpo politico nella Monarchia; mentre l'altro uno solo ne interessava, che non era restato dimenticato, e che aveva già ricevuto il suo provvedimento particolare nella forma giudicata, nei calcoli della prudenza legislativa, la più conveniente alla situazione del Paese, colla permissione cioè lasciata ai nobili di fondare fidecommissi per il corso di quattro generazioni, non impedita la continuazione del vincolo in tutti i casi, che sono i più frequenti, ed ordinari, nei quali la successione passi a persone non estranee. Ed aggiungendo quì il riflesso fatto di sopra, che i maggioraschi dovevano offendere le vedute attuali del Legislatore assai più dei fidecommissi dividui nel rapporto, che la libera circolazione dei fondi ha colla migliore economìa dello Stato, resta di una evidenza geometrica, che la supposta collisione dei due notati pubblici oggetti nelle successioni majorascali doveva terminare a danno del vincolo, come causa inferiore, e meno privilegiata dell'altra.

CXLI. Bisogna di tutto formarsi delle nozioni precise. L'incrocicchiamento, che si forma tra gli umani interessi, l'urto che ogni istituzione mantiene con un'altra, rende necessario segnare a tutte dei confini per ottenere contemporaneamente il vantaggio di tutte, e l'utilità di ciascheduna, per comporre il bene generale si trova nel punto, in cui produce il suo effetto senza attraversare i resultati delle altre istituzioni, degli altri oggetti parimente necessarj alla vita, ed alla prosperità del corpo politico. Il §. 19. marca un caso, nel quale l'oggetto della conservazione delle famiglie, avrebbe turbata l'azione di un altro pubblico oggetto più vasto, ed universale, che il Legislatore voleva ottenere.

CXLII. Ma quali sarebbero stati gli effetti di questa supposta tacita prerogativa dei maggioraschi nell'Art. 19.? Questa prerogativa avrebbe compresi i maggioraschi saltuarj, che con un salto perpetuo trabalzano i patrimoni da

250

una linea in un' altra, e da una famiglia in un' altra diversa, senza contribuir punto al mantenimento, nè alla durazione, nè allo splendore di alcuna, e che hanno il solo effetto di portare nel possessore una ricchezza momentanea, che non è sicuro di lasciare ai figli, e perciò non cura di averne, e tratta con negligenza la coltura dei fondi. Onde anche presso i Forensi son reputati vincoli odiosissimi, e meritevoli quanto si può di una interpretazione, che gli escluda come troppo nocivi al pubblico bene, secondochè per tutti insegna il *Card. de Luc. de fideicomm. disc.* 1. *n.* 15. *ed il Torr. de majorat. cap.* 39. §. 2. *n.* 38. *vers.* = Si majoratus saltuarius censeretur inductus talis conservatio non procederet illius etenim possessores scienter se illum ad proprios filios, et descendentes transmittere non posse reparationes, et diligentias omnino necessarias pro conservatione bonorum, et praecipue praediorum urbanorum omitterent, et sic illis neglectis, et ruentibus ob temporis voracis edacitatem aedificiis, neque splendor familiae in domo avita, neque ipsius palatii conservatio ita a testatore desiderata suum sortiretur effectum etc. = 251

CXLIII. E nella prerogativa medesima sarebbero pure restate comprese le primogeniture ignobili esistenti in Toscana all'epoca della Legge; che vuol dire una massa immensa di beni fondi: poichè senza limiti era per l'innanzi in Toscana la libertà dei Testatori, di qualunque condizione si fossero; e l'agricoltore, e l'artefice poteva, arrivato al termine dei suoi giorni, soggettare ad una servitù di secoli i pochi avanzi della sua industria colla fondazione di un majorato, e seguiva di fatto, e ripiene sono state, e sono attualmente di istituzioni di tal natura sopra soggetti anche tenui, le famiglie di tutte le classi della Città, e delle Campagne. E questa massa di beni sarebbe rimasta nel vincolo inutilmente, per ciò che concerne l' ordine illustre, che nelle Monarchie compone il potere intermediario più natu-

rale, secondo l'espressione del *Gran Presidente di Montesquieu Esprit des Loix livr. 2. chap. 4.*, e col maggior detrimento del pubblico bene; detrimento riconosciuto dal Legislatore, che vietò alle classi ignobili per l'avvenire la istituzione di qualunque vincolo, e dei fautori istessi delle successioni primogeniali, che le hanno ravvisato per un vincolo odiosissimo, e sommamente nocivo, e meritevoli perciò di qualunque contraria interpretazione, quando si trovinò fuori delle famiglie del prim'ordine dello Stato, come nota *Georg. Melch. Ludolph. de introduct. jur. primog. aphor. 4. vers.* = Illustrium familiarum esse tantum jura primogenitu-
„ rau nemo fortassis mecum contendet. Cessabent igitur illa
„ inter plebejos quorum familias conservari Reipublicae non
„ adeo interest, *vid. Tiraquell. etc.* Etsi vel maxime infe-
„ rioris ordinis homo, sutorem illo Hispanum imitetur, qui
„ referente *Barclajo etc.* in agone constitutus, ultima voce
„ filium admonuit, meminisset, familiae suae majestatem
„ conservare: id tamen a stultitia potiusquam sana mente
„ proficisci nemo non animadvertet. Nos Regum, ac Principum
„ familiis jura primogeniturae relinquamus = *Strecker de splend. famil. illustr. conserv.* §. 16. *Knispchildt de fideic. famil. nobil. cap. 7. num.* 81. *et seq.* per la ragione, che permesso nelle classi subalterne, vi corrompono le idee della educazione relativa, e distruggono la industria nella sua sorgente più viva, come dopo il *Suarez in Leg. Quoniam in prioribus C. de inoffic. testam.* e *Menchac. de success. creat. lib. 1. n. 24.*, e *Perali. in L. Qui fideicommissum 3. num. 15. ff. de haered. instit.* rifletteva profondamente nel soggetto tema il celebre Giureconsulto delle Spagne *Campomanes Trattat. della Regalìa di ammortizz. part. 2. cap. 21. §. 6. vers.* = Diede altresì cagione all'ozio l'intro-
„ duzione de' majorascati, e vincoli di poca entità, e lo
„ stesso dee dirsi dei patronati, e altri legami di tal sorta
„ i quali ad altro non servono, che a mettere presunzione

„ di Cavalieri nella gente plebea, volgare, e meccanica;
„ perchè non così tosto sarà giunto un mercatante, ufiziale,
„ lavoratore, o altro somigliante ad avere di che potere in-
„ stituire un vincolo di cinquecento ducati di entrata in
„ investiture, che l'obbliga al figlinolo maggiore; di che
„ nasce poi, che non solo egli, ma tutti gli altri fratelli si
„ vergognano d'occuparsi in quegl' umili esercizj, co' quali
„ venne acquistata quella roba. Onde togliendosi il maggio-
„ re la maggior parte di essa, gli altri si rimangono con
„ albagìa d'essere Cavalieri, per esser fratelli di majorasco,
„ nè d'altro più fanno conto, che dello starsi in gozzovi-
„ glia; venendo alla Città capitale, dove poi terminano di
„ struggere quella poca inclinazione, che aveano agli eserci-
„ zj meccanici = *E al* §. 15. *vers.* = Il Popolo, in cui con-
„ siste la forza dello Stato, dee ragguagliarsi per quanto si
„ può; nè tale uguaglianza può ottenersi, se tutti i beni si
„ vanno vincolando; perchè le persone ricche non gli tro-
„ vano liberi per comperargli, quando tutti vanno cadendo
„ in manimorte, anniversarj, fidecommissi, e cappellanie li-
„ bere, e rimanendo gran parte di essi incolti. I possessori
„ di quelli non gli lavorano per se, livellatisi a Cavalieri
„ o fatti Cherici, nè la tenuità delle rendite concede loro
„ di che poterneli riparare, se vanno a rovina gli edifizj,
„ le muraglie, e strumenti che sono in essi per fargli frut-
„ tare. Questi vincoli di picciole entità sono la gran distru-
„ zione dello Stato, e vanno traendo un gran numero di
„ persone via dall'aratro, estinguendo la popolazione lavo-
„ ratrice del Regno, la cultura dei terreni, la quantità
„ delle ricolte, e sopra tutto la ricchezza più preziosa, che
„ consiste nella moltitudine degli abitatori. =

252

CXLIV. E così la privilegiata esenzione delle primogeniture dalla censura del §. 19. dalla Legge Cesarea, porterebbe l'effetto di salvarne una porzione a favore delle famiglie illustri, ed il restante, e forse la più gran parte, a

gratuito danno del pubblico bene, non essendo punto azzardata l'asserzione, che nell'anno 1747. la massa maggiore dei beni soggetti ai vincoli individui era composta dei *majoraschi irregolari, o regolari, ed ignobili*, o questi per certo componevano una massa da non potere sfuggire per la sua vastità ai calcoli della prudenza legislativa: E nei calcoli di questa prudenza, ammesso ancora che il pensiero delle private famiglie passasse per la mente di Cesare nel momento in cui dettava il suddetto §. 19, la massima più utile al generale doveva ottenere la preferenza, ed il minor vantaggio restare assorbito dal maggiore; ed in conseguenza il pensiero della utilità, che ne sarebbe derivata a poco numero di famiglie nella perseveranza del vincolo, dal pensiero di far cessare i mali più profondi, e non compensati, che averebbero perseverato insieme con questi vincoli di carattere più odioso, e che si distendevano sopra gran parte del patrimonio superficiario, e mobiliario dei Sudditi Toscani. Altrimenti il Legislatore prudentissimo, in un momento in cui la sua principal veduta era diretta a prosciogliere per vivificare la industria nazionale, come ci dissero i suoi Interpreti da lui approvati, avrebbe senza causa lasciato sussistere un gran male, che meritava in primo di entrare nel suo piano di riforma, con una incoerenza, che siccome anderebbe all' assurdo, ed alla inverisimiglianza, diventava perciò tantopiù improponibile, e per noi un nuovo riscontro della insussistenza del supposto privilegio dei majoraschi; sapendo tutti, che ogni studio debbe porsi nella
253 interpretazione delle Leggi per fuggire gli assurdi, e le contradizioni.

CXLV. Nè qui avrebbe potuto punto giovare il ricorso ad immaginare una eccezione nella eccezione istessa per dire, che immuni dal rigore del §. 19, andarono le sole primogeniture illustri, e regolari, e non l'altre di qualità diversa; perocchè il diritto della interpretazione accordato

dalle Leggi alla Magistratura, diventerebbe un troppo pernicioso abuso, se si credesse di poter prima sottrarre da una disposizione generale la specie per una presunta, e disputabile ragione differente, e poi di mettersi a spogliare questa specie unica delle modificazioni, che la riporterebbero sotto la ragione conveniente al genere, colle private vedute dell' Interprete, che possono non essere state neppur per approssimazione contemplate, o almeno non pesate colla misura istessa dall' Autore della disposizione controversa, per il fine di leggere ciò, che la disposizione non dice, ed avrebbe potuto comodamente dire, se vi fosse concorsa la volontà, e di leggervelo non colla minore possibile contradizione della vera, e giusta critica. Allora sì, che se il §. 19. distinguesse fidecommissi dividui da individui, e individui di una qualità, da quelli di un' altra qualità, e tutto intenzionalmente senza presentare una sillaba, che abbia un lontano rapporto a così fatta differenza, verrebbe a mancare nel medesimo ogni idea di uniformità; di quella uniformità, ed unità di massima, che pur si prefisse Cesare per canone invariabile della sua Legge fidecommissaria; ed allora sì, che invece della voluta *chiarezza*, questo §. 19. diventerebbe il più oscuro testo di quanti ne conobbero le materie fidecommissarie, ed il più fecondo di questioni interminabili: assurdi per vero dire, superiori a qualunque altro.

CXLVI. Si avvertiva per abbondanza, che finalmente il caso regolato dal §. 19. non era il più frequente ad accadere nel corso delle quattro vite, per cui era tollerata la durata del gravame restitutorio, come già si è di sopra accennato, e che allorchè veniva a verificarsi, o era seguita naturalmente l'estinzione di quella famiglia civile, per la conservazione della quale sarebbe stata interessante la perseveranza del detto gravame, considerato nei suoi rapporti con l'ordine politico, o il possesso dei beni primogeniali, non avrebbe più continuato nella medesima secondo la legge

del Testatore, che nell' effetto monta allo stesso della natu-
254 rale estinzione. Secondo l'ipotesi obiettata, ciò che interessa la politica costituzione è la conservazione della famiglia, nella quale il majorasco è in origine fondato, ed è affatto fuori dei termini, in cui la detta ipotesi può proporsi, ed è stata sempre proposta, il passaggio dei beni a famiglie diverse, o ignobili; o già provviste; e la subintelligenza della condizione *si sine liberis* voluta dal nostro §. 19. lo proscioglie, ed annulla quando, o i figli maschi del possessore sono mancanti di vocazione, o non gli sopravvivono che figlie femmine egualmente non vocate, nè parenti maschi capaci di conservare per il loro grado di prossimità di sangue la famiglia propria del Testatore, e del Possessore, e l'eredità fidecommissa si deferisce in conseguenza, o ad una famiglia del tutto estranea, o fuori dei gradi che circoscrivono civilmente l'estensione delle famiglie, secondo il concetto dei particolari Statuti municipali. Onde tantomeno l'oggetto della conservazione delle famiglie poteva tacitamente supporsi nell' animo di Cesare al §. 19. per restringere i benefizj di un' altra massima di Stato combinata con quel tal diritto, che la natura sembra accordare egualmente a tutti i figli sulla eredità del loro comun Padre.

CXLVII. Confortarono di più questa opinione i §§. 26
255 e 27. della Legge Cesarea, dove dalle disposizioni date per i fidecommissi, e le primogeniture furono eccettuati i feudi, che rilevano dalla Corona di Toscana, e i Priorati, Baliati, e Commende dell' Insigne Militare Ordine di S. Stefano Papa, e Martire, i quali sebbene venir non potessero nel genere dei fidecommissi per ritenere delle affezioni essenziali, del tutto indipendenti dalla privata volontà del Fondatore, e originario libero possessore dei beni; qualche dubbio per altro sulla loro comprensione negli articoli della Legge poteva esser generato dalla loro somiglianza colle successioni primogeniali, di cui perlopiù seguitano le regole, e gli usi.

Questi articoli manifestavano nell' istesso tempo i provvedimenti creduti utili dal Legislatore per mantenere l' antico lustro delle principali famiglie dello Stato, e che reputò tanto comprese le primogeniture anche nell' art. 19. che fece una espressa eccettuazione per i Feudi, e le Commende, affinchè non venissero confusi coi fidecommissi per la loro rassomiglianza colle primogeniture.

CXLVIII. Invece dunque di camminare nel buio delle possibili occulte intenzioni del Legislatore, noi credemmo di doverci tenere nel piano conosciuto della Legge, applicando pure alle primogeniture la sua ragione principale stata espressa nel §. 19, che ne salvano tutta la proprietà della lettera, e si adattava alle primogeniture ancor più che ai fidecommissi dividui, seguitando quel sistema di logica, di cui per il corso di più di cinquant' anni si erano serviti i Tribunali Toscani per risolvere tutte le questioni promosse sulla lezione dello stesso §, e di altri della Legge predetta, interessanti il più sollecito ritorno dei beni vincolati alla naturale loro antica libertà.

CIL. Persuasi che la lettera, e la ragion finale del §. 19. sottoponeva chiarissimamente ad una pariforme determinazione i fidecommissi primogeniali, e dividui, rimase di nessun uso quel canone di critica forense solito magnificarsi nelle simili dispute d' interpretazione, che cioè le Leggi cor- 256 rettorie del Gius comune, e limitative in specie della libertà di disporre per dopo la morte, come materie *odiose* debbono ristrettamente intendersi, a differenza delle materie così dette *favorevoli*, e suscettibili di lata intelligenza. Se 257 per altro non ci fossimo trovati, come ci trovavamo, in quel grado di chiarissima persuasione, che impone ai Giudici l' obbligo di venerare, ed eseguire, e non d' interpetrare, ed il bisogno di ulterior discussione ci avesse richiamati a pesare il valore del divisato canone interpretativo, avrebbamo veramente dubitato della sua giusta applicazione alla

Legge Cesarea nel concreto di un caso direttamente interessante la purificazione, e la prosecuzione di una moltitudine di vincoli fidecommissarj.

258 CL. L'*odio* nello Leggi, parola che non avrebbe mai dovuto portarsi nello studio di esse, perchè sono la ragione tranquilla della Sovrana Autorità diretta al bene generale del Popolo governato, è strano che vogliasi dedurre, o dalla loro deroga al Gius comune, cioè ai Codici dei Romani, ed 259 alle consuetudini Forensi, o da una direzione data all' uso del dominio, che gli uomini fanno alla loro morte: Un Principe Sovrano non ha minore autorità dei suoi Antecessori, che accettarono questo Gius comune, e può egli abolirlo, o 260 correggerlo, quando per le variate circostanze sia divenuto incompatibile col bene dei suoi Popoli. Il sistema delle suc-261 cessioni, o intestate, o testamentarie dipende tutto dalle Leggi Civili, e la Potestà Legislativa, che nel Principe risiede, può farvi, e vi fa sempre con diritto quei cangiamenti, che sieno richiesti dall' ordine attuale delle cose: *Heinecc. Element. jur. natur. lib.* 1. §. 288. *Huber. de jur. civ. lib.* 2. *sect.* 6. *cap.* 6. §. 24. *et sect.* 4. *cap.* 6. §. 34. *Samuel Stryck. dissert. de mutat. success. in famil. illustr.* §. 30. *vers.* = Hinc recte asseritur potestas Principi, Leges civiles „ fideicommissorum plane tollendi = *Blackston Commentair. sur les Loix Anglois cap.* 13. *vers.* = Nous voyons d'abord „ que toutes les régles de succession aux biens, sont l' ou-„ vrage de la police civile, et du droit positif. = Piuttosto 262 i rapporti dell' *odioso*, e del *favorevole* pare che debbano cercarsi nella causa finale della Legge, nella massima del Legislatore, unico Giudice di ciò, che politicamente conviene, o nuoce alla pubblica salute, per reputar *favorevole* tutto ciò che questa causa finale riconosciuta, ragionevolmente seconda, ed *odioso* all' opposto tutto ciò, che l' attraversa: ragionamento, che portato alla Legge Cesarea dell' anno 1747. di cui è tanto nota la massima principale, scam-

bierebbe i termini dell' obiettato canone interpretativo, mettendo le parti favorevoli nella intelligenza estensiva contraria ai vincoli fidecommissarj, siccome sul proposito delle sue Patrie Leggi ragionava con molti concordanti il dottissimo *Molin. ad consuet. Paris. tit.* §. 55. *gloss.* 10. *n.* 33. e *Voet. ad Pandect. lib.* 1. *tit.* 3. §. 24. *vers.* = Inepta proinde judicanda sunt, ac nimis temere prolata, quae non raro apud interpretes leguntur; strictissimam nempe esse debere Statutorum interpretationem, nec extendi ea oportere ultra casum de quo loquuntur, quoties a Jure Romano secessum faciunt. Prudentius sane, et uti magis ex patrii juris honore, ac majestate, ita quoque rectius, qui ex rationibus ante datis verba Statutorum, utut non generalia, nec casus omnes, aut personas enarrantia, tamen ex ratione generali subiunota, vel certe extra dubium subintellecta, ad omnes personas, et res, casusque, in quibus rationis similitudo inveniretur, extensionem putarunt faciendam esse; restrictionem exadverso nonnisi positis circumstantiis, causisque talibus, quales et ipsarum Legum Romanarum suaderent in arctum constrictionem, *Hugo Grot. etc.* =

CLI. Forse, quando, dopo il risorgimento dei migliori studj, potè farsi dai Giureconsulti il confronto delle Leggi Romane, con gli Statuti, e Consuetudini lasciate in Italia dalle Nazioni barbare, che vi avevano dominato, non ebbero il torto di afferrare questo principio di critica, purchè uno ne avessero per ricondurre la Legislazione alle buone idee, dalle quali aveva tanto deviato in mezzo alla barbarie: circostanze, che non erano quelle di una Costituzione generale pubblicata dal Sovrano di Toscana alla metà del Secolo passato.

CLII. Restava in ultimo a disapplicarsi l' osservazione dedotta da quella parte della Decisione in *Causa Agostini*, e *Rosselmini*, dove il Canc. Montordi estensore della mede-

sima aveva mostrata l' idea di una certa distinzione tra le primogeniture, ed i fidecommissi dividui: e la sua inapplicabilità si scopriva subito reflettendo, che nella Causa predetta il soggetto principale della disputa, e dell' esame dei Giudici fu, se la condizione *si sine liberis* operasse anche contro la manifesta volontà dei fidecommittenti, e non se nella disposizione del §. 19. vi fossero comprese le primogeniture, come i fidecommissi dividui, poichè la lite interessava un fidecommisso dividuo, e decisa la massima sulla operazione della detta condizione, altro non rimaneva da esaminarsi Onde qualunque sentimento sia piaciuto a quel Giudice relatore di esternare perfuntoriamente in un articolo estraneo al tema principalmente disputabile, non stabilisce nessuna osservanza, nè può ottenere l' autorità di risolvere l' articolo istesso, allorchè venga direttamente portato all' esame del Tribunale, come cento e mille volte è stato fermato, ed in specie nella *Seravitien. Donationum* 22. *Aug.* 1777. §. 36. *av. i Sigg. Audd. Vinci*, *Brichieri*, *e Raffaelli*. Massime quando questo sentimento è accennato, come lo fu dal Canc. Montordi, dubitativamente, per l' oggetto appunto di evitare un serio esame della obiettata difficoltà non interessante il merito della Causa. *Calderon. resol.* 38. *n.* 21. *Rot. Rom. in rec. dec.* 214. *n.* 9. *part.* 16. *et cor. Molin. dec.* 508. *n.* 6. *et Rot. nostr. in Thesaur. Ombros. tom.* 11. *dec.* 6. *n.* 89.

CLIII. Anzi ci fecero reflettere i diligenti Difensori delle Sigg. Contesse Eredi Pandolfini, che l' obiettata Decisione non fissò neppure ad ornato la pretesa distinzione tra i fidecommissi primogeniali, ed i dividui, quanto agli effetti voluti dal §. 19. della Legge Cesarea, perchè tutti i principj fissati nell' *articolo primo* della medesima, e tutto il sistema del ragionamento tenuto per dare al detto paragrafo la forza di derogare alla stessa contraria volontà dei testatori, naturalmente toglieva l' adito ad immaginare qualun-

que differenza nel concetto dei Giudici, e che perciò ai §§. 19. 20. e 21. che sono gli obiettati, vollero semplicemente i Giudici istessi intendere di quella differenza accidentale, che ai termini di ragion comune sussiste tra gli uni, e gli altri fidecommissi, cioè del godimento attuale ritenuto da un solo nei primi, e da più nei secondi, solamente per non alterare nelle primogeniture le regole di successione in avanti stabilite nei casi, e nelle forme permesse dalle altre parti della Legge.

CLIV. Un riscontro potentissimo, che questa Decisione non introdusse nella Curia nostra nessuna opinione di possibile differenza tra i fidecommissi delle due specie rammentate negli oggetti del §. 19. nasce da un fatto già avvertito nel nostro *primo articolo*, dal vedere cioè l' Avvocato Attilio Maria Bruni stato il difensore del pupillo Agostini, e quello che pensò di far qualche forza sul §. 15. della Legge Cesarea, per tener fuori del §. 19. i casi di manifesta contraria volontà dei testatori, consultato nei tempi successivi sopra altre successioni interessanti primogeniture, rispondere per la verità a favore della purificazione del vincolo, senza eccitar neppure il più remoto scrupolo sulla distinzione, che nel sistema della Legge fosse potuta farsi tra primogeniture, o fidecommissi dividui, all' effetto di salvarle dalla censura del §. 19; scrupolo che certamente non avrebbe mancato di rilevare quel Giureconsulto dottissimo, ed esattissimo, su i testamenti di *Anton Francesco Rutilenzi*, e di *Filippo di Averardo Salviati*, se avesse letta nella Decisione del fidecommisso Agostini quella distinzione normale, che pensarono di trovarvi i Sigg. Difensori del Nobile Attore, o se l' avesse almeno creduta sussistente dirimpetto alla Legge.

CLV. E se di osservanza doveva parlarsi nel tema in disputa, questi stessi casi, sebbene privatamente risoluti, una ne costituivano, e per noi sommamente attendibile, giacchè

il sentimento spiegato dall' Avvocato Bruni sulla successione nei majorati Rutilenzi cadde sotto gli occhi del Principe nel conto che gli venne reso di tutto l' affare dal Commissario di quel tempo dell' Ufizio del Bigallo, ed il Principe medesimo invece di disapprovarne i resultati, approvò anzi la proposizione del Regio Ministro, conforme al parere dei Giu-
363 reconsulti interrogati, di non accender lite colla erede libera del defunto primogenito Rutilenzi: quale esempio per essere sanzionato dal Rescritto del Principe, è la più potente, e rispettabile autorità, che possa dedursi in linea di osservanza nel caso individuo di successione primogeniale, giacchè i tre giovani abbandonati dell' Ufizio del Bigallo, chiamati dal testatore Rutilenzi, dovevano dar principio a tre diverse linee destinate a rinnovare in tre distinti majorati la famiglia del testatore suddetto.

CLVI. E questo Rescritto è tantopiù un potente riscontro, che la massima della Legislazione Toscana non distinse mai i fidecommissi dividui dagl' individui, quanto all' effetto politico di sciogliere in ambedue colla stessa sollecitudine i vincoli, che gli toglievano al commercio generale, in quanto
364 che emanò da un Principe, che espressamente ha manifestato in un atto solenne di considerare i fidecommissi individui per assai più perniciosi degli altri, e si rileva chiaramente da quella parte dell' *Atto* intitolato *Governo della Toscana*, *sotto il Regno di S. M. il Rè Leopoldo II.*, *dove è scritto*, *pag.* 24. = ivi = Fu per sempre troncata la strada „ a simili disposizioni, che portavano per lo più all' altra „ perniciosa conseguenza di riunire in un sol figlio quasi „ l' intiero asse ereditario del padre, con escluderne gli al- „ tri, ai quali per diritto di natura si sarebbe competuta „ una uguale partecipazione =

ARTICOLO III.

La qualità di estraneo, *nel senso del* §. 19, *si verifica egualmente nel sostituto nato innanzi la Legge, e chiamato ad una primogenitura, come nel nascituro, e chiamato ad un fidecommisso dividuo.*

CLVII. Operando il §. 19. della Legge Imperiale su i fidecommissi, e le primogeniture dell' anno 1747. egualmente in deroga, ed in supplemento della privata volontà dei testatori a seconda del vario bisogno dei casi, per il fine di togliere i beni dal vincolo, e prosperare la nazionale economia, per il sentimento di uno di noi, e per quello di ambedue, comprendendo nella sua disposizione i fidecommissi tutti dividui, e individui, in forza della natural proprietà della lettera, e del fine suddetto; non rimaneva al nobile Sig. Battista Raimondo Pandolfini, per aspirare ancora alle primogeniture fondate dagli antichissimi suoi agnati, e possedute dall' ultimo Conte Agnolo Pandolfini, che tentare di rimuovere dalla propria persona la qualità di *estraneo*, che gli veniva obiettata dalle Sigg. Eredi del detto Conte Agnolo, sul fondamento della definizione data di questa parola nel senso del §. 19. dalla relazione fatta dai Deputati in Causa Carli, e Carli, ed approvata col Rescritto Imperiale de' 6. Dicembre 1747.

CLVIII. E ciò tentarono i dottissimi Difensori del prefato Nobile Attore, non ostante che egli si trovasse congiunto coi Fidecommittenti Pandolfini, e col nominato ultimo Possessore della controversa primogenitura in un grado ben remoto, oltre la serie di quelli riconosciuti *per successibili dal nostro Editto successorio*, rilevando primieramente, che i termini della definizione dell'*estraneo* scritta dai Deputati Carli escludevano dalla medesima le primogeniture, o almeno il caso attuale, perchè essendo la detta qualità determinabile dai rapporti del sangue, secondo le

regole della intestata successione, non poteva verificarsi, che
265 nei fidecommissi dividui, nei quali i gradi di prossimità si misurano dai rapporti di congiunzione naturale dell' individuo, come nelle successioni intestate, ma non poteva aver
266 luogo nelle successioni majorascali, nelle quali i gradi sono formati dalle linee, e non dalle persone, e non ha luogo il calcolo, che ordinariamente si fa sulla scala dell' Editto successorio intestato.

CLIX. E secondariamente, che il prefato Sig. Battista Raimondo al momento della pubblicazione della lodata Legge Imperiale era già nato, ed in conseguenza non doveva riguardarsi nella classe di quelli estranei, ai quali la Legge
267 istessa avea voluto pregiudicare, rispettandosi da ogni Legge, che sopravvenga a correggere, o ad abolire le precedenti, i diritti acquistati dalle persone già nate, massime che nella persona del Nobile Attore si verificava un diritto
268 certo, e perfettamente, e incommutabilmente *quesito*, sebbene non ridotto all' atto, come si forma di ragione sin dal primo momento, che veggano la luce, in tutti i sostituti, e chiamati ad una successione primogeniale. Noi trovammo per altro mancanti di sussistenza l' uno, e l' altro dei predetti fondamenti.

CLX. Comparve ad ambedue noi insussistente il primo, perchè non è punto vera la proposizione, che nelle successioni primogeniali il computo dei gradi non si faccia sul numero delle persone, ma delle linee di primogenitura, all' oggetto di trovare il successore al defunto; anzi dalle cose abbondantemente discusse nel precedente *Articolo II.* resul-
269 ta, che le regole dell' Editto successorio si applicano indistintamente ai fidecommissi dividui, e individui, e che da-
270 gli Scrittori Forensi si fa menzione dei gradi lineali, per il solo effetto di dimostrare l' ordine, e la prerogativa di ciascheduna delle linee vocate, e non per regolare il corso della successione nella linea ingressa, dove ha luogo la con-

siderazione dei rapporti del sangue, ed il merito della maggior prossimità personale per ottenere la prelazione nella causa della successione. 271

CLXI. E perchè il linguaggio stesso del Legislatore Cesareo rende anche più inammissibile la idea di questa nuova e singolar prossimità primogeniale, essendosi servito in più di un luogo della parola *grado* nei temi primogeniali 272 nel senso naturale di una generazione, e non di una estesa collettiva di generazioni, quante ne può rinchiudere una intiera linea dal suo primo stipite sino all'ultimo descendente vocato, come può vedersi all'art. 2., ed anche all'art. 15, dove parlando di primogenitura fece distinta menzione della *linea* e del *grado*, per cercar poi nel medesimo, prima il *sesso*, e quindi l'*età*, ciocchè manifesta chiaramente l'idea di una generazione, e non di una vasta collettiva.

CLXII. D'altronde l'immaginato difforme computo di 273 gradi per misurare in un modo la prossimità successibile nei fidecommissi dividui, ed in un altro nelle primogeniture, repugna troppo al principio della uniformità della massima voluta dal Sovrano Legislatore, ed in un soggetto informato dalla stessa causa finale, che resterebbe infinitamente offesa, considerando per *estraneo* nelle successioni primogeniali l'individuo esistente nella linea posta in ottavo, o decimo luogo nell'ordine della vocazione, che vuol dire distante dal Fidecommittente, e dal Gravato per un numero duplo, quadruplo, ed anche più, di gradi naturali, di quello fissato per determinare la detta qualità nelle successioni intestate, e nei fidecommissi dividui, e con una grande inutilità, semprechè l'Editto successorio comune può comodamente applicarsi ad ambedue le rammentate specie fidecommissarie.

CLXIII. Il secondo fondamento pure ci comparve di nessuna sussistenza, perchè si presentò subito ai nostri occhi pregiudicato da quella stessa legale osservanza interpretativa, che avea fissata nella Curia nostra la vera, e giusta le-

zione del §. 19. La Relazione dei Deputati, e poi la Sentenza del Magistrato Supremo in *Causa Carli*, emanò in un caso, in cui il progresso del vincolo veniva sostenuto dagli agnati del Fidecommittente, nati molto tempo innanzi la Legge Cesarea. I Difensori diligentissimi del Nobile Attore ci richiamarono ad esaminare, se la Relazione dei Deputati predetti prendesse solamente in esame tre quesiti astratti independentemente dal concreto del caso, che motivò i quesiti medesimi: ma in ultimo dovemmo restar convinti, che questi Deputati non poterono nella discussione dei quesiti astrarsi dalle circostanze particolari del caso, per cui veniva implorato l'Oracolo del Principe.

CLXIV. I tre Deputati fecero il loro studio sulle due Suppliche umiliate a S. M. C. dagli Agnati Carli, che gli vennero rimesse per l'opportuna informazione, e sulla lettura delle medesime furono essi, che si fermarono e precisarono i tre quesiti interessanti quella lite, e prima di risolvere, e referire al Principe, poterono essere informati dai Difensori delle due Parti litiganti. Ora è impossibile, che i Deputati ottimi, e valentissimi Giureconsulti non si fermassero a tutte le circostanze interessanti il caso interpretabile, e non considerassero la specialità della nascita dell'*estraneo* innanzi la Legge, come quella, che più vistosamente di ogni altra feriva i loro sensi. *Puffendorf. de jur. nat. et gent. lib.* 5. *cap.* 12. §. 5. *et seq. Rot. Lucen. apud Palm. nep. alleg.* 187. *n.* 13. *et seq. Rot. nostr. in Smyrnen. seu Liburnen. Pignoris et Hypothecae* 15. *Septemb.* 1757, §. 47. *cor. Marchi.* Tanto più, che nelle Preci si dimandava espressamente dai Supplicanti, se il loro caso era compreso nella Legge, e queste dovevano interpretare il Rescritto, che sopravvenne, e che approvò la Relazione dei Deputati. *Rota nostra in Maceraten. Commendae* 1717. §. 4. *cor. Accolla, et in Florentina Commendae de Gabburris* 24. *Sett.* 1773. §. 28. *av. Bizzarrini, Ulivelli, e Salvetti.*

CLXV. E se questa circostanza della precedente natività del sostituto non potè sfuggire alli Interpreti, non sfuggì neppure ai Giudici di detta Causa, i quali dichiararono la purificazione del vincolo a favore delle Figlie dell' ultimo Possessore, sull'unico fondamento del disposto della 274 Legge Cesarea, come lo mostra la lettera della loro Sentenza, che si riferisce ad una Scrittura d'Istanza fatta per interesse delle predette Figlie Carli, e nella quale venne dimandato, che la Causa fosse decisa coerentemente alla Legge Cesarea, ed a *forma di quella precisivamente da qualunque altra disputa, ispezione, et eccezione, che ricercasse più alta, e più lunga indagine*, e come lo mostra il riservo contenuto in detta Sentenza, quanto al Patronato di una Ufiziatura rimasto nella eredità controversa, che non poteva comprendersi nel disposto della detta Legge Cesarea, e che avrebbe dovuto far parte della dichiarazione definitiva, se da altri independenti fondamenti fosse stato determinato l'animo dei Giudici.

CLXVI. Nato innanzi la Legge Cesarea era il Cav. Cosimo Agostini, contro di cui venne proferita dal Magistrato Supremo la Sentenza de' 28. Agosto 1753. a relazione degli Auditori Querci, Meoli, e Montordi, e per tralasciare altri casi, nato parimente innanzi la Legge suddetta era il Nobile Sig. Canonico Commendatore Vitalissimo Arrighi, che restò succombente avanti lo stesso Magistrato Supremo per Sentenza de' 18. Agosto 1797, revocata poi in seconda Istanza, senza revocar punto i fondamenti della prima Decisione riguardanti l'interpetrazione del §, 19.

CLXVII. È vero, che dagli atti rimastici di tutte queste Cause non si rileva, che sia stata messa in discussione la importanza della nascita del sostituto estraneo innanzi la Legge, ma è altresì vero, che questa omissione serve di un potente riscontro della leggerezza dell'argumento nelle dispute proponibili sugli articoli della lodata Legge, poichè non

si può fare tanto torto alla memoria di Uomini, che lasciarono nel Foro Toscano una reputazione tanto grande di sapere, e di integrità, come ne hanno lasciata un Auditor Finetti, un Bizzarrini, un Querci, un Meoli, e gli altri, da credere, che peccassero tutti della stessa negligenza, e che trascurassero di fermare i loro occhi sopra un rilievo, che doveva toccarli il primo, senza la fatica di nessuno studio, se di qualche attenzione lo avesser creduto meritevole. Nè questo era il caso di magnificare la regola della poca efficacia delle Decisioni negli articoli dalle medesime, o punto, o non seriamente trattati, trattandosi di una circostanza, che i Giudici non potevano non vedere, e che interessava direttamente la resoluzione dell'articolo disputato.

275 CLXVIII. Se adunque l'agnato non congiunto nei gradi successibili fu reputato da un Cesareo Rescritto compreso nella classe degli estranei, e se più Sentenze proferite in diverse epoche dal Supremo Magistrato di Firenze riguardarono come estranei dei simili agnati; L'articolo non arrivava nuovo al nostro esame, ma già risoluto, ed in un modo da non permettere discussione ulteriore, essendo ai Giudici vietato di porre le mani nelle materie dal Principe istesso 276 già decise, o da una osservanza ormai legalmente stabilita, e che le sole conformi Sentenze delle Curie Supreme bastano ad introdurre. *Groeneweg. de legib. abrog. ad L. ult. Cod. de legib.* E siccome il Rescritto Cesareo emanato in Causa Carli colla Relazione da esso approvata, e la susse- 277 guente osservanza interpretativa forma oggimai parte della Legge istessa, e debbe leggersi nel §. 19. come se vi fosse materialmente scritta, noi non potevamo non applicarne le conseguenze al caso attuale dalle disposizioni del paragrafo istesso, egualmente afflitto come i fidecommissi dividui.

CLXIX. S'intendeva anche bene perchè Cesare non curò la qualità dei sostituti viventi al giorno, in cui per il

pubblico bene dello Stato promulgò il suo Editto su i fidecommissi e le primogeniture, quando non fossero stati dentro la classe dei congiunti di sangue dentro i gradi successibili.

CLXX. Se non gli piacque di curare la volontà dei privati Testatori, nulla poteva considerare la qualità di *agnato*, che nelle successioni testamentarie, oltre i gradi successibili secondo l'Editto delle eredità intestate, è tutta formata dalla volontà del Testatore, ed in questa sola si regge, perchè l'agnazione, alla di cui conservazione hanno principalmente mirato le Leggi Civili, non progredisce oltre questo termine, che è quello, in cui cessa l'utilità civile dei riguardi per i rapporti naturali del sangue, che per loro stessi si diramano all'infinito. Dimodochè anche innanzi la Relazione Carli per il più seguitato sentimento dei Forensi, i congiunti, o agnati, o cognati fuori del detto termine, si considerano come *estranei* alla materia delle successioni, secondochè spiegano bene *Bero. cons.* 146. *num.* 9. *lib.* 2. *Poulut. diss.* 110. *art.* 2. *n.* 1. *et seq. tom.* 3. *Valent. de ult. volunt. vot.* 1. *n.* 17. *et seq. et vot.* 2. *n.* 30. *Bonfin. de fideicomm. disp.* 67. *num.* 16., *e la Rot. Rom. coram Merlin. decis.* 63. *num.* 3. *et seq.*

278

279

280

281

CLXXI. La nascita precedente alla Legge è apprezzabile agli occhi di un Sovrano Legislatore per i diritti, che verrebbero a togliersi alle persone dalla Legge medesima contemplate: ma ognuno intende, che nella gran moltitudine di persone viventi nell'anno 1747. con una vocazione ai fidecommissi già aperti in Toscana sino a quell'anno, rapporto al maggior numero non si verificava, che una semplice speranza eventuale, per essere la loro sostituzione condizionata, ed incerta quanto al caso, e quanto al tempo, quale speranza non pone nulla in essere, nè è mai stata considerata per un diritto valutabile, conforme dietro il *Testo in Leg. Cum ad praesens* 37. *et Leg. seq. ff. de*

282

283

reb. credit. et in Leg. Si ita stipulatus 120. *ff. de verb. obligat.* fu fermato dalla *Rota nostra in Florentina Primogeniturae de Accarigis de* 20. *Settemb.* 1783. *avanti i Sigg. Audd. Cav. Raffaelli*, *e Cav. Maggi*, e quando i
284 Dottori hanno parlato dei riguardi dovuti ai diritti dei nati, hanno inteso dei gius *quesiti*, e certi, e non dei gius *querendi*, e non anche formati. *Butrigar. in L. In tantum ff. de rer. divis. Alex. cons.* 99. *col.* 4. *n.* 5. *in fin. Mascard. de interpret. Stat. concl.* 13. *n.* 51. *Besold. lib.* 5 *cons.* 3 *n.* 13. *et Lynker in dissert. de vi leg. in praeterit. thes.* 6. E dovendo il Legislatore aver reflesso a ciò,
285 che più frequentemente accade, per stabilire una massima generale determinata dal bisogno dei più, e dal maggior numero dei casi, senza poter curare il minore, nel sistema del Legislatore Cesareo gli altri sostituti, a favor dei quali poteva considerarsi acquistato un diritto certo di vocazione, restarono per necessità compresi nella generalità del principio, e della urgenza, che reclamava la misura dello scioglimento del vincolo per il pubblico bene dello Stato, senza di che non vi sarebbe stata uniformità nella Legge, nè quiete, poichè immense dispute si sarebbero ad ogni successione risvegliate sulla pretesa certezza, o incertezza del diritto dei chiamati.

CLXXII. Quanto alla classe dei Sostituti rivestiti di un diritto certo, e quesito, che formava il numero minore, si osservava ancora, che il sacrifizio che ad essi imponeva il Principe, non era per un atto particolare diretto ad alcuno solamente, ma per una massima generale animata dai principj della utilità, e salvezza pubblica, e contenuta in una Legge, e perciò diretta indistintamente non ad alcuni individui, e ad alcuni casi solamente, ma senza eccezione di casi, e di persone, a tutta una classe; Ed in questi termini gli stessi Forensi distinguendo gli atti particolari della potestà direttiva del Principe, applicati ai bisogni interiori di

una privata famiglia, o portati sulla proprietà di un suddito in forza del dominio eminente, che compete al Sovrano sopra i beni di ciascheduno, nei casi di pubblica necessità, dagli atti generali della potestà Legislativa, gli hanno at- 286 tribuito il diritto nella materia delle successioni di pregiudicare al gius quesito dei nati, non anche ridotto all' atto, quando proceda con un atto generale di Legislazione diretto da un motivo di pubblico bene, come può vedersi dai citati presso *Cravett. cons.* 135. *Bart. cons.* 172. *in princ. Angel. cons* 139. *col.* 2. *Gozzad. cons.* 5. *Anchar. cons.* 350. *col. fin. Festas de collect. part.* 4. *qu.* 15. *n.* 12. *vers.* = Dum„ modo pretium tradatur illi, cui dominium rei aufertur, ut „ inquit *Ancharan. etc.* Et verum affirmant citati patres, „ quando per directum tollitur a Principe dominium, alio„ quin si per viam Legis generalis = *Et n.* 53. *vers.* = Po- 287 „ stremo illa opinio quam supra firmavimus, quod Princeps „ ad pretium obligatur auferendo jus tertio quaesitum, li„ mitatur non procedere, si per viam Legis generalis jus il„ lud tolleret, et sic per indirectum quia recompensatio non „ datur ubi affirmat *Bart. etc.* Et communiter ista opinio „ recipitur, alius, si particulariter ageret, prohibetur, nisi „ soluto pretio, vel recompensatione data = Et *Bets. de pact. et stat. famil. illustr. cap.* 9. §. 6. *in fin.*

CLXXIII. Nei divisati termini gli Scrittori di Giuris- 288 prudenza Pubblica, e Civile hanno considerato, che il Principe propriamente non fa ingiuria ad alcuno, perchè non fa, che dichiarare verificata quella condizione, da cui dipendeva la vita, e la continuazione di quel diritto, che nei viventi al tempo della Legge fu portato dai defunti testatori, i quali dalla polizia civile dei loro tempi presero la facoltà di così disporre dei loro patrimonj, come disposero per un lungo corso di generazioni colla implicita condizione, che avrebbero perseverato, sintantochè non si fossero trovate in collisione col pubblico bene dello Stato. E diversi

illustri esempj di abolizioni del diritto dei chiamati viventi ordinate in alcuni Stati per ragioni di ben pubblico, sono notati da *Sam. Stryk in dissert. de mutat. success. in famil. illustr.* §. 30.

CLXXIV. Nè per derogare alla interpretazione stabilita al §. 19. della Legge Cesarea dell' anno 1747. poteva punto giovare il riservo contenuto nella Legge pubblicata dal fu Gran-Duca Pietro Leopoldo nell' anno 1789. sopra i fidecommissi, ed il sentimento adottato sulla medesima dai nostri Tribunali nella celebre Causa vegliata sul *fidecommisso Borgherini*, perchè questa Legge fu ben lontana da voler restringere le disposizioni della precedente, e procede poi in un caso, le di cui conseguenze infinitamente più estese, e significanti meritavano dall' Augusto suo Autore un provvedimento ancor più moderato, e cauto.

CLXXV. La vocazione ad una primogenitura, che si verificava nella persona del nobile Attore, era una qualità anche meno attendibile della nascita anteriore alla Legge; poichè salta agli occhi di tutti, che se le primogeniture restarono comprese nella disposizione del §. 19, il diritto dei sostituti esistenti in linee primogeniali, fu considerato dal Legislatore dell' istesso peso di quello dei chiamati a fidecommissi dividui nati, o nascituri. Anzi diventava impercettibile la proposizione, che egli avesse potuto non curare il diritto di tante persone, che si trovavano nella causa prossima della successione nei fidecommissi dividui, ed a favor dei quali si era già formato certo, ed invariabile per la futura successione, ed avesse poi per questa medesima certezza, ed invariabilità privilegiata la sorte dei primogeniti, che non vantavano un maggiore, e più potente diritto, ma simile del tutto. Basta riprendere la storia delle cause, per le quali s' introdusse nella Curia nostra l' osservanza interpretativa del §. 19, e si troverà, che tutti i sostituti, contro dei quali pronunziò sempre il Tribunale, non avevano

289

ai termini di ragion comune un diritto meno certo, e meno incommutabile, del diritto abitualmente acquistato ad un nato in una linea certa di primogenitura.

CLXXVI. Prenotato, e stabilito che agli occhi del Sovrano Legislatore la qualità combinata di agnato nato, o chiamato ad una primogenitura, non potevano aver l' efficacia di sospendere punto l' efficacia del §. 19, si rese affatto inutile per noi l' approfondire una difficoltà subalterna, a cui fummo richiamati dai dotti Sigg. Scriventi per le Sigg. Contesse eredi Pandolfini, a conoscere cioè, se veramente si riuniva all' anno 1747. nella persona del Sig. Batista Pandolfini quella certezza, ed incommutabilità di diritto abituale, che si diceva dover meritare considerazione presso lo stesso Cesareo Legislatore.

CLXXVII. Per vero dire nell' anno 1747. viveva ancora il Sig. Battista Filippo Maria, ed il Sig. Ab. Battista Raimondo tra loro fratelli Pandolfini, l' uno padre, e l' altro zio del presente Sig. Battista Raimondo Attore in Causa, ed ambedue mancarono dai vivi qualche anno dopo la pubblicazione della Legge, il primo nel 1762, ed il secondo nel 1768. Nella linea poi, in cui le primogeniture Pandolfini ebbero il primo ingresso, viveva giovine di età il Conte Ruberto Pandolfini, che ebbe per figlio l' ultimo Conte Agnolo rapito alla vita nella fresca età di ventitre anni, ed in mezzo alle speranze di abbondante, e prospera figliuolanza. Nell' anno adunque 1747. nè la più remota linea contentiva agnatizia dei testatori Pandolfini poteva secondo gli umani calcoli lusingarsi di una vicina successione nelle primogeniture dai medesimi istituite, nè il nobile Attore era di fatto il maggiornato più prossimo di questa contentiva sostituita, poichè lo vincevano nel grado, e nella prerogativa primogeniale il padre, e lo zio, ed era sommamente incerto, se la mancanza della linea ingressa fosse per seguire in vita del medesimo, o almeno, se nel detto caso egli fosse stato il più prossimo di sangue ai nominati Testatori.

CLXXVIII. I testatori Pandolfini prevedendo il caso, che tutte fossero venute a mancare le linee mascoline dei primi eredi istituiti, avevano in questo caso chiamato a continuare la primogenitura *il maggiornato maschio più prossimo ad essi della casata, e famiglia dei Pandolfini*. Sopra una formula di sostituzione così concepita, pareva sommamente difficile, che il Sig. Battista Raimondo Pandolfini potesse reclamare il favore delle regole primogeniali per dimostrarsi rivestito di un diritto perfettamente quesito, e certo, innanzi l'ingresso della successione nel ceto sostituito degli agnati prossimiori, a cui egli apparteneva, poichè essendo la vocazione di questo ceto portata nel tempo della mancanza della linea onorata della prima vocazione, e senza la designazione speciale di uno stipite, la qualità determinante la prerogativa della successione nel primo prossi-290miore restava certificata solamente al momento della morte del gravato, dal concorso verificato, ed eventuale dei suoi rapporti di congiunzione; siccome hanno considerato i citati dal *Bonfin. de jur. fideicom. disp.* 52. *n.* 39. dal *Torr. de major. lib.* 1 *cap.* 39. §. 3. *n.* 28. sembrava adunque, che le primogeniture Pandolfini prendessero nel caso controverso il carattere di *miste*, o sia la *irregolarità* nell'ingresso nel nuovo genere vocato, e la *regolarità* nel progresso; come vengono sempre riguardate dalla più comune opinione del Foro, quando consumata una linea ammessa, la successione debbe passare ad un'altra linea di sostanza diversa, e mancante di uno stipite nominato, o certificabile fin di principio, che abbia potuto comunicare alla medesima la prerogativa di linea attuale, o abituale. Ed in una linea del tutto diversa nella sostanza dalla premanoata esisteva il nobile Attore, nè poteva contrastarsi, perchè non riconosceva lo stipite di origine, e di vocazione della estinta collettiva; bene a proposito proseguendo la *Sacra Rota* nella *Romana Primogeniturae de Palagiis* 4. *Julii* 1774. §. *Clara*, *cor.*

Hertzan., *et cor. Crescent. dec.* 264. *n.* 40. in *Ferrarien. Primogeniturae* 17. *Mart.* 1779. §. 4. *cor. Soderino*, *et in Confirmat.* 14. *Jun.* 1779. §. 4. *cor. Eod.* e dalla *Rota nostra in Florent. Primogeniturae de Andreinis dei* 30. *Sett.* 1783. *av. il Sig. Senat. e Audit. Segret. Tommaso Simonelli*, e nella *Confermat. dei* 3. *Sett.* 1784. §. 15. *et seq. av. il fu Sig. Aud. Brichieri*, e nell' altra *Confermat. dei* 18. *Marzo* 1785. §. *Non concludeva ec. et seq. av. il Sig. Aud. Ulivelli*. Onde anche nel sistema di disposizione, che piacque ai fidecommittenti Pandolfini, il nobile Attore nell' anno 1747. quando si manteneva florida ancora la linea ingressa, ed altri più prossimi lo vincevano nella propria, vaga ancora, ed incerta, vantar non poteva, che una remotissima speranza di futura eventuale successione, non considerabile giammai in linea di diritto, nè meritevole di arrestare le generali disposizioni di un Legislatore diretto alla prosperità dello Stato, come avvertivano a notare *Knipschild. de fideic. cap.* 8. *n.* 376. *De Comitib. de fideic. dec.* 44. *n.* 4. la *Rota in Florent. seu Pistorien. Fideicommissi* 11. *Marzo* 1751. §. *Questa pertanto ec. av. Meoli*. 291

ARTICOLO IV.

Concedendo al §. 19. anche il solo effetto di supplire, e di interpretare la volontà, opera, e procede assolutamente in tutti quei casi, nei quali, o espressamente non si legga, o necessariamente, e ad evidenza non si raccolga voluta dai Testatori l' esclusione dei figli del gravato, e deroga in tutti questi casi, e corregge, se occorre, qualunque contraria regola interpretativa, ammessa innanzi la Legge Cesarea.

CLXXIX. A questo punto, quello tra noi, a cui è parso meglio non pronunziare giudizio alcuno definitivo nella questione, se il §. 19. operi, e proceda anche in deroga della

espressa, e manifesta volontà dei Testatori, ha proseguito l'esame della Causa, ed ha portato il suo studio su i testamenti degli antichi Pandolfini per ricercare, se veramente la loro volontà particolare era così contraria quanto ci veniva supposto alla ammissione delle figlie femmine rimaste dell' ultimo maschio del primo ceto dei primogeniti vocati, sebbene da questi testatori non rammentate con alcuna speciale menzione, giacchè egli ha sempre costantemente tenuto, che il lodato §. 19. debba sempre, ed assolutamente operare, e procedere, almeno per via di dichiarazione della volontà interpretabile. Cosicchè in tal sistema serve un dubbio comunque leggerissimo, che dopo la combinata lettura dei testamenti possa rimanere a favore di queste femmine nel concetto dei Testatori per applicarvi la censura del detto §. 19. considerato come una semplice regola interpretativa, emanata anche all' oggetto di terminare tutte indistintamente le possibili questioni forensi.

CLXXX. E volentieri si è unito pure in questa ricerca l' altro di noi, per cui poteva non essere necessaria, dopo le cose da esso abbondantemente trattate, e fissate nel primo articolo, non tanto per deferire al giusto desiderio di un venerato Collega, quanto per meglio assicurarsi di tutta la estensione, e profondità della giustizia della Decisione, in cui ambedue abbiamo concordato, e tutto il nostro studio si rivolse su i Testamenti degli antichi Pandolfini istitutori delle controverse primogeniture, per ricercare se veramente la loro volontà particolare era così contraria, quanto li veniva supposto, alla ammissione delle figlie femmine rimaste dell' ultimo maschio della prima linea invitata, sebbene da essi lasciate nel fondo di questa linea senza alcuna speciale menzione, e per conoscere in conseguenza, se nel caso l' applicazione del §. 19. operi invece di una deroga, piuttosto una supplezione nel sistema preteso del Legislatore Cesareo.

CLXXXI. I testamenti di *Batista di Filippo*, e del

Senator *Filippo Pandolfini* sono quelli, che unicamente importa di vedere nell' attuale inspezione, avendo essi soli, insieme coll' augumento fatto alla primogenitura ordinata da *Monsig. Giannozzo Vescovo di Troia*, estesa la vocazione alla più remota loro contentiva agnatizia, ed altri ordini di sostitnti. Nè l' uno, nè l' altro di detti testamenti presenta una esplicita contemplazione del caso della sopravvivenza di figlie femmine all' ultimo maschio delle linee formate dai fratelli di Monsig. Giannozzo, e così al tempo del passaggio della primogenitura nel remotissimo agnato designato stipite del nuovo genere instituito; non leggendosi in alcuna parte dei testamenti fatta alcuna espressa menzione delle femmine. Per concepire adunque ciò che i fidecommittenti abbiano volnto in questo caso mancante della espressa loro determinazione, bisogna ricorrere alle regole di buona legale interpretazione.

CLXXXII. Le Leggi favorevoli quanto mai in tutti i tempi alla successione dei figli nelle eredità dei loro padri, hanno supposto l' uomo nell' atto della seria disposizione dei proprj beni, penetrato dalle inclinazioni, che più regolarmente conducono il cuore umano, e formando di questa presunzione generale una regola di volontà nei casi, nei quali non apparisca ben chiaro, se i figli abbiano ottenuto nel concetto di un testatore, lo stesso favore accordato al loro padre, dirimpetto ad un' altra persona al loro padre sostituita, e meno diletta di esso, hanno data a questi figli la capacità di succedere, e di escludere il sostituito, come persone rimaste dimenticate dal testatore, e che non avrebbe tenute fuori dalle successioni, se non gli fossero sfuggite dal pensiero. Tale è in sostanza il resultato della pietosa congettura delle Leggi *Cum avus etc. et Cum acutissimi etc.* e della Pratica universale dai Tribunali stabilita dietro le medesime, che operano in qualunque testamento, tutte le volte che non incontrino la manifesta resistenza della volontà del testatore.

CLXXXIII. Siccome nel sistema di queste Leggi la condizione *si sine filiis* da essi indotta serve unicamente alla volontà, in più di un caso è stato creduto dai Forensi, che potesse resultare un riscontro abbastanza forte di volontà repugnante alle figlie femmine del gravato, sebbene non espressamente escluse, dalla contemplazione del voto agnatizio, dalla menzione fatta nelle parti condizionali dei maschi, e della linea masculina, e dalla gradata vocazione dei maschi, supponendo che un Testatore, il quale ha rivolto il pensiero ai figli di una certa qualità, non possa non aver veduto anche gli altri di qualità differente, e che non gli abbia rammentati appunto per avergli voluti esclusi. Così infatti parlando in specie della espressa menzione dei maschi nella parte defettiva ragionano i Pratici Scrittori dietro la teorica del *Bartol. in Leg. Cum avus* 4. *ff. de condit. et demonstr.*

CLXXXIV. Peraltro non sempre, nè in tutti i casi il Foro ha riguardati questi riscontri, come altrettanti canoni inalterabili di tacita volontà contraria alle femmine; anzi 292 la nuda teorìa del *Bartol. in d. Leg. Cum avus* fu accettata dai Tribunali solamente colla moderazione fattavi dall' altra teorìa dell' *Aretino de testament. gloss.* 79. *n.* 7. per cui la menzione della linea masculina, o dei maschi nella 293 parte condizionale, non pregiudica alle figlie femmine, se la sostituzione posteriore non sia portata in un maschio agnato, e non sia parimente informata dal rigoroso voto agnatizio evidentemente manifestato, essendo stato considerato, che il pensiero dei maschi non porta necessariamente a quello delle femmine, e che il desiderio stesso dell' agnazione può essere limitato a certe persone, ed a certi casi, e non informare tutta la disposizione, dimodochè la sostituziene dell' agnato possa nascere da qualche motivo independente dalla sua qualità, siccome nella soggetta questione discorrono, *Surd. cons.* 443. *n.* 44. *Bonfin. de fideic. disp.*

15. *n.* 26. *Paulut. disc.* 91. *n.* 60. *Mantiss. ad De Luc. de fideic. dec.* 22. *num.* 25. *Rot. nostr. cor. Urceol. dec.* 13. *n.* 80. *et cor. de Comitib. dec.* 14. *n.* 12. *et in addit. ad dec.* 43. *n.* 23. *et in Florentina Successionis del dì* 26 *Febbrajo* 1713. *av. Cattani, e Galeotti*. E di fatti le femmine figliuole del gravato vennero ammesse, non ostante la sostituzione dell' agnato nei casi referiti dal *Peregrin. de fideicomm. art.* 29. *n.* 36. e nella celebre antica *Causa Gondi* emanarono difformi giudicati che possono riscontrarsi nella *dec. florentina* 57. *dell' Aud. Conti*, e nella *dec.* 30. *presso Neri Badia*, e la lite restò finalmente terminata per transazione, come riferisce *Bonfin. de fideicomm. disp.* 42. E non bastò la contemplazione dell' agnazione, che fu intesa limitata, secondo la forma statutaria nel caso, in cui scrisse il *Decian. respons.* 1. *n.* 171. *tom.* 2. Ed è stata poi 294 assolutamente rigettata la teorìa del *Bartolo*, e seguitata quella dell' *Aretino* più favorevole alla libertà dei beni, ed alla tacita supplezione della condizione *si sine filiabus* tutte le volte, che si è trattato del concorso delle figliuole del fideecommissario con un estraneo al defunto, ed al Te- 295 statore, sebbene congiunto in qualche remotissimo grado agnatizio, siccome avverte la *Rota nostra in Florentina Fideicommissi de Taddeis dei* 25. *Febbr.* 1728. *pag.* 8. §. *Signanter ec. cor. Urbani, Casaregi, e Graffioni*, essendo difficile trovare *autorità*, per la quale si veda preferito nella successione alle figlie del gravato il sostituto estraneo 296 dai gradi successibili, per il fondamento della contemplata rigorosa masculinità, o del voto agnatizio, o della sostituzione fatta all' ultimo della linea masculina.

CLXXXV. Nei testamenti Pandolfini alcuno dei notati riscontri capaci, ai termini del gius comune fidecommissario, di far dubitare della applicazione della teorica del *Bartolo* secondo la modificazione dell' *Aretino* potrebbero forse incontrarsi, perchè da *Batista* di *Filippo* Pandolfini

alla mancanza delle *linee masculine* degli eredi instituiti, è chiamato il *prossimiore dell'agnazione.* Ma le dispute fatte per l'applicazione della detta teorica potrebbero anche rinnovellarsi con vigore per essere l'attuale agnato, competitore delle femmine, *estraneo* secondo la definizione civile ai Testatori, e al gravato defunto, molto più che ci è stato fatto rilevare, non resultare neppure dai testamenti medesimi l'espresso voto dell'agnazione manifestato rigorosamente in tutti i gradi delle ordinate sostituzioni; qual voto sempre che debbasi tacitamente dedurre, richiede prova pienissima, ed esclusiva di ogni dubbio in contrario, *Paulut. dissert.* 91. *n.* 42. *e n.* 81. *Rot. Lucen. apud Palm. alleg.* 216. *n.* 35. *Rot. Rom. post. De Luc. de fideicomm. dec.* 11. *n.* 7. *e dec.* 14. *n.* 14. *Rot. nostr. apud de Comitib. dec.* 57. *n.* 82. *et seqq.* considerandosi per un indizio equivoco a tale effetto il desiderio manifestato della conservazione dei beni nella famiglia, che è la ragione scritta dal nominato Batista, e che può formarsi independentemente dai reflessi della durata della propria agnazione, come pure la semplice sostituzione dell'agnato senza l'espresso oggetto di chiamarlo a mantenere la famiglia. *Torr. var. qu. vot.* 1. *tit.* 2. *qu.* 4. *n.* 25. *et seqq. Sacr. Rot. cor. Benincas. dec.* 334. *n.* 14. *et Thesaur. Ombr. dec.* 31. *n.* 23. *vol.* 5. E quando dopo aver sopite molte questioni, e passeggiate tutte quelle subalterne, che verrebbero promosse sopra ciascheduno degli estremi ricercati per la congrua applicazione della rammentata teorica, si fosse obbligati a concludere per la esclusione di queste femmine da condizionare l'ammissione dell'agnato in forza delle regole ricevute, e seguitate nella soggetta materia dalla critica forense; riportando sui testamenti medesimi le disposizioni, che non possiamo a meno di aver presenti della Patria Legge emanata dall' Imperator Francesco, in correzione dell' antico gius fidecommissario, e delle regole in avanti stabilite, ed accettate, sarebbamo ben

297

lontani da concludere quella repugnanza di volontà, tanto chiara, e tanto manifesta, quanto sarebbe indispensabile di giustificarla per impedire, che avesse luogo la subintelligenza della condizione *si sine liberis* comandata dal §. 19 della Legge predetta.

CLXXXVI. L'argumento di volontà contraria dedotto sulla scorta delle regole forensi, non è finalmente, che il resultato dell' interpretazione. Coloro, che studiarono nel Foro per dettare i Canoni interpretativi della volontà non scritta, o rimasta inviluppata dentro formule poco esatte, ed ambigue, si fissarono alle nozioni più comuni, ed alle idee, che la massa degl' uomini nella maggior frequenza dei casi sogliono adattare a certe parole, ed a certe maniere. E questa era per vero dire la via più naturale per sortire dalle incertezze degli affari umani della necessità continua di agire, e di dare uno sfogo alla volontà. Ma questi Canoni per quanto fondati sulla esperienza generale, non è impossibile, che divengano fallaci nel caso particolare, perchè non è raro, che i pensieri comuni ai più, non lo sieno a qualcuno, e che certe considerazioni riguardate comunemente implicite nella menzione di certi oggetti, sieno nella menzione istessa sfuggite dalla mente di un Disponente. Quindi, sebbene il resultato di questi canoni conduca per la più natural presunzione, alla verità, vi conduce, non per una necessità inevitabile, ed assoluta, ma semplicemente probabile, e che sebbene costringa ad agire, lascia pure qualche inquietudine nello spirito. I Pratici portando questi principj alle congetture credute da essi necessariamente concludenti, l'aborrimento di un testatore per i figli non nominati dell' erede gravato, hanno assai giudiziosamente convenuto, che sebbene del loro concorso possa formarsene una regola accettabile d'interpretazione per la lezione dei testamenti, hanno sempre un opinione, che può starli in opposto, ed appartengono alla teorìa delle congetture, e delle

298

299

300

maggiori probabilità, siccome nella questione individua ragiona il dotto pratico *Aud. Bonfini de fideicomm. disput.* 42. *n.* 29. *et seq.*

CLXXXVII. Il suffragio delle Scuole, e dei Tribunali non togliendo questa regola teoretica esclusiva della tacita supplezione dei figli del possessore del fideommisso, dal genere dei probabili, lascia in conseguenza un vuoto nel dubbio istesso sulla volontà, che non potè sfuggire alle vedute del Legislatore Cesareo, e di cui nella ipotesi figurata, ed in cui procede l'attuale inspezione, conviene dire, che si prevalesse, per dare alla volontà privata una direzione interpretativa, che meglio si combinasse con l'oggetto pubblico, che lo animava. Se Cesare dettando il §. 19. non avesse inteso di derogare all' uso delle congetture, che si partivano da un fondamento riguardato innanzi nel linguaggio tecnico come un *necessario antecedente*, necessario, cioè, piuttosto di convenzione, e di probabilità, non avrebbe nulla fatto, e nulla innovato nella materia, che pretese di regolare col paragrafo suddetto.

301 CLXXXVIII. Tre sono i casi nei quali, i figli del gravato omessi nella parte condizionale, possono trovarsi in contrasto con una persona in vece di essi nominata dal Testatore, ed immediatamente al loro padre sostituita. Il caso, 302 in cui la di loro esclusione si legga espressamente scritta dal Testatore; il caso in cui non sieno espressamente esclusi, 303 ma appariscono tali per una conseguenza diretta di gravi 304 congetture capaci di formare il necessario antecedente legale; e finalmente il caso, in cui varie congetture si riuniscano contro di essi, ma non in quel numero, nè di tal qualità, che rendino *necessaria* legalmente la loro esclusione.

305 CLXXXIX. Nella figurazione di questi casi la Legge non può operare nel primo, perchè si immagina, che non abbia la forza di derogare all'espresso. Non è utile neppur 306 nel terzo, perchè, anche secondo i principj della Giurispru-

denza precedente all' anno 1747, pochi, e non diretti riscontri di contraria volontà, non ottenevano l'effetto di impedire la pietosa supplezione delle Leggi *Cum avus, et cum acutissimi*, effetto, che la pratica costante, e generale del Foro, concedeva solamente agli argomenti necessarj, ed indubitati, e ne fa fede il plauso sempre riportato dalla teorìa dell' *Aretino* citata in opposizione di quella del *Bartolo*. Perchè adunque il §. 19. operi un' effetto suo proprio, bisogna ammettere, che proceda nel secondo caso, nel caso cioè in cui il favore dei figli, e della libertà dei beni ha di fronte un sentimento reputato bensì il più probabile secondo certe idee, ma non l'unico possibile. 307 308 309

CXC. Quì il Legislatore non fa, che andare in una diversa regola interpretativa, che trova pure una presa nella volontà, per quel vuoto che rimane tra l' espresso, e il tacito, che criticamente vuole equipararsi all' espresso; e rende efficace la sua disposizione, che altrimenti non sarebbe punto. E che l' abbia fatto, un altro riscontro ne somministra la inclusione dei fidecommissi trasversali nel disposto del detto §. 19. secondo la relazione degl' Interpreti Carli, ed il Cesareo rescritto, che la fece parte della Legge istessa. Nessuno ignora che difficile era sommamente, per non dire impossibile, nella primiera Giurisprudenza di estendere a questi fidecommissi quella congettura di pietà, che fu immaginata dai suoi autori solamente negli ascendenti per i loro descendenti. E se la condizione *si sine liberis* debbe sottintendersi nelle successioni trasversali, come nelle ascendentali, è chiaro, che il §. 19. rese inefficace anche gli *argumenti*, reputati concludenti *per necesse*.

CXCI. Persuade questa intelligenza la parola precettiva *si dovrà*, congiunta alle altre che la susseguono *sempre, ed in tutti i fidecommissi*, che dimostrano l' assoluta volontà del Legislatore di operare, e di stabilire una regola normale del tutto propria, indipendente dalle altre già esistenti

nella Legislazione che gli piacque di riformare, e che non ammettono nella classe dei casi, e dei testamenti interpre-
310 tabili, come sono tutti quelli, nei quali la volontà non è scritta nel caso individuo, distinzione tra specie, e specie, e tra congettura, e congettura, tutti comprendendoli indistintamente nell' universalità della locuzione, e del precetto. Si aggiunga, che così ancora viene a darsi al §. mentovato la uniformità della massima, che sarebbe mancata colla diversità della regola sopra lo stesso tema congetturale.

CXCII. Poco adunque vale la regola presuntiva accettata nel Foro contro il §. 19. della Legge Cesarea, che sanziona una diversa contraria regola, allorchè un estraneo sostituto abbia l' ostacolo del figlio del defunto gravato, e più debbe operare questa regola interpretativa della Legge Cesarea nella presente questione, sostenuta da un remotissimo agnato estraneo dai gradi successibili, che non ha neppur chiarissimo in tutti i suoi estremi quel supposto necessario antecedente, senza di cui non può concludersi la inammissibilità della condizione *si sine filiabus*, e che sopra alcuno dei detti estremi, oltre le difficoltà solite di ragione, dovrebbe superare anche quelle formate dall' altro articolo della stessa Legge, in cui l' uso delle congetture, e delle presunzioni restò per sempre vietato per la induzione, e la durata dei vincoli.

E così, ambe le Parti vigorosamente informando, venne da noi risoluto.

Giovanni Alberti Auditore.
Aurelio Puccini Auditore, e Relatore.

DECISIONE X.

FLORENTINA SEU SANCTI CASSIANI POENALIUM

Diei 17. Augusti 1803. cor. Alberti

ARGOMENTO

A norma delle Leggi Toscane a chi differisce il pagamento dei Dazj Comunitativi viene imposta la penale del dieci per cento sulla somma dovuta; e sebbene al debitore di Dazj, che nel tempo stesso sia creditore, si accordi la contrapposizione del credito, bisogna però, che questo sia *liquido*, e *maturato*.

SOMMARIO.

1 *La Soddisfazione dei pubblici tributi debb' essere eseguita con ogni esattezza, così per rapporto alla qualità dovuta, come per rapporto al tempo destinato alla esazione di essi.*

2 *Dal pagamento dei tributi proviene tuttociò, che concerne la comune utilità dei Sudditi.*

3 *Dalle Leggi Toscane a chi, nel termine prescritto non abbia sodisfatto al Dazio Comunitativo, viene imposta la penale del dieci per cento.*

4 *Queste penali sono dovute per il disposto letterale delle Leggi.*

5 *Dovunque i termini della Legge si verificano, al Giudice non resta altro ufizio, nè altra facoltà, se non di decretare, che la Legge medesima si eseguisca.*

6 *L' aver somministrato d' ordine della Comunità forag-*

gi, bestiami ec. non è una circostanza, che autorizzi a differire il pagamento del Dazio Comunitativo.

7 *Il Gius Romano non ammette compensazione per il debito dei tributi.*

8 *Deviando da questo, ha luogo generalmente nei debiti con ogni pubblica cassa quando avviene, che nelle diverse partite di credito, e di debito, s'incontri diversità d' Ufizj, di Dipartimenti, e di titoli.*

9 *Quando una persona è debitrice e creditrice della stessa Comunità dee aver Luogo il benefizio della contrapposizione del debito col credito.*

10 *E ciò espressamente, ed assolutamente nel solo ed unico caso, che il credito da contrapporsi al debito di dazio sia* liquido, e maturato.

11 *Quando al debito di dazio si pretenda di contrapporre dei crediti* illiquidi, ed immaturi *questi ordini stessi vengono a ritorcersi contro di lui astringendolo al pagamento delle penali.*

12 *Nella mancanza di beni di proprietà pubblica la Comunità ricorre, ed anche coattivamente ai beni appartenenti ai privati.*

13 *Questo mezzo è conosciuto sotto il nome di requisizione forzata.*

14 *Il credito, che quindi deriva, o nasca nel Creditore contro la Comunità requirente, o contro lo Stato, non da diritto a conseguirne l' importare, che* nel modo, nella quantità e nel tempo, *che le circostanze, il bene, e l' interesse pubblico possin permetterlo.*

15 *I Giureconsulti di tutte le Nazioni, e di tutti i tempi concordano ad una voce in questa massima, e senza contradittore la stabiliscono.*

16 *Un credito non esigibile, se non a* comodo del debitore, *se non nella* quantità, *nel* modo, *e nel* tempo, *che il debitore trovi opportuno, mal si adduce a pro-*

dur quelli effetti, che la Legge accorda ai crediti liquidi e maturati.

17 *Credito* liquido è *quel solo in cui la quantità sia certa, e che a voglia del creditore può esigersi anche dal debitore, che vi si opponga.*

18 *Non è, nè si può dir maturato, se non quel credito, il giorno della di cui esazione sia già venuto.*

19 *Essendo priva di ogni legal sussistenza la contrapposizione del credito per sottrarsi alla pena della morosità, ne deriva la necessità di condannare al pagamento del dazio, e delle penali, come ancora di tutte le spese del Giudizio sostenuto.*

20 *È necessario questo rigore, perchè troppo importa il trattenere i debitori dei tributi pubblici dal trascurare di soddisfargli, senza un titolo, la di cui legittimità sia pienamente accertata.*

21 *Interessa la pubblica utilità, e talvolta la stessa salvezza pubblica, che la sodifazione di questi debiti sia considerata come uno dei doveri del Suddito più inalterabili.*

22 *Siccome è imputabile al debitore l'avere impegnato il Camarlingo della Comunità a far canonizzar giudicialmente i diritti propri, e quelli del pubblico, così dee da quello emendarsi.*

23 *E siccome senza la condanna medesima avrebbe il vincitore sofferto un discapito, è perciò un motivo solidissimo il far soffrire al vinto le spese, come avvertono i nostri Tribunali.*

Che la sodisfazione dei pubblici Tributi, come quella da cui dipende, che si abbiano i mezzi onde provvedere ai bisogni pubblici, sia con ogni esattezza eseguita, così per rapporto alla alla quantità, che debbono i singoli Contribuenti

come per rapporto al tempo destinato alla esazione dei Tributi stessi; è una delle cure più premurose di ogni ben regolato Governo „ Neque enim aliter licet conservare rempu„ blicam (conforme osservò l'*Imperatore Giustiniano nella Novell.* 161. *cap.* 2.) nisi pientissimae praestationes imponentur in publicum ex quibus, et militares nutriuntur co„ piae ut resistatur hostibus . . . . reparantur quoque mu„ ri, et Urbes. Denique omnia alia proveniunt, quae com„ munem subditorum utilitatem concernunt. =

A questo oggetto, fra le altre disposizioni del sistema legislativo Toscano, mira in special modo quella sanzione delle nostre Leggi, per la quale, a chi dentro il termine prescritto al pagamento dei Dazj comunitativi, non abbia sodisfatto al respettivo suo debito, viene imposta la così detta penale del dieci per cento, ossia di due soldi per lira sopra la somma, il di cui pagamento sia differito.

Questa penale era appunto quello, che per parte del Camarlingo della Comunità di S. Casciano si domandava contro il Nobile Sig. Antonino Ganucci sopra due rate del dazio da esso Sig. Ganucci dovuto alla lodata Comunità per l'anno 1801; e poichè era accertato in fatto, che non erano quelle state pagate dentro il legittimo termine; mi è sembrato di non potermi dispensare dal riferire al Giusdicente locale, conforme sodisfacendo all'incarico in me caduto di Consultor del medesimo, gli ho riferito in questo dì, che le instanze del nominato Camarlingo doveano essere per giustizia pienamente esaudite; con fare inoltre posare a carico del più volte lodato Sig. Ganucci tutte le spese ancor del Giudizio.

Ciò che mi ha mosso a giudicar dovute le penali di sopra accennate, è stato il disposte letterale degli Ordini, i quali prescrivono, che a queste penali sia sottoposto chiunque dentro li stabiliti tempi non abbia saldato la sua quota di dazio. Dovunque i termini della Legge si verificano,

non altro uffizio, nè altra facoltà resta al Giudice, se non di decretare, che la Legge medesima si eseguisca. *Text. in L. Prospexit* 12. §. 1. *ff. qui, et a quib. manum lib. non fiunt*, *et in novell.* 82. *cap.* 13. *Voet. ff. lib.* 5. *tit.* 1. *n.* 51. *Roman. cons.* 195. *n.* 1. *Cravett. cons.* 4. *n.* 20. *Rota nostra in Thes. Ombr. dec.* 16. *n.* 19. *tom.* 3.

Nè mi è sembrato, che dal soggiacere a questa sanzione potesse essere sottratto il Sig. Ganucci dalla circostanza di avere egli al momento della scadenza delle due controverse terzerie di dazio, in coerenza degli ordini avuti dai Deputati della Comunità di San Casciano, e per una somma anche maggiore dell' importare di esse terzerie, somministrato dei foraggi, dei bestiami, delle vettovaglie, ed altro in servizio delle truppe estere, che di quel tempo transitarono da quel Territorio, od esigerono di essere provviste: la qual circostanza era stata in causa, che l' Agente del Sig. Ganucci si credesse autorizzato a differire il pagamento del dazio comunitativo. 6

Poichè, sebbene deviando in questa parte dal Gius Romano, che non ammette compensazione per il debito dei tributi. *Text. in L. Aufertur* 46. *ff. de jur. fisc. et in L.* 3. *C. de compensat. Ansald. de jurisd. par.* 5. *tit.* 2. *cap. unic. n.* 80. *Klock de contribut. cap.* 18. *n.* 170. lo che ha pur luogo generalmente nei debiti che si abbiano con ogni pubblica Cassa, quando avviene, che nelle diverse partite di credito, e debito s' incontri diversità d' Ufizj, di Dipartimenti, e di titoli. *L.* 1. *C. de compens. ibiq. Gothofred. n.* 35. *Peregrin. de jur. fisc. lib.* 6. *tit.* 7. *n.* 15. i provvedimenti dati su tal materia dal Sovrano d' immortal ricordanza, che allora regnava in Toscana, e circolati dal Senator Soprassindaco con la Ministeriale del dì 16. Luglio 1802. dispongliino, che quando si tratta di una medesima persona debitrice, e creditrice nel medesimo tempo della stessa Comunità, ancorchè il credito nasca da un titolo, e 7 8 9

il debito da un altro diverso, all' effetto di sgravare proporzionatamente il debitore per dazio dalla penale correspettiva, debba aver luogo il benefizio della contrapposizione del debito col credito. Ciò si è voluto peraltro espressamente, ed assolutamente nel solo, ed unico caso, che il credito da contrapporsi al debito di dazio fosse *liquido*, e *maturato*, cosicchè argomentando dal contrario senso, in tutti i casi nei quali il credito, che il debitore di dazio pretende di contrapporre, non abbia le preallegate due qualità. Questi Ordini stessi, che pure eran quelli, che il Sig. Ganucci reclamava a suo comodo, venivano a ritorcersi contro lui stesso, obbligando a rispondere contro il debitore moroso, e ad astringerlo al pagamento delle penali, semprechè al debito di dazio abbia preteso di contrapporre dei crediti *illiquidi, ed immaturi*.

10

11

Questa doppia qualità, e di *immaturo*, e di *illiquido*, era poi manifesta nel credito, che dal Sig. Antonino Ganucci allegavasi.

E tralasciando ancor d' avvertire a quella fra le eccezioni, che davasi contro un tal credito, con la veduta di rendere al dirimpetto della Comunità di San Casciano illiquida perfino la *sostanza* del credito stesso: ed era, che il debito contratto per il titolo di sopra espresso stasse ad obbligare non la medesima Comunità, ma lo Stato.

Quello che assicurava, e, a mio giudizio, senza ombra neppur di dubbiezza, della illiquidità, ed immaturità del credito del Sig. Ganucci, era la particolar circostanza nella quale era stato contratto.

Si è detto già, che dipendeva questo da somministrazioni di generi, e di vettovaglie in servizio di truppe straniere.

La Comunità di San Casciano si trovò sul finire del 1800. improvvisamente inondata da soldatesca, e dovè provvederla di sussistenza, e di alloggio.

Le mancava a ciò ogni altro mezzo, fuori di quello, che la irresistibile forza della necessità anche in simili subalterni Corpi dello Stato autorizza, e giustifica, *ad Text. in Leg.* 1. §. *fin. ubi Gloss. in vers. Proconsul. in fin ff. quod cujusq. univ. nom. Klock de contribut. cap.* 5. *n.* 103. *Thes. dec.* 157. quello cioè nella mancanza di beni di proprietà pubblica, di aver ricorso, ed ancor coattivamente ai [12] beni appartenenti ai privati. Fu questo mezzo quello di cui si valse, con una di quelle operazioni, che nei difficili passati tempi abbiam conosciuto per tutto il Regno sotto il nome di requisizioni forzate. [13]

Or quel credito, che quindi deriva a favore di chi somministra le specie, che in tal riscontro gli si ricercano, o [14] nasca in lui contro la Comunità requirente, o contro lo Stato intiero, non dà diritto a conseguirne l' importare, se non *in quel modo* soltanto, *in quella quantità*, ed *in quel tempo*, che le circostanze, il bene, e l' interesse pubblico possin permetterlo: con li Scrittori di Diritto pubblico, fra i quali meritano di esser distinti *Grot. lib.* 3. *cap.* 20. §. 7. *n.* 2. *Puffendorf de jur. nat. et gent. lib.* 8. *cap.* 5. §. 7. *Burlamaq. princ. de droit politiq. part.* 3. *chap.* 5. §. 28. [15] *e* 29. concordano ad una voce in questa massima, e senza contradittore la stabiliscono i Giureconsulti di tutte la Nazioni, e di tutti i tempi, che possono a piene pagine vedersi allegati dal *Klock de contribut. cap.* 7. *n.* 52. *Cresp. de Valdaur. observ.* 40. *n.* 20. *Rovit. in cons. unic. pro regio donat. post prim. vol. consilior. n.* 8. *Rocc. resp* 49. *n.* 20. *tom.* 1. *Gaston. discept. fiscal. tom.* 2. *discept.* 1. *n.* 43. *et seqq. et discept.* 12. *n.* 27. *Tapia dec.* 23. *n.* 83.

Bene poi mostrò il fatto, che tutt' altro era dato allora fuor che lo sperare, che l' interesse delle Comunità respettive, e del Pubblico permettesse il pagamento immediato dei generi, che per provvedere alle pubbliche esigenze i Particolari somministrarono. E quanto alla Comunità di San Ca-

sciano non fu se non dopo il corso di qualche mese, che fu essa in grado di pensare a costituire una Deputazione per liquidare il prezzo dei generi requisiti; ed una sola rata di questo prezzo fu decretato in fine dalla Comunità medesima, che si potesse dai Creditori contrapporre ad una rata parimente delle successive scadénze dei dazj.

16 Un credito adunque, come era quello del Sig. Ganucci, non altrimenti esigibile, se non *a comodo del debitore*, se non nella *quantità*, nel *modo*, e nel *tempo*, che il debitore medesimo trovasse opportuno; mal si adduceva a produr quegli effetti, che la Legge non accorda se non a quei crediti, nei quali si verifichi il carattere di credito *liqui-*
17 *do, e maturato*. È di assoluta notorietà in diritto, che credito liquido è quel solo di cui la quantità sia certa, e che a voglia del creditore può esigersi anche dal debitore, che vi si opponga. *Bald. in L. Item quia sub n. 3. vers. nec potest dici ff. de pact. Constant. vot. decis* 18. *n.* 11. *et seq. tom.* 1. *Rot. in rec. dec.* 26. *n.* 6. *part.* 7. *et dec.* 245.
18 *n.* 4. *part.* 18. *tom.* 1. *Rota nostra in Thes. Ombr. dec.* 36. *n.* 5. *tom.* 3. E non è poi, nè si può dir *maturato* se non quel credito, il giorno della di cui esazione sia già venuto, *ad Text. in L. Quod in diem, et L. Quod si militi* §. 1. *ff. de compensat. Natt. cons.* 363. *n.* 9. *Menoch. cons.* 121. *n.* 49. *lib.* 8 *Surd. cons.* 69. *n.* 17. *et dec.* 119. *n.* 9. *Rot. in rec. dec.* 334. *n.* 15. *part.* 5. *tom.* 1.

Or essendo di tutti questi riflessi il resultato, che pa-
19 tentemente privo di ogni legal sussistenza si fosse il sostenere in tale stato di cose, che potesse al Sig. Antonino Ganucci esser lecito o il dispensarsi da pagare dentro i termini legittimi il suo debito di dazio, o il contrapporre a questo, per sottrarsi alla pena della sua morosità, il preteso credito di somministrazione alle truppe straniere. Siccome derivava quindi la necessità di condannarlo al pagamento del dazio, e delle penali da lui controverse; così in tanta chiarezza

del suo cattivo gius, esigeva altresì la giustizia, che a suo danno si facessero cadere ancora tutte le spese del Giudizio da lui sostenuto; a ciò obbligando la espressa disposizione del *Testo in L. Properandum* 13. §. *Sive autem* 6. *C. de judic. et in L. Non ignoret* 4. *C. de fruct. et lit. expens. Ant. Math. de judic. disp.* 11. *thes.* 44. *Brunemann. in Cod. lib.* 3. *tit.* 1. *Leg.* 1. *n.* 45. *et seqq. Rot. nostr. in Thes. Ombr. dec.* 9. *n.* 17. *tom.* 12.

Questo rigore tantopiù poi dovea nel presente caso tenersi fermo, quantochè troppo importa che tutto combini a trattenere i debitori dei tributi pubblici dal trascurare senza un titolo, la di cui legittimità sia pienamente accertata di sodisfarli; altamente interessando, secondochè fin da principio accennavasi, la pubblica utilità, talvolta la stessa salvezza pubblica, che la sodisfazione di questi debiti sia considerata per tutti i rapporti, come uno dei doveri del suddito i più inalterabili; e che in ogni tempo, e in ogni caso resti adempito il precetto dall' Imperatore insinuato nella citata *nov.* 161, ed è che = Tributa publica sine quaerela „ inferantur = [20] [21]

Ed aggiungevasi a tutto ciò, che una tal condanna di spese mirava in sostanza ad esimero il Camarlingo della Comunità di San Casciano da un danno, il quale, siccome era imputabile al Sig. Ganucci, per avere impegnato il nominato Camarlingo a far canonizzare giudicialmente i diritti proprj, e quelli del Pubblico, così doveva dallo stesso Sig. Ganucci emendarsi: Puntualmente *Alexand. cons.* 34. *in fin. lib.* 3. con gli altri presso il *Bonfin. de jur. fideicom. disp.* 99. *n.* 28. e che senza la condanna medesima sarebbe al vincitore riuscita la vittoria della Causa di nessun frutto; che anzi senza toccare la più piccola parte dell' emolumento, che la Legge volea, che egli avesse, avrebbe inoltre sofferto nella propria economia un non leggiero discapito; lo che pure essere un motivo solidissimo per far soffrire al vin- [22] [23]

to le spese dei perduti litigj, è stato ben molte, e molte volte dai nostri Tribunali avvertito, ed in specie nella *Liburnen. Pignoris del dì* 22. *Ag.* 1749. §. *In ultimo luogo av. Bertolini, e Fabbrini*, nella *Castilionen. Venditionis del dì* 30. *Sett.* 1776. §. *Quanto alle spese av. Pellegrini*, nella *Florentina, seu Sanctae Crucis Pecuniaria del dì* 27 *Luglio* 1768. §. 29. *et seq. av. l' Illustriss. Sig. Aud. Martellini*, e nella *Florentina Fidejussionis, seu Obligationis del dì* 30. *Sett.* 1776. §. 23. *av. Marchi*.

E così l' una, e l' altra Parte vigorosamente informando ho risoluto.

Giovanni Alberti Auditore.

DECISIONE XI.

PISANA LIBERTATIS BONORUM DE CEULIS

Diei 20. *Augusti* 1803. *coram Fini*.

ARGOMENTO.

Secondo la nota intelligenza data al disposto dell' art. 19 della Legge de' 22. Giugno 1747. vien rigettata la domanda degli Attori contro gli eredi dell' ultimo possessore, e questi sono interamente assoluti; poichè per la sopravvivenza della figlia alla madre, in cui spirò già il fidecommisso in questione, i beni fidecommissarj, riacquistata la loro originaria libertà, poterono liberamente deferirsi agli eredi testamentarj in esclusione dei sostituti chiamati.

SOMMARIO.

1 *Attesa la morte della madre, in cui è spirato il fidecommisso, la figlia superstite in ordine all' art.* 19. *succede nei beni fidecommissarj divenuti già liberi.*

2 *In esclusione dei sostituti gli eredi hanno il consecutivo diritto di esser mantenuti nel loro legittimo possesso.*

3 *Nel Giudizio d' immissione in genere è onere indispensabile dell' attore la prova chiara, e concludente della certa, e purificata vocazione a di lui favore.*

4 *Specialmente nella odiosa circostanza di conservare il vincolo fidecommissario.*

5 *La vocazione sarebbe stata ben dimostrata, e letterale a prò dell' attore, qualora si fosse potuta considerare unicamente a norma delle tavole testamentarie del fidecommittente.*

6 *La stessa vocazione inseparabile dalla progressività del fidecommisso, di fronte all' art.* 19. *della Legge del* 1747. *apparisce mancante di ogni legale fandamento.*

7 *La condizione* si sine liberis *apposta all' art.* 19. *per la sopravvivenza della figlia toglie all' attore, che è sicuramente nella classe degli estranei, ogni sede di vocazione, e tronca il corso al fidecommisso.*

8 *Il Legislatore espressamente indicò, che la detta condizione, trattandosi di escludere gli estranei, è comandata, ed apposta dal letteral precetto della Legge.*

9 *Il verbo* si dovrà, *di sua natura precettivo e necessario, e la dizione* sempre, *importante universalità, palesano, che nell' ordinata apposizione della condizione risiede il carattere imperioso del dovere, e della necessità.*

10 *Necessità anche più chiara, e manifesta, perchè la detta condizione debbe intendersi apposta non già puramente, e semplicemente, ma universalmente nei fidecommissi tutti.*

11 *Il che mentre ripete l' universalità nel subietto, viepiù dimostra ad evidenza, che coerentemente allo spirito, ed alla causa finale della Legge non può che religiosamente osservarsi la comandata Condizione.*

12 *La vera, ed unica causa della Legge, e della Condizione* si sine liberis *fu quella di rendere più presto alla libertà, ed al commercio per vantaggio della nazionale economia i beni sottoposti al vincolo, ed alla servitù.*

13 *Per ottener questo fine si toglie alla maggior parte dei testatori la facoltà di far fidecommisso, e si ristringe non meno rispetto al tempo, che alle cose, a quelli, ai quali si accorda.*

14 *Si limita il progresso del vincolo a soli quattro gradi da contarsi* in capita, e non in stirpes, *ed a ciò si destinano i soli beni immobili, ed i Luoghi di Monte dello Stato.*

15 *Se i fidecommissi saranno per durare meno dei detti quattro gradi, spireranno al termine prefisso dai disponenti.*

16 *I figli posti in condizione più non si reputeranno chiamati, talchè qualunque fidecommisso istituito, in caso di morte senza figliuoli sarà risoluto per la loro esistenza.*

17 *La condizione della mancanza dei figli apposta a più persone chiamate collettivamente, e simultaneamente dovrà intendersi purificata rispetto a tutti, benchè uno solo fosse venuto a morte con figli.*

18 *I fidecommissi verosimili, e meramente congetturali, sono aboliti.*

19 *Si accorda, che in sussidio si alienino i beni dei fidecommissi transversali per le doti, nonostante la speciale proibizione dei fidecommittenti.*

20 *Nella parte proemiale risiede lo spirito animatore della Legge.*

21 *Così fu nei nostri Tribunali spiegata la lettera, con*

la quale è apposta la Condizione della mancanza dei figli nell' art. 19.

22 *La detta Condizione è da intendersi sempre apposta, anche contro l' espressa volontà dei fidecommittenti.*

23 *In conseguenza fu costantemente giudicato per la libertà dei beni, e per la esclusione degli estranei chiamati al godimento dei beni fidecommissati.*

24 *Hanno anco dichiarato espressamente, che siffatti beni si rendono liberi nella persona dello stesso gravato, morto con figli.*

25 *Invano si richiama in dubbio quello che è stato stabilito dalla consuetudine di giudicare in dichiarazione della Legge medesima.*

26 *Qual consuetudine interpretativa, se rettamente viene a porsi in essere da due uniformi giudicati, molto meno potrà in fatto impugnarsi nel caso nostro.*

27 *Provata in fatto l' introdotta consuetudine di giudicare, è di regola, che la medesima viene ad acquistare autorità di Legge.*

28 *Al Giudice non resta più l' arbitrio della diversa opinata più giusta interpretazione.*

29 *Rimane tra i diritti della suprema potestà il ritrattare per norma dei casi avvenire la Consuetudine interpretativa della Legge, come il derogare assolutamente alla Legge.*

30 *Le Consuetudini legittimamente introdotte per la tradizione del Foro, e per le cose giudicate, avendo la tacita, e presunta approvazione del Regnanti, si dicono Leggi non scritte, e si reputano di egual forza, e vigore delle Leggi scritte.*

31 *I Dottori, e i Tribunali sono i legittimi interpreti della mente del Sovrano.*

32 *Se quello, che da essi è stato tenuto, e deciso fosse soggetto a nuovamente revocarsi in dubbio, misera*

troppo sarebbe la condizione delle fortune umane, nulla più essendovi di certo, e di stabile.

33 *I nostri Tribunali sul dubbio, se la condizione apposta nell' art. 19. operasse per modo di deroga alla manifestamente contraria o di supplezione, o d' interpretazione alla presunta, o dubbia volontà dei disponenti, hanno variamente, e con difformità opinato.*

34 *Un voto di scissura è chiaro, che non può valutarsi che come il sentimento di un Dottore, e perciò niun conto se ne può fare in linea di cosa giudicata.*

35 *Nei nostri precisi termini di deroga all' espressa contraria volontà dei testatori era dimostrata in fatto l' osservanza interpretativa, e la consuetudine di giudicare.*

36 *Per ciò che riguarda i fidecommissi anteriori alla pubblicazione della Legge del 1747. non era più luogo a distinguerli dai posteriori per l' autorità della relazione in Causa Carli.*

37 *Qual relazione è divenuta ormai parte integrale della stessa Legge, per l' approvazione che ne fece il Principe Legislatore col rescritto de' 6. Dicembre 1747.*

38 *La quale anzichè esser soggetta alla censura, debbe rispettosamente custodirsi.*

39 *Ogni interpretazione del Legislatore, fatta, o nelle Suppliche, o nei Giudizj, o in qualunque altra maniera si dee tenere per rata, e indubitata.*

40 *In virtù della interpretativa osservanza, e della consuetudine di giudicare, la condizione* si sine liberis *debbe intendersi apposta anche contro il manifesto volere del disponente.*

41 *Si nega, che la detta condizione possa aver luogo quando i figli, che sopravvivono non sono eredi, e ammettendosi nella sola quota ereditaria, quando non siano eredi che in una parte.*

42 *In prova di che si dice, che la condizione dei figli nell' art.* 19. *è meramente tacita, e supplica dalla Legge, e non espressa, o equivalente all' espressa dell' uomo disponente.*

43 *E che la detta condizione è sostanzialmente, e integralmente desunta dalle Leggi romane* Cum avus, *e* Cum acutissimi.

44 *La frase* = si dovrà sempre intendere apposta = *denota supplezione, come la denotano le parole* = intelligitur si decesserit sine filiis = *usate nella detta Legge* Cum avus.

45 *La Legge del* 1747. *nel dichiarare che* = sotto nome di figlioli, o figliole sarà compresa la discendenza = *quello stesso si ordina, che prima fu prescritto nella Legge* Cum acutissimi.

46 *Non ammettendosi il favor dei figli voluto dalle Leggi Romane, il Cesareo Editto in tutti i casi di sostituto non estraneo nei fidecommissi trasversali avrebbe prolungata la servitù dei beni, anche più delle stesse Leggi Romane.*

47 *Nell' art.* 21. *della Legge del* 1747. *per la costituzione, o restituzione sussidiaria delle doti estendendosi il disposto dell'* Auth. res quae *ai fidecommissi trasversali si è contemplato il favore delle figliole.*

48 *Nell' art.* 19. *non fu voluta la semplice esistenza dei figli, e la sostanza della condizione debbe determinarsi dal disposto di ragione, che nella condizione non espressa, ma tacita, e supplita ai termini delle dette Leggi Romane, esige il favor dei figli.*

49 *Tutto ciò suppone, che il disposto del patrio Editto, e dell' art.* 19. *possa essere stato animato dalle stesse vedute delle dette Leggi* Cum avus, Cum acutissimi, *e* Generaliter *nell' indurre la Condizione* si sine liberis.

50 *La somiglianza di alcune parole, e disposizioni, quan-*

do la causa finale di disporre è del tutto diversa, giammai saranno atte a indurre una vera, e propria analogia nella condizione apposta dal patrio Editto, con quella intesa dalle Leggi Romane.

51 *Giammai renderanno tacita, e supplita quella condizione, che è apposta per un diverso oggetto dal comando assoluto del Legislatore.*

52 *L' Editto Cesareo avendo in gran parte corrette le antiche Leggi sopra i fidecommissi, non è più lecitò dedurre illazioni, e argomenti dall' uno all' altro.*

53 *Anche nelle Leggi Romane è considerata la libertà dei beni, poichè in esse lo scopo principale è il favor del sangue.*

54 *La congettura di pietà, e la libertà dei beni viene ad essere come il mezzo per provvedere all' interesse dei figli.*

55 *Nell' art. 19 al contrario, non la carità presunta, non le voci di pietà, ma la libertà dei beni è l' unico scopo principale dell' Editto del 1747.*

56 *La sopravvivenza dei figli posti in condizione ad escludere il sostituto estraneo è il mezzo, per cui si perviene all' intento della contemplata libertà dei beni.*

57 *Male si argomenterebbe confondendo il semplice mezzo collo scopo principale, moltopiù che gli oggetti primarj, ed anche i mezzi per conseguir l' intento sono nel confronto delle Leggi Romane coll' Editto sostanzialmente diversi.*

58 *E' una contradizione in termini il sostenere la detta condizione tacita, e supplita, anzi sostanzialmente desunta dalle Leggi Romane.*

59 *E' fuor di dubbio, che la condizione tacita delle mancanza dei figli a norma delle Leggi* Cum avus etc. *che deriva dalla congetturata pietà dei testatori, s' intende di ragione apposta, o supplita sulla presunzione,*

che il testatore abbia voluto più di quello, che si legge scritto nel testamento.

60 *Cessa quando vi resiste la contraria manifesta volontà del disponente.*

61 *La deroga alla contraria volontà certa non può in verun modo conciliarsi con la più ampla, ed estesa interpretazione sempre circoscritta dai limiti del volere.*

62 *La condizione* si sine liberis *ordinata, ed apposta dall' art. 19. non può che essere del tutto incompatibile con quella desunta dalle Leggi romane.*

63 *Se la seconda è tacita, e supplita, perchè coerente al più amplo presunto volere, la prima sarà espressa, e non desunta dalle Leggi Romane, perchè derogatoria anche alla contraria manifesta volontà del testatore.*

64 *La lettera istessa dell' Editto dimostra, che la condizione lungi dal potersi reputare supplita, o desunta, debbe al contrario considerarsi apposta di fatto, e meramente espressa.*

65 *Nell' art. 18. la parola* = apposta = *come quella, che stà unicamente a denotare il fatto positivo dell' uomo, indica soltanto la condizione espressa, e di fatto.*

66 *E' indubitato, che la stessa espressione* = apposta = *ripetuta nel successivo art. 19. non può che indurre, e denotare la medesima condizione espressa, e di fatto.*

67 *Se si consideri tutto il trattato della condizione dei figli contenuto negli art* 16. 17. 18. *e* 19. *bisognerà convenire, che la medesima non solo è espressa nei primi tre articoli, ma che similmente lo è anche nell' art.* 19.

68 *Quale è l' indole, e la natura della condizione* si sine liberis *nei tre antecedenti articoli, tale pure esser dee nel seguente art.* 19.

69 *Nel concorso della stessa causa finale è pienamente dimostrato, che non dissimile, ma perfettamente uniforme esser debbe la sostanza, e la qualità della condizione dei figli anco nell' art.* 19.

70 *Inquesto, come nei treantecedenti è espressa, e di fatto, perchè data la medesima causa finale, e la medesima ragion di disporre, le stesse parole non possono avere che una intelligenza eguale.*

71 *La dizione* = detta = *è di natura sua onninamente repetitiva.*

72 *La condizione non è apposta nei casi determinabili dalla volontà presunta per escludere gli estranei, ma in ogni caso, ed in ogni circostanza coerente alla causa finale dell' Editto.*

73 *La condizione* si sine liberis *non può considerarsi, che meramente espressa, e di fatto.*

74 *E' inconcepibile. che un precetto assoluto, universale, necessario, e certo non disponga espressamente, e di fatto.*

75 *Al contrario il semplice* = intelligitur = *che regge, ed informa la condizione delle Leggi Romane, non dispone di per se, ma famulativamente all' altrui volontà, e non è di per se assoluto, nè certo, non può indurre che la tacita.*

76 *La parola intendere, nei termini dell' art.* 19. *meriterebbe, relativamente alla pretesa supplezione di volontà, qualunque impropriazione, se pure abbisognasse.*

77 *L' opposto favore dei figli, inseparabile dalla condizione tacita, o supplita delle Leggi Romane, non ha termini abili nel caso della condizione espressa, o questa sia dell' Uomo, o sia della Legge.*

78 *Le tre Leggi Romane non per loro efficacia dispongono, ma solo in quanto tale possa essere stato il più benigno sentimento del testatore.*

79 *E tanto son lungi dal derogare alla contraria volontà dichiarata, che anzi su quella con congettura di pietà unicamente si fondano.*

80 *Non può darsi una condizione tacita dedotta da una di-*

sposizione espressa, che distrugga l' espressa disposizione medesima.

81 *Posti espressamente in condizione i figlioli o dall' Uomo, o dalla Legge, il fidecommisso si risolve, ed il sostituto rimane escluso per la semplice, e materiale loro esistenza.*

82 *Nella condizione espresea il sostituto non è escluso dai figli posti in condizione, ma dal difetto, come dicono, della condizione, in cui si attende il nudo fatto, se cioè il gravato muoja con figli.*

83 *Nè osta, che questo stesso favore sia stato considerato nel Cesareo* Editto *tanto per la costituzione, che per la restituzione sussidiaria delle doti.*

84 *Non può apprendersi costituzione, o restituzione attuale di dote, senza l' effettivo emolumento delle persone dotande.*

85 *Il favore delle figliole, e delle nipoti considerato a tale oggetto dal Cesareo Editto nell' art.* 21, *anche taciuto non si sarebbero potuti sussidiariamente scorporare i fidecommissi per causa di dote, se quelle non si fossero conseguite dalle persone dotande.*

86 *Non per una analogia all'* Auth. res quae, *ma soltanto per natura della cosa fu espresso quel favore, che non era segregabile dalle doti, senza togliere le doti medesime apposte nell' Editto.*

87 *Dal medesimo Editto furono estese oltre il confine segnato dall'* Auth. res quae *per la sola causa finale della libertà dei beni.*

88 *E' assurdo, che dall' art.* 19. *quando non si ammetta il favor de' figli, si proroghi la servitù de' beni al di là del disposto delle Leggi Romane in tutti i casi di sostituto non estraneo.*

89 *La Legge Cesarea non si oppone allo scioglimento del vincolo nei casi, che può esser tolto di ragion comune,*

e resta intatta la sua pienezza per restituire i beni all' originaria libertà

90 *Solo ha dei limiti nel caso opposto d' indurre, o favorire la servitù dei beni.*

91 *Nè è strano, o incompatibile, che la condizione* si sine liberis *abbia il diverso effetto, ora della libertà dei beni, ora del favor dei figli.*

92 *Relativamente alla condizione dell' Editto, l' effetto è sempre lo stesso, cioè la libertà dei beni, ed il favor dei figli è l' effetto delle Leggi* Cum avus, Cum acutissimi, *e* Generaliter.

93 *Queste Leggi non sono escluse dall' Editto patrio nei congrui casi, quando stanno a favorire non il vincolo, ma la libertà dei beni.*

94 *E' ragionevole, che una diversa condizione, cioè la tacita, abbia un diverso effetto da quello, che si conviene alla espressa.*

95 *Quando la condizione apposta nell' art. 19. non è di natura, e di preordinazione diversa da quella dei tre antecedenti, ma è anzi egualmente espressa, e di fatto, la discretiva non ha più termini abili.*

96 *Se il fatto non presenta mai discretiva, quando quello che fu espresso nella parte superiore relativa al medesimo oggetto, si riconosce virtualmente inerente all' altra parte inferiore, in cui fu omesso di esprimersi.*

97 *Il Legislatore non ha inteso di aggiungere una condizione di carattere diverso da quella, che nella parte relata aveva dichiarato, che dovesse risolvere il fidecommisso, ed escludere il sostituto nel caso avversativo dell' esistenza dei figli.*

98 *E' repugnante, e contrario alla qualità e natura della condizione, che il fidecommisso dovesse aver progresso nella esistenza dei figli, sebbene disgiunta dalla successione nei beni.*

99 *La condizione espressa induce la libertà dei beni anco senza l' emolumento dei figli.*

100 *L' omissione della repetizione, come superflua, specialmente nelle Leggi, non somministra rapporto di discretiva.*

101 *Attesa la sua qualità di semplice argomento non poteva che essere irrilevante di ragione nel conflitto di congetture, e di argomenti più efficaci.*

102 *La disposizione della nuova Legge sarebbe stata superflua, poichè rispetto a' fidecommissi ascendentali la condizione* si sine liberis *rimaneva supplita dalla disposizione della Legge* Cum avus.

103 *Attesa la parificazione fatta dall' Editto di tutti i fidecommissi tanto ascendentali, che trasversali, importa implicito favor dei figli.*

104 *Sotto nome di estraneo vien denotato quello, che è fuori dei gradi successibili.*

105 *Le informazioni non sono di pubblico diritto, altrimenti sarebbe fluttuante, ed incerta del tutto la nostra Legislazione.*

106 *Mancano i termini dell' interpretazione quando le parole, che vorrebbero interpretarsi sono chiare, ed espresse.*

107 *Inefficacemente si oppongono i meri argomenti alla contraria letterale dichiarazione della Legge, che non può essere interpretata, quando è chiara, e che non può esser tolta di mezzo, se non da un' altra Legge, o Rescritto derogatorio.*

108 *La clausula* = non ostante = *per le particolari nostre sanzioni, è di precisa necessità in tutti i Rescritti derogatorj.*

La nobil Famiglia Ceuli di Pisa erasi già estesa in molti rami allorchè il Canonico Francesco Ceuli istituì nel suo ultimo testamento scritto nel 12. Luglio 1662 un perpetuo universale fidecommisso. Al medesimo egli chiamò prima i suoi quattro nipoti maschi di fratello, e i loro descendenti maschi per linea masculina, con la reciproca tra i medesimi finchè vi fosse stato un maschio; e mancando le loro linee masculine, onorò le figlie femmine dei medesimi = *durante solamente la loro vita naturale* = Successivamente invitò i maschi agnati di altre famiglie Ceuli, escluse però sempre le femmine, e loro linea femminina. E finalmente = *mancando tutte le linee masculine di tutti i sopradetti chiamati, sostituiti, ed in ordine posti, ed all' ultimo di quelli, che mancasse sostituì, ed alla sua eredità chiamò la Pia Casa della Misericordia di Pisa, governata da dodici Gentiluomini Pisani* = alla quale ingiunse varj oneri riguardanti tutti, o la pietà, o il pubblico bene. Per il corso di cento trent' anni ebbe progresso il primo genere dei chiamati. Ma nel 1792. essendo morto il Conte Giuseppe Ceuli, che fu l' ultimo maschio delle linee masculine formate dai quattro nipoti al testatore prediletti, il fidecommisso si deferì alla di lui sorella Contessa Euride vedova del Cav. Lorenzo Maffei, nel tempo che erano già mancate le altre famiglie Ceuli in terzo luogo chiamate. In tanto, specialmente in Pisa dopo la celebre Causa *Rosselmini, e Agostini*, era ben nota l' intelligenza data al disposto dell' art. 19. della Cesarea Legge sopra i fidecommissi, e primogeniture del dì 22. Giugno 1747. Credendo però la detta Contessa Euride nella circostanza di lasciare a se superstite una figlia nella Sig. Florida Maffei, maritata al Sig. Conte Filippo Berioli di Città di Castello, di potere a suo piacimento disporre anche dei beni sottoposti al fidecommisso indotto dal Canonico Ceuli col suo ultimo testamento

del dì 27. Maggio 1794, dopo aver fatti varj legati a favore di diverse persone, nominò suoi eredi = *nella pura, e semplice legittima di ragione dovu'ale ec. la nobile Sig. Florida Maffei di lei figlia amatissima, e moglie del nobile Sig. Conte Filippo Berioli di Città di Castello: ed in tutto il rimanente ec. Bartolommeo Luigi di Domenico Franchi di Pescia, per l' attenta, e fedel servitù, ed assistenza che lè ha prestata, e lè và prestando ec.* =

2. Quasi cinque anni dopo dal fatto testamento avendo cessato di vivere la testatrice, e pubblicatasi la di lei disposizione, i nobili Signori Governatori della Pia Casa della Misericordia di Pisa, nella deficienza delle altre famiglie Ceuli, credettero di doversi opporre presso il Tribunale dell' Auditore del Commissariato di quella Città agli atti possessorj degli eredi scritti nel testamento della Contessa Euride per ciò, che apparteneva al fidecommisso istituito dal Canonico Ceuli, al quale nonostante l' art. 19. del Cesareo Editto sostenevano che fosse rimasta illesa la sostituzione fatta a favore del Pio Istituto da loro rappresentato. E in seguito tali furono le loro premure che nel 5. Gennajo 1801. ottennero dal Governo di quel tempo un rescritto, col quale si ordinava che = La Consulta sentito il voto della Ruota Fio-
„ rentina sulla intrinseca giustizia della interpretazione data
„ alla Legge del 1747. nell' articolo di cui si tratta, infor-
„ mi, e dica il suo sentimento = La R. Consulta sentito il parere della nostra piena Ruota, e le ragioni delle respettive Parti dedotte nel 7. Ottobre dello stesso anno rescrisse
„ Sospesa l' esecuzione del rescritto del dì 5. Gennajo 1801.
„ Sua Maestà avocà a se la Causa, di cui si tratta tra i Go-
„ vernatori della Pia Casa di Misericordia di Pisa, e gli
„ eredi Ceuli, e quella con tutti gli annessi, connessi, in-
„ cidenti, ed emergenti delega agli Auditori Bartolommeo
„ Raffaelli, Pietro Pardini, e Giovanni Grandetti, acciò
„ faccino quelle dichiarazioni, che siano della buona giusti-
„ zia, non ostante ec. =

3. In questo tema fu assunto l' esame della Causa a relazione del mentovato Sig Auditor Grandetti, che desiderato, e compianto dalla nostra Curia, e da tutti i Buoni fu rapito da immatura morte verso la metà dell' anno 1802. Continuatane però la discussione a relazione di me infrascritto nel 20. Agosto del corrente anno, fu concordemente deciso, che non potevano di ragione aver luogo le cose domandate dai Sigg. Governatori della Pia Casa di Misericordia di Pisa contro i Signori Eredi Ceuli, quali perciò assolvemmo intieramente, mentre attesa la morte della Contessa Euride, e la sopravvivenza della di lei figlia Sig. Contessa Florida, in ordine al disposto dell' art. 19. della mentovata Legge de' 22. Giugno 1747. era già spirato nella persona della Contessa Euride il fidecommisso in questione; E però i beni fidecommissati avendo riacquistata la loro originaria libertà potettero liberamente deferirsi agli eredi testamentarj della Contessa Euride, in esclusione della Pia Casa di Misericordia, quali eredi avevano pure il consecutivo diritto di essere mantenuti nel loro legittimo possesso. Richiesti quindi di palesare in iscritto i motivi della nostra Sentenza, quelli ben volentieri esponghiamo, sebbene la qualità di Giudici delegati ci esimesse nella presente Causa da quest' incarico.

4. Nel Giudizio d' immissione in genere è onere indispensabile dell' attore la prova chiara, e concludente della certa, e purificata vocazione a di lui favore. *Rot. Rom. av. Falconer. tit. de fideic. dec.* 59. *n.* 1. *Romana Immissionis* 12. *Junii* 1780. §. 2. *av. Riminaldi;* specialmente nell' odiosa circostanza già proposta dalla Pia Casa di Misericordia di conservare il vincolo fidecommissario. *Bonfin. de jur. fideic. tit.* 1. *disp.* 15. *n.* 17. nella *Tolentina Divisionis super reservatis* 16. *Junii* 1752. §. 5. *av. Fantuzzi*, e nella *Senen. Praet. Juris Honorifici, et Lucrativi super primogenitura Beringucci* 7. *Aug.* 1795. §. 5. *av. di me relat.*

Or, quanto una tal vocazione sarebbe stata ben dimostrata, e letterale a prò del Pio Istituto, qualora si fosse potuta considerare unicamente a norma delle tavole testamentarie del Canonico Francesco Ceuli, altrettanto la stessa inseparabile dalla progressività del fidecommisso ci comparve mancante di ogni legale fondamento di fronte all' art. 19. del mentovato Cesareo Editto. Poichè in quest' aspetto a cui era ristretta tutta la questione, prendendo noi in esame la legittima intelligenza già data al detto art. 19, e per le parole con le quali esso è concepito, e per lo spirito, che tutta investe la Legge, fondamenti autorevoli, e costanti tanto della forense, che della sovrana interpretazione, credettemo di essere nel dovere di determinare, che mentre la condizione *si sine liberis* nel medesimo apposta attesa la sopravvivenza della figlia Sig. Florida, toglieva all' attrice Pia Casa di Misericordia, che era sicuramente nella classe degli estranei, ogni sede di vocazione, e troncava il corso al fidecommisso, legittimava inoltre, e proteggeva la libera istituzione dei Signori Eredi Ceuli rei convenuti.

5. Infatti l' augusto Legislatore avendo ordinato nell' art. 19, che = *la detta condizione si sine liberis si dovrà sempre intendere apposta in tutti i fidecommissi quando si tratterà di escludere estranei chiunque essi sieno, e a quest' effetto sotto il nome di figlioli, o figliole sarà compresa la descendenza* = espressamente indicò, che la condizione della mancanza dei figli, quando si tratterà di escludere gli estranei è comandata, ed apposta dal letteral precetto della Legge; giacchè il verbo = *si dovrà* = di sua natura precettivo, e necessario, e la dizione = *sempre* = importante universalità, reggendo, e determinando la disposizione, ben palesano, che nell' ordinata apposizione della condizione risiede il carattere imperioso del dovere, e della necessità. *L. Praetor ff. de eden. L.* 1. *§. Qui Magistratum ff. quod quisq. jur. L. Debitor* 108. *ff. de verb. signific.*

Gloss. in Clementina Ardentes de stat. Monac. Marsil. cons. 117. *n.* 19 *Bertazz. cons.* 99. *n.* 2. *Rot. in rec. part.* 12. *dec.* 414. *n.* 57. necessità anche maggiormente chiara, o
10 manifesta, perchè la detta condizione debbe intendersi apposta non già puramente, e semplicemente nei fidecommissi, ma universalmente nei fidecommissi tutti = *si dovrà sempre intendere apposta in tutti i fidecommissi quando si tratterà di escludere estranei chiunque essi sieno* = Il che
11 mentre ripete l' universalità nel subietto, vieppiù dimostra ad evidenza, che coerentemente allo spirito, ed alla causa finale della Legge non può che religiosamente osservarsi la comandata condizione. *L. Nemo potest* 58 *ff. de legat.* 1. *L. Quidam decedens ff. de adminis r. et p cur. tn or. L. Testandi C. de testam. cap. requsiti, e cap. tua nobis de testam.*

12 6. Il solo oggetto poi di restitnire più presto alla libertà, ed al commercio per il vantaggio della nazionale economia i beni sottoposti al vincolo, ed alla servitù, fu la vera ed unica causa finale del Cesareo Editto, e della condizione *si sine liberis*, come dal proemio della Legge, e da tutto il contesto delle cose ordinate, e disposte facilmente rilevasi. Poichè = *il bene, e vantaggio dei nostri fedeli sudditi* = cioè la libertà dei beni, così da' suoi effetti energicamente enunciata = movendoci = dice il sommo Imperan-
„ te = a stabilire una regola chiara, stabile, ed uniforme,
„ concernente li fidecommissi nel nostro Granducato di To-
„ scana, perciò con la nostra piena potestà, e Sovrana Au-
„ torità ordiniamo, e comandiamo quanto segue = Quindi
13 per ottenere questo fine si toglie alla maggior parte dei testatori la facoltà di far fidecommisso si coarta, e restringe questa stessa facoltà non meno rispetto al tempo, che alle cose a quelli, ai quali si accorda, limitando il progresso
14 del vincolo a soli quattro gradi da contarsi in capita, e non in stirpes, e destinando a tale oggetto i soli beni immobili,

ed i luoghi di Monte dello Stato. E mentre tutto ciò si ordina anche contro l' espressa volontà dei defonti, diligentemente si esprime, che se i fidecommissi saranno per durare[15] meno dei detti quattro gradi, spireranno al termine prefisso dal volere dei disponenti. Inoltre i figli posti in condizione più[16] non si reputeranno chiamati, talchè qualunque fidecommisso istituito in caso di morte senza figlioli sarà risoluto per la loro esistenza. La condizione della mancanza dei figli[17] apposta a più persone chiamate collettivamente, e simultaneamente dovrà intendersi purificata rispetto a tutti, benchè uno solo fosse venuto a morte con figlioli. I fidecommissi[18] verosimili, e meramente congetturali sono aboliti: E finalmente si accorda, che in sussidio si alienino i beni dei fi-[19]decommissi transversali per le doti, non ostante la speciale proibizione dei fidecommittenti. Lo che così essendo, tanto dalla parte proemiale, in cui risiede lo spirito animatore[20] della Legge, *L. pr. in fin. ff. de orig. jur. L. fin. C. de haered. instit. Surd. cons.* 210. *n.* 18. *Thesaur. lib.* 1. *for. qu.* 1. *n.* 2. *Rot. Rom. in rec. dec.* 167. *n.* 2. *part.* 2. *et dec.* 149. *n.* 3. *par.* 6. quanto da tutto il contesto delle successive disposizioni chiaro apparisce, che lo scopo primario dell' Editto è unicamente la libertà dei beni, e non meno lo è dell' art. 19, che quella stessa in modo tanto efficace mirabilmente favorisce.

7. Così prima di noi fu nei nostri Tribunali spiegata la lettera, con la quale è apposta la condizione della mancanza[21] dei figli nell' art. 19 *Relaz. in Causa Carli, e Carli* 2. *Ottob.* 1747. *§. In quanto al primo vers. quali come universali ec. dei Deputati Venturini, Bonfini, e Alberti; Relaz. in Causa Foggiborghi, e Spedale di S. Maria Nuova, e Spedale degl' Innocenti, e Buonuomini di S. Martino §. La disposizione vers. è letterale ec. degli Audd. Malaspina, e Finetti; Pisana Fideicommissi* 28. *Aug.* 1753 *av. Meoli, Querci, e Montordi Relat. art.* 1. *§.* 6. *e* 7.

Florentina Libertatis bonorum 18. *Aug.* 1797. *av. i Sigg. Audd. Felici*, e *Fenzi Relat. art.* 1. §. 12. 13. 14. e 15. e nella *revocator.* 29. *Sept.* 1798. *av. i Sigg. Audd. Arrighi, Cav. Raffaelli*, e *Senat. Simonelli Relat.* §. 8. Così fu conosciuta, e stabilita la causa finale del Cesareo Editto dalla *Relaz. in Causa Carli, e Carli* §. *Per ultimo ec. Relaz. in Causa Albizi, e D' Elci de'* 22. *Marzo* 1748. *Tes. Ombr. d c.* 40. *n.* 161. *tom.* 11. *vers. il fine delle Leggi ec. Pisana Fideicommissi* 28. *Aug.* 1753. *av. Meoli. Querci*, e *Montordi Relat.* §. 8. *vers. anzi era manifesto ec. Pistorien. Fideicommissi* 29. *Martii* 1765. *av. Meoli* §. 1. *vers. mosso a questo sentimento ec.* non meno che della [22] detta condizione da intendersi sempre apposta anche contro l' espressa volontà dei fidecommittenti. *Relaz. in Causa Carli* § *Molto più, vers. molto più perchè ec. d. Relaz. in Causa Carli, e Carli* §. *Per ultimo; d. Relaz. in Causa Albizi, e D' Elci* §. *E perchè ec. d. Pisana Fideicommissi av. Meoli, Querci, e Montordi pag.* 10. *vers. quando erano certi ec. e Florentina Libertatis bonorum* 18. *Aug.* 1797. *av. i Sigg. Audd. Felici*, e *Fenzi* §. 16. *et seqq.*

[23] 8. E in conseguenza fu costantemente giudicato per la libertà dei beni, e per l' esclusione degli estranei chiamati al godimento dei beni fidecommissati, come dalla *Sentenza del Magistrato Supremo nella Causa Carli, e Carli del dì* 12 *Agosto* 1749. *a relaz. dei Sigg. Audd. Finetti, Bizzarrini, e Agnini*, dalla *Sentenza in Causa Poltri, e Buonuomini di S. Martino del dì* 26. *Aprile* 1755. *av. i Sigg. Audd. e Giudici delegati Mormorai, Malaspina, e Finetti*, dalla *Sentenza in Causa Poggiborghi, e Spedale di S. Maria Nuova, e Spedale degl' Innocenti, e Buonuomini di S. Martino de'* 24. *Maggio* 1755. *av. i Sigg. Audd. e Giudici delegati Malaspina, e Finetti*, dalla *Decisione nel a d. Pisana Fideicommissi* 28. *Agosto* 1753. *av. i Signori Audd. Meoli, Querci, e Montordi Rel. per intiero*,

ed in specie all' art. 1. e dalla *Decisione nella Florentina Libertatis bonorum* 18. *Aug.* 1797. *av. i Sigg. Audd. Felici, e Fenzi;* dichiarando espressamente, che sì fatti beni si rendono liberi nella persona dello stesso gravato morto [24] con figli, *d. Relaz. in Causa Carli, e Carli §. Per ultimo, d. Sentenza in Causa Foggiborghi, e Spedali, e Buonuomini di S. Martino*, e nella detta *Florentina Libertatis bonorum* 18. *Aug.* 1797. *av. Felici, e Fenzi* §. 33.

9. Laonde bene a ragione la Pia Casa di Misericordia diresse le sue preci, colle quali ottenne il primo Rescritto di delegazione all' oggetto d' impetrare, che fosse esaminata, e decisa la Causa = senza punto considerare, come parte di „ Legge, o Rejudicata da segnitarsi le Decisioni, e Senten-„ ze emanate in segnito, e sebbene approvate dall' Autorità „ Sovrana = giacchè nel tema ordinario della questione, quale è l' attuale, in cui debbe giustamente valutarsi la legittima intelligenza, che già abbiamo premesso essere stata data all' art. 19. non può che invano richiamarsi in dubbio quello, che oramai è stato stabilito dalla consuetudine di giudi- [25] care in dichiarazione della Legge medesima. Qual consuetudine interpretativa, se rettamente viene a porsi in essere da [26] due uniformi Giudicati, *De Luc. de servit. disc.* 104. *n.* 9. *e* 11. *Mans. cons.* 232. *n.* 7. *tom.* 3. *Rot. Rom. in rec. dec.* 115. *n.* 19. *par.* 3. *in nuperr. dec.* 16. *n.* 3. *e* 4. *tom.* 5. la *Rota nostra presso il Palma dec.* 437. *n.* 42. nella *Florentina Praelationis* 22. *Febbr.* 1717. *av. Conti*, nella *Pistorien. Arretin. et Mutilianen. Commendarum* 14. *Sept.* 1725. §. *Et causam av. Calderoni*, nella *Florentina Societatis* 7. *Sept.* 1745. §. *E questa av. Bonfini*, nella *Fighinen. Praetensi Retractus* 15. *Maii* 1781. §. *Venendo av. Vernaccini*, e nella *Arretina, seu Florentina Hypothecae* 25. *Maii* 1790. §. *Ora quando av. Brichieri:* molto meno potrà in fatto impugnarsi nel caso nostro, in cui la condizione della mancanza dei figli voluta, ed apposta dall' art.

19. ha per se, e per la sua giusta applicazione nella doppia circostanza della sopravvivenza di una figlia, e della esclusione dell' estraneo, tanti conformi giudicati, ed il voto concorde, nel tempo prossimo alla promulgata Legge, di tutti i supremi Dicasteri, ben conosciuto dal Sovrano Legislatore, che antecedentemente aveva approvata la massima, che la sola causa finale del suo Editto era stato il favore della libertà dei beni.

27 10. Ma provata in fatto l' introdotta consuetudine di giudicare è di regola, che la medesima viene ad acquistare l' autorità di Legge in guisa, che non resta più al Giudice
28 l' arbitrio della diversa opinata più giusta interpretazione; solo rimanendo tra i diritti della suprema potestà il ritrat-
29 tare per norma dei casi avvenire la consuetudine interpretativa della Legge, come il derogare assolutamente alla Legge stessa. *L.* 37. *e* 38. *ff. de Legib. et Senat. Consul. et long. consuetud.* = ivi = Imperator noster Severus rescripsit, „ in ambiguitatibus quae ex Legibus proficiscuntur, consue„ tudinem, aut rerum perpetuo similiter judicatarum, au„ thoritatem = *vim Legum obtinere* = *L.* 208. *ff. de reg. jur. Coccej. disp.* 35. *tom.* 2. *sect.* 6. §. 1. 2. 3. *Gratian. discept. for. cap.* 158. *n.* 14. *e* 15. *Relaz. degli Auditori Vinetti, Bizzarrini, e Soldani* 18. *Sett.* 1745. *in Causa Sozzifanti, e Ordine d' Anzianità di S. Stefano, Florentina Juris expellendi* 27. *April.* 1752. §. 11. *et seqq. av. Bizzarrini, Florentina Successionis de Gaetanis* 30. *Mart.* 1770. *part.* 9. *av. Pellegrini, e Mansilli Relat. Cortonen. Pecuniaria* 27. *Maii* 1784. §. 7. *av. il Sig. Senat. Simonelli, Florentina, seu Arretina Hypothecae* 25. *Maii* 1790.
30 §. *Ora quando av. Brichieri.* E ciò non solo, perchè le consuetudini legittimamente introdotte per la tradizione del Foro, e per le Cose Giudicate, avendo l'assistenza della tacita, e presunta approvazione dei Regnanti si dicono Leggi non scritte, e si reputano di egual forza, e vigore delle

Leggi scritte, ma anche perchè se quello, che è stato costantemente tenuto dai Dottori, e deciso dai Tribunali, che sono i legittimi interpreti della mente del Sovrano, fosse soggetto a nuovamente revocarsi in dubbio, misera troppo sarebbe la condizione delle fortune umane, nulla più essendovi di certo, e di stabile. *Florentina Successionis 30. Sept. 1768. pag. 2. av. Luci, Salvetti, e Ricci vers. Altrimenti se quello ec.*

11. Quindi è che i dotti Difensori della Pia Casa di Misericordia sentendo la forza di questi principj tentarono di impugnare, che la detta consuetudine interpetrativa di giudicare non fosse provata in fatto nel caso preciso di contraria volontà del fidecommittente, che invitò le femmine = *durante solamente la loro vita naturale* = affermando, che i nostri Tribunali sul dubbio se la condizione apposta nell'artic. 19. operasse per modo di deroga alla manifestamente contraria, o di supplezione, o d'interpetrazione alla presunta, o dubbia volontà dei disponenti, hanno variamente, e con difformità opinato, allegando su ciò le Decisioni nella *Pisana fideicommissorum de Campilia 22. Junii 1773. av. Salvetti, Rossi, e Pellegrini Relat. §. La seconda questione, nella Pistorien. Fideicommissi del Gallo 18. Sept. 1773. av. Querci, Agnini, e Vinci Relat. §. Ciò che*, nella *Pistorien. Fideicommissi de Peraccinis 30. Sept. 1780. av. i Sigg. Audd. Ulivelli, Cav. Raffaelli, e Salvetti Relat. e nel Voto dello stesso Sig. Aud. Salvetti*, nella *Florentina Fideicommissi de Arrighis 18. Aug. 1797.* che sostenevano opporsi all'opinione, che la detta condizione operi anche per modo di deroga al contrario volere dei testatori, già stabilita nella *Pisana Fideicommissi 28. Aug. 1753. av. Meoli, Querci, e Montordi Relat. art. 1.* per intiero, e seguita nella Sentenza in Causa *Foggiborghi, e Spedale degl' Innocenti de' 24. Maggio 1755. av. i Sigg. Audd. Malaspina, e Finetti Giudici delegati*, e nella Sen-

tenza in Causa *Poltri, e Buonuomini di S. Martino de'* 26. *Agosto* 1755. *av. i Sigg. Audd. e Giudici delegati Mormorai, Malaspina, e Finetti.*

12. Ma invano ciò che si tentava: perchè nel caso della *Pisana Fideicommissorum de Campilia* trattavasi di sostituti descendenti, e perciò non essendovi concorso di sostituto estraneo mancò in quella fattispecie il soggetto istesso di controvertere la massima, se la Legge Cesarea per escludere gli estremi avesse aggiunta la condizione *si sine liberis* in tutti i fidecommissi, anche contro l' espressa volontà dei fidecommittenti. Nella *Pistorien. Fideicommissi del Gallo* fu proposta la tacita condizione *si sine liberis*, anzi a favore dei nipoti di sorella dell' ultimo possessore gravato; e fu risposto, che non poteva sottintendersi, o aggiungersi nè per le Leggi comuni, nè per il disposto dell' art. 19. della Legge del 1747., perchè la condizione della mancanza dei nipoti di sorella era incognita egualmente alle Leggi comuni, che alla detta patria Legge. E nella *Pistorien. Fideicommissi de Peraccinis* fu unicamente disputato dell' applicazione della *L. Cum avus ff. de condit. et demonstr.* in un caso, nel quale non si trattava di concorso di sostitnto estraneo, ma bensì di sostituti congiunti nei gradi successibili.

13. Il solo voto adunque del Sig. *Aud. Salvetti* nella *Florentina Fideicommissi de Arrighis* aveva, come si proponeva, difformemente opinato; ma essendo un voto di scissura era chiaro, che non poteva valutarsi, che come il sentimento d' un Dottore, e perciò niun conto poteva farsene in linea di cosa giudicata. Anzi stando contro al medesimo e la Decisione degli altri due Giudici nella *Florentina Libertatis bonorum* 18. *Aug.* 1797. *av. i Sigg. Audd. Felici, e Fenzi Relat.* e la successiva 29. *Sept.* 1798. §. 8. 9. e 20. *av. i Sigg. Audd. Arrighi, Cav. Raffaelli, e Senat. Simonelli Relat.* la quale sebbene revocasse l' antecedente giudicato per il diverso fondamento del caso misto, e per

non potere verificarsi in quella contingenza la causa finale della Legge, convenne però nella massima fissata dai nostri Tribunali d' intendere apposta la detta condizione, anche contro la volontà dei disponenti, viepiù nei nostri precisi termini di deroga all' espressa contraria volontà dei testatori, era dimostrata in fatto l' osservanza interpretativa, e la consuetudine di giudicare.

14. I molti argomenti adunque, che per sostenere la rigettata opinione si pretendeva di desumere dallo scopo del Legislatore, dalla giacitura delle parole, dalla consonanza del Gius Romano, e dalla discretiva, già per loro insussistenti, sebbene, come vedremo, proposti anche ad altro oggetto non potevano al più che formare il soggetto di una mera discussione accademica. E quindi non ci sembrò più plausibile l' altro assunto diretto a insinuare, che il Cesareo Editto nell' art. 19. ancorchè proceda per modo di deroga alla manifesta contraria volontà del disponente, comprenda soltanto i fidecommissi posteriori alla pubblicazione del medesimo, e non gli anteriori. Poichè per ciò che appartiene agli enunciati argumenti furono già sottoposti all' esame forense, e solennemente rigettati col decider sempre che l' art. 19. operi ancora contro l' espressa volontà dei disponenti; onde di fronte alla costante interpretativa osservanza non potevano che infelicemente riproporsi al giudizio dei nostri Tribunali. *L.* 23. *ff. de Legib. et S. Civ. Tranchedin. cons.* 40. *n.* 10. *Gabriel. cons.* 93. *circa fin. lib.* 2. *Rota nostra av. Urceol. dec.* 38, *n.* 8. *et dec*, 48. *n.* 7. *av. Accaris. dec.* 75. *n.* 9. *presso il Conti dec.* 115. *n.* 15. e nella *Florentina Fideicommissi de Gamberellis* 14. *Sept.* 1736. *av. Pompeo Neri fra le di lui raccolte dec.* 1. *n.* 3. anche nella diversa circostanza di assistere un' intelligenza più vera. *Rota presso il Palma dec.* 248. *n.* 5. nella *Florentina Praet. Fideicommissi* 20. *Giug.* 1730. *art.* 4. *in princ. av. Venturini*, e nella *Pistorien. Praet. Primogeniturae* 26.

Sept. 1770. §. *Postremo av. Rossi.* E perciò che riguarda i 36 fidecommissi anteriori alla pubblicazione della Legge, non era più luogo a distinguerli dai posteriori, per l' autorità della *Relazione in Causa Carli*, *e Carli quesit.* 2. §. *Circa al secondo*, in cui letteralmente si dichiara = *che il suddetto art.* 19. *comprenda tanto gli fidecommissi già fatti*, *che quelli da farsi* = Qual Relazione divenuta ormai 37 parte integrale della stessa Legge, per l' approvazione, che ne fece il Principe Legislatore col rescritto de' 6. Dicembre 1747. = *Stà bene il parere dei Deputati*, *ed essi ne diano notizia ove occorre* = secondo ciò che fu pure avvertito nella *Pistorien. Fideicomm. et Immissionis* 7. *Junii* 1777. *av. Martini* §. 4. anzichè esser soggetta alla censura di non 38 profondo esame, come si obiettava, debbe rispettosamente custodirsi. *L. Si Imperialis* 12. §. 1. *vers. definimus Cod. de Leg. et Const.* = ivi = Omnem Imperatorum etc. inter- 39 „ pretationem, sive in precibus, sive in judiciis, sive alio „ quocumque modo factam, ratam, et indubitatam haberi = E senza contradittore *Rota in Florentina Commendae de Concinis* 13. *Sept.* 1715. *av. Bonfini* § *Ratio*, *et in confirmat.* 29. *Junii* 1718. *n.* 13. *av. Conti*, *e Bellucci*, *et in Pistorien. Nullitatis testamenti* 27. *Mart.* 1762. §. 2. *av. Soldani*, *Bonsi*, *e Montordi*.

15. Di fatto non lungamente fu insistito nella pretesa differenza tra i fidecommissi anteriori, e quelli posteriori alla Legge, e fu concordato, che in virtù della interpreta- 40 tiva osservanza, e della consuetudine di giudicare, la condizione *si sine liberis* debbe intendersi apposta anche contro il manifesto volere del respettivo disponente; negandosi 41 però che la detta condizione possa aver luogo quando i figli, che sopravvivono non sono eredi, e ammettendosi nella sola quota ereditaria, quando non siano eredi che in una parte. Per la prova di questo arduo assunto, cioè del nudo favor 42 dei figli dicevasi, che la condizione dei figli nell' art. 19. è

meramente tacita, e supplita dalla Legge Cesarea, e non espressa, o equivalente all' espressa dell' uomo disponente; anzichè dalla stessa Legge Cesarea è la detta condizione sostanzialmente, e integralmente desunta dalle note Romane 43 Leggi *Cum avus ff. de condit. et demonstrat. Cum acutissimi Cod. de fideic. et Generaliter C. de instit. et substit.* La pretesa supplezione volevasi dedurre dalla lettera, e dal contesto dello stesso art. 19. mentre oltre i termini teonici della stessa condizione, tolti dal Gius Romano, la frase = *si dovrà sempre intendere apposta* = si diceva, che denotava 44 supplezione, come la denotano le parole = *intelligitur si decesserit sine filiis* = usate nella detta *L. Cum avus*, e le altre = *intelligitur facta etc.* = nella somm. *d. L. Generaliter §. Cum autem;* e ciò viepiù in quantochè negli antecedenti art. 16. 17. e 18. nei quali si tratta della condizione *si sine liberis*, espressa dal Disponente, e non di condizione tacita, o supplita, si fa uso nelle parole = *posti in condizione* = e nelle altre = *condizione si sine liberis apposta ec.* = e perchè anche nel dichiarare che = sotto il 45 nome di figlioli, o figliole sarà compresa la discendenza = quello stesso si ordina, che prima fu prescritto nella detta *L. Cum acutissimi C. de fideic.*

16. Il riflesso, che non ammettendosi il favor dei figli, voluto dalle Leggi Romane, il Cesareo Editto in tutti i casi 46 di sostituto non estraneo nei fidecommissi ascendentali, e in qualche caso di sostituto parimente non estraneo nei fidecommissi trasversali, avrebbe prolungata la servitù dei beni anche più delle stesse Leggi Romane, mentre altronde era incompatibile, e strano un diverso scopo nella stessa condizione, e la considerazione, che anche nell' art. 21. del Cesareo Editto per la costituzione, o restituzione sussidiaria del- 47 le doti, estendendosi il disposto dell' *Auth. res quae Cod. comm. de legat.* ai fidecommissi trasversali, si è contemplato il favore delle figliole, erano i fondamenti, per i quali

si sosteneva, che la detta condizione doveva credersi integralmente, e sostanzialmente desunta dalle dette Romane Leggi. E finalmente ponevasi di nuovo in campo l'argomento della discretiva locuzione usata dal Legislatore negli antecedenti art. 16, e 18, nei quali si dispone, che la condizione abbia luogo per il nudo fatto dell'esistenza dei figli, e = *se uno di loro abbia figlioli* = quando nel susseguente art. 19. si omette di appellare a questo nudo fatto. Dal che 48 si deduceva che nell'art. 19. non fu voluta la semplice esistenza dei figli, e che la sostanza della condizione debbe determinarsi dal disposto di ragione, che nella condizione non espressa, ma tacita, e supplita ai termini delle dette Leggi Romane esige il favor dei figli.

17. Se si eccettuino i soli due argomenti, che si pretendeva di desumere dall'assurdo di prorogare il vincolo in ogni caso di sostituti non estranei, e dalla discretiva, tutto questo raziocinio, che con molto ingegno sotto varie forme 49 si presentava, suppone sempre, che il disposto del Patrio Editto, e dell'art 19. possa essere stato animato dalle stesse vedute delle dette Leggi *Cum avus*, *Cum acutissimi*, e *Generaliter* nell'indurre la condizione *si sine liberis;* ma siccome è certo, che tanto il Patrio Editto, che il mentovato art. 19. è stato investito, e diretto da tutt'altro fine cioè da quello della libertà dei beni, come abbiamo già dimostrato §. 6 e 7. e come necessariamente resulta dalle solenni dichiarazioni, per le quali è deciso, che i beni dei fidecommissi, dei quali parla l'art. 19. si rendono liberi nel gravato morto con figli, da noi riferite §. 8; così il complesso d'un ragionamento di tal sorte, eccettuati i detti due argomenti, che erano rigettati da altre risposte, non poteva 50 che inutilmente proporsi. Infatti, o i termini tecnici, o la somiglianza di alcune parole, frasi, e disposizioni, quando la causa finale, e la ragione di disporre è del tutto diversa, giammai saranno atte a indurre una vera, e propria ana-

logia, nella condizione apposta dal Patrio Editto, con quella intesa dalle Leggi Romane, per la regola di cui il Testo nella *L. Papinianus ff. de minor. Rot. Rom. dec.* 234. *n.* 82. *e* 83. *part.* 6. *dec.* 9. *n.* 24. *part.* 18. *tom.* 1. *dec.* 180. *n.* 10. *part.* 8. *dec.* 64. *n.* 8. *part.* 19. *tom.* 7. *dec.* 98. *n.* 35. *part.* 17. *dec.* 414. *n.* 41. *part.* 12. *dec.* 8. *n.* 10. *par.* 5. *tom.* 1. *in rec.* nella *Firmana Dotis* 16. *Januar.* 1671. §. *Quia fuit av. Bourlemont*, e la *Rota nostra nella Piscien Commendae* 5. *Sept.* 1741. *av. Meoli*, *Del Riccio*, *e Urbani* §. 12. e giammai renderanno tacita, e supplita [51] quella condizione, che è apposta per un diverso oggetto dal comando assoluto del Legislatore; anzi avendo il Cesareo [52] Editto in gran parte corrette le antiche Leggi sopra i fidecommissi, non era più lecito dedurre illazioni, e argomenti dall' uno all' altro, come in specie nella detta *Pisana Fideicommissi* 28. *Aug.* 1753. §. 17. *av. Meoli*, *Querci*, *e Montordi*.

18. Nè può replicarsi, che anche nelle Leggi Romane [53] è considerata la libertà dei beni; poichè in esse lo scopo principale è il favor del sangue, e la congettura di pietà. *Gloss. nella L. Nam et si parentibus ff. de inoff. testam.* nella *L. Param ff. de his quae in fraud. credit.* nella *L. penult. ff. de osseq. a liber. vel libert. praest.* nella *Leg. Divus ff. ad L. Pompejam de adult.* nella *L. in testam. ff. de fideic. libert.* nella *L.* 3. *C. de testam.* nella *L.* 3. *C. de patr. potest.* e nella *L. contra volunt. C. de testam. manumissi Rot. Rom. nella Anconitana, seu Camerinen. Legitimae super liquidat. quoad bona Joannis sen.* 4. *Julii* 1777. *av. Soderini*, *Rota nostra nella detta Pisana Fideicommissi* 18. *Aug.* 1753. *n.* 12. *e* 13. *av. Meoli*, *Querci*, *e Montordi*, e nella detta *Florentina Libertatis bonorum* 18. *Aug.* 1792. *av. i Sigg. Audd. Felici*, *e Fenzi*, e la [54] libertà dei beni viene ad essere come il mezzo per provvedere all' interesse dei figli; al contrario nell' art. 19. non [55]

la carità presunta, non le voci di pietà, ma la libertà dei
56 beni è l' unico scopo principale dell' Editto §. 6. e 7. e la sopravvivenza dei figli posti in condizione ad escludere il sostituto estraneo è il mezzo per cui si perviene all' intento della contemplata libertà dei beni. Perlochè troppo si anderebbe lungi dal vero, e troppo male si argomenterebbe,
57 quando si giungesse a confondere il semplice mezzo collo scopo principale, moltopiù che gli oggetti primarj, ed anche i mezzi per conseguir l' intento sono nel confronto delle Leggi Romane coll' Editto sostanzialmente diversi.

19. Ciò premesso, ci sembrava una contradizione in termini, atta di più a portare ad una conseguenza opposta, il
58 sostenere la detta condizione tacita, e supplita, anzi sostanzialmente desunta dalle Leggi Romane, quando si ammetteva, ed è provato §. VII. e XII., che la stessa condizione ha luogo anche contro la volontà certa dei disponenti, e quando è egualmente fuor di dubbio, che la condizione ta-
59 cita della mancanza dei figli a norma delle Leggi *Cum avus*, *Cum acutissimi*, e *Generaliter*, che deriva dalla congetturata pietà dei testatori, s' intende di ragione apposta, o supplita sulla presunzione, che più siasi voluto dal testatore di quello si legge scritto nel testamento, *Rot. Rom. nella Romana, seu Viterbien. Immissionis* 9. *Febr.* 1761. *avanti Olivatio* §. 12. e *Rota nostra nella d. Florentina Liberta-*
60 *tis bonorum* 18. *Aug.* 1797. *av. Felici*, e *Fenzi vers.* nel supplire al minus scriptum ec. e cessa quando vi resiste la contraria manifesta volontà del disponente, come in genere *Rot. Rom. nella Anconitana av. Tanar. dec.* 181. *n.* 18. nella *Romana*, *seu Nucerina Pensionis* 9. *Januar.* 1722. §. *Praesertim av. Falconer.* nella *Setina Haereditatis super bono jure* 30. *Martii* 1777. §. 8. *av. Azedo*, e nella *Sedunen. Jurispascendi* 9. *Junii* 1777. §. 8. *av. Litta*, ed in specie *Fusar. de substit. qu.* 393. *n.* 121. *Rudolphin. alleg.* 90. *n.* 11. *Soccin. jun. cons.* 139. *n.* 1. *Rota nostra presso*

Samminiat. controv. 201. *n.* 33. *tom.* 2. *av. Conti dec.* 57. *n.* 36. *et seq.* e nella *Florentina Fideicommissi* 12. *Sett.* 1720. *n.* 65. 66. *e* 68. *av. Calderoni*, poichè siccome la deroga alla contraria volontà certa, non può in verun modo [61] conciliarsi con la più ampla, ed estesa interpretazione sempre circoscritta dai limiti del volere, per quanto più benignamente inteso, di quello che suonino le parole; così la condizione *si sine liberis* ordinata, ed apposta dall' art. 19 [62] non può che essere del tutto incompatibile con quella desunta dalle Leggi Romane, anzi se la seconda è tacita, e supplita perchè coerente al più amplo presunto volere, la [63] prima sarà espressa, e non desunta dalle Leggi Romane, perchè derogatoria anche alla contraria manifesta volontà del testatore.

20. E in questo sentimento maggiormente ci confermò [64] la lettera stessa del Cesareo Editto, per la quale chiaro apparisce la condizione dell' art. 19. lungi dal potersi reputare supplita, o desunta, debbe al contrario considerarsi opposta di fatto, e meramente espressa. Per essere di ciò convinti basta giustamente valutare la parola = *apposta* = che relativamente alla condizione dei figli si usa tanto nell' art. 18, che nel seguente art. 19. Poichè siccome è certissimo, che [65] nell' art. 18. la detta parola = *apposta* = come quella, che stà unicamente a denotare il fatto positivo dell' uomo, indica soltanto la condizione espressa, e di fatto; così è pure [66] indubitato, che la stessa espressione = apposta = ripetuta nel successivo art. 19. non può che indurre, e denotare la medesima condizione espressa, e di fatto. Quantunque questa sola riflessione sulla lettera del Cesareo Editto renda tutte le altre non necessarie; pure se bene si consideri tutto il [67] trattato della condizione dei figli contenuto negli articoli 16, 17. 18. e 19. viepiù bisognerà convenire, che la medesima non solo è espressa nei primi tre articoli 16. 17. e 18, il che si concedeva dagli stessi difensori della Pia Casa di Mi-

68 sericordia, ma che similmente lo è anche nell' art. 19. mentre quale è l' indole, e la natura della condizione *si sine liberis* nei tre antecedenti articoli, tale pure esser dee nel seguente art 19. Imperocchè quando per esprimere nell' art. 19. la condizione *si sine liberis* si adoprano le stesse identifiche parole = *condizione si sine liberis* = e l' altra = *apposta* = che è, come abbiamo veduto, di mero fatto; e di più si aggiunge la significantissima repetitiva dizione = *detta* = che si premette, e si unisce alla stessa condizione = *si sine liberis* = dicendo = *la detta condizione si sine liberis ec.* =
69 nel concorso della stessa causa finale è pienamente dimostrato, che non dissimile, ma perfettamente uniforme esser deb-
70 be la sostanza, e la qualità della condizione dei figli ancora nell' art. 19, e perciò in questo, come nei tre antecedenti espressa, e di fatto, perchè data la medesima causa finale, e la medesima ragion di disporre, le stesse parole non possono avere che una intelligenza eguale. *L. Eum qui ff. de usucap, Ruin. cons.* 168. *n.* 15. *in princ. lib.* 3. *Surd. cons.* 53. *n.* 12. *et cons.* 152. *n.* 39. *Rot. Rom. in rec. dec.* 231 *n.* 15. *part.* 7. *et dec.* 34. *n.* 45. *part.* 12. *e av. Buratt.*
71 *dec.* 272. *n.* 8. attesa specialmente la dizione = *detta* = che è di natura sua onninamente repetitiva. *L. A filio* §. *Testator ff. de alimen. Bartol. in L. Scriptum* §. *fin. ff. de legat.* 1. *Paris. cons.* 56. *n.* 36. *lib.* 2. *et cons* 94. *n.* 22. *lib.* 3. *Dec. cons.* 268. *in fin. et cons.* 508. *n.* 3. *Honded. cons.* 60. *n.* 55. *Fusar. de substit. qu* 241. *n.* 71. *Rota nostra presso il Conti ad mat. fideic. tom.* 1. *dec.* 82. *n.* 3.

21. Moltopiù che la condizione *si sine liberis* dell' art. 19. è retta dal verbo = *si dovrà* = che di sua natura im-
72 porta precetto, e determinazione assoluta, e necessaria §. 5. e non è apposta nei casi determinabili dalla volontà presunta per escludere gli estranei, ma in ogni caso, ed in ogni circostanza coerente allo spirito, ed alla causa finale dell' Editto, come di loro proprietà significano le dizioni univer-

sali = *sempre* = e = *in tutti i fidecommissi* = *d.* §. 5. Imperocchè se il modo con cui è ordinata, ed apposta la detta condizione è assolutamente precettivo, e non solo importa necessità certa, e indispensabile nei casi di presunto volere dei disponenti, ma quella entro i termini della causa finale dell' Editto estende universalmente con l' efficacia delle parole espresse, si rende sempre più evidente, che la condizione di che si tratta non può, nè dee considerarsi, che meramente espressa, e di fatto; giacchè è inconcepibile, che un precetto assoluto, universale, necessario, e certo non disponga espressamente, e di fatto. Come al contrario il semplice = *intelligitur* = che regge, ed informa la condizione delle Romane Leggi, che non dispone di per se, ma famulativamente all' altrui volontà, e che non è di per se assoluto, nè certo, non può indurre, che la tacita. Nè qui si obietti, che la parola = *intendere apposta* = si legge pure nella condizione dell' art. 19, poichè oltre al non reggere quella la condizione, ma bensì il verbo = *si dovrà* = è ben manifesto, che la parola = *intendere* = nei termini dell' art. 19. meriterebbe relativamente alla pretesa supplezione di volontà qualunque impropriazione, se pure abbisognasse, quando è certo, che la condizione ivi si appone, e si comanda anche in onta dell' espresso contrario volere dei disponenti.

73

74

75

76

22. Le quali cose essendo così, l' opposto favore dei figli, inseparabile dalla condizione tacita, o supplita delle Leggi Romane non ha termini abili nel caso della condizione espressa, o questa sia dell' Uomo, o sia della Legge, perchè come abbiamo veduto, la condizione del Cesareo Editto è sempre espressa, e di fatto, e di per se assoluta, e dispositiva quando deroga anche alla contraria manifesta volontà del testatore, e perciò quella non è delle tre Leggi Romane, che non per loro efficacia dispongono, ma solo in quanto tale possa essere stato il più benigno sentimento del

77

78

79 testatore; e tanto sono lungi dal derogare alla contraria volontà dichiarata, che anzi su quella con congettura di pietà
80 unicamente si fondano; e giustamente, perchè non può darsi una tacita condizione dedotta da una disposizione espressa, che distrugga l'espressa disposizione medesima. Laonde anche
81 nel nostro caso avrà luogo la massima, che posti espressamente in condizione i figlioli, o dall'Uomo, o dalla Legge, il fidecommisso si risolve, ed il sostituto rimane escluso per la semplice, e materiale loro esistenza, o succedano poi, o non succedano di fatto nei beni resi liberi, per la ragione,
82 che nella condizione espressa il sostituto non è escluso dai figli posti in condizione, ma dal difetto, come dicono, della condizione, in cui si attende il nudo fatto, se cioè il gravato muoja con figli, come dopo la *L. Filiusfam'l. §. Cum quis ff de l gat.* 1. *vers. conditio defecisse videtur Cujac. ibid. vers. satis est; Richer. univ. civ. et crim. jurispr. tom.* 8. *lib.* 2. *tit.* 32. *cap.* 6. *sect.* 5. §. 1226. *vers. liberos in conditione; Ruin. cons.* 140. *n.* 15. *vers. secus autem si expressa sit; Mantic. de coniect. ult. vol. lib.* 10. *tit.* 8. *n.* 13. *vers. si conditio esset expressa; e la Rota nostra presso Conti de fid ic. dec.* 22. *n.* 67. *et seq. dec.* 194. *n.* 3. *et dec.* 243. *n.* 54.

83 23. Nè osta, che questo stesso favore sia stato considerato nel Cesareo Editto, tanto per la costituzione, che per la restituzione sussidiaria delle doti. Poichè oltre alla regola
84 elementare, di cui al §. 16. debbe avvertirsi, che siccome non può apprendersi costituzione, o restituzione attuale di dote senza l'effettivo emolumento delle persone dotande, così = *il favore delle figliole, e delle nipoti ex filio dell' erede gravato ec.* = considerato a tale oggetto dal Cesareo Editto nell' art. 21. niente rileva per il preteso esempio,
85 giacchè anche tacinto, non si sarebbero potuti sussidiariamente scorporare i fidecommissi per causa di dote, se quelle non si fossero conseguite dalle persone dotande. Per il che

è manifesto, che non per un' analogia all' *Auth. res quae*86 *cod. comm. de legat.* da trarsi in esempio, ma soltanto per natura della cosa fu espresso quel favore, che non era segregabile dalle doti senza toglier le doti medesime apposte nell' editto, e dal medesimo estese oltre il confine segnato87 dall' *Auth res quae* per la sola causa finale della libertà dei beni.

24. E agevolmente dileguavansi tutte le difficoltà con tanto apparato dedotte dal preteso assurdo di prorogarsi88 dall' art. XIX. quando non si ammetta il favore dei figli, la servitù dei beni al di là pure del disposto delle Leggi Romane in tutti i casi di sostituto non estraneo. Imperocchè cessa ogni assurdo, e perciò ogni difficoltà se si rifletta che veruno ha mai detto, che la Cesarea Legge, e l' art. XIX. che hanno per fine principale la libertà dei beni, si oppon-89 gono allo scioglimento di vincolo nei casi che può esser tolto di ragion comune, che resta intatta la sua pienezza per restituire i beni all' originaria libertà, e solo ha dei limiti nel caso opposto d' indurre, o favorire la servitù dei beni.90 Ne è strano, o incompatibile, che la condizione *si sine*91 *liberis* abbia il diverso effetto ora della libertà dei beni, ora del favor dei figli: Perchè relativamente alla condizione92 del Cesareo editto l' effetto è sempre lo stesso, cioè la libertà dei beni, ed il favor dei figli è l' effetto delle *Leg. cum avus, cum acutissimi, e generaliter* non escluse dall'93 editto patrio nei congrui casi quando stanno a favorire non il vincolo, ma la libertà dei beni; onde è ben anzi ragio-94 nevole, che una diversa condizione, cioè la tacita, abbia un diverso effetto, da quello, che si conviene all' espressa *Baldo nel'a L. neque mater num. 3. Cod. de jur. dot. Rot. in rec. dec. 104. num. 7. part. 9. tom. 1. annot. ad dec. 9. num. 18. part. 7. e dec. 341. num. 3. part. 11.*

25. Finalmente mancavano tanto in fatto, che in diritto i fondamenti tutti dell' objettata discretiva. Poichè

95 quando la condizione apposta noll'art: XIX. non è di natura, e di preordinazione diversa da quella dei tre antecedenti art. XVI. XVII. e XVIII. ma è anzi egualmente espressa, e di fatto §§. XVIII. e XIX. e seq. la discretiva 96 non ha più termini abili, mentre se il fatto non presenta mai discretiva quando quello, che fu espresso nella parte superiore relativa al medesimo oggetto, si riconosce virtualmente inerente all' altra parte inferiore in cui fu omesso di esprimersi *Palm. nep. alleg.* 168. *num.* 8. *Rot. Rom. in rec. dec.* 40. *num.* 8. *part.* 5. *av. Caprara dec.* 113. *num.* 15. *nella Romana Primogeniturae Fabii Matthaei* 15. *Jun.* 1776. §. 8. *av. Soderini nella conferm.* 24. *Novemb.* 1777. §. 9. *av. il medesimo e la Rota nostra nella Arretina Exemptionis* 29. *Maii* 1782. *av. Fenzi Relat.* §. 66. *e nella Florentina Praet. Fideicommissi de Macchiavellis* 11. *Sept.* 1795. *p.* 15. *av. Brichieri Relat.* molto meno poteva questo proporsi nel caso, in cui l' uso che fecesi dal Legislatore della dizione in tutto, e per tutto repetitiva = *la detta condizione si sine liberis* = non permette di poter opinare che egli abbia inteso di aggiungere sempre in tutti i fidecommissi in esclusione dei sostituti estranei una condizione 97 di carattere, e indole diversa da quella, che nella parte relata aveva dichiarato, che dovesse risolvere il fidecommisso, ed escludere il sostituto nel caso avversativo dell' esistenza dei figli *Gratian. disc pt. forens.* 832. *num.* 4. *e seq. Peregr. de fideic. art.* 16. *dal num.* 11. *al* 16. *Rot. Rom. nelle rec. dec.* 354. *num.* 13. *nella Forolivien. Fideicommissi Antoniae de Corbizis* 2. *Martii* 1722. §. *ad hoc avanti Lancett. nella Romana Primogeniturae de Sannescis* 4. *dec* 1724. §. *quemadmodum av. Aldrovando nella confer. av. Ratta dec.* 74. *num.* 20. *e nella Nepesina Immissionis* 28. *Febbr.* 1758. §. *fin. av. Canilliac.*

25. Anzi sempre che la condizione dell' art. XIX. era egualmente espressa, e di fatto, noi ravvisavamo repugnante

e contrario alla di lei qualità, e natura, che il fidecommisso dovesse aver progresso nella esistenza dei figli schbene disgiunta dalla successione ne' beni, perchè come abbiamo premesso §. XXI. la condiziono espressa induce la libertà dei beni senza ancora l'emolumento dei figli. E in questo tema troppo divenendo inutile il ripetere per la terza volta anche nell' art. XIX. l'effetto dello scioglimento del vincolo per la nuda, e semplice esistenza dei figlioli gia per due volte espresso nell' art. XVI. e XVIII. subentrava il principio che l'omissione della repetizione, come superflua specialmente nelle Leggi non somministra rapporto di discretiva *Rot. Rom. nelle rec. dec.* 120. *num.* 19. *part.* 11. *e dec.* 17. *n.* 19. *par.* 16. *av. Herrera dec.* 143. *n.* 26. *av. Falconer. tit. de fideicom. dec.* 2. *n.* 18. *et dec.* 37. *n.* 7. *nella Veliterna Reintegrationis seu Immissionis* 23. *Nov.* 1731. §. *Quoties. av. Altrovando, nella Romana seu. Mediolanen. Immissionis* 21. *April.* 1783. §. 12. *av. Despuing e la Rot. nostra nella Pisana Majoratus de Campilia* 30 *Martii* 1773. *pag.* 24. *av. Cattani Relat.* che poi attesa la sua qualità di semplice argomento non poteva che essere irrilevante di ragione nel conflitto di congetture, e di argomenti più efficaci *Rot. Rom. nelle rec. dec.* 686. *n.* 20. *part.* 4. *tom.* 3. *nella Melevitana Dotis* 21. *Junii* 1724. §. *nec. profuit. av, Calcagnini, nella Ferrarien. Legati* 22. *Jun.* 1626. §. 5. *potissimum av. Aldovrandi nella Camerinen. Collegii studiorum* 26. *Apr.* 1754. §. 18. *av. Figueroa nella Viterbien. seu. Urbevetana Legati* 12. *Maii* 1755. §. 10. *av. Fantucci, e Rot. nostra nella Florentin. seu. Liburnen. Fideicommissi* 13. *Septemb.* 1757. §. *Tum. demum av. Finetti*.

98

99

100

101

27. Entro questi limiti non però si ristringeva l'industria dei valenti Difensori della Pia Casa di Misericordia. Ci esibirono essi un' informazione dell' *Aud. Marco Filippo Bonfini del dì* 23. *Luglio* 1768. *alle preci del Senat. Gio.*

Battista Nelli, e *Carlo Cerbini Bonaccorsi* dirette ad ottenere la revisione da due conformi Sentenze favorevoli al Cav. Scalandroni, che col Sovrano Rescritto dei 28. detto fu coerentemente alla proposizione risoluta = *agli ordini* = e ci fecero osservare, che in quella occasione per intelligenza del nome di estranei già esaminato nella nota relazione in Causa Carli, e Carli, ragionando il mentovato Aud. Bonfini della condizione *si sine liberis* apposta nell' Art. XIX. del Cesareo Editto disse al Principe = *Che ad esclusione di tali estranei, perchè chiamati, si deve sottintendere la condizione si sine filiis al solo oggetto di lasciare ai figli, e altri discendenti dell' ultimo gravato la successione intestata*. Ma se dal ministro fu in quella opportunità esposto al Sovrano, che la condizione dell' Art. XIX. è nel medesimo ordinata = *al solo oggetto di lasciare ai figli ec. la successione intestata* = e se di più ciò fu opinato in dichiarazione della stessa relazione Carli é manifesto, dicevasi che il solo favor dei figli è lo scopo sostanziale della condizione ingiunta nell' Art. XIX. tanto per l'efficacia dell' informazione dell' Audit. Bonfini approvata dal Rescritto Sovrano, che denegò la revisione, quanto per la giusta interpretazione posteriormente data all' antecedente relazione in Causa Carli, e Carli; molto più che la seconda ragione dei deputati nella detta Causa al primo quesito, se la condizione
102 *si sine liberis* s' intendesse dall' Editto apposta anche nei fidecommissi trasversali desunta dall' avvertire, che nei fidecommissi ascendentali = *la disposizione della nuova Legge sarebbe stata superflua poichè rispetto a questi la condizione si sine liberis rimaneva supplita dalla disposizione della Legge Cum avus* = attesa la parificazione fatta dall'
103 Editto di tutti i fidecommissi tanto ascendentali, che trasversali, importa implicito favor dei figli, come pure il più amplo senso dato dagli stessi deputati alla parola *estranei*.

28. Considerato però nei suoi veri termini il fatto, e

le ragioni sulle quali lo stesso Aud. Bonfini sostanzialmente fondò la sua proposizione negativa in quel caso della revisione si rende ben manifesta l'insussistenza di tutto questo ragionamento. Disputandosi dai Sigg. Nelli, e Cerbini col Sig. Scalandroni se la vocazione ad un fidecommisso = *di un agnato, e parente che sia del ceppo, e famiglia, e casata delli Scalandroni* = dovesse intendersi ristretta ai soli agnati in grado successibile per lo statuto al gravato, o comprendesse tutti gli agnati, o almeno quelli, che erano in grado successibile per il disposto dello Statuto al Testatore lo Scalandroni, che ai termini del medesimo era in grado successibile al Disponente, ottenne due favorevoli conformi Sentenze, sebbene altra intermedia fosse ad esso contraria con scissura però d'uno dei Giudici. Domandata la revisione dai Nelli, e Cerbini, fu loro negata col primo rescritto = *agli ordini* = emanato dalle facoltà ordinarie della Consulta. I supplicanti dicendo di essere aggravati da questa risoluzione, ricorsero al Principe sull' estrinseco, che gli altri due Auditori della R. Consulta essendosi astenuti per aver prima giudicato sul merito, il solo Auditore Bonfini aveva interloquito nella risoluzione delle loro preci, e per l'intrinseco esposero di essere assistiti da un nuovo fondamento di ragione, cioè dalla dichiarazione fatta dal Sovrano in Causa Carli e Carli del nome di estraneo denotante quello, che è fuori dei gradi successibili, tale, oltre il vero, affermando, che fosse lo Scalandroni. 104

29. Rimessa questa Supplica per la conveniente informazione al detto Auditore Bonfini, ognun vede che per dimostrare la regolarità, e giustizia del primo rescritto, premessa la legittima astensione degli altri due Auditori, e la giustizia delle due conformi, coerentemente alle cose già esaminate negli antecedenti giudizj, rimaneva soltanto di fare avvertire, che quello che allora proponevasi non era, come si pretendeva, un nuovo documento, ma al più un nuovo

argomento troppo noto per se, e per le circostanze ai Giudici, e che inoltre era inrilevantissimo, perchè mancante dell' assistenza del fatto, giacchè come fu espresso dai deputati nella loro relazione in Causa Carli e Carli, la parola di estraneo denota = *quello che non è agnato nè cognato del Disponente, o dell' ultimo erede gravato in grado successibile* = e lo Scalandroni se non era in grado successibile al gravato, era però coerentemente alle sanzioni statutarie in grado successibile al gravante. Infatti tanto disse al Principe l'Auditore Bonfini, e tali precisamente furono le ragioni sulle quali egli fondò sostanzialmente la sua opinione negativa della revisione, come resulta da tutta la di lui informazione. E se l'impegno di una troppo ubertosa relazione nel disapplicare da quel caso l'altra in Causa Carli lo spinse anche a dire, che quel meno nel caso poteva adattarsi la definizione del nome di estranei alle parole di agnato, e di parente, perchè volevasi sottintendere la condizione non per il favor dei figli, ma bensì per togliere la vocazione a quelli, che per lo statuto non sono in grado successibile, quando nell' Art. XIX. si deve intendere la condizione = *al solo oggetto di lasciare ai figli, e altri descendenti dell' ultimo gravato la successione intestata* = non per questo è meno certo, che le già dette ragioni fossero la vera causa, per cui egli propose il rescritto contrario alla revisione.

30. Ma se per le circostanze del fatto, e per i fondamenti dedotti dall' informante niente era o necessario, o sostanziale, che fosse stabilito in quel caso totalmente diverso dal nostro, che la condizione dell' Art. XIX. debba intendersi apposta = *al solo oggetto di lasciare ai figli ec. la successione intestata* = e in conseguenza, se ciò unicamente fu detto per quell' esuberanza che nella nostra facoltà è pericolosa anche agl' Uomini sommi, bisognava convenire, che sì fatta proposizione, che per le cose dimostrate

è di per se erronea, sebbene inoltrata al Principe, anzichè formar soggetto di giusta interpretazione rimane qual'è senza potersi arrogare di più della circostanza in quel caso meramente estrinseca di esse e stata data al Sommo Imperante. E rettamente perchè altrimenti fluttuante e incerta del tutto sarebbe la nostra Legislazione senza che si potesse neppure pervenire ad averne scienza, mentre le informazioni non sono di pubblico diritto. Inoltre tanto è lungi che le obiettate espressioni dell' Auditore Bonfini possano servire di fondamento ad una legittima interpretazione, onde stabilire che il fine della condizione apposta nell' Art. XIX. sia il favor dei figli, e non la libertà dei beni, quanto è certissimo, e letterale che tutto l'opposto fu fissato nella detta *relazione in Causa Carli, e Carli del dì* 2. *Ottobre* 1747. §. *Per ultimo*. Per il Rescritto del dì 6. Dicembre 1747. già divenuto parte integrale della stessa Legge Cesarea, mentre non vi è chi ignori, che mancano i termini dell' interpretazione quando le parole che vorrebbero interpretarsi sono chiare, ed espresse. *Leg. Continuus* §. *Cum ita ff. de verb. obligat. L. Ille aut ille* §. *Cum in verbis ff. de legat.* 3. *Mantic. de tac. et ambig. convent. lib.* 1. *tit.* 5. *n.* 21. *Rot. Rom. in rec. dec.* 291. *n.* 23. *par.* 10. *dec.*303 *n.* 22. *par.* 5. *tom.* 1. *dec.* 157. *n.* 23. *part.* 8. *e presso Merlin. dec.* 411. *n.* 22. *e Rota nostra nella Florentina Divisionis* 13. *Maii* 1666. *n.* 32. *av. Venturini*.

105

106

31. Qual regola bastantemente risponde anche a ciò che opponevasi come desunto dalla seconda ragione dei deputati in Causa Carli al primo quesito, e rende inoperoso affatto il più ampio senso dato dai medesimi alla parola = *estranei* = giacchè nè l'uno, nè l' altro può mai portare l' implicito favor dei figli quando la causa finale espressa nella detta relazione è solo la libertà dei beni, troppo inefficacemente opponendosi i meri argomenti, se pure meritano un tal nome, alla contraria letterale dichiarazione

107

della Legge, che non può essere interpetrata quando è chiara e che non può essere tolta di mezzo se non se da altra Legge, o da altro Rescritto derogatorio, qual mai potrà considerarsi quello della semplice denegata revisione, e che di 108 più è privo della clausula = *non ostante* = che per le particolari nostre sanzioni è di precisa necessità in tutti i Rescritti derogatorj come dopo la *Legge de'* 29. *Luglio* 1531 §. *Che gli rescritti Mans. cons.* 352. n. 19. *Rota nostra nella Pistorien. Nullitatis Testamenti* 27. *Martii* 1762. *av. Soldani, Agnini, e Montordi Relat.* §. 36. *e nella Liburnen. seu Pontremulen. Nullitatis Testamenti* 1. *Octobris* 1782. §. 18. *av. il Sig. Senat. Simonelli*.

32. Il favor dei figli, che non poteva dedursi in Toscana dall' art. 19. della Cesarea Legge fu in ultimo dagli infatigabili Difensori del Pio Istituto investigato nel *Codice di Modena lib.* 2. *tit.* 32. *art.* 19 da essi chiamato in soccorso per interpetrare benignamente ai figli la nostra Patria Legge. Noi però senza assumere l' esame, se la Legge del Codice di Modena contenga forse una disposizione del tutto diversa, dicendo in lettera = tacita condizione = da quella, che nel nostro Editto è espressa, e senza determinare, se le Leggi degli Stati, e Provincie vicine possano servire di norma per una giusta intelligenza nel supposto, che già presso di noi non fosse deciso quale è lo scopo, e la causa finale dell' art. 19. del Cesareo Editto, facilmente conobbamo, che l' interpetrazione che voleva desumersi da una Legge estera era nel caso destituta di ogni fondamento, giacchè in Toscana, come abbiamo dimostrato, è l' oracolo del Principe, e le risposte dei Tribunali hanno già stabilito, che nei fidecommissi l' unico scopo della condizione dei figli, quando si tratterà di escludere gli estranei, e la libertà dei beni. Era dunque per ogni parte dimostrato, che di ragiono non potevano aver luogo le cose domandate dalla Pia Casa di Misericordia contro gli Eredi scritti nel testamento della

Contessa Euride, che assistiti sempre dalla giustizia del titolo dovevano pur essere confermati nel loro legittimo possessò, *Cyriac. contr.* 10. *n.* 42, *Rot. Rom. dec.* 955. *n.* 24. *dec.* 957. *n.* 10. *av. Molin. dec.* 452. *n.* 2. *et seq. av. Lancett. e Rota nostra nella Pistorien. Fideicomm. del Gallo* 28. *Septemb.* 1773. §. *E tanto più, av. Querci, Agnini, e Vinci Relat.*

E così l' una, e l' altra Parte vigorosamente informando.

Cav. Bartolommeo Raffaelli Giudice delegato.
Pietro Pardini Giudice delegato.
Giovanni Fini Giudice delegato, e Relat.

DECISIONE XII.

MINIATEN. FUNERALIUM

Diei 13. Septembris 1803. cor. Maggi.

ARGOMENTO

Ai termini della patria Legge dei 25. Marzo 1773. gli atti tutti della Religione, e della pompa funebre, che precedono la sepoltura dovendo consumarsi nella propria Parrocchia, e la Cattedrale essendo la vera e propria Parrocchia di un Canonico defunto, perciò la competenza del diritto al funerale di esso spetta al Paroco della Cattedrale, e non al Curato di quella Parrocchia, nella quale il Canonico abbia abitato fin che visse, ed a questo neppure è dovuta la quarta funeraria.

SOMMARIO.

1 *La Legge dei* 25. *Marzo* 1773. *ordina, che tutti gli atti della Religione, e della pompa funebre, che precedono la sepoltura, debbano consumarsi nella propria Parrocchia.*

2 *È indubitato che la Cattedrale è la vera e propria Parrocchia del Canonico di quella.*

3 *La Parrocchia del Canonico è la Cattedrale, tuttochè questa sia mancante d' abitazione destinata per i Canonici.*

4 *Il caso di cui si trattava, rimaneva apertamente deciso dalla Patria Legge, ogni volta che la qualità nel defunto di Canonico della Cattedrale lo qualificava per vero e proprio Parrocchiano di quella.*

5. *I Canonici della Cattedrale sono nella soggetta materia persone affatto differenti dall' altre, che famigliarmente, e di continuo abitano nel distretto di una stessa Parrocchia.*

6 *Rispetto alle altre persone è giusto, e conveniente, che la famigliare continua abitazione in una Parrocchia, le renda a questa soggette.*

7 *Incoerente alle regole di ragione si è il pretendere, che debbano i Canonici della Cattedrale parificarsi alle altre persone.*

8 *La continua material residenza dei Canonici dentro i limiti di una Parrocchia diversa dalla Cattedrale, cui sono incardinati, non si considera, che per una mera residenza accidentale.*

9 *Quegli, che per diporto, o interessi abita in Villa, non per questo diventa, nè si reputa Parrocchiano della Parrocchia, dentro i limiti della quale si trasferisce, ma sempre ritiene la propria qualità di Parrocchiano della prima, e come tale a tutti gli effetti è di ragione considerato.*

10 *Il diritto alla quarta funeraria può forse dubitarsi, per certi titoli ai termini della ragion comune, che competa al Paroco della Parrocchia, in cui è morto il Canonico.*

11 *E' provato, che questo diritto resta tolto del tutto*

per la Legge Patria de' 25. Marzo 1773, in riguardando specialmente a ciò, che quella dispone al §. VII.

12 *Per i notati fondamenti non competeva al Paroco suddetto la quarta funeraria, e tutti gli emolumenti del funerale erano integralmente dovuti al Paroco della Cattedrale.*

13 *Nè faceva difficoltà la circostanza d' essere stata in occasione dei funerali di alcuno dei Canonici pagata qualche volta la quarta, conforme si opponeva per parte del Paroco.*

14 *Qualunque fosse il sistema praticato su questo punto, non poteva più attendersi perchè per il disposto del §. VII. della Legge fu derogato a qualunque Legge, e Consuetudine, con la quale venissero diminuiti alla propria Parrocchia gli emolumenti del funerale.*

Commesso a questo nostro Turno Rotale dal Clarissimo Magistrato Supremo l' esame della Sentenza dei 15. Decembre 1801. proferita dal Sig. Vicario Regio di Samminiato nella Causa avanti di esso agitata sopra la competenza del diritto al funerale del già Sig. Domenico Ansaldi Canonico di quella Cattedrale, e si avverò dichiarata la competenza di questo diritto a favore del Sig. Carlo Nistri Proposto, e Paroco insieme della Cattedrale, e non del Sig. Canonico Leone Cardicigoli, Curato della Parrocchia dei SS. Michele, e Stefano, ove il Sig. Canonico Ansaldi familiarmente aveva finchè visse abitato.

II. Dopo il più serio, e maturo esame sopra la giustizia, o ingiustizia di questa pronunzia, abbiamo concordemente creduto essere quella di ragione giustissima, e perciò abbiamo referito al Clarissimo Magistrato per la conferma della Sentenza di prima Istanza, eccettuato l' articolo della quarta funeraria, sopra del quale fummo di sentimento di

dover dichiarare la detta Sentenza del Sig. Vicario di Samminiato; giacchè in quella era stata la quarta funeraria al Paroco dei SS. Michele, e Stefano attribuita.

III. Richiesti di palesare i motivi delle nostre Sentenze, passiamo a farlo, avvertendo primieramente essere a noi comparso fuori d'ogni questione, che ai termini della Patria
1 Legge de' 25. Marzo 1773. §. VIII. gl' atti tutti della Religione, e della pompa funebre, che precedono la sepoltura, dovessero consumarsi nella propria Parrocchia, conforme in lettera la precitata Legge prescrive, ed è che del pari in-
2 dubitato si fosse, che la Cattedrale è la vera e propria Parrocchia del Canonico per le ragioni, che oltre le autorità latamente riferite nel dotto Motivo di prima Istanza §. *Exploratissimi pag.* 4. pienamente adducono *Tusc. pract. conclus. litt. Q. concl.* 99. *n.* 5. *Rot. Rom. cor. Raverell. dec.* 68 *n.* 7. *et seq. cor. Panimoll. dec.* 5. *a n.* 10. *ad. n.* 18 *e nella Arretina Jurium Parochialium* 16. *April.* 1706. *cor Kaunitz dal n.* 1. *fino al fine*.
3
IV. Che poi la Parrocchia del Canonico sia la Cattedrale tuttochè questa sia mancante d'abitazione destinata per i Canonici, insegnando lo stabiliscono dopo il *cap. ex parte vestra* 8. *cap. ex parte tua, e cap. ad audientiam. de cleric. non residentib. Monet. de distribut. quotid. par.* 2. *qu.* 5. *n.* 17. *Piton. constit. et dec. canonic. n.* 1667. *Pignattel. consult. canon. tom.* 9. *consult.* 114. *n.* 5. *pag.* 333. *vers. et verbum residere etc. Rota nella Colonien. canonicatus* 27. *Januar.* 1769. *cor. Riminald. n.* 13. *e n.* 16. *e n.* 29. *cor. Molin. dec.* 809. *n.* 4. *e nella Reatina, seu Spoletana canonicatus* 19. *Junii* 1739. *cor. Peralta, e la Rota nostra nell' Arretina Exemptionis del di* 29. *Maggio* 1782. *avanti il già Sig. Aud. Orazio Fenzi pag.* 3. §. 7.

4 V. Il caso adunque di cui si trattava, rimaneva apertamente deciso dalla prefata Patria Legge, ogni volta che la qualità nel defunto di Canonico della Cattedrale lo qualifi-

cava per vero, e proprio Parrocchiano di quella, e perciò in tanta chiarezza inutilmente si pretendeva per parte del Sig. Curato de' SS. Michele, e Stefano di controvertere al Paroco della Cattedrale di Samminiato il diritto al funerale del Sig. Canonico Ansaldi, di cui la vera, e ptopria Parrocchia era la Cattedrale di S. Miniato.

VI. Nè ostava il dire che il defunto Sig. Canonico Ansaldi finchè visse aveva sempre familiarmente abitato nella Parrocchia dei SS. Michele, e Stefano. Imperocchè i Canonici della Cattedrale sono nella soggetta materia persone affatto differenti dall'altre, che familiarmente, e di continuo abitano nel distretto di una stessa Parrocchia, rispetto alle quali, quanto è giusto, e conveniente, che la familiare continua abitazione in una Parrocchia, le renda a questa soggette, altrettanto incoerente alle regole di ragione si è il pretendere, che debbano i Canonici della Cattedrale parificarsi alle altre sopraccennate persone, quando è ormai fuori di ogni contradizione, che la continua loro material risidenza dentro i limiti di una Parrocchia diversa dalla Cattedrale, cui sono incardinati, non si considera, che per una mera residenza accidentale, come stabiliscono le Autorità tutte, referite al §. III. e si reputa simile a quella di qualunque indistinta persona, che dalla propria Parrocchia, in cui di continuo familiarmente abita, ed alla quale rende obbedienza, si porta ad abitare, o villa, o in altra qualunque Parrocchia per suo diporto, o per affari; quegli che per diporto, o interessi abita in villa, non per questo diventa nè si reputa Parrocchiano della Parrocchia dentro i limiti, della quale in tal guisa si trasferisce, ma sempre ritiene la propria qualità di Parrocchiano della prima, e come tale a tutti gli effetti è di ragione considerato *Text. nel cap. is qui 3. de sepult. in 6.* avvertono *Abb. nel cap. in nostra de sepult. num.* 10. *Menoch. praesumpt.* §. 88. *num. 3. lib. 6. Mascard. de probat. conclus.* 1150,

5 6 7 8 9

n. 1. *et. seq. Barbos. de offic. et potest. Paroch. cap.* 19. *n.* 13. *Ferrar. Biblioth. verb. sepultura num.* 72.

VII. Come però si fu persuasi di dovere come giustissima in questa parte confermare la Sentenza di prima Istanza, egualmente giusto si fu di dovere in ordine alla quarta funeraria dichiarare diversamente dalla riserva, ed attribuizione di essa fattane in detta Sentenza a favore del Paroco de' SS. Michele, e Stefano.

VIII. In rapporto a questa parte della Sentenza si rilevava dal Motivo *pag.* 18. §. *Quia ultra quod. in fin.* che il Giudice non per altra ragion riservò la quarta funeraria al Paroco de' SS. Michele, e Stefano, se non perchè per parte del Paroco della Cattedrale li venne rilasciata senza farne questione; a noi però pare chiaramente provato, che per quan- 10 to un tal diritto potesse forse dubitarsi competere al Paroco de' SS. Michele, e Stefano per certi titoli, ai termini della ragion comune, restasse questo altresì tolto del tutto per la 11 referita Legge patria de' 25. Marzo 1773. in riguardando specialmente a ciò che quella dispone al §. VII. = ivi = „ Che tutti gli emolumenti del funerale appartengono alla „ Chiesa Parrocchiale, non ostante qualunque Legge, o „ Consuetudine, che potesse allegarsi in contrario.

IX. Non essendo dunque la Parrocchia de' SS. Michele e Stefano quella del defunto Sig. Canonico Ansaldi, ma bensì la Cattedrale, non si poteva più controvertere per i 12 notati fondamenti, che al Paroco de' SS. Michele, e Stefano non competeva la quarta funeraria, e che tutti gli emolumenti del funerale erano integralmente dovuti al Paroco della Cattedrale.

13 X. Nè faceva difficoltà la circostanza d' essere stata in occasione dei funerali di alcuno dei Canonici pagata qualche volta la quarta, conforme si opponeva per parte del Pa- 14 roco dei SS. Michele, e Stefano; imperocchè qualunque fosse il sistema pratico su questo punto in ordine ai prelo-

dati Canonici, questo non poteva più in modo verano attendersi, ogni volta che col disposto del referito §. VII. della Legge fu a qualunque Legge, e Consuetudine, con la quale venissero diminuiti alla propria Parrocchia gli emolumenti del funerale, espressamente derogato.

E così l'una, e l'altra Parte per molte dottrine informanti fu risoluto.

Cav. Ubaldo Maggi Audit. di Ruota.
Niccolò Salvetti Audit. di Ruota.
Giovanni Fini Audit. di Ruota.

FINE DEL TOM. I.

INDICE

DEGLI ARGOMENTI DELLE DECISIONI CONTENUTE NEL TOMO I.

DECISIONE I.

ARGOMENTO

Si esamina, se la locazione fatta per tre anni col patto, che non disdicendosi un'anno avanti s'intenda raffermata per un'altro triennio, essendovi compresi li figli, e descendenti del Conduttore fino alla terza generazione, sia una locazione a lungo tempo obbligatoria fino alla estinzione delle generazioni chiamate, e però atta a trasferire il dominio utile, ed il possesso nei Conduttori; o se sia una locazione a triennio da rinnovarsi non essendo fatta libera disdetta dalla parti: e semplice locazione triennale viene dichiarata.

DECISONE II.

Florentina Disdictae 20. *Maii* 1780. *cor. Vernaccini* pag. 60.

ARGOMENTO

In questa, che è Confermatoria della precedente, si esamina, se una locazione triennale sia veramente tale, o sivvero un emfiteusi, o almeno una locazione perpetua, o se non altro a terza generazione; e si risolve essere una mera locazione a triennio.

DECISIONE III.

Florentina, seu Pontiserae Nullitatis Donationis 21. *Junii* 1793. *cor. Cercignani* pag. 79.

ARGOMENTO

Allorchè la donazione oltrepassa la somma di D. solidi corrispondenti appresso di noi a scudi 700. si dee reputare inefficace ed inattendibile, come se stata fatta non fosse, non essendo stata insinuata negli atti del Giudice competente, e questo difetto non vien supplito col registro alle Gabelle a norma della Legge del 1551.

DECISIONE IV.

Florentina, seu Pontiserae Validitatis Donationis 29. *Septembris* 1797. *cor. Raffaelli* pag. 105.

ARGOMENTO

Quando il donante con suo special giuramento promette, e si obbliga solennemente di osservare la fatta donazione, allora ella è valida, quantunque non insinuata, ma soltanto registrata.

DECISIONE V.

Pisciensis Capellaniae 16. *Septembris* 1801.
coram Alberti pag. 126.

ARGOMENTO

Si esamina, se una pia fondazione sia Benefizio ecclesiastico, o laicale, e chi dei due Concorrenti debba ritenerne l' investitura e si decide, che non avendo, nè l' uno, nè l'altro nell' istrumento di fondazione una vocazione diretta, la ufiziatura devesi a quello dei due patroni passivi, in cui si verifica la scelta, e la nomina del patrono attivo.

DECISIONE VI.

Ficeclen. Praet. Rescissionis Contractus, *et Simulationis* 24. *Martii* 1802. *cor. Puccini* pag. 138.

ARGOMENTO

Chi conduce a livello beni di Regio patrimonio per un' altro, al quale ne fa la cessione, nè egli, nè i di lui eredi possono pretendere, che detti beni sieno di loro proprietà o che la cessione sia lesiva, o che sia nullo il contratto, il che spettta solo ad opporre al Concedente.

DECISIONE VII.

Florentina Nullitatis Alienationis Animalium a Colonis peractae absque licentia domini 20. *Augusti* 1802.
coram Maggi pag. 199.

ARGOMENTO

Le vendite di bestiami fatte dai contadini senza licenza del padrone, o socio, essendo vietate, e dichiarate nulle dalle Leggi Toscane ne viene, che il padrone può recupe-

rare il suo bestiame dalle mani dei terzi; nè vale nel contadino, già stato licenziato, il mandato presunto dalla consuetudine locale, perchè questa è direttamente contraria alle Lèggi, e questo mandato viene ad esser revocato colla fatta disdetta.

DECISIONE VIII.

Florentina Bonorum Extradotalium 10. *Maii* 1803.
coram Felici pag. 223.

ARGOMENTO

Per il disposto dello Statuto Fiorentino il marito superstite lucra la dote intera, ed il terzo degli stradotali della moglie predefunta senza figli, e la disposizione della medesima non può pregiudicare, o diminuire questo lucro; nè la transazione stipulata dal marito, ed in cui non si parla di estradotali, può pregiudicare ai di lui diritti.

DECISIONE IX.

Florentina Libertatis Bonorum 21. *Maii* 1803.
coram Puccini. pag. 235.

ARGOMENTO

A norma di quanto dispone la Legge de' 22. Giugno 1747. al § 19. la condizione *si sine liberis* si dee sottintendere in tutti i fidecommissi, qualunque sia la volontà dei fidecommittenti, non esclusi quelli, nei quali apparisce manifestamente contraria. I Majorascati egualmente che i Fidecommissi dividui cadono senza distinzione alcuna nella disposizione del detto §. 19. Tra i sostituiti estranei esclusi dai figli del gravato, posti in condizione dal detto §. 19. debbo-

no considerarsi anche gli agnati nati innanzi la Legge, e chiamati ad un Majorato. La lettera dei testamenti non è assolutamente chiara per l'eslusione delle femmine discendenti dai primi eredi instituiti, da far condizione ai remotissimi agnati sostituiti, e che perciò dando al §. 19. la semplice forza di una nuova regola interpetrativa, e declarativa, questa sola applicata ai testamenti medesimi, basta per favorire la successione delle figlie dell' ultimo primogenito defunto.

DECISIONE X.

Florentina, seu Sancti Cassiani Poenalium
17. *Augusti* 1803. *cor. Alberti* pag. 415

ARGOMENTO

A norma delle Leggi Toscane a chi differisce il pagamento dei dazj comunitativi viene imposta la penale del dieci per cento sulla somma dovuta; e sebbene al debitore di dazj, che nel tempo stesso sia creditore, si accordi la *contrapposizione* del credito, bisogna però che questo sia *liquido*, e *maturato*.

DECISIONE XI.

Pisana Libertatis Bonorum de Ceulis 20 *Augusti* 1803.
coram Fini pag. 424.

ARGOMENTO

Secondo la nota intelligenza data al disposto dell' articolo XIX. della Legge de' 22. Giugno 1747. vien rigettata la domanda degli Attori contro gli Eredi dell' ultimo Possessore, e questi sono interamente assoluti; poichè per la

sopravvivenza della figlia alla madre, in cui spirò già il fidecommisso in questione, i beni fidecommissarj, riacquistata la loro originaria libertà, poterono liberamente deferirsi agli eredi testamentarj in esclusione dei sostituti chiamati.

DECISIONE XII.

Miniatensis Funeralium 13. *Septembris* 1803.
cor. Maggi pag. 465.

ARGOMENTO

Ai termini della Patria Legge de' 25. Marzo 1773. gli atti tutti della Religione, e della pompa funebre, che precedono la sepoltura, dovendo consumarsi nella propria Parrocchia, e la Cattedrale essendo la vera e propria Parrocchia di un Canonico defunto, perciò la competenza del diritto al funerale di esso spetta al Paroco della Cattedrale, e non al Curato di quella Parrocchia, nella quale il Canonico abbia abitato fin che visse; ed a questo neppure è dovuta la *quarta funeraria*.

INDICE

DELLE DECISIONI CONTENUTE NEL TOMO I.